

Normativa

Introduzione

Accompagnamento alunni
Avviamento alla pratica sportiva
Congedi
Esoneri
Formazione squadre
Palestre
Programmi
Scuola-Extrascuola
Sperimentazione
Tutela sanitaria ed assicurativa
Ufficio del Coordinatore E.F.S.
Valutazione
Handicap e scuola

Accompagnamento alunni

D.M. 2 febbraio 1996 (Ministero dei trasporti e della navigazione) Disposizioni in materia di trasporto scolastico

C.M. 3 maggio 1994, n. 153 Accompagnamento alunni durante lo spostamento dalle aule alla palestra esterna e viceversa

C.M. 14 agosto 1991, n. 253, prot. 5430/147/MS Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588, III Qualifica Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali

C.M. 5 gennaio 1977, n. 2, prot. 20 Accompagnamento e controllo alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche alla palestra

C.M. 10 ottobre 1963, n. 321 Accompagnamento degli alunni in palestra

D.M. 2 febbraio 1996 (Ministero dei trasporti e della navigazione)
Disposizioni in materia di trasporto scolastico

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, articoli 42 e seguenti;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 83 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina l'immatricolazione l'uso proprio degli autobus e dei veicoli per il trasporto specifico di persone;

Tenuto conto delle esigenze prospettate da più comuni in merito alla realizzazione di servizi sociali in generale e del trasporto scolastico in particolare;

Preso atto delle attribuzioni riservate in materia ai comuni e della opportunità che i medesimi realizzano i propri servizi a beneficio della collettività senza preconstituire i limiti o vincoli ingiustificati;

Decreta:

Art. 1/

Scuolabus e miniscuolabus. Immatricolazione in uso proprio da parte dei comuni

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, da limitare all'ambito del territorio comunale può essere effettuato dai comuni con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio, a nome dei comuni stessi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing). 2. Gli scuolabus o i miniscuolabus che devono rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successivamente modificazioni ed integrazioni possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti gli asili nido e le scuole materne, a condizione che i veicoli siano attrezzati, ogni due file di posti occupati anche parzialmente da bambini di età inferiore ai sei anni, con almeno un posto situato a lato del corridoio e destinato, durante il trasporto, ad accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e della assistenza dei bambini stessi. 3. Lo spazio a disposizione per l'accompagnatore seduto dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla tabella CUNA NC 581.20 per i passeggeri degli autobus interurbani.

Art. 2

Servizio di trasporto scolastico
dato in gestione a terzi

1. Qualora il comune intenda far sì che terzi gestiscano il servizio, dovrà rilasciare apposita licenza di noleggio ovvero concessione esclusivamente per servizio di linea per gli scuolabus o i miniscuolabus da destinare a tale servizio ed immatricolati a nome dei terzi stessi.

2. Il servizio di trasporto scolastico effettuato con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio a nome del comune, non può essere da quest'ultimo affidato in appalto ed il veicolo non può essere dato in comodato a privati. 3. Gli scuolabus o i miniscuolabus di cui al comma 1 devono rispondere alle prescrizioni tecniche fissate nell'art. 1.

Art. 3

Utilizzo di scuolabus o miniscuolabus
Per scopi diversi

L'utilizzo di scuolabus o miniscuolabus per scopi diversi dal trasporto degli alunni dalle proprie abitazioni al locale istituto scolastico e viceversa è possibile nei casi di: a) attività scolastiche o parascolastiche programmate ed autorizzate od approvate dalle locali autorità scolastiche; b) attività ricreative o culturali programmate: dai comuni e destinate ai ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo site nel comune. 2. In tutti i casi appena descritti, l'utilizzo degli scuolabus o dei miniscuolabus dovrà essere rigorosamente riservato agli alunni iscritti al locale istituto scolastico da individuarsi a mezzo apposita elencazione attestante l'appartenenza all'istituto scolastico.

Art. 4

Utilizzo di scuolabus o miniscuolabus
Fuori del territorio comunale. Cronotachigrafo

1. L'utilizzo di uno scuolabus o di un miniscuolabus fuori del territorio comunale è possibile solo nei casi previsti dagli articoli 3, 5 e 6. 2. Il personale di bordo deve essere in grado di dimostrare che si tratta di gita culturale, d'istruzione o per attività sportive, che sia stata programmata ed ordinata dalla competente autorità scolastica. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scuolabus ed il miniscuolabus devono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante.

Art. 5

Trasporto di alunni residenti in altro comune

1. Il servizio di trasporto scolastico di alunni della scuola dell'obbligo o bambini delle scuole materne o degli asili nido residenti nel territorio di un comune diverso da quello a cui nome è immatricolato lo scuolabus o il miniscuolabus impiegato ovvero da quello in cui ha sede la scuola o l'asilo frequentato è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6

Forme associative e di cooperazione tra comuni 1. Le disposizioni dettate dal presente decreto concernenti il singolo comune sono da considerare estensibili anche ad altre forme associative e di cooperazione tra comuni previste dal capo VIII della legge n. 142/1990.

Art. 7

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto le seguenti disposizioni: 1) circolare n. 263/83 del 19 dicembre 1983 (D.C. IV n. A148/83);
2) circolare n. 253/83 del 15 dicembre 1983 (D.C. III n. 35/83);

- 3) circolare n. 42/84 del 17 febbraio 1984 (D.C. IV n. A020/84);
- 4) lettera circolare n. 4104 del 10 gennaio 1987 (C.C. III - Div. 32);
- 5) circolare n. 4 del 12 gennaio 1995 (D.C. III n. 4758). Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni comunque contrarie od incompatibili con le norme del presente decreto.

C.M. 3 maggio 1994, n. 153

Accompagnamento alunni durante lo spostamento dalle aule alla palestra esterna e viceversa

1 - Com'è noto questo Ministero, con circolare n. 2, prot. n. 20, del 5 gennaio 1977, ha emanato disposizioni sull'accompagnamento e controllo degli alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche alla palestra. Sulla base di tali istruzioni è stato sottolineato che:

- a) la responsabilità in materia, ferma restando la competenza del consiglio di istituto di dettare norme di massima attraverso un proprio regolamento interno, era da attribuire al personale docente nel quadro generale delle relative attribuzioni, che gli competono in materia di vigilanza degli alunni;
- b) a titolo meramente sussidiario era anche indicato, sulla base della legislazione vigente, una responsabilità, in materia, del personale ausiliario, in particolari condizioni di necessità, o a titolo di assistenza nei confronti del personale docente.

2 - Successivamente, con D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 sono stati definiti i profili professionali del personale non docente non l'indicazione dettagliata, nell'area riservata al personale ausiliario, delle mansioni proprie di tale categoria di personale. In particolare in detti profili si legge che il personale ausiliario esegue, "nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. In particolare provvede: ...omissis... all'accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa se questa è ubicata fuori dall'edificio scolastico...".

La suindicata disposizione ha sollevato una serie di incertezze interpretative in ordine alla competenza dell'obbligo di accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra esterna e viceversa. In particolare sono stati sollevati quesiti tendenti a conoscere se tale incombenza possa o debba rientrare ancora negli obblighi di servizio degli insegnanti, o costituisca invece mansione propria ed esclusiva del personale ausiliario.

Il Consiglio di Stato con il parere che si trasmette in copia (n. 4/94, Sez. II, 12 gennaio 1994) ha chiarito che il D.P.R. n. 588/85 ha definito le mansioni di una categoria di personale, quello ausiliario, che per la propria collocazione subordinata, non può esplicare compiti autonomi; tant'è che lo stesso D.P.R. evidenzia l'esigenza di specifiche istruzioni, la responsabilità esecutiva e la "definizione" di apposite procedure, quali presupposti per lo svolgimento delle mansioni ausiliarie. D'altra parte non può essere ignorata la più ampia responsabilità "in vigilando" che la scuola, in tutte le sue componenti, assume nei confronti degli alunni, specie se minori, ad essa affidato; responsabilità, che analogamente a quanto avviene per altre iniziative scolastiche svolte all'esterno, non consente una attenuazione, ma postula, invece, una serie di accorgimenti anche organizzativi rapportati all'età degli alunni e al livello di responsabilità da loro raggiunto.

Alla luce delle considerazioni precedenti, la previsione contenuta nel più volte citato D.P.R. n. 588, in ordine all'accompagnamento degli alunni alla palestra sita all'esterno della scuola e viceversa, assume carattere ricognitivo di mansioni, peraltro già svolte dal personale ausiliario, entro limiti predeterminati e non sembra, invece, costituire, rispetto al passato, elevazione del grado di responsabilità proprio del personale ausiliario.

Tutto ciò premesso, i competenti consigli di istituto, nell'emanare il prescritto regolamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 non potranno non valutare (in relazione all'età degli alunni, al livello di responsabilità e contegno raggiunti, a certe particolari condizioni ambientali) il grado di responsabilità occorrente per l'accompagnamento degli alunni stessi, limitando l'impiego esclusivo del personale ausiliario alle sole ipotesi in cui tale impiego si configuri, motivatamente, quale mera esecuzione di istruzioni e non ipotizzi, invece, l'adozione di autonome iniziative a fronte di situazioni impreviste.

In tutte le ipotesi - presumibilmente prevalenti - in cui si riterrà di prevedere l'impiego del personale docente (non necessariamente di educazione fisica) dovrà essere posta la massima cura nei criteri di individuazione dei docenti stessi, al fine di contenere al minimo possibile riduzioni dell'ora di lezione.

C.M. 14 agosto 1991, n. 253, prot. 5430/147/M

Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

1. Premessa

1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così generalmente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono essenzialmente finalizzati alla acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano oltre quelli aventi caratteri di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche.) anche le visite presso le realtà aziendali;

c) visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, locali d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare più che opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso ai docenti accompagnatori di gruppi di studenti. Tale beneficio è previsto dietro presentazione di un documento di riconoscimento o della relativa autorizzazione del preside o del direttore didattico. Esso è esteso anche ai gruppi di studenti di tutte le scuole parificate o legalmente riconosciute che si presentino accompagnati da un loro professore, capo gruppo responsabile, munito della relativa lettera di presentazione rilasciata a firma dei rispettivi presidi o direttori didattici.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno (divieto previsto, del resto, per qualsiasi tipo di viaggio).

d) viaggi connessi ad attività sportive

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione e manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai colleghi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi.

4.2 - È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque esser avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono esser chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi

ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine. È inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e quindi altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento.

È consigliabile che gli incaricati dell'organizzazione del viaggio o delle visite guidate informino il sindaco o l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e proficua l'iniziativa.

5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.

È opportuno che la scuola, tramite l'Ufficio scolastico provinciale, informi il competente Ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO, è opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovare della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare, si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione;
- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale, consentendo, inoltre, brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento - in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

6. Organi competenti

6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 416/74, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/74), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del più volte menzionato D.P.R. 416/74 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi.

Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 416/74, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.

6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o il direttore didattico, nel dare la notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata. Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola.

6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattasi di viaggi organizzati in qualunque paese europeo o affacciatesi nel bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3.

In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti), che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. n. 416/74 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno per l'appunto rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni.

L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.

I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del succitato D.P.R. n. 416/74.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà esser superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo, il punto 3.1 lettera b).

7.2 - È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera. Tali ultime visite, tuttavia, debbono essere limitate ai giorni festivi.

7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere pertanto evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, durante i quali, com'è noto, vi è un eccessivo carico di traffico nelle strade.

7.4 - È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).

8. Docenti accompagnatori

8.1 - È necessario che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni.

8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario:

- a) che le famiglie ne siano informate;
- b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordine o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;
- c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

9. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Si consiglia, in via preliminare, di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi di lunga percorrenza.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare tale mezzo di trasporto, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, trasmesso a tutti gli uffici scolastici provinciali con lettera circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.

9.2 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più

agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e di istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A - B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali).

9.3 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.

9.4 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto dovrà esser allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.

9.5 - All'agenzia prescelta dovrà esser richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca:

- a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- c) di esser in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materie di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.6.

9.6 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente appunto 9.5:

- a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
- b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mpd. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

- f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno tre miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
- h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
- i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
- l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

9.7 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

- a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
- b) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
- c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

9.8 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. A questo proposito si ritiene utile segnalare che:

- a) nell'ambito della loro autonomia, alcune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. È consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;
- b) la forma assicurativa prevista, sul piano nazionale, per l'educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero, copre anche l'area delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, svolti in territorio nazionale;
- c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un massimale di almeno un miliardo, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi;
- d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo di cui al punto 3.1 lett. b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendono, d'ufficio, anche agli alunni ed agli insegnanti.

11. Altri aspetti finanziari

11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

11.2 - Eventuali contributi forniti da regioni, enti locali e istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.

11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia e all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito, è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in danaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione del caso.

12. Cenni riepilogativi sulla documentazione

12.1 - Al fine di evitare inutili contrattamenti che, ritardando il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale o del Ministero, ovvero ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale, potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale è parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 312/1980 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo;
- h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio di circolo e di istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

- l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;
- m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti validi per l'espatrio.

12.2 - Circa gli atti che la scuola è tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2; 9.4; 9.5; 9.6; 10.

13. Disposizioni finali

13.1 - La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata, tutte le circolari precedentemente emanate, che sono conseguentemente da considerare abrogate.

13.2 - Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente circolare ed a curarne la distribuzione alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.

D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588

Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali

(OMISSIS)

III Qualifica

Area funzionale dei servizi generali ausiliari

Ausiliario esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

In particolare provvede:

all'apertura e alla chiusura dei locali per le attività scolastiche e per le altre attività deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto;

alla quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l'ausilio di macchine semplici;

alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richiede l'uso di strumenti tecnici;

alla sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico e degli studenti, nonché

alla sorveglianza di questi ultimi nelle aule, nei laboratori e nelle officine in occasione di momentanee assenze degli insegnanti;

all'accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa se questa è ubicata fuori dell'edificio scolastico e all'accompagnamento nell'ambito delle strutture scolastiche di alunni handicappati;

alla manovra di montacarichi e di ascensori nonché all'accensione, all'alimentazione e allo spegnimento di apparecchiature semplici di riscaldamento e all'accensione e allo spegnimento degli impianti centralizzati per i quali non sia richiesta apposita patente;

al servizio di centralino telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti;

all'approntamento dei sussidi didattici per l'uso degli stessi da parte dei docenti;

a compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili all'interno;

a compiti esterni connessi alla mansione.

Nelle istituzioni educative e negli istituti e scuole speciali provvede inoltre:

alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto;

alla pulizia e al riordino degli spazi scoperti;

alle attività connesse con i servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature;

al prelievo e alla riconsegna della biancheria di corredo del convitto e degli alunni;
al trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al convitto;
alla custodia e sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi;
alla guardiania dei locali e degli spazi scoperti;
al servizio di portineria.
Requisito culturale:
diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.
(OMISSIS)

C.M. 5 gennaio 1977, n. 2, prot. 20

Accompagnamento e controllo alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche alla palestra

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti il problema del controllo e dell'accompagnamento degli alunni durante il loro spostamento dalla sede scolastica alla palestra, ubicata fuori dall'edificio scolastico.

In particolare, si chiede se tale incarico compete al personale docente di educazione fisica o al personale ausiliario di cui al primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

Antecedentemente all'emanazione dei decreti delegati sulla materia in questione erano in vigore solo generiche disposizioni contenute nella C.M. n. 321 prot. 5083 del 10 ottobre 1963, in base alle quali l'accompagnamento degli alunni dalle aule alle palestre e viceversa, nell'ambito dell'istituto o anche fuori dell'edificio competeva agli insegnanti di educazione fisica o ai bidelli, secondo le prescrizioni del regolamento interno, o in mancanza, del preside.

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, all' art. 6 lett. a) attribuisce alla competenza del Consiglio di circolo o istituto, in sede di adozione del regolamento in terno di "stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima".

Nell'ipotesi in cui la palestra non sia ubicata nello stesso stabile ove ha sede la scuola, il regolamento di cui sopra, dovrà espressamente prevedere le modalità di accompagnamento e vigilanza degli alunni.

Tale compito potrà essere svolto a giudizio di questo Ministero dai docenti anche, se necessario, di diverse discipline di insegnamento, che siano a disposizione della scuola sia per completamento dell'orario di cattedra sia per l'espletamento delle 20 ore mensili per le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.

In caso di particolari necessità tali mansioni possono venire svolte dal personale ausiliario di cui al primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

In relazione ad eventuali rischi di responsabilità civili, in caso di incidenti in itinere il personale preposto a tali compiti può essere assicurato.

Si rammenta al riguardo, ove i consigli d'istituto approvassero tale iniziativa, la possibilità di fruire delle garanzie predisposte da questo Ministero di concerto con l'Assicuratrice Italiana e comunicate alle SS.VV. con circolari ministeriali n. 192 del 12 luglio 1975, prot. n.1476 e 191 del 27 luglio 1976 prot. 1214.

La spesa della polizza può essere imputata al bilancio dei singoli istituti

Si prega di voler fornire un cortese cenno di ricezione.

C.M. 10 ottobre 1963, n. 321

Accompagnamento degli alunni in palestra

L'organizzazione della vigilanza durante lo spostamento delle classi, o delle squadre, per la frequenza delle lezioni di educazione fisica dà spesso luogo ad inconvenienti e contrasti per

l'incertezza, derivante dalla mancanza di disposizioni uniformi, circa la pertinenza dell'obbligo di accompagnare gli alunni dalle aule in palestra e viceversa.

In particolare, si dubita se tale incombenza rientri negli obblighi di servizio degli insegnanti della materia, ovvero nelle mansioni proprie del personale ausiliario e, specialmente, dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole che, in base alle vigenti disposizioni, ne sono fornite.

Molti regolamenti interni d'istituto attribuiscono il compito di cui trattasi agli insegnanti, in applicazione dell'art. 99 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, che demanda appunto a detti regolamenti la determinazione delle "modalità della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gli intervalli fra le lezioni."

Tale criterio risulta anche coerente con la disposizione dell'art. 39 dello stesso decreto, che affida ai professori "l'assistenza all'ingresso e all'uscita dei propri alunni" e con le analoghe determinazioni adottate per gli spostamenti richiesti dall'insegnamento delle altre discipline, dalle aule ai gabinetti o ai laboratori.

Tuttavia, in molti casi, specie quando la palestra è ubicata fuori dell'edificio, l'assolvimento da parte dell'insegnante di educazione fisica del compito di accompagnare le squadre che si avvicinano in palestra, talora senza soluzione di continuità d'orario, si rivela arduo, se non impossibile, e si riflette comunque negativamente sull'efficacia delle esercitazioni riducendone notevolmente la durata.

D'altra parte, il criterio opposto, di sollevare gli insegnanti dall'anzidetto compito, affidandolo al personale ausiliario, pur potendo trovare applicazione in determinate circostanze, non sembra suscettibile di generalizzazione, per la difficoltà di assicurare il mantenimento della disciplina, specie quando le squadre debbano spostarsi fuori dell'edificio e rientrarvi successivamente. Ciò stante, e data l'estrema varietà di situazioni che presentano le diverse scuole, in relazione alla struttura degli edifici e alla dislocazione delle palestre, è evidente che la materia non si presta a una regolamentazione generale e uniforme.

Conseguentemente, la determinazione delle modalità di svolgimento del servizio è rimessa ai regolamenti interni e, in mancanza, all'apprezzamento del capo di istituto. Resta inteso che ove i presidi ritengano di affidare l'incombenza di cui trattasi agli insegnanti di educazione fisica, questi sono tenuti ad assolverla.

Avviamento alla pratica sportiva

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto Scuola anni 1998-2001. - Artt. 30, 31, 32

Risposta quesiti del 09/01/1998, prot. 47/A1
Avviamento alla pratica sportiva art. 308-D.L. 297/94

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 4 agosto 1995
Art. 70 - Ore eccedenti

C.M. 29 ottobre 1987, n. 320
Retribuzione per le ore eccedenti l'orario d'obbligo per attività attinenti alla pratica sportiva scolastica

C.M. 25 maggio 1984, n. 160, n. 160, prot. 804/A
Criteri per la liquidazione del compenso spettante ai docenti di educazione fisica impegnati nell'insegnamento complementare per la preparazione dei Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417
Art. 88 - Orario di servizio dei docenti (remunerazione pari ad 1/78 dello stipendio in godimento)

Attività sportiva scolastica
Circ. 26 ottobre 1999, prot. 5769/A1
Programma "Perseus"

Circ. 6 agosto 1999, prot. n. 4681/A2
Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa in applicazione della L.440.18.12.1997.
Esercizio Finanziario 1999. Progetti speciali. Progetto Educazione motoria, fisica e sportiva.

C.M. 31 luglio 1997, n. 466, prot. n. 2653/A1
Linee attuative del Protocollo d'intesa M.P.I.-C.O.N.I.: "Progetto "Sport a Scuola".

Protocollo d'intesa 19 marzo 1997, prot. 1148/A1
Protocollo d'intesa Ministero - C.O.N.I.

C.M. 2 agosto 1996, n. 456, prot. 2616/A1
Attività sportiva scolastica 1996/1997.

C.M. 7 agosto 1995, n. 277, prot. 2594/A1
Attività sportiva scolastica 1995/96.

C.M. 29 agosto 1994, n. 263, prot. 2377/A1
Attività sportiva scolastica 1994/95.

C.M. 1 ottobre 1992, n. 279
Attività sportiva scolastica 1992/93.

C.M. 28 settembre 1990, n. 253, prot. 1790/B
Attività sportiva scolastica per l'anno scolastico 1990/91.

Nota 29 settembre 1989, n. 2583
Attività sportiva scolastica anno 1989/90.

C.M. 13 settembre 1989, n. 304, prot. 1960/B
Attività sportiva scolastica anno 1989-90.

C.M. 3 agosto 1988, n. 226, prot. 1859/B
Attività sportiva scolastica anno 1988/89.

C.M. 29 agosto 1987, n. 259, prot. 1879/B
Attività sportiva scolastica, anno scolastico 1987-88.

C.M. 25 settembre 1986, n. 258, prot. 2581/B
Attività sportiva scolastica nell'anno 1986-87.

C.M. 3 ottobre 1985, n. 274, prot. 1860/B
Attività sportiva scolastica nell'anno scolastico 1985/86.

C.M. 19 ottobre 1984, n. 310, prot. 2337/B
Attività sportiva scolastica nell'anno 1984/85.

C.M. 8 novembre 1983, n. 304, prot. 2388/B
Attività sportiva scolastica nell'anno 1983/84.

C.M. 5 ottobre 1982, n. 322, prot. 2774/B
Attività sportiva scolastica - A.S. 1982/83.

C.M. 1 agosto 1981, n. 242, prot. n. 1690/B
Attività sportiva scolastica - A.S. 1981/82.

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto Scuola anni 1998-2001

(OMISSIS)

Art. 30

Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica

1. L'Istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
 - a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
 - b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti al l'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
 - c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 annue.
 - d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia;
 - e) attività aggiuntive attivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
 - f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito dei POF

Art. 31

Criteri di retribuzione

Carico del fondo dell'istituzione scolastica della flessibilità

Organizzativa e didattica

1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'orario di lezione e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne rivedono la sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra le £300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell'istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente comma 3.

Art. 32

Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.O.F., progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art.70 del C.C.N.L. -

Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell'istituzione scolastica.

3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione del presente articolo.

Risposta quesiti del 09/01/1998, prot. 47/A1

Avviamento alla pratica sportiva art. 308 - D.L. 297/94

Da parte di più Uffici Scolastici Provinciali, sono state sottoposte all'attenzione di questo Ispettorato alcune problematiche relative alle nomine sulle ore eccedenti di attività sportiva e alla consulenza nei Circoli Didattici.

Al fine di consentire una situazione omogenea sul territorio nazionale, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

1 - I docenti di sostegno, di ruolo nell'area psico-motoria (Educazione Fisica), possono effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di appartenenza, anche in scuole diverse da quella di titolarità.

2 - I docenti di sostegno, area psico-motoria (Educazione Fisica) supplenti annuali con incarico del Provveditore e i docenti di Educazione Fisica, supplenti annuali (con Incarico del Provveditore) possono effettuare ore eccedenti di attività sportiva nel Comune di appartenenza, solo nella scuola di servizio.

3 - Il docente di ruolo di Educazione Fisica, titolare di cattedra, composta da 13 ore curricolari più 5 ore di consulenza (o Gruppo Sportivo) a completamento, può effettuare ulteriori 6 ore eccedenti, per la pratica sportiva, retribuite.

4 - Il docente di ruolo presso una Scuola Secondaria di 2° grado, utilizzato per il corrente anno scolastico sti un progetto da realizzare nella Scuola Elementare per 18 ore settimanali, in applicazione della C.M n° 67 del 9-2-96, può effettuare 6 ore eccedenti di Gruppo Sportivo presso la propria sede di titolarità, considerata la disponibilità del docente e a fronte della delibera dei competenti Organi Collegiali.

5 - Per la consulenza nei Circoli Didattici, i Direttori non possono accedere direttamente ai fondi del capitolo n° 1053 per retribuire i docenti.

6 - Un supplente temporaneo di Educazione Fisica può effettuare le ore eccedenti di Gruppo Sportivo a condizione che:

- a) al momento della nomina, sia stato già deliberato lo svolgimento dell'attività sportiva dai competenti Organi Collegiali;
- b) sia stata accertata la disponibilità dei fondi;
- c) sia stata presentata, dal supplente temporaneo al Capo d'Istituto, una dichiarazione scritta di disponibilità.

7 - Un docente di sostegno, diplomato I.S.E.F., in caso di indisponibilità del docente di Educazione Fisica, non può essere nominato per le sei ore di Gruppo Sportivo, a meno che, come detto al punto 2, non sia di ruolo nell'area psico-motoria.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 4 agosto 1995

(OMISSIS)

Art. 42

Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art.27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati,
- c) ai rapporti individuali con le famiglie;

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini, di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei in modo da prevedere di massima un impiego non superiore alle quaranta ore annue.

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 43

Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili con le modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

a) svolgimento di compiti relativi:

- al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di istituto; a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
- all'assistenza tutoriale,
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;

- ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.

b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.

c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;

d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.

e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.

4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegare tabelle.

5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all'art.72 del presente CCNL.

6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.

(OMISSIS)

Art. 70

Ore eccedenti

1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art.43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art.88, comma 4, dei D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.

2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art.71, comma 2, lett. c)-, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.

3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a

decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art.6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art.3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.

(OMISSIS)

C.M. 29 ottobre 1987, n. 320

Retribuzione per le ore eccedenti l'orario d'obbligo per attività attinenti alla pratica sportiva scolastica

A seguito dell'emanazione della circolare del Gabinetto n. 265 del 5 settembre 1987 sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità anche agli insegnanti di educazione fisica impegnati nello svolgimento delle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva scolastica, delle disposizioni contenute nella stessa circolare n. 265.

Al riguardo si precisa che l'ambito di applicazione dell'anzidetta normativa è esclusivamente riferito alle due seguenti fattispecie, con esplicito rinvio a quanto ha costituito oggetto dell'accordo del 9 febbraio 1987, punto 4.1:

a) i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo.

b) i docenti che prestano servizio su cattedre con orario settimanale curricolare superiore a 18 ore. Ne consegue che al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) le ore eccedenti, impartite oltre il normale orario di cattedra, ivi compresa quindi le ore di pratica sportiva, seguitano ad essere liquidate nella misura prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sulla base della istruzioni a suo tempo impartite con la circolare di questo Ministero n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976.

Si sottolinea inoltre, ad ogni buon fine, che in applicazione del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, la determinazione della retribuzione dovuta ai docenti di educazione fisica per le ore eccedenti anzidette sarà pari:

- a) per l'anno 1986, ad 1/78 del solo stipendio mensile correlato alle classi e aumenti biennali maturati;
- b) dall'1 gennaio 1987, ad 1/78 dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1986 e del rateo mensile dell'importo aggiuntivo di anzianità spettante dall'1 gennaio 1987.

I conguagli relativi all'anno 1986 vanno assoggettati alle ritenute IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.

La liquidazione di tali compensi, come per il passato, sarà disposta dalla S.V. sulla base delle tabelle inviate all'uopo dalle scuole interessata.

C.M. 25 maggio 1984, n. 160, prot 804/A

Criteria per la liquidazione del compenso spettante ai docenti di educazione fisica impegnati nell'insegnamento complementare per la preparazione dei Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi

Sono stati avanzati quesiti per conoscere se:

- 1) le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva, fino al limite di sei ore settimanali, di cui alla C.M. n. 304 dell'8 novembre 1983 possono essere retribuite prescindendo dal completamento dell'orario d'obbligo, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74;
- 2) dette ore possono essere liquidate con la maggiorazione del 20% prevista dalla C.M. n. 360 del 23 dicembre 1983.

In proposito si precisa quanto appresso:

- i docenti di educazione fisica di ruolo o non licenziabili che prestano la loro opera con orario di servizio inferiore alle 18 ore sono tenuti al completamento d'orario anche utilizzando le ore di insegnamento complementare per le attività connesse con i Giochi della Gioventù ed i Campionati Studenteschi in ottemperanza a quanto disposto con la C.M. n. 304 dell'8 novembre 1983;

- i medesimi docenti con orario di servizio di 18 ore sono retribuiti per le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva in ragione di 1/78 dello stipendio mensile (senza indennità integrativa speciale) per ogni ora di lezione effettivamente resa. Detto insegnamento complementare, per le finalità che si propone, potrà essere reso anche nei giorni festivi e durante i periodi di chiusura delle scuole. Le ore in questione se effettivamente rese, vanno comunque retribuite a prescindere dal fatto che per assenza giustificata il docente non abbia prestato servizio per uno o più giorni della settimana.

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

Art. 88 - Orario di servizio dei docenti (remunerazione pari ad 1/78 dello stipendio in godimento)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Decreta:

Titolo I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

art. 1

Libertà di insegnamento.

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

art. 2

Funzione docente.

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

art. 3

Funzione direttiva.

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

In particolare, al personale direttivo spetta:

- a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
- b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
- d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
- e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
- f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
- g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

art. 4

Funzione ispettiva.

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici.

Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

Titolo II

Reclutamento

Capo I - Norme generali

art. 5

Accesso ai ruoli.

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

art. 6

Forme particolari di assunzione.

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

art. 7

Requisiti specifici di ammissione.

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore.

art. 8

Requisiti generali di ammissione.

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno.

Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.

I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

art. 9

Bandi di concorso.

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

art. 10

Competenza ad emanare i bandi di concorso.

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesso ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesso agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano

effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

art. 11

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

- a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente;
 - b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
 - c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
- Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

art. 12

Formazione delle commissioni esaminatrici.

L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

- a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

art. 13

Svolgimento del concorso per il personale docente.

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.

Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.

I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.

I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.

I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani.

I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.

Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

art. 14

Prove d'esame per il personale educativo.

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

art. 15

Graduatoria dei concorsi per il personale docente.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

art. 16

Graduatorie dei concorsi per il personale educativo.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

art. 17

Esclusione.

L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

art. 18

Periodicità dei concorsi e posti conferibili.

I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.

Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

Sezione II - Concorsi per soli titoli

L'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato la sezione II del capo II del Titolo II della presente legge)

art. 19 Requisiti specifici di ammissione. (OMISSIS)

art. 20 Requisiti generali di ammissione. (OMISSIS)

art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)

art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)

art. 23 Periodicità dei concorsi - Compilazione e aggiornamento delle graduatorie. (OMISSIS)

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

art. 24

Requisiti di ammissione ai concorsi.

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

Art. 25

Scuola materna e scuola elementare.

Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Art. 26

Scuola media.

Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

- a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati;
- b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Art. 27

Scuole secondarie di secondo grado.

Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

Art. 28

Licei artistici ed istituti d'arte.

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 29

Istituti di educazione.

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 30

Bandi di concorso.

I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.

I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

Art. 31

Competenza ad emanare i bandi.

I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Art. 32

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

- a) un professore universitario, con funzione di presidente;
- b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
- c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
- d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente

articolo 12.

Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

Art. 33

Prove di esame e valutazione.

I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socioculturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Art. 34

Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:

- a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
- b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

Art. 35

Graduatorie.

Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 36

Esclusioni.

Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 37

Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico.

L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

- a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;
- b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;
- c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

Art. 38

Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.

L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 39

Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici.

I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

Art. 40

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

- a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
- b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
- c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

Art. 41

Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici.

I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:

la seconda su argomenti socioculturali di carattere generale;

la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

Art. 42

Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio.

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

Art. 43

Graduatorie.

Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 44

Esclusioni.

Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 45

Reclutamento del personale insegnante.

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 46

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano

Art. 47

Reclutamento del personale insegnante.

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di

tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca].

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di

tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana].

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

Art. 48

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Art. 49

Reclutamento del personale direttivo.

Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Art. 50

Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico.

Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.

Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 51

Prove di esame e valutazione dei titoli.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.

Art. 52

Rinvio.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

Capo VI - Norme comuni

Art. 53

Incompatibilità.

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

Art. 54

Esonero dall'insegnamento.

Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.

Art. 55

Validità del servizio.

Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Capo VII - Nomina in ruolo

Art. 56

Nomina in prova e decorrenza della nomina.

Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Art. 57

Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto.

Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 58

Prova.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.

Art. 59

Esito sfavorevole della prova.

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:

alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;

ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Titolo III

Diritti e doveri

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative

Art. 60

Libertà sindacali.

Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.

Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.

Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.

Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma.

L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata.

Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed ora.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.

I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Art. 61

Congedo ordinario.

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.

Il predetto diritto è irrinunciabile.

Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.

Art. 62

Congedi straordinari e aspettative.

Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675 .

Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico.

Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Art. 63

Organi competenti a disporre congedi ed aspettative.

I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.

Art. 64

Proroga eccezionale dell'aspettativa.

L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 65

Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.

Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio e, per quanto possibile, nel rispetto della esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

È consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea.

Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti.

Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è di sposta di concerto con il ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni, con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta dei C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.

Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.

Art. 66

Valutazione del servizio del personale docente.

Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di

organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente.

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo

Art. 67

Trasferimenti a domanda e d'ufficio.

I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.

Art. 68

Trasferimenti a domanda.

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione.

I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a provvedere.

Art. 69

Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

Art. 70

Trasferimento d'ufficio.

Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

Art. 71

Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio.

Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinata da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.

Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Qualora sia determinata da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.

Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

Art. 72

Ricorso avverso i trasferimenti.

Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 73

Assegnazioni provvisorie di sede.

Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione.

Art. 74

Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Art. 75

Passaggi di cattedra e di presidenza.

Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.

I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili.

Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 76

Passaggi di cattedra per situazioni particolari.

Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.

Art. 77

Passaggi di ruolo.

Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 78

Organi competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di ruolo.

I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo

Art. 79

Comandi.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennialmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Art. 80

Collocamento fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Art. 81

Riconoscimento del servizio al personale docente.

Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università.

Art. 82

Riconoscimento del servizio del personale direttivo.

Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini giuridici ed economici.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.

Art. 83

Passaggio ad altro ruolo.

In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

Art. 84

Riconoscimento del servizio militare.

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla

carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Art. 85

Periodi di servizi utili al riconoscimento.

Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 86

Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

Capo V - Doveri

art. 87

Orario di servizio del personale direttivo.

Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.

Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.

art. 88

Orario di servizio dei docenti.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali.

L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare, secondaria e artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside. Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

Art. 89

Lezioni private.

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Art. 90

Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo.

Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

Art. 91

Divieto di cumulo di impieghi.

L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 92

Altre incompatibilità - Decadenza.

Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative.

Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Art. 93

Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV

Disciplina

Capo I - Sanzioni disciplinari

Art. 94

Sanzioni.

Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- d) la destituzione.

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 95

Censura.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 96

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

- a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 97

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
- d) per abuso di autorità.

Art. 97-bis

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 94.

Art. 98

Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.

Art. 99

Destituzione.

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

- a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) per gravi abusi di autorità.

Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 100

Recidiva.

In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 101

Assegno alimentare.

Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.

La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

Art. 102

Riabilitazione.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 103

Censura e avvertimento.

La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

Art. 104

Sospensione dall'insegnamento o dallo ufficio e istituzione.

Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

- a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

Art. 105

Ricorsi.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 106

Provvedimenti di riabilitazione.

Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato:

- a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Art. 107

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.

Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 a 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

- a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di "diritto".

Art. 108

Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Capo I - Cessazioni.

Art. 109

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda.

Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

Art. 110

Dimissioni dall'impiego.

Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.

Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.

Art. 111

Decadenza dall'impiego.

Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Art. 112

Dispensa dal servizio.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica

istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 113

Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.

La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

Art. 114

Restituzione ai ruoli di provenienza.

Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.

La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 115

Riammissione in servizio.

A personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

La riammissione in servizio ha effetto dallo anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

TITOLO VI

Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 116

Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e

militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .

Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

Art. 117

Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali.

Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Capo I - Norme finali

Art. 118

Applicabilità.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Art. 119

Ruolo degli ispettori tecnici periferici.

È istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:

45 posti per la scuola materna;

245 posti per la scuola elementare;

160 posti per la scuola media;

150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.

Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali e tecnico-professionali.

I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.

In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma, ed

utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.

Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.

Art. 120

Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte.

È istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.

I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.

Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 121

Ruoli del personale educativo.

Sono istituiti il ruolo provinciale delle institutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

Art. 122

Trasformazione dei ruoli.

Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è trasformato in ruolo provinciale.

La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.

Art. 123

Competenze per l'amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza.

I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.

L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.

Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.

Art. 124

Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale.

Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 125

Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici.

Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.

Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.

Art. 126

Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori. Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.

Art. 127

Dotazioni organiche.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori. Il presente articolo 127 non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)

Capo II - Norme transitorie varie

Art. 128

Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico.

Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.

Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.

In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educando di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.

Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.

I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.

Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Art. 129

Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.

Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.

Capo III - Norme transitorie sui concorsi.

Art. 130

Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento.

Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

Art. 131

Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori.

Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.

Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e Professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.

In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.

Art. 132

Commissioni esaminatrici.

Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:

- a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;
 - b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istituttrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;
 - c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
- I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.

Art. 133

Norme particolari per concorsi a posti direttivi.

Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.

Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi .

Art. 134

Concorsi riservati ai vice direttori aggiunti.

Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, è riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50 per cento, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.

Art. 135

Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari.

Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.

L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al 50 per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.

Art. 136

Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie.

Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonché quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

Salvo quando disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.

Art. 137

Deroga dai limiti di età.

Per l'ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di età per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Art. 138

Regioni a statuto speciale.

Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.

Art. 139

Norme finali di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Art. 140

Abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute nel decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.

Art. 141

Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Circ. 26 ottobre 1999, prot. 5769/A1

Ministero della pubblica istruzione
Ispettorato per Educazione Fisica e Sportiva
Coordinamento delle attività per gli studenti

Programma Perseus

Intervento triennale per la valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola dell'autonomia

Approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione con lettera prot. n°. 40951/BL del 3 agosto 1999

1999-2001

1.- Premessa Introduttiva

Il dibattito culturale relativo all'attività motoria, fisica e sportiva, fino ad oggi, si è sviluppato prevalentemente in ambiti specialistico - sportivi, al di fuori della cornice scolastica.

L'attuale bisogno di condividere un nuovo sistema di significati dell'attività motoria e di ricondurla ai suoi valori educativi è un sintomo del processo di innovazione della realtà scolastica attuale.

E' giunto il momento, vista le riforme in atto, di raccogliere con esperienze operative le indicazioni e gli orientamenti che emergono a più livelli, cercando di oltrepassare la divisione che esiste tra le varie discipline scolastiche tra il mondo "scuola" e "realità sociale"

La scuola non può più permettersi di trasmettere i contenuti fissi di un sapere codificato, ma deve insegnare ad apprendere ed a riscoprire la circolarità esistente tra i processi formativi e i processi sociali.

L'istituzione scolastica pertanto deve essere in grado di rispondere a quelle necessità, che la complessità delle realtà di oggi ci impone, rinnovando ed ampliando l'offerta formativa ed, in quest'ambito, le risorse disponibili per le attività motorie e sportive.

Per questo il Ministero della Pubblica Istruzione si pone come obiettivo strategico un intervento pluriennale per la valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola e non è un caso che quest'ultima sia quella dell'autonomia, e si configura anche come una risposta ed un adeguamento didattico - organizzativo del nostro paese alla nuova dimensione europea.

Il programma Perseus colloca l'attività motoria e sportiva in un contesto scolastico non limitato strettamente alla disciplina dell'educazione motoria, fisica e sportiva, ma inserito in quel portato dell'autonomia, che sta costruendo la scuola oltre che come sede di realizzazione dell'istruzione degli studenti, come ambiente educativo che favorisce, attraverso la valorizzazione di un percorso individuale, lo sviluppo partecipato di ogni studente, che permetta di acquisire cultura, prepari alla vita e all'esercizio delle sue responsabilità.

Perseus si inserisce come strumento di una scuola dell'autonomia, che mette in risalto le potenzialità diversificate di ogni singolo alunno e che non penalizza e discrimina quell'utenza fatta di intelligenze concreto - operative, che non sono mai state ritenute intellettualmente capaci di esprimersi ad alti livelli, come se esistesse un solo canale espressivo riconosciuto e privilegiato.

Le nuove indicazioni e direttive programmatiche di Perseus mirano ad una scuola intesa come luogo di promozione, organizzata al successo formativo, con un'attenzione forte sia alla complessità della realtà sociale, che all'individualità dei membri che la compongono.

In questo ambito, all'interno di Perseus, la prevalenza dell'educazione motoria e fisica su quella sportiva, a scuola, è riconosciuta indiscutibile base del nostro ordinamento scolastico.

L'attività sportiva non può sostituire né surrogare l'educazione fisica e motoria ed il portato complessivo delle missioni educative delle attività motorie. Lo sport è una forma di attività motoria, può far acquisire competenze e crediti formativi ma è sempre una parte che non può sostituirsi al tutto.

Nel nuovo scenario della scuola dell'autonomia tale attività deve essere peraltro implementata, fornita dei mezzi necessari ma anche verificata, ricollocata e ridefinita, soprattutto tramite un nuovo impianto programmatico e metodologico, aggiornato alle più recenti acquisizioni epistemologiche.

L'autonomia è l'opportunità di riferimento per superare vincoli normativi, rigide strutture gerarchiche, relazioni a struttura verticistico-piramidale e automatismi organizzativi aprendo alle progettualità rispondenti ai reali bisogni.

L'autonomia è anche chiave di volta per una scuola fluida, dinamica che sappia modularsi e modulare il contesto in cui opera, che tenda al miglioramento continuo dell'offerta formativa e ad una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dello studente, mediante un contratto formativo anch'esso dinamico.

Il programma triennale Perseus costituisce, dunque, un primo intervento per consentire una riflessione sul campo e il contributo partecipato di tutti gli operatori del settore. Un laboratorio che prelude ad una pronta valorizzazione stabile e consolidata dell'educazione motoria, fisica e sportiva nell'ordinamento scolastico italiano.

Nell'attuazione del programma sarà sottolineato lo stretto legame che intercorre tra educazione motoria, fisica e sportiva, gioco e sport e gli aspetti culturali tipici del mondo occidentale, per cui, come afferma Huizinga, il concetto di gioco "si fa coestensivo a quello di cultura in tutte le sue forme possibili."

Fondamentale il concetto di continuità delle attività motorie in tutto il curriculum scolastico.

L'educazione motoria è quella parte dell'educazione fisica che, nel nostro ordinamento, attiene gli insegnamenti della scuola elementare; altrettanto correttamente potrebbe dirsi che l'educazione fisica è quella parte che, nel nostro ordinamento, attiene gli insegnamenti delle classi successive alla scuola elementare.

La prevalenza dell'educazione fisica, d'altro canto, non può portare all'azzeramento dell'interesse della scuola per il fenomeno sportivo, da intendersi comprensivo della dimensione più strettamente agonistica, bensì deve mirare alla costruzione di attività sportive scolastiche che siano integralmente attività di sviluppo e maturazione del giovane atleta, mantengano forti matrici culturali, consentano la necessaria formazione di base e quella continua per mezzo del movimento; in sintesi, che siano parte integrante del progetto complessivo di crescita dello studente.

La riflessione critica in atto da tempo all'interno e all'esterno delle Istituzioni Scolastiche ha portato ad individuare una serie di necessità impellenti da risolvere. Le più urgenti sono quelle cui si volge il programma Perseus:

- l'elaborazione di attività di educazione motoria e fisica congrue con un campo d'azione che riguarda la crescita, lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni motorie in un rapporto interattivo con lo sviluppo delle capacità cognitive ed emotive, il gioco, la relazione con le altre discipline fondamentali del curriculum.

- l'organizzazione di uno sport scolastico educativo che sostituisca l'attuale dimensione dello sport fatto a scuola, che si caratterizza per la rigidità dei ritmi e dei tempi di attuazione delle iniziative e per l'exasperato tecnicismo. Uno sport educativo può essere agonistico ma non deve vedere la prestazione sportiva come uno scopo a sé, non cedere alle estremizzazioni dettate dal profitto e dal commercio, ma offrire una opportunità educativa perché ognuno impari ad esercitare la propria efficacia sull'ambiente attraverso la padronanza della propria motricità e una sempre migliore conoscenza di sé.

L'exasperazione e le patologie dello sport vanificano alcuni dei suoi elementi costitutivi fondamentali e valorizzano l'anomia, la cultura di una sorta di legge della giungla, proponendo l'esempio della sopraffazione, della prepotenza e della strumentalizzazione, (se non dell'inganno), dove la sconfitta è colpa intollerabile e la vittoria imperativo assoluto, da conseguire veramente a tutti i costi; dove il corpo può diventare mero strumento, laboratorio clandestino per il doping. Questa tipologia di pratica sportiva smette di essere una esperienza di libertà e creatività e diventa un'ossessione, con la quale la scuola, senza cedimenti, deve fare i conti, opponendosi con fermezza alle richieste provenienti dall'esterno di un allenamento sportivo e del avviamento allo sport precoci o anticipatori.

Nel suo complesso l'educazione motoria, fisica e sportiva supportata dal programma Perseus ha come suo primo referente il corpo ed "il corpo, "insegna Raffaele Laporta", è il tramite della trasformazione e della fruizione del mondo [...]; ciò che nel mondo esiste di umano non può essere spiegato, utilizzato, compreso, goduto al di fuori di un intervento corporeo. Dal pane alla musica, dal veicolo al poema o al testo scientifico [...] il corpo [...] è il ministro della produzione e della fruizione".

L'attività sportiva scolastica è idonea ad affermare valori e principi universali, che non attengono cioè esclusivamente al mondo sportivo, e può rappresentare uno strumento capace di restituire allo sport la funzione pedagogica che la società gli riconosce da sempre.

L'educazione motoria, fisica e sportiva tende a dare agli allievi il potere di agire secondo la propria volontà nei limiti delle regole definite e liberamente accettate.

Una libertà del genere, vissuta nella nostra organizzazione culturale e sportiva contribuisce alla valorizzazione dei diritti di cittadinanza ed all'acquisizione di competenze sociali di particolare rilevanza.

Le attività motorie di gioco, educazione motoria, educazione fisica e sport scolastico saranno organizzate come attività democratiche, dove tutti gli attori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. La proposta che segue mira all'uguaglianza delle opportunità, alla possibilità di integrazione e all'attuazione della solidarietà, a contribuire ad un adeguamento del nostro sistema educativo nella

lotta contro la dispersione ed alla riduzione delle diseguaglianze sociali e culturali, poiché nei vari livelli della pratica sportiva scolastica lo studente, oltre a partecipare ad un momento di cultura sportiva di qualità, può elaborare un proprio progetto personale, che gli consente di vivere in armonia con se stesso e con gli altri.

2 - La lotta contro la dispersione scolastica e la formazione strumenti contro la criminalità organizzata

E' ormai risaputo che l'investimento nell'istruzione può ridurre il conflitto esistente tra valori presenti nella società e mezzi offerti per raggiungerli, e con ciò contenere le tendenze a carattere trasgressivo-penale ed il successo della criminalità organizzata nel reclutamento di manovalanza tra i giovani. Nel programma Perseus molte iniziative sono anche disegnate come impegno pubblico complementare alla stessa spesa tradizionale per la giustizia e la sicurezza.

Sono previsti interventi che indirettamente ma efficacemente si volgono contro la dispersione scolastica ed altri che più in generale rispondono all'esigenza di offrire modalità diversificate e di nuova opportunità agli studenti, che non hanno né le conoscenze né le competenze per trarre il massimo del profitto dalle ordinarie opportunità di socializzazione offerte dal territorio.

Si tratta di studenti svantaggiati dal punto di vista socio - culturale con molteplici difficoltà di inserimento, cui è necessario offrire un percorso particolarmente qualificato, ma in cui la padronanza del linguaggio verbale e scritto non costituisce presupposto discriminante.

Ne deriva un ampio ventaglio di risposte che si ispirano, tra l'altro, al Libro Bianco "Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva", con gli adattamenti suggeriti:

- dalle peculiarità delle situazioni personali e sociali di alcuni studenti provenienti da particolari zone in ritardo di sviluppo, dove particolarmente forte è l'influenza della criminalità organizzata;
- dal locale contesto socio - economico e politico;

I giovani studenti provenienti da zone ad alto tasso di criminalità faticano a raggiungere il livello di sapere e saper fare previsto alla fine dell'obbligo, abbandonano presto la scuola e, seppure raggiungono la scuola secondaria superiore, non riescono a raggiungere il termine degli studi e men che meno ad inserirsi nel mondo del lavoro. Da adulti rischiano di insabbiarsi nell'emarginazione e nell'esclusione, quando non addirittura di alimentare le leve della criminalità organizzata.

Indagini hanno appurato che tali situazioni sono spesso legate ad una serie di esperienze negative nelle strutture dell'istruzione. Si tratta di eliminare, per quanto possibile, fin dalla scuola dell'obbligo, la fatalità di tali frustranti esperienze, di interrompere un circolo vizioso che difficilmente sarà eliminabile nell'arco della vita attiva e di avviare un circolo "virtuoso" di reinserimento integrato, cui collegarsi per ulteriori interventi di sostegno e recupero .

Specifici sottoprogrammi (Mycenae) si concentreranno in zone segnate da un complesso di fattori socioeconomici sfavorevoli e risorse saranno allocate con priorità in zone note per l'alto tasso di criminalità organizzata.

Una delle caratteristiche del complesso delle iniziative fa perno sulla localizzazione decentrata degli istituti scolastici nell'ambiente abituale dei giovani, e, insieme alla possibilità che ha la scuola opportunamente sostenuta e attrezzata, di esercitare un notevole potere di attrazione.

Il centro scolastico si volge con esse a rappresentare una plausibile opportunità di scelta di vita alternativa ed a sviluppare un senso di appartenenza tra gli studenti che lo frequentano.

3 - Scelte Organizzative e efficienza di spesa.

Per le scelte organizzative si è deciso di seguire le collaudate procedure dei vecchi programmi di intervento valorizzando le opportunità messe a disposizione dalla scuola dell'autonomia.

E' facilmente prevedibile che la nuova struttura del Ministero della Pubblica Istruzione e l'assistenza tecnica che sarà in grado di fornire assicurerà un miglioramento dell'attuale tasso di esecuzione e di spesa.

Si segnala l'alto numero di studenti raggiungibile con il programma.

4 - Integrazione delle iniziative.

Il presente programma parte dalla constatazione dell'affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di movimento e di sport e dalla constatazione della crescente richiesta di attività motoria e di pratica sportiva. L'educazione motoria è inquadrata nell'ambito di una educazione finalizzata anche alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa.

Dovranno essere particolarmente valorizzate le interconnessioni tra i campi di esperienza educativa indicati negli orientamenti della scuola materna, le diverse discipline, le diverse 'educazioni'.

L'educazione motoria, fisica e sportiva, nel quadro della nuova istruzione da produrre nella riforma del riordino dei cicli deve soddisfare l'esigenza, su cui oggi tutti convergono, di abituare ad un apprendimento che dovrà durare durante tutto l'arco della vita attiva e comprendere l'acquisizione di abiti comportamentali radicati sulle attività motorie con intersezioni e sinergie con l'educazione alla salute, l'educazione ambientale, l'educazione alla legalità e tutte le altre educazioni.

Se la proposta del riordino dei cicli ritiene decisivo che la scuola individui forme originali di ampliamento dell'offerta formativa, il programma Perseus consente di seguire e realizzare un ampliamento notevole delle opportunità di applicazione delle conoscenze e delle abilità che gli allievi hanno acquistato.

Per questa sintesi tra sapere e vita è propedeutica la sintesi tra educazione fisica ed altre discipline, tra educazione fisica ed educazioni varie, tra tradizione e novità. E' l'interdisciplinarietà che rende possibile le più opportune sinergie tra i vari ambiti disciplinari sul piano dei contenuti e del metodo come possibilità di approcci diversi ad un problema.

Dal confronto di più discipline che convergono nei metodi e negli oggetti emergerà sia la scoperta delle affinità culturali esistenti, sia un approccio coerente alla concretezza dei vissuti e alla loro gestione pratico - operativa.

Un grande contributo l'educazione motoria, fisica e sportiva potrà dare se opportunamente integrata negli snodi interdisciplinari dell'educazione.

L'educazione alla salute è più efficace se perseguita in maniera attiva e ludica, magari utilizzando le tecniche e i giochi collegati alla motricità.

L'educazione alla legalità trova una radice ovvia nel problema del rispetto delle regole del gioco. Il collegamento tra posizione delle norme, il loro rispetto o la trasgressione e la possibilità di continuare a giocare o a fare sport non abbisogna di particolare spiegazione.

Anche gli snodi interdisciplinari dell'educazione alla pace ed alla non violenza, postulano un mutamento delle relazioni interpersonali (conoscenza, fiducia, comunicazione, cooperazione...) e dei rapporti sociali (gli ambienti di vita, l'uso delle cose, l'armonia con l'ambiente) per cui l'educazione motoria, fisica e sportiva acquista una nuova valenza educativa.

Tra le nuove impostazioni maturate sull'orientamento, emerge la necessità condivisa un po' da tutti di uscire dalla logica frammentata dei pacchetti che contengono modelli generalissimi, e come tali scarsamente utili.

L'orientamento non deve essere considerato l'orientamento cosa aggiuntiva, complementare, di mero studio, ma componente strutturale del curriculum nella sua continuità.

Si è ormai consapevole che l'orientamento deve essere formativo, diacronico, ordito della continuità del curriculum, centrato sulle esigenze dello studente, inquadrato nella prospettiva del sistema integrato scuola formazione professionale - lavoro. L'obiettivo da perseguire con il riordino dei cicli è la costruzione di un orientamento ad itinerari personalizzati di formazione, che siano plausibili ed abbiano speranza di successo.

Punto fermo di Perseus è che l'orientamento non deve risolversi in una mera diagnosi psico-attitudinale o esaurirsi nella diffusione di informazioni sulle prospettive professionali, deve invece

entrare nel curriculum e manifestarsi per quello che è: una componente strutturale dei processi formativi sia nella scuola che nell'università.

Una siffatta concezione postula certamente come irrinunciabile momento di partenza un recupero equilibrato della propria identità corporea e della conseguente identità psicologica che solo l'educazione motoria, fisica e sportiva può consentire.

Con Perseus si mira ad ottenere un coordinamento tra le istituzioni preposte, che porti ad unità di strategia gli interventi dell'educazione motoria, fisica e sportiva ed a ricomporre le politiche pubbliche nel settore valorizzando forme associative e consortili tra i diversi soggetti e sostenendone lo sviluppo attraverso adeguati incentivi.

Una insufficiente coerenza del rapporto strumenti/processi/obiettivi potrebbe rendere estremamente difficile l'acquisizione di quei livelli qualitativi ai quali punta il rinnovamento in atto.

La disponibilità di attrezzature sportive autonome, adeguate e coerenti, assume infatti una rilevanza decisiva ai fini dell'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi posti, specie in zone deprivate, poiché attualmente le attrezzature esistenti sono commisurate alla natura scolastica dell'offerta o disponibili solo per una stretta finalizzazione all'addestramento, al precoce avviamento allo sport, alla ricerca del piccolo campione.

5 - Modularità

Il programma Perseus è stato disegnato con una impostazione unitaria, ma è articolato modularmente.

Per ogni sottoprogramma è previsto un moltiplicatore che dà conto del numero delle edizioni necessarie per la realizzazione ottimale che è diversa nel triennio.

6 - Obiettivi di spesa

I fondi del progetto Perseus possono essere utilizzati per tutte le spese necessarie all'attuazione ed in particolare per:

- Spese per il funzionamento e l'adattamento di palestre e impianti, l'acquisto di attrezzature ginnico sportive; attività di promozione dell'educazione fisica e motoria, dei linguaggi e delle espressività del corpo, del gioco; attività e manifestazioni sportive scolastiche in Italia e all'estero; consulenze, ricerche sul ruolo dell'educazione fisica nello sviluppo dello studente e nelle problematiche giovanili, aggiornamento di docenti e consulenti di educazione fisica nella scuola materna ed elementare; mostre, convegni, viaggi didattici.

Le economie ottenute su un sottoprogramma possono essere destinate ad implementare i bilanci di altri sottoprogrammi.

Analisi dei diversi sottoprogrammi

1) Sottoprogramma Hermes

(Consulenza nella scuola materna ed elementare)

- Inquadramento del sottoprogramma

Per una molteplicità di ragioni nella scuola materna ed elementare non si è dato ancora il giusto risalto al linguaggio corporeo. Eppure "nell'interazione con il mondo circostante, ciascun bambino comunica attivando una molteplicità di linguaggi, verbali e non verbali. Tra i linguaggi non verbali, i linguaggi del corpo, rappresentano una costante presenza comunicativa, a volte prevalente, a volte complementare di altre forme di linguaggio."1

Se è giusto affermare che la scuola deve affrontare le problematiche del linguaggio del corpo, la disciplina maggiormente (ma non da sola) deputata diventa proprio l'educazione motoria, fisica e sportiva.

Non è più possibile, pertanto, nell'educazione motoria continuare a porre l'accento sull'arte del gareggiare e sulla competizione, (almeno dal 1969 non è nemmeno più formalmente consentito dai programmi ministeriali) e a sottovalutare i linguaggi motori.

Il linguaggio è un sistema di segni e i gesti, gli atteggiamenti, le mimiche del corpo, che noi generalmente usiamo nelle relazioni sociali e interpersonali, si organizzano in modo da significare qualcosa per gli altri, sono appunto "linguaggio".

Il primo linguaggio è quello corporeo, poiché la prima manifestazione del bambino è data dal movimento, un movimento che segnala i bisogni di chi dipende totalmente dagli altri, ma anche emozioni. Mentre l'ambiente induce sentimenti, emozioni, esperienze interpersonali il primo linguaggio, quello corporeo, affina le sue capacità di esprimere e comunicare, costruendo una serie di gesti che sono non solo significanti ma già espressione di una personalità.

E' evidente che solo attraverso la motricità e l'espressione corporea il bambino manifesta la qualità dei suoi rapporti con l'ambiente e che il linguaggio della motricità e dell'espressione corporea, prima innato e spontaneo, si evolve sino ad acquisire consapevolezza degli effetti che produrrà sugli altri. Si tratta del primo approfondimento importante del processo di simbolizzazione.

Un equilibrio nel padroneggiamento e nello sviluppo e arricchimento di questi elementi del linguaggio corporeo si può facilmente ottenere attraverso una corretta educazione fisica o motoria, che abbia consapevolezza che tutti gli elementi del linguaggio corporeo e gestuale, (anche la tanto sottovalutata mimica) costituiscono oggetto dei propri obiettivi educativi.

Anche i più avveduti insegnanti della scuola materna, che hanno sempre insegnato educazione motoria, recentemente hanno purtroppo registrato la tendenza a trascurare di utilizzare, insegnare e migliorare il linguaggio del corpo per impegnarsi nell'insegnamento precoce della lettura, per il quale c'è un'errata ma forte richiesta da parte delle famiglie, ignare delle reali esigenze del bambino nella varie fasi dello sviluppo.

Chi insegna nella scuola materna o elementare e non riconosce l'importanza fondamentale di un corretto insegnamento dell'educazione motoria trascura invece l'importanza decisiva che hanno le attività motorie in relazione allo sviluppo dell'apprendimento in generale.

Per questo l'inserimento nei Circoli Didattici di un consulente Educazione Motoria, Fisica e Sportiva mira a sostenere il coordinamento didattico, a fornire l'assistenza organizzativa alla programmazione delle attività ludiche e sportive, oltre che curricolari e a costituire un sostegno alla formazione degli insegnanti.

Compito preminente del consulente sarà quello di studiare e di realizzare con le insegnanti sul piano programmatico - didattico le interconnessioni tra i campi di esperienza educativa indicati negli orientamenti della scuola materna.

A partire cioè dal campo d'esperienza 'il corpo e il movimento', il consulente dovrà favorire e realizzare collegamenti con gli altri campi di esperienza: i discorsi e le parole, lo spazio, l'ordine, la misura, le cose, il tempo e la natura, messaggi, forme e media, il sé e l'altro.

Tanto più ricca sarà l'efficacia didattica - professionale del consulente, tanto più verrà accettata e sviluppata l'esperienza di Hermes. E' evidente, data la complessità dei compiti che dovrà svolgere in qualità di esperto non soltanto dell'area motoria ma di tutti gli altri ambiti, che egli debba possedere capacità professionali e culturali indiscutibili.

Sinora le proposte delle federazioni e di altri enti si sono limitate alla trattazione del solo campo di esperienza 'il corpo e il movimento' e nella maggioranza dei casi hanno prodotto disinteresse culturale nei docenti e non hanno modificato minimamente la loro diffidenza progettuale nei confronti delle attività motorie.

L'inserimento nei Circoli Didattici del consulente si caratterizzerà per compiti di collaborazione programmatica e progettuale, interventi in campo motorio e successivamente di collegamento fra quest'ultimo e gli altri linguaggi e le diverse Educazioni presenti nei programmi della Scuola Elementare.

Anche per la Scuola Elementare il Consulente dovrà necessariamente possedere competenze e capacità culturali e professionali, che gli consentano di realizzare nella prassi la "continuità didattica - educativa".

L'intervento nella scuola elementare deve mettere in risalto la centralità delle finalità formative, sociali, espressive e di autorealizzazione derivanti dall'integrazione dell'educazione motoria con le altre educazioni.

Necessariamente saranno "decentrate e svalutate" le finalità collegate esclusivamente all'autoaffermazione e al successo, che sono state impropriamente suggerite e sollecitate in tante proposte di Organismi ed Enti esterni alla scuola.

Articolazione del sottoprogramma

Il sottoprogramma Hermes intende costituire una palestra di esperienze che consenta di:

- rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini;
- promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita;
- riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale;
- favorire l'integrazione dell'educazione motoria nell'ambito del curriculum didattico, considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione dell'autonomia personale;
- fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, definendone l'importanza in un ambito educativo e limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo caratterizzano molte manifestazioni sportive a livello giovanile.

La consulenza mirerà prioritariamente allo sviluppo degli obiettivi proposti nei vigenti Programmi Ministeriali:

- Percezione, conoscenza e coscienza del corpo;
- Coordinazione oculo-manuale e segmentaria;
- Organizzazione spazio-temporale;
- Coordinazione dinamica generale.

Il consulente presenterà adeguata programmazione secondo le seguenti indicazioni:

- educazione ludico-motoria curricolare con formule organizzativo-gestionali definite dagli oo.cc. scolastici a seconda dei bisogni educativi delle classi (su modelli individuati da apposita direttiva) col compito di programmare-realizzare e verificare, anche in forma ricorrente:

- 1) l'organizzazione della pratica dell'educazione;
- 2) l'insegnamento degli apprendimenti disciplinari mediante l'educazione motoria in forma diretta o in copresenza con gli altri docenti;
- 3) l'attuazione dell'educazione ludica e ludico - sportiva anche per gruppi misti di classi parallele abbinate (in forma diretta o in contemporaneità, su un progetto di laboratori che coinvolga a rotazione nell'arco dell'anno scolastico tutti gli alunni delle classi interessate).

In particolare, con un coerente processo didattico - educativo Hermes consentirà di raggiungere:

- l'acquisizione della "grammatica" del linguaggio del corpo;
- l'arricchimento della capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando l'espressività degli alunni;
- lo sviluppo dei prerequisiti necessari agli apprendimenti scolastici;
- l'integrazione con gli obiettivi trasversali del curriculum.

Le attività proposte terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione dell'alunno della scuola materna e primaria e mireranno pertanto allo sviluppo delle capacità di

percezione, analisi e selezione delle informazioni e alla promozione delle capacità coordinative deputate alla scelta del movimento, alla sua direzione e al relativo controllo.

Gli aspetti metodologici si presentano di fondamentale importanza in relazione allo sviluppo del bambino come persona e alla riscoperta del suo corpo sotto l'aspetto ludico-motorio.

Ogni intervento richiederà una continua collaborazione e integrazione tra il Consulente di Educazione Motoria e i Docenti di classe attraverso incontri che favoriscano gradualmente la costruzione di un linguaggio comune e che si traducano a livello operativo

Sono previste verifiche del progetto sia in itinere, sia al termine dell'anno scolastico.

I Consulenti di Educazione Motoria sono :

Docenti di Educazione Fisica con particolare professionalità ed esperienze o formati attraverso appositi corsi;

Diplomati I.S.E.F. con esperienze o interesse per la scuola elementare, che abbiano svolto un anno di tirocinio volontario sotto il coordinamento di un consulente, secondo procedure da definirsi.

Il ruolo del consulente

La possibilità per i docenti di educazione fisica di lavorare come consulenti presso le scuole elementari è presente nella normativa già da prima degli anni novanta, ma per lungo tempo è stata presa in esame solo da parte di poche persone per la difficoltà di definire le competenze del ruolo e le modalità normative per richiedere l'attuazione dell'esperienza.

In esperienze pregresse i compiti del consulente erano stati così definiti:

"...può intervenire per:

Programmare con insegnanti della scuola elementare con riferimento ai programmi ministeriali e ai Giochi della gioventù annuali;

Affiancarsi per brevi periodi alla maestra lavorando con lei sull'osservazione e la verifica dei gruppi classe;

Organizzare all'interno dei circoli o dei plessi elementari incontri a carattere ludico - sportivo tra le classi;

Tenere rapporti con enti sportivi esterni;

Rientrare in un progetto di collegamento con la scuola elementare e media in funzione di una continuità sia di tipo metodologico che contenutistico.

Le indicazioni date dai coordinatori del progetto ai colleghi che si inserivano nelle scuole sono state le seguenti:

essere attenti al lavoro effettuato finora dai docenti elementari, comprenderlo e inserirsi nel rispetto delle reciproche competenze ponendosi in un'ottica di ascolto dei reali bisogni;

prendendo come spunto la proposta tecnica dei giochi rivedere insieme la programmazione annuale delle classi, in modo tale che l'attività non fosse momento a sé ma integrata nella didattica annuale;

lavorare insieme in palestra aiutando i colleghi a superare i timori relativi al' farsi male",

impostando le lezioni secondo principi di sicurezza e di assistenza preventiva;

promuovere momenti comuni di confronto tra docenti dell'interclasse, incontri ludico - sportivi tra i ragazzi sia di uno stesso plesso che di plessi diversi.

Le modalità di operatività del consulente saranno regolate più specificamente da un provvedimento concordato tra Ispettorato educazione Fisica e Sportiva, Direzione Generale Istruzione Elementare e servizio per la scuola materna.

L'attività del consulente è regolata da un contratto d'opera che si riferisce a 6 ore a settimana L.

600.000 lordi x 9 mesi = (compreso il mese di luglio)

Costo unitario: L. 10.800.000 -£. 1.200.000 mensili (x 12 ore settimanali) x 9 mesi

2) Sottoprogramma Danae

(Attività di promozione dell'educazione fisica e sportiva e organizzazione dei giochi sportivi studenteschi)

- Inquadramento del sottoprogramma

Presupposto generale del sottoprogramma è l'opportunità di uscire dall'impianto centralistico con uno sbocco in una struttura reticolare di scuole dove interagiscono più soggetti che fanno "comunità" ed attivano relazioni collaborative.

Una scuola aperta all'ambiente culturale, capace di leggere i bisogni sociali di formazione e quelli specifici di adattamento della propria utenza, un servizio aperto e interattivo al concorso di quei soggetti che, in modo più o meno diretto, sono cointeressati all'educazione ed alla formazione delle nuove generazioni.

L'enorme cambiamento di fronte a cui si trova la scuola presuppone anche un cambiamento di cultura organizzativa e cioè il passaggio da una situazione di garanzia a una situazione di progettualità, assunzione di responsabilità e un'azione di coordinamento e di gestione della collegialità, in grado di valorizzare le risorse professionali ispirandosi a veri criteri di qualità. La progettualità dovrà riguardare le attività di gioco, quelle di educazione motoria, quelle di educazione sportiva.

La relazione tra sport e scuola è sempre stata conflittuale: il mondo dello sport ha lamentato da un lato l'assenza di un piano moderno di educazione motoria e sportiva nella scuola, dall'altro (e soprattutto) l'indisponibilità sostanziale della scuola a cooperare alla selezione dei talenti ed al precoce avviamento allo sport.

Da parte sua la scuola ha contestato sia il contenuto educativo di questa posizione, sia la sua qualità/professionalità: ma l'alternativa di un "progetto educativo" qualificato e moderno è rimasta, sino ad ora, inattuabile, per la debolezza della riflessione degli operatori, per l'arretratezza dei programmi, le condizioni di autentica sottovalutazione dei docenti di educazione fisica, gli storici pregiudizi contro le attività motorie e sportive che nella scuola italiana sono state svalutate come componente culturale.

I Giochi della Gioventù ed i Campionati Studenteschi sono stati l'espressione della contraddittoria dialettica di queste weltanschauung.

Il pensiero forte e mass-mediaticamente ben rappresentato e sostenuto del mondo dello sport ha sostanzialmente convinto l'opinione pubblica che la scuola fosse un problema, luogo del ritardo, vincolo allo sviluppo e alla modernizzazione della pratica sportiva del Paese.

La forte determinazione del ministro Berlinguer al cambiamento e alla modernizzazione dell'istituzione scolastica, anche attraverso l'abbandono dell'autoreferenzialità e il collegamento con tutte le agenzie formative della società ha condotto alla sigla del protocollo d'intesa Ministero della Pubblica Istruzione - Coni.

Il protocollo mirava all'esternalizzazione, alla rinuncia a costruire tutto "dentro" la scuola, ciò che nel privato si definisce outsourcing. L'effetto di una mancanza di un progetto culturale e di governo ha prodotto invece un effetto opposto, poiché scuole e docenti hanno avuto l'impressione di un appalto dell'insegnamento dell'educazione fisica al Coni e si sono arroccati in difesa.

Mentre in uno sforzo di interpretazione autentica del protocollo il Ministero tentava un corretto rilancio dell'Intesa, cercando in sostanza la ricostituzione delle condizioni ottimali per l'outsourcing (il recupero del governo della intesa, la costruzione di una pluralità di collaborazioni da offrire alle scuole, l'elaborazione di un progetto culturale d'educazione e lo stimolo del partenariato col mondo dello sport su basi culturali, il miglioramento dei rapporti con gli enti locali trascurati nell'intesa) la questione doping, finalmente emersa dai sussurri e dai mugugni, non solo demolisce la credibilità delle istituzioni sportive nazionali e internazionali, ma mette in crisi nella pubblica opinione stessa i due fondamenti della legittimità e dello strisciante tentativo egemonico dello sport sulla scuola: la convinzione che lo sport sia sempre e comunque salutare e quella che lo sport sia sempre e comunque educativo.

Nello stesso tempo la tenuta organizzativa e finanziaria delle istituzioni sportive collassa, la scuola si trova senza appoggi finanziari per lo sport a scuola ma, in questa nuova situazione, si trasforma agli occhi di operatori scolastici, di tifosi, sportivi e cittadini, da problema in risorsa.

Il programma Perseus interviene in una prospettiva non facile da percorrere, ma sufficientemente semplice nel tracciato e negli obiettivi.

Il primo punto chiave sta certamente nella sperimentazione di attività, programmi e curricoli di una cultura dell'educazione motoria e sportiva come percorso di pratiche "adeguate alle esigenze di crescita degli studenti".

Adeguate alle "esigenze di crescita degli studenti" non significa però una scala graduata che porta dal gioco e dall'alfabetizzazione motoria al coronamento ineluttabile della specializzazione disciplinare, bensì una crescente multiformità dell'offerta, una progressiva implementazione di opportunità tra le quali, adeguatamente monitorate, anche quelle di sbocco agonistico.

Il presupposto fondamentale del sottoprogramma Danae sta nella centralità della scuola in una proposta di educazione motoria e sportiva integrata e condivisa con altre agenzie formative: centralità e non autarchia, non autoreferenzialità. Solo così si può convivere e collaborare nella logica dell'autonomia scolastica e dell'apertura alla società e al territorio che sono i capisaldi della riforma.

Articolazione del sottoprogramma

La costituzione di una struttura reticolare di scuole dove interagiscono più soggetti che fanno "comunità" ed attivano relazioni collaborative, presupposto generale del sottoprogramma, postula la creazione di una semplice rete di comunicazione telefonica, via fax ed informatica tra tutte le scuole della provincia e l'ufficio del coordinatore per l'educazione fisica e sportiva.

I coordinatori dovranno avere la disponibilità piena e responsabile di una linea telefonica, di un telefax e di una postazione informatica per l'accesso ad internet ed a intranet.

Ove per casi eccezionali gli uffici periferici non avessero già così costituito l'ufficio del coordinatore per l'educazione fisica e sportiva o non fossero in condizioni per ovviare all'inconveniente, eccezionalmente dai fondi del presente sottoprogramma potrà essere accantonato quanto necessario per la creazione della rete.

I - educazione motoria, educazione fisica, gioco (50% dell'intero finanziamento del sottoprogramma)

L'educazione motoria e l'educazione fisica non possono assolutamente essere confuse con attività sportive liberamente praticate da ragazzi e ragazze in orario extra-scolastico e con le stesse attività sportive scolastiche; in nessun caso questi ultimi impegni possono divenire sostitutivi dell'esperienza scolastica medesima.

Nello sport competitivo praticato dai giovani nelle Società Sportive prevalgono, come è giusto che sia, le dimensioni motoria (apprendimento di abilità sportive), fisico-organica (sviluppo di capacità condizionali), tecnico e tattiche (dello sport di squadra prescelto), oltre alla evidente componente agonistica.

Tale impostazione non esclude significative proiezioni di ordine educativo, morale e comportamentale, ma la prevalente attenzione al risultato sportivo che presuppone comunque una formazione motoria di base, colloca, a volte, in secondo ordine il processo di formazione complessivo del giovane e condiziona la sua partecipazione ed incontro con il gruppo dei pari.

Nello stesso tempo l'esperienza scolastica di educazione motoria e fisica, mentre persegue fondamentali obiettivi di ordine motorio - sportivo e fisico - organico e si lega fisiologicamente alle opportunità del confronto agonistico in competizioni studentesche, costituisce parte integrante del curriculum, componente educativa ineliminabile, che si rapporta con le altre materie del curriculum medesimo nella formazione di un cittadino partecipe e responsabile.

In particolare contribuisce a dare risalto agli aspetti conoscitivi, comunicativo - relazionali e sociali, concorrendo in modo rilevante al processo complessivo di formazione della persona.

Aiutare compagni in difficoltà, gestirsi autonomamente nell'attività specifica, assumere un ruolo propositivo all'interno di un gruppo nel rispetto di regole condivise, ricondurre l'esperienza complessiva a specifici significati di ordine educativo, sociale e culturale, sono solo alcuni dei processi attivati da ogni singolo ragazzo nella pratica motoria e sportiva scolastica.

Risulta immediatamente percepibile, l'importanza di una stretta correlazione tra le due esperienze motorio - sportive (nel rispetto di ruolo e compiti di ognuno), in quanto complementari tra loro.

Col sottoprogramma Danae dovranno essere superati i pregiudizi inveterati che hanno a lungo impedito una seria presa in considerazione del gioco nell'educazione in generale e nell'educazione fisica in particolare, mentre, prima che altrove, nell'educazione motoria il gioco ha da tempo trovato spazi che, con Danae, devono essere amplificati e valorizzati, tanto più che il gioco è giustamente ritenuto ormai dalla maggioranza dei docenti la tappa obbligata che deve precedere la proposta di attività di stretta educazione fisica e sportive.

Con i progetti di Danae dovranno essere superati anche alcuni atteggiamenti pregiudiziali tuttora difficili da sradicare.

Il più grave è quello che fa ancora ritenere il gioco attività tollerabile ma non necessaria, in qualche modo una "perdita di tempo" utile tutt'al più a rilassare e far riposare gli studenti; il gioco in quanto tale, invece, è necessario alla crescita dell'uomo perché appartiene "alle motivazioni primarie" e non deve mai connotarsi come lavoro travestito, perché travestire il lavoro da gioco è una delle incongruenze didattiche e pedagogiche più pericolose.

Il gioco dei progetti di Danae dovrà essere interessante e formativo di per sé, non per la sua valenza seduttiva che può favorire strumentalmente l'insegnamento o il passaggio di valori etici e morali.

Secondo i programmi della scuola primaria " Compito dell'insegnante sarà di programmare e suggerire i giochi più idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati."

Con il programma Perseus ed il sottoprogramma Danae l'amministrazione afferma oggi una "fiducia pedagogica nel valore del gioco, nella sua importanza intrinseca per lo sviluppo del bambino, nella sua utilità funzionale che affianca l'esperienza del reale, nella sua ricchezza sul piano motorio, relazionale, cognitivo." 2

II - educazione sportiva e giochi sportivi studenteschi (50% dell'intero finanziamento del sottoprogramma)

a) educazione sportiva

L'attività da proporre in questo ordine scolastico sarà finalizzata da una parte all'incremento della promozione della pratica sportiva, dall'altra alla definizione di nuovi ambiti di intervento e di collegamento dell'educazione fisico - motoria con le altre educazioni.

Ci si riferisce in particolare alla centralità dell'educazione motoria rispetto alle altre educazioni. Non è pensabile, come finora è accaduto, che essa sia considerata e realizzata come un segmento autonomo del processo formativo, avulso dalla interazione che ha naturalmente e implicitamente con l'educazione alla salute e con l'educazione all'ambiente.

Nell'ottica dell'offerta formativa e a partire dall'educazione fisico - motoria si potranno realizzare "progetti strutturati di rete" (così come avvenuto per l'autonomia) che affrontino interdisciplinariamente le problematiche relative allo "star bene" fisico e psicologico, propugnate dall'educazione alla salute e alla "conoscenza e adattamento" all'ambiente, così come ipotizzato dall'educazione ambientale.

In ogni provincia una quota va riservata ad un eventuale progetto che sperimenti la continuità dell'educazione motoria dalla scuola materna alla scuola media.

I progetti di rete su queste tematiche potranno essere finanziati sulla base delle valutazioni formulate da un nucleo di esperti, che dovrà vedere particolarmente impegnati il Provveditore agli Studi e il coordinatore di educazione fisica.

Gli indirizzi generali di riferimento saranno stabiliti dal Ministero, ma le singole scuole avranno la libertà di costruire propri progetti, che saranno tanto più efficaci quanto più "creativi ed innovativi". Le susseguenti sperimentazioni avranno tempi di verifica certi e le risultanze saranno pubblicizzate. Anche gli interventi a favore della pratica sportiva si baseranno su progetti mirati, che verranno finanziati sulla base della loro efficacia didattica e pedagogica.

Valgono per la scuola media superiore le proposizioni enunciate per la scuola media inferiore. Oltre all'attività sportiva vera e propria, che anche in questo caso dovrà realizzarsi per progetti autonomi da parte delle scuole, dovranno essere sperimentati progetti di collegamento tra le diverse educazioni.

Potranno inoltre essere accolte le eventuali proposte degli studenti, che siano però fondate sulle loro reali e personali necessità, di attivare altre forme di attività sportiva, non codificate e autogestite, di tutte quelle attività cioè che possano essere svolte al di fuori di qualsiasi indicazione proveniente da associazioni formalizzate (regolamenti organizzativi federali, regole di gioco incluse nei regolamenti tecnici etc.).

E' il caso di rammentare che l'attività sportiva autogestita e autodiretta, ma sotto la guida ed il coordinamento del docente, secondo recenti ricerche in campo psico-sociologico, svolge una forte funzione affiliativa, in quanto accomuna negli interessi e nelle motivazioni gruppi stabili di individui, che si ritrovano assieme con l'intento primario di divertirsi giocando, salvaguardando nel contempo la propria salute ed il proprio equilibrio fisico.

Dagli eccessi dello sport competitivo continuano ad emergere motivi di contestazione e di sospetto (ed è questo uno dei punti più conflittuali del rapporto tra scuola e sport).

L'attuale periodo storico è caratterizzato dalla ricerca, da parte dei docenti, di un equilibrio nell'attività didattica tra la proposizione di contenuti tipici dell'educazione fisica e l'offerta di proposte di pratica sportiva.

Come noto quest'ultima costituisce uno degli elementi fondamentali dell'azione didattica educativa della scuola, ma proprio per questa sua rilevanza formativa vanno ricercati e garantiti i principi pedagogici, metodologici e biologici di riferimento, che devono essere tenuti presenti nella progettazione di ogni intervento attuato sia autonomamente dalla istituzione scolastica o suggerito e proposto da altre agenzie esterne.

Nel sottoprogramma Danae alcuni principi fondamentali costituiscono le direttrici che devono obbligatoriamente segnare sia l'attuazione di Perseus, sia la strada progettuale del sistema scolastico con riferimento allo sport educativo.

L'educazione sportiva deve essere rivolta al massimo coinvolgimento possibile degli alunni. In questa ottica assumono grande rilevanza pedagogica le attività scolastiche svolte dai singoli istituti, che costituiscono l'unico strumento utile per la diffusione capillare della pratica sportiva.

Si ribadisce la necessità di privilegiare i confronti fra le classi con il coinvolgimento sistematico anche degli alunni portatori di handicap e di studenti che hanno conseguito al di fuori della scuola un elevato grado di competenze sportive, che non possono essere disperse in quanto costituiscono un patrimonio di risorse umane e di esperienze che devono essere messe a disposizione della comunità scolastica.

Le iniziative rivolte a tutti gli alunni devono diventare strumento significativo di aggregazione sociale, nonché luogo privilegiato di esperienze formative e consolidamento di civismo e solidarietà, contro i pericoli dell'isolamento, dell'emarginazione sociale, delle devianze giovanili ed a sostegno della lotta alla dispersione scolastica (C.M. 257).

Tutte le proposte da attuare finalizzate alla promozione sportiva costituiscono parte fondamentale dei progetti di istituto. Gli obiettivi didattico - educativi da perseguire e le procedure metodologiche che devono essere impiegate contribuiscono a realizzare interventi coerenti tra le "diverse

educazioni" e soprattutto a realizzare una dimensione di continuità tra tutta l'attività scolastica superando la distinzione tra attività curriculare e extracurriculare.

Le offerte di pratica sportiva devono tenere in debito conto i bisogni formativi e le motivazioni degli studenti. Nella scuola dell'autonomia assume grande rilevanza la capacità di ogni istituto di realizzare progetti che prevedano contributi degli studenti in sintonia con le esigenze dei docenti e di cogestire le iniziative da parte di tutte le componenti scolastiche in alternativa alla "gestione eterodiretta e prescrittiva" che ha caratterizzato nel recente passato le collaborazioni con organismi esterni.

Lo sport è efficace e assume valenza educativa solo e quando considera ogni allievo come una "totalità antropologica" composta dall'ambito cognitivo, emotivo - relazionale, sociale e motorio, da rispettare sempre. Per realizzare questa funzione deve fare ricorso alla metodologia educativa, che si differenzia in toto dalle metodologie utilizzate nell'allenamento sportivo e che privilegiano il risultato e la prestazione .

I contributi e le collaborazioni tecniche e culturali di organismi esterni alla scuola devono essere comunque coerenti con i principi e le finalità che la scuola persegue e in ogni caso non si possono sostituire alle progettualità, che ogni insegnante è tenuto a realizzare sulla base, tra l'altro, delle conoscenze precise e specifiche di ogni allievo.

Le offerte di pratica sportiva che ogni istituzione scolastica dovrà proporre non possono non tener conto della componente agonistica presente in ogni forma di confronto. L'agonismo rientra tra le motivazioni primarie e, se opportunamente orientata dal docente, svolge una funzione pedagogica fondamentale di "canalizzazione" dell'aggressività.

L'exasperazione della componente agonistica va comunque bandita in ambito scolastico perché da essa originano sempre successive devianze o difficoltà di comportamento.

Le offerte e i progetti di collaborazione non possono essere caratterizzati dalla episodicità ma devono rientrare negli interventi sistematici e permanenti da realizzarsi durante il corso di almeno un intero anno scolastico.

Lo sport educativo privilegia i processi di acquisizione delle abilità da parte dell'allievo e ricusa le forme di allenamento centrate esclusivamente sulla prestazione e sul conseguimento di risultati fini a se stessi.

In questa prospettiva sembra accertato che un impianto verticistico della attività sportiva scolastica non corrisponda più alle necessità della scuola.

Questo non solo per la mancata congruità di fondo con i principi sopra enunciati ma per l'attuale difficoltà di programmazione delle attività, causata anche dalla limitata durata delle manifestazioni, dall'aleatorietà della eliminazione diretta, dal gigantismo nelle manifestazioni finali e da una serie di problemi tali da rendere sempre più irraggiungibile qualsivoglia momento educativo.

Nel programma Perseus, sottoprogramma Danae, si stabiliscono sulla base delle scelte didattiche dei propri esperti, quali e quante siano le discipline sportive la cui conoscenza deve diventare realizzabile anche all'interno del sistema dei crediti formativi e perché queste stesse discipline concorrano nella loro globalità a garantire l'educazione sportiva degli Studenti in tutto il loro percorso scolastico.

b) giochi sportivi studenteschi

Per rendere la scuola capace di una propria iniziativa e di una collaborazione non subalterna è necessario onorare, con o senza il contributo del Coni, impegni organizzativi da adattare alla dimensione educativa perseguita ma non rinunciabili.

Una parte del sottoprogramma Danae risponde sul campo a questa emergenza, per comprovare coerenza e credibilità, senza tuttavia considerare la disputa dei giochi sportivi studenteschi qualcosa di immutabile, un valore a sé o la gestione integralmente autarchica come un modello di prospettiva.

Sarà quindi possibile nell'ambito del sottoprogramma Danae anche una gestione diretta dei giochi sportivi studenteschi che porti contestualmente :

-a garantire il diritto degli studenti ad avere una propria rassegna sportiva nazionale,
-a stabilire che le manifestazioni per gli studenti si svolgano in collaborazione con Enti Locali e le forze sportive ma in autonomia educativa dalle agenzie esterne alla scuola.

Le pregresse attività hanno ricalcato i modelli federali, per cui spesso lo sport scolastico ha ritrovato a competere gli stessi ragazzi già sportivizzati fuori dall'ambiente scolastico.

Introducendo il meccanismo delle fasi successive era inevitabile la selezione dei migliori con la conseguente esclusione di tutti gli altri. Forse per questo il rapporto tra mondo sportivo e scolastico non ha mai veramente funzionato.

I Giochi e i Campionati studenteschi si sono ridotti sempre più ad una serie di appuntamenti agonistici, senza incidere profondamente e con continuità sulla formazione sportiva degli studenti. Lo sforzo organizzativo ed economico merita qualcosa di più dell'intento di non far notare la mancanza di una vera educazione sportiva, quella di cui gli studenti dovrebbero poter usufruire in una scuola moderna di una società civile.

Con Danae una nuova struttura organizzativa dello sport scolastico si profila.

L'attività sportiva scolastica è organizzata attraverso l'associazionismo studentesco, che è parte dell'Associazionismo culturale, ed è previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Ogni singolo Istituto può aderire alle discipline prescelte dai suoi studenti .

La trasformazione in atto nella scuola dell'autonomia permetterà una più facile costituzione delle "Associazioni Scolastiche" (culturali e sportive) e potrà dare un contributo per lo stesso cambiamento dell'intero sistema sportivo.

Dal laboratorio di Perseus, come accade negli altri Paesi Europei, potrebbe costituirsi un sistema di avviamento allo sport basato essenzialmente sull'iniziativa del mondo della scuola.

La strutturazione delle Associazioni Scolastiche darà l'opportunità a molti giovani di iniziare "nella giusta età" quel processo di alfabetizzazione motoria che permetterà in momenti successivi apprendimenti più specifici di carattere sportivo, che li porterà dentro quel positivo processo rappresentato dalla competizione agonistica per il raggiungimento di risultati di prestigio.

Le discipline contemplate concorrono, ordinariamente nel rispetto delle norme della Federazione Internazionale dello Sport Scolastico come discipline di base, ai programmi ed ai progetti dell'educazione sportiva scolastica. Per le discipline che non concorrono alle tre rassegne locali, regionali, nazionali, in quanto non diffuse sull'intero territorio nazionale, saranno stipulati appositi accordi e convenzioni tra il Ministero della P.I. e le stesse Federazioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni sportive e delle varie gare sarà elettivamente previsto in un determinato pomeriggio della settimana, da dedicare alle varie attività dell'associazionismo scolastico, sia sportivo, sia musicale sia culturale in genere.

Per l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica esistono cinque livelli di attività: di istituto (individuale o per classi); comunale - distrettuale; provinciale; regionale; nazionale.

Ognuno dei livelli vedrà forme di promozione - retrocessione sulla scorta dei risultati dell'anno precedente.

Con il programma Perseus si intende dar vita ad un sistema sportivo che garantisca sia la preparazione sia la partecipazione allo sport in maniera non episodica e per fare questo si prevedono modalità elastiche che non ripetono pedissequamente le normative ufficiali dei vari sport.

In ogni ambito di responsabilità verranno stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione. I vincoli nazionali che saranno emanati con regolamentazione apposita riguarderanno la garanzia dello studente di prendere parte ad un vera rassegna sportiva e non ad un semplice episodio agonistico. Anche le disponibilità economiche dei responsabili organizzativi saranno quindi determinate sulla scorta delle necessità provinciali, regionali e nazionali.

In particolare il livello nazionale potrà veder attive due ipotesi :

a) fase conclusiva delle manifestazioni regionali (modello play off) con quattro ammesse alla fase nazionale;

b) suddivisione in due (3) gironi da otto squadre; il campionato nazionale studentesco inizia nel mese di novembre e termina entro il mese di maggio. La scuola vincitrice di ogni girone si incontrerà nella finale nazionale degli sport di squadra con l'altra;

c) tornei multilaterali per sport meno frequentati.

Nel rispetto delle regole dell'ISF uno studente potrà frequentare gli allenamenti e le competizioni con un'altra scuola a condizione che il proprio istituto non possa svolgere quello sport o che la propria scuola non aderisca motivatamente alla disciplina stessa.

Le manifestazioni di istituto si svolgono per classi e hanno lo scopo primario di allargare la partecipazione alla generalità degli alunni. Le manifestazioni di Istituto durano l'intero anno scolastico, pur non potendo superare un terzo delle ore complessive autorizzate .

Sport individuali.

Per le manifestazioni degli sport individuali vanno previste a livello provinciale e regionale almeno sei giornate gara all'anno, al fine di consentire una reale partecipazione degli studenti e per togliere l'occasionalità dell'approccio sportivo. I calendari delle manifestazioni saranno opportunamente predisposti sulla base delle adesioni. Si possono ipotizzare anche manifestazioni interprovinciali sulla scorta della caratteristiche orografiche delle province.

Sulla scorta delle manifestazioni provinciali e regionali si svolgeranno le più opportune manifestazioni di carattere nazionale.

Per le giurie e gli arbitraggi verrà dato vita ad un sistema di formazione di giudici ed arbitri tra gli studenti ed il personale della scuola. Sulla base di un piano che inserisca anche questa forma di collaborazione tra i crediti formativi e tra gli incentivi per i docenti.

Anche la formazione degli studenti collaboratori avrà quindi garanzia di finanziamento.

La nuova formula dello sport scolastico, per analogia con le simili iniziative Europee, necessita che lo sport non sia più un'occasione fortuita legata alle volontà di docenti e federazioni, ma divenga un diritto di ogni studente.

L'educazione sportiva mira anche alla possibilità che gli studenti decidano in piena autonomia se prendere parte o meno ai momenti competitivi e che ad ognuno di essi venga garantita una buona conoscenza sportiva.

Tra gli enti esterni alla scuola sono da interessare in primo luogo il rinnovato Coni, poi gli Enti Locali (Regioni, Province e Comuni hanno già oggi notevoli capacità di collaborazione).

Vanno anche interessati gli Enti Statali che possono concorrere all'educazione sportiva del cittadino (Forze armate, Polizia, Carabinieri) inducendo anche una ricaduta positiva sul sistema di protezione civile.

Le nuove norme sull'autonomia consentono tra l'altro, in termini di collaborazione, anche nuove ed agili forme di sponsorizzazione.

Una organizzazione molto decentrata sul territorio consentirà di assolvere a tutte le incombenze senza gigantismi e senza le sovrastrutture che hanno appesantito l'attività fino ad oggi tanto criticate, di aumentare il coinvolgimento degli interi istituti, di far apprezzare agli studenti la propria scuola in quanto fornitore di un servizio di qualità e di conseguenza di far apprezzare lo sforzo che lo Stato compie di coinvolgere in modo diverso e determinante gli Enti locali, che oggi sono quasi esclusi dal sistema sportivo scolastico.

Lo stanziamento verrà distribuito tra tutti i Provveditorati agli Studi, previo accantonamento nazionale per le fasi interregionali e finali.

I finanziamenti verranno assegnati dal Provveditore agli Studi sulla base delle valutazioni formulate dal Comitato Tecnico per il Perseus all'uopo nominato e presieduto dal Provveditore o, su sua delega, dal Coordinatore per l'educazione fisica e sportiva.

I componenti del Comitato Tecnico per il Perseus possono coincidere con quelli del Nucleo di supporto all'autonomia qualora quest'ultimo preveda la presenza del Coordinatore di educazione fisica e sportiva. Data la novità dell'organizzazione e considerato il carattere sperimentale del

programma e l'opportunità di avviare col massimo di omogeneità e coerenza le iniziative, i progetti prescelti saranno inviati all'Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva per la validazione tecnica.

Gli indirizzi generali di riferimento e i principi di valutazione saranno stabiliti dal all'Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva con proprio provvedimento che conterrà, tra l'altro, i seguenti criteri:

- la coerenza didattica con le finalità formative della scuola;
- lo spessore didattico - metodologico dell'innovazione;
- l'articolazione del progetto in rete con altre scuole, soprattutto con quelle di piccole dimensioni;
- il coinvolgimento di altri soggetti del territorio (Federazioni, enti di promozioni, società, enti che hanno siglato intese col Ministero);
- la disponibilità e l'utilizzo di tecnologie didattiche multimediali.

Nell'esame e nel piano finanziario predisposti per i progetti complessi si avrà cura di privilegiare quelle scuole che, pur in particolari situazioni di debolezza istituzionale e/o socio-culturale del territorio in cui operano, abbiano saputo comunque, da sole o in rete con altri istituti, elaborare validi progetti.

Anche i progetti relativi ai giochi sportivi studenteschi, a parte le finali 1999 che seguono ovviamente il regime pregresso, potranno essere finanziati solo se conterranno elementi innovativi che esaltino la valenza educativa dello sport agonistico. Le finali del 2000, lungi dal costituire una occasione spettacolare limitata ad alcuni sport maggiormente praticati, dovranno tendenzialmente consentire modalità di confronto, anche per sport meno diffusi, magari limitata ad alcuni territori o a tornei.

Tutti gli interventi a favore della pratica sportiva si baseranno infatti su progetti mirati che saranno finanziati sulla base della loro efficacia didattica e pedagogica, che prevedano procedure metodologico - didattiche che si adattino in toto alle esigenze anche ludiche degli alunni. E' prevista la realizzazione di "Progetti strutturati di rete", così come avvenuto per l'autonomia.

Per l'ideazione dei soggetti, dei logotipi e dei prototipi per la fornitura di coppe, targhe, medaglie, distintivi, magliette, gadget ecc., si farà riferimento prioritario alla creatività studentesca.

Non saranno accettate sponsorizzazioni con contenuti pornografici, violenti, contrari alla morale, all'educazione alimentare, provenienti da industrie del tabacco, di liquori o apparentate e comunque ritenute dall'Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva lesive degli interessi delle istituzioni scolastiche italiane.

Per il primo anno di attuazione il sottoprogramma Danae sarà utilizzabile per finanziare in parte o in toto le finali dei giochi sportivi studenteschi relative alle attività dell'a.s.1998-1999, che sono state, sia pur con le limitazioni necessarie, una anticipazione degli obiettivi del Perseus e che il Ministero si è determinato politicamente ad assumere in gestione senza aumenti di bilancio all'uopo destinati e comprimendo altre esigenze attinenti l'educazione fisica e motoria, gestionali ed altre finalità parimenti opportune.

Costi

Costo totale: 18.760.000.000

3) Sottoprogramma Mycenae

(Attrezzature per l'educazione fisica e sportiva, ove possibile in cofinanziamento con gli enti locali)

I progetti riguarderanno alcune diverse tipologie di attrezzature ritenute utili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, con particolare riferimento alle palestre ed alle esigenze di uso del tempo libero maggiormente sentite.

Costo totale : L. 8.000.000.000

I due sottoprogrammi che seguono (Athena e Pegasus), sono parti integranti di "Perseus" e saranno realizzati nel secondo e terzo anno di applicazione del programma triennale

4) Sottoprogramma Athena

(formazione dei consulenti e dei docenti di educazione fisica tramite pacchetti multimediali in autoformazione.)

Inquadramento del sottoprogramma

Appare evidente che la complessità operativa di Perseus postula nuovi indirizzi nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori ai diversi livelli.

I contenuti dell'aggiornamento dovranno necessariamente affrontare la preparazione professionale del consulente, la metodologia e la didattica della attività sportiva, svincolata quest'ultima dai dettami e dagli indirizzi derivanti dalle teorie dell'allenamento.

Si può tracciare una linea metodologico - didattica autonoma, efficace ed interna al sistema scuola, attraverso la quale il docente può realizzare la sua azione didattica senza la preoccupazione di dover seguire la liturgia dell'allenamento tecnico.

Il nuovo regolamento sull'autonomia (art. 7) riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di determinare accordi, convezioni in rete tra scuole, istituzioni, università, enti, agenzie specializzate operanti sul territorio per il raggiungimento delle proprie finalità didattiche di ricerca ed istituzionali.

La dimensione è quella della rete, che si caratterizza per la flessibilità ed elasticità strutturale - organizzativa e pone la scuola come nodo di relazioni interistituzionali.

Le professionalità necessarie sono nuove.

In questo quadro di riferimento l'integrazione fra soggetti e organismi autonomi si può realizzare solo attraverso un sistema aperto "reticolare e plurale".

Il concetto di rete presuppone non il riferimento a semplici collegamenti tra soggetti diversi, ma una configurazione organizzativa centrata sulla valorizzazione delle relazioni significative, dove ogni soggetto rappresenta un nodo importante ma non gerarchicamente privilegiato, dove la relazionalità condivisa ed integrata diviene elemento di servizio e co-agente della produttività, della qualità, dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

Tutto ciò dovrà essere rivolto ai docenti interessati ad assumere nuove responsabilità.

Sotto il profilo organizzativo è necessario prestare attenzione alla realtà di riferimento ed individuare rapporti significativi anche con soggetti esterni all'organizzazione scolastica.

L'interistituzionalità deve essere intesa come rapporti tra autonomie, concertazione interistituzionale, costruzione di collaborazioni sinergiche, che nel rispetto e valorizzazione delle specificità individuali/istituzionali si ispirino ad un principio di corresponsabilità (protocolli d'intesa, gruppi di progetto, programma con progettualità e decisionalità interistituzionali).

Progettare in rete per costruire percorsi di integrazione significa, pertanto, assumere una mentalità fattoriale e combinatoria, responsabilità e calcolo del rischio, abilità e competenze manageriali per valutare la dimensione e l'equilibrio delle offerte fatte alla scuola dalle agenzie esterne.

Con Athena si potranno porre premesse professionali e presupposti di competenza per costruire legami atti ad annodare, nella trasparenza, la negoziazione interattiva dei tanti soggetti co-protagonisti, tenendo presente che attivare processi tendenti al miglioramento ed alla qualità presuppone l'accettazione della sfida del contesto situazionale come sistema aperto e complesso, dinamico ed interattivo. Riannodare il reticolo funzionale di servizi ed iniziative rappresenta non solo la linea di sfondo culturale ed istituzionale, ma l'ipotesi concreta di lavoro dentro cui si legittima un corretto sviluppo di rapporti.

Articolazione del sottoprogramma

L'attuazione prevede iniziative articolate di elaborazione dei pacchetti formativi multimediali, un seminario settimanale di validazione per ciascun prodotto multimediale ed una serie di seminari brevi per la diffusione del pacchetto e l'analisi delle procedure di somministrazione della scheda di valutazione.

Il sottoprogramma si compone dunque di tre fasi.

Nella prima gli istituti secondari individuati dall'Amministrazione Centrale come poli di riferimento per l'aggiornamento elaborano, anche con la collaborazione di agenzie esterne particolarmente qualificate:

- Pacchetti formativi multimediali, tendenzialmente in autoformazione per aggiornamento a distanza sull'educazione motoria, fisica e sportiva, la continuità del curriculum, le educazioni varie come snodi interdisciplinari

- Una scheda contenente per ogni pacchetto gli indicatori di efficacia.

Nella seconda fase un gruppo di docenti esperti della materia, in un corso appositamente realizzato, validano il pacchetto e le procedure di valutazione della scheda, predisponendo i necessari aggiustamenti.

Nella terza fase si prevedono seminari brevi programmati per il maggior numero di docenti interessati coinvolgibili (con priorità per i docenti titolari). I docenti del gruppo di validazione potranno illustrare proficuamente le caratteristiche del pacchetto. I seminari hanno lo scopo di diffondere il pacchetto multimediale con riferimento ai contenuti ed alle modalità di utilizzazione tecnologica e didattica.

L'elaborazione di moduli in autoformazione e la loro diffusione a distanza è supportata da sistemi di verifica e consulenza.

5) Sottoprogramma Pegasus

(Ricerche sul ruolo dell'educazione fisica nello sviluppo dello studente, collegate alle problematiche giovanili quali: disagio, difficoltà relazionali, dispersione e orientamento)

Inquadramento del sottoprogramma

Il mondo dello sport e quello della scuola avvertono da anni la necessità di ricercare e approfondire il senso dell'educazione motoria, fisica e sportiva, anche nella prospettiva di stabilire una coerente collaborazione attiva con organismi esterni.

Questa necessità permane anche nella realtà attuale.

I momenti di collaborazione si sono infatti costruiti su basi spesso fragili, senza il supporto effettivo di una critica profonda della situazione reale e sono mancate strategie globali e condivise, capaci di attivare una trasformazione positiva.

La scuola non ritiene più di possedere "l'esclusiva" per attuare qualsiasi intervento nel campo della formazione e si apre alla collaborazione di agenzie esterne anche nel settore delle attività motorie.

Il mondo dello sport se intende, d'altro canto, perseguire una strategia di integrazione delle sue attività con quelle della scuola deve approfondire la consapevolezza dei limiti dell'azione promozionale ed educativa svolta sinora.

Come è stato rilevato "L'errore di fondo che sempre ha fatto il CONI nei confronti della scuola è quello di essersi rivolto essa proponendo attività segnate da una logica esterna, propria del mondo sportivo".

La cultura della polisportività ristabilisce il giusto rapporto tra studente e sport. Non dovrà più essere lo sport a scegliere studente sulla base delle prestazioni che quest'ultimo può e potrà realizzare, ma sarà lo studente a scegliere lo sport per il suo bisogno di crescere in maniera più completa e gioiosa.

1 - A. Santini, Appunti e schede sintesi sul progetto "Sport a Scuola", Corso di aggiornamento organizzato dal Comune di Riccione, dal Comitato Prov. UISP di Rimini per gli Insegnanti delle Scuole Elementari del II e III Circolo, a.s. 1998/1999 (dattiloscritto), 3.

2 - G. Staccioli, Il gioco e il giocare, Roma, cit., 18. .

Circ. 6.8.1999, Prot. n. 4681/A2

Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa in applicazione della L.440.18.12.1997. Esercizio Finanziario 1999. Progetti speciali. Progetto Educazione motoria, fisica e sportiva

L'istituzione del fondo permanente per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, disposto dalla L. 18 Dicembre 1997 n. 440, consente il finanziamento di progetti speciali - offerti alle scuole ed alla loro libera partecipazione - supportati da finanziamenti specifici e finalizzati. Tra questi si inquadra il Progetto per l'Educazione motoria, fisica e sportiva che pone i presupposti operativi e finanziari per l'attuazione del Programma Perseus (approvato con nota 40951/BL del 3.8.1999). Per tale progetto si indicano di seguito i contenuti e le modalità operative.

Il Progetto complessivo mira a favorire un sempre più efficace coordinamento che porti ad una unità di strategia gli interventi di Educazione motoria, fisica e sportiva in ciascun ordine e grado di scuola, nella prospettiva del continuum formativo e in integrazione con gli snodi interdisciplinari di tutte le Educazioni specifiche; tutto ciò comporta spese per investimenti in relazione a strutture e attrezzature sportive, a consulenze di esperti, alla organizzazione di mostre, convegni, viaggi didattici (in Italia e all'estero), ricerche, attività e manifestazioni per la valorizzazione dell'Educazione motoria, fisica e sportiva.

Il Progetto, pur unitario, si articola, con struttura modulare, nelle seguenti iniziative :

1 Inserimento di un Consulente nella Scuola Materna ed Elementare

Si prevede l'inserimento, tramite contratto d'opera, di un Consulente nella Scuola Materna ed Elementare con compiti di collaborazione e supporto agli Insegnanti di classe (e/o di sezione) nella progettazione, realizzazione e verifica-valutazione di percorsi educativo didattici inerenti lo specifico campo di esperienza, in una logica di costante azione sinergica tra l'attività educativa specifica, gli altri campi di esperienza e aree disciplinari, i molteplici linguaggi e le varie Educazioni.

Per tale intervento sono previsti tre Consulenti per ogni Provincia, che il Provveditore agli Studi individuerà tra i Docenti di Educazione Fisica con più di cinque anni di servizio di ruolo nella Scuola Media di I° o II° grado. Sulle modalità di svolgimento della consulenza, sarà successivamente diramata una nota concordata con la Direzione Generale di Istruzione Elementare e il Servizio Scuola Materna; prioritariamente, comunque, l'intervento di consulenza mirerà a favorire un ottimale sviluppo degli obiettivi istituzionali indicati nel campo di esperienza "Corpo e Movimento" (Orientamenti programmatici per la Scuola Materna) e nell'Educazione Motoria (Programmi didattici per la Scuola Elementare), e assunti a riferimento nei Piani di lavoro programmati per le singole classi e sezioni.

Il Consulente, oltre a contribuire alla predisposizione di tali Piani di lavoro (sviluppabili secondo formule organizzativo-gestionali definite dagli OO.CC. scolastici, in seguito ad attenta valutazione dei bisogni formativi delle classi), collaborerà nella:

- organizzazione di singoli percorsi didattici, mirati a favorire l'apprendimento di competenze specifiche, suggerendo proposte e strategie adeguate per la risoluzione di singoli problemi educativi emersi;

- programmazione-realizzazione e verifica di esperienze ludiche e ludico-sportive extracurricolari.

Poiché l'attività del consulente è da considerare come progressivo processo di arricchimento di esperienze essa dovrà essere supportata da:

- o un laboratorio permanente di ricerca-azione metodologico-didattica;

- o un centro di documentazione relativo alle esperienze didattiche realizzate

- o un gruppo di lavoro permanente.

2 Organizzazione e sviluppo di progetti innovativi per la promozione dell'Educazione Fisica e Sportiva, ed organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi

2a: Organizzazione e sviluppo di progetti innovativi della scuola per la promozione dell'Educazione Fisica.

E' necessario recuperare, salvaguardando la coerenza con gli obiettivi specifici della disciplina, una dimensione autenticamente ludica, dimensione ludica che si realizza con una partecipazione attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel rispetto di potenzialità e competenze di ognuno e nella continua ricerca dei significati che un agire consapevole richiede.

Il finanziamento avverrà su progetto.

I singoli progetti devono rappresentare esempi di ricerca e sperimentazione, sul piano metodologico, in funzione della stretta connessione tra l'esperienza didattica specifica e altri linguaggi, discipline, educazioni.

Anche tutti i possibili contributi innovativi a favore della pratica sportiva (di cui al punto successivo) si baseranno su progetti mirati che saranno finanziati sulla base della loro efficacia didattica e pedagogica e sulla previsione di procedure metodologico-didattiche che si adattino in toto alle esigenze (anche ludiche) degli alunni.

Il finanziamento di progetti innovativi per la promozione dell'educazione fisico-sportiva impegnerà il 50% dell'intero contributo provinciale assegnato sulla base del numero degli studenti della provincia.

In ogni provincia, una quota, appartenente al budget complessivo assegnato, potrà essere assegnata ad un eventuale progetto che sperimenti la continuità dell'educazione motoria e fisico-sportiva, dalla Scuola Materna alla Scuola Secondaria.

2b : Organizzazione dei giochi sportivi studenteschi.

Tutte le attività sportive scolastiche devono valorizzare, innanzi tutto, gli aspetti educativi e formativi che l'attività specifica è in grado di esprimere, se correttamente proposta.

Anche i progetti delle scuole relativi ai giochi sportivi studenteschi (a parte le finali dei giochi 1998-99, che seguono - ovviamente - il regime pregresso) potranno essere finanziati solo se conterranno elementi innovativi volti certamente a salvaguardare la dimensione agonistica dello sport, ma in una logica di piacevole e gratificante partecipazione del maggior numero possibile di studenti.

Il finanziamento dei giochi sportivi studenteschi impegnerà il 50% dell'intero contributo provinciale assegnato sulla base del numero degli studenti della provincia.

Si precisa inoltre che le finali dei campionati studenteschi del 2000 ove previste, vedi in tal senso la nota 4431/Al del 16 luglio 1999 e la nota 4555/Al del 23 luglio 1999, lungi dal costituire una occasione spettacolare limitata ad alcuni sport maggiormente praticati, dovranno tendenzialmente consentire possibilità di sviluppo anche per sport meno diffusi, magari limitando l'azione ad alcuni ambiti territoriali o a tornei.

Le risorse assegnate per lo svolgimento delle specifiche attività saranno usate anche per finanziare, in parte o in toto, le finali dei Giochi Sportivi Studenteschi relative all'attività dell'a.s. 1998-99, che il Ministero si è determinato ad assumere in gestione senza immediati aumenti di bilancio, anticipando parte delle risorse necessarie.

Lo stanziamento per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi verrà distribuito tra tutti i Provveditorati agli Studi, previo accantonamento per le fasi interregionali e finali dei Giochi medesimi.

Anche questi finanziamenti avverranno su progetto e prepareranno il superamento dell'attuale modello organizzativo e promozionale.

Presupposto generale dei progetti è l'opportunità di uscire dall'impianto centralistico di promozione e sviluppo delle attività, con uno sbocco in una struttura reticolare di scuole dove interagiscono più soggetti che fanno "comunità" ed attivano relazioni collaborative.

La costituzione della struttura reticolare postula la creazione di una semplice rete di comunicazione telefonica, via fax ed informatica, tra tutte le scuole della provincia e l'ufficio del Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva.

I Coordinatori dovranno avere la disponibilità piena e responsabile di una linea telefonica, di un telefax e di una postazione informatica per l'accesso ad Internet ed a intranet.

Ove, per casi eccezionali, gli uffici periferici non avessero già così costituito l'ufficio del Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, e non fossero in condizioni di ovviare all'inconveniente, eccezionalmente, dai fondi stanziati per il complessivo punto 2 potrà essere accantonato quanto necessario per la creazione della rete.

L'ideazione dei soggetti, dei logotipi e dei prototipi per la fornitura di coppe e quant'altro serva per le premiazioni sportive, dovrà prioritariamente riferirsi alla creatività studentesca.

Considerato che con la semplificazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione sono venute meno persino le limitazioni per l'accettazione di donazioni da parte delle istituzioni scolastiche, il finanziamento di cui ai punti 2a e 2b può essere integrato o, al limite, integralmente sostenuto da idonee sponsorizzazioni concordate a livello nazionale, regionale o locale dall'amministrazione e dalle scuole.

Nell'ambito della propria autonomia scuole o reti di scuole potranno quindi sollecitare ed accettare sponsorizzazioni accessorie e complementari, non concorrenziali, rispetto a quelle nazionali. Non saranno ammesse sponsorizzazioni con contenuti pornografici, violenti, razzisti, contrari all'etica sportiva, alla morale, all'educazione alla salute, a quella alimentare, provenienti dall'industria del tabacco, di liquori ecc., e comunque ritenute lesive degli interessi e delle finalità educative delle Istituzioni Scolastiche Italiane.

Oltre a ciò è, ovviamente, necessario procedere nel massimo della trasparenza nelle accettazioni delle sponsorizzazioni mettendo tutti coloro i quali possono offrirle in condizioni di parità ed acquisendo integralmente i contributi al bilancio d'istituto.

3) Adattamento di palestre, di impianti sportivi scolastici e acquisto impianti e attrezzature per l'educazione fisica e sportiva per la dotazione di centri polivalenti, prioritariamente in zone a rischio di devianza o dispersione giovanile.

I progetti approvati dai Sovrintendenti agli Studi, sentiti i Provveditori agli Studi della regione, riguardano alcune diverse tipologie di attrezzature ritenute utili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti per l'educazione motoria, fisica e sportiva, con particolare riferimento alle palestre ed alle esigenze di uso del tempo libero maggiormente sentite.

Saranno privilegiati interventi che prevedano il cofinanziamento ed il coinvolgimento da parte degli Enti Locali e delle Regioni al fine di realizzare opportunità di gioco e di sport che consentano:

o il massimo dell'accesso a studenti e giovani

o la possibilità di utilizzo polivalente per diverse discipline sportive.

Saranno acquistate con priorità, da parte delle scuole, attrezzature mobili che consentano la trasformazione di impianti monouso in impianti polivalenti e assecondino le finalità sopraindicate. Per tutto quanto non previsto nella presente si fa riferimento ad ulteriori istruzioni da emanare al più presto.

IL MINISTRO
f.to BERLINGUER

C.M. 31 luglio 1997, n. 466, prot n. 2653/A1

Linee attuative del Protocollo d'intesa M.P.I.-C.O.N.I.: "Progetto "Sport a Scuola"

Premessa

Il protocollo d'intesa siglato tra il M.P.I. e il CONI in data 12 marzo 1997, prevede la predisposizione di un progetto nazionale delle, attività motorie, fisiche e sportive da sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado, che veda la partecipazione di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli disabili, per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascun individuo.

Come è noto alle SS.LL. l'attività sportiva rappresenta uno dei mezzi per la formazione globale della personalità degli allievi essa, in tutte le sue manifestazioni: (gioco-sport, attività pre-sportiva, attività sportiva, sport per tutti), rappresenta una delle forme dell'attività motoria ed in particolare, quella che favorisce e sviluppa nei giovani processi di socializzazione, valutazione ed autovalutazione; tuttavia in considerazione del fatto che lo sport rappresenta una delle forme

dell'attività motoria, essa non può né sostituire né surrogare le altre attività previste dai vigenti programmi per la scuola primaria e per quella secondaria.

Infatti l'educazione motoria (nella scuola primaria) e l'educazione fisica (nella scuola secondaria) perseguono lo sviluppo di tutte le qualità di ciascun allievo nelle diverse aree della personalità, cioè la formazione globale del soggetto sulla base suo potenziale personale": esse pertanto non possono che rappresentare il cardine dell'attività curricolare rivolta a tutti gli studenti.

Le attività sportive intese come pratica disciplinare e competizione ludica prima e di avviamento alla pratica sportiva poi sono presenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado sia attraverso l'applicazione dei vigenti programmi che attraverso lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi.

La prossima attuazione dell'autonomia scolastica impone la sperimentazione di modelli organizzativi, funzionali alle nuove esigenze della scuola e le attività motorie, fisiche e sportive si inseriscono in una nuova filosofia delle risorse, intese non più come risposte comuni a tutti e predefinite, ma come caratterizzanti delle singole realtà scolastiche. Per questi motivi le scuole, nel pieno rispetto della propria autonomia potranno sia formulare propri progetti, sia aderire alle iniziative del presente progetto.

Quanto sopra premesso la Commissione mista paritetica MPI-CONI, conformemente a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa, sta elaborando un nazionale denominato "Sport a Scuola" la cui versione definitiva successivamente resa nota in dettaglio. Tale progetto consta delle seguenti parti:

- a) quadro di riferimento: definizione delle linee di intervento per la promozione dello sport, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e la diffusione della cultura motoria fisica e sportiva nella scuola;
- b) Piano annuale MPI-CONI;
- c) "Giochi sportivi studenteschi": definizione di un nuovo modello dei Giochi della gioventù e dei Campionati studenteschi
- d) sostegno all'associazionismo sportivo scolastico;
- e) Comitato misto MPI-CONI.

a) Il Progetto "Sport a scuola": quadro di riferimento

"Sport a scuola è un progetto trasversale che vuole porre le scuole di ogni ordine e grado in condizione di ampliare la qualità del servizio e l'offerta formativa.

Nella Direttiva n. 331 del 28 maggio 1997 al punto 14, viene ribadito esplicitamente che è intenzione di questo Ministero promuovere e sostenere il rilancio delle attività motorie e sportive programmate dalle scuole in quanto concorre efficacemente alla crescita complessiva della persona.

"In tale quadro occorre valorizzare le opportunità educative offerte dalla nuova intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il CONI, anche per sperimentare in quotidiano sempre più proficue occasioni di incontro per i giovani, da vivere compiutamente a scuola. A questo fine, viene confermato il " ruolo fondamentale dei docenti di educazione fisica e il loro contributo educativo nella realizzazione delle attività sportive nell'ambito delle istituzioni scolastiche." Tale indicazione conferma una linea operativa già seguita dal Ministero come può rilevarsi dalla C.M. n. 257 che attribuisce alla scuola il compito di costruire risposte didattiche ed occasioni formative che avvicinino i giovani all'istituzione, contribuendo alla lotta contro la dispersione scolastica.

Da essa si evince che le attività sportive rappresentano un momento importante del processo formativo dei giovani che superano l'emarginazione e il disagio attraverso attività costruttive di gruppo nella quale rispettano i ruoli, accettano le regole e valutano le proprie capacità in funzione di mete comuni.

Il D.P.R. n. 309/90 definisce le attività di Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze, offrendo alle scuole la possibilità per i giovani di organizzare attività pomeridiane nelle quali sviluppino i propri progetti per il tempo libero.

La D.M. n. 133/96 e il successivo D.P.R. n. 567/96 chiariscono l'importanza di una scuola aperta al territorio. La Direttiva ed il D.P.R. favoriscono l'attivazione di ogni tipo di iniziativa nella quale le risorse del territorio possano diventare risorse per i giovani prefigurando una continuità fra scuola ed extra-scuola.

Per queste ragioni tutte le scuole, in coerenza con il Progetto "Sport a scuola", nell'ambito del proprio programma di istituto potranno attuare un percorso educativo alla cultura e alla pratica sportiva. Ogni istituzione scolastica deciderà se adottare il piano annuale di cui al successivo punto b) ovvero se attivare iniziative proprie di progetti per le attività motorie e organizzarle al proprio interno, o con altre scuole o con Enti e Associazioni del territorio di comprovata esperienza nel settore conformemente a quanto previsto dal punto "i" del Protocollo d'intesa MPI-CONI.

Il Progetto "Sport a scuola" cerca di costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare:

percorso di benessere psicofisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica; momento di confronto sportivo; strumento di attrazione per i giovani; strumento di diffusione dei valori positivi dello sport; strumento di lotta alla dispersione scolastica.

A queste stesse finalità si dovranno attenere i progetti elaborati dalle singole scuole.

Al fine di sostenere ed integrare le iniziative sopraindicate potranno altresì essere sviluppati o confermati, quando esistenti, accordi ed intese con Regioni, Province e Comuni.

b) Piano annuale MPI-CONI

Per le finalità di cui alla lettera a), il MPI in collaborazione con il CONI elabora un piano annuale delle iniziative, anche sulla base delle esperienze di qualità realizzate dalle scuole e delle proposte presentate dalle federazioni Sportive Nazionali, dalle organizzazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Sport per tutti e da altri Enti ed Associazioni.

Il piano sarà così articolato:

1. iniziative che vedano la partecipazione di tutti gli alunni e da realizzarsi nell'attività curricolare solo a seguito di positiva valutazione da parte degli insegnanti di Educazione Fisica e dei competenti organi collegiali;

2. attività sportive da effettuarsi in orario extracurricolare con le seguenti caratteristiche:

- valenza educativa;
- coinvolgimento di tutti gli alunni che ne facciano richiesta;
- realizzazione delle attività da parte dei docenti di educazione fisica della stessa o di altre scuole;

- compatibilità tra progetto e fattibilità relativa all'impiantistica sportiva ed alle risorse tecniche disponibili;
- diffusione di materiale tecnico ed informativo;
- impegno sul territorio nazionale per la formazione di tecnici, giudici ed arbitri individuati nell'ambito dei docenti, degli studenti e dei genitori.

Per ciò che, concerne le iniziative in ambito locale, le scuole, nel pieno rispetto della propria autonomia, qualora non aderiscano alle iniziative previste dal piano annuale, potranno organizzare proprie iniziative coerenti con le finalità e le caratteristiche del Progetto Sport a scuola", previa deliberazione dei competenti organi collegiali.

Il Piano annuale delle iniziative verrà trasmesso ai Provveditori agli Studi entro il 30 settembre 1997 con circolare del Ministero Pubblica Istruzione.

I Provveditori agli studi, raccolte le proposte pervenute dalle singole scuole, invieranno insieme al predetto piano annuale ai Comitati' Scuola-CONI provinciali (integrati da un rappresentante della Consulta provinciale degli Studenti), al fine di verificarne la fattibilità in ambito provinciale.

I Provveditori agli Studi, d'intesa con i Comitati Scuola-CONI, potranno indire conferenze di servizio riservate a dirigenti scolastici e docenti di educazione fisica per illustrare i progetti educativo-sportivi delle scuole nonché le proposte delle Federazioni Sportive, delle Associazioni e degli Enti di promozione interessati.

I Comitati Scuola-CONI provinciali forniranno secondo le loro specifiche competenze ogni supporto tecnico e informativo per lo svolgimento del progetto nella sua fase di avvio.

Le Commissioni organizzatrici comunali, distrettuali e provinciali continueranno ad offrire un supporto organizzativo per le diverse fasi come previsto dai precedenti regolamenti.

c) "Giochi sportivi studenteschi"

L'attuale impostazione dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studente ha evidenziato la necessità di ampliare la portata dell'iniziativa, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni e la diffusione di una vera cultura motoria, fisica e sportiva.

La D.M. n. 133/96, il DPR 567/96 e l'autonomia scolastica aprono nuove possibilità di sperimentazione tra la pratica sportiva extra-scolastica e il mondo dell'associazionismo sportivo.

La scuola può quindi costruire un servizio sportivo che favorisca la crescita dell'associazionismo sportivo scolastico e faciliti il rapporto con le Federazioni sportive, le Associazioni e gli Enti di promozione interessati.

La sperimentazione verrà attuata a seguito della presentazione dei progetti particolareggiati pervenuti dalle singole Federazioni sportive, le Associazioni e gli Enti di promozione interessati e contenuti nel piano annuale MPI-CONI.

Per il primo anno il nuovo modello dei Giochi sportivi studenteschi verrà sperimentato in tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado e in alcune scuole elementari individuate con priorità tra quelle che hanno aderito alla C.M. n. 67/96, site nelle province capoluogo di Regione e in altre città che saranno indicate successivamente.

In tutte le province nelle quali non si effettua la predetta sperimentazione, per l'anno scolastico 1997/98 vigerà il modello dei Giochi della gioventù e dei Campionati studenteschi attuato nell'anno scolastico 1996/97, curando la compatibilità dei due modelli.

Scuola Elementare

Si precisa che è stato predisposto, d'intesa con la Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, un percorso specifico per la scuola elementare che, attraverso le attività motorie curricolari ed extracurricolari, favorisca la formazione della personalità totale dell'individuo, con riferimento alle aree morfologico-funzionale, intellettuale-cognitiva, affettivo-morale, sociale.

L'educazione motoria per gli alunni dai 6 agli 11 anni avrà carattere ludico polivalente e partecipativo: il gioco sarà strumento di apprendimento; l'apprendimento dev'essere aperto alla più vasta gamma di saperi; tutti devono poter apprendere, e dunque partecipare.

Obiettivi primari dell'attività motoria che si pratica nella Scuola Elementare saranno pertanto i seguenti:

Nel primo ciclo

- alfabetizzazione motoria per tutti, perché ognuno possa acquisire un sapere motorio minimo garantito";
- base motoria, ampia, con riferimento a tutti gli schemi motori di base.

Nel secondo ciclo

- esperienze di giocosport 1, per il passaggio da attività ludico-motorie semplici ad attività di livello motorio presportivo e sportivo.

Nella Scuola Elementare il giocosport si realizzerà su progetti delle Federazioni Sportive, Associazioni ed Enti di promozione interessati che tengano conto delle finalità e degli obiettivi indicati e prescritti dai Programmi ufficiali.

Detti progetti saranno presentati al Consiglio di Circolo, competente a decidere l'effettuazione anche in orario extra curricolo, di iniziative complementari integrative dell'iter formativo degli alunni in ambito sportivo.

Il Collegio dei Docenti valuterà le proposte di giocosport destinate agli alunni del 2° ciclo, ne verificherà la congruità con il progetto d'istituto, adotterà ed approverà infine quelle ritenute idonee e compatibili col contesto e con le risorse locali.

Il Collegio Docenti individuerà altresì il docente o i docenti cui affidare la conduzione delle esperienze di giocosport. Un docente di Educazione Fisica potrà affiancare il docente responsabile nella gestione del gruppo di giocosport.

d) Associazionismo sportivo scolastico

Al fine di favorire la pratica, sportiva e gli effetti di socializzazione ad essa correlati, in ogni scuola si possono costituire associazioni sportive scolastiche, alle quali potranno aderire anche alunni di scuole limitrofe.

Allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse componenti del mondo della scuola agli organismi direttivi dell'Associazione, essi saranno costituiti da:

- nelle scuole secondarie di II grado i rappresentanti dei docenti e del personale ATA, dei comitati degli studenti e dei genitori;
- nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, gli alunni, i genitori, i docenti, e il personale ATA.

Le scuole metteranno a disposizione delle associazioni, quale direttore tecnico un docente di educazione fisica con contratto a tempo indeterminato scelto prioritariamente tra quelli della stessa scuola.

Le associazioni, di cui al 1° comma del presente punto, nel rispetto delle norme vigenti, di concerto con gli organi collegiali e sulla base di intese con le amministrazioni locali, si occuperanno della pratica sportiva e dell'orientamento sportivo degli alunni.

Esse potranno costituire il gruppo sportivo della scuola e proporre ai competenti organi collegiali l'adozione dei progetti per le attività extra curricolari.

e) Comitato misto MPI-CONI

Il piano annuale delle iniziative, ispirato alle finalità generali di cui alla lettera a) e articolato come previsto alla lettera b), sarà valutato, al fine della corrispondenza alle finalità istituzionali della Scuola da un apposito Comitato misto composto dal Capo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva e da rappresentanti di nomina del Ministro della Pubblica Istruzione con la presenza di rappresentanti di nomina del Presidente del CONI.

1) Gocosport è sostantivo che funge da denominatore comune per tutte le attività liberamente scelte dalle singole istituzioni scolastiche, così si avrà Gocosport-Pallamano, Gocosport-Nuoto, Gocosport-Aletica, e così via, a seconda della disciplina sportiva di riferimento.

Protocollo d'intesa Ministero - C.O.N.I.

Come già evidenziato da vari organi di informazione questo Ministero, in data 12 Marzo 1997 ha sottoscritto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano l'unito protocollo d'intesa sulle attività da svolgere in aree di comune interesse.

Esso costituisce la rappresentazione formale delle scelte operate in ordine ai programmi che le parti si propongono di realizzare in coerente prosecuzione delle intese a suo tempo sottoscritte.

Finalità preminente dell'intesa è quella di incrementare in ambito scolastico lo svolgimento di attività motorie e sportive attraverso un percorso di carattere educativo di cui la Scuola ne porta la responsabilità primaria.

È parsa altresì opportuna la definizione di un comune percorso concernente l'aggiornamento dei docenti per integrarne la professionalità con cognizioni tecnico-sportive

Il documento, in uno spirito di rafforzata apertura al territorio e agli Enti e organismi che a vario titolo operano nel settore delle attività sportive, chiama a raccolta ogni possibile collaborazione sia attraverso la realizzazione di apposite intese sia con il sostegno e l'integrazione delle iniziative stesse.

Un particolare momento della rinnovata collaborazione è rappresentato dalla prevista attivazione dei servizi Scolastici di tipo, sportivo che la Scuola, nel pieno esercizio dell'autonomia, potrà realizzare anche con riferimento al D.P.R. n. 567/1996 che disciplina le iniziative complementari ed integrative, oggetto della Direttiva n. 133/1996.

Gli stessi Servizi potranno rappresentare un reale avvio di autonome forme associative dalla cui esperienza trarre comuni elementi di rilevanza più ampia ed estensibili oltre il limitato ambito territoriale di origine.

Confido che le SS.LL. non mancheranno di cogliere l'opportunità che si offre alla Scuola di acquisire ogni utile apporto di strutture, disponibilità e competenze tecniche integrative atte a consentire il superamento, ove sussistano, di consolidati stati di carenza.

Il Ministro

Ministero della Pubblica Istruzione

e

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Ravvisata, sulla scorta dei rapporti intercorsi e delle positive esperienze maturate, l'opportunità di rafforzare e ampliare le collaborazioni in atto nelle aree di comune interesse, in funzione della centralità dell'offerta educativa e formativa e della crescita culturale, civile e sociale delle giovani generazioni;

Ritenuto in particolare di dover concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico riferite alla pratica delle attività motorie, pre-sportive e sportive, per la valenza che esse assumono nel contesto e come parte integrante dell'intero progetto educativo e formativo e degli interventi didattici nonché, come valido strumento di prevenzione e rimozione dei disagi e delle patologie detta condizione giovanile;

Considerata, in tale ottica, l'esigenza di predisporre e offrire alla autonoma valutazione e adesione delle istituzioni Scolastiche un progetto nazionale finalizzato alla promozione ed al potenziamento delle attività motorie, fisiche e sportive, avvalendosi anche del contributo di istituzioni, organismi e espressioni rappresentativo della realtà sociale a vario titolo competenti e interessato alla specifica materia;

Considerata l'esigenza di sostenere le istituzioni scolastiche nella programmazione e nell'attuazione di iniziative autonomamente deliberate in favore delle attività motorie, fisiche e sportive;

Valutata inoltre l'opportunità di favorire la Partecipazione degli alunni e delle famiglie a tutto le fasi di definizione dei bisogni, attivazione e gestione dei progetti, facilitazione dei rapporti interattivi e delle interazioni con realtà e risorse esterne alla scuola,

Convengono

a) di predisporre un progetto nazionale di attività motorie, fisiche e sportive scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla partecipazione della totalità degli alunni, con particolare attenzione a quelli disabili, secondo itinerari e processi organici gradualmente di apprendimento commisurati alla loro età ed al loro sviluppo;

b) di concorrere a promuovere e a favorire, nelle linee e in coerenza con tale progetto nazionale, la diffusione di analoghi progetti locali, incentrati su bisogni formativi di gruppi definiti, sia per iniziative di singoli istituti scolastici sia di più scuole a livello comunale, provinciale o regionale;

c) di istituire, ai fini della elaborazione del suddetto progetto nazionale, un'apposita commissione mista (tre componenti per parte) presieduta dal Sottosegretario di Stato competente per delega. La commissione così costituita effettuerà inoltre, con cadenza almeno biennale, la verifica e la valutazione delle iniziative adottate e degli eventuali interventi integrativi da realizzare;

d) di istituire a livello periferico un analogo organismo paritico, di raccordo tra le due istituzioni, presieduta dal Provveditore agli Studi, con compiti di programmazione, indirizzo, impulso e sostegno al progetto nazionale ed a quelli rispondenti alle esigenze locali.

Ai fini di una più ampia conoscenza delle problematiche ed esigenze legate alle attività sportive del territorio, il Provveditore agli Studi designerà un proprio rappresentante, quale membro di diritto, in seno alla Giunta provinciale dei Coni;

e) di assecondare e sostenere, in coerenza con le indicazioni contenute nelle C.M. n. 67/1996 progetti, iniziative ed interventi riferiti ad aree territoriali omogenee, intesi a sperimentare percorsi formativi senza soluzioni di continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, che prefigurino anche una diversa articolazione delle cattedre di educazione fisica e garantiscano un servizio qualificato ed effettivamente aperto alla comunità e al territorio;

f) di realizzare comuni iniziative di aggiornamento del personale docente d'ogni ordine e grado, finalizzate all'acquisizione sia di competenze teoriche e pratiche proprie delle discipline sportive, sia delle metodologie e tecniche operative, compresi gli adattamenti e la peculiarità per i portatori di handicap, atte a promuovere ad incentivare la partecipazione degli alunni alle attività motorie di base,

g) di concordare e definire un piano di monitoraggio delle iniziative sportive realizzate nella scuola sostenendone la diffusione e la loro relativa conoscenza nonché, di favorire la realizzazione di materiale documentario ed informativo;

h) di favorire la più ampia attivazione presso le Istituzioni scolastiche dei servizi ludico-motori, pre-sportivi e sportivi, che attuino iniziative a beneficio della comunità scolastica tutta; anche accogliendo collaborazioni da parte di Società ed Associazioni sportive, per l'utilizzo delle strutture, nonché, consulenze e disponibilità finanziarie,

i) di realizzare opportune intese sul territorio, con Società ed Associazioni sportive per la messa a disposizione a favore della Scuola, di strutture, consulenze e disponibilità anche finanziarie ai fine di garantire la pratica motoria, pre-sportiva e sportiva.

l) di sostenere e integrare le iniziative di cui ai punti f), g), h), i), con accordi con gli Enti locali, eventualmente sviluppando apposite intese con singole Regioni, Province e Comuni nonché, con il Comitato Nazionale Sport per tutti, volti a favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla pratica motoria, pre-sportiva e sportiva.

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate

- Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna: a fornire adeguato supporto tecnico, scientifico e finanziario nell'ambito delle disponibilità di bilancio: ad individuare sulla base delle possibilità offerte dalle nonne vigenti, soluzioni per la copertura finanziaria per la retribuzione delle ore extracurricolari di avviamento alla pratica motoria e sportiva svolte dai docenti di educazione fisica;

- il CONI, sulla base di un piano nazionale concertato fra le parti contraenti, si impegna a fornire adeguato supporto tecnico, scientifico e finanziario anche attraverso erogazione di contributi che favoriscano la più ampia adesione al progetto nazionale, la più diffusa elaborazione di progetti rispondenti alle esigenze focali, la più adeguata attivazione dei Servizi Sportivi Scolastici e delle iniziative d'aggiornamento.

Nel quadro delle intese in atto, il Ministero ed il CONI contribuiranno, in misura paritaria, all'organizzazione e alla partecipazione alle attività indette dalla Federazione Internazionale dello Sport Studentesco (ISF).

Le parti si impegnano ad elaborare i contenuti del progetto nazionale di cui al punto a) entro il mese di aprile 1997.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Il Presidente del C.O.N.I.
L. Berlinguer M. Pescante

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per la sport, nel valutare positivamente gli obiettivi del presente protocollo d'intesa, assicura, per quanto di competenza, il pieno sostegno ad ogni intervento atto a favorirne la completa e più efficace attuazione.

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
W. Veltroni

C.M. 2 agosto 1996, n. 456, prot. 2616/A1

Attività sportiva scolastica 1996/1997

Questo Ministero conferma per l'anno scolastico 1996/1997, i principi, le linee programmatiche, gli obiettivi, le finalità dell'attività sportiva scolastica e la relativa disciplina, enunciati nelle CC.MM. n. 253/90, n. 264/91, n. 254/93, n. 263/94, n. 277/95.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, in ordine alle modalità di partecipazione degli studenti tesserati, si conferma che - come già precisato in precedenti occasioni - considerati agonisti gli studenti che devono sottoporsi, previamente e periodicamente, al controllo sanitario di idoneità specifica allo sport che intendono svolgere, ai sensi del D.M. 18.2.1982. e siano in possesso della relativa tessera federale.

Tornei per classi di istituto

In più occasioni, nella convinzione delle opportunità educative offerte dalla pratica sportiva, è stata richiamata l'esigenza dalla più ampia partecipazione dei giovani sacrificando, all'occorrenza, i momenti di elevata tecnica sportiva.

In attuazione degli indirizzi indicati, finalizzati al coinvolgimento della generalità degli alunni nell'avviamento alla pratica sportiva scolastica, si rappresenta l'opportunità di svolgimento, specie per i giochi di squadra, di tornei per classi.

Considerato che tale nuova formula di partecipazione trova il suo naturale termine, in questa prima fase, a livello d'istituto, non si ravvisa l'opportunità di predisporre un quadro regolamentare, che potrà, invece, essere definito da ciascuna istituzione nell'ambito della progrediente autonomia scolastica.

In tal senso, si fa rinvio all'autonoma capacità progettuale delle singole scuole, per l'individuazione, in relazione alle esigenze più avvertite, delle discipline sportive e delle modalità di partecipazione dei ragazzi.

Sulla base dell'esperienza realizzata nell'anno scolastico 1996/97, questo Ministero si riserva, acquisiti utili elementi di conoscenza, di definire una regolamentazione comune che consenta di realizzare anche lo svolgimento di tornei fra classi in ambito territoriale più ampio.

Ore extracurricolari di avviamento alla pratica sportiva

Per quanto concerne le modalità di retribuzione delle ore extracurricolari ai docenti di ruolo di educazione fisica, nell'attesa di realizzare la nuova normativa concernente le iniziative aggiuntive di istituto si confermano, fino al 31 Dicembre 1996, le precedenti istruzioni in materia, con riserva di far pervenire le disposizioni relative all'esercizio 1997.

Disposizioni organizzative e finanziarie

Si richiamano le indicazioni fornite negli anni decorsi con le ministeriali citate, in ordine all'organizzazione e al finanziamento dell'attività sportiva scolastica e si ribadisce che il contributo ordinario del Ministero sarà ripartito tenendo conto di parametri oggettivi quali la consistenza della

popolazione scolastica di ciascuna provincia e, per la parte residua, della qualità dei programmi di attività presentati.

Analoghi contributi finanziari, commisurati alle attività programmate e alle disponibilità di bilancio, saranno stanziati per le attività sportive in ambiente naturale di particolare rilevanza e utilità sociale. Al riguardo, questo Ministero intende acquisire ogni utile elemento di conoscenza di attività alle quali si vorrebbe dare, in prospettiva, la maggiore possibile diffusione.

In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e inviare allo scrivente Ministero - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - entro il mese di Ottobre c.a. un piano particolareggiato, organizzativo e finanziario, distintamente articolato per le attività a livello provinciale e per le attività a livello d'Istituto - con rendicontazione regionale, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 367/94 - nonché i dati complessivi della popolazione scolastica della provincia riferiti alla scuola secondaria di I[^], e II[^] grado.

Finali nazionali delle manifestazioni indette d'intesa con il C.O.N.I.

Provveditori agli Studi interessati ad organizzare le suindicate manifestazioni vorranno presentare le relative proposte di candidatura entro il mese di Ottobre p.v.. Tali proposte dovranno essere corredate dall'adesione dell'Ente locale che dichiara la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione con un apporto adeguato in termini finanziari o di apprestamento di servizi; da indicazioni circa l'esistenza in loco di una sufficiente ricettività alberghiera; dalla individuazione di idonee infrastrutture sportive.

Sulla base delle candidature acquisite verranno effettuati gli opportuni sopralluoghi. Resta comunque ferma la possibilità di una designazione d'Ufficio, da parte di questo Ministero, anche per assicurare, al fini promozionali, una possibile rotazione tra le varie sedi.

C.M. 7 agosto 1995, n. 277, prot. 2594/A1

Attività sportiva scolastica 1995/96

Si confermano per l'anno scolastico 1995/96 i principi, le linee programmatiche, gli obiettivi e il quadro normativo dell'attività sportiva scolastica, enunciati nelle CC.MM. n. 263/1994, n. 254/1993, n. 264/1991 e n. 253/1990.

Sulla base delle esigenze emerse in corso d'anno, sono stati apportati, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sia al progetto tecnico, sia alla formula di partecipazione dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, adeguamenti finalizzati ad una migliore razionalizzazione della formula organizzativa e al superamento di problemi di interpretazione riscontrati dagli operatori interessati.

Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche e integrazioni che appaiono più significative:

1) Progetto Tecnico

- La parte finale del punto 2.1. è stata sostituita da una diversa dizione intesa a valorizzare l'autonoma determinazione degli organi di governo della scuola elementare consentendo inoltre, per questa via, la possibilità di ampliare la gamma delle attività praticabili dagli alunni delle quarte e quinte classi, precedentemente vincolate a solamente sette opzioni;

È stata integrata la formulazione del punto 5.1.2., nel senso di un adeguato riconoscimento del ruolo e delle funzioni del Sovrintendente scolastico e del rappresentante della Regione, ai quali viene attribuita la vice-presidenza della Commissione regionale.

2) Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi

- Disposizioni Comuni

Al fine di consentire una più razionale organizzazione delle fasi intermedie degli sport di squadra e di risolvere alcuni Inconvenienti registrati nel decorso anno, sono state individuate - nel tabellone allegato ai rispettivi regolamenti - otto raggruppamenti eliminatori, a ciascuno dei quali viene affidato il coordinamento delle operazioni necessarie all'ordinato svolgimento degli incontri previsti.

Tenuto conto della collocazione geografica l'incarico, per le finalità anzidette, è stato conferito ai provveditorati agli studi di: Torino, Rovigo, Varese, Udine, Ancona, Frosinone, Caserta e Brindisi. Per quanto riguarda l'andamento successivo degli incontri, secondo quanto indicato nello stesso tabellone per il 4° e 5° turno, si è ritenuto, sulla base di una ripartizione del territorio nazionale per grandi aree geografiche e tenuto particolarmente conto degli aspetti logistici e strutturali, di assegnare l'organizzazione delle fasi a concentrazione ai provveditorati agli studi di: Livorno, Verona, Latina e Reggio Calabria.

Tele ultima soluzione è sembrata, in prima applicazione, quella meglio rispondente sia ad una minore concentrazione delle date di svolgimento degli incontri che ad una oggettiva limitazione del numero delle trasferte da effettuare da parte delle rappresentative studentesche interessate.

Disposizioni organizzative e finanziarie

Anche per questa parte si richiamano le indicazioni fornite negli anni decorsi con le circolari citate, in ordine all'organizzazione e al finanziamento dell'attività sportiva scolastica e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni e nella considerazione dei programmi di attività presentati.

Analoghi contributi finanziari, commisurati alle attività programmate e alle disponibilità di bilancio, saranno stanziati per le attività sportive in ambiente naturale.

In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e inviare allo scrivente Ministero, entro il 30 novembre, un piano particolareggiato organizzativo e finanziario, distintamente articolato per le attività a livello di Istituto (con rendicontazione regionale) e per quelle a livello provinciale (con rendicontazione centrale).

A titolo orientativo le SS.LL. vorranno contenere le richieste anzidette, avendo come riferimento i contributi erogati nell'anno finanziario 1995.

Finali Nazionali delle manifestazioni indette d'intesa con il C.O.N.I.

I Provveditori agli Studi interessati ad organizzare le suindicate manifestazioni vorranno presentare le relative proposte di candidatura entro il mese di ottobre p.v.. Tali proposte dovranno essere corredate dall'adesione dell'Ente Locale che dichiara la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione con un apporto adeguato in termini finanziari o di apprestamento di servizi; da indicazioni circa l'esistenza in loco di una sufficiente ricettività alberghiera; dalla individuazione di idonee infrastrutture sportive.

Sulla base delle candidature acquisite verranno effettuati gli opportuni sopralluoghi; resta comunque ferma la possibilità di una designazione di ufficio, da parte di questo Ministero, anche per assicurare, ai fini promozionali, una eventuale rotazione tra le varie sedi.

C.M. 29 agosto 1994, n. 263, prot. 2377/A1

Attività sportiva scolastica 1994/95.

Nella prospettiva di una più compiuta definizione, anche alla luce dei recenti provvedimenti sull'autonomia scolastica degli assetti complessivi dell'attività sportiva, è già avviata come è noto una fase di sperimentazione sulle modalità di partecipazione degli studenti con l'intendimento di rimarcare in termini più incisivi la preminente funzione di servizio sociale ed educativo dello sport scolastico. Tale impostazione ha trovato significativa attenzione nei ragazzi, nelle famiglie, negli operatori scolastici, ed è stata, inoltre, positivamente recepita anche dal mondo dello sport.

Su questa linea intesa a privilegiare particolarmente quegli studenti che, per motivi economici o per carenze tecniche, solo dalla scuola possono trovare la dovuta attenzione, questo Ministero intende proseguire anche per l'anno scolastico 1994/95.

In tal senso, si richiamano integralmente le direttive sull'attività sportiva emanate negli anni scorsi (CC.MM. n. 253/1990; 264/1991; 254/1993)

Si confermano, inoltre, sia il progetto tecnico che i regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, salvo adeguamenti di cui si sottolineano di seguito quelli più rilevanti.

- Giochi della Gioventù: gli alunni in possesso di tessera federale agonistica nella stagione 1993/94 potranno gareggiare in tutte le discipline previste, salvo che per quella alla quale risultino tesserati.

- Campionati Studenteschi: gli studenti della categoria allievi, comunque tesserati per le Federazioni sportive per la stagione 1993/94 partecipare a tutte le altre attività competitive previste, ad eccezione della disciplina sportiva per la quale risultino essere tesserati. Per la sola atletica leggera è consentita la partecipazione dei tesserati FIDAL nati negli anni 1980 e 1981, appartenenti alla categoria cadetti.

Per ulteriori marginali variazioni e integrazioni si fa rinvio ai rispettivi regolamenti tecnici elaborati di concerto con il CONI e le Federazioni sportive Interessate.

Disposizioni organizzative finanziarie

Anche per questa parte si richiamano le indicazioni fornite negli anni decorsi con le circolari citate, in ordine all'organizzazione e al finanziamento dell'attività sportiva scolastica e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni e nella considerazione dei programmi di attività presentati.

Analoghi contributi finanziari, commisurati alle attività programmate e alle disponibilità di bilancio, saranno stanziati per le attività sportive in ambiente naturale.

In relazione a quanto sopra le SS. LL. vorranno predisporre e inviare allo scrivente Ministero, entro il 20 novembre, un piano particolareggiato organizzativo e finanziario, distintamente articolato per le attività a livello di Istituto (con rendicontazione regionale) e per quelle a livello provinciale (con rendicontazione centrale). A titolo orientativo le SS.LL. vorranno contenerne le richieste, di cui al piano anzidetto, avendo come riferimento i contributi erogati l'anno finanziario decorso.

Finali Nazionali delle manifestazioni indette d'intesa con il C.O.N.I.

I Provveditori agli Studi interessati ad organizzare le suindicate manifestazioni vorranno presentare le relative proposte di candidatura entro il mese di ottobre c.a.. Tali proposte dovranno essere corredate dalla adesione dell'Ente Locale che dichiara la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione con un apporto adeguato (in termini finanziari o di apprestamento di servizi); da indicazioni circa l'esistenza in loco di una sufficiente ricettività alberghiera; dalla individuazione di idonee infrastrutture sportive.

Sulla base delle candidature acquisite verranno effettuati gli opportuni sopralluoghi; resta comunque ferma la possibilità di una designazione di ufficio, da parte di questo Ministero, anche per assicurare, ai fini promozionali, una eventuale rotazione tra le varie sedi.

C.M. 1 ottobre 1992, n. 279

Attività sportiva scolastica 1992/93

Questo Ministero, con C.M. 253/1990 ha avviato un processo di revisione degli assetti complessivi dell'attività sportiva scolastica con l'intento di riaffermare la preminente funzione di servizio sociale ed educativo dell'attività medesima, in risposta anche alle richieste e alle aspettative della comunità scolastica e delle famiglie.

I contenuti, le finalità e le relative impostazioni programmatiche sono state positivamente recepite. Su questa linea che esalta il ruolo promozionale e formativo della scuola, si richiamano integralmente, per l'anno scolastico 1992/93, le direttive sull'attività sportiva scolastica ribadite con C.M. 264 del 5 settembre 1991.

Di conseguenza restano fermi i regolamenti delle attività competitive dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi.

È tuttavia convinzione di questo Ministero che la parte regolamentare si è divenuta sostanzialmente inadeguata rispetto ai principi ispiratori dell'attività sportiva scolastica, ribaditi ed accentuati dalle suindicate CC.MM. 253/90 e 264/91.

Tant'è che si è provveduto alla definizione di un testo di modifica complessiva e organica degli attuali regolamenti tecnici delle attività competitive, per renderli più rispondenti ai principi enunciati.

Tuttavia è parso opportuno - almeno per il prossimo anno scolastico - far consolidare l'esperienza attuata dal 1990 per una generalizzazione della pratica sportiva, al fine di realizzare le modifiche anzidette in modo più puntuale rispetto alle finalità dello sport scolastico. Ciò consentirà anche di acquistare il qualificato apporto consultivo del mondo dello Sport.

Si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna, tempestiva diffusione alla presente.

C.M. 28 settembre 1990, n. 253, prot. 1790/B

Attività sportiva scolastica per l'anno scolastico 1990/91

1. Considerazioni generali

1.1 Questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle istanze, manifestatesi nella società, di una maggiore diffusione dello sport fra i giovani, ha sostenuto l'attività sportiva scolastica, in quanto l'attività stessa efficacemente si inserisce nel contesto dell'azione formativa ed educativa della Scuola.

1.2. In questa prospettiva, fin dal 1975, d'intesa con il CONI, è stato proposto alle scuole interessate un progetto (Giochi della Gioventù, e successivamente Campionati Studenteschi) finalizzato, anche con le opportune attenuazioni della regolamentazione tecnica, ad una generalizzata attuazione, affidando alla iniziativa del corpo docente il coinvolgimento del maggior numero degli alunni.

1.3. Le esperienze realizzate nel corso degli ultimi anni hanno portato tuttavia ad esiti per alcuni versi contraddittori:

- da una parte si è venuto manifestando un progressivo interesse degli studenti e degli operatori scolastico nei riguardi delle attività sportive. In questo senso, i Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi hanno costituito strumento utile di diffusione della pratica sportiva tra i giovani;
- per altro verso, nonostante i risultati positivi che pure si sono indubbiamente conseguiti, è doveroso registrare che tale crescita è rimasta in qualche misura fine a se stessa rispetto agli obiettivi prefissati, almeno per due ordini di motivi/ a) difficoltà oggettive a rapportare l'offerta alle esigenze reali dell'utenza, soprattutto a causa della carenza di infrastrutture; b) interpretazione riduttiva della formula di partecipazione alle iniziative programmate, che ha indotto a puntare piuttosto sulla logica dei meccanismi di selezione, che non sull'esigenza di promuovere il massimo coinvolgimento possibile degli alunni.

1.4. Ne è derivata una situazione affatto paradossale, nella quale il "sistema" ha finito per emarginare proprio gli studenti che per ragioni economiche o per carenze tecniche, più avevano diritto di trovare nella Scuola attenzione adeguata e assistenza corrispondente alle loro esigenze. In questa logica, il risultato di prestigio e la ricerca di performances agonistiche hanno sovente prevalso sulla necessità di ricognizione dei bisogni reali e sull'individuazione delle modalità operative e organizzative per soddisfarli.

1.5. È evidente, al riguardo, che a tutti, in primo luogo agli organi individuali e collegiali competenti e al corpo docente nel suo complesso si pone un dovere di riconsiderazione critica delle esperienze maturate in termini di maggiore coerenza con il ruolo istituzionale e la funzione della Scuola in questo settore.

In tale senso, appunto per assecondare e potenziare tale revisione di orientamento complessivo, questo Ministero ritiene utile proporre alcuni correttivi che contribuiscano a riaffermare la funzione irrinunciabile di servizio sociale ed educativo propria della comunità scolastica: fermi restando il quadro normativo e i riferimenti di ordinamento nei quali le attività sportive nelle scuole trovano opportuna collocazione.

1.6. Mentre si rinvia, per quando concerne i problemi di infrastrutture di cui al punto 1.3.a., anche alle opportunità offerte da intese di collaborazione con enti esterni alla Scuola previste dalla

circolare n. 184 del 9 luglio c.a., si segnalano qui di seguito i criteri direttivi e le proposte operative sulle quali le SS.VV. vorranno sensibilizzare i capi di istituto e i docenti interessati, in ordine ai fini e ai contenuti delle attività sportive scolastiche.

2. Lo sport scolastico come servizio sociale.

2.1. Le iniziative di promozione dello sport scolastico possono contribuire a qualificare la stessa come referente significativo di aggregazione sociale, luogo privilegiato di esperienze formative e consolidamento di quei valori di civismo e solidarietà tanto più essenziali oggi contro i pericoli dell'isolamento, dell'emarginazione sociale, delle devianze giovanili.

Questo presuppone naturalmente un'organizzazione e gestione delle attività mirata al più ampio coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

2.2. Sotto tale profilo, la delibera favorevole all'attività di iniziative sportive da parte dei competenti organi collegiali in tanto può determinare adesione degli alunni, in quanto sia adeguatamente pubblicizzata e conosciuta dagli interessati e dalle rispettive famiglie, per evitare che le ore supplementari di avviamento alla pratica sportiva non assolvano alla loro essenziale funzione di servizio sociale reso all'utenza.

Occorrerà pertanto porre in essere modalità adeguate di ricognizione dei bisogni e delle eventuali aspettative, suscitando anche l'interesse degli alunni e delle famiglie.

La pubblicizzazione relativa dovrà indicare chiaramente programmi - orari, calendari definiti, sedi di svolgimento delle attività programmate.

Queste ultime, una volta deliberate, saranno tenute ferme con le medesime modalità di svolgimento, salvo casi eccezionali di forza maggiore, da notificare tempestivamente.

2.3. Tale informazione capillare e dettagliata, che la Scuola si impegna ad offrire alle famiglie come condizione preliminare di conoscenza e quindi di possibilità di utilizzazione dei relativi servizi, costituisce anche un modo concreto di coinvolgimento delle famiglie stesse, e di esercizio di partecipazione democratica affinché nei modi previsti dai decreti delegati, sia possibile verificare la reale corrispondenza tra l'apprestamento di tale servizio e il suo concreto svolgimento, nell'interesse di quegli alunni che non abbiano maturato precedenti esperienze nel settore.

2.4. Costituisce inoltre condizione essenziale di tale insegnamento extracurricolare la sua continuità nel corso dell'intero anno scolastico, affinché si possa assicurare:

- un impegno di lavoro, senza soluzioni, in un arco di tempo sufficiente per conseguire risultati apprezzabili;
- l'individuazione, in relazione ai punti di partenza, di una serie di momenti di verifica del lavoro svolto a livello sia di gruppo (confronto reciproco tra i singoli alunni) che individuale (confronto, scandito nel tempo di ciascun alunno con il suo stesso specifico "percorso").

3. Finalità e contenuti dell'attività sportiva scolastica

3.1. L'avviamento e la pratica dell'attività sportiva, in quanto hanno lo scopo di contribuire alla formazione e alla maturazione della personalità degli alunni, si inseriscono armonicamente nel contesto dell'azione educativa.

Esse tendono ad assecondare nell'allievo la ricerca di una interiore disciplina, ad affinare le sue capacità di rispondere adeguatamente alle diverse sollecitazioni problematiche, a sviluppare l'abitudine alla lealtà, alla socialità e a realizzare una consuetudine di sport attivo.

I tre momenti fondamentali che caratterizzano, pur non esaurendolo, lo sport nelle scuole, possono sinteticamente individuarsi nei termini che seguono:

- attività di promozione generalizzata della pratica sportiva;

- attività sportive competitive;
- attività sportive in ambiente naturale.

Per tutte le attività su indicate costituisce responsabilità primaria dei docenti la ricerca costante dei modi attraverso i quali sia possibile l'assimilazione - da parte degli alunni - di modelli di comportamento coerenti con l'essenza formativa dello sport, anche attraverso il rifiuto critico di possibili atteggiamenti negativi mutabili dall'esterno che possono contraddire apertamente i valori positivi dell'esperienza in atto.

4. Attività di promozione generalizzata della pratica sportiva.

4.1. I programmi didattici per la scuola elementare di recente approvazione hanno ampiamente sottolineato il valore educativo della espressione corporea e della attività fisica.

Per tutti gli alunni sulla Scuola Elementare sono stati individuati i seguenti obiettivi, legati alla educazione motoria:

- sviluppo di capacità percettive;
- consolidamento degli schemi motori individuali;
- sviluppo dei comportamenti relazionali e sociali;
- integrazione della comunicazione fisica con altri tipi di linguaggio o abilità.

La Scuola Elementare, pertanto, favorisce tutte le attività motorie e di gioco - sport, per un ampliamento della base fisica dei singoli alunni. Anche al fine di evitare ogni prematuro avviamento alle discipline sportive, la Scuola Elementare realizza, in una prospettiva realmente formativa, attività polivalenti, giochi di squadra, attività sportive significative, che configurano lo "specifico intervento educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello sport". Tali attività, per il contenuto educativo generale che comportano, e per l'arricchimento delle esperienze motorie individuali che realizzano, non devono avere carattere di discontinuità e di episodicità, ma vanno inserite nella normale programmazione didattica curricolare ed adeguate alle effettive esigenze e disponibilità degli alunni e della scuola.

4.2. Sia per le scuole medie, che per il biennio della Secondaria superiore, i regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi si articolano, pur nella unitarietà progettuale, peraltro da tempo sottolineata, in due momenti: di cui il primo è fondamentalmente promozionale e generalizzato, e perciò risulta intrinsecamente e non solo cronologicamente propedeutico al successivo.

Il primo tempo si sostanzia nella proposta di prove di facile praticabilità da parte di tutti gli alunni, i cui contenuti sono rapportati ai programmi vigenti, alle infrastrutture sportive scolastiche e alla professionalità dei docenti.

La facilità delle prove, è altresì stata dettata dall'intento di suscitare progettualità alternative, mirate alle singole realtà ed esigenze territoriali.

4.3. Dette attività vengono proposte alla libera adesione delle scuole interessate quali parti integranti, come sopra precisato, della formula di svolgimento dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi di cui esprimono, rimarcandoli, gli aspetti più incisivamente promozionali.

4.4. Proprio tenendo conto delle situazioni oggettive e soggettive presenti nelle varie province, le prove indicate non esauriscono, si ribadisce, il ventaglio delle opzioni possibili, in relazione alla situazione data, ma hanno carattere meramente indicativo e orientativo. Le eventuali variazioni di programma, come puntualizzato nei rispettivi regolamenti, competono alle Commissioni provinciali.

5. Attività sportive competitive.

5.1. Restano sostanzialmente fermi - almeno per il prossimo anno scolastico - i regolamenti delle attività competitive dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, salvo alcuni aggiustamenti dettati dall'esperienza dell'anno decorso.

6. Attività sportive in ambiente naturale.

6.1. Già da diversi anni questo Ministero ha sollecitato l'avvio di iniziative in questo settore che costituiscano risposta qualificata a significative esigenze sociali.

6.2. In particolare, con circolare n. 217 datata 17 luglio 1987 veniva ribadita la possibilità di corrispondere il compenso previsto per l'avviamento alla pratica sportiva, fino al limite delle sei ore settimanali, ai docenti di educazione fisica impegnati nei campeggi estivi e in iniziative analoghe, eventualmente concordate con gli enti locali, finalizzate al coinvolgimento di quei giovani che nel periodo delle vacanze estive non hanno alternative che rimanere nelle sedi di residenza.

6.3. Per tali attività di particolare rilevanza e utilità sociale, questo Ministero conferma integralmente quanto previsto nella richiamata circolare, sia in ordine al conferimento delle ore ai docenti interessati, sia per quanto riguarda limiti di applicabilità.

6.4. Si sottolinea l'importanza di iniziative scolastiche mirate in tale settore, per le quali questo Ministero, ove richiesto, non mancherà di offrire - come avvenuto per il passato - contributi finanziari che, pur di entità non rilevante, verranno comunque commisurati alle attività programmate e alle disponibilità di bilancio.

7. Ore eccedenti di pratica sportiva scolastica

7.1. Secondo quanto precisato nelle precedenti circolari annuali, i docenti di educazione fisica nell'esercizio della loro libertà di insegnamento possono trovare spazi, modi e tempi adeguati di svolgimento della pratica sportiva, nell'ambito delle normali ore curriculari, in coerenza del resto con quanto previsto dai vigenti programmi di insegnamento.

7.2. In aggiunta a tali spazi operativi resta ferma la possibilità, per ciascun docente interessato, di svolgere, in base alla attuale normativa, 6 ore complementari di pratica sportiva per le iniziative indicate al punto 3; nondimeno con una articolazione che, considerato anche il diverso numero degli alunni destinatari, tenga conto di una necessità di riconversione delle relative modalità di svolgimento, meglio attenta ai bisogni e alle aspettative degli alunni tecnicamente e fisicamente meno provveduti. In tal senso, almeno due terzi delle ore complementari svolte da ciascun docente dovranno essere dedicate all'attività di promozione prevista al punto 4 della presente circolare.

7.3. In altri termini i docenti possono scegliere di svolgere solo attività promozionale; non possono invece scegliere - almeno per la scuola media e per il primo biennio della Secondaria superiore - attività esclusivamente competitive, come avvenuto per il passato; ove scelgano di svolgere anche tali attività potranno dedicare ad esse in ogni caso solo un terzo delle ore prestate.

8. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica.

8.1. Ferme restando le possibilità di apporti finanziari o di servizi da parte del CONI, Enti locali e di ogni altro organismo interessato, si richiamano in linea generale le indicazioni fornite negli anni

decorsi e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni, nonché in considerazione dei programmi presentati.

8.2. In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro il 20 novembre, un piano organizzatorio e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello provinciale (con rendicontazione centrale). Le SS.LL. vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità ottenute nel 1990, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

9. Accertamenti e verifiche

9.1. Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva di disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno scolastico, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione e la vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le linee sopra enunciate, è condizione essenziale e imprescindibile per legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri finanziari.

9.2. Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto sia sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività, sia, particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza eventualmente riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.

A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da ultimo, al punto 6 lett. b) della C.M. dell' 8 novembre 1983, n. 304, costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle verifiche che verranno svolte.

10. Disposizioni di rinvio.

10.1. Ferme restando le linee programmatiche e le finalità dell'attività sportiva scolastica, di cui ai punti precedenti della presente circolare, si confermano le direttive circa l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, le ore soprannumerarie ai coordinatori e agli altri insegnanti distaccati nei servizi periferici, secondo quanto enunciato in particolare nelle circolari n. 310 del 1984, n. 259 del 1987 e n. 226 del 1988. Si precisa inoltre, in relazione ai quesiti pervenuti, che ai docenti accompagnatori delle rappresentative studentesche nelle sedi di svolgimento delle gare compete il trattamento di missione. 10.2. Come già previsto con O.M. del 30 aprile 1990, n. 115, relativamente alla costituzione dell'organico di fatto e anche al fine di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le successive decisioni degli organi collegiali competenti.

Si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna tempestiva, diffusione alla presente circolare.

Nota 29 settembre 1989, n. 2583

Attività sportiva scolastica anno 1989/90

A scioglimento della riserva espressa al punto 4 della C.M. n. 304, contenente disposizioni sull'attività sportiva scolastica per il corrente anno scolastico, si comunica che, sulla base delle esigenze emerse, sono stati apportati, d'intesa con il CONI, gli adeguamenti che seguono sia al progetto tecnico sia alla formula di partecipazione dei giochi della gioventù e dei campionati studenteschi. In particolare le modifiche sono finalizzate ad una razionalizzazione delle iniziative e al superamento di alcuni dei problemi organizzativi più rilevanti riscontrati negli anni decorsi.

A - Progetto tecnico

La commissione organizzatrice provinciale, incentrata sulle rappresentanze degli enti che hanno le maggiori responsabilità di promozione ed organizzazione, prevede due vicepresidenze riferite al presidente provinciale del CONI e al coordinatore di educazione fisica.

B - Giochi della gioventù e campionati studenteschi

1. Atletica leggera:

alla fase provinciale la scuola (istituto) pur potendo partecipare a tutte le discipline previste, forma la squadra con gli studenti meglio classificati in cinque differenti specialità tale squadra può proseguire nelle fasi successive.

2. Sport invernali:

le fasi comunali possono essere effettuate solo nei comuni provvisti di impianti gara, le fasi provinciali devono svolgersi entro il territorio della provincia, in assenza di impianti o di neve, dette fasi si possono organizzare esclusivamente in impianti ubicati nel raggio massimo di 200 km dal capoluogo; è esclusa in ogni caso la possibilità di pernottamenti.

Le fasi regionali devono essere organizzate nel medesimo ambito territoriale.

3. Sport di squadra:

sono previste: fasi interprovinciali fra tre province con gironi all'italiana di sola andata; quattro concentramenti interregionali a otto squadre; finale nazionale a quattro squadre.

C - Giochi della gioventù

1. Nuoto:

sono previste due categorie (A-B), la categoria B, con gare di m. 50 nei quattro stili, conclude l'attività con la fase provinciale.

la categoria A, con gare di m. 100 nei 4 stili più 200 misti, prosegue fino alla fase nazionale.

2. Ginnastica:

è prevista la sola partecipazione a squadra.

3. Calcio:

è prevista una sola categoria.

D - Campionati studenteschi

1. Il limite massimo di età per partecipare a tutte le fasi dei campionati è fissato a 19 anni.

2. Atletica leggera:

accedono alla manifestazione nazionale le squadre meglio classificate nelle fasi precedenti nel numero stabilito dai regolamenti.

3. Nuoto:

dalla fase provinciale i partecipanti della categoria agonisti possono prendere parte ad una sola gara.

Si pregano le SS.LL. di provvedere alle opportune comunicazioni e si fa presente che la versione aggiornata dei regolamenti è in corso di spedizione in un congruo numero di copie per consentire la distribuzione alle scuole e istituti interessati.

C.M. 13 settembre 1989, n. 304, prot. 1960/B

Attività sportiva scolastica anno 1989-90

1. Si confermano per l'anno scolastico 1989-90 le linee programmatiche e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciate nelle circolari n. 259 del 29 agosto 1987 e n. 226 del 3 agosto 1988 nonché le direttive circa l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, lo svolgimento delle ore di insegnamento complementare e gli altri punti ivi indicati. In tal senso, come già previsto con O.M. 221 del 22 giugno 1989 relativamente alla costituzione dell'organico di fatto e anche al fine di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi, quali presidenti della giunta esecutiva, possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le successive decisioni degli organi collegiali competenti.

2. Al riguardo appare tuttavia necessario far presente che da un'indagine conoscitiva avviata da questo Ministero per verificare le modalità di svolgimento e i risultati dell'attività sportiva scolastica, sono emersi elementi incongruenti rispetto alle finalità e ai contenuti di detta attività.

3. Proprio alla luce delle risultanze dell'indagine, questo Ministero ritiene di dover richiamare l'attenzione e la responsabilità dei capi d'istituto sui punti sottoindicati, anche in relazione al disposto dell'O.M. n. 221 del 22 giugno 1989, diramata in esecuzione della Legge 6 ottobre 1988, n. 426, la quale prevede - per determinate fattispecie - l'integrazione delle ore curriculari con le ore di pratica sportiva ai fini della costituzione di posti d'insegnamento.

3.1. L'attività sportiva scolastica, come è stato più volte ribadito, è parte integrante della programmazione didattica ed educativa di cui all'art. 4, lett. a), del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; in quanto tale essa è tendenzialmente rivolta alla generalità degli alunni, in piena e logica coerenza rispetto ai programmi curriculari. Sono pertanto privilegiate quelle attività più facilmente praticabili in ambito scolastico con particolare riferimento alle strutture disponibili.

3.2. Lo sport scolastico ha carattere formativo e promozionale. Esso trova il suo naturale punto di riferimento nell'attività interna d'istituto; conseguentemente le fasi selettive di manifestazioni quali i Giochi e i Campionati rappresentano un momento di sintesi e di verifica dell'attività di base, ma in nessun caso esse possono assumere carattere sostitutivo rispetto a questa.

3.3. Al di là degli esiti di partecipazione a manifestazioni extrascolastiche, che costituiscono solo un fatto episodico riservato a pochi tecnicamente più preparati, le attività di avviamento e di pratica sportiva devono necessariamente avere carattere continuativo con l'effettivo coinvolgimento degli alunni dall'inizio alla fine dell'anno scolastico.

Il venir meno di tali presupposti, quale ad esempio un impegno dei docenti funzionale alle sole gare, contravviene ai principi anzidetti e non può non determinare l'intervento dei capi d'istituto anche in relazione al rilevante impegno finanziario assunto per detta attività.

Ove conseguentemente debba ricorrersi alla revoca della autorizzazione allo svolgimento di detta attività, si dovrà anche porre in essere una diversa forma di impiego dei docenti limitatamente ai casi di coloro che per effetto dell'O.M. 22 giugno 1989, n. 221, abbiano ottenuto l'utilizzazione anche sulle ore di attività sportiva scolastica.

3.4. Si segnala, inoltre, avuto riguardo a talune indicazioni emerse dalle relazioni ispettive, che non è ammissibile ogni forma di delega a società sportive o a tecnici di dette società in ordine alla preparazione degli studenti alle manifestazioni dei Giochi o dei Campionati studenteschi atteso che, per le ragioni sopra specificate, detta attività ha carattere formativo, e come tale, è espressione della professionalità docente.

4. Per quanto riguarda i Giochi della Gioventù e i Campionati studenteschi si rinvia ai regolamenti dell'anno scolastico 1988-89.

Eventuali modifiche, soprattutto di ordine organizzativo, saranno tempestivamente comunicate.

5. Circa il finanziamento dell'attività sportiva scolastica, ferme restando le possibilità di apporti finanziari o in servizi da parte degli Enti locali, si richiamano in linea generale le indicazioni fornite negli anni decorsi e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni, nonché in considerazione dei programmi presentati.

In relazione a quanto sopra le SS.VV. vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro il 20 novembre c.a., un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello provinciale (con rendicontazione

centrale). Le SS.VV. vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1989, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

6. Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva di disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno scolastico, si invitano le SS.VV. a voler richiamare l'attenzione e la vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le linee sopra enunciate, è condizione essenziale ed imprescindibile per legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri finanziari. Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto sia sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività sia, particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza eventualmente riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.

7. A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da ultimo, al punto 6 lett. b), della C.M. 304/1983 dell'8 novembre 1983 - costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle verifiche che verranno svolte.

C.M. 3 agosto 1988, n. 226, prot. 1859/B

Attività sportiva scolastica anno 1988/89

In attesa di definire i lavori di revisione complessiva degli obiettivi, della "Filosofia" e delle modalità tecnico-organizzative dell'attività sportiva scolastica, già avviate di intesa con il CONI si confermano per l'a.s. 1988/89 sia il progetto tecnico che i regolamenti dei giochi della gioventù e dei campionati studenteschi.

Si richiamano altresì le linee programmatiche e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciate nella circolare n. 259 del 29 agosto 1987 nonché le direttive circa l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, lo svolgimento delle ore di insegnamento complementare e gli altri punti ivi indicati. In tal senso, al fine di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi, quali presidenti della giunta esecutiva, possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le decisioni del consiglio d'istituto per quanto attiene alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Finanziamento dell'attività sportiva scolastica

Nel richiamare in linea generale le indicazioni di cui al punto 4 della circolare dell'anno decorso, si ribadisce che l'impegno finanziario del ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni e alla considerazione dei programmi presentati.

In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e inviare al ministero, entro e non oltre il 20 ottobre c.a., un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello di istituto (con rendicontazione regionale) e per quelle a livello provinciale (con rendicontazione centrale), le SS.LL. vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1988, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori.

Finali nazionali delle manifestazioni indette d'intesa con il CONI

I provveditorati agli studi interessati ad organizzare le suindicate manifestazioni vorranno presentare le relative proposte entro il mese di novembre c.a. Tali proposte dovranno essere corredate dalla adesione dell'ente locale che dichiara la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione con un apporto adeguato (in termini finanziari o di apprestamento di servizi); da indicazioni circa l'esistenza in loco di una sufficiente ricettività alberghiera, dalla individuazione di idonee infrastrutture sportive.

Sulla base delle candidature acquisite verranno effettuati gli opportuni sopralluoghi; resta comunque ferma la possibilità di una designazione di ufficio, da parte di questo ministero, anche per assicurare, ai fini promozionali, una eventuale rotazione tra le varie sedi.

C.M. 29 agosto 1987, n. 259, prot. 1879/B

Attività sportiva scolastica, anno scolastico 1987-88

Si confermano per l'anno scolastico 1987-88 le linee programmatiche, gli obiettivi e le finalità dell'attività sportiva scolastica di cui alle circolari n. 274 del 3 ottobre 1985 e n. 258 del 25 settembre 1986, nonché le direttive ivi contenute circa l'organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle ore di insegnamento complementare, le ore soprannumerarie ai coordinatori e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici e gli altri punti indicati nelle disposizioni comuni.

Nella prospettiva di una revisione complessiva della filosofia e delle modalità tecnico-organizzative dell'attività sportiva per l'anno scolastico 1988-89, si confermano altresì sia il progetto tecnico sia i regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, salvo i sottoindicati marginali adeguamenti suggeriti dalla esperienza intercorsa:

1. Il limite dei 18 anni previsto alla lettera C - punto 1 - della circolare n. 258 del 25 settembre 1986 vale solo per la finale nazionale, attesa l'esigenza di assicurare un collegamento organico con le attività studentesche internazionali indette dall'I.S.F. (International School Federation).

2. Circa la composizione di rappresentative studentesche, in relazione allo "status" di alcuni partecipanti e a taluni dubbi interpretativi sollevati al riguardo, sembra necessario ribadire:

a) il presupposto della partecipazione è costituito dall'iscrizione e dalla frequenza in un Istituto d'istruzione secondaria statale o non statale.

b) Tale frequenza deve riferirsi ai normali corsi di insegnamento con particolare riferimento agli orari di svolgimento delle lezioni di educazione fisica, secondo i programmi previsti dal vigente ordinamento; ciò può anche desumersi da quanto precisato nei punti 2, 4 e 4.3 del progetto tecnico, nel senso che le attività relative costituiscono un completamento e un'integrazione delle lezioni curriculari e in quanto tali sono parte integrante della programmazione educativa. Va da sé che qualora uno solo dei presupposti indicati non si realizzi ne risulta viziata la partecipazione dell'Istituto e di conseguenza non omologabile qualsiasi risultato conseguito dall'Istituto stesso.

3. Per quanto attiene alle Commissioni organizzatrici di cui al punto 5 del progetto tecnico, in vista dell'opportunità di assicurare una più ampia presenza della componente scolastica, in particolare a livello provinciale, il comma terzo del punto 5.1.2 è integrato nei termini che seguono: "nonché da altrettanti docenti di educazione fisica, esperti nelle discipline sportive cui la scuola partecipa ufficialmente, nominati dal Provveditore agli studi".

4. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività sportive scolastiche, mentre si richiamano in linea generale le indicazioni di cui al punto 7 della circolare dell'anno decorso, si ritiene opportuno sottolineare - anche per venire incontro alla esigenza di maggiore chiarezza avvertita dagli organi periferici - che l'impegno finanziario del Ministero e del C.O.N.I., per le attività oggetto di collaborazione, sarà ripartito in relazione al numero degli alunni e alla considerazione dei programmi presentati. In conformità delle

intese intervenute in esecuzione del protocollo stipulato tra il Ministero e lo stesso Comitato Olimpico, a tale ripartizione sarà data adeguata pubblicità ai rispettivi organi periferici i quali, a loro volta, se ne daranno reciproca comunicazione al fine di consentire alle Commissioni organizzatrici, ai vari livelli, di programmare le rispettive attività.

Le modalità di ripartizione delle voci di spesa o di predisposizione dei servizi relativi alle manifestazioni nazionali, fermo restando il prevalente apporto finanziario del Comitato Olimpico, saranno oggetto di successive intese che sarà cura degli Enti promotori di portare tempestivamente a conoscenza delle Commissioni di volta in volta incaricate di organizzare le manifestazioni stesse.

5. In relazione ad alcune situazioni verificatesi nell'anno decorso, nelle quali non sempre è emersa una sufficiente attenzione sull'esigenza di una piena collaborazione nell'interesse superiore dei giovani, si confida che le SS.LL., vorranno sensibilizzare, non solo gli operatori scolastici ma anche gli interlocutori del mondo sportivo, su quanto già precisato nel punto 1.3 del progetto tecnico, nel senso che tutte le manifestazioni, sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati Studenteschi relative alle attività riservate alla Scuola, pur nel rispetto delle peculiari autonomie funzionali e istituzionali, vengano organizzate congiuntamente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal C.O.N.I., all'insegna di un comune impegno e di una comune responsabilità organizzativa.

L'esperienza ha dimostrato inoltre che condizione essenziale del buon esito, in particolare delle manifestazioni finali, è che esse vengano programmate con la necessaria tempestività. In tal senso i Provveditori agli studi interessati ad organizzare le manifestazioni finali vorranno presentare le relative proposte entro e non oltre il 15 ottobre p.v. Tali proposte dovranno essere corredate: a) dalla adesione dell'Ente locale che dichiara la propria disponibilità ad ospitare la manifestazione con un apporto adeguato (in termini finanziari e/o di apprestamento di servizi); b) da indicazioni circa l'esistenza in loco di una sufficiente recettività alberghiera; c) dalla individuazione di idonee infrastrutture sportive. Premesso che sulla base delle candidature acquisite verranno effettuati gli opportuni sopralluoghi, resta ferma la possibilità di una designazione di ufficio, da parte di questo Ministero, anche per assicurare, a fini promozionali, una eventuale rotazione tra le varie sedi.

Progetto tecnico 1988

1. Oggetto e obiettivi

1.1. I giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi 1988 sono promossi dal Ministero della P.I. e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la collaborazione delle Regioni, degli Enti locali e degli organi collegiali della scuola.

1.1.1. I giochi della Gioventù si riferiscono agli alunni della scuola elementare e della scuola media (statale e non statale) regolarmente iscritti e frequentanti. Ad essi possono partecipare anche istituzioni diverse dalla scuola per le quali non è obbligatoria l'attestazione di frequenza.

I programmi tecnici e le norme di partecipazione dei Giochi della gioventù riservati alla scuola sono, tuttavia distinti.

1.1.2. I Campionati Studenteschi sono riservati agli alunni della Scuola Secondaria Superiore (statale e non statale) regolarmente iscritti e frequentanti.

1.2. I Giochi della Gioventù ed i Campionati Studenteschi hanno lo scopo di:

1.2.1. promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale;

1.2.2. realizzare un collegamento tra l'attività sportiva scolastica nazionale e quella internazionale promossa dalla I.S.F. (Federazione Internazionale dello Sport Scolastico).

1.3. Tutte le manifestazioni dei Giochi della gioventù e dei Campionati Studenteschi, relative alle attività riservate alla Scuola, vengono organizzate congiuntamente dal Ministero P.I. e dal CONI.

2. Definizione delle attività

2.1. I programmi dei Giochi relativi agli alunni delle scuole elementari prevedono un'attività di base preordinata ad un organico complesso di prove in successione (percorso misto), il gioco polivalente "quattro porte" e i "giochi acquatici". Gli alunni delle IV e V classi, espletato il programma attinente al percorso misto e al gioco "quattro porte" e, ove possibile ai "giochi acquatici", possono partecipare anche alle seguenti attività: triathlon comprendente prove di corsa, salto e lancio; attività ginnico-espressive; calcio a 7 su campo ridotto; mini basket; minihandball; minivolley e rugby educativo.

2.2. In armonia con quanto è detto nel precedente paragrafo 1 e coerentemente al criterio di continuità che deve esserci tra la scuola media e la scuola superiore, i programmi dei giochi e dei Campionati, relativi rispettivamente agli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori, prevedono le seguenti attività: atletica leggera, ginnastica, nuoto, sport invernali (sci alpino, sci di fondo), calcio, pallacanestro, pallamano, pallavolo.

2.3. Per quanto riguarda i Giochi e i Campionati, la partecipazione alle suindicate attività, salvo quelle degli sport invernali, - è riservata esclusivamente alla Scuola.

2.4. I contenuti programmatici dei giochi e dei campionati trovano il loro fondamento nell'attività curriculare destinata a tutti gli alunni di ogni ordine e grado secondo gli orari previsti dagli attuali ordinamenti.

Tali contenuti trovano più ampio sviluppo e applicazione nell'ambito delle attività integrative scolastiche per la scuola elementare e nell'ambito delle attività complementari di avviamento e di pratica sportiva per le scuole secondarie di primo e secondo grado

2.5. Altre discipline comprese nel programma dei Giochi.

2.5.1. Scuola elementare: badminton, baseball softball, canoa e canottaggio, ciclismo, hockey su prato, scherma, sport del ghiaccio, sci, sport invernali, pallatamburello, pattinaggio a rotelle, tennis, tennistavolo, tiro con l'arco, vela.

2.5.2. Scuola media: aeromodellismo, badminton, baseball e softball, bocce, canoa e canottaggio, ciclismo, golf, hockey e pattinaggio, judo, hockey su prato, karting, karate, lotta, motociclismo, motonautica, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, salvamento, pallanuoto, pallatamburello, pentathlon moderno, pesca sportiva, pesi, rugby, scherma, sci nautico, sport equestri, sport del ghiaccio, sport invernali (salto, combinata nordica, biathlon, slittino, sci d'erba), sport orientamento, tennis, tennistavolo, tiro con l'arco, tuffi, vela e tavole a vela.

2.5.3. Alle attività indicate nei punti 2.5.1 e 2.5.2. possono partecipare anche le istituzioni diverse dalla scuola con giovani d'età corrispondenti ai partecipanti della scuola stessa.

2.5.4. La partecipazione delle scuole alle attività indicate ai punti 2.5.1 e 2.5.2. è subordinata alla presenza di un sufficiente numero di alunni interessati alle attività stesse.

2.6. L'iniziativa di cui al presente documento non è in contrasto con la possibilità delle scuole di ogni ordine e grado di organizzare, secondo gli ordinamenti vigenti, altre attività, anche a carattere interscolastico, quando ve ne siano localmente le condizioni idonee, con particolare riferimento alla disponibilità di collaborazione delle forze sportive.

3. Partecipazioni

3.1. La partecipazione di Scuole ed Istituti è deliberata dai competenti organi collegiali.

La delibera di adesione ai Giochi ed ai Campionati può riferirsi a tutte le discipline previste dal programma o solo ad alcune di esse.

L'adesione ad ogni singola disciplina sportiva deve essere valutata in funzione delle reali possibilità della scuola di svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di base e senza alcuna discriminazione di alunni.

3.2. I regolamenti ed i programmi tecnici per ciascuna disciplina sono indicati analiticamente su apposite "guide".

3.2.1. I regolamenti relativi alle attività riservate alle scuole privilegiano la partecipazione per rappresentative di istituto non escludendo, tuttavia, una partecipazione individuale secondo particolari modalità, per quelle discipline che la rendono opportuna.

4. Modalità di svolgimento dei Giochi e dei Campionati I giochi e i Campionati sono articolati durante l'anno scolastico, in più fasi.

4.1. Fase di istituto

La fase di istituto, che è base e fondamento della attività sportiva scolastica si sviluppa per l'intero anno scolastico e si conclude, al termine di esso, con una manifestazione tendente a coinvolgere la totalità degli alunni (anche con ruoli differenziati).

A tale scopo è possibile modificare i regolamenti ed i programmi ufficiali per adattarli, secondo opportunità e necessità, alle singole esigenze degli alunni.

Nell'ambito di tale attività è compresa anche la preparazione e la formazione di rappresentative d'istituto che, nelle date indicate all'apposito calendario, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli

4.2. Fasi successive

Per le rappresentative d'istituto i Giochi e i Campionati prevedono una serie di fasi successive che possono andare da quelle distrettuali, comunali, provinciali a quelle regionali, interregionali e nazionali, a seconda del grado di scuola e di sport.

Esse sono indicate analiticamente nelle apposite "guide".

4.3. Solo i giovani che hanno partecipato alle attività d'istituto possono partecipare alle manifestazioni successive.

4.4. Alle manifestazioni provinciali e seguenti partecipano le rappresentative che nella fase precedente hanno conseguito i risultati migliori.

4.5. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono stabilite dalle Commissioni di cui al seguente paragrafo 5.

5. Commissioni organizzatrici

5.1. Composizione delle commissioni

5.1.1. Le commissioni organizzatrici sono uniche per i Giochi e per i Campionati. Esse sono composte da rappresentanti della Scuola, del CONI e degli enti locali.

La Commissione centrale è composta da rappresentanti del M.P.I. e del CONI.

5.1.2. Le commissioni regionali (C.O.R.), provinciali (C.O.P.) e comunali (C.O.C.) sono costituite rispettivamente:

- dal Presidente regionale del CONI che la presiede, dal Sovrintendente scolastico, da un rappresentante della regione. Ne fanno parte inoltre, i presidenti Provinciali CONI del capoluogo di regione, il coordinatore e i presidenti regionali delle federazioni;

- dal Provveditore agli Studi che la presiede, dal Presidente Provinciale del CONI, da un rappresentante della Provincia, dal coordinatore di Educazione Fisica, dai rappresentati della F.S.N. e da altrettanti docenti di Educazione Fisica, esperti nelle discipline cui la scuola partecipa ufficialmente, nominati dal Provveditore.

- dal Sindaco che la presiede o da un Assessore da lui delegato, da un preside di scuola media e da un direttore didattico, dal Fiduciario (provinciale) del CONI e da altrettanti docenti di educazione fisica, esperti nelle discipline cui la scuola partecipa ufficialmente, nominati dal Provveditore.

5.1.3. Ciascuna commissione, localmente, può aumentare il numero dei suoi componenti, in funzione della esigenza di assicurare la massima funzionalità dell'attività sportiva. Inoltre, all'atto dell'organizzazione delle varie manifestazioni, le commissioni potranno essere integrate con i rappresentanti della scuola, del CONI e degli enti locali delle province e dei comuni ospitanti le

manifestazioni stesse, qualora non facenti già parte delle commissioni organizzatrici della fase in questione.

Per ciascuna disciplina del programma dei Giochi e dei Campionati potranno esser costituiti appositi gruppi di lavoro coordinati dalle rispettive commissioni.

5.2. Fase di circolo o di istituto

5.2.1. La preparazione e l'organizzazione dei Giochi a livello di circolo e di istituto è affidata ai rispettivi consigli i quali possono costituire un comitato tecnico-organizzativo per l'attuazione dei seguenti compiti:

- a) inviare l'adesione, a firma del direttore didattico o del preside, alle Commissioni comunali, distrettuali o provinciali e al provveditorato agli studi;
- b) coordinare tutte le attività dei Giochi e dei Campionati a livello di circolo e di istituto anche in relazione alle disponibilità degli impianti sportivi necessari;
- c) compilare gli elenchi degli allievi e degli insegnanti per la copertura assicurativa e trasmetterli alla Commissione provinciale;
- d) ritirare dalla Commissione comunale e compilare le carte di partecipazione ai Giochi destinate agli allievi ammessi alla manifestazione comunale e/o distrettuale e restituirne tempestivamente la parte di competenza alla Commissione provinciale;
- e) formulare il programma ed organizzare le attività, le gare ed i tornei di circolo e di istituto assicurando l'allestimento dei campi di gara, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita della manifestazione; costituire le giurie con alunni, genitori, insegnanti, ecc.;
- f) inviare alla Commissione comunale le iscrizioni ed organizzare la partecipazione del circolo o dell'istituto alla fase comunale e distrettuale.

5.3. Compiti delle commissioni.

5.3.1. Le commissioni, ciascuna nel proprio ambito, svolgono i seguenti compiti:

a) Promozione sportiva:

- promuovono iniziative tendenti a suscitare l'attenzione degli organi competenti, soprattutto per quanto riguarda impianti, attrezzature e finanziamenti e si adoperano affinché vengano adottate soluzioni adeguate;
- intraprendono e mantengono opportuni contatti con le autorità, la stampa, ecc. ai fini del più ampio interessamento alle manifestazioni e di appoggio alle iniziative;
- sollecitano e favoriscono nei modi più opportuni lo sviluppo dell'attività sportiva nella scuola;
- dispongono per la distribuzione di materiale propagandistico, tecnico ed organizzativo;
- adottano iniziative per la formazione di animatori ed operatori sportivi, giudici di gara e arbitri;
- mantengono collegamenti con le altre commissioni interessate alle varie iniziative.

b) Programmazione e amministrazione;

- formulano i programmi delle manifestazioni o danno disposizioni integrative ove previsto dai regolamenti di partecipazione anche in relazione al numero degli aderenti ed ai fondi disponibili;
- deliberano in merito all'assegnazione del materiale sportivo, nonché all'impiego dei fondi per l'organizzazione e per la partecipazione delle rappresentative.

c) Organizzazione:

- indicano le manifestazioni dei Giochi e dei Campionati relativamente al proprio livello di competenza;
- raccolgono le iscrizioni e copia dei risultati;
- organizzano le manifestazioni relative, rendendo tempestivamente noti i programmi agli interessati;
- controllano lo svolgimento delle manifestazioni, garantendone l'assistenza sanitaria e quanto altro possa assicurare la buona riuscita;
- costituiscono nel loro seno una commissione giudicante per l'esame di unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;

- inviano alla commissione organizzatrice della fase successiva le iscrizioni e organizzano la partecipazione degli aventi diritto.

d) Raccolta ed elaborazione dei dati:

- ciascuna commissione, relativamente al proprio ambito di competenza, raccoglie i dati relativi al numero degli alunni partecipanti, degli insegnanti impiegati, ecc. - distinti per i Giochi e Campionati - a partire dalle fasi d'istituto. Tali dati, elaborati e riassunti ai vari livelli, secondo modalità che vengono indicate, saranno inviati al CONI ed al Ministero della P.I. (Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva).

5.3.2. Le C.O.P. e le C.O.R. non possono modificare i contenuti tecnici dei programmi i quali, a partire dalle fasi provinciali, sono vincolati per tutti. Possono, invece, tenendo conto del numero dei partecipanti ai differenti sport e dei fondi disponibili per l'organizzazione delle manifestazioni, ammettere alle varie competizioni più di una rappresentativa per istituto.

5.3.3. Per tutte le manifestazioni che coinvolgono province di più regioni, la loro organizzazione è affidata alla commissione delle sedi ospitanti che sarà nominata dalla commissione centrale.

6. Impianti

Le gare dei Giochi e dei Campionati si svolgono preferibilmente negli impianti sportivi della scuola.

Nei casi in cui la scuola non disponga degli impianti o per manifestazioni a più ampia partecipazione per le quali si prevede afflusso di pubblico, il reperimento dei campi di gara è curato dal CONI e le sue Federazioni, d'intesa con l'ente locale e il Provveditorato agli Studi.

La questione ha particolare rilevanza per quegli sport che richiedono impianti, normalmente non a disposizione della scuola, quali quelli per il calcio, la pallamano e il nuoto.

7. Coinvolgimento di altre istituzioni qualificate

Per le esigenze particolari dei Giochi e dei Campionati sono promosse intese, oltre che con gli Enti locali, con i Comandi Militari territoriali e Enti di Propaganda, con le altre istituzioni qualificate, secondo le esigenze e le disponibilità.

8. Interventi culturali

In occasione delle manifestazioni provinciali e regionali, il Provveditorato agli Studi, gli enti locali e i rappresentanti del mondo sportivo promuoveranno convegni e dibattiti per l'approfondimento del rapporto cultura-sport e delle problematiche connesse.

Partecipazione

La scuola dell'obbligo statale e non statale partecipa ai Giochi nelle seguenti attività: Atletica leggera, Ginnastica, Nuoto, Calcio, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo. Per quanto concerne lo Sci nordico e lo Sci alpino, pur essendo attività alle quali la Scuola partecipa ufficialmente, è consentita la partecipazione anche di istituzioni diverse dalla Scuola. Possono partecipare ai Giochi della Gioventù le istituzioni diverse dalla scuola per gli sport: Aereomodellismo, Badminton, Baseball e Softball, Bocce, Canoa, Canottaggio, Ciclismo, Golf, Hockey e Pattinaggio, Hockey su prato, Judo, Karate, Karting, Lotta, Motociclismo, Motonautica, Nuoto (salvamento, sincronizzato, tuffi), Nuoto pinnato, Pesca sportiva, Pallanuoto, Pallatamburello, Pentathlon Moderno, Pesi, Rugby, Sci d'erba, Sci nautico, Scherma, Sport nel ghiaccio, Sport Equestri, Sport orientamento, Biathlon, Combinata nordica, Salto, Slittino, Tennis, Tennis Tavolo, Tiro con l'arco, Tuffi, Vela e Tavole a vela.

Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano con ragazzi/e tesserati per la istituzione stessa.

Svolgimento delle manifestazioni

Attività d'istituto: la preparazione degli alunni ai Giochi della Gioventù si effettua nell'ambito scolastico sotto la guida degli insegnanti di Educazione Fisica.

Manifestazioni Comunali e/o Distrettuali: sia le scuole che le Istituzioni diverse dalla scuola iscrivono giovani o squadre rappresentative dell'Istituto o dell'Organizzazione nel numero stabilito annualmente dalle competenti Commissioni organizzatrici.

Al termine delle manifestazioni vengono compilate classifiche individuali, di squadra rappresentativa d'istituto o di altra istituzione secondo le modalità stabilite per le singole discipline.

Manifestazioni Provinciali: alle manifestazioni Provinciali sono ammesse le squadre e i giovani meglio classificati nelle manifestazioni Comunali e/o Distrettuali nel numero stabilito dalla competente commissione. Le Commissioni Provinciali, quando partecipi un notevole numero di Comuni e/o Distretti, possono stabilire l'effettuazione di manifestazioni interdistrettuali e/o intercomunali ai fini della qualificazione alle manifestazioni provinciali.

Manifestazioni interprovinciali Regionali e/o Interregionali: sono programmate per i giochi di squadra e per alcune discipline.

Manifestazione Nazionale: alla manifestazione Nazionale per gli sport a cui la scuola partecipa ufficialmente sono ammessi i giovani e le squadre vincitori delle manifestazioni provinciali, regionali e interregionali.

Per le altre attività sono ammessi alla Manifestazione Nazionale i giovani e le squadre vincitori delle manifestazioni regionali o interregionali.

Organizzazione delle manifestazioni

Tutte le manifestazioni sono organizzate a cura della competente Commissione dei Giochi (Comunale, Provinciale e Regionale) con la collaborazione dell'Organo tecnico federale.

Per le manifestazioni interdistrettuali e/o intercomunali e per eventuali manifestazioni interprovinciali o interregionali l'organizzazione spetta rispettivamente alla Commissione Provinciale e Regionale che ha la competenza in relazione alla località sede della manifestazione, salvo accordi particolari intervenuti localmente.

Giurie ed arbitri

Nel modulo di adesione ciascun istituto o istituzione deve segnalare alcuni nominativi (alunni ed eventualmente docenti e genitori per la scuola; dirigenti sociali od atleti per le altre istituzioni), da utilizzarsi con compiti di giuria e organizzazione nelle manifestazioni comunali.

Nelle manifestazioni provinciali e successive i servizi di giuria e gli arbitraggi sono disimpegnati dai competenti organi federali. La Federazione Italiana Cronometristi provvederà per i servizi di cronometraggio.

Reclami

Presso ogni Commissione dei Giochi della Gioventù (comunale, provinciale e regionale) deve essere nominata una Commissione Giudicante, composta da un rappresentante della scuola, un rappresentante del CONI e un rappresentante della Federazione sportiva interessata, per l'esame in prima ed unica istanza di eventuali reclami.

Sono ammessi solo reclami concernenti la posizione irregolare dei partecipanti.

Reclami non documentati vengono respinti dalla Commissione giudicante.

I reclami devono essere presentati per iscritto alla giuria o all'arbitro, oppure direttamente alla Commissione Giudicante entro mezz'ora dalla fine della gara o della partita a cui si riferiscono.

La Commissione Giudicante deve rispondere per iscritto dandone comunicazione quando necessario alla scuola o squadra oggetto del reclamo. Deve inoltre informare la Commissione dei Giochi competente della fase successiva quando sia stato modificato l'esito di una gara o di una partita.

La decisione deve esser comunicata tempestivamente, specialmente quando l'esito del reclamo può modificare la partecipazione alle successive fasi della manifestazione.

Indipendentemente dalle presentazioni di reclami, la Commissione Giudicante può procedere di ufficio in qualsiasi momento per decidere motivatamente su eventuali irregolarità di cui comunque venisse a conoscenza.

Le decisioni delle Commissioni Giudicanti sono inappellabili.

Eventuali esposti tecnici se previsti dai regolamenti federali possono essere presentate alla giuria o all'arbitro che deciderà in merito.

Norme tecniche ed organizzative

Sono affidate alle Commissioni Organizzatrici la composizione di turni di gara e dei sorteggi.

L'ordine di svolgimento delle partite deve avvenire per sorteggio e senza designazione di test di serie.

I sorteggi devono essere possibilmente effettuati in data precedente a quella di inizio della manifestazione alla presenza di rappresentanti della competente Commissione.

Formazione delle squadre: dalla manifestazione comunale e/o distrettuale in poi le squadre rappresentative di Istituto scolastico o istituzione diversa possono apportare variazioni alla loro formazione purché si tratti di giovani che abbiano partecipato alle manifestazioni precedenti anche se in altre specialità o discipline.

Non sono ammesse sostituzioni o variazioni alla formazione della squadra nell'ambito di una stessa manifestazione a concentramento.

Negli sport di squadra nei quali è ammessa la partecipazione di un numero limitato di ragazzi/e di 11 o 15 anni, gli stessi vanno considerati rispetto al numero massimo per ogni rappresentativa e non rispetto alla formazione presente in campo.

Partecipazione a più specialità: sia per l'attività di Istituto che per le manifestazioni comunali e/o distrettuali ogni partecipante può prendere parte a più discipline sportive.

Dalle manifestazioni comunali e/o distrettuali in poi la partecipazione è ridotta a due sole discipline.

Dalla manifestazione provinciale in poi è consentita la partecipazione ad una sola disciplina.

Naturalmente la partecipazione a più discipline è possibile solo quando non vi siano concomitanze di date e di orari nello svolgimento delle manifestazioni.

Casi di parità: nei casi di parità deve essere data la precedenza nella classifica, anche ai fini della ammissione alla manifestazione o gara successiva, al partecipante più giovane o alla squadra o staffetta che totalizza la media minore di età (giorno, mese, anno di nascita) dei suoi componenti che hanno preso parte al gioco nell'incontro finale, salvo naturalmente i casi particolari previsti nei vari regolamenti.

Vincolo: per gli enti diversi dalla scuola i partecipanti si intendono vincolati alla istituzione con la quale hanno iniziato l'attività.

Carte di partecipazione

Dalla manifestazione comunale in poi, su qualsiasi campo, i partecipanti devono essere sempre in possesso della carta di partecipazione da esibire a richiesta delle giurie e degli organizzatori pena l'esclusione dalle gare.

Le carte di partecipazione devono essere munite della foto del partecipante, recare il timbro di validazione e la firma del capo dell'istituto o della Commissione comunale.

E' consentito esibire alle giurie, in luogo della carta di partecipazione munita di foto, la carta di partecipazione accompagnata da un regolare documento d'identità.

Dalla manifestazione provinciale in poi le carte di partecipazione debbono essere accompagnate da un documento, con fotografia, di identità personale del partecipante.

Per attività d'istituto la carta di partecipazione non è prescritta e l'assicurazione degli allievi, istruttori e accompagnatori, viene coperta mediante l'invio di elenchi dei partecipanti a firma del Capo di Istituto.

Assistenza sanitaria

Per tutti coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale, è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28

febbraio 1983. Detto controllo dovrà essere attestato da un "certificato di stato di buona salute" redatto in conformità al modello di cui all'allegato n. 1 del citato decreto. La certificazione è rilasciata dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta. Per i partecipanti ai Giochi della Gioventù alle fasi nazionali, sono prescritti, ai sensi delle D.M. 18 febbraio 1982, ulteriori controlli.

L'accertamento di idoneità viene determinato dai medici di cui all'articolo 5 della Legge n. 33/80 (medici della Federazione Medico Sportiva Italiana), tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dal Ministero della P.I. Per la manifestazione dei Giochi devono essere approntate tutte le più opportune garanzie perché in caso d'infortunio vi sia la possibilità di una assistenza tempestiva.

Rinvio

Per quanto non previsto nelle Norme Generali si fa esplicito riferimento al Progetto Tecnico ed ai Regolamenti Federali in quanto compatibili.

C.M. 25 settembre 1986, n. 258, prot. 2581/B

Attività sportiva scolastica nell'anno 1986-87

Per l'anno scolastico 1986-87 si richiamano le linee programmatiche, gli obiettivi e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciati nella circolare n. 274 del 3 ottobre 1985.

L'esperienza intercorsa ha suggerito gli adeguamenti che seguono sia al progetto tecnico, sia alla formula di partecipazione dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi:

A - Progetto tecnico

- 1) - Il progetto tecnico è stato aggiornato come documento programmatico unitario comprensivo delle attività istituzionali di maggior momento, cioè i Giochi ed i Campionati; esso assume inoltre validità pluriennale per consentire l'acquisizione di utili esperienze riferite a più lungo arco di tempo;
- 2) - l'impegno organizzativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero è riferito alle discipline cui ai punti 2.1 e 2.2 del Progetto Tecnico;
- 3) - l'organizzazione delle manifestazioni riguardanti le altre discipline (punti 2.5.1 e 2.5.2) compete al C.O.N.I. e alle Federazioni sportive interessate, con l'impegno, da parte della Scuola, di assecondarle ove possibile;

4) - le commissioni organizzatrici precedentemente distinte per i Giochi e per i Campionati, sono state unificate per motivi di funzionalità operativa e gestionale ed incentrate sulle rappresentanze degli enti che hanno le maggiori responsabilità di promozione ed organizzazione: il Ministero, il C.O.N.I. e l'Ente locale.

B - Giochi della gioventù

1) - Sulla base dell'esigenza avvertita negli anni decorsi, di rimarcare maggiormente le finalità promozionali proprie dell'istituzione-Scuola e coerentemente ad un criterio di continuità tra le iniziative programmate nella scuola media, rispetto a quelle della scuola secondaria superiore, è stata definita un'area di rilevante impegno scolastico nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio, ginnastica, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo e sci.

2) - Viene mantenuta la partecipazione oltre che della Scuola, anche di istituzioni diverse, nelle discipline di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2 del progetto tecnico.

3) - Per quel che riguarda le attività motorie nella scuola elementare, si confermano integralmente le disposizioni di cui al punto 4), lettera A della C.M. 274/1985.

C - Campionati studenteschi

1) - Per realizzare un più organico collegamento tra l'attività sportiva scolastica nazionale e quella internazionale promossa dalla I.S.F. (Federazione internazionale dello sport scolastico) è stato previsto il limite dei 18 anni. Resta naturalmente ferma l'esclusione di qualsiasi limite di età per l'attività interna di istituto.

2) - Per esigenze tecnico-organizzative e nell'intento di garantire una più ampia promozione anche in ambito regionale è stata istituita per l'atletica leggera, una fase corrispondente.

3) - Per quanto attiene alle discipline di squadra viene mantenuta, considerati i positivi riscontri e l'interesse suscitato, la fase interregionale da svolgersi in più concentramenti nelle sedi e con le modalità che saranno stabilite d'intesa tra gli organi centrali del Ministero e del C.O.N.I.

D - Altre attività sportive promozionali

Sull'argomento si richiama integralmente il punto C) della succitata C.M. 274/1985 e si fa altresì riferimento alle innovazioni nel campo dell'educazione motoria contenute nei nuovi programmi didattici per la scuola primaria (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104), affinché le eventuali iniziative adottate nella scuola elementare siano orientate nella prospettiva della prossima entrata in vigore dei nuovi programmi"

E - Disposizioni comuni 1 - Organizzazione delle attività sportive nella scuola

Valgono anche per l'anno scolastico 1986-87 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni decorsi ed in particolare l'esigenza di prevedere una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di ciascuna Scuola o Istituto, anche in una prospettiva sperimentale, in vista della definizione da parte del legislatore dei futuri assetti dell'associazionismo scolastico. Appare opportuno che tale struttura trovi un unico referente in un direttore tecnico sportivo o comunque in un docente responsabile con funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività programmate e conseguente esonero totale o parziale dalla pratica sportiva.

L'incarico va ovviamente conferito, in base al prudente apprezzamento del Capo d'Istituto, solo ove le dimensioni dell'attività ed il numero degli alunni e degli insegnanti impegnati lo giustificano sul piano della funzionalità operativa.

In determinate fattispecie organizzative potrà esser valutata l'opportunità di conferire al direttore tecnico anche ore di insegnamento nelle attività complementari, fermo restando ovviamente il limite delle sei ore settimanali.

2 - Svolgimento di ore di insegnamento complementare Anche per l'anno scolastico 1986-87 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle attività connesse con i Giochi della Gioventù, sia in quelle relative ai Campionati Studenteschi nella scuola secondaria superiore, sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali. Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati nelle direzioni didattiche.

Per quanto riguarda le attività che si svolgono nei mesi estivi, questo Ministero, in attesa di una più organica definizione e programmazione delle stesse oltre che di un quadro ricognitivo più aggiornato sull'effettivo coinvolgimento di alunni e docenti, diramerà tempestive istruzioni in merito.

Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di 2 ore nella scuola media e 4 nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola media le possibilità contemplate dalla Legge n. 517 del 4 agosto 1977.

E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto dovranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito. Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata, sia sotto il profilo dell'opportunità, in quanto in contraddizione patente rispetto alle finalità della programmazione educativa, sia sotto quello dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, una autorizzazione ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli alunni che intendano parteciparvi sia particolarmente esiguo.

Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli studi, anche facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e alla circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980, riguardante le funzioni dei coordinatori.

Al fine, inoltre, di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i Presidi, quali presidenti della giunta del consiglio d'istituto, possono autorizzare lo svolgimento di ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le decisioni del consiglio d'istituto per quanto attiene alla partecipazione dell'istituto medesimo a manifestazioni sportive.

3 - Ore soprannumerarie ai coordinatori e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici Si autorizzano le SS.VV. ad attribuire, anche per il corrente anno scolastico, il compenso previsto per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo agli insegnanti di educazione fisica addetti ai servizi periferici della materia.

Tale trattamento, che, com'è noto, non può superare il limite di 6 ore settimanali, per la durata di undici mensilità annuali, è esteso a favore del suindicato personale in considerazione del maggior impegno ad esso richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche, comunali, provinciali, regionali e nazionali.

4 - Utilizzazione insegnanti soprannumerari

I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero sia per i compiti di organizzazione delle manifestazioni, sia per la partecipazione degli alunni.

Resta inoltre confermato che i docenti di educazione fisica, eventualmente segnalati dalle competenti commissioni organizzatrici per svolgere compiti di giuria ed arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi (per le discipline di cui ai punti 2.1 e 2.2 del Progetto Tecnico) e dei Campionati, possono essere dispensati dal provveditore agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impegno, dal servizio di insegnamento.

5 - Assistenza sanitaria

Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati Studenteschi è prescritto l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983. Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati dalle U.S.L. e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana).

Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati Studenteschi dovranno, invece, sottoporsi alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.

A partire dalle fasi comunali e distrettuali, le commissioni organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie esistenti nel territorio.

6 - Assicurazione

Anche per l'anno scolastico 1986-87 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai Campionati Studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate. L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola, l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).

L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal Preside alla commissione provinciale.

7 - Finanziamento dell'attività sportiva scolastica L'autonomia della Scuola in materia di attività sportiva scolastica non può che fondarsi sull'autonomo finanziamento delle attività programmate. In tal senso si sottolinea l'esigenza che le iniziative relative trovino la loro normale fonte di finanziamento nei fondi dei bilanci deliberati dal Consiglio di Circolo e d'Istituto. Ai fini suindicati, soprattutto nelle scuole secondarie superiori potranno essere richieste modifiche contribuzioni volontarie agli alunni; che saranno gestite secondo le vigenti norme di contabilità, in analogia a quanto suggerito al punto 3.2 della circolare n. 214 del 13 luglio 1982, avente per oggetto indicazioni in materia di "visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive". Come per gli anni decorsi, eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero sul Cap. 3052, su proposta dei Provveditori agli Studi, per sopperire alle maggiori spese che le Scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali.

Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei Provveditori agli Studi per iniziative organizzate a livello provinciale ed interprovinciale.

In base alle intese intercorse il CONI provvederà ad erogare contributi ai propri delegati periferici diversificati rispettivamente per i Giochi della Gioventù per i Campionati Studenteschi.

Successive specifiche istruzioni in tal senso, saranno impartite d'intesa con lo stesso CONI.

In relazione a quanto sopra, i Provveditori agli studi vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro e non oltre il 20 dicembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto e per quelle a livello provinciale.

Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1987, i Provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1986, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

8 - Norme di comportamento

Si richiama infine la particolare attenzione delle SS.VV. dei Capi di Istituto e dei docenti affinché gli alunni siano opportunamente preparati al confronto sportivo non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello più propriamente educativo. Alla luce di recenti negative esperienze nelle manifestazioni sportive scolastiche, le SS.VV. vorranno prendere gli opportuni contatti con i Capi di Istituto perché nell'ambito delle loro specifiche responsabilità impartiscano ai docenti direttive precise perché svolgano con impegno continuativo il ruolo che è loro di educatori, sensibilizzando gli studenti loro affidati ad un comportamento ineccepibile sia in campo, che fuori.

E' inoltre opportuno richiamare l'attenzione degli stessi insegnanti sul fatto che in ogni fase delle manifestazioni cui partecipino, essi sono da considerare a tutti gli effetti in servizio, con le responsabilità conseguenti sia civili che disciplinari.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale, si rinvia al progetto tecnico ed ai regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi che sono in corso di stampa e che verranno inviati quanto prima.

C.M. 3 ottobre 1985, n. 274, prot. 1860/B

Attività sportiva scolastica nell'anno scolastico 1985/86

Anche per l'anno scolastico 1985/86 si richiamano le linee programmatiche, gli obiettivi e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciati nelle circolari n. 304 dell'8 novembre 1983, e n 310 del 19 ottobre 1984.

Nel quadro delle direttive ivi impartite, questo Ministero ritiene opportuno, per maggior utilità degli operatori scolastici, riassumere i punti essenziali e irrinunciabili cui le iniziative indette in materia dai competenti organi scolastici devono rispondere.

1) - Si ribadisce che l'attività sportiva scolastica partecipa a pieno titolo della programmazione educativa, quali che siano le modalità operative in cui si realizza. Ciò significa che detta attività non deve essere riservata soltanto ad alcuni alunni particolarmente versati sul piano tecnico, ma deve avere come prospettiva il coinvolgimento delle generalità degli studenti. Sembra superfluo sottolineare in proposito che gli insegnanti nello svolgimento dell'attività sportiva sono insegnanti di tutti gli alunni, anche e soprattutto di quelli che abbiano difficoltà di inserimento o una minore padronanza e predisposizione alle attività motorie.

2) - Ne consegue che una volta che il collegio dei docenti abbia deliberato lo svolgimento di attività sportive, nell'ambito della programmazione educativa, tale delibera è impegnativa per i docenti di educazione fisica interessati.

3) - La promozione dell'attività sportiva scolastica non può non avere come momento di riferimento essenziale l'attività di istituto alla quale deve essere rivolta, in maggiore misura rispetto al passato, la massima attenzione degli operatori scolastici; correlativa a tale esigenza è quella di una continuità d'impegno da parte dei docenti per l'intero anno scolastico.

In tal senso l'attività competitiva e la partecipazione a manifestazioni quali i Giochi della Gioventù, i Campionati Studenteschi o altre iniziative a carattere necessariamente selettivo, dovranno costituire solo un momento di sintesi e di verifica, per quanto rilevante, delle attività di base programmate dell'Istituto.

Qualora infatti la partecipazione della Scuola con le proprie rappresentative ai Giochi della Gioventù o ai campionati Studenteschi dovesse comportare una diminuzione di attenzione da parte degli organi scolastici verso le attività promozionali, sarebbero vanificati e disattesi proprio gli obiettivi di fondo dello sport scolastico.

4) - Quanto più è forte la domanda di attività sportiva da parte degli alunni e quanto più elevata è la partecipazione alle attività deliberate, tanto più essenziale si rivela la previsione di una struttura organizzativa interna alla scuola adeguata a farvi fronte e dotata degli opportuni requisiti di funzionalità ed efficienza; in tal senso, è in attesa che si chiariscano gli approdi del dibattito sull'associazionismo scolastico, soluzioni organizzative in via sperimentale, come la costituzione di associazioni sportive d'Istituto possono costituire utile momento di esperienza, anche per questo Ministero.

5) - Le SS.VV., una volta effettuata un'attenta ricognizione in ordine alle esigenze delle scuole, in particolare per quanto attiene alla disponibilità di adeguate infrastrutture, vorranno tempestivamente sensibilizzare gli enti locali ad intese di collaborazione nello spirito dei decreti delegati ovunque e comunque ciò sia possibile, quindi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per un maggior radicamento sul territorio delle iniziative di promozione sportiva dei giovani scolarizzati. Un'analogia attenzione dovrà essere rivolta agli organi periferici del CONI, i quali hanno sempre dimostrato, ove richiesto, una particolare sensibilità ad assecondare i processi di promozione dello sport scolastico indotti dall'attivazione dei competenti organi della scuola.

6) - Si richiama inoltre la particolare attenzione dei Capi di Istituto e dei docenti affinché gli alunni siano opportunamente preparati al confronto sportivo non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello più propriamente educativo.

Si auspica in particolare un rinnovato impegno degli insegnanti perché sia bandito qualsiasi comportamento - mutuato da negative suggestioni esterne di conflittualità esasperata -, estraneo o contrario ad ogni logica educativa. Recenti, drammatiche esperienze nelle quali manifestazioni sportive sono state occasione di atti di vandalismo e di violenza impongono alla Scuola un ulteriore impegno inteso a promuovere anche attraverso la pratica dello sport, una più chiara consapevolezza

dei problemi della convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria, educando l'alunno a realizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

A - Giochi della gioventù

1) - Si è avvertita l'esigenza sulla base delle esperienze degli anni decorsi, di rimarcare maggiormente le finalità di promozione scolastica nell'ambito dei giochi e di definire pertanto un'area di esclusivo impegno della Scuola nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio, ginnastica e nuoto.

2) - Viene mantenuta invece la partecipazione oltre che della Scuola, anche di Istituzioni diverse, nelle seguenti discipline di cui al punto 2.4. del progetto tecnico 1984: pallacanestro, pallamano e pallavolo.

3) - Si è adottato per l'atletica leggera lo stesso meccanismo della partecipazione per rappresentative d'istituto introdotto nei Campionati Studenteschi. Tale soluzione organizzativa, che ha dato risultati estremamente positivi nell'ambito dei Campionati, sembra la più rispondente a suscitare ed assecondare, sotto il profilo promozionale, gli interessi di partecipazione del maggior numero di alunni.

4) - Resta confermata, al fine di favorire il processo di crescita delle attività motorie della scuola elementare, la possibilità di utilizzazione di professori di educazione fisica, al di fuori del loro orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della Gioventù, con compiti di consulenza nei confronti degli insegnanti elementari esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni.

L'attività di consulenza relativa allo svolgimento dei "giochi sportivi" sarà prestata per non più di un'ora settimanale per ogni classe o per classi abbinate, durante gli orari riservati all'educazione motoria dovendosi utilizzare altro tempo per lo svolgimento del restante programma di educazione motoria.

L'utilizzazione di tempi più lunghi per la preparazione ai Giochi sarà possibile soltanto nelle scuole a tempo pieno ed in quelle in cui si svolgono attività integrative di educazione motoria in orario aggiuntivo.

Gli orari d'intervento dei professori di educazione fisica saranno concordati con le direzioni didattiche in ordine alla programmazione dei docenti e alle possibilità di utilizzazione degli spazi e delle attrezzature.

L'utilizzazione dei professori di educazione fisica presuppone, oltre una loro particolare qualificazione nel settore, l'assenso del loro Capo d'istituto e l'autorizzazione del Provveditore agli studi al quale i Consigli di circolo faranno pervenire le loro richieste unitamente alla deliberazione del Collegio dei docenti di partecipazione ai Giochi nella quale siano indicate anche le classi interessate all'iniziativa.

Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al Provveditore agli studi un'istanza corredata dal nulla-osta del proprio Capo d'istituto.

Valutino le SS.VV. anche la possibilità di utilizzare, per il tempo strettamente necessario, insegnanti elementari a disposizione o comunque in posizione tale che il diverso impiego non comporti oneri aggiuntivi.

B - Campionati studenteschi

1) - E' parso opportuno a questo Ministero, dopo due soli anni di sperimentazione della formula dei Campionati Studenteschi che ha consentito un significativo rilancio dello sport scolastico nell'ambito della scuola secondaria superiore, non apportare aggiustamenti e variazioni se non di carattere marginale, per i quali si rinvia ai regolamenti delle singole discipline.

Si segnalano qui di seguito le modifiche di maggior rilievo:

- a) - è stata soppressa la previsione, per alcune discipline, dello svolgimento dei Campionati nell'arco di due anni scolastici. Con i nuovi regolamenti pertanto le anzidette manifestazioni si articoleranno, per tutte le discipline in programma, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno scolastico;
- b) - nell'intento di garantire una migliore funzionalità operativa, è stato istituito laddove necessario, per alcune discipline, il Comitato Regionale Organizzatore, presieduto dal Sovrintendente Scolastico Regionale. Il Comitato predetto svolge, a livello regionale, i medesimi compiti ed attribuzioni dei comitati Provinciali;
- c) - per quanto attiene ai tesserati, fermo restando il principio dei Campionati aperti a tutti gli studenti, è stata adottata una formula meno rigida che consenta soluzioni di compromesso soprattutto per i tesserati di quelle Federazioni (Calcio e Pallacanestro) maggiormente interessate al problema, in relazione allo status professionistico o semi professionistico dei propri aderenti.

C - Altre attività sportive promozionali

Rimane salva l'autonomia decisionale degli organi direttivi della Scuola in ordine alla realizzazione, oltre o al di fuori dei Giochi della Gioventù o dei Campionati Studenteschi, di altre attività di interesse educativo nell'area dell'educazione fisica e sportiva, secondo le indicazioni già contenute nelle circolari degli anni decorsi e con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti didattici dell'educazione fisica, quali i programmi di educazione fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 98).

Allo scopo di dare incentivo alle relative iniziative e di realizzare un momento di verifica del lavoro svolto i collegi dei docenti e i Consigli di circolo e d'istituto potrebbero programmare per la fine del periodo delle lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la più ampia partecipazione degli alunni, dell'intero corpo docente e delle famiglie. Ove tempestivamente informate, le SS.VV. vorranno favorire nei modi possibili il buon esito di tale festa dello sport scolastico coinvolgendo anche gli enti interessati, in primo luogo gli organi periferici del CONI, perché nel corso di essa i capi d'istituto siano messi in grado di consegnare degli attestati di merito sportivo o altre forme di incentivazione a quegli alunni ed alunne che, nelle attività sportive fondamentali, si siano distinti per impegno, lealtà sportiva e risultati.

Sarebbe altresì opportuno che nella scuola elementare, detti attestati siano assegnati a tutti gli alunni che hanno partecipato ai Giochi e che eventuali altre forme di incentivazione siano riservate alle classi.

I Consigli scolastici distrettuali, nella competenza del potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni, possono trovare modi o spazi di partecipazione alle iniziative, nell'ambito della loro autonoma responsabilità decisionale.

D - Disposizioni comuni

1 - Organizzazione delle attività sportive nella scuola

Come sottolineato al punto 4, pag. 2 costituisce, a giudizio dello scrivente, esigenza imprescindibile la previsione di una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di ciascuna Scuola o Istituto.

Tale struttura dovrebbe incentrarsi su un Direttore Tecnico-sportivo nominato dal Capo d'istituto tra gli insegnanti di educazione fisica, che svolga esclusive funzioni di coordinamento, di consulenza e di iniziativa in ordine alle attività programmate e alla soluzione dei relativi problemi tecnici e organizzativi, con conseguente esonero dalla pratica sportiva.

2 - Svolgimento di ore di insegnamento complementare Anche per l'anno scolastico 1985/86 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle attività connesse con i Giochi della Gioventù, sia in quelle relative ai Campionati Studenteschi nella Scuola secondaria superiore, sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali. Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati nelle

direzioni didattiche e nelle attività che si svolgono nei mesi estivi, in conformità di quanto previsto, per queste ultime, con la circolare prot. n. 1551/B del 4 luglio 1981.

Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di 2 ore nella scuola media e 4 nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola media le possibilità contemplate dalla Legge n. 517 del 4 agosto 1977.

E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto vorranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito. Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata, sia sotto il profilo dell'opportunità, in quanto in contraddizione rispetto alle finalità della programmazione educativa, sia sotto quello dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, un'autorizzazione ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli alunni che intendono parteciparvi sia particolarmente esiguo.

Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministro si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli Studi, anche facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e alla circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980 riguardante le funzioni dei coordinatori.

3 - Ore soprannumerarie ai coordinatori e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici

Si autorizzano le SS.VV. ad attribuire, anche per il corrente anno scolastico, il compenso previsto per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo agli insegnanti di educazione fisica addetti ai servizi periferici della materia.

Tale trattamento, che, com'è noto, non può superare il limite di 6 ore settimanali, per la durata di undici mensilità annuali, è esteso a favore del suindicato personale in considerazione del maggior impegno ad esso richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche, comunali, provinciali, regionali e nazionali.

4 - Utilizzazione insegnanti soprannumerari

I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero sia per i compiti di organizzazione delle manifestazioni, sia per la preparazione degli alunni.

5 - Assistenza sanitaria

Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati Studenteschi è prescritto l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983. Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici, condotti medici scolastici, medici di fiducia segnalati dalle U.S.L. e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana).

Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati Studenteschi dovranno, invece, sottoporsi alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.

A partire dalla fase comunale e distrettuale, le commissioni organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie esistenti nel territorio.

6 - Assicurazione

Anche per l'anno scolastico 1985/86 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai Campionati Studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate.

L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola, l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).

L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal Direttore didattico o dal Preside alla commissione provinciale e al Comitato provinciale per i Campionati Studenteschi.

7 - Finanziamento dell'attività sportiva scolastica

L'autonomia della Scuola in materia di attività sportiva scolastica non può che fondarsi sull'autonomo finanziamento delle attività programmate.

In tal senso si sottolinea l'esigenza che le iniziative relative trovino la loro normale fonte di finanziamento nei fondi dei bilanci deliberati dai Consigli d'Istituto. Ai fini suindicati, soprattutto nelle scuole secondarie superiori potranno essere richieste modiche contribuzioni volontarie agli alunni, che saranno gestite secondo le vigenti norme di contabilità, in analogia a quanto suggerito al punto 3.2 della circolare n. 214 del 13 luglio 1982, avente per oggetto indicazioni in materia di "visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive".

Come per gli anni decorsi, eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero sul Cap. 3052, su proposta dei Provveditori agli Studi, per sopperire alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali.

Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei Provveditori agli Studi per iniziative organizzate a livello provinciale ed interprovinciale.

In base alle intese intercorse il CONI provvederà ad erogare contributi ai propri delegati periferici diversificati rispettivamente per i Giochi della Gioventù e per i Campionati Studenteschi.

Successive specifiche istruzioni in tal senso, saranno impartite d'intesa con lo stesso CONI.

In relazione a quanto sopra, i Provveditori agli Studi vorranno predisporre e inviare al Ministero entro e non oltre il 20 dicembre p. v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto e per quelle a livello provinciale.

Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1986, i Provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1985, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

8 - Si richiama infine l'attenzione delle SS.VV. sull'opportunità di indire quanto prima incontri con i Direttori Didattici, i Capi di Istituto e i docenti di educazione fisica per promuovere la più ampia adesione delle scuole alle iniziative, sottolineando le finalità promozionali ed educative, indipendentemente dai risultati tecnici.

Per la propria parte, questo Ministero, mentre esprime la propria massima disponibilità ad assecondare l'impegno di incentivazione del settore che le SS.VV. vorranno porre in essere, richiama l'attenzione delle SS.VV. medesime, sull'esigenza di una rigorosa vigilanza, perché in una situazione di gravi restrizioni della spesa pubblica, gli oneri finanziari che dovranno essere assunti abbiano un riscontro adeguato e producano significativi risultati di partecipazione degli alunni ed impegno professionale da parte dei docenti.

In tal senso, anche ad integrazione delle iniziative delle SS.VV., questo Ministero predisporrà immediatamente un piano ispettivo per gli opportuni accertamenti sulle modalità di effettuazione delle attività sportive scolastiche e sul livello di partecipazione degli alunni in relazione al numero degli insegnanti utilizzati.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale, si rinvia al progetto tecnico ed ai regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi.

Ministero della Pubblica Istruzione
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Giochi della gioventù - Progetto tecnico

1.- Obiettivi e organizzazione

I Giochi della Gioventù 1986 sono promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la collaborazione delle regioni, delle province, dei comuni, delle organizzazioni sportive, degli organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, mezzo di svago, fonte di salute. Le relative manifestazioni costituiscono il momento di verifica delle attività svolte ed occasione di sollecitazione e sensibilizzazione alla pratica sportiva nella comunità.

In questo quadro, la finale nazionale rappresenta la conclusione delle attività svolte nell'anno precedente ed insieme festa dello sport giovanile.

2.- Partecipazione della scuola

2.1. La scuola statale e non statale partecipa ai Giochi con tutte le classi della scuola elementare e della scuola media.

2.2. La partecipazione delle singole scuole è deliberata dai competenti consigli di circolo o di istituto e si estrinseca prioritariamente nelle discipline di cui ai seguenti punti 2.3 2.4.

2.3. Nelle manifestazioni dei Giochi della Gioventù gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola elementare svolgono attività di base preordinata ad un organico complesso di prove in successione (percorso misto), il gioco polivalente "quattro porte" ed i "giochi acquatici". Gli alunni delle quarte e quinte classi, espletato il programma attinente al percorso misto e al "gioco quattro porte" e, ove possibile, ai "giochi acquatici", possono partecipare anche alle seguenti attività: un triathlon comprendente prove di corsa, salto e lancio; attività ginnico espressive; calcio a sette su campo ridotto; minibasket; minihandball; minivolley; rugby educativo. La scelta delle attività integrative è deliberata dal consiglio di circolo.

2.4. Gli alunni e le alunne della scuola media partecipano ai Giochi della Gioventù con le seguenti attività: atletica leggera (individuale e per squadre di istituto); ginnastica artistica e ginnastica ritmica sportiva (individuale e per squadre di istituto); nuoto, calcio, pallacanestro, pallamano, pallavolo.

2.5. Fino alla fase comunale e/o distrettuale, gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie possono partecipare a più attività. Nelle fasi successive a quella comunale e/o distrettuale, ogni alunno o alunna può partecipare soltanto a due attività.

2.6. Gli alunni delle scuole elementari e medie che hanno aderito ai Giochi sono preparati nell'intero anno scolastico dagli insegnanti elementari e dai professori di educazione fisica. La preparazione ha carattere continuativo, indipendentemente dall'ammissione o no alle manifestazioni successive a quelle di circolo o di istituto ed è programmata anche in vista delle partecipazioni ai Giochi dell'anno successivo. Ove possibile, tale preparazione prosegue anche nel periodo estivo.

2.7. Le scuole elementari e le scuole medie che partecipano ai Giochi in una o più attività di cui ai punti 2.3 e 2.4, possono anche partecipare alle attività di cui al successivo punto 4.1. Tale partecipazione è subordinata alla disponibilità di attrezzature idonee e di docenti specificatamente preparati, nonché alla presenza di un sufficiente numero di alunni interessati alle attività stesse. La scelta delle attività di cui sopra è deliberata dal consiglio d'istituto.

2.8. I contenuti programmatici dei Giochi trovano fondamento nell'attività motoria di base, formativa e funzionale, destinata a tutti gli alunni che si svolge nelle lezioni di educazione fisica. Tali contenuti si sviluppano poi nella scuola elementare nell'ambito delle attività integrative scolastiche e nella scuola media nell'ambito delle attività complementari di avviamento alla pratica sportiva.

2.9. Soltanto gli alunni che hanno svolto attività di circolo e di istituto possono prendere parte alle successive manifestazioni dei Giochi.

3.- Partecipazione di istituzioni diverse dalla scuola

3.1. Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi della Gioventù con le stesse modalità stabilite nel precedente paragrafo 2 e possono svolgere tutte le attività previste dal Progetto Tecnico con l'eccezione di alcune discipline, secondo quanto precisato dai rispettivi regolamenti.

3.2. Quando la scuola (statale e non statale) partecipa ai Giochi relativamente alle discipline per le quali la scuola stessa è iscritta, l'alunno non può partecipare ai Giochi con istituzioni diverse dalla scuola.

4.- Altre discipline comprese nei Giochi

4.1. Oltre alle attività di cui ai punti 2.3 e 2.4, i Giochi comprendono le seguenti altre:

- Scuola elementare ed età corrispondente:

baseball e softball, canoa e canottaggio, ciclismo, hockey su prato, pattinaggio a rotelle, scherma, sport del ghiaccio, sport invernali, pallatamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, vela.

- Scuola media ed età corrispondente:

aeromodellismo, baseball e softball, canoa e canottaggio, ciclismo, golf, hockey su prato, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, pallanuoto, pattinaggio a rotelle, pentathlon moderno, rugby, scherma, sci d'erba, sci nautico, sport del ghiaccio, sport equestri, sport invernali, palla tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, tuffi, vela, badminton, lotta, pesi, judo, karate, karting, motociclismo, motonautica.

Oltre alle suddette discipline, le scuole e le altre istituzioni possono organizzare, secondo gli ordinamenti vigenti, altre attività quando vi siano localmente le condizioni idonee, con particolare riferimento alla disponibilità di collaborazione di forze sportive, alla esistenza degli impianti ed alla preparazione specifica dei docenti.

I Giochi possono comprendere inoltre attività di spiccato carattere promozionale, formativo e sportivo rispondenti a tradizioni folkloristiche.

5.- Fasi di svolgimento dei Giochi

5.1. Nella scuola elementare e nella scuola media le attività dei Giochi della Gioventù sono svolte nell'intero anno scolastico e si chiudono, a conclusione dello stesso anno, con manifestazioni di circolo e di istituto.

Nell'ambito di tali attività è compresa la preparazione e la formazione delle rappresentative che, nelle date indicate nell'apposito calendario, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli.

5.2.- Per le rappresentative designate dai circoli didattici e per quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola di età corrispondente, i Giochi della Gioventù comprendono in successione manifestazioni comunali e distrettuali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti, la fase distrettuale precede quella comunale.

5.3. Per le rappresentative designate dalle scuole medie e per quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola di età corrispondente, i Giochi della Gioventù comprendono in successione manifestazioni comunali, distrettuali e provinciali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti, la fase distrettuale precede quella comunale.

5.4. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono stabilite dalle commissioni di cui al successivo paragrafo 8.

5.5. I Giochi della Gioventù si concludono con manifestazioni nazionali intese come feste dello sport giovanile, riservate ai ragazzi della scuola media ed a quelli delle istituzioni diverse di età corrispondente.

5.6. Ai fini dell'ammissione alle manifestazioni nazionali, per alcune discipline sportive possono essere previste selezioni regionali e/o interregionali.

5.7. Alle manifestazioni provinciali, alle selezioni regionali e/o interregionali e alle manifestazioni nazionali partecipano gli alunni e le squadre delle scuole e delle altre istituzioni che nella fase precedente hanno conseguito i risultati migliori.

6.- Disposizioni comuni

6.1. Norme di partecipazione alle manifestazioni dei Giochi.

6.1.1. Dalle manifestazioni successive a quelle di circolo e di istituto, per partecipare ai Giochi è indispensabile l'apposita "carta di partecipazione". Nella manifestazione provinciale e in quelle successive la "carta di partecipazione" deve essere accompagnata da un documento personale di identità.

6.1.2. Tutti i giovani che hanno svolto le attività di cui ai punti 2.3, 2.4 e 5.1 possono partecipare alle manifestazioni dei Giochi. Per alcuni sport individuali possono essere previste classifiche distinte per alunni tesserati alle F.S.N.

6.1.3. Le caratteristiche delle attività programmatiche dei Giochi e i relativi regolamenti sono indicati a parte in appositi "Programmi".

7.- Organizzazione delle manifestazioni

7.1. Le manifestazioni relative alle attività di cui ai punti 2.3 e 2.4. vengono organizzate congiuntamente dalla Scuola e dal CONI. Le manifestazioni relative alle attività di cui al punto 5.1 vengono organizzate dal CONI e dalle rispettive Federazioni Sportive.

8.- Commissioni organizzatrici

8.1. Composizione delle Commissioni

8.1.1. Le commissioni organizzatrici ai livelli regionale, provinciale e comunale sono costituite e presiedute rispettivamente:

- dal presidente della Regione o dell'Assessore all'uopo delegato (Presidente), dal Sovrintendente scolastico, dal Delegato Regionale del CONI;
- dal Provveditore agli studi, (Presidente), o in sua assenza, dal Presidente del Comitato Provinciale del CONI;
- dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, (Presidente), da un Preside o Direttore didattico, da un Fiduciario Provinciale CONI.

Esse sono formate da rappresentanti degli Enti locali, della Scuola, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è concordato dagli stessi interessati a livello locale.

8.1.2. Per ciascuna disciplina ammessa ai Giochi sono costituiti appositi gruppi di lavoro coordinati dalle rispettive Commissioni.

8.1.3. La manifestazione nazionale è organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal CONI in collaborazione con l'Ente locale, con le F.S.N. e con le altre istituzioni interessate.

8.2. Fase di circolo o di istituto

8.2.1. La preparazione e l'organizzazione dei Giochi a livello di circolo e di istituto è affidata ai rispettivi consigli i quali possono costituire un comitato tecnico-organizzativo per l'attuazione dei seguenti compiti:

- a) inviare l'adesione, a firma del direttore didattico o del preside, alle Commissioni comunali, distrettuali o provinciali e al provveditorato agli studi;
- b) coordinare tutte le attività dei Giochi a livello di circolo e di istituto anche in relazione alle disponibilità degli impianti sportivi necessari;
- c) compilare gli elenchi degli allievi e degli insegnanti per la copertura assicurativa e trasmetterli alla Commissione provinciale;
- d) ritirare dalla Commissione comunale e compilare le carte di partecipazione ai Giochi destinate agli allievi ammessi alla manifestazione comunale e/o distrettuale e restituirne tempestivamente la parte di competenza alla Commissione provinciale;
- e) formulare il programma ed organizzare le attività, le gare e i tornei di circolo e di istituto assicurando l'allestimento dei campi di gara, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita delle manifestazioni; costituire le giurie con alunni, genitori, insegnanti, ecc.;
- f) inviare alla Commissione comunale le iscrizioni ed organizzare la partecipazione degli alunni del circolo o dell'istituto alla fase comunale e distrettuale.

8.3. Commissione comunale

8.3.1. Nell'ambito di ciascun Comune l'organizzazione dei Giochi è affidata alla Commissione comunale che, in collaborazione con i consigli scolastici distrettuali, svolge anche una azione promozionale nei confronti dello sport. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative tendenti a suscitare l'interesse degli organi connessi con lo svolgimento dei Giochi, soprattutto per quanto riguarda impianti, attrezzature e finanziamenti e si adopera affinché vengano adottate soluzioni adeguate alle esigenze locali;
- b) raccogliere le adesioni delle scuole e delle altre istituzioni ai Giochi, informandone tempestivamente la Commissione provinciale;

- c) coordina le attività dei Giochi, sia a livello di plesso, di circolo o di istituto, sia a livello distrettuale (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunale, anche in relazione alla disponibilità degli impianti sportivi necessari;
- d) distribuisce le carte di partecipazione ai Giochi, le convalida e ne invia tempestivamente la parte di competenza alla Commissione provinciale;
- e) formula il programma delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali ed organizza le relative gare, curando l'allestimento dei campi, l'assistenza sanitaria, i servizi d'ordine, costituisce inoltre le giurie di gara, ricorrendo anche a persone non riconosciute dalle federazioni sportive (alunni, genitori, insegnanti, ecc.) purché sufficientemente esperte;
- f) adotta iniziative per la formazione di operatori ad animatori sportivi, giudici di gara ed arbitri;
- g) controlla lo svolgimento delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali, anche per quanto attiene alla composizione delle squadre, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti e nomina nel suo seno una Commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
- h) organizza le eventuali manifestazioni distrettuali;
- i) invia alla Commissione provinciale e al provveditore agli studi i risultati delle manifestazioni comunali e delle eventuali manifestazioni distrettuali e le iscrizioni alle manifestazioni provinciali;
- l) organizza la partecipazione delle squadre ammesse alle manifestazioni provinciali;
- m) delibera in merito all'impiego di eventuali fondi.

8.4. Commissione provinciale

8.4.1. Nell'ambito di ciascuna Provincia, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla Commissione provinciale che svolge i seguenti compiti:

- a) intraprende e mantiene opportuni contatti con le autorità, con la stampa, ecc. ai fini del più ampio interessamento alla manifestazione ed appoggio alle iniziative;
- b) coordina l'attività delle Commissioni comunali e ne favorisce - ove necessario - la costituzione;
- c) formula il programma delle eventuali manifestazioni distrettuali (nel caso di distretti comprendenti più comuni) ed affida ad uno dei comuni interessati l'organizzazione delle manifestazioni relative;
- d) adotta iniziative per la formazione di operatori e animatori sportivi, giudici di gara e arbitri;
- e) raccoglie la documentazione sulle adesioni dei comuni delle scuole e delle altre istituzioni e sulle manifestazioni organizzate a livello comunale e distrettuale, informandone la Commissione regionale e il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente;
- f) provvede alla consegna alle Commissioni comunali del materiale propagandistico, tecnico ed organizzativo;
- g) facilita lo svolgimento delle gare organizzate a livello comunale e distrettuale;
- h) stabilisce le attività da svolgere nelle manifestazioni provinciali, salvo quelle a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
- i) organizza le manifestazioni provinciali, rendendone tempestivamente noti i programmi e norme alle Commissioni comunali, nomina nel suo seno una Commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
- l) invia alla Commissione regionale ed al gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente i risultati delle manifestazioni provinciali e le statistiche delle attività comunali e provinciali;
- m) invia alla Commissione regionale le iscrizioni delle squadre ammesse ed organizza la partecipazione delle stesse alla manifestazione regionale;
- n) delibera in merito all'assegnazione del materiale sportivo, nonché all'impiego dei fondi assegnati per l'organizzazione delle manifestazioni dal Comitato permanente e da Enti locali.

8.5. Commissione regionale

8.5.1. Nell'ambito di ciascuna Regione, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla Commissione regionale che svolge i seguenti compiti:

- a) promuove iniziative tendenti a suscitare la collaborazione delle autorità ai fini della migliore riuscita dei Giochi nell'ambito del territorio regionale;
- b) collabora con le Commissioni provinciali e mantiene con esse contatti continui;
- c) stabilisce le attività da svolgere nelle selezioni regionali e/o interregionali;
- d) organizza le selezioni regionali e/o interregionali rendendone tempestivamente noti i programmi e norme alle Commissioni provinciali, nomina nel suo seno una Commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
- e) invia all'organizzazione centrale dei Giochi i risultati delle rassegne regionali e le relative statistiche;
- f) delibera in merito all'impiego dei fondi assegnati sia dagli Enti locali, sia dall'organizzazione centrale dei Giochi.

C.M. 19 ottobre 1984, n. 310, prot. 2337/B

Attività sportiva scolastica nell'anno 1984/85

I risultati di partecipazione alle attività sportive scolastiche e le esperienze effettuate l'anno decorso con la introduzione dei Campionati Studenteschi consentono una valutazione complessivamente positiva delle scelte adottate nel settore, in particolare per quanto attiene alle opportunità di mantenere formule diversificate per la scuola dell'obbligo e per la secondaria superiore.

Gli obiettivi - e le modalità organizzative ed operative connesse - erano stati del resto già oggetto di attenta considerazione nelle direttive impartite con circolare n. 304 dell'8 novembre 1983 alla quale si rinvia, con le modifiche e i chiarimenti che seguono:

1) si ribadisce che l'attività sportiva scolastica - quali che siano le modalità operative in cui si realizza - è parte integrante della programmazione educativa della scuola e come tale deve essere finalizzata al coinvolgimento della generalità degli alunni. Nella materia, pertanto, vale quanto precisato nell'art. 4, lettera a) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, circa il potere deliberante e le responsabilità del collegio dei docenti. Restano naturalmente ferme le competenze dei consigli di istituto in merito all'adesione degli istituti interessati ad attività sportive interscolastiche, ai sensi

dell'art. 6 del D.P.R. n. 416 sopracitato, quali ad esempio i Giochi della Gioventù, i Campionati Studenteschi, il concorso Esercito - Scuola o iniziative più circoscritte indette a livello provinciale o regionale.

2) E' emersa dall'esperienza dell'anno decorso l'esigenza di un più forte radicamento del comitato tecnico sportivo nella realtà delle singole scuole. In tal senso si ravvisa l'opportunità che detto Comitato, soprattutto nella scuola secondaria superiore, possa coinvolgere rappresentanze di alunni e di tutte le altre componenti presenti nella scuola che abbiano effettivo interesse ad impegnarsi in un'incisiva opera promozionale e di gestione in favore dello sport scolastico.

3) Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sull'utilità di intese di collaborazione con gli enti locali, ovunque ciò sia possibile, nello spirito dei decreti delegati. Là dove tali intese si sono realizzate, le iniziative indette dalla scuola hanno avuto, negli anni scorsi, apporti significativi e ampia risonanza nel territorio.

4) L'esperienza passata - per quanto attiene ai Campionati Studenteschi - ha fatto emergere qualche incertezza organizzativa collegata alla mancanza o alla non attivazione in determinate fasi, di un duplice referente: quello del CONI nella fase provinciale e quello della scuola nella fase regionale. A tale proposito, da una parte, si richiama la funzione del delegato provinciale del CONI, quale organo di coordinamento delle attività delle federazioni sportive, dall'altra si segnala l'opportunità che i Sovrintendenti scolastici regionali o interregionali si rendano promotori di incontri con i Provveditori agli Studi delle province interessate, anche ai fini della costituzione di un organismo informale di raccordo a livello regionale o interregionale, che abbia fra l'altro il compito della scelta della sede e dell'affidamento al Provveditore competente dell'organizzazione della fase regionale o interregionale.

5) Per quanto attiene ai finanziamenti si precisa quanto segue:

A) Si sottolinea l'esigenza di un rafforzamento dell'autonomia di ciascuna scuola per quanto riguarda le spese per l'attività sportiva.

E' opportuno che le scuole che aderiscono ai Giochi, ai Campionati o ad altre manifestazioni sportive scolastiche deliberino e predispongano per tempo i mezzi finanziari per far fronte agli oneri relativi.

A tal fine soprattutto nelle scuole secondarie superiori, eventuali modiche contribuzioni volontarie da parte degli alunni, saranno gestite secondo le vigenti norme di contabilità in analogia a quanto suggerito al punto 3.2 della circolare n. 214 del 13 luglio 1982 avente per oggetto indicazioni in materia di "visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive"

B) I contributi erogati dal Ministero ai Provveditorati per l'attività sportiva scolastica dovranno essere utilizzati prevalentemente per le attività promozionali nell'ambito della provincia e - in via sussidiaria - a parziale copertura delle spese di organizzazione delle altre iniziative, escluse le manifestazioni provinciali, sia dei Giochi, che dei Campionati Studenteschi;

C) in base alle intese intercorse, i contributi erogati dal CONI ai propri organi provinciali, diversificati rispettivamente per i Giochi della Gioventù e per i Campionati Studenteschi, dovranno essere utilizzati per la copertura degli oneri finanziari relativi alla organizzazione delle anzidette manifestazioni, in particolare di quella provinciale. Analogamente graveranno sui fondi del Comitato Olimpico gli oneri relativi alle manifestazioni regionali,

interregionali e nazionali sia per quanto attiene alle spese d'organizzazione, logistiche e di sistemazione alberghiera, sia per quanto attiene alle spese di viaggio delle rappresentative;

D) in relazione a quanto sopra i provveditori agli studi, come per l'anno decorso, vorranno predisporre ed inviare entro il 15 dicembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per i Giochi della Gioventù, per i Campionati Studenteschi e per altre attività eventualmente ed autonomamente programmate a livello provinciale.

Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1985 sia da parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1984, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

6) Si richiama infine l'attenzione delle SS.VV. sulla opportunità di indire quanto prima incontri e riunioni con gli operatori scolastici interessati alle iniziative di cui alla presente circolare per chiarire che le finalità e gli obiettivi che il Ministero si propone sono per definizione finalità ed obiettivi educativi come tali conseguibili appieno solo attraverso la più ampia partecipazione degli alunni all'attività sportiva scolastica. L'esito delle iniziative programmate sarà pertanto valutato non in relazione ai risultati tecnici conseguiti, ma in base all'azione promozionale svolta. In tal senso le SS.VV. vorranno sottolineare l'esigenza di una continuità di impegno da parte dei docenti, soprattutto nell'ambito della rispettiva scuola, per l'intero anno scolastico indipendentemente dai risultati di partecipazione ai Giochi o ai Campionati Studenteschi.

Per la propria parte questo Ministero medesimo mentre da un lato è disponibile per ogni possibile collaborazione sul piano dell'eventuale approfondimento dei contenuti e degli obiettivi dell'attività sportiva scolastica, dall'altro, si impegna a programmare ogni opportuno accertamento, anche ad integrazione delle iniziative promosse in tal senso dalle SS.VV. in particolare sulle modalità di effettuazione delle attività sportive scolastiche e sul livello di partecipazione degli alunni in relazione al numero degli insegnanti utilizzati.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si rimanda alle circolari prot. n. 2539/B del 30 novembre 1983 e n. 304 dell'8 novembre 1983 dell'anno decorso sia per il compenso ai docenti sia per le altre misure organizzative e gestionali. Valgono inoltre integralmente anche per il corrente anno scolastico le disposizioni relative al progetto tecnico e ai regolamenti dei Giochi della Gioventù.

Per quanto concerne i Campionati Studenteschi, ferme restando le linee generali previste con la circolare n. 304 sopracitata, sono state apportate alcune modifiche tecniche ai regolamenti, attualmente in corso di stampa.

C.M. 8 novembre 1983, n. 304, prot. 2388/B

Attività sportiva scolastica nell'anno 1983/84

È noto che fin dal 1975 l'intervento ufficiale della scuola nei Giochi della Gioventù ha conferito nuova vitalità e nuove dimensioni di partecipazione alla manifestazione, divenuta ormai la più grande rassegna sportiva giovanile del Paese.

Proprio lo sviluppo qualitativo e quantitativo della manifestazione stessa, tuttavia, hanno fatto aumentare in modo pressante l'esigenza di rivedere la formula organizzativa dell'attività sportiva scolastica, alla luce di quattro esigenze fondamentali:

- a) attivare nuove iniziative che facilitino una promozione sportiva più incisiva nella scuola secondaria superiore, centrando l'attenzione su quelle discipline sportive che l'esperienza mostra avere la più facile "presa" sui giovani;
- b) realizzare un miglior raccordo dell'attività sportiva scolastica svolta in sede nazionale con l'analoga attività svolta dalla Federazione internazionale dello sport scolastico;
- c) assicurare una certa stabilità di formule, che finora sono state modificate quasi ogni anno, creando qualche disorientamento nella scuola;
- d) semplificare la composizione degli organismi cui è affidata l'organizzazione delle manifestazioni nel territorio, limitando gli oneri dell'apparato scolastico a quelle attività alle quali la scuola è più direttamente interessata in relazione alle preferenze studentesche, alla preparazione della generalità dei docenti, alla disponibilità di impianti scolastici.

Tenuto conto delle esigenze predette, d'intesa col Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è stato deliberato di riferire i Giochi della Gioventù soltanto alla fascia della scuola elementare e della scuola media, e di indire dall'anno scolastico 1983/84 i campionati studenteschi nella fascia della scuola secondaria superiore, secondo linee programmatiche di cui ai documenti qui allegati. Resta inteso che i Giochi e i Campionati anzidetti, seppure costituiranno prevedibilmente l'espressione più rilevante dell'attività sportiva della scuola e delle attività integrative non devono tuttavia esaurirla. Rimane infatti salva l'autonomia decisionale degli organi direttivi della scuola in ordine alla realizzazione di altre attività di interesse educativo nell'area dell'educazione fisica e sportiva, secondo le indicazioni già contenute nella C.M. n. 222 del 5 agosto 1975 che trovano oggi più saldo riferimento ufficiale nei nuovi ordinamenti didattici dell'educazione fisica, quali i programmi di educazione fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) e il nuovo programma delle prove di reclutamento dei docenti (D.M. 3 settembre 1982).

Con riferimento al quadro sopra delineato si riassumono qui di seguito le principali istruzioni relative all'anno scolastico 1983/84

A) Scuole elementari e medie

1) Giochi della Gioventù

Considerato il livello di partecipazione e l'interesse suscitato negli alunni, si è ritenuto opportuno - allo stato attuale - di non modificare radicalmente la formula dei Giochi salvo quegli adeguamenti ed aggiornamenti suggeriti dalle esigenze emerse sulla base delle passate esperienze.

In particolare si sottolineano le seguenti modifiche:

- a) il relativo Progetto tecnico assume validità triennale, in modo da consentire anche l'acquisizione di esperienze più valide riferite a più lungo arco di tempo.
- b) L'impegno organizzativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero è riferito esclusivamente a quelle discipline cui la scuola partecipa ufficialmente (punti 2.3 e 2.4 del Progetto tecnico) e alle manifestazioni relative.
- c) L'organizzazione delle manifestazioni riguardanti le altre attività (punto 4.1) è parte esclusiva del CONI e delle rispettive Federazioni sportive.
- d) La composizione delle commissioni organizzatrici viene semplificata comprendovi, per motivi di funzionalità, le sole rappresentanze delle istituzioni promotrici e dell'ente locale.

e) Gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie possono partecipare, nelle manifestazioni comunali e/o distrettuali, a più attività, liberamente scelte tra quelle previste dal Progetto Tecnico per tali tipi di scuole.

f) Per le discipline sportive di ginnastica e di nuoto sono previste prove distinte per alunni non tesserati e per alunni tesserati alle Federazioni.

g) Per l'attività di nuoto nelle scuole elementari, i giochi acquatici vengono integrati con alcune prove su percorsi brevi senza preordinazione di stili e senza cronometraggio.

E' rimesso ai Provveditori agli Studi e ai Sovrintendenti Scolastici, di intesa rispettivamente con i Presidenti dei Comitati Provinciali e dei delegati Regionali del CONI, stabilire tempi e modalità di costituzione delle commissioni provinciali e regionali, in relazione a quanto precisato al precedente punto d) e anche con riferimento, sotto il profilo operativo, al punto 8.1.1 dell'unito Progetto tecnico.

Restano viceversa ferme in quanto compatibili naturalmente con la nuova strutturazione dei Giochi, le indicazioni e i principi già segnalati negli anni decorsi in particolare con la circolare n. 242, prot. n. 169/B dell'1 agosto 1981.

2) Iniziative promozionali delle attività motorie della scuola elementare

Resta confermata per l'anno scolastico 1983/84 la possibilità di utilizzazione di professori di educazione fisica, al di fuori del loro orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della Gioventù, con compiti di consulenza degli insegnanti elementari (esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni).

Questa forma di utilizzazione dei professori di educazione fisica presuppone, oltre ad una loro particolare attitudine nel settore, l'assenso dei Capi d'istituto interessati e l'autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale i consigli di circolo faranno pervenire le loro richieste.

Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al Provveditore agli Studi un'istanza corredata del nulla osta del proprio capo di istituto.

B) Scuole secondarie superiori - OMISSIS

C) Disposizioni comuni

a) Pratica sportiva nella scuola

Come già si è detto, i Giochi della Gioventù e i Campionati studenteschi costituiscono l'espressione più nota e rilevante dell'attività sportiva; non la esauriscono tuttavia, sia perché l'adesione ai Giochi e ai Campionati è rimessa alla libera determinazione dei consigli di circolo e di istituto, sia perché l'attività sportiva scolastica comprende anche attività o forme di svolgimento delle attività, diverse da quelle contemplate nelle anzidette iniziative. In tal senso si ribadisce l'impegno di coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni nella pratica sportiva scolastica. Allo scopo di dare incentivo alle relative iniziative e di realizzare un momento di verifica del lavoro svolto, si suggerisce ai collegi dei docenti e ai consigli d'istituto di programmare per la fine del periodo delle lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la massima possibile partecipazione dell'intero corpo docente e delle famiglie. In tale giornata il capo d'istituto potrebbe consegnare degli attestati di merito sportivo a tutti gli alunni e le alunne che nelle attività formative fondamentali si siano distinti per impegno, lealtà sportiva e risultati. I consigli scolastici distrettuali, nella competenza del potenziamento dello sviluppo delle attività sportive destinate agli alunni, possono trovare modi e spazi di partecipazione all'iniziativa nell'ambito della loro autonomia decisionale, che il Ministero non vuol limitare con indicazioni predeterminate.

b) Organizzazione delle attività sportive nella scuola valgono anche per l'anno 1983/84 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni scorsi:

- opportunità di costituire in ogni scuola un Comitato tecnico sportivo in cui sia assicurata la presenza di docenti di educazione fisica;

- possibilità che le attività deliberate dai consigli di istituto si svolgano anche in corsi articolati per specialità comprendenti alunni di classi diverse, secondo modalità determinate nell'ambito della programmazione educativa di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e nello spirito delle disposizioni contenute nella Legge 4 agosto 1977, n. 517;

- possibilità che i consigli di istituto, d'intesa con i collegi dei docenti e in armonia con quanto è detto nella precedente lettera

b), deliberino la costituzione di corsi misti maschili e femminili, per quelle attività delle quali le metodiche di preparazione e le forme di svolgimento sono simili per l'uno e l'altro sesso;

- possibilità di organizzare attività sportive nei mesi estivi in conformità di quanto è stato previsto con la circolare prot. n. 1551/B del 4 luglio 1981.

- Svolgimento di ore di insegnamento complementare.

Per l'anno scolastico 1983/84 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle attività connesse con i Giochi della Gioventù sia in quelle relative ai Campionati studenteschi nella media superiore sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali.

Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati nelle direzioni didattiche e nelle attività che si svolgono nei mesi estivi. Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di due ore nella scuola media e quattro nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola media le possibilità contemplate dall'art. 15 della citata legge n. 517, con riferimento particolare alle scuole integrate.

E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento.

A tal fine i capi di istituto vorranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito.

Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità, sia sotto quello della esigenza di contenimento della spesa pubblica una autorizzazione ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli alunni che intendono parteciparvi sia particolarmente esiguo.

Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli Studi, e alla circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980 riguardante le funzioni dei coordinatori.

c) Utilizzazione insegnanti soprannumerari - I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero ai sensi delle O.M. 20 luglio 1983 e 30 luglio 1983 sia per i compiti di organizzazione delle manifestazioni, sia per la preparazione degli alunni sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali.

d) Assistenza sanitaria - Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati studenteschi è prescritto l'accertamento dell'idoneità generica all'attività sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983.

Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche convenzionate, ufficiale sanitario, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati alle UU.SS.LL. e dai medici della Federazione medico sportiva italiana.

Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati studenteschi dovranno, invece, sottoporsi alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.

A partire dalle fasi comunali e distrettuali, le commissioni organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie esistenti nel territorio.

c) Assicurazione - In attesa di una più puntuale definizione del problema, in via provvisoria, per l'anno scolastico 1983/84 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai Campionati studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate. L'assicurazione

copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).

L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal preside alla commissione provinciale e al Comitato provinciale per i Campionati studenteschi.

e) Finanziamento dell'attività sportiva scolastica

- Le attività programmate dalle scuole devono trovare la loro normale fonte di finanziamento sui fondi dei bilanci deliberati dai consigli di istituto. Eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero su proposta dei Provveditori agli Studi (sul Capitolo 3052) e dal CONI per sopperire alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali, nonché per le attività sportive scolastiche organizzate nei mesi estivi.

Istruzioni più dettagliate saranno inviate quanto prima soprattutto circa i criteri di imputazione dei finanziamenti disposti dal CONI.

In relazione a quanto è detto sopra, i Provveditori agli Studi vorranno predisporre ed inviare entro il 15 dicembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività relative ai Giochi della Gioventù, per quelle relative ai Campionati studenteschi e per altre attività eventualmente ed autonomamente programmate a livello provinciale.

Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1984 sia da parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1983, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

C.M. 5 ottobre 1982, n. 322, prot. 2774/B

Attività sportiva scolastica - A.S. 1982/83

Per programmazione attività sportiva scolastica et iniziative promozionali presso scuole elementari, per organizzazione et svolgimento giochi gioventù et per assegnazione ore insegnamento

complementare at docenti educazione fisica valgono per anno scolastico 1982-83 indicazioni et istruzioni fomite scorso anno con circolare ministeriale 1 agosto 1981 n. 242 punto norme per finanziamento attività et eventuali integrazioni regolamenti giochi gioventù verranno comunicate quanto prima punto pregasi signorie vostre comunicare quanto sopra capi istituto et presidenti consigli di circolo et istituto interessati stop.

C.M. 1 agosto 1981, n. 242, prot. n. 1690/B

Attività sportiva scolastica - A.S. 1981/82

Per la programmazione e l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica si fornisce qui di seguito un quadro di indicazioni e di istruzioni relative all'anno scolastico 1981/82.

1. Giochi della Gioventù

Il relativo Progetto Tecnico non presenta innovazioni rispetto al Progetto dello scorso anno. Alcune modifiche ed integrazioni sono state invece apportate ai Regolamenti, che tengono conto di esigenze emerse nella passata esperienza.

Tali modifiche riguardano in particolare:

- I) Una nuova normativa, in applicazione del punto 4.3.2 del Progetto Tecnico, relativa alla esclusione dalle manifestazioni dei Giochi della Gioventù dei giovani che abbiano partecipato ad attività indette dalle federazioni sportive. Detta esclusione, per gli appartenenti alle tre categorie ("ragazzi", "allievi" e "juniores"), viene limitata ai giovani che abbiano fatto parte in qualsiasi anno di rappresentative nazionali assolute o giovanili delle federazioni. Per la categoria "juniores" inoltre, sono esclusi dagli sport di squadra (pallacanestro pallamano e pallavolo) tutti giovani tesserati alle federazioni delle rispettive discipline sportive.
- II) Conferma del criterio di partecipazione dei giovani alle sole manifestazioni previste per ciascun ordine di scuola (elementare - media - secondaria di II grado), con la possibilità, però, di non escludere dalle manifestazioni della scuola media gli alunni che abbiano più di 14 anni.
- III) Nell'atletica leggera viene ripristinata per i giovani della categoria "allievi" la partecipazione alle manifestazioni per squadre rappresentative di istituto, con le stesse modalità previste per i ragazzi della scuola media.
- IV) Inclusione nei Regolamenti relativi all'attività della scuola elementare del programma dei giochi acquatici sperimentato nella finale dei Giochi della Gioventù di nuoto del corrente anno.
- V) Integrazioni, per una più funzionale attività, delle giurie e degli arbitraggi nonché delle commissioni giudicanti incaricate di esaminare i reclami eventualmente presentati nel corso dello svolgimento delle manifestazioni.

Costituiscono viceversa punti fermi del Progetto i seguenti principi già segnalati nella circolare dello scorso anno e che si ripropongono all'attenzione degli operatori scolastici:

a) Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei Giochi si svolgono nell'intero anno scolastico e si concludono al termine dell'anno stesso con manifestazioni di circolo e di istituto.

Tali attività comprendono la preparazione e la formazione delle rappresentative che, nelle date fissate, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli; ma non si esauriscono nell'impegno riguardante tali rappresentative, in quanto mirano soprattutto al coinvolgimento del più ampio numero possibile di alunni ed alunne.

b) L'attività natatoria nella scuola elementare e fino all'età di 11 anni, per i giovani preparati dalle istituzioni diverse dalla scuola, viene contemplata in forma ludica e propedeutica, sotto la denominazione di "giochi acquatici". Nella scuola secondaria viceversa il nuoto è inserito fra le attività cui la scuola partecipa ufficialmente, nei casi in cui abbia disponibilità di impianti, propri o aperti agli alunni.

c) Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi congiuntamente alla scuola (elementare e media), presentando giovani fino all'età di 14 anni relativamente a tutte le attività contemplate nel programma. I Giochi della Gioventù riservati agli alunni delle scuole secondarie superiori comprendono soltanto l'atletica leggera, la ginnastica, il nuoto, la pallacanestro, la pallamano e la pallavolo. Nei riguardi delle predette discipline e dei predetti alunni, i regolamenti di partecipazione e di gara sono uniformati a quelli della Federazione Internazionale dello Sport Studentesco (I.S.F.) allo scopo, sia di inserire un altro elemento - anche modesto - al processo di integrazione della nostra scuola nella comunità internazionale, sia di rendere più agevole la composizione di rappresentative qualificate di alunni alle manifestazioni internazionali indette dalla citata Federazione. Ne consegue, fra l'altro, l'istituzione di un'unica categoria "under 19" per la partecipazione ai giochi di squadra e delle categorie "under 17" (allievi) e "under 19" (juniores) per la partecipazione agli sport individuali.

d) Relativamente all'atletica leggera e alla ginnastica, è soppressa la fase regionale, cosicché i vincitori delle fasi

provinciali accederanno direttamente alla manifestazione nazionale.

Selezioni regionali o interregionali hanno dovuto essere viceversa mantenute necessariamente per le altre discipline e soprattutto per gli sport a squadre.

e) Viene mantenuta per la finale nazionale l'appuntamento al mese di ottobre. Fanno eccezione il nuoto e le altre attività che si svolgono in acqua, per i quali la manifestazione nazionale è anticipata al mese di luglio. Alla manifestazione di ottobre sono ammessi, negli sport di squadra i giovani dell'unica categoria "under 19"; nell'atletica leggera (in pista), nella ginnastica e nel nuoto i giovani della categoria "under 17" delle scuole secondarie di II grado.

f) Viene dato ancora maggior risalto al carattere di festa dello sport giovanile della citata manifestazione nazionale di ottobre sia ampliando il numero dei giovani ammessi alle gare, sia invitando anche rappresentanze di alunni delle scuole secondarie che nelle manifestazioni provinciali, indipendentemente dalla vittoria nelle singole gare, hanno conseguito i migliori risultati complessivi per partecipazione, classifica e correttezza sportiva.

g) Restano confermate per il 1982 le disposizioni amministrative circa i fondi che saranno messi a disposizione delle commissioni organizzatrici dal Ministero e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la precisazione che gli accreditamenti del Ministero ai provveditori agli studi dovranno essere utilizzati di massima a titolo di concorso di spesa per la partecipazione degli alunni alle fasi comunale, distrettuale e provinciale nei casi in cui non sia assicurato in misura sufficiente il finanziamento da parte degli enti locali.

h) Resta confermata, con le stesse modalità applicative dello scorso anno, la possibilità dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti scolastici di richiedere, a norma del I comma dell'art 65 del D.P.R. 31 marzo 1974 n. 417, l'autorizzazione ad avvalersi della consulenza tecnica di un insegnante di educazione fisica di ruolo in relazione ai momenti di maggiore impegno della

manifestazione. Inoltre gli insegnanti di educazione fisica, eventualmente segnalati dalle competenti commissioni organizzatrici per svolgere compiti di giuria ed arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi, possono essere dispensati dal provveditori agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impiego, dal servizio di insegnamento.

2. Avviamento alla pratica sportiva nella scuola

I Giochi della Gioventù costituiscono l'espressione più nota e rilevante dell'attività sportiva scolastica; non l'esauriscono tuttavia, sia perché l'adesione ai Giochi è rimessa alla libera determinazione dei consigli di circolo e di istituto, sia perché l'attività sportiva scolastica comprende pure attività o forme di svolgimento delle attività, diverse da quelle contemplate nei Giochi.

Con riferimento ai Giochi e con riferimento alle altre attività, si ribadisce l'impegno di coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni nell'avviamento alla pratica sportiva. Allo scopo di dare incentivo alle relative iniziative, e di realizzare un momento di verifica del lavoro svolto, si suggerisce ai collegi dei docenti e ai consigli di istituto di programmare per la fine del periodo delle lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la massima possibile partecipazione dell'intero corpo docente, e delle famiglie.

In tale giornata il capo di istituto o il professore vicario potrebbe consegnare degli attestati di merito sportivo a tutti gli alunni e le alunne che nelle attività formative fondamentali si siano distinti per impegno e risultati. I consigli scolastici distrettuali, nella competenza del potenziamento dello sviluppo delle attività sportive destinate agli alunni, possono trovare modi e spazi di partecipazione all'iniziativa nell'ambito della loro autonomia decisionale, che il Ministero non vuol limitare con indicazioni predeterminate.

3. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica

Le attività programmate delle scuole devono trovare la loro normale fonte di finanziamento sui fondi dei bilanci deliberati dai consigli d'istituto. Eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero su proposta dei provveditori agli studi (sul cap. 3052) per sopperire alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali, nonché per le attività sportive scolastiche organizzate nei mesi estivi (v. punto 4.d.).

Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei provveditori agli studi per iniziative organizzate a livello provinciale e interprovinciale.

In relazione a quanto è detto sopra, i provveditori medesimi vorranno predisporre ed inviare al Ministero entro il 30 novembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello scolastico e per quelle a livello provinciale.

Valgono al riguardo le precisazioni contenute nella circolare ministeriale 7 luglio 1980, n. 2127/B. Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1982, sia da parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1981, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori.

4. Organizzazione dell'attività sportiva nelle scuole

Valgono anche per l'anno 1981-82 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni scorsi:

- a) opportunità di costituire in ogni scuola un comitato tecnico sportivo in cui sia assicurata la presenza di docenti di educazione fisica;
- b) possibilità che le attività deliberate dai consigli d'istituto si svolgano anche in corsi articolati per specialità comprendenti alunni di classi diverse, secondo modalità determinate nell'ambito della

programmazione educativa di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e nello spirito delle disposizioni contenute nella Legge 4 agosto 1977, n. 517;

c) possibilità che i consigli di istituto, di intesa con i collegi dei docenti e in armonia con quanto è detto nella precedente lett. b), deliberino la costituzione di corsi misti maschili e femminili, per quelle attività nelle quali le metodiche di preparazione e le forme di svolgimento sono simili per l'uno e per l'altro sesso;

d) possibilità di organizzare attività sportive nei mesi estivi in conformità di quanto è stato previsto con la circolare prot. n. 1551/B del 4 luglio 1981.

5. Iniziative promozionali delle attività motorie nella scuola elementare

Resta pure confermata per l'anno scolastico 1981-82 la possibilità di utilizzare di professori di educazione fisica, al di fuori del loro orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della Gioventù, con compiti di consulenza degli insegnanti elementari (esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni).

Questa forma di utilizzazione dei professori di educazione fisica presuppone, oltre ad una loro particolare attitudine nel settore, l'assenso dei capi di istituto interessati e l'autorizzazione del provveditore agli studi al quale i consigli di circolo faranno pervenire le loro richieste.

Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al provveditore agli studi un'istanza corredata del nulla osta del proprio capo di istituto.

6. Svolgimento di ore di insegnamento complementare

Anche per l'anno scolastico 1981-82 i professori di educazione fisica impegnati nelle attività connesse coi Giochi della Gioventù sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali, sia che tale insegnamento si svolga nelle direzioni didattiche, sia che si svolga nelle scuole medie o nelle scuole secondari superiori. Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti impegnati in attività che si svolgono nei mesi estivi. Negli altri casi restano fermi i consueti

limiti di due ore nella scuola media e quattro nella scuola secondaria superiore, fatta salva nella scuola media la possibilità di portare a tre le ore settimanali qualora tale impegno sia inserito nella programmazione educativa deliberata dal collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 517.

E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto vorranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa della scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito. Il registro costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i provveditori agli studi, anche facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

7. Relazioni finali

A conclusione dell'anno scolastico ciascuna scuola ed istituto dovrà inviare al provveditorato agli studi una schematica relazione sull'attività svolta, sulla base dell'unito modello. Ciascun provveditorato, a sua volta, trasmetterà a questo Ministero entro il 30 novembre una sintesi delle relazioni ricevute dalle scuole della provincia utilizzando uno schema analogo a quello predisposto per le scuole, integrandolo, secondo quanto previsto al punto 3 con i dati relativi alle attività organizzate e svolte dallo stesso provveditorato.

Schema di relazione finale

Relazione annuale sull'attività sportiva d'istituto
Anno scolastico 198.....

Scuola di
popolazione scolastica: - alunni n..... - alunne n.....

1) Dati sulle discipline praticate al di fuori dei Giochi della Gioventù:

.....

.....

- Hanno partecipato alle attività: - alunni n..... - alunne n...

...

2) Manifestazioni finali di istituto effettuate:

.....

3) Dati sui Giochi della Gioventù:

- discipline sportive cui ha partecipato:

.....

- alunni che hanno effettuato la preparazione: - alunni n.....
alunne n.....

4) Eventuali altre notizie ed osservazioni:

.....

Il Preside

Data,

Ministero della Pubblica Istruzione
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Giochi della gioventù 1982 - Progetto tecnico

1.- Obiettivi e organizzazione

I Giochi della Gioventù 1982 sono promossi dal ministero della Pubblica Istruzione e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la collaborazione delle regioni, delle province, dei comuni, delle organizzazioni sportive, delle organizzazioni sindacali degli organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a suscitare organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, mezzo di svago, fonte di salute. Le relative manifestazioni costituiscono il momento di verifica delle attività svolte ed occasione di sollecitazione e sensibilizzazione alla pratica sportiva nella comunità. In questo quadro, la finale nazionale, che si tiene in autunno, rappresenta la conclusione delle attività svolte nell'anno precedente e insieme festa dello sport giovanile in coincidenza con l'apertura del nuovo anno scolastico.

2.- Partecipazione della scuola

2.1. La scuola statale e non statale partecipa ai Giochi con tutte le classi di ogni ordine e grado di istruzione.

2.2. La partecipazione delle singole scuole è deliberata dai competenti consigli di circolo o di istituto.

2.3. Nelle manifestazioni dei Giochi della Gioventù gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola elementare svolgono attività di base preordinata ad un organico complesso di prove di successione (percorso misto), il gioco polivalente "quattro porte" ed i "giochi acquatici". Gli alunni delle quarte e quinte classi espletano il programma attinente al percorso misto e al "gioco quattro porte" e, ove possibile, ai "giochi acquatici", possono partecipare anche alle seguenti attività: un triathlon comprendente prove di corsa, salto e lancio; attività ginnico espressive; calcio a sette su campo ridotto; minibasket; minihandball; minivolley; rugby educativo. La scelta delle attività integrative è deliberata dal consiglio di circolo.

2.4. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria partecipano ai Giochi della Gioventù con le seguenti attività: atletica leggera (individuale e per squadre di istituto); ginnastica artistica e ginnastica ritmica sportiva (individuale e per squadre di istituto); nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo.

2.5. Ai fini di cui al precedente punto 2.4, gli alunni e le alunne della scuola secondaria, sono inseriti nelle seguenti categorie: ragazzi (12, 13 e 14 anni di età), allievi (15, 16 e 17 anni di età), juniores (18 e 19 anni di età).

Gli alunni e le alunne dai 15 ai 19 anni di età nei giochi di squadra sono compresi in un'unica categoria "under 19". Eventuali deroghe sono indicate nei "Programmi" di cui al successivo punto 4.3.

2.6. Le scuole elementari e le scuole medie che partecipano ai Giochi, in aggiunta rispettivamente al percorso misto, al gioco "quattro porte", e, ove possibile, ai "giochi acquatici" nonché all'atletica leggera e ad almeno una delle altre attività di cui al punto 2.4, possono partecipare alle attività di cui al successivo punto 5.1. Tale partecipazione è subordinata alla disponibilità di attrezzature idonee e di docenti specificamente preparati, nonché alla presenza di un sufficiente numero di alunni interessati alle attività stesse. La scelta delle attività di cui sopra è deliberata dal consiglio d'istituto.

2.7. Fino alla fase comunale e/o distrettuale, gli alunni e le alunne delle scuole elementari e secondarie possono partecipare a più attività, fatta salva la partecipazione rispettivamente al percorso misto e all'atletica leggera. Nelle fasi successive a quella comunale e/o distrettuale, ogni alunno o alunna può partecipare soltanto a due attività, una delle quali può essere un gioco a squadre.

2.8. Gli alunni delle scuole elementari e secondarie che hanno aderito ai Giochi sono preparati nell'intero anno scolastico dagli insegnanti elementari e dai professori di educazione fisica. La preparazione ha carattere continuativo, indipendentemente dalla ammissione o no alle manifestazioni successive a quelle di circolo o di istituto, ed è programmata anche in vista della partecipazione ai Giochi dell'anno successivo. Ove possibile, tale preparazione prosegue anche nel periodo estivo.

2.9. I contenuti programmatici dei Giochi trovano fondamento nella attività motoria di base, formativa e funzionale, destinata a tutti gli alunni, che si svolge nelle lezioni di educazione fisica. Tali contenuti si sviluppano poi, nella scuola elementare nell'ambito delle attività integrative

scolastiche e nella scuola secondaria nell'ambito delle attività complementari di avviamento alla pratica sportiva.

2.10. Soltanto gli alunni che hanno svolto attività di circolo e di istituto possono prendere parte alle successive manifestazioni dei Giochi.

3.- Partecipazione di istituzioni diverse dalla scuola

3.1. Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi della Gioventù con le stesse modalità stabilite nel precedente paragrafo 2, relativamente alle categorie giovanissimi (7, 9, 10 e 11 anni di età) e ragazzi (12, 13 e 14 anni di età).

3.2. Relativamente alle categorie anzidette, esse svolgono le attività di cui ai punti 2.3, 2.4 e 5.1.

3.3. I ragazzi presentati dalle istituzioni diverse dalla scuola devono risiedere nello stesso comune in cui ha sede l'istituzione per la quale partecipano.

3.4. Quando la scuola (statale o non statale) partecipa ai Giochi relativamente alle discipline per le quali la scuola stessa è iscritta, l'alunno non può partecipare ai Giochi con istituzioni diverse dalla scuola. Qualora un plesso o una sezione staccata abbiano sede in un comune diverso e non partecipino ai Giochi, gli alunni possono parteciparvi con istituzioni diverse dalla scuola.

4.- Disposizioni comuni

4.1. Assistenza sanitaria

4.1.1. Per tutti i partecipanti ai Giochi è prescritt

l'accertamento della idoneità generica alla pratica sportiva. Detta idoneità, ai sensi di Legge, potrà essere certificata dal personale e dalle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati all'U.S.L. e dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana).

4.1.2. A partire dalle fasi comunale e distrettuale (comprese) a tutte le manifestazioni dei Giochi assiste un medico incaricato dalle rispettive commissioni organizzatrici.

4.2. Assicurazione

4.2.1. Tutti i partecipanti ai Giochi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente presso la Sportass. L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).

4.2.2. L'assicurazione di cui al punto precedente è incorporata nella "carta di partecipazione" rilasciata ai giovani partecipanti ai Giochi ed ai loro preparatori. Limitatamente alle attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie, gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal preside alla commissione provinciale di cui al successivo punto 7.4.

4.3. Norme di partecipazione alle manifestazioni dei Giochi 4.3.1. Dalle manifestazioni successive a quelle di circolo e di istituto, per partecipare ai Giochi è indispensabile l'apposita "carta di partecipazione". Nella manifestazione provinciale e in quelle successive la "carta di partecipazione" deve essere accompagnata da un documento personale di identità.

4.3.2. Sono esclusi dalle manifestazioni dei Giochi della Gioventù i giovani che in gare ufficiali abbiano conseguito risultati di qualificato livello tecnico e che abbiano partecipato a campionati nell'ambito delle attività organizzate dalle Federazioni Sportive. L'esclusione non opera per le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie e per le specialità appositamente contemplate nei "Programmi" di cui al punto 4.3.3.

4.3.3. Le caratteristiche specifiche delle attività programmatiche dei Giochi e i relativi regolamenti sono indicati a parte in appositi "Programmi".

4.4. Iniziative di sostegno

4.4.1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di giuria e arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi, le commissioni organizzatrici, in collaborazione con gli organismi scolastici e con le Federazioni sportive nazionali interessate, possono organizzare appositi corsi a livello scolastico, interscolastico, comunale, distrettuale e provinciale.

4.4.2. Al fine di facilitare l'organizzazione delle manifestazioni, le commissioni stesse possono indire, autorizzare corsi per operatori e animatori sportivi, che vengono organizzati dalle forze sportive operanti nel territorio.

4.4.3. All'atto dell'iscrizione ai Giochi ogni scuola può segnalare alunni, docenti e genitori preparati nel corso dell'anno scolastico ai compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione delle manifestazioni.

5.- Altre discipline comprese nei giochi

5.1. Oltre alle attività di cui ai punti 2.3 e 2.4 i Giochi comprendono per le categorie giovanissimi e ragazzi rispettivamente le seguenti altre:

giovanissimi: baseball e softball, canoa e canottaggio, ciclismo, hockey su prato, pattinaggio a rotelle, scherma, sport del ghiaccio, sport invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, vela

ragazzi: baseball e softball, calcio, canoa e canottaggio, ciclismo, golf, hockey su prato, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, pallanuoto, pattinaggio a rotelle, pentathlon moderno, rugby, scherma, sport del ghiaccio, sport invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, tuffi, vela.

I Giochi possono comprendere inoltre attività di spiccato carattere promozionale, formativo e sportivo rispondenti a tradizioni folkloristiche.

6.- Fasi di svolgimento dei giochi

6.1. Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei Giochi della Gioventù sono svolte nell'intero anno scolastico e si chiudono, a conclusione dello stesso anno, con manifestazioni di circolo e di istituto.

Nell'ambito di tali attività è compresa la preparazione e la formazione delle rappresentative che, nelle date indicate nell'apposito calendario, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli.

6.2. Per le rappresentative designate dai circoli didattici e per

quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente alla categoria giovanissimi, i Giochi della Gioventù comprendono in successione manifestazioni comunali e distrettuali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti la fase distrettuale precede quella comunale.

6.3. Per le rappresentative designate dalle scuole secondarie e per quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente alla categoria ragazzi, i Giochi della Gioventù comprendono in successione manifestazioni comunali, distrettuali e provinciali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti, la fase distrettuale precede quella comunale.

6.4. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono stabilite dalle commissioni di cui al successivo paragrafo 7.

6.5. I Giochi della Gioventù si concludono con manifestazioni nazionali, intese come feste dello sport giovanile.

6.6. Le manifestazioni nazionali comprendono: relativamente agli alunni delle scuole medie ed ai giovani della categoria ragazzi presentati da istituzioni diverse dalla scuola tutte le specialità di cui ai punti 2.4 e 5.1; relativamente agli alunni presentati da scuole secondarie superiori le attività di cui al precedente punto 2.4. Per l'atletica leggera, la ginnastica e il nuoto la partecipazione è ammessa fino all'età di 17 anni, conformemente ai criteri stabiliti, per le manifestazioni sportive scolastiche internazionali dall'I.S.F.

6.7. Ai fini dell'ammissione alle manifestazioni nazionali, per alcune discipline sportive possono essere previste regionali e/o interregionali.

6.8. Alle manifestazioni provinciali, alle selezioni regionali e/o interregionali e alla manifestazione nazionale partecipano gli alunni e le squadre delle scuole o delle altre istituzioni che nella fase precedente hanno conseguito i risultati migliori.

6.9. Alla manifestazione nazionale d'autunno sono invitate inoltre rappresentative di scuole secondarie che nelle manifestazioni provinciali, indipendentemente dall'ammissione alla finale nazionale, hanno conseguito i migliori risultati complessivi per partecipazione, rendimento in gara, correttezza sportiva.

7.- Commissioni organizzatrici

7.1. Fase di circolo o di istituto

7.1.1 La preparazione e l'organizzazione dei Giochi a livello di circolo e di istituto è affidata ai rispettivi consigli i quali possono costituire un comitato tecnico-organizzativo per l'attuazione dei seguenti compiti:

- a) inviare l'adesione, a firma del direttore didattico o del preside, alle commissioni comunale, distrettuale e provinciale e al provveditorato agli studi;
- b) coordinare tutte le attività dei Giochi a livello di circolo o di istituto anche in relazione alle disponibilità degli impianti sportivi necessari;
- c) compilare gli elenchi degli allievi e degli insegnanti per la copertura assicurativa e trasmetterli alla commissione provinciale;
- d) ritirare dalla commissione comunale e compilare le carte di partecipazione ai Giochi destinate agli allievi ammessi alla manifestazione comunale e/o distrettuale e restituirne tempestivamente la parte di competenza alla commissione provinciale;

- e) formulare il programma ed organizzare le attività, le gare ed i tornei di circolo e di istituto assicurando l'allestimento dei campi di gara, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita delle manifestazioni; costituire le giurie con alunni, genitori, insegnanti, ecc.;
- f) inviare alla commissione comunale le iscrizioni ed organizzare la partecipazione degli alunni del circolo o dell'istituto alla fase comunale e distrettuale.

7.2. Commissione comunale

- 7.2.1. Nell'ambito di ciascun comune l'organizzazione dei Giochi è andata alla commissione comunale che, in collaborazione con i consigli scolastici distrettuali, svolge anche un'azione promozionale nei confronti dello sport. La commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) promuove iniziative tendenti a suscitare l'interesse degli organi competenti ai problemi connessi con lo svolgimento dei Giochi, soprattutto per quanto riguarda impianti, attrezzature e finanziamenti e si adopera affinché vengano adottate soluzioni adeguate alle esigenze locali;
 - b) raccoglie le adesioni delle scuole e delle altre istituzioni ai Giochi, informandone tempestivamente la commissione provinciale;
 - c) coordina tutte le attività dei Giochi, sia a livello di plesso, di circolo o di istituto, sia a livello distrettuale (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunale, anche in relazione alla disponibilità degli impianti sportivi necessari;
 - d) distribuisce le carte di partecipazione ai Giochi, le convalida e ne invia tempestivamente la parte di competenza alla commissione provinciale;
 - e) formula il programma delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali ed organizza le relative gare, curando l'allestimento dei campi, l'assistenza sanitaria, i servizi d'ordine e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita delle manifestazioni, costituisce inoltre le giurie di gara, ricorrendo anche a persone non ufficialmente riconosciute dalle federazioni sportive (alunni, genitori, insegnanti, ecc.) purché sufficientemente esperte;
 - f) adotta iniziative per la formazione di operatori ed animatori sportivi, giudici di gara ed arbitri;
 - g) controlla lo svolgimento delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali, anche per quanto attiene alla composizione delle squadre, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti e nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
 - h) invia alla commissione distrettuale o provinciale e al provveditore agli studi i risultati delle manifestazioni comunali e le iscrizioni alle manifestazioni distrettuali o provinciali;
 - i) organizza la partecipazione delle squadre ammesse alle manifestazioni distrettuali o provinciali;
 - l) delibera in merito all'impiego di eventuali fondi.

7.2.2. La commissione comunale è composta:

- a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato che ne promuove la costituzione e la presiede;
- b) dai presidenti dei consigli scolastici distrettuali, fra i quali nella prima seduta viene scelto il vice presidente vicario della commissione, nei casi in cui il comune comprenda più distretti;
- c) da un preside, da un direttore didattico, che fungono da vice presidenti, da due insegnanti di educazione fisica e da due maestri elementari designati dal provveditore agli studi;
- d) da un presidente di consiglio di circolo e da un presidente di consiglio di istituto designati dal provveditore agli studi;
- e) da un rappresentante del CONI designato dal presidente del Comitato Provinciale del CONI;
- f) da rappresentanti delle forze sportive locali, sino ad un massimo di cinque, designati dal rappresentante del CONI;
- g) da un medico designato dal medico provinciale (o dall'assessorato alla sanità della provincia);
- h) ha delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione designati dagli stessi;

- i) da rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- l) da un rappresentante della stampa locale anche con funzioni di addetto stampa. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dalla commissione.

7.2.3. La commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.

Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti.

7.3. Commissione distrettuale

7.3.1. Quando un distretto scolastico comprende più comuni, viene costituita una commissione distrettuale allo scopo di organizzare e curare lo svolgimento dei Giochi, nonché di consentire una incisiva aggregazione ed integrazione di tutte le componenti sociali presenti nel territorio. Ove sia ritenuto opportuno sul piano organizzativo, previa intesa degli stessi Enti locali interessati, la fase distrettuale può sostituire la fase comunale.

7.3.2. La Commissione distrettuale è composta:

- a) dal presidente del consiglio scolastico distrettuale che ne promuove la costituzione e la presiede;
- b) dai sindaci dei comuni inclusi nel territorio o da assessori da loro delegati, tra i quali, nella prima seduta, viene scelto il vice presidente della commissione;
- c) dai componenti la giunta esecutiva del distretto, ove costituita;
- d) dai membri di cui alle lettere c) e seguenti del precedente punto 7.2.2.

7.3.3. Per le competenze valgono le indicazioni previste per le Commissioni comunali.

7.4. Commissione provinciale

7.4.1. Nell'ambito di ciascuna provincia, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla commissione provinciale che svolge i seguenti compiti:

- a) intraprende e mantiene opportuni contatti con le autorità, con la stampa, ecc., ai fini del più ampio interessamento alla manifestazione ed appoggio alle iniziative.
- b) coordina l'attività delle commissioni comunali e distrettuali e ne favorisce - ove necessario - la costituzione;
- c) adotta iniziative per la formazione di operatori e animatori sportivi, giudici di gara e arbitri;
- d) raccoglie la documentazione sulle adesioni dei comuni, delle scuole e delle altre istituzioni e sulle manifestazioni organizzate a livello comunale e distrettuale, informandone la commissione regionale e il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente;
- e) provvede alla consegna alle commissioni comunali e distrettuali del materiale propagandistico, tecnico ed organizzativo;
- f) facilita lo svolgimento delle gare organizzate a livello comunale e distrettuale;
- g) stabilisce le attività da svolgere nelle manifestazioni provinciali, salvo quelle a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
- h) organizza le manifestazioni provinciali, rendendone tempestivamente noti programmi e norme alle commissioni comunali e distrettuali, nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
- i) invia alla commissione regionale ed al gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente i risultati delle manifestazioni provinciali e le statistiche delle attività comunali e provinciali;
- l) invia alla commissione regionale le iscrizioni delle squadre ammesse ed organizza la partecipazione delle stesse alla manifestazione regionale;

m) delibera in merito alla assegnazione del materiale sportivo, nonché all'impiego dei fondi assegnati per l'organizzazione delle manifestazioni dal Comitato permanente e da Enti locali.

7.4.2. La Commissione provinciale è composta:

- a) dal provveditore agli studi, che ne promuove la costituzione e la presiede;
- b) dal presidente del Comitato provinciale del CONI (vice presidente vicario);
- c) dall'assessore della provincia competente per lo sport (vice presidente);
- d) dal presidente del consiglio scolastico provinciale (vice presidente);
- e) dal coordinatore di educazione fisica (vice presidente);
- f) da un ispettore tecnico periferico nominato dal provveditore;
- g) dal medico provinciale o da un medico dello stesso ufficio da lui delegato;
- h) da quattro insegnanti di educazione fisica e da quattro insegnanti elementari in servizio nelle scuole della provincia, nominati dal provveditore agli studi;
- i) dai rappresentanti provinciali delle federazioni di quelle discipline sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti 2;
- l) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
- m) da delegati, fino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione sportiva designati dagli stessi;
- n) da rappresentanti, fino ad un massimo di quattro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- o) da un rappresentante locale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana anche con funzioni di addetto stampa;
- p) dal segretario onorario del Comitato provinciale del CONI con funzioni di segretario.

7.4.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.

Costituisce gruppi di lavoro presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La Commissione può avvalersi di esperti.

7.5. Commissione regionale

7.5.1. Nell'ambito di ciascuna regione, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla commissione regionale che svolge i seguenti compiti:

- a) promuove iniziative tendenti a suscitare la collaborazione delle autorità ai fini della migliore riuscita dei Giochi nell'ambito del territorio regionale;
- b) collabora con le commissioni provinciali e mantiene con esse contatti continui;
- c) stabilisce le attività da svolgere nelle selezioni regionali e/o interregionali;
- d) organizza le selezioni regionali e/o interregionali rendendone tempestivamente noti programmi e norme alle commissioni provinciali, nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
- e) invia all'organizzazione centrale dei Giochi i risultati delle rassegne regionali e le relative statistiche;
- f) delibera in merito all'impiego dei fondi assegnati sia dagli enti locali, sia dall'organizzazione centrale dei Giochi.

7.5.2. La commissione regionale è composta:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato che ne promuove la costituzione e la presiede;
- b) dal delegato regionale del CONI (vice presidente);
- c) dal Sovrintendente scolastico regionale (vice presidente);
- d) dagli assessori regionali competenti per lo sport, la pubblica istruzione e la sanità;

- e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
- f) da un rappresentante delle province, designato dall'Unione Province d'Italia (U.P.I.);
- g) dai rappresentanti regionali delle federazioni di quelle discipline sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
- h) dai presidenti provinciali del CONI della regione;
- i) da un ispettore tecnico periferico designato dal sovrintendente scolastico regionale, sentiti i provveditorati agli studi della regione;
- l) da un sanitario con qualificazione in campo medico-sportivo designato dall'assessorato regionale della sanità;
- m) dai coordinatori di educazione fisica dei capoluoghi di provincia della regione;
- n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti i provveditorati agli studi interessati;
- n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti i provveditorati agli studi interessati;
- o) da delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione sportiva designati dagli stessi;
- p) di rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- q) da un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana anche con funzioni di addetto stampa;
- r) dal segretario onorario della delegazione regionale del CONI, con funzioni di segretario.

7.5.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.

Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti. Comitato permanente M.P.I.-CONI

7.6. A livello nazionale sovrintende ai Giochi della Gioventù il Comitato permanente di coordinamento istituito fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il CONI. Detto Comitato può a tal fine costituire un apposito gruppo di lavoro.

Congedi

Testo Unico

Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

C.M. 15-05-1997, n. 301

Congedi art. 454, 1° comma, D.L.vo 16.04.1994, n. 297, per particolari esigenze di attività tecnico/sportiva.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 279, art. 454

C.M. 9 settembre 1987, n. 269

Congedi ex art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.

Legge 13 agosto 1980, n. 464

Insegnanti di educazione fisica atleti o tecnici.

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

Art. 65 Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.

Testo unico

Parte I - norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi

scolastici, educativi, culturali, sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;

b) favorisca l'integrazione tra per scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.

2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano per di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il ministro della Pubblica Istruzione e il dipartimento per il Turismo e lo Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

PARTE II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola media

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con quello del Tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.

2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con quello del Tesoro.

3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap,

di tempo pieno di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

T.U.

PARTE II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme Comuni

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il ministro della Pubblica Istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico nazionale italiano.- C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.

2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.

4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

T.U.

PARTE II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme Comuni

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 308 - Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.

2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.

C.M. 15-05-1997, n. 301

Congedi art. 454, 1° comma, D.L.vo 16.04.1994, n. 297, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva

È noto che la materia del congedo straordinario per attività tecnico-sportiva, è assoggettata a una disciplina che mentre è rimasta immutata nella sostanza è stata modificata per quanto concerne la cornice normativa nella quale essa risulta collocata. Infatti l'art. 65, u.c., del D.P.R. 31.05.1974, n. 417, è confluito nel d.l.vo 16.04.1994, n. 297 e in particolare nell'art. 454, punto I.

È da aggiungere che la denominazione letterale di congedo straordinario permane nel suddetto testo anche se nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola risulta del tutto abrogato l'istituto del congedo straordinario.

Tutto ciò premesso si danno i seguenti chiarimenti:

1) vigenza dell'istituto del congedo straordinario per attività tecnico sportive anche a seguito della soppressione della generale figura del congedo straordinario: al riguardo si chiarisce che nell'art. 82 del CCNL recante la rubrica disapplicazioni nel comma I. cpv. 17, indica espressamente gli articoli del D.L.vo n. 297/94 che sono stati oggetto di disapplicazione e mentre indica l'art. 563 (congedo straordinario e aspettative) non indica l'art. 454;

2) lo stesso art. 454, c. 1, nel punto in cui parla di cumulabilità dei congedo straordinario per attività tecnico-sportive con i congedi straordinari va letto ritenendo la cumulabilità riferita ai permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL ed in particolare a quelli previsti nell'art. 21, p 2;

3) per quanto concerne la definizione delle procedure ai fini della concessione dei congedo medesimo si può tuttora fare riferimento alla nota dell'Ispettorato prot. 13 26/B del 27.02.1988;

a. gli insegnanti di educazione fisica, interessati alla concessione del congedo, non appena informati (presumibilmente dalla Federazione sportiva interessata) che verrà proposta la loro designazione per la richiesta di congedo da parte del CONI sono pregati di darne immediata conoscenza al Capo di Istituto, indicando il periodo del loro allontanamento dalla Scuola con maggiore precisione possibile, dichiarando la propria disponibilità all'iniziativa sia pure sommariamente descritta.

b. il Capo d'istituto, non appena informato dal docente, vorrà far pervenire con la massima tempestività le proprie valutazioni in ordine alle esigenze di servizio all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - div. II..

c. nella propria comunicazione a questo Ispettorato, il Preside oltre le valutazioni suddette, vorrà indicare la disponibilità del docente.

Una volta acquisiti, in via preventiva, gli elementi predetti, questo Ispettorato potrà dare tempestivamente esito alla richiesta del CONI, autorizzando, ove del caso, i competenti Capi d'istituto alla emissione formale del provvedimento di congedo."

4) infine, per quanto concerne la interpretazione della norma si fa riferimento alla C.M. n. 269/prot. 4959/B del 9.9.1987;

5) gli oneri finanziari per la retribuzione delle eventuali supplenze conseguenti alla concessione dei congedi straordinari trovano la loro copertura finanziaria secondo le istruzioni impartite con la C.M. n. 740/BL dell'11.12.1996;

6) per quanto concerne le Province autonome di Trento e Bolzano, a seguito dalla entrata in vigore del D.L.vo 24 luglio 1996, n. 433 la competenza in ordine alla emissione dei provvedimenti concessori dei congedi straordinari per attività tecnico-sportive è degli organi provinciali.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 279

(OMISSIS)

Art. 454.- Attività artistiche e sportive - 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta dei C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.

2. Il Ministro della P.I. può mettere a disposizione dei C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici, di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire

loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico dei C.O.N.I.

3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina

5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

C.M. 9 settembre 1987, n. 269

Congedi ex art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva

È noto che questo Ministero, su richiesta del C.O.N.I., può autorizzare la concessione di congedi straordinari a docenti di educazione fisica per esigenze di attività tecnico-sportive, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 u.c. del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Allo scopo di definire un quadro di riferimento per l'applicazione della norma suddetta, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- a) interpretazione della "ratio" della norma in questione;
- b) interpretazione dei limiti di applicabilità della stessa;
- c) definizione delle procedure ai fini della concessione del congedo medesimo.

Interpretazione della norma

Il potere discrezionale di questa amministrazione si esercita, in relazione a richiesta di congedo, da parte del Comitato Olimpico, di insegnanti di educazione fisica per particolari esigenze di attività tecnico-sportive. Si pone, qui, un primo problema di ermeneutica che attiene alla valutazione di tali esigenze; se debbano essere, cioè prevalenti quelle del Comitato Olimpico o avere un qualche riferimento e quindi coinvolgere un interesse - almeno riflesso o mediato - anche della Scuola. Si ritiene, sotto tale profilo, del tutto incontestabile che vi debba essere anche un interesse della Scuola alla concessione del congedo, come del resto è dato desumere sia dalla sede materiale (stato giuridico del personale insegnante) sia dal fatto che, nella

fattispecie opposta, (cioè interesse prevalente, anche se non esclusivo, dell'Ente richiedente) gli assegni dovrebbero essere a carico dello stesso Ente, secondo quanto recita l'ottavo comma dello stesso art. 65.

E d'altra parte, tale interpretazione trova conforto nel fatto che le esigenze esclusive del Comitato Olimpico appaiono tutelate dalla Legge 13 agosto 1980, n. 464, che ha proprio per oggetto l'attività tecnico-sportiva dei docenti di educazione fisica.

Tale legge consente, infatti, la messa a disposizione del suindicato Comitato di docenti di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici, per consentire loro la partecipazione a gare sportive di livello olimpico.

La citata Legge n. 464/80, quindi, sembra consentire la individuazione di un settore delle attività tecnico-sportive che, in quanto caratterizzate dall'esclusivo interesse del C.O.N.I., non rientrano tra quelle previste dall'art. 65.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato art. 65 u.c., detta coincidenza, almeno parziale o mediata, di interessi consente, oltretutto, di dare una chiave di lettura plausibile anche al riferimento testuale alle esigenze di servizio e al criterio della continuità di insegnamento, la cui osservanza non può essere intesa in senso assoluto (dal momento che la continuità didattica viene sempre lesa almeno dal punto di vista soggettivo), ma relativo, attraverso un'attenta valutazione comparata, da parte dell'amministrazione, dei singoli casi di specie.

Quanto sopra proprio al fine di accertare se in concreto sia prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla concessione del congedo o quello, sempre concorrente, della continuità didattica.

Individuazione dei limiti di applicabilità

Tale individuazione non può che discendere dai criteri posti al punto precedente e consiste, da una parte, nel fatto che non possono essere prese in considerazione richieste di congedo motivate da esigenze tecnico-sportive che non siano anche di interesse della Scuola, e dall'altra, nel fatto che le modalità o i tempi di presentazione di tali richieste non siano tali da pregiudicare irrimediabilmente la continuità dell'insegnamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto sembra sussistere, sia pure mediato, un interesse della Scuola alla partecipazione di propri docenti ad attività (di preparazione o gara) internazionali o di particolare rilevanza nazionale. Per quanto concerne, invece, la partecipazione ad attività di minore rilievo sembra che i criteri di valutazione possano essere individuati sia nelle intese in atto con il Comitato Olimpico (protocollo intesa M.P.I.- C.O.N.I. e programmi degli interventi approvati annualmente) sia dalla riferibilità o meno di tali esigenze tecnico-sportive anche ad attività che siano diffuse e praticate dalla istituzione scolastica o di cui la Scuola intenda programmare la diffusione.

In tal senso sarebbe ipotizzabile, ad esempio, la concessione di congedo per la partecipazione a stages o corsi di aggiornamento relativi ai Centri Olimpici o ai CAS, ove le linee programmatiche siano attivate d'intesa con la Scuola o riferibili a discipline che trovino nella Scuola i necessari presupposti programmatici, strutturali e personali, nonché per la partecipazione a manifestazioni programmate dagli I.S.E.F. nell'ambito della loro attività istituzionale; non appare legittima, invece, la concessione di congedi per esigenze sportive che non abbiano alcun riscontro con le attività svolte o progettate dalla scuola.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè quello relativo alla continuità, va evidenziato, poi, che essa potrebbe essere particolarmente pregiudicata da richieste di congedo le cui modalità comportino interruzioni ripetute del servizio nel corso dell'anno scolastico, o i cui tempi coincidano con il mese iniziale o con quello finale dello stesso anno scolastico o con il periodo degli scrutini (v. C.M. n. 165 del 23 maggio 1981 - Gab.)

Definizione delle procedure relative

Per consentire, quindi, a questa amministrazione un motivato apprezzamento di merito, si ritiene di dover attivare la seguente procedura:

- a) il docente, designato dal C.O.N.I., dovrà tempestivamente informare il Capo dell'Istituto della durata della possibile assenza dal servizio e produrre la relativa domanda;
- b) il Capo dell'Istituto formulerà, a stretto giro di posta, le proprie osservazioni, limitatamente alle esigenze del servizio, a questo Ispettorato e al Provveditore agli Studi.

Lo scrivente, anche sulla base delle predette osservazioni, valuterà nei termini più sopra descritti, la rispondenza dell'esonero anche ad interessi diretti o mediati dalla scuola adottando il relativo conseguente provvedimento;

- c) al termine del congedo il docente dovrà consegnare al Capo dell'Istituto una attestazione, rilasciata dal C.O.N.I. o dagli organi responsabili della Federazione interessata, concernente la sua utilizzazione in conformità alla richiesta e al periodo indicato;

- d) in ogni caso il congedo in questione spetta soltanto ai docenti che hanno conseguito la conferma in ruolo.

Considerato infine - sulla base della esperienza acquisita - che potranno verificarsi alcuni casi, sia pure eccezionali, in cui per la brevità del tempo a disposizione non potrà esser seguito l'iter descritto ai precedenti punti a) e b), si precisa che a fronte dell'eventuale immediato provvedimento ministeriale di concessione del congedo, i capi di istituto acquisiranno la domanda del docente interessato e, analogamente a quanto avvenuto in passato, potranno dare corso al congedo stesso subordinatamente alle esigenze del servizio.

Si prega le SS.LL. di portare a conoscenza dei Capi di istituto il contenuto della presente circolare.

C.M. 9 settembre 1987, n. 269

Insegnanti di educazione fisica atleti o tecnici

Art. unico.- Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionali in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.

I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

Art. 65 Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Decreta:

Titolo I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

art. 1

Libertà di insegnamento.

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

art. 2

Funzione docente.

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:

- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

art. 3

Funzione direttiva.

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

In particolare, al personale direttivo spetta:

- a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
- b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
- d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
- e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
- f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
- g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
- h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
- i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
- l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

art. 4

Funzione ispettiva.

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici.

Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

Titolo II

Reclutamento

Capo I - Norme generali

art. 5

Accesso ai ruoli.

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

art. 6

Forme particolari di assunzione.

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

art. 7

Requisiti specifici di ammissione.

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore.

art. 8

Requisiti generali di ammissione.

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno.

Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.

I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

art. 9

Bandi di concorso.

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

art. 10

Competenza ad emanare i bandi di concorso.

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

art. 11

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

- a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente;
- b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
- c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

art. 12

Formazione delle commissioni esaminatrici.

L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

art. 13

Svolgimento del concorso per il personale docente.

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.

Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.

I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.

I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.

I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani.

I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso.

Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel

corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quaresimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quaresimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.

Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

art. 14

Prove d'esame per il personale educativo.

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

art. 15

Graduatoria dei concorsi per il personale docente.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

art. 16

Graduatorie dei concorsi per il personale educativo.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

art. 17

Esclusione.

L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

art. 18

Periodicità dei concorsi e posti conferibili.

I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.

Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

Sezione II - Concorsi per soli titoli

L'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato la sezione II del capo II del Titolo II della presente legge)

art. 19 Requisiti specifici di ammissione. (OMISSIS)

art. 20 Requisiti generali di ammissione. (OMISSIS)

art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)

art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)

art. 23 Periodicità dei concorsi - Compilazione e aggiornamento delle graduatorie. (OMISSIS)

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

art. 24

Requisiti di ammissione ai concorsi.

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che

abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

Art. 25

Scuola materna e scuola elementare.

Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Art. 26

Scuola media.

Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

- a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati;
- b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Art. 27

Scuole secondarie di secondo grado.

Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

Art. 28

Licei artistici ed istituti d'arte.

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 29

Istituti di educazione.

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 30

Bandi di concorso.

I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.

I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

Art. 31

Competenza ad emanare i bandi.

I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Art. 32

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

- a) un professore universitario, con funzione di presidente;
- b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
- c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
- d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.

Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

Art. 33

Prove di esame e valutazione.

I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socioculturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Art. 34

Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:

- a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
- b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

Art. 35

Graduatorie.

Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 36

Esclusioni.

Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 37

Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico.

L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

- a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;
- b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;
- c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

Art. 38

Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.

L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 39

Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici.

I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

Art. 40

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

- a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
- b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
- c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di

belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

Art. 41

Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici.

I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:

la seconda su argomenti socioculturali di carattere generale;

la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta

verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

Art. 42

Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio.

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

Art. 43

Graduatorie.

Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 44

Esclusioni.

Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano
Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 45

Reclutamento del personale insegnante.

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 46

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano

Art. 47

Reclutamento del personale insegnante.

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di

tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca].

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di

tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana].

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

Art. 48

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Art. 49

Reclutamento del personale direttivo.

Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Art. 50

Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico.

Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.

Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 51

Prove di esame e valutazione dei titoli.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.

Art. 52

Rinvio.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

Capo VI - Norme comuni

Art. 53

Incompatibilità.

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

Art. 54

Esonero dall'insegnamento.

Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano

dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.

Art. 55

Validità del servizio.

Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Capo VII - Nomina in ruolo

Art. 56

Nomina in prova e decorrenza della nomina.

Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Art. 57

Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.

Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto.

Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 58

Prova.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.

Art. 59

Esito sfavorevole della prova.

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:

alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;

ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Titolo III

Diritti e doveri

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative

Art. 60

Libertà sindacali.

Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.

Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.

Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.

Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma.

L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata.

Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed ora.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.

I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Art. 61

Congedo ordinario.

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.

Il predetto diritto è irrinunciabile.

Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.

Art. 62

Congedi straordinari e aspettative.

Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675 .

Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico.

Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Art. 63

Organi competenti a disporre congedi ed aspettative.

I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.

Art. 64

Proroga eccezionale dell'aspettativa.

L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 65

Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.

Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio e, per quanto possibile, nel rispetto della esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare

incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

È consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea.

Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti.

Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è di sposta di concerto con il ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dei criteri di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni, con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta dei C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.

Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.

Art. 66

Valutazione del servizio del personale docente.

Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente.

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo

Art. 67

Trasferimenti a domanda e d'ufficio.

I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.

Art. 68

Trasferimenti a domanda.

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a provvedere.

Art. 69

Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

Art. 70

Trasferimento d'ufficio.

Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

Art. 71

Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio.

Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinata da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.

Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Qualora sia determinata da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

Art. 72

Ricorso avverso i trasferimenti.

Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 73

Assegnazioni provvisorie di sede.

Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione.

Art. 74

Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Art. 75

Passaggi di cattedra e di presidenza.

Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegare tabelle A, B, C, D, E, F e G.

I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili.

Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 76

Passaggi di cattedra per situazioni particolari.

Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.

Art. 77

Passaggi di ruolo.

Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.

L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 78

Organi competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di ruolo.

I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo

Art. 79

Comandi.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennialmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Art. 80

Collocamento fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Art. 81

Riconoscimento del servizio al personale docente.

Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università.

Art. 82

Riconoscimento del servizio del personale direttivo.

Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini giuridici ed economici.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.

Art. 83

Passaggio ad altro ruolo.

In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

Art. 84

Riconoscimento del servizio militare.

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Art. 85

Periodi di servizi utili al riconoscimento.

Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 86

Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

Capo V - Doveri

art. 87

Orario di servizio del personale direttivo.

Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.

Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.

art. 88

Orario di servizio dei docenti.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali.

L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per

il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare, secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside. Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

Art. 89

Lezioni private.

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Art. 90

Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo.

Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

Art. 91

Divieto di cumulo di impieghi.

L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 92

Altre incompatibilità - Decadenza.

Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative.

Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Art. 93

Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV

Disciplina

Capo I - Sanzioni disciplinari

Art. 94

Sanzioni.

Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- d) la destituzione.

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 95

Censura.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 96

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

- a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

- b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 97

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
- d) per abuso di autorità.

Art. 97-bis

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 94.

Art. 98

Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.

Art. 99

Destituzione.

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

- a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) per gravi abusi di autorità.

Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 100

Recidiva.

In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 101

Assegno alimentare.

Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.

La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

Art. 102

Riabilitazione.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 103

Censura e avvertimento.

La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

Art. 104

Sospensione dall'insegnamento o dallo ufficio e istituzione.

Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

- a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
 - b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
- Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.

Art. 105

Ricorsi.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 106

Provvedimenti di riabilitazione.

Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato:

- a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Art. 107

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.

Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 a 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

- a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di "diritto".

Art. 108

Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Capo I - Cessazioni.

Art. 109

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda.

Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

Art. 110

Dimissioni dall'impiego.

Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.

Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.

Art. 111

Decadenza dall'impiego.

Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Art. 112

Dispensa dal servizio.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 113

Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.

La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

Art. 114

Restituzione ai ruoli di provenienza.

Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.

La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 115

Riammissione in servizio.

A personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

La riammissione in servizio ha effetto dallo anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

TITOLO VI

Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 116

Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

Art. 117

Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali.

Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Capo I - Norme finali

Art. 118

Applicabilità.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Art. 119

Ruolo degli ispettori tecnici periferici.

È istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:

45 posti per la scuola materna;

245 posti per la scuola elementare;

160 posti per la scuola media;

150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.

Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali e tecnico-professionali.

I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.

In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.

Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.

Art. 120

Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte.

È istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.

I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.

Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 121

Ruoli del personale educativo.

Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo

provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.

Art. 122

Trasformazione dei ruoli.

Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è trasformato in ruolo provinciale.

La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.

Art. 123

Competenze per l'amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza.

I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.

L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.

Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.

Art. 124

Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale.

Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 125

Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici.

Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.

Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.

Art. 126

Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori. Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.

Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.

Art. 127

Dotazioni organiche.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori. Il presente articolo 127 non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)

Capo II - Norme transitorie varie

Art. 128

Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico.

Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.

Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.

In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.

Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.

I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.

Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione

del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Art. 129

Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.

Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.

Capo III - Norme transitorie sui concorsi.

Art. 130

Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento.

Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

Art. 131

Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori.

Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.

Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.

In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.

Art. 132

Commissioni esaminatrici.

Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato,

dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:

a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;

b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istituttrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;

c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.

I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.

Art. 133

Norme particolari per concorsi a posti direttivi.

Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.

Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi.

Art. 134

Concorsi riservati ai vice direttori aggiunti.

Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, è riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50 per cento, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.

Art. 135

Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari.

Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.

L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al 50 per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.

Art. 136

Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie.

Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 , e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 , e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonché quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 .

L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975. Salvo quando disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.

Art. 137

Deroga dai limiti di età.

Per l'ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di età per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Art. 138

Regioni a statuto speciale.

Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.

Art. 139

Norme finali di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Art. 140

Abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.

Art. 141

Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra ladata della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Esoneri

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL,
Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987
- Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

C.M. 28 maggio 1988, n. 146, prot. n. 1418/A
Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88 -
Istanza in bollo o in carta libera.

C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A
Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88.

C.M. 14 settembre 1960, n. 361, prot. n. 10244
Esoneri dalle lezioni di educazione fisica.

C.M. 3 ottobre 1959, n. 401, prot. n. 10168
Esoneri dalle lezioni di educazione fisica.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Art. 3 - Provvedimenti per l'educazione fisica.

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987
- Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap

Premessa

Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato il 3 giugno 1987 la sentenza n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede che "sarà facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva", potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 417/74, nonché le CC MM. n. 129 del 28 aprile 1982 e n. 163 del 16 giugno 1983 e la n. 258 del 22 settembre 1983.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che ne derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola.

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Costituzione, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona" (artt. 2 e 3 Cost.). Uno di tali strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la "doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

(OMISSIS)

5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi

competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui agli articoli 2, 7 e 10 della Legge 517/77, all'articolo unico della Legge n. 360/76, all'art. 14 Legge n. 270/82 e all'art. 7 comma 13 della Legge 887 del 22 dicembre 1984, ad eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado. Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dall'O.M. trasmessa con C.M. n. 134 del 12 maggio 1988.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 286 del 15 ottobre 1985 e successive integrazioni in quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado. Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza, di I grado, secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL., sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi collegiali ai sensi del VI comma dell'art. 14 Legge 270/82, predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20esimo giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. 24 aprile 1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2, ai sensi del D.P.R. 616/77, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 144 lettera G n. 3 del R.D.L. 383/1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obiettori di coscienza operanti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo d'istituto e le famiglie.

È opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il contenuto. A tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di coordinamento.

È necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con l'amministrazione scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di

intraprendere la loro attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita dichiarazione sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.

Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiederne l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di un'istanza motivata.

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricula degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe. Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previa intese dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.

n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

(OMISSIS)

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

(OMISSIS)

C.M. 28 maggio 1988, n. 146, prot. n. 1418/A

Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88
- Istanza in bollo o in carta libera

1. In relazione alla C.M. n. 216 del 17 luglio 1987 concernente l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono pervenuti da parte di diversi capi d'istituto quesiti intesi a conoscere se l'istanza in oggetto debba o meno essere redatta in carta da bollo e, in caso positivo, se sia soggetta a bollo intero o ridotto.

2. Al riguardo, una più approfondita disamina della normativa in materia vigente induce ad assimilare il trattamento fiscale delle istanze di cui trattasi a quello previsto per l'ammissione, la frequenza e gli esami.

Alle medesime conclusioni perviene il Ministero delle Finanze con nota n. 290293/80 in data 25 marzo 1980, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P.I. nn. 17-18 del 24 aprile 1980, in ordine all'esonero dalle lezioni di religione, per quanto concerne la conformità delle istanze stesse alla vigente legge sul bollo.

3. In tal senso, a parziale rettifica di quanto disposto con la C. M. indicata in oggetto, si ritiene opportuno distinguere le possibili soluzioni, in relazione alle diverse fattispecie, nei termini che seguono:

a) Per gli alunni che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, il D.P.R. n. 955 del 30 dicembre 1982, all'art. 1 - allegato - prevede che siano esonerati in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo".

L'istanza relativa all'esonero potrà pertanto essere presentata in carta semplice. Tale assunto è del resto conforme al dettato della Costituzione il quale prescrive, com'è noto, all'art. 34 che "l'istruzione inferiore... è obbligatoria e gratuita".

b) Per gli alunni invece che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado l'art. 2, punto 2, D.L. 24 settembre 1987 n. 391 (convertito in Legge 21 novembre 1987 n. 477), così recita: "Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti, necessari per l'ammissione frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado...".

Ad analoga soluzione sulla base delle considerazioni di cui al punto 2, dovrà pertanto pervenirsi - nel senso del pagamento dell'imposta ridotta nella misura sopraindicata - anche per le domande di esonero dalle esercitazioni di educazione fisica.

Si prega di voler dare tempestiva diffusione del contenuto della presente nota.

C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A

Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88

In relazione a talune perplessità manifestate in ordine alla applicazione della norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in materia di esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazione fisica.

Come è noto ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Al fine di indicare i limiti di applicabilità degli esoneri previsti dall'art. 3 della citata legge, è opportuno sottolineare che:

- I programmi di educazione fisica per la scuola media (D.M. 9 febbraio 1979), non solo non limitano l'intervento educativo ai soli aspetti operativi o di esercitazioni pratiche, ma sottolineano l'opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni, tenendo conto degli aspetti pedagogici ed interdisciplinari che vi sono connessi. In tal senso utile riferimento può essere anche quanto disposto dalla Legge 4 agosto 1977, n. 517.

- Analogamente i nuovi programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni.

A tutti i livelli di scuola secondaria, pertanto, la lezione di educazione fisica offre anche significative occasioni di socializzazione ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle esercitazioni pratiche.

Occorre inoltre sottolineare che l'insegnamento dell'educazione fisica, proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, consente all'insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce

nell'ambito dei consigli di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa considerazione.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che le modalità di esonero previste dalla Legge n. 88 del 1958 devono essere intese alla stregua delle considerazioni richiamate nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto prescritto dall'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, tale obbligatorietà può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa.

In relazione a quanto sopra precisato, gli alunni, che per le proprie condizioni fisiche e psicofisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro dovranno presentare istanza di esonero in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al Capo di istituto.

Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione delle attività.

Con l'occasione, in relazione ad alcuni quesiti qui pervenuti, si richiama l'attenzione delle SS.LL e dei Capi di Istituto sul fatto che l'esonero, circoscritto secondo le modalità e i criteri indicati, è del tutto ininfluente ai fini del colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981 nel senso che nel colloquio si potrà accertare "se l'alunno abbia acquisito la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie delle

attività motorie" alla stregua di quanto precisato nei criteri orientativi dettati con l'anzidetto decreto. L'eventuale mancanza di una pratica effettiva di tali attività sarà infatti compensata dall'attivo coinvolgimento dell'alunno secondo le indicazioni sopra formulate e in base all'autonoma e responsabile valutazione del docente.

Mentre nulla è innovato per quanto riguarda gli adempimenti di ordine amministrativo relativi all'esonero di cui all'art. 3 della citata Legge 7 febbraio 1958, n. 88, è in ogni caso opportuno rammentare che gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata alla relativa istanza, ovvero effettuati su richiesta del Capo di Istituto, costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile autonoma determinazione del Capo di Istituto stesso.

Si pregano le SS.LL di voler dare opportuna, tempestiva, diffusione alle direttive impartite con la presente circolare.

C.M. 14 settembre 1960, n. 361, prot. n. 10244

Esonero dalle lezioni di educazione fisica

Risulta a questo Ministero che le istruzioni emanate con C.M. n. 401 del 3 ottobre 1959 in merito alla concessione degli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, non hanno avuto uniforme ed esatta applicazione in tutte le sedi.

Nel richiamare l'attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui trattasi, si ritiene opportuno precisare alcune modalità, ai fini di una più completa disciplina della materia. Gli alunni che intendano essere esonerati in tutto o in parte dalle lezioni di educazione fisica, devono presentare istanza in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al capo d'istituto, unitamente alla domanda d'immatricolazione o d'iscrizione alle varie classi e comunque entro il 30 settembre.

Successivamente, potranno essere presentate domande di esonero per cause di impedimento sopraggiunto o rivelatesi nel corso dell'anno scolastico.

All'istanza, nella quale deve essere indicato il motivo che determina la richiesta, non occorre allegare alcun documento dimostrativo dell'infermità o imperfezione che costituisce impedimento alla frequenza delle lezioni. Gli attestati e referti sanitari eventualmente allegati hanno soltanto valore indicativo e non esimono il capo d'istituto, al quale spetta esclusivamente concedere l'esonero, dal disporre, salvo nei casi di impedimento manifesto, gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88. (P. 519)

Gli accertamenti sono affidati al sanitario preposto al gabinetto medico della scuola. Per le scuole del capoluogo, sfornite di gabinetto medico proprio, gli accertamenti sono effettuati dal sanitario preposto al gabinetto del Provveditorato, ove esista.

In ogni altro caso, gli accertamenti sono eseguiti da un sanitario di fiducia del capo d'istituto.

All'istanza di esonero deve essere allegata la ricevuta del versamento, eseguito secondo le modalità stabilite dal capo d'istituto, della somma corrispondente all'onorario della visita medica che, in ogni caso, non può essere superiore a lire 500.

E' in facoltà del capo d'istituto dispensare dal versamento gli alunni di disagiate condizioni economiche, qualora la spesa relativa possa essere assunta dalla Cassa scolastica, ai sensi dell'art. 3 della legge sopraindicata (La Cassa scolastica è stata soppressa).

L'esonero è concesso per malattie, menomazioni funzionali o malformazioni per le quali l'esecuzione di esercizi compresi nei programmi sia ritenuta nociva o, comunque, controindicata.

Per le malformazioni di lieve entità, o vizi di atteggiamenti riducibili, non deve essere concesso l'esonero quando l'alunno possa frequentare il corso di ginnastica correttiva istituito per la scuola o istituto cui appartiene.

I candidati esterni agli esami, compresi quelli di maturità ed abilitazione, devono presentare l'eventuale istanza di esonero congiuntamente alla domanda di ammissione agli esami, seguendo le modalità stabilite per gli alunni interni.

Nel caso che l'impedimento intervenga durante la sessione degli esami, la domanda deve essere presentata appena esso si manifesti; e ove si tratti di esami di maturità od abilitazione, deve essere rivolta al presidente della commissione esaminatrice, che prenderà le determinazioni del caso, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti, seguendo le modalità sopraindicate.

Contro la decisione del capo d'istituto è ammesso ricorso al provveditore agli studi entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Ai fini della decisione dei ricorsi, il provveditore agli studi, ove ne ravvisi la necessità può disporre accertamenti di controllo, affidandoli a sanitari di sua fiducia, senza onere per gli interessati.

C.M. 3 ottobre 1959, n. 401, prot. n. 10168

Esonero dalle lezioni di educazione fisica

In attesa che la materia possa essere oggetto di regolamentazione formale - specialmente per quanto si riferisce alla predeterminazione obiettiva delle infermità o malformazioni per le quali può essere concessa la dispensa dalle lezioni di educazione fisica - si osserveranno le seguenti istruzioni e modalità intendendosi abrogata ogni altra precedente disposizione.

1 - Autorità competente a concedere l'esonero

A norma dell'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, il "capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previi gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi".

Il capo d'istituto potrà prescindere da tali controlli medici quando trattasi di alunni che presentino gravi menomazioni o difetti fisici, congeniti od acquisiti, di immediata evidenza.

Gli accertamenti, ai fini dell'esonero, sono affidati al sanitario addetto al servizio medico scolastico, ove esista, o a un medico di fiducia dell'Amministrazione scelto dal capo d'istituto (medico provinciale, ufficiale sanitario, ufficiale medico).

Ove, in base agli accertamenti eseguiti, ritenga comprovato l'impedimento, il capo d'istituto, sentito il parere dell'insegnante di educazione fisica, specialmente per quanto concerne la dispensa da determinate esercitazioni, dispone la concessione dell'esonero.

Agli alunni delle scuole e istituti nei quali sia stato organizzato il servizio medico scolastico ai sensi della C.M. 1 ottobre 1955, n. 8, l'esonero deve essere concesso d'ufficio, qualora dalle visite disposte in esecuzione della circolare stessa siano risultate infermità o anomalie che comportino la dispensa.

2 - Esonero totale

L'esonero totale esclude l'alunno dalle lezioni e dalle prove d'esame e può essere permanente o temporaneo.

E' permanente quando l'esclusione è concessa per l'intero corso di studi proprio della scuola o istituti frequentati; è temporaneo quando l'esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di esso.

3 - Esonero parziale

L'esonero parziale, sia temporaneo che permanente, ha il limitato effetto di escludere l'alunno o il candidato ad esami da alcuni determinati esercizi, fermo restando l'obbligo di frequentare le lezioni o di partecipare alle prove d'esame.

4 - Modalità per la concessione

Le domande di esonero devono essere presentate in carta legale al capo d'istituto e sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le veci.

I candidati esterni devono presentare la domanda di esonero in allegato alla domanda di ammissione agli esami che intendano sostenere.

E' in facoltà degli interessati di corredare le domande, di attestazioni diagnostiche, referti radiografici, radioscopici ed elettrocardiografici, relativi alle infermità denunciate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento all'ente o istituto designato dal preside o direttore, dell'importo della visita medica.

5 - Disposizioni speciali per gli alunni degli istituti magistrali

Per gli alunni delle ultime due classi degli istituti magistrali, per i quali i vigenti programmi comprendono una parte teorica, restano ferme le disposizioni impartite con C.M. 3 aprile 1958, n. 78, prot. 3190; pertanto, gli anzidetti alunni, ancorché dispensati totalmente o parzialmente dalle esercitazioni pratiche, sono obbligati a frequentare tutte le lezioni e debbono essere regolarmente scrutinati.

Resta, altresì fermo per i candidati agli esami di idoneità alla IV classe degli anzidetti istituti, o all'esame di abilitazione, che siano stati dispensati totalmente dalle esercitazioni pratiche, l'obbligo di sostenere la prova di educazione fisica, limitatamente alla parte teorica del programma.

6 - Assistenza degli insegnanti

I capi d'istituto possono disporre che gli aspiranti all'esonero siano condotti alla visita medica dall'insegnante di educazione fisica, il quale potrà fornire al sanitario le opportune indicazioni di carattere tecnico e didattico ai fini di una completa valutazione delle condizioni dell'alunno, senza peraltro presenziare materialmente alla visita stessa.

7 - Notificazione degli esoneri

Degli esoneri concessi deve essere data comunicazione al provveditore agli studi entro il 15 novembre.

Dovrà, invece, essere data immediatamente comunicazione allo stesso provveditore delle eventuali ulteriori concessioni per infermità sopravvenute nel corso dell'anno scolastico.

I provveditori agli studi dovranno inviare al Ministero, entro il 15 dicembre, un prospetto riepilogativo del numero degli esonerati, distinti per tipo d'istituto sia statale che non statale e per tipo di esonero, con l'indicazione dei relativi totali.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica

Titolo I - Ordinamento dell'educazione fisica

Art. 1 - Organizzazione dell'insegnamento

- L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2 - Formazione delle squadre

- Ai fini di cui al precedente articolo, la scolaresca di ogni scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.

- Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4 - Voto di educazione fisica negli istituti magistrali

- In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 816, e del comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5 - Palestre ed impianti sportivi

- Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6 - Sussidi

- Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce e sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi centrali

- È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8

- Ispettorato centrale - Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9 - Servizi periferici

- L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10 - Personale subalterno

- (omissis)

Art. 11 - Tassa di educazione fisica

- In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

Art. 13 - ... per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie... o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti o scuole.

Formazione squadre

Comunicazione 6 aprile 1998, prot. 128/C4

Sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste anziché per squadre distinte per sesso.

C.M. 12 settembre 1996, n. 587, Prot. 3483/C2
Cattedre di educazione fisica nei Conservatori di Musica.

Comunicazione 31 luglio 1996, n. 2812
O.M. 9 luglio 1996, n. 332 organici per l'a.s. 1996/97 negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, applicazione art. 1 comma 5. costituzione squadre miste.

O.M. 9 luglio 1996, n. 332
Disposizioni concernenti la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

C.M. 27 marzo 1995, n° 103
Autorizzazione funzionamento squadre miste di educazione fisica istituti d'istruzione secondaria di II grado - Anno scolastico 1995/96.

O.M. 21 luglio 1983
Formazione delle classi per l'anno scolastico 1983/84.

C. M. 29 luglio 1982, n. 246, prot. n. 7152
Determinazione dei posti di insegnamento e criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica.

C. M. 28 luglio 1979, n. 195, prot. n. 2781
Criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1979/80.

C. M. 21 agosto 1978, n. 200, prot. n. 4027
Criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1978/79.

C. M. 16 settembre 1977, n. 187, prot. n. 1141
Criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1977/78.

C. M. 30 settembre 1974, n. 232, prot. n. 3473
Criteri formazione squadre educazione fisica anno scolastico 1974/75.

Comunicazione 6 aprile 1998, prot. 128/C4

Sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste anziché per squadre distinte per sesso

Questo Ispettorato per l'educazione Fisica e Sportiva in anni decorsi ha autorizzato progetti di sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste.

Come è noto, alle SS.LL., l'art. 1, cpv. 76 della legge 23/12/1996 n° 662 nelle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, consente agli organi competenti di ogni Istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, di deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi anziché per squadre maschili e femminili.

Allo stato, quindi, non sussistono più i motivi che hanno determinato le autorizzazioni in parola e che devono intendersi revocate.

C.M. 12/09/1996, n. 587, Prot. 3483/C2

Cattedre di educazione fisica nei Conservatori di Musica

A seguito di richiesta di parere formulata da questo Ministero, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che sulla base della più recente normativa in materia, che ha "definito" i Conservatori stessi quali "Istituti di alta cultura", non è più configurabile l'obbligatorietà dell'insegnamento di educazione fisica per gli alunni ivi iscritti.

Conseguentemente occorre procedere alla disattivazione delle relative cattedre, nonché alla conseguente utilizzazione dei docenti interessati.

Atteso che allo stato attuale sono già state avviate le operazioni concernenti l'inizio dell'anno scolastico, le SS.LL. procederanno alla disattivazione delle cattedre e conseguente utilizzazione dei docenti, secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo decentrato nazionale, siglato in data 6 giugno 1996, nel caso in cui nella sede del Conservatorio il personale in servizio nella provincia non sia sufficiente alla copertura dei posti di insegnamento.

Ove non ricorrano tali condizioni, le SS.LL. manterranno, ancora per l'anno scolastico 1996/97, attive le cattedre di cui trattasi e in servizio nelle medesime i docenti, avendo cura di informarli dell'esigenza di formulare, nei termini prescritti, domanda di trasferimento per il successivo anno scolastico.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare allo scrivente i nominativi dei docenti interessati con l'indicazione del relativo provvedimento

adottato a seguito della presente.

IL MINISTRO

Comunicazione 31 luglio 1996, n. 2812

O.M. 9 luglio 1996, n. 332 organici per l'a.s. 1996/97 negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, applicazione art. 1 comma 5. costituzione squadre miste

In riferimento all'oggetto si ritiene utile richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulle innovazioni procedurali introdotte dal comma 5 dell'art. 1 dell'O.M. n. 332/96 in ordine all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di II grado, per classe anziché per squadre distinte per sesso, appare opportuno, pertanto, che con la massima tempestività tale innovazione sia portata a conoscenza dei presidi d'istruzione secondaria di secondo grado, affinché il relativo iter amministrativo possa concludersi in tempo utile per consentire un corretto avvio dell'anno scolastico.

A conclusione delle operazioni in questione e, comunque, entro e non oltre il 10 ottobre c.a., le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo ufficio i dati quantitativi sottoindicati:

- a) totale istanze pervenute: n _____
- b) totale istanze accolte: n _____
- c) totale istanze respinte: n _____
- d) totale classi miste autorizzate: n _____ rispetto a n _____ di squadre.

O.M. 9 luglio 1996, n. 332

Disposizioni concernenti la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica

Le disposizioni contenute nell'O.M. n. 328 dell'1 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle disposizioni che seguono per la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica

Art. 1. - Organi competenti e ambito di applicazione -

1. A norma dell'art. 5 della L. 9 agosto 1978, n. 463, confermato dal primo comma dell'art. 12 della L. 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1989, n. 417, è attribuita ai Provveditori agli studi la competenza alla definitiva determinazione annuale delle dotazioni organiche relative al personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, compresi gli istituti per studenti non vedenti.

2. Per le scuole ed istituti della provincia di Trento la competenza alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è attribuita al Sovrintendente scolastico provinciale; per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento italiana, tedesca e ladina della provincia di Bolzano è attribuita rispettivamente al Sovrintendente scolastico, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e all'intendente scolastico per la scuola in lingua ladina.

3. Le disposizioni predette nonché quelle dei successivi articoli non si applicano ai conservatori di musica e alle accademie di belle arti le cui dotazioni organiche formeranno oggetto di separati provvedimenti.

4. È altresì attribuita ai Provveditori agli studi la competenza a determinare gli organici dei ruoli speciali provinciali del personale docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 488.

5. Le disposizioni predette nonché le direttive ed i criteri indicati nei successivi articoli saranno seguite nella definizione delle dotazioni organiche relative al personale docente di educazione fisica, rapportando alla squadra prevista dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88, quanto riferito alla classe.

I Provveditori agli studi, in sede di adeguamento della previsione di organico alla situazione di fatto, prima di effettuare la relativa delle esigenze complessive per la definizione del quadro delle disponibilità, procederanno alle eventuali autorizzazioni - in deroga al disposto di cui all'art. 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88 - dell'insegnamento dell'educazione fisica sportiva negli istituti secondaria di secondo grado per classi anziché per squadre distinto per sesso.

Considerato che l'insegnamento per classe (mista) comporterebbe momenti di metodologia differenziata, che postulerebbero un diverso spazio orario, inattuabile, peraltro, senza una preventiva revisione degli obiettivi didattici e di contenuti delle stesse discipline, i capi di istituto formuleranno le proprie eventuali richieste di autorizzazione dopo aver verificato l'impossibilità di adottare soluzioni previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.

6. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 la consistenza degli organici provinciali del personale docente è indicata nelle tabelle allegate al D. l. n. 174 dell'8 maggio 1996, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive esigenze funzionamento delle classi e sezioni da costituire in conformità alle indicazioni del piano pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni/classi definito con il D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996, emesso in attuazione dell'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 le dotazioni organiche del personale docente sono definite dai Provveditori agli studi, nei limiti della consistenza dell'organico provinciale complessivo, previsto dalle tabelle allegate al D.l. n. 174 dell'8 maggio 1996, in relazione alle necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi.

Art. 2. - Previsione delle classi e delle squadre di educazione fisica -

1. Per ogni scuola ed istituto, sezione staccata, sede coordinata, sezione o scuola aggregata e sezione serale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i presidi compileranno per la parte di loro competenza, e trasmetteranno ai Provveditorati agli studi il prospetto 1) allegato alla presente O.M., contenente i seguenti dati:

- la situazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico in corso e il relativo numero degli alunni (tale situazione nel caso di istituti con più indirizzi, specializzazioni o corsi di qualifica o post-qualifica deve essere ripartita per ciascuno di essi);

- la suddivisione delle classi e degli alunni in relazione alle lingue straniere in esse insegnate;

- la serie storica dei corsi e delle classi che hanno funzionato nell'istituto e il relativo numero degli alunni;

- ed infine il numero delle classi che si prevede funzioneranno, sulla base dei criteri fissati dal D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996 (vedere le relative istruzioni allegate) nell'anno scolastico successivo.

2. Al fine di consentire la compilazione di quanto sopra da parte dei Capi d'istituto, i Provveditori agli studi dovranno comunicare loro immediatamente il dato relativo al totale degli alunni frequentanti la terza media nelle scuole della provincia per l'anno scolastico in corso.

3. Per quanto concerne l'organico previsionale delle scuole medie annesse agli istituti d'arte, si applicano le disposizioni contenute nell'O.M, sugli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

4. Per la definizione dell'organico degli insegnanti di educazione fisica ciascun Capo d'istituto dovrà compilare, datare e sottoscrivere sotto la sua personale responsabilità, per ogni scuola ed istituto, sezione staccata o scuola coordinata, il prospetto 1/E.F. allegato, da trasmettere al competente Provveditore agli studi contenente i seguenti dati:

- la consistenza numerica e la composizione per sesso delle singole classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre maschili e femminili funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre di cui si prevede la formazione per l'anno scolastico successivo;
- la serie storica dei corsi e delle squadre (ultimi quattro anni).

5. Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli studi, dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni dall'invio, i presidi avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del contratto C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995.

Art. 3. - Previsione delle classi sperimentali -

1. Le classi ed i corsi nei quali si attuano progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concorrono alla costituzione delle cattedre e degli organici, congiuntamente alle classi dei corsi ordinari.

2. Le classi nella quali è autorizzata, ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, l'attuazione di iniziative di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, elaborate autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche debbono essere rilevate con i relativi gruppi di indirizzo dai capi di istituto sui prospetti 1 A e 1A/bis, a tal fine predisposti, secondo i criteri indicati al punto 17 delle istruzioni allegate; gli stessi prospetti, dopo la compilazione, dovranno essere trasmessi dai presidi interessati al competente Provveditore agli studi.

3. I successivi prospetti 2A e 1A/EF, relativi alla dotazione organica dell'istituto, saranno prodotti dal sistema informativo di questo Ministero limitatamente alle parti relative alle classi e ai gruppi di area di indirizzo definitivamente previsti; tali prospetti saranno inviati dal Provveditore agli studi al preside per la formulazione dell'ipotesi di organico, sulla base dei piani didattici contenuti nei singoli DD.MM. autorizzativi della sperimentazione. Dopo la compilazione i prospetti dovranno essere inviati al competente Provveditore agli studi come precisato nel successivo ottavo comma dell'art. 6.

4. Il numero delle classi di cui al precedente comma 2 dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3 del D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996. Le cattedre relative ai progetti che coinvolgono l'intera struttura curricolare dovranno essere costituite secondo i criteri fissati nei singoli decreti autorizzativi, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo, secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, in modo tale da non comportare un rapporto tra docenti e classi superiore a 2.5 unità; le cattedre relative a classi nelle quali si attuino iniziative limitate a parziali modificazioni degli ordinamenti didattici saranno determinate in conformità al successivo comma 5.

5. Le classi e le squadre nelle quali si attuino progetti coordinati e promossi a livello centrale devono invece essere rilevate, unitamente alle classi normali, secondo i criteri previsti dall'art. 2 per la compilazione del prospetto 1 e 1/EF, in conformità al punto 18 delle istruzioni allegate.

La relativa dotazione organica per la singole scuole ed istituti avrà determinata secondo le procedure previste nella presente ordinanza ed i criteri di formazione delle cattedre di cui al comma 4 nonché agli articoli seguenti.

Il numero delle stesse classi dovrà essere determinato entro i limiti di cui all'art. 10, comma 2, dei citato D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996.

6. L'unica dotazione organica delle singola scuole e istituti di istruzione, sezioni staccate scuole coordinate, è complessivamente determinata dalla somma degli elementi contenuti nei prospetti di rilevazione distintamente compilati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4. - Costituzione delle cattedre e determinazione delle dotazioni organiche 1

1. La determinazione delle dotazioni organiche per ogni materia - o gruppo di materie - di insegnamento dovrà essere attuata secondo la denominazione ed ordinazione numerica delle classi di concorso a cattedra di cui al D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni.

2. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre dovranno essere seguiti i criteri fissati dai relativi decreti nonché dai successivi articoli.

3. Gli orari e i programmi di insegnamento dei nuovo indirizzo IGEA - indirizzo giuridico, economico, aziendale - previsti nel regolamento interministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, e nel D.M. di pari data, registrati alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. n. i istruzione, fig. nn. 71 e 72 e pubblicati sul supplemento ordinario n. 48 alla G.U. n. 63 del 15 marzo 1996, serie generale, troveranno graduale applicazione a partire dalle prime classi dell'anno scolastico 1996/1997 negli istituti tecnici commerciali in sostituzione dei preesistenti indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero e amministrazione industriale. Nella fase transitoria, in cui coesisteranno contributi orari del vecchio ordinamento con quelli del nuovo, le cattedre saranno costituite con modalità diverse a seconda degli indirizzi presenti nelle singole scuole, con orario decrescente da 18 a 14 ore settimanali - fermo restando, comunque, l'orario minimo di cattedra per i diversi insegnamenti previsto dal vecchio o dal nuovo ordinamento. E' fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del completamento in caso di costituzione di cattedre inferiori alle la ore.

4. Per il reperimento delle cattedre di lingua straniera le ore di insegnamento, previste nei vari tipi di scuola od istituto dai programmi vigenti, devono essere considerate una sola volta per ciascuna classe. Pertanto, nel caso di funzionamento di una classe con più lingue straniere (C.D. classi bilingue) questa va presa in considerazione solo per la lingua straniera studiata dal numero prevalente di alunni, tenuto conto, ove possibile, della tendenza della lingua a svilupparsi sul corso completo.

5. Il funzionamento delle classi di cui al precedente comma potrà essere autorizzato per garantire la continuità di apprendimento della lingua della quale si sia iniziato lo studio nella scuola secondaria di I grado, purché il gruppo meno numeroso di allievi sia formato da non meno di 10 unità nella prima classe del corso di studi, fermo restando l'obbligo di garantire, comunque, lo studio della stessa lingua nelle classi successive; nei corsi di studio che non comportano l'insegnamento della lingua straniera per la loro intera durata, l'autorizzazione al funzionamento di classi bilingue può essere concessa anche in presenza di almeno 5 alunni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche ai corsi ad indirizzo sperimentale.

7. La composizione analitica delle classi bilingue dovrà essere riportata sul retro dei prospetto 1, unitamente al numero delle cattedre di ciascuna lingua straniera determinato nell'organico di diritto dell'anno scolastico in corso.

8. Per quanto riguarda, inoltre, la definizione dell'organico dei docenti di educazione fisica dovranno essere osservate le seguenti modalità:

1) per quanto riguarda la formazione delle squadre di richiama l'attenzione sull'osservanza dei limite minimo di 15 alunni previsto in Via generale dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88. Sono ammesse solo quelle deroghe relative a situazioni ambientali e contingenti in cui non sarebbe possibile realizzare l'insegnamento dell'educazione fisica per difetto dei numero minimo di 15 alunni.

A tal fine si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 30 settembre 1974, n. 232 prot. n. 3473 integrata con la C.M. numero 246 prot. n. 7152/B dei 29 luglio 1982.

Tali deroghe dovranno essere giustificato con l'invio di copia della autorizzazione prevista dalla precitata C.M. n. 246; in relazione al numero massimo di alunni si fa richiamo all'analogo limite previsto per la formazione delle classi dal D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996 citato nelle promesse.

2) ai fini dell'organico si deve tener conto anche delle ore nelle classi che attuano la sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo comma, che pertanto concorrono alla formazione dell'organico secondo i criteri previsti dalla presente ordinanza, salvo il disposto del successivo art. 7, sesto comma.

3) negli istituti e scuole magistrali le squadre formate da alunni delle classi terminali dovranno essere costituite in numero pari a quello relativo alle penultime classi funzionanti nell'anno scolastico corrente.

4) in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 3 - 8 maggio 1990, n. 225, sono unificate le dotazioni organiche dei docenti di educazione fisica, già distinte in relazione al sesso di appartenenza. Affinché, tuttavia, sia assicurato il mantenimento dell'assetto previsto dagli articoli 1 e 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88, anch'essa sopra citata, nell'attesa di un riordino sistematico della disciplina legislativa in materia, le cattedre di educazione fisica della classe di concorso 29/A (ex XXXV/A) rimangono composte dal carico orario nella misura stabilita, distintamente, per l'insegnamento a squadre maschili e per l'insegnamento a squadre femminili.

9. Nella definizione dell'organico degli insegnanti di arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione di istituto d'arte cui gli stessi I laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio o, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la C.M. n. 102 dei 27 marzo 1984.

10. Relativamente all'anatomia artistica nei licei artistici, in conformità alle istruzioni impartite con C.M. n. 77 dei 6 marzo 1995, non dovranno essere considerate le ore di insegnamento sulle quali sono mantenuti in servizio i docenti di cui all'art. 4, comma 6, dei D.M. 3341/1994, sempreché tali ore non siano necessarie al fine di evitare la situazione di soprannumerarietà, nell'ambito dell'istituto, ai docenti della classe di concorso 21/A.

Art. 5. Cattedre appartenenti a classi di concorso atipiche

1. Al fine di operare, fin dalla fase di previsione delle ci corretta previsione delle cattedre relative agli insegnamenti che possono essere attribuiti a diverse classi di concorso, s quanto segue.

2. Nel casi di diversa possibile attribuzione degli stessi insegnamenti a cattedre specifiche o a cattedre con competenza estesa a più discipline dovranno essere costituite cattedre specifiche ordinarie o posti-orario, anche esterni, in tutti i casi nei quali lo consenta l'eventuale incremento del numero di classi previste o la prevedibile vacanza di cattedre non specifiche per collocamento a riposo o dimissioni dei docenti titolari che le occupano nell'anno scolastico in corso.

3. Resta inteso che la facoltà di duplice attribuzione delle ore di insegnamento relative alle discipline "atipiche" va esercitata previa rigorosa valutazione degli effetti connessi; non può prescindersi infatti dalla necessità di perseguire, sia pure nel rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori e più opportune finalità quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la continuità didattica.

4. Al fine di consentire l'esatta definizione della dotazione organica per le classi di concorso in questione, i Capi di istituto sono tenuti ad indicare, nell'apposito spazio dei prospetto 1 (paragrafo 16 delle istruzioni allegate), il numero delle classi che dovranno contribuire, in via previsionale, alla formazione di cattedre per l'una o per l'altra delle classi di concorso interessate.

Nell'allegato 1 si riporta l'elenco delle classi di concorso "atipiche" per indirizzo o corso di qualifica nell'ambito dei diversi tipi di istituto. I criteri generali indicati nel presente articolo si applicano anche ai corsi sperimentali il cui decreto autorizzativo preveda la possibilità di attribuire singoli insegnamenti a più classi di concorso.

Art. 6. - Procedura di determinazione degli organici -

1. I Provveditori agli studi, acquisita la situazione effettiva integrata da quella previsionale, controllano la regolarità della compilazione dei relativi prospetti sulla base dei criteri indicati nella presente O.M., apportano le variazioni ritenute necessarie, e convocano i soggetti sindacali di cui all'art. 7 dei C.C.N.L., esponendo agli stessi gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali a cui intendono attenersi nella definizione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

2. I predetti soggetti sindacali hanno diritto ad avere in visione gli elementi conoscitivi utili alla determinazione dei criteri generali relativi alla materia in questione.

3. Effettuare le predette operazioni e decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 dei C.C.N.L., i Provveditori agli studi dovranno comunicare al sistema informativo, i dati inerenti la situazione delle classi dei gruppi di area o di indirizzo e delle squadre di educazione fisica contenuta nei prospetti 1, 1/EF, 1A 1A/1BIS.

4. I dati così acquisiti relativi alle classi previste costituiranno anche la base di formazione dell'organico di diritto del personale non docente secondo quanto disposto dall'apposita O.M.

5. I Provveditori agli studi, infine, dovranno procedere, sulla base del numero delle classi e delle squadre previste, alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

6. Nella definizione delle dotazioni organiche i Provveditori agli studi dovranno ovviamente operare sulla base della relativa normativa vigente per ogni tipo di istruzione apportando le eventuali dovute modifiche alla proposta di organico fornita dal sistema informativo.

7. Per quanto concerne le scuole che attuano progetti di sperimentazione di cui al comma 2 del precedente art. 3, i Provveditori agli studi, otterranno, tramite il servizio trasmissione dati, la stampa dei prospetti 2/A e 1 A/EF compilati nella parte relativa alle classi e ai gruppi di aree di indirizzo definitivamente previsti. Tali prospetti dovranno essere immediatamente inviati dai Provveditori agli studi ai competenti Capi di istituto, unitamente ai corrispondenti prospetti 1A/BIS.

8. Sulla base di tale previsione e dei piani didattici contenuti nei singoli DD.MM. autorizzativi della sperimentazione, gli stessi Capi d'istituto formuleranno la dotazione organica prevedibile compilando la seconda parte dei prospetti 2A e 1A/EF. I Provveditori agli studi, verificata la conformità della stessa dotazione organica ai precedenti decreti, nonché alla normativa vigente in materia di sperimentazione, procederanno alla costituzione di cattedre orario interne ed esterne alla stessa scuola, comprensive di ore di insegnamento residue sia in corsi ordinari che in corsi sperimentali; successivamente comunicheranno, al servizio trasmissione dati, il numero delle cattedre così rideterminate e le ore residue per ogni classe di concorso.

9. I Provveditori agli studi comunicheranno, inoltre, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del C.C.N.L. le dotazioni organiche definite a livello provinciale.

10. I Provveditori agli studi trasmetteranno alle singole scuole una copia delle tabelle di rispettiva competenza. Dette tabelle resteranno affisse per 30 giorni e successivamente conservate nelle segreterie a disposizione dei docenti interessati per la consultazione.

11. Dette dotazioni costituiscono, in base alle vigenti disposizioni, provvedimento definitivo.

Art. 7. - Criteri di costituzione delle cattedre orario -

1. Al fine della costituzione delle cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell'art. 441 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) Conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra.

b) Il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo di istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale del comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali.

c) Le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la costituzione di cattedre "interne" a ciascuna sezione serale, dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre orario nell'ordine seguente, fermi restando i principi generali espressi in precedenza:

1 - cattedre-orario con classi del corso serale di altro istituto della medesima sede;

2 - cattedre-orario con classi del corso diurno del medesimo istituto;

3 - cattedre-orario con classi del corso diurno di altro istituto.

d) Esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato,

entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti Interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

3. La cattedra orario dovrà essere costituita con non meno di 18 ore settimanali o con un numero di ore non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra ordinaria dell'istituto al quale viene attribuita la titolarità.

4. La titolarità verrà attribuita all'Istituto che ha il maggior numero di ore residue e in caso di parità all'istituto che offre maggiori garanzie per il consolidamento della cattedra in parola; tale istituto dovrà essere indicato per primo nell'organico.

5. Le disposizioni relative al completamento in corsi e classi collaterali delle cattedre di "scienze naturali, chimica e geografia" nei licei classici, nonché di "scienze naturali, chimica e geografia" e di "disegno e storia dell'arte" nei licei scientifici sono da intendersi estese anche a classi e corsi collaterali di sezioni annesse.

6. Le frazioni di cattedra disponibili in corsi e classi che attuano iniziative sperimentali, di cui al secondo comma del precedente art. 3, devono essere unite alle corrispondenti, eventuali, frazioni di cattedra presenti nei corsi normali per costituire, prioritariamente, cattedre orario nell'ambito del medesimo istituto.

Parimenti, nei casi di scuole coordinate o di sezioni aggregate ad istituti di diverso ordine, funzionanti nello stesso comune, le eventuali frazioni di cattedre devono essere unite al fine di formare cattedre orario nell'ambito della medesima istituzione scolastica. Solo successivamente, dette frazioni, unitamente considerate, potranno essere utilizzate per la costituzione o il completamento di cattedre orario esterne all'istituto.

A tal fine, pertanto, i Provveditori agli studi apporteranno, mediante le apposite funzioni meccanografiche, le correzioni e integrazioni ritenute necessarie all'ipotesi di organico formulata dal sistema informativo del Ministero.

7. Recepite le correzioni e integrazioni di cui al precedente comma, è determinata la dotazione organica complessiva delle scuole ed istituti, sezioni staccate e scuole coordinate.

8. Sulla base delle disposizioni contenute o richiamate nel presente articolo e in quelli precedenti, i Provveditori agli studi procederanno direttamente alla determinazione delle dotazioni organiche previsionali degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8. - Procedura per la determinazione della dotazione provinciale -

1. L'organico provinciale complessivo di cui all'art. 1, comma 7, è comprensivo della dotazione organica aggiuntiva prevista dall'art. 445 del D.L. n. 16 aprile 1994, n. 297. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce i criteri di ripartizione delle dotazioni tra i singoli insegnamenti per gli istituti di istruzione secondaria superiore, a norma del comma 13 dell'art. 455 del D.L. n. 16 aprile 1994, citato.

2. Nel limite dell'organico provinciale complessivo prestabilito con il D.L. n. 174 dell'8 maggio 1996, la dotazione organica provinciale per le finalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto è determinata dalla differenza tra l'organico complessivo e la somma delle cattedre e dei posti di insegnamento costituiti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

3. La dotazione organica provinciale di cui al precedente comma è determinata per ciascuna classe di concorso a cattedre preliminarmente in relazione alle unità di personale docente eccedente, in ogni circoscrizione provinciale, le dotazioni organiche di cui ai precedenti articoli. Ai fini sopra

indicati si dovrà procedere alla rilevazione, per ogni classe di concorso a cattedre, dei seguenti dati, che dovranno essere riportati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 25 delle istruzioni allegate, nell'apposito prospetto:

- a) Numero complessivo dei docenti di ruolo titolari di sede definitiva, compresi quelli assegnati a posti della dotazione organica provinciale per l'anno scolastico in corso;
- b) Numero dei docenti di ruolo comunque privi di sede definitiva;
- c) Numero dei docenti aventi titolo all'emissione in ruolo, ai sensi della L. 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Numero dei posti eventualmente accantonati per concorsi a cattedre;
- e) Dotazione organica previsionale risultante dall'applicazione dei precedenti articoli della presente O.M.: detta dotazione sarà ovviamente identica a quella contenuta nel prospetto 2.

4. Nei casi di maggiore entità della dotazione provinciale complessiva, i posti ulteriormente disponibili sono ripartiti tra le diverse materie, o gruppi di materie, di insegnamento secondo i criteri stabiliti dal D.M. di cui al comma 2.

5. Al personale eccedente la dotazione organica così determinata si applicano le disposizioni di cui all'art. 479, comma 5 e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

6. I Provveditori agli studi comunicheranno al sistema informativo del Ministero i dati necessari alla ripartizione della dotazione organica provinciale tra le diverse classi di concorso a cattedre. Gli stessi dirigenti degli uffici scolastici provinciali, acquisita l'ipotesi di ripartizione formulata dal sistema informativo, procederanno a definire le dotazioni aggiuntive di ognuna delle predette classi di concorso nel limite del valore complessivo prefissato attenendosi alle istruzioni procedurali che saranno impartite al riguardo.

Art. 9. - Dotazione posti di sostegno -

1. I posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle previsioni contenute nella tabella 4/BIS allegata al D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996 e comunque entro i limiti previsti dalla tabella 4 allegata allo stesso decreto.

2. Alle ulteriori eventuali necessità di personale docente determinate dalle effettive esigenze di integrazione degli studenti portatori di handicap, si potrà provvedere nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 12 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

3. I posti di sostegno determinati ai sensi dei commi precedenti sono ripartiti con l'indicazione del tipo di handicap (per minorati della vista, minorati dell'udito e minorati psicofisici) tra le aree disciplinari individuate sulla base dei profili dinamico-funzionali e dei conseguenti piani educativi predisposti per gli studenti portatori di handicap iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di ciascuna provincia.

4. Agli adempimenti di cui al precedente comma si procederà contestualmente alla ripartizione delle dotazioni organiche provinciali in conformità ai criteri che saranno stabiliti con il D.M. di cui all'art. 445 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10. - Procedura per la determinazione della dotazione organica aggiuntiva regionale -

1. Ai sensi dell'art. 445, comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le dotazioni organiche aggiuntive relative alle classi di concorso della tabella "N" di cui al D.M. 24 novembre 1994, e successive modificazioni, relative alle discipline artistiche di cui all'allegato 2 e quelle della tabella "V" del medesimo D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni, sono determinate su base regionale, in relazione agli apporti dei singoli contingenti provinciali.

I singoli contingenti provinciali sono determinati in conformità ai criteri generali indicati al precedente art. 8.

Art. 11. - Termini e scadenze operative -

1. Tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti dovranno concludersi entro termini compatibili con quelli stabiliti dall'O.M. n. 50 del 7 febbraio 1996 relativa ai movimenti del personale docente.

Eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni saranno successivamente comunicate.

Art. 12. - Abrogazione -

1. La presente ordinanza, nella materia qui disciplinata, sostituisce la precedente O.M. n. 328 dell'1 dicembre 1990, che è conseguentemente da considerare abrogata.

C.M. 27 marzo 1995, n° 103

Autorizzazione funzionamento squadre miste di educazione fisica istituti d'istruzione secondaria di II grado - Anno scolastico 1995/96

Con circolare n. 68 del 24 febbraio 1994, che si richiama integralmente, questo Ministero ha fornito le necessarie indicazioni sulle procedure e modalità da seguire in caso di richieste intese ad ottenere l'autorizzazione a far svolgere in istituti di istruzione secondaria di II grado l'insegnamento dell'educazione fisica per classi anziché per squadre di alunni distinte per sesso.

In merito, si ritiene opportuno evidenziare, ancora una volta, che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado l'insegnamento dell'educazione fisica per classi, anziché per squadre maschili o femminili, può trovare giustificazione solo se finalizzato ad assicurare l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, così come previsto dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e ad evitare eccessivi aggravii di spesa costituendo squadre con esiguo numero di alunni/e.

Premessa, pertanto la necessità di esperire ogni possibile tentativo per adottare le soluzioni alternative previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982, sembra opportuno, ad evitare ritardi e difficoltà di vario genere in sede di esame delle istanze, dettare le seguenti direttive:

1) Termini:

I capi di istituto potranno presentare motivata richiesta - per il tramite delle SS.LL.- entro e non oltre il termine del 15 giugno 1995. Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare detto termine, che viene fissato per consentire un regolare inizio dell'anno scolastico. Pertanto, eventuali istanze che dovessero pervenire in data successiva non potranno essere prese in considerazione a meno che il ritardo non sia stato determinato da cause obiettive.

Le SS.LL., valutata l'effettiva necessità di impartire l'insegnamento per squadre miste, allo scopo di assicurare l'obbligatorietà dell'insegnamento stesso, accertata la mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e tenuto conto della compatibilità dell'autorizzazione con l'organico previsto per l'a.s. 1995/96, trasmetteranno in unica soluzione e con un motivato parere le richieste, documentate, a questo Ministero - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - entro il 30 giugno 1995. Tale termine ha il preciso scopo di disciplinare l'attività amministrativa in vista dell'ordinato inizio dell'anno scolastico, e, pertanto, non si terrà conto di tutte quelle richieste che risulteranno inviate dopo la succitata data, ovvero risulteranno prive della documentazione prevista dal successivo punto 2.

2) Documenti da allegare da parte del capo di istituto:

- a) prospetto analitico da cui risulti la composizione di ciascuna classe distintamente per alunni e alunne;
- b) dichiarazione attestante che i genitori esercenti la patria potestà o gli alunni stessi, se maggiorenni, hanno espresso il loro consenso all'insegnamento per squadre miste. A tal proposito si rappresenta la necessità di acquisire l'assenso sia della componente minoritaria che di quella maggioritaria degli alunni. Dette attestazioni di consenso saranno trattenute agli atti dell'istituto interessato;
- c) attestazione che la palestra che verrà utilizzata è dotata di spogliatoi e bagni distinti per sesso.

3) Situazioni che dovranno essere prese in considerazione:

- a) presenza in ciascuna classe di una componente degli alunni estremamente minoritario rispetto all'altro, da rendere impossibile l'insegnamento per squadre distinte per sesso;
- b) tipologia dell'istituto in rapporto al bacino d'utenza;
- c) disponibilità o meno di infrastrutture sportive e loro ubicazione.

Nel portare a conoscenza quanto sopra ai capi di istituto, le SS. LL. vorranno ribadire che l'insegnamento dell'educazione fisica per squadre miste negli istituti di II grado potrà essere impartito solo previo esplicita autorizzazione ministeriale.

O.M. 21 luglio 1983

Formazione delle classi per l'anno scolastico 1983/84

Premesso

L'art. 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317, non consente alcun incremento, per l'anno scolastico 1983/84, del numero delle classi funzionanti all'inizio del corrente anno scolastico.

La disposizione citata, altresì, è inserita in un contesto normativo rivolto a limitare la spesa pubblica. Essa, pertanto, vieta implicitamente qualsiasi provvedimento che possa comportare aumenti di spesa non strettamente indispensabili e, anzi, impone l'onere di accertare rigorosamente l'effettiva incomprimibilità degli impegni finanziari derivanti dalle classi da costituire, anche se il loro numero complessivo fosse inferiore al limite massimo sopra indicato.

L'allegata Ordinanza Ministeriale, che è diramata di intesa con il Ministero del Tesoro, com'è prescritto dal II comma del citato art. 13, è diretta a realizzare le finalità sopra esposte e, conseguentemente deve essere interpretata ed applicata in conformità ad esse.

Le disposizioni che seguono, quindi, nell'indicare i criteri per la formazione delle classi degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria per il prossimo anno scolastico, tendono all'obiettivo di complessivo contenimento, posto dal D.L. citato, nella massima misura compatibile con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'attività didattica, in relazione alle specificità dei vari gradi di scuole.

Per la scuola materna statale, ci si è limitati a richiamare il disposto dello stesso D.L., che consente l'istituzione di nuove sezioni nelle aree di maggiore necessità, entro il limite dei posti della dotazione organica aggiuntiva coperti per effetto del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.

Nelle scuole di istruzione elementare, in particolare, la formazione di classi oltre quelle previste ai sensi della C.M. 12 dicembre 1982, n. 410, ma nel limite del numero di quelle complessivamente funzionanti nel corrente anno scolastico, non può essere consentita se non quando i relativi posti possono essere coperti con l'utilizzazione di docenti di ruolo dell'organico magistrale della provincia.

Per l'istruzione secondaria di primo grado, si dovrà tendere a raggiungere la coincidenza tra organico previsionale e situazione di fatto; è consentito, però, ai Provveditori agli Studi di autorizzare la formazione di ulteriori classi, rispetto all'organico previsionale, qualora le effettive esigenze lo rendano necessario e purché non sia in alcun caso superato il limite numerico complessivo delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.

In relazione agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, lo strumento più efficace, per la realizzazione degli obiettivi indicati, è stato individuato nella massima possibile aderenza tra l'organico di fatto, determinabile all'inizio del prossimo anno scolastico, e l'organico previsionale, costituito ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, e l'art. 12 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.

Tale soluzione, peraltro, non soltanto vuole ottemperare a quanto prescritto dall'art. 13 del D.L. dell'11 luglio corrente, ma tende anche ad assicurare una maggiore stabilità dell'organico, nonché del personale che su questo insiste.

Le eventuali variazioni necessarie, pertanto, comprese quelle derivanti da suddivisione di istituti pletorici, sostituzione di sezioni di specializzazione e di qualifica professionale, iniziative di sperimentazione e ogni altra ipotesi conseguente a provvedimenti adottati successivamente alla definizione dell'organico previsionale, potranno essere disposte dai Provveditori agli Studi soltanto qualora ad esse corrisponda una riduzione non inferiore delle classi previste nell'organico di diritto delle scuole della provincia (per i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per le scuole medie annesse agli stessi istituti ed ai conservatori di musica è, in tutti i casi rimessa a questo Ministero l'approvazione delle proposte di formazione delle classi, in considerazione delle peculiari esigenze funzionali di tali istituzioni).

Qualora invece non sia possibile compensare la costituzione di nuove classi con il venir meno del funzionamento di altre previste e purché ne sia accertata l'effettiva necessità, in relazione all'impossibilità di superare, per indisponibilità di aule e laboratori sufficienti, il limite del numero massimo di alunni per classe previsto dalle vigenti disposizioni, la loro formazione dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ministero, entro i limiti prescritti dello stesso art. 13 già citato e secondo la procedura indicata all'art. 6 dell'Ordinanza.

Si raccomanda, però, in via prioritaria, per la formazione delle classi prime e delle classi iniziali di cicli conclusivi dei corsi di studio (corsi liceali, triennio dei licei scientifici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo e per periti aziendali, sezioni di specializzazioni degli istituti agrari, aeronautici, femminili, industriali e nautici, corsi sperimentali per il conseguimento della maturità negli istituti professionali), l'opportunità di confermare le classi previste nell'organico di diritto anche quando il numero degli alunni comporti il superamento del limite di 30 unità previsto dal D.L. 6 settembre 1972, convertito nella Legge 1 novembre 1972, n. 625, sempreché le dimensioni delle aule e le attrezzature scientifiche e didattiche presenti nei laboratori lo consentano, al fine di porre le condizioni, in prospettiva, per poter garantire il rispetto delle esigenze di continuità didattica nelle classi intermedie successive.

Si fa presente, peraltro, con l'occasione, che il disposto del D.L. sopra richiamato non consente provvedimenti istitutivi di nuovi istituti, sezioni staccate o sedi coordinate, indirizzi di specializzazione o sezioni di qualifica professionale, in tutti i casi nei quali costituiscano espansione del sistema di istituzioni scolastiche esistenti.

Possano, quindi, essere prese in considerazione soltanto proposte di divisione di istituti di eccezionali dimensioni, e sostituzione di indirizzi di specializzazione a sezioni di qualifica ad altri preesistenti.

Potranno, infine, essere presi in considerazione progetti di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, nei limiti in cui non comportino aumento del numero delle classi funzionanti ed a condizione che sussista un numero di alunni non inferiore a quello previsto per autorizzare il funzionamento di classi normali e il numero dei docenti previsto per attuare gli stessi progetti sia analogo a quello corrispondente alle esigenze delle ordinarie classi curricolari.

Art. 1.- Numero delle classi - Per l'anno scolastico 1983/84, nella costituzione delle sezioni e classi funzionanti nelle scuole materne e statali e negli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, i Provveditori agli Studi sono autorizzati a derogare ai limiti massimi e minimi del numero di alunni e bambini per classe e sezioni previsti dalle vigenti disposizioni, nei casi ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

In nessun caso dovrà essere consentita la formazione di un numero di classi complessivamente superiore a quello delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico nell'ambito provinciale, per le scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, e nell'intero territorio nazionale, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Per le scuole materne statali è invece consentito, nelle aree territoriali con maggiori necessità, l'istituzione di sezioni oltre quelle funzionanti nel corrente anno scolastico, entro il limite dei posti della dotazione organica aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.

I Provveditori agli Studi, dovranno altresì assicurare, nella massima misura possibile, la corrispondenza tra le classi previste nell'organico previsionale, determinato ai sensi della C.M. 14 dicembre 1982, n. 410 e delle OO.MM. 20 gennaio 1983, e le classi di fatto funzionanti in ogni scuola.

A conclusione delle operazioni previste dai successivi articoli 4, ultimo comma, 5, quinto comma e 6, ultimo comma, comunicheranno alle competenti Direzioni Generali di questo Ministero il numero delle classi formate con più di 30 alunni, distinto per ordine e grado di scuola.

Art. 2.- Delimitazione delle circoscrizioni di afflusso alle singole scuole - Per evitare che, a seguito del divieto della formazione di nuove classi, si determinino situazioni con un numero di alunni per classe superiore o inferiore ai valori di cui agli articoli successivi, i Provveditori agli Studi verificheranno preliminarmente il rispetto della delimitazione delle zone di afflusso alle singole scuole; agli stessi fini procederanno, altresì, alla rideterminazione delle predette zone, con particolare riguardo agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore qualora se ne manifesti la necessità, in relazione alle domande di iscrizione confermate ai sensi della C.M. 1 aprile 1983, n. 90, e non sia possibile, ai sensi dei successivi articoli, la formazione di ulteriori classi. Tale delimitazione, peraltro, qualora le disponibilità di ammissione degli alunni lo consentano, non vincola la possibilità di scelta della scuola di preferenza.

Art. 3.- Formazione delle sezioni nelle scuole materne - Omissis

Art. 4.- Formazione delle classi nelle scuole di istruzione elementare - Omissis

Art. 5.- Formazione delle classi nella scuola di istruzione secondaria di I grado - Il numero delle classi costituite per l'anno scolastico 1983/84 non potrà in ogni caso superare quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, in ogni provincia.

Entro tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle classi i criteri impartiti con l'O.M. 20 gennaio 1983 e con le circolari ivi richiamate.

Al fine, peraltro, di non superare il limite del numero delle classi complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 1982/83, nella formazione delle prime classi dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- a) in caso di incremento di popolazione scolastica, rispetto alla previsione, si supereranno gli indici di sdoppiamento sopra richiamati, fino ad un massimo di 30 alunni per classe;
- b) in caso di decremento, si diminuiranno tali indici, per le scuole funzionanti con almeno 5 prime classi, fino ad un minimo di 22 alunni per classe; per le scuole funzionanti con meno di 5 prime classi restano fermi gli indici sopra richiamati.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap saranno costituite con non più di 20 unità, a norma dell'art. 7 della legge 517/77 la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle classi normali nelle quali andranno distribuiti i restanti alunni nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti II, III e IV comma, derivi un aumento del numero delle classi in ambito provinciale, rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico, si dovrà derogare a tali criteri, superando anche il numero massimo di alunni per classe previsto dalle vigenti disposizioni.

Le classi che, ai sensi dell'O.M. 20 gennaio 1983, art. 1 comma 3, non concorrono alla determinazione dell'organico di diritto saranno ovviamente conteggiate nel numero globale delle classi funzionanti in ogni provincia, al fine del rispetto di quanto previsto dal I comma dell'articolo 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317.

I Provveditori agli Studi comunicheranno a mezzo telex entro il 20 agosto 1983, a questo Ministero, Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado, Div. II, il numero di tutte le classi prime, seconde e terze che funzioneranno nell'anno scolastico 1983/84, indicando altresì il numero delle prime, seconde e terze funzionanti nel corrente anno scolastico.

Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di musica, invece, la formazione di classi eccedenti l'organico previsionale dovrà essere autorizzata dal competente Ispettorato di questo Ministero secondo la procedura indicata al successivo art., ultimo comma.

Art. 6.- Formazione delle classi negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore - (Omissis)

Art. 7.- Formazione di classi nei licei artistici ed istituti d'arte - (Omissis)

Art. 8.- Classi e corsi sperimentali - (Omissis)

Art. 9.- Formazione delle squadre di educazione fisica - Le disposizioni previste alla presente Ordinanza si applicano anche nella formazione delle squadre di educazione fisica previste dall'art. 2 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 con le seguenti precisazioni.

Nell'ambito della scuola secondaria di I grado il numero delle squadre di educazione fisica non potrà, in ogni caso, superare quello delle squadre funzionanti nella provincia nell'anno scolastico 1982/83. Entro tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle squadre i criteri indicati nell'O.M. 20 gennaio 1983 e con la C.M. n. 246 prot. 7152/B del 29 luglio 1982 ivi richiamata, anche per quanto attiene alla costituzione di squadre con meno di 15 alunni.

A tal fine i Provveditori agli studi invieranno copia motivata delle autorizzazioni concesse in deroga con l'espressa attestazione che il numero complessivo delle squadre di educazione fisica per l'anno 1983/84 non supera il numero delle squadre funzionanti nell'anno scolastico 1982/83.

Nell'ambito della scuola secondaria superiore, qualora per inderogabili esigenze si riscontri la necessità di istituire squadre in numero superiore a quelle effettivamente funzionanti nell'anno scolastico 1982/83, l'istituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della P.I.

A tal fine i provveditori agli studi dovranno avanzare motivata richiesta al Ministero della P.I., Ispettorato per l'Educazione Fisica e sportiva - Divisione I, entro e non oltre il 30 agosto 1983.

Per le squadre da autorizzare in deroga all'art. 2 della Legge n. 88 del 1958, valgono le disposizioni impartite con la citata C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.

I Provveditori agli Studi comunicheranno entro il predetto termine del 30 agosto 1983 il numero complessivo delle squadre, distinte per sesso, di educazione fisica cui hanno autorizzato il funzionamento.

Ai fini previsti dai precedenti commi il numero massimo degli alunni previsto per squadre non dovrà superare il corrispondente numero massimo di alunni previsto per classe.

C.M. 29 luglio 1982, n. 246, prot. n. 7152

Determinazione dei posti di insegnamento e criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica

Sull'argomento indicato in oggetto sono pervenuti, da parte delle istituzioni dipendenti numerosi quesiti intesi ad avere indicazioni aggiornate, in relazione anche a quanto disposto con la circolare telegrafica n. 287 del 30 settembre 1981.

Tenuto conto di quanto sopra, sembra opportuno fornire in via generale chiarimenti e disposizioni, che assorbono o integrano le istruzioni di cui alle circolari 30 settembre 1974, n. 232 e 8 settembre 1975, n. 239.

1 - Formazione delle squadre di educazione fisica

I termini di riferimento essenziali ai quali le SS.VV. vorranno adeguarsi nella costituzione delle squadre di insegnamento di educazione fisica sono:

- gli artt. 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 secondo i quali l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole secondarie (compresi i licei artistici e gli istituti d'arte) ed è impartito distintamente agli alunni e alle alunne riuniti in squadre composte da almeno 15 unità;
- le esigenze di contenimento della spesa del bilancio statale.

Tenuti a mente gli anzidetti termini di riferimento le SS.VV. procederanno nei modi che appaiono pedagogicamente più convenienti con riferimento alle situazioni contingenti delle singole scuole, tenendo anche presenti, ove occorra, le seguenti indicazioni sussidiarie:

- a) nei casi in cui in una classe il contingente di alunni o di alunne non raggiunga le 15 unità, il contingente stesso dovrà essere riunito con quello di altra classe, avente già o no un numero di alunni o alunne sufficiente per costituire la squadra, purché nel complesso non sia superato il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la composizione delle classi.
- b) Nel procedere ai raggruppamenti, si dovrà operare preferibilmente per classi parallele e solo eccezionalmente per classi consecutive.
- c) Quando si debba operare per classi consecutive, comunque, nella scuola media si eviterà di riunire alunni o alunne di prima con alunni o alunne di terza classe; nelle scuole secondarie superiori si eviterà di riunire alunni o alunne del primo biennio con alunni o alunne del secondo biennio o triennio.
- d) Quando in un istituto, il numero degli alunni dello stesso sesso sia di poche unità, dovrà studiarsi la possibilità di aggregarli a squadre di altro istituto, anche di diverso tipo, purché di classi configurativamente parallele o immediatamente precedenti o successive.
- e) Allo stesso modo, dovrà studiarsi la possibilità di aggregazione a squadre di altro istituto per gli alunni o alunne di sezioni staccate o scuole coordinate, quando tale diverso istituto sia raggiungibile più facilmente rispetto alla sede centrale dell'istituto di appartenenza.

2 - Costituzione eccezionale di squadre con minor numero di alunni o alunne

Le ipotesi nelle quali si può ritenere consentita la costituzione di squadre aventi meno di 15 alunni o alunne risultano indirettamente da quanto è stato detto finora. Vi si possono aggiungere soltanto i casi del tutto straordinari di situazioni logistiche che possono essere esaminate e risolte solo con la diretta conoscenza delle situazioni stesse: per fare un esempio, piccole scuole o sezioni staccate operanti in località isolate talché risulti impossibile pure disporre l'aggregazione con alunni di altra istituzione scolastica.

Come gli anni passati la competenza a disporre l'autorizzazione alla costituzione di squadre con meno di 15 unità, è rimessa alle SS VV., le quali vorranno inviare al Ministero - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - copia dei provvedimenti adottati, con esplicita attestazione che la deroga risulta obiettivamente necessaria per rendere effettivo l'obbligo di insegnamento della educazione fisica nei riguardi degli alunni cui la deroga stessa si riferisce.

3 - Conferimento delle nomine

E' noto al Ministero che l'arresto del fenomeno espansivo della scuola, e l'indipendenza, seppure recentemente attenuata, della misura dell'indennità integrativa speciale dall'orario settimanale di servizio, conducono, specialmente nel settore dell'educazione fisica, a istanze e pressioni per la

distribuzione degli spezzoni fra più supplenti di quanti sarebbe sufficiente nominare. Le SS.VV. vorranno contrastare col massimo rigore il verificarsi di siffatte situazioni patologiche che comportano ingiustificata dilatazione della spesa, vegliando sulla più scrupolosa applicazione delle disposizioni sulla costituzione dei posti di insegnamento e sul conferimento delle nomine di insegnamento non di ruolo. Anche per non trovarsi esposti a responsabilità di fronte ad accertamenti di irregolarità, che gli ispettori di finanza e quelli del nostro Ministero hanno mandato di compiere, in un momento nel quale il contenimento della spesa pubblica è preciso obiettivo del Governo nell'impegno di rilancio del Paese.

C.M. 28 luglio 1979, n. 195, prot. n. 2781

Criteria per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1979/80

1) La prudente e responsabile interpretazione data alle SS.VV. ai criteri in base ai quali si rende necessario derogare a quanto disposto dall'articolo 2 legge 1958/88, sulla costituzione di squadre di educazione fisica, al fine di assicurare l'obbligatorietà del relativo insegnamento, induce questo Ministero a confermare, anche per il prossimo anno scolastico, le disposizioni impartite in materia con C.M. n. 200 del 21 agosto 1978.

Naturalmente corre l'obbligo di ribadire che l'apprezzamento delle situazioni di fatto da parte delle SS.VV. non potrà prescindere dall'effettivo stato di necessità, tale da non consentire altra soluzione conforme a quanto prescritto dal citato articolo 2 legge 88

2) Per quanto riguarda i casi di richiesta di costituzione di squadre di insegnamento miste maschili e femminili si comunica che, per esigenze di gradualità nella sperimentazione e di preliminare approfondita verifica delle esperienze in corso:

- a) non sono consentite deroghe all'art. 1 della legge 1958/88 circa l'insegnamento distinto per sesso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) relativamente alle scuole medie, saranno prese in considerazione soltanto le richieste relative alla prosecuzione delle iniziative già autorizzate lo scorso anno e quelle già in possesso del Ministero per le quali è in corso l'istruttoria.

C.M. 21 agosto 1978, n. 200, prot. n. 4027

Criteria per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1978/79

Si confermano per l'a.s. 1978/79 le disposizioni impartite da questo Ministero, per quanto attiene ai criteri relativi alla formazione delle squadre di educazione fisica, con circolare n. 187, del 20 settembre 1977.

Resta, pertanto, fermo il principio che compete alle SS.VV. l'apprezzamento in ordine all'eventuale esigenza di autorizzare la costituzione di squadre di educazione fisica con un numero di alunni inferiore a 15. Sembra utile ribadire al riguardo che tale apprezzamento dovrà essere espressione di una interpretazione rigorosa della situazione di fatto esistente in determinate scuole, in rapporto alla normativa vigente. La conseguente autorizzazione dovrà rispondere, quindi, ad un effettivo stato di necessità che non consenta altra soluzione.

Si raccomanda il tempestivo invio a questo Ministero, Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, di copia delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente circolare.

Per quanto riguarda i casi di richiesta di costituzione di squadre d'insegnamento miste, maschili e femminili, si forniscono le seguenti istruzioni:

1) non sono consentite deroghe a quanto previsto dall'art. 1 circa l'insegnamento dell'educazione fisica agli alunni e alle alunne nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, per l'esigenza che, almeno in questa prima fase di sperimentazione, sia fatto salvo il principio della gradualità, ed un eventuale approfondimento ed estensione delle esperienze maturate sia realizzato solo sulla base di una preliminare verifica dei risultati conseguiti nel primo ordine di studi della scuola secondaria.

2) Per le scuole già autorizzate da questo Ministero a formare squadre di educazione fisica miste nell'anno scolastico 1977/78, la competenza ad approvare la prosecuzione della sperimentazione (anche se trattasi di richieste di estensione ad altre classi) è rimessa al prudente apprezzamento delle SS.VV., tenuto conto anche di quanto è detto sopra. Delle determinazioni adottate al riguardo le SS.VV. informeranno tempestivamente questo Ministero medesimo - Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva. Con l'occasione, si prega di voler invitare le scuole medie nelle quali iniziative sperimentali in argomento sono state svolte nell'anno scolastico 1977/78, ad inviare sollecitamente le relazioni richieste dalla circolare n. 187 del 20 settembre 1977, qualora non l'avessero già fatto.

3) Si fa riserva di comunicare nel più breve tempo possibile i provvedimenti di autorizzazione concessi per l'anno scolastico 1978/79, in relazione alle richieste pervenute da parte di scuole medie.

C.M. 16 settembre 1977, n. 187, prot. n. 1141

Criteria per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1977/78

In considerazione dei risultati soddisfacenti conseguiti dall'applicazione dei criteri fissati da questo Ministero con la circolare 20 settembre 1976, n. 217, per la formazione delle squadre di educazione fisica e per le attività di integrazione scolastica nella scuola media, si confermano, anche per l'anno scolastico 1977/78, le disposizioni ivi formulate.

A tale proposito si ricorda che le SS.VV. dovranno inviare tempestivamente al Ministero - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - copia delle autorizzazioni concesse ai sensi della predetta circolare. Per quanto riguarda, infine, le eventuali richieste intese a formare squadre di educazione fisica miste - in deroga dell'art. 1 legge 88/1958 - ivi comprese quelle che costituiscono oggetto di sperimentazione già in atto - si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la relativa autorizzazione compete a questo Ministero.

In tal senso, le SS.VV., previo rigoroso esame e parere motivato, dovranno inviarle a questo Ministero medesimo - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva - unitamente alle copie integrali della deliberazione del collegio dei docenti e del parere del consiglio d'istituto e ad una stesura particolareggiata del progetto come previsto dalla circolare 15 aprile 1977, n. 114 che detta norme in materia di attività di integrazione scolastica.

C.M. 30 settembre 1974, n. 232, prot. n. 3473

Criteria formazione squadre educazione fisica anno scolastico 1974/75

Con circolare del 14 agosto u.s. ho richiamato l'attenzione delle SS.VV. sulla assoluta necessità di evitare, nella attuale situazione economica del Paese, ogni comportamento che implichi aggravii di spesa non giustificati da obiettive inderogabili esigenze.

Reputo opportuno integrare ora le disposizioni generali colà contenute con istruzioni attinenti allo specifico settore dell'educazione fisica, nel quale negli ultimi anni il numero degli insegnanti non di ruolo è andato aumentando con ritmo sproporzionato rispetto all'incremento degli alunni e delle classi. In questo settore, infatti, si sono manifestati in misura particolarmente grave i fenomeni, sia della immotivata moltiplicazione dei posti d'insegnamento, sia dello spezzettamento delle nomine tra più insegnanti.

Per l'anno scolastico 1974-75, occorre quindi che le SS.VV. vigilino attentamente affinché non si ripetano i fenomeni predetti, i quali, dal punto di vista didattico, comportano a volte, la nomina di persone non in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, dal punto di vista finanziario, si ripercuotono pesantemente sul bilancio dello Stato, in quanto una quota delle retribuzioni degli insegnanti è uguale per tutti, indipendentemente dal numero delle ore settimanali di servizio prestato. Allo scopo verranno le istruzioni seguenti.

1. Formazione delle squadre di educazione fisica

Come è noto, l'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 dispone che l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

L'art. 2 della stessa legge prevede che la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

L'attuazione delle norme sopra richiamate ha suscitato spesso notevoli difficoltà per la necessità di conciliare, nelle situazioni contingenti delle singole scuole, il principio della obbligatorietà dell'insegnamento in questione con quello della presenza nelle varie classi degli almeno 15 alunni dello stesso sesso necessari per costituire una squadra. Sicché in molti casi si è fatto luogo alla costituzione di squadre con un minor numero di alunni. Per l'anno scolastico 1974-75, invece, è necessario che a tale soluzione si pervenga solo in casi assolutamente eccezionali e previa autorizzazione ministeriale, per la quale le SS.VV. dovranno fornire tutti gli occorrenti elementi di giudizio. A tal fine dovranno essere seguite le indicazioni di seguito esposte:

a) nei casi in cui, in una classe il contingente di alunni dello stesso sesso non raggiunga i 15, tale contingente dovrà essere riunito con quello di altra classe, avente già o no un numero di alunni sufficiente per costituire una squadra, purché gli alunni nel complesso non superino il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la composizione di una classe;

- b) nei casi in cui non sia sufficiente il raggruppamento degli alunni di due classi, il raggruppamento dovrà essere disposto su più classi, anche se una di queste avrebbe già il contingente sufficiente a costituire una squadra, purché gli alunni nel complesso non superino il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la composizione di una classe;
- c) nel procedere ai raggruppamenti, si dovrà operare preferibilmente fra le classi parallele e solo successivamente - se ancora necessario - fra le classi consecutive; d) quando in un istituto il numero degli alunni di un sesso sia particolarmente esiguo, si dovrà procedere alla riunione di tutti i contingenti di allievi o allieve delle varie classi in un'unica squadra. Il fenomeno può verificarsi soprattutto per le squadre femminili negli istituti tecnici o professionali degli indirizzi industriali e nautici, o per le squadre maschili negli istituti magistrali (per questi ultimi, tuttavia, si tenga presente che la composizione della classe per sesso può essere evitata nell'ora settimanale di educazione fisica teorica). Qualora il numero degli alunni di un sesso nell'intero istituto sia di poche unità, dovrà studiarsi la possibilità di aggregare tali alunni ad una squadra di altro istituto, anche di diverso tipo, purché dello stesso grado, e facilmente raggiungibile;
- e) allo stesso modo, dovrà studiarsi la possibilità di aggregazione a squadre di altro istituto per gli alunni o le alunne di sezioni staccate o scuole coordinate, quando tale diverso istituto sia raggiungibile più facilmente rispetto all'istituto di appartenenza.

2. Conferimento degli incarichi

Si ricorda che devono essere conferite dal Provveditore agli Studi, ai sensi dell'art. 4 dell'O.M. 22 aprile 1974, non soltanto le cattedre e posti ad esse corrispondenti, ma anche quelli costituiti da raggruppamenti di ore comunque disponibili nella provincia.

Si ricorda pure che ai sensi dell'art. 17 della stessa ordinanza le SS.VV. devono curare di realizzare il completamento d'orario degli incaricati anche con ore che si rendessero disponibili successivamente all'apertura dell'anno scolastico. La precisazione non appare fuori di luogo considerando che in passato sono state date dai presidi per supplenza ore di insegnamento che avrebbero potuto essere attribuite ad incaricati come completamento d'orario.

3. Conferimento delle supplenze agli aspiranti in possesso di titolo di studio inferiore

L'art. 22 della più volte citata O.M. 22 aprile 1974 ha consentito che i presidi, nei casi di assoluta necessità, attribuiscono supplenze temporanee a persone fornite di titolo di studio inferiore a quelli richiesti per l'ammissione all'esame di abilitazione. Per le motivazioni già esposte, è necessario che il numero delle persone così nominate sia ridotto al minimo possibile. A tal fine:

- a) con ordinanza di pari data, qui unita in copia, ho disposto la costituzione di elenchi provinciali comprendenti gli aspiranti che nell'anno scolastico 1973/74 abbiano già svolto insegnamento di educazione fisica per almeno quattro ore settimanali. Le SS.VV. indirizzeranno su tali aspiranti le nomine dei presidi, curando che quelli graduati con precedenza abbiano il massimo numero di nomine consentite, prima di passare alla segnalazione di quelli che seguono;
- b) dopo che siano stati eventualmente esauriti gli elenchi, le SS VV. vorranno promuovere opportune intese fra i presidi in modo che questi, anche nel conferimento delle supplenze agli aspiranti non inclusi in elenco, facciano confluire le loro nomine sugli stessi aspiranti, fino alla concorrenza del massimo orario consentito.

Palestre

Testo Unico

Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

C.M. 12 aprile 1991, n. 112, prot. n. 1310/B1
Uso delle infrastrutture sportive scolastiche.

D.L. 5 settembre 1988, n. 390

C.M. 20 dicembre 1983, n. 352, prot. n. 2633
Attrezzature delle palestre delle scuole secondarie.

Legge 4 agosto 1977, n. 517
Art. 12 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Art. 38 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382.

C.M. 29 gennaio 1976, n. 22, prot. n. 436, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)
Attribuzione ed uso delle palestre e degli impianti sportivi scolastici.

D.I. 18 dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. (3.5 Norme relative all'opera)

C.M. 18 settembre 1974, n. 212, prot. n. 3774
Attività di educazione fisica e utilizzazione delle palestre e degli impianti sportivi scolastici nell'anno scolastico 1974/75.

C.M. 7 gennaio 1974, prot. n. 150/7, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)
Concessione in uso di palestre scolastiche a enti, società e sodalizi sportivi per manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico.

C.M. 14 gennaio 1969, n. 11, prot. n. 2681/8, (Gabinetto)
Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi scolastici ad enti, associazioni e società sportive.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Art. 5 - Provvedimenti per l'educazione fisica.

Palestre

Uso delle infrastrutture sportive scolastiche

1. È stato rilevato, soprattutto da settori del mondo sportivo e delle forze sociali presenti sul territorio, che gli impianti sportivi in dotazione alle scuole risulterebbero spesso sottoutilizzati, in particolare nelle ore libere da impegni scolastici o nei periodi al di fuori del calendario delle lezioni. Anche se tali denunce risentono in parte di un eccesso di generalizzazione rispetto a peculiari e circoscritte situazioni di "sofferenza" nei rapporti tra le scuole consegnatarie e gli enti locali proprietari, resta tuttavia l'esigenza di una riflessione sull'intera materia anche alla luce delle recenti direttive impartite da questo Ministero con la C.M. n. 184 del 9 luglio 1990 sulle iniziative di collaborazione scuola-extrascuola in tema di attività sportiva.

Tali direttive, finalizzate prevalentemente ad assicurare alla scuola strutture e servizi utili a superare uno stato di diffusa carenza, presuppongono una utilizzazione ottimale di tutte le risorse esistenti sul territorio; e pertanto appaiono incongrui, rispetto al fine indicato, preclusioni o veti che non siano dettati da imprescindibili, oggettive esigenze degli enti proprietari o assegnatari.

1.1. La Legge 4 agosto 1977, n. 517 da una parte e la C.M. n. 184 dall'altra, hanno individuato modalità, procedure e limiti di tale possibile e auspicata collaborazione. Ma le direttive ivi impartite sono destinate a rimanere in larga misura mere raccomandazioni di principio - in una situazione nella quale permane una forte eccedenza della domanda, sull'offerta di strutture sportive - ove non sia tenuta doverosamente presente l'esigenza di un impegno e di una strategia comune, tesa a coniugare risorse e fabbisogni complessivi nella prospettiva di un uso razionale delle prime e di un soddisfacimento equo dei secondi.

2. Al fine di avviare e definire, da parte degli enti interessati, un progetto concordato di utilizzazione dell'impiantistica sportiva, appare importante il ruolo dei distretti scolastici i quali

possono costituire, d'intesa con gli enti locali, il naturale referente e il comprensorio ottimale per un compiuta ricognizione della disponibilità di infrastrutture sul territorio.

Tale ricognizione dovrà approdare alla definizione di una "carta delle risorse", del comprensorio distrettuale suscettibile di apportare significativi vantaggi in una duplice direzione.

- a) Promuovere una conoscenza capillare di tutto l'esistente, come premessa di metodo per un uso razionale di esso in relazione ai fabbisogni del territorio dato;
- b) Evitare per questa via situazioni di microconflittualità tra enti locali proprietari ed istituzioni scolastiche, ampliando l'area delle opzioni e delle soluzioni possibili e offrendo a tutti gli interlocutori un parametro obiettivo di analisi, di confronto e di riferimento.

2.1. Resta naturalmente ferma in tale quadro, sotto il profilo procedurale, la responsabilità degli enti deputati a decidere ai sensi delle vigente normativa e in particolare dell'art. 12 della Legge n. 517, nel senso che il distretto non è chiamato a prendere decisioni; ma ad offrire un contributo conoscitivo e di proposta a tutti gli enti interessati.

3. La scuola per la propria parte ha il compito di dare un segno esplicito di comprensione delle necessità dei giovani anche non scolarizzati, assolvendo così al ruolo che le è proprio di comunità educante inserita ed integrata nel più vasto tessuto sociale.

3.1. A questo fine, i provveditori agli studi - acquisiti gli elementi conoscitivi e le proposte dei distretti scolastici - procederanno ad una disamina preliminare delle varie situazioni delle infrastrutture sportive scolastiche, in relazione sia ai differenti problemi di gestione che ad esse ineriscono (avuto riguardo ad esempio agli spazi attrezzati e agli impianti all'aperto, rispetto alle palestre coperte ubicate negli edifici scolastici), sia ai diversi momenti temporali di utilizzazione, la cui incidenza assume aspetti peculiari a seconda che essi si collochino nel corso dell'anno scolastico ovvero nel periodo delle vacanze estive.

3.2. Sotto il primo profilo non appare esservi dubbio che la tipologia degli impianti polivalenti al servizio di più scuole e degli impianti sportivi all'aperto, nonché la loro collocazione al di fuori dell'edificio scolastico pongano obiettivamente problemi minori sul piano gestionale e delle necessarie garanzie da richiedere e da assicurare, rispetto agli impianti coperti situati all'interno delle scuole.

3.3. Per questi ultimi infatti l'assenso del Consiglio d'Istituto previsto dall'art. 12 della Legge 517 sopracitata potrà essere dato ad una duplice condizione:

- a) che l'uso extra-scolastico degli impianti sia compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare, sia di iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate in sede di programmazione educativa;
- b) che sotto il profilo della gestione siano garantite ed osservate le condizioni poste dalla C.M. n. 144 del 3 giugno 1978 - avente per oggetto l'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche - e le altre eventuali deliberate dai consigli scolastici provinciali, in relazione alle singole realtà territoriali, per l'uso degli impianti da parte dei terzi concessionari.

3.4. Per gli impianti polivalenti al servizio di più scuole e per gli impianti all'aperto invece - fermo restando il limite derivante dalle priorità dell'uso scolastico, per cui l'utilizzo da parte dell'extra-scuola non può essere che residuale - si pongono evidentemente in modo meno rigoroso e più attenuato le esigenze di garanzia collegate alla gestioni di cui alla lettera b) punto 3.3. proprio per l'ubicazione di detti impianti al di fuori dell'edificio scolastico.

3.5. Per quanto attiene al secondo aspetto di cui al punto 3.1., cioè l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici nei periodi non compresi nel calendario scolastico potranno stipularsi convenzioni tra le

SS.LL. e gli enti proprietari, al fine di assecondare nei modi possibili l'uso di detti impianti da parte delle componenti sociali operanti sul territorio. Considerata la delicatezza del periodo estivo, nel quale le singole scuole operano a "ranghi" ridotti, dovranno in ogni caso essere tenute presenti le guarentigie che seguono, anche in conformità di quanto indicato dalla richiamata C.M. n. 144.

- a) Vincolo ad usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione.
- b) Definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
- c) Realizzazione, da parte degli enti proprietari, di quelle opere e di quegli accorgimenti necessari ad evitare l'accesso da parte di terzi estranei dalla palestra agli altri locali scolastici.
- d) Previsione di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose e contro i rischi di furto di arredi o attrezzature.
- e) Assunzione di tutte le spese di funzionamento e manutenzione da parte dell'ente proprietario o del concessionario.
- f) Previsione di eventuali compensi ai dipendenti dell'istituto per prestazione "che rese per il concessionario, siano ritenute indispensabili nell'interesse dell'istituto", secondo quanto già previsto per i conservatori di musica, le accademie di belle arti ecc., con C.M. n. 337 dell'11 dicembre 1990 negli allegati relativi all'impostazione del bilancio.

3.6. Va da sé che il potere e le responsabilità dei consigli di circolo e d'istituto - per quanto attiene all'assenso o al diniego del medesimo in ordine alla concessione in uso dell'impianto scolastico da parte dell'ente proprietario - si configurano in modo nettamente diverso, a seconda che l'uso anzidetto ricada nell'anno scolastico o durante la "vacatio" delle lezioni.

In questa seconda ipotesi il potere di denegare l'assenso risulta obiettivamente affievolito perché è venuto meno l'interesse pubblico primario a privilegiare l'uso scolastico dell'impianto; finisce invece per rilevare e divenire preminente l'altro interesse, teso a garantire l'uso sociale dell'impianto da parte del territorio.

A fronte pertanto di una accertata disponibilità del concessionario ad offrire le necessarie garanzie, l'assenso del consiglio di circolo o d'istituto viene, di fatto, a configurare un atto dovuto.

4. Sembra opportuno inoltre sottolineare, relativamente al potere di denegare l'uso degli impianti sportivi scolastici riconosciuto dall'art. 12 della Legge 517 ai consigli d'istituto e di circolo, che tale potere va esercitato con prudenza e solo in assenza delle garanzie sopra enunciate, proprio per il ruolo che la scuola è chiamata a svolgere in favore della più vasta comunità sociale.

In ogni caso - ad evitare situazioni di contenzioso suscettibili di facile strumentalizzazione - la relativa delibera dovrà essere adeguatamente ed esaurientemente motivata in modo da consentire sia un apprezzamento delle ragioni ostative dell'assenso agli interessati, sia una verifica di tali motivazioni ai provveditori agli studi, alla stregua di quanto prescritto dall'art. 26 D.P.R. 416/74, sull'esercizio del potere di vigilanza da parte delle stesse autorità scolastiche provinciali nei confronti degli organi collegiali.

5. Le SS.LL. nell'informare le istituzioni scolastiche in ordine alle direttive impartite con la presente circolare, vorranno inoltre concertare con gli enti locali interessati iniziative comuni intese a dare risposta nei modi possibili e utili, in relazione alle situazioni di carenza evidenziate, alla domanda di uso di infrastrutture sportive da parte della società civile.

D.L. 5 settembre 1988, n. 390

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonché di accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;

Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono altresì essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1988;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.

3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.

4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

Art. 2. 1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:

- a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;
- b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad, un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

Art. 3. 1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.

2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

Art. 4. 1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, numero 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 5. 1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione prevista dalle vigenti disposizioni. La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 6. 1. La commissione per il giudizio sulle dare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:

- a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
- b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;
- c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;
- d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;
- e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;
- f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;
- g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;
- h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;
- i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;
- l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
- m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alla provincia.

2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

C.M. 20 dicembre 1983, n. 352, prot. n. 2633

Attrezzature delle palestre delle scuole secondarie.

La recente emanazione dei nuovi programmi d'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) ha reso attuale il problema di una definizione dell'attrezzatura di cui devono essere dotate le palestre delle scuole secondarie, aggiornando le indicazioni formulate da ultimo con la circolare 22 aprile 1965, prot. n. 1556.

Tale definizione stabilisce quindi un modello di attrezzatura-tipo coerente con le attività connesse agli obiettivi assegnati all'insegnamento nella scuola media (All. A) e nelle scuole secondarie superiori (All. B), e fornisce così un punto di riferimento certo, sia agli enti locali per quel che riguarda gli oneri loro assegnati dalla legge in materia di edilizia e di arredamento della scuola, sia ai consigli d'istituto per quel che riguarda le competenze loro proprie circa l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici (lett. b) del II comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416). A quest'ultimo proposito sembra utile rammentare che l'attrezzatura attinente all'educazione fisica fa parte dei sussidi didattici menzionati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, capitoli sui quali il Ministero stesso dispone accreditamenti ai provveditori agli studi, i quali a loro volta dispongono le assegnazioni in favore delle singole scuole (art. 25 del citato D.P.R. n. 416).

L'elenco degli attrezzi che segue, relativamente alle scuole medie e alle scuole secondarie superiori, è distinto in tre parti: nella prima sono indicati gli attrezzi necessari per una dotazione di base; nella seconda quelli che, pur utili, non sono indispensabili; nella terza quelli che, completando l'attrezzatura della palestra, consentono la più varia ed ampia programmazione didattica in conformità delle indicazioni fornite dai programmi. In ciascuna parte non è fatta distinzione fra gli attrezzi particolarmente idonei al miglioramento delle qualità fisiche e motorie di base e gli attrezzi atti all'avviamento allo sport, sia perché molti attrezzi sono utilizzabili in modo polivalente, sia perché l'avviamento allo sport costituisce uno degli obiettivi specifici dei nuovi programmi di insegnamento, suscettibile di maggior approfondimento nelle apposite ore d'insegnamento complementare. Analogamente non è fatta, in linea di massima, distinzione fra gli attrezzi utilizzati prevalentemente dagli alunni e dalle alunne; soltanto con riferimento alle scuole secondarie superiori, alcuni attrezzi sono contrassegnati in modo diverso in relazione a esigenze specifiche connesse o alle obiettive differenze morfofunzionali degli uni e delle altre, o alle diversità proprie di attività contemplate nelle attività sportive codificate.

Gli attrezzi indicati sono quantificati per una palestra di dimensioni medie fra quelle contemplate dalle Norme tecniche sull'edilizia scolastica (D.M. 18 dicembre 1975, pubblicato sul Suppl. Ord. della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976), alla quale accedono squadre composte dal numero massimo di alunni o alunne consentito dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui le esigenze della scuola richiedessero la presenza contemporanea di più squadre in palestra, dovrà essere aumentato il numero dei piccoli attrezzi, soprattutto di quelli atti a prevenire gli infortuni, quali tappeti e tappetoni; non è conveniente aumentare invece il numero degli attrezzi fissi e dei grandi attrezzi, per non ridurre lo spazio a disposizione.

In caso di palestre di dimensioni maggiori, soprattutto se divisibili in più settori, l'attrezzatura totale potrà essere aumentata in proporzione, per consentire il funzionamento autonomo di ogni settore.

Nel caso, invece, che la scuola non possieda una palestra delle dimensioni prese in considerazione, la dotazione potrà essere ridotta in relazione allo spazio disponibile. È consigliabile tuttavia che la riduzione venga operata a partire dagli attrezzi che si prestano meno ad una utilizzazione polivalente, con riserva di integrare la dotazione stessa non appena le condizioni oggettive della scuola lo consentano.

È sembrato utile, infine, aggiungere una nota di indicazioni tecnologiche sulla tipologia degli attrezzi e qualche suggerimento, intesi a rendere gli attrezzi più sicuri o più utili nell'ambiente particolare della palestra scolastica (All. C).

I Sigg. Provveditori agli Studi sono pregati di voler curare la più ampia possibile diffusione della presente circolare, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero, sia presso le istituzioni dipendenti sia presso le amministrazioni provinciali e comunali

Allegato A

Dotazione tipo per una palestra di scuola media

A - Dotazione di base

- Asse di equilibrio di m. 5;
- palco di salita con pertiche, funi e, possibilmente, scale di corda;
- quadro svedese a 6 - 8 riquadri per lato;
- spalliera svedese, possibilmente a 8 campate;
- plinto (graduabile): n. 1 - 2;
- palloni zavorrati da Kg. 0,5 e 1: n. 15 per tipo;
- bacchette di legno da m. 0,90 - 1: n. 25 - 30;
- cerchi di legno o di plastica di cm. 80 - 90: n. 25 - 30;
- clavette di legno o plastica con collo allungato (lung. cm. 40 - 50) del peso di gr. 150: n. 25 - 30 paia;
- palle di gomma o plastica del diametro di cm. 18 - 20: n. 25 - 30;
- funicelle senza manopole per saltelli: n. 25 - 30;
- saltometro ed aste: n. 2;
- ostacoli graduabili: n. 6 - 8;
- blocchi di partenza: n. 6;
- testimoni per staffetta: n. 4 - 6;
- pesi da Kg. 3 e da Kg. 4: n. 4 per tipo;
- tappetoni: n. 4;
- rete da pallavolo con eventuali sostegni: n. 1;
- palloni da pallavolo: n. 15 - 20;
- tabelloni e canestri fissi o trasportabili per pallacanestro: n. 2;
- palloni da pallacanestro: n. 15 - 20;
- cavalli (graduabili almeno fino all'altezza di cm. 110): n. 2;
- parallele basse: n. 2;
- trave bassa (alt. cm. 50, lung. m. 5, larg. cm. 10): n. 1;
- tappeti bassi: n. 6 - 8;
- porte da pallamano: n. 2;
- palloni da cm. 54 - 56 e gr. 325 - 400: n. 10;
- magnetofono e cassette di musica per accompagnamento degli esercizi obbligatori di ginnastica artistica e ritmica;
- attrezzatura per arbitraggi;
- raccolta dei regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei regolamenti federali relativi agli sport praticati nella scuola.

B - Attrezzi utili

- Panche svedesi da m. 3 - 4: n. 4;
- scale orizzontali di altezza graduabile: n. 2;
- "striscia" per preacrobatica lunga m. 12 - 16: n. 1;
- bastoni di ferro da Kg. 1: n. 25 - 30;

- palle di varia dimensione, peso e forma;
- tamburelli, bastoni e guantoni da baseball, racchette da tennis, ecc., in relazione alle attività sportive svolte nella scuola, comprese quelle eventualmente connesse a tradizioni sportive e folcloristiche locali;
- "minitrampolino": n. 1.

C - Attrezzature complementari

- Impianto di amplificazione, sottintendendo la possibilità di usare un magnetofono in dotazione all'istituto;
- dotazione di cassette di musica di vario tipo, comprese quelle attinenti al folklore locale;
- film didattici o videocassette, sottintendendo la possibilità di usare l'attrezzatura di proiezione o il videotrasmettitore in dotazione all'istituto;
- lavagna a muro o trasportabile;
- specchi a muro o trasportabili, suscettibili di adeguata protezione quando non siano utilizzati.

Avvertenza: è opportuno provvedere anche all'attrezzatura per la conservazione dei piccoli attrezzi e del materiale minuto, quale mensole porta attrezzi, staffe fisse, armadi, armadietti, cassoni porta palle e palloni; nonché ai carrelli atti al trasporto dei grandi attrezzi e dei tappeti.

Allegato C

Indicazioni tecnologiche sulla tipologia degli attrezzi

Le ditte che costruiscono e forniscono il materiale ginnico-sportivo alle scuole, in genere, offrono attrezzi con caratteristiche idonee. Sembra utile tuttavia fornire qualche indicazione di massima e qualche suggerimento intesi a rendere gli attrezzi più sicuri o utili nell'ambiente particolare della palestra scolastica.

- Palco di salita e quadro svedese: specie in ambienti non particolarmente vasti, può essere utile il tipo montato su binari che consente di accostare l'attrezzo al muro dopo l'uso.
- Spalliera svedese: è utile, anche per esercizi in sospensione, il modello in cui lo staggio più alto è sporgente rispetto agli altri oppure doppio (modelli in commercio).
- Plinto: è più idoneo il tipo di recente fabbricazione a forma di parallelepipedo, col piano superiore imbottito di forma piatta.
- Scale orizzontali: quelle fisse sono montate su staffe metalliche infisse al muro ad una altezza di circa m. 2,50; quelle trasportabili sono dotate di due alti sostegni (uno per estremità che devono dare sufficienti garanzie di robustezza e stabilità)
- "Striscia": per avere delle garanzie sulle qualità di elasticità e di compattezza di questo attrezzo, è bene richiederlo a ditte specializzate nella costruzione di attrezzi per la ginnastica attrezzistica.
- Scale oblique: per questi attrezzi si prevedono degli agganci a muro a differenti altezze per poterne graduare l'inclinazione.
- "Trampolino": la tipologia del trampolino può essere molto varia, ma è importante che esso abbia una copertura di sicurezza nella zona delle molle. Molto utile è anche la dotazione di "ponti di sicurezza" (tappeti sopraelevati e posti all'altezza del telo elastico del trampolino).
- "Minitrampolino": semplice o doppio, secondo le tipologie presenti in commercio.
- Attrezzi per atletica leggera: i più idonei sono quelli conformi al regolamento federale della FIDAL.
- Tappetoni bassi: possono essere di vario tipo: l'importante è che siano di spessore tale (cm. 40-60) da attutire adeguatamente gli arrivi dei salti.
- Pallavolo: la rete può essere fissata direttamente alle pareti, se la palestra non supera i 12-13 metri.

In questo caso è opportuno che il fissaggio avvenga per mezzo di un tubo metallico verticale dotato di ganci che consentano la messa in opera della rete alle due altezze regolamentari (maschi e femmine)

È opportuno che i quattro tiranti (due per lato) siano di color rosso e possibilmente dotati di bandierine segnalatrici dell'ostacolo chiaramente visibili. Se la palestra è più ampia, la rete deve essere dotata di due sostegni tubolari da fissare in buche del pavimento e trattenute con tiranti e ganci. In questo caso la palestra deve essere dotata degli appositi buchi e ganci.

- Pallacanestro: i tabelloni possono essere direttamente infissi al muro, se le dimensioni della palestra lo consentono, oppure dotati di una incastellatura di sostegno fissabile con ganci al pavimento o debitamente zavorrata. Poiché com'è noto, gli specchi devono trovarsi nel campo di gioco (a m. 1,20 dalle linee di fondo), è necessario, nel primo caso, che i tabelloni siano fissati a sostegni alle pareti e muniti di fori di attacco. Il tipo migliore è quello agganciato al soffitto con un sistema di bracci articolati che ne consentono l'abbassamento ad altezza regolamentare al momento dell'uso.

- Ginnastica: per avere le migliori garanzie di qualità e di sicurezza è bene chiedere attrezzi conformi al regolamento federale della FGI.

- Tappeti bassi: le dimensioni sono normalmente, di m. 1x2xcm. 4-6

È importante che i tappeti non siano troppo soffici per consentire degli arrivi in piedi senza pericolo per le caviglie.

- Trave: è preferibile quella rivestita di panno antisdrucchiolevole.

- Parallele simmetriche ed asimmetriche: il tipo più comune è montato su piedi regolabili. Per la scuola media è consigliabile il tipo a losanga (chiudibile), che presenta il vantaggio del minore ingombro e del più facile trasporto. Il tipo più evoluto, ma quasi da specialisti, non ha piedi ed è fissato a terra per mezzo di buchi, ganci e tiraggi. Gli staggi possono essere di legno o, meglio di materiale sintetico tipo vetroresina.

- Sbarra: questo attrezzo va sempre fissato a terra; quindi deve essere dotato di due montanti laterali che trovano posto in appositi buchi del pavimento e sono trattenuti da tiranti agganciati a terra. L'altezza dei montanti varia a seconda se si tratti di sbarra alta o bassa.

N.B.- Nei casi di buchi e agganci a terra per fissare gli attrezzi, detti buchi e agganci devono essere muniti di coperchi perfettamente stabili e livellati al piano del pavimento

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Titolo I

Scuola elementare

Art. 1

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Art. 2

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 3

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 4

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

Art. 5

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Titolo II

Scuola media

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 7

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 8

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III

Norme comuni

Art. 10

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

Art. 11

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del

Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Art. 12

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile; il comune o la provincia hanno quindi facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

È abrogato l'articolo 260 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 13

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Art. 14

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.

Art. 15

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

Titolo IV

Norme finali e transitorie

Art. 16

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre. Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Art. 17

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

Art. 2.

Attribuzione a province, comuni e comunità montane.

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Settori del trasferimento e delle deleghe.

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".

Art. 4.

Competenze dello Stato.

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Art. 5.

Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.

Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

Art. 6.

Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

Norme regionali di attuazione.

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art. 8.

Gestioni comuni fra regioni.

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

Art. 9.

Polizia amministrativa. - I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 10.

Classificazione di beni o di opere.

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

Art. 11.

Programmazione nazionale e regionale.

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

Titolo II

Ordinamento ed organizzazione amministrativi

Capo I

Oggetto

Art. 12.

Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circostrizione comunali".

Capo II

Ordinamento degli enti amministrativi locali

Art. 13.

Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

Art. 14.

Persone giuridiche private.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

Art. 15.

Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.

È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

Capo III

Circoscrizioni comunali

Art. 16.

Circoscrizioni comunali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Titolo III

Servizi sociali

Capo I

Oggetto

Art. 17.

Materie del trasferimento. - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale, "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

Capo II

Polizia locale urbana e rurale

Art. 18.

Polizia locale urbana e rurale.

Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

Art. 19.

Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Art. 20.

Controlli di pubblica sicurezza.

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 21.

Regolamenti comunali.

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

Capo III

Beneficenza pubblica

Art. 22.

Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art. 23.

Specificazione.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;

- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 24.

Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
- 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
- 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
- 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
- 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
- 6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

Art. 25.

Attribuzioni ai comuni.

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B.

- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 26.

Attribuzioni alla provincia.

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

Capo IV

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 27.

Assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

- a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
- b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
- c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
- d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
- e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
- f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

- g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
- i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

- a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;
- b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
- c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
- d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 28.

Istituti a carattere scientifico.

Il riconoscimento del

carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede;

l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 29.

Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.

Le regioni

disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

Art. 30.

Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
- c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
- d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
- e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
- f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
- g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
- i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
- l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
- m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
- o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
- p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
- q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
- r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi, t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

Art. 31.

Funzioni delegate.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffuse per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

Art. 32.

Attribuzioni dei comuni.

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.

Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.

Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.

Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

Art. 33.

Attribuzioni della provincia.

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art. 34.

Attribuzioni aggiuntive.

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Capo V

Istruzione artigiana e professionale

Art. 35.

Istruzione artigiana e professionale.

Le funzioni amministrative relative alla materia "istruzione artigiana e professionale" concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

Art. 36.

Specificazione.

Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.

Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 37.

Istituti di istruzione professionale. - Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

Art. 38.

Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 38.- Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della P.I., secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale, e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 39.

Consorzi per l'istruzione tecnica.

I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

Art. 40.

Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
- 2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 41.

Formazione professionale.

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Non possono essere stanziati somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

Capo VI

Assistenza scolastica

Art. 42.

Assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private,

anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 43.

Competenze dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 44.

Opere universitarie.

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

Art. 45.

Attribuzioni ai comuni.

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Art. 46.

Istituzione delle scuole statali.

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

Capo VII

Beni culturali

Art. 47.

Musei e biblioteche di enti locali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non

territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.

Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 48.

Beni culturali.

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

Art. 49.

Attività di promozione educativa e culturale.

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

(OMISSIS)

C.M. 29 gennaio 1976, n. 22, prot. n. 436, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)

Attribuzione ed uso delle palestre e degli impianti sportivi scolastici

Nel quadro della valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, l'impegno in corso per lo sviluppo delle palestre e degli impianti scolastici ha portato notevoli risultati positivi, segnatamente negli ultimi anni, consentendo il recupero da parte del deficit pregresso; a questo riguardo vale la pena di segnalare che negli ultimi due anni sono state ultimate 1.363 palestre e 1.130 impianti sportivi. La situazione, seppure migliorata, tuttavia è ancora lontana dal raggiungere un assetto soddisfacente, sicché molte scuole non dispongono di proprie attrezzature e devono per necessità avvalersi di quelle di altre scuole viciniori, per le quali si determina così un uso interscolastico.

In tale situazione, appare utile riconsiderare il problema dell'assegnazione e dell'uso delle predette strutture, in relazione anche a quesiti pervenuti a seguito dell'entrata in vigore dei noti decreti delegati.

1) Impianti di nuova costruzione

Secondo le disposizioni vigenti ogni impianto deve essere assegnato ad una scuola determinata, sia che faccia parte organicamente del relativo edificio, sia che si presenti strutturalmente come entità a sé stante. Tale assegnazione, nella generalità dei casi, discende dalla procedura amministrativa seguita per la sua costruzione, nel senso che essa risulta già dalla richiesta fatta dall'ente locale interessato.

La possibilità di uso interscolastico, tuttavia, già in questa fase può venire in rilievo, sia nella progettazione (ad esempio, l'aggiornamento fatto alle norme tecniche di cui al D.M. 21 marzo 1970, prevede che nel caso di palestre di scuole elementari utilizzabili anche da scuole secondarie si seguano gli standard propri delle palestre di quest'ultimo tipo di scuola), sia nella graduazione delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, in quanto devono considerarsi con opportuno favore quelle, di tali richieste, che possano soddisfare le esigenze di più scuole viciniori.

Può accadere tuttavia che esigenze sopravvenute impongano l'uso interscolastico di palestra originariamente progettata al servizio di una sola scuola. La competenza a disporre tale uso spetta al provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 9 della predetta Legge n. 88.

Questi, tuttavia, dovrà raggiungere preventivamente intese con gli enti locali interessati, tenuto conto dei maggiori oneri che possono derivare loro dall'uso interscolastico (es. palestra di scuola media data in uso comune a un liceo scientifico).

2) Impianti preesistenti

Anche per gli impianti preesistenti, la competenza a disporre l'utilizzazione interscolastica spetta al provveditore agli studi ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 88. Il provveditore agli studi dovrà rivedere le disposizioni date circa l'uso delle palestre, a mano a mano che la costruzione dei nuovi impianti venga a modificare le situazioni preesistenti. Per i motivi illustrati nel precedente punto 1, è opportuno che tale revisione sia fatta d'intesa con gli enti interessati.

3) Compiti dei distretti

In ordine a quanto presentato nei precedenti punti 1 e 2 utili proposte potranno essere fornite dai consigli di distretto nello svolgimento delle funzioni previste dai primi tre commi dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, una volta che detti organi siano stati costituiti.

4) Criteri per l'uso delle palestre interscolastiche

Come è noto, la lettera a) dell'art. 6 del predetto D.P.R. n. 416 assegna al consiglio di circolo o d'istituto il potere di deliberare, nell'ambito del regolamento interno dello stesso circolo o istituto, i criteri per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive della scuola. È chiaro che, ove l'istituzione abbia palestre o impianti sportivi in comune con altre scuole, tale potere deve essere esercitato in modo da non impedire o renderne eccessivamente difficile l'uso da parte delle altre scuole che devono fruire della stessa palestra o impianto.

Sul piano concretamente operativo, quindi, nel caso di palestre o impianti comuni a più scuole, i rispettivi consigli d'istituto vorranno ricercare e raggiungere le più opportune intese nella definizione dei criteri d'uso da parte delle rispettive scolaresche.

Compete al provveditore agli studi decidere gli eventuali conflitti, ai sensi dell'art. 26 del più volte citato D.P.R. n. 416, anche in assenza del parere del consiglio scolastico provinciale fino a quando detto organo non sarà costituito.

5) Concessione in uso di palestre ed impianti scolastici ad enti, associazioni e società sportive.

Nel quadro delle misure intese a favorire l'interrelazione fra la scuola e la comunità sociale e civica, l'art. 15, lett. f), del più volte citato D.P.R. n. 416 attribuisce, tra l'altro, al consiglio scolastico provinciale la funzione di determinare i criteri generali per la utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole, ivi compresi, ovviamente quelli relativi all'educazione fisica e alle attività sportive.

In attesa della costituzione del predetto organo provinciale, per quel che concerne l'argomento, restano operanti le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 14 agosto 1969, n. 11, 7 gennaio 1974, n. 150 e 18 settembre 1974, n. 212.

D.I. 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

Norme tecniche

1. Criteri generali

1.0. Introduzione.

1.0.1 In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cioè

I) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;

II) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente;

III) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della quantità delle scuole;

IV) del livello delle attrezzature culturali;

V) della quantità e dello stato degli edifici esistenti;

VI) dei piani finanziari per attuare il programma, ai vari livelli;

VII) dei tempi di attuazione;

VIII) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti.

Qualora le previsioni del piano urbanistico generale debbano essere attuate mediante la successiva precisazione della delimitazione dell'area, i criteri suddetti dovranno essere verificati in sede di formazione dei piani di esecuzione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, ecc.).

Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovrà procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica dovrà essere effettuata per i programmi di fabbricazione.

Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani urbanistici l'ubicazione degli edifici sarà determinata tenendo conto delle presenti norme.

1.0.2. Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e dimensione, un massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un "continuum" educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come entità autonoma.

Pertanto, gli edifici scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio, con essi integrabili sia spazialmente che nell'uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, ecc.

Per quanto concerne l'interrelazione tra più scuole di uno stesso ambito territoriale, si deve favorire lo stretto coordinamento tra i servizi, le attività scolastiche e parascolastiche delle singole scuole.

1.1. Localizzazione della scuola

1.1.1. Le destinazioni di zona e le localizzazioni relative all'edilizia scolastica debbono discendere da uno studio morfologico preliminare dell'ambiente (presistenze urbane, storiche, naturali, risanamento e completamento di centri urbani, nuove progettazioni urbane, ecc.), che valuti le conseguenze determinate dalla scuola nel contesto in cui viene inserita.

Nello stesso studio dovrà essere precisato in quali modi la scuola favorisce lo scambio di relazioni sociali, assumendo, insieme con le altre componenti della struttura urbana, il carattere di strumento correttivo o inventivo della pianificazione urbanistica.

Si dovrà, inoltre, tenere conto:

I) del tipo di scuola, dell'età e del numero degli alunni destinati a frequentarla;

II) del tempo massimo e del modo di percorrenza (a piedi, con veicoli, motoveicoli, autoveicoli pubblici o privati, servizi di trasporto scolastico, ecc.) tra la residenza degli alunni e la scuola e viceversa;

III) delle condizioni ambientali.

1.1.2. Per quanto riguarda i tempi e modi di percorrenza in relazione al tipo di scuola e all'età degli alunni, va considerato quanto segue:

I) la scuola materna è strettamente collegata alla morfologia residenziale e gli alunni non sono autonomi nella percorrenza dalla residenza alla scuola e viceversa;

II) la scuola elementare si riferisce ad un ambito residenziale, che, nella normalità dei casi, consente di raggiungerla a piedi; per gli insediamenti sparsi, ove non sussistano condizioni di eccezionalità (mancanza di strade adeguate, insufficienza di mezzi di trasporto, condizioni climatiche stagionali avverse per lunghi periodi di tempo, ecc.) gli alunni, per raggiungere la scuola, possono usufruire di mezzi di trasporto scolastico o di mezzi pubblici o privati;

III) la scuola secondaria di primo grado (media), sia che si riferisca allo stesso ambito residenziale della scuola elementare o, come talora avviene, a zona più vasta, è frequentata da alunni più autonomi nel percorrere la distanza residenza-scuola, e maggiormente adatti ad usufruire di mezzi di trasporto;

IV) la scuola secondaria di secondo grado può essere raggiunta con mezzi di trasporto scolastici o autonomi, pubblici o privati, e, appartenendo ad un ambito territoriale, deve essere localizzata in modo da permettere agli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali, la più ampia scelta tra i vari tipi che la differenziano; a tale scopo possono essere riunite in un unico centro scolastico scuole di diverso tipo, con servizi ed attrezzature comuni, e, nei casi espressamente previsti, con annessa residenza per allievi e professori.

Quando la scuola è raggiungibile a piedi, il percorso casa-scuola deve essere agevole ed effettuabile nelle condizioni di massima sicurezza e, possibilmente, senza attraversamenti di linee di traffico (stradale, tranviario, ferroviario, ecc.); quando gli alunni provengono da un più vasto ambito territoriale, l'ubicazione deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio servito: si deve, pertanto, tener conto della vicinanza e della agevole raggiungibilità di nodi di traffico (stazioni ferroviarie, di metropolitana, di autobus, svincoli autostradali, ecc.) e di linee di comunicazione.

1.1.3. Le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in relazione ai modi di percorrenza ed ai tipi di scuola, sono prescritti nella tabella 1.

Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilità di deroga purché l'ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo.

1.1.4. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola dovrà essere ubicata:

I) in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo soleggiamento o che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo;

II) lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività della scuola stessa;

III) in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possano provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

1.2. Dimensioni della scuola

1.2.1. Premesso che la scuola deve disporre di un minimo di servizi e di attrezzature affinché il processo educativo sia efficiente, la dimensione ottimale di un edificio scolastico è in funzione:

I) di quanto detto nel punto 1.0.;

II) della necessità di assicurare che i raggruppamenti di alunni in relazione all'età, al grado e al tipo di scuola frequentata risultino socialmente educativi;

III) dei programmi che, per ogni tipo di scuola, determinano la quantità e la qualità dei servizi e delle attrezzature necessarie;

IV) del grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature, che deve tendere ad essere massimo, compatibilmente con le esigenze di una razionale organizzazione dei movimenti degli alunni;

V) della possibilità di disporre di locali utilizzabili anche per le funzioni degli organi previsti dai decreti delegati, per l'educazione permanente, per la sperimentazione didattica;

VI) all'opportunità, nella programmazione degli interventi, di porre particolare attenzione nella scelta delle dimensioni dei vari tipi di scuole, preferendo quelle che, a parità di altre condizioni, presentino il più basso rapporto superficie/alunno.

Ciò, oltre a favorire la concentrazione, auspicabile anche in base a criteri didattici e gestionali, tenderebbe all'eliminazione di fatto di alcune dimensioni intermedie che non trovano molte giustificazioni di tipo curricolare, organizzativo ed economico.

1.2.2. In applicazione alle considerazioni di cui al punto precedente, le dimensioni minime e massime dell'edificio scolastico per ogni tipo di scuola sono così indicate:

I) Scuola materna.

Tenuto conto dell'antieconomicità e dell'inopportunità degli edifici di una o due sezioni, si deve evitare, per quanto possibile, di realizzare edifici di dimensioni inferiori alle tre sezioni, assicurando contemporaneamente, ove necessario, i trasporti di cui al punto 1.1.3. Dal punto di vista didattico e logistico è opportuno prevedere, laddove possibile, edifici contigui per scuole materne ed elementari.

La dimensione massima è fissata in nove sezioni.

II) Scuola elementare.

Con criteri analoghi a quelli indicati per la scuola materna la dimensione minima è fissata in 5 classi e quella massima in 25 classi

III) Scuola media.

La dimensione minima è fissata in 6 classi e quella massima in 24 classi.

IV) Scuole secondarie superiori.

Tenuto conto:

- del limitato periodo di applicazione delle presenti norme;
- dell'imminente entrata in vigore della riforma della scuola secondaria;
- della opportunità di concentrare istituti superiori di vario tipo in centri polivalenti, la cui dimensione massima globale va relazionata alle condizioni del traffico ed alle reti di trasporti pubblici inerenti alle zone servite;

la dimensione minima è di 10 classi (250 alunni) e quella massima di 60 classi (1500 alunni).

2. Area

2.0. Caratteristiche generali.

2.0.1. Oltre avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitoli precedenti, l'area deve avere le seguenti caratteristiche specifiche:

I) deve essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante; qualora non siano disponibili suoli di tali caratteristiche l'ampiezza minima di cui al punto 2.1.2. dovrà essere congruamente aumentata;

II) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali;

inoltre le caratteristiche meccaniche devono essere tali da non esigere fondazioni speciali che possano incidere eccessivamente sul costo totale della costruzione;

III) quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui al punto precedente II), la commissione provinciale prevista dall'art. 10 della Legge 5 agosto 1975, n. 412, prima di pronunciarsi, potrà richiedere che siano svolte le necessarie indagini geologiche e geotecniche e che sia sentito, eventualmente, il parere di esperti per la programmazione di necessarie opere di consolidamento, sistemazione e fondazione, da attuare nel rispetto delle istruzioni riportate nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3797 del 6 novembre 1967; IV) deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità V) deve consentire l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita degli alunni; VI) non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali

2.0.2. L'area non coperta dagli edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde, e attrezzata per consentire un permanente svolgimento, anche all'aperto, delle attività educative e ginnico-sportive; la sistemazione, prevista in sede di progetto, dovrà essere tale da consentire una sua facile ed idonea manutenzione

2.0.3. Le caratteristiche di ampiezza dovranno risultare da appositi atti istruttori in sede di approvazione dei piani urbanistici, mentre i requisiti geotecnici potranno risultare in sede di approvazione dei piani di esecuzione.

2.1. Ampiezza

2.1.1. L'ampiezza dell'area dovrà essere tale da garantire, per ogni tipo di scuola ed in funzione dei programmi didattici:

- I) la costruzione dell'edificio nel rispetto delle esigenze espresse dalle presenti norme;
- II) le successive trasformazioni ed ampliamenti dell'edificio che dovessero rendersi necessarie al fine di adeguarlo ad ulteriori esigenze di ordine didattico;
- III) la realizzazione degli spazi all'aperto previsti nelle presenti norme.

2.1.2. L'ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta nella tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici.

2.1.3. L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale.

2.1.4. Il rapporto tra l'area dei parcheggi e il volume dell'edificio di cui all'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, deve essere non inferiore ad 1 m² su ogni 20 m³ di costruzione.

Il volume complessivo della costruzione si determina sommando, al netto delle murature i volumi delle aule normali e speciali (esclusi i laboratori e gli uffici), dell'auditorio, della sala riunioni, della biblioteca, della palestra e dell'alloggio del custode.

3. Norme relative all'opera

3.0. Caratteristiche dell'opera in generale.

3.0.1. Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione dell'edificio o plesso scolastico, completo dell'indicazione di tutti gli impianti, servizi e arredi, nonché della sistemazione dell'area.

3.0.2. In relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, determinate in base ai capitoli precedenti, i progetti dovranno prevedere tutti i locali e spazi necessari:

- I) per lo svolgimento dei programmi didattici e delle attività parascolastiche;

- II) per lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
- III) per le attività di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;
- IV) per l'alloggio del custode quando sia riconosciuto necessario dall'ente obbligato, sentito il parere del provveditore agli studi;
- V) per la mensa scolastica, quando non sia possibile assicurare diversamente tale servizio se indispensabile.

3.0.3. Per quanto riguarda la morfologia dell'edificio, si stabilisce quanto segue:

- I) l'edificio, qualunque sia l'età degli alunni e il programma didattico, sarà concepito come un organismo architettonico omogeneo e non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo così allo sviluppo della sensibilità dell'allievo e diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa;
 - II) la disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni degli spazi scolastici saranno concepiti in funzione:
 - a) della età e del numero degli alunni che ne usufruiscono, nonché delle attività che vi si svolgono;
 - b) delle unità pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, e formate sia dal singolo alunno, come unità fondamentale, che da gruppi più o meno numerosi, fino a comprendere l'intera comunità scolastica;
 - c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi;
 - III) l'organismo architettonico della scuola, per la introduzione nei metodi didattici di attività varie e variabili in un arco temporale definito (un giorno, una settimana, ecc.), deve essere tale da consentire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici, anche allo scopo di contenere i costi di costruzione; l'individuazione delle parti flessibili deve corrispondere, peraltro, alla individuazione di parti ben definite (fisse), quali, ad esempio, gli spazi per le attività speciali (scienze, fisica, chimica, ecc.), auditorio, palestra, ecc.
- Per realizzare la flessibilità, che interessa anche le differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata, si adotteranno i più moderni accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili;
- IV) inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici, l'organismo architettonico deve essere trasformabile nel tempo senza costosi adattamenti. A tale scopo si dovrà prevedere, ad esempio, la eventuale rimozione delle pareti interne delimitanti l'attuale spazio per l'unità pedagogica (aula), senza che debbano essere ripristinati pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli impianti tecnici.

3.0.4. L'edificio deve essere progettato in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto.

Ciò comporta che le attività educative si svolgano:

- I) per la scuola materna, a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto;
- II) per la scuola elementare e media, normalmente, su uno o due piani e, qualora il comune, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga inevitabile, su più di due piani;
- III) per la scuola secondaria di secondo grado, normalmente su tre piani e, qualora l'ente obbligato, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga necessario, su più piani.

3.0.5. In funzione delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento, o quando previsto in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, o di altri definiti strumenti urbanistici, è consentito

collocare l'organismo scolastico, progettato secondo le presenti norme, su strutture edilizie non di uso scolastico, o comunque sollevate dal suolo.

In tal caso gli accessi alla scuola dovranno essere indipendenti ed i collegamenti verticali, necessari per raggiungere i piani adibiti a scuola, dovranno essere meccanici ad uso esclusivo della scuola ed essere dimensionati in funzione degli effettivi scolastici.

Dovrà, in ogni caso, essere garantito lo svolgimento delle attività ginnico-sportive, anche in zone adiacenti o limitrofe, e quelle relative alla vita all'aperto, in zone o terrazze praticabili opportunamente sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola.

3.0.6. Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra.

3.0.7. L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi le norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, contenute nella circolare n. 4809 del 19 giugno 1968, con gli adattamenti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono, e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione (3.8.2.) e per i servizi igienico-sanitari (3.9.2.).

3.0.8. I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, il rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni dell'illuminazione. Sono invece consentiti piccoli patii, negli edifici ad uno o a due piani.

Per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà essere almeno pari ai $\frac{4}{3}$ dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovrà, comunque, essere inferiore a 12 m.

La distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all'esterno dell'area della scuola.

3.0.9. I parametri dimensionali e di superficie, nonché il numero dei locali, dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature.

Nella tabella 3 sono indicati i valori delle superfici globali lorde per i vari tipi di scuole. Tali valori, come del resto viene sottolineato in nota alla stessa tabella, sono orientativi e sono presentati allo scopo di facilitare una prima valutazione in sede di programmazione.

Da tali valori risultano pertanto escluse le superfici relative a richieste eventuali quali: l'alloggio del custode, l'alloggio per l'insegnante o gli uffici per le direzioni didattiche (per determinati tipi di scuole elementari), le palestre del tipo B in scuole elementari o medie secondo quanto previsto al punto 3.5.1.

Nella tabella 4 sono prescritte le altezze (nette) standard di piano.

Nelle tabelle 5 e 12 sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilità, articolati per categorie di attività

I) per attività didattiche (aule normali e, a seconda del grado della scuola, spazi per attività interciclo, aule speciali, laboratori, ecc.);

II) per attività collettive (biblioteca, mensa, spazi per attività integrative e parascolastiche);

III) per attività complementari alle attività precedenti (uffici, servizi igienici, atrio, percorsi interni, ecc.).

Sono inoltre prescritti gli standard dimensionali relativi:

- agli spazi per le attività sportive, espressi in termini di valori unitari corrispondenti ad unità funzionali ripetibili costituite da spazio palestra, spogliatoi, servizi, depositi e locali per la visita medica;

- all'abitazione del custode ove richiesta;

- alla direzione didattica per le scuole elementari ove richiesta.

Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali vengono fissate dimensioni ottimali.<

3.0.10. Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle presenti norme.

3.1. Caratteristiche degli spazi relativi all'unità pedagogica

3.1.0. Generalità

La classe costituisce il raggruppamento convenzionale previsto dai programmi vigenti per ogni tipo di scuola, ad eccezione della scuola materna che è organizzata in sezioni. Tale raggruppamento convenzionale tende a trasformarsi in altri raggruppamenti determinati non solo in base alla età, ma anche in funzione delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno, sia per quanto concerne le attività programmate che quelle libere. Ne consegue che lo spazio tradizionalmente chiamato "aula", destinato oggi ad ospitare la classe, già organizzata per attività, dovrà in futuro consentire l'applicarsi di nuove articolazioni di programmi e la formazione di nuove unità pedagogiche. Ciò premesso, lo spazio destinato all'unità pedagogica deve essere concepito in funzione del tipo di scuola (che determina quale parte di attività didattica vi si deve svolgere) e del conseguente grado di generalità o di specializzazione dell'insegnamento. Inoltre quale che sia il tipo di scuola:

I) deve consentire lo svolgersi completo o parziale (ai livelli di informazione, di progetto, di verifica, di comunicazione) delle materie di programma da parte degli allievi, sia individualmente, sia organizzati in gruppi variamente articolati;

II) deve poter accogliere nel suo ambito tutti quegli arredi o attrezzature per il lavoro individuale, o di gruppo, necessari oggi o prevedibili in futuro, in conseguenza di quanto detto (arredi mobili e combinabili, attrezzature audiovisive, lavagne luminose, laboratori linguistici o macchine per insegnare, impianti di televisione a circuito chiuso, ecc.);

III) lo spazio dell'aula è complementare rispetto all'intero spazio della scuola, in quanto esaurisce solo una parte delle attività scolastiche e parascolastiche. Esso, pertanto, non può costituire elemento base da ripetere in serie lungo un corridoio di disimpegno, ma dovrà, quanto più possibile, integrarsi spazialmente con gli altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi per la distribuzione.

3.1.1. Nella scuola materna - (omissis)

3.1.2. Nella scuola elementare - (omissis)

3.1.3. Nella scuola secondaria di primo grado (media).

In tale tipo di scuola, nello spazio dell'unità pedagogica si svolgono quelle attività che hanno carattere prevalentemente teorico e che attualmente non usufruiscono di attrezzature specializzate; poiché, però, per la maggiore complessità dei metodi di insegnamento, l'arricchimento e l'ampliamento dei programmi con nuove materie ed attività facoltative, e l'articolarsi dei gruppi di

apprendimento, le unità pedagogiche presentano nuove necessità, gli spazi ad esse riservati debbono avere le seguenti caratteristiche:

I) conseguire una flessibilità tale, nel loro intento e fra essi, da permettere lo svolgersi sia di attività individuali che di gruppi di media grandezza;

II) consentire una facile trasformazione da aula normale in aula speciale, qualora, in futuro, una materia di insegnamento necessiti di una attrezzatura specializzata (ad esempio: l'insegnamento delle lingue potrà richiedere domani un laboratorio linguistico, che, una volta installato, trasformerà l'aula da normale in speciale);

III) essere integrati, spazialmente e visivamente, con gli altri ambienti della scuola, in modo tale che siano evitati, per quanto possibile, disimpegni a corridoio e simili.

3.1.4. Nella scuola secondaria di secondo grado.

(Omissis)

3.2. Caratteristiche degli spazi relativi all'insegnamento specializzato

3.2.0. Generalità

Tenendo conto di quanto detto al punto 3.1. e in particolare in 3.1.3. III), occorre ulteriormente specificare che lo spazio per l'insegnamento specializzato, di esclusivo uso della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve ospitare attività didattiche che sono ben caratterizzate e definite per tipi di scuole e di insegnamento, e che possono essere poste in correlazione sia per particolari esigenze didattiche, riguardanti singole operazioni, nell'ambito di singole attività, sia per esigenze di coordinamento tra le attività stesse. Tali attività sono:

- attività scientifiche;
- attività tecniche;
- attività artistiche;

cui corrispondono altrettanti spazi che, a seconda dei tipi di scuola, possono essere in correlazione tra loro o subire ulteriori specializzazioni per le singole attività. Inoltre gli spazi destinati all'insegnamento specializzato per ogni tipo di scuola debbono:

I) essere tali da permettere, nel loro interno, un facile svolgimento di ogni materia di programma ai livelli di informazione, progettazione, verifica, comunicazione, ai quali corrispondono spazi particolari variamente specializzati, sia per il lavoro individualizzato, sia per l'attività di gruppo;

II) essere tali da accogliere le attrezzature e gli arredi specializzati necessari per ogni attività, in modo da consentire una loro facile rimozione e sostituzione, qualora la evoluzione della tecnologia e dei metodi di insegnamento lo rendessero necessario;

III) essere corredati di locali e spazi accessori (studi per gli insegnanti, spazi di preparazione, magazzini, ripostigli, ecc.), necessari per lo svolgimento dei programmi di insegnamento; ove la dimensione dell'istituto richieda, per lo stesso insegnamento, due aule speciali, tali spazi saranno comuni ad entrambe le aule ed avranno da queste uguale accesso diretto;

IV) essere corredati di necessari impianti di adduzione (gas, elettricità, acqua) e di scarico.

3.2.1. Nella scuola secondaria di primo grado (media):

I) per le osservazioni scientifiche, è necessario predisporre uno spazio le cui articolazioni comprendano:

- un ambiente per il deposito, mostre e museo e per la preparazione del materiale didattico;
- un ambiente per l'insegnamento, sia teorico che pratico, dove le attività possano essere svolte individualmente e in gruppi;

II) per le applicazioni tecniche, è necessario:

- uno spazio di deposito;

- uno spazio di insegnamento che, per le particolari esigenze della materia di programma, deve contenere arredi e attrezzature per il lavoro manuale e tecnico

III) per l'educazione artistica, è necessario un ambiente che permetta, nel suo interno, una facile variabilità nella disposizione degli elementi di arredo, in conformità alle caratteristiche delle materie di insegnamento, e che sia spazialmente concepito anche per potervi svolgere mostre ed esposizioni;

IV) per l'educazione musicale è necessario uno spazio acusticamente predisposto, che possa contenere pianoforte, pianole elettriche ed altri strumenti musicali, e di un podio che consenta lo svolgersi di attività libere e ritmiche.

Tale attività, a seconda delle dimensioni della scuola, può essere localizzata o negli spazi per le attività integrative e parascolastiche o nel palcoscenico dell'auditorio o in ambiente proprio come specificato nella tabella n. 7.

3.2.2. Nella scuola secondaria di secondo grado: (omissis)

3.3. Caratteristiche degli spazi relativi a laboratori e officine: (omissis)

3.4. Caratteristiche degli spazi relativi alla comunicazione, alla informazione e alle attività parascolastiche e integrative.

3.4.0. Generalità

Questi spazi comprendono, come nuclei fondamentali, la biblioteca e l'auditorio, in cui tutte le attività della scuola, sia didattiche o parascolastiche, sia associative, trovano un momento di sintesi globale. Essi inoltre, pur garantendo lo svolgimento delle specifiche funzioni, debbono essere tali da integrarsi, visivamente e spazialmente, con tutto l'organismo scolastico.

3.4.1. Nella scuola elementare - (omissis)

3.4.2. Nella scuola secondaria di primo grado (media) e di secondo grado

Gli spazi per la comunicazione e l'informazione assumono un carattere complesso per le attività che vi si svolgono, di tipo non solo didattico, ma anche gestionale, parascolastico e associativo, per i rapporti, cioè, che possono stabilirsi con la comunità cui la scuola si riferisce.

Ne deriva che:

I) nell'edificio scolastico dovrà essere previsto uno spazio polivalente per attività didattiche a scala di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori, ecc.;

tale spazio deve essere estremamente flessibile, per acconsentire la sua più ampia utilizzazione; può essere realizzato mediante aggregazioni di altri spazi per attività didattiche di dimensioni inferiori o può essere definito come spazio autonomo;

ambidue le soluzioni possono essere compresenti: la prima soluzione ne assicura una migliore fruizione per le attività curricolari, alle quali offre uno spazio alternativo di immediata accessibilità; la seconda è consigliabile nei centri scolastici polivalenti;

in questo caso tale attrezzatura, che non dovrà per ragioni di funzionalità ed economia superare i 500 posti, può essere considerata comune alle varie scuole e si qualifica come un vero e proprio auditorio assumendo un carattere molto specializzato, tale da:

- garantire le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la protezione civile emanate dal Ministero dell'Interno-Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi;

- garantire la massima flessibilità nel suo interno per permettere lo svolgimento, nelle forme più varie della vita associata,

attraverso attrezzature mobili che dividano lo spazio secondo le necessità, ecc.;

- essere correlato con gli spazi necessari per lo svolgimento di attività parascolastiche ed integrative qualora la dimensione della scuola lo renda necessario;

- essere corredato da tutti quegli ambienti di servizio necessari per il funzionamento (cabina di proiezione depositi, ecc.);
- avere un rapido accesso dall'esterno della scuola per facilitarne l'uso da parte della comunità locale;
- essere dotato di almeno un nucleo di servizi igienici.

II) la biblioteca deve avere uno spazio tale da permettere lo svolgimento di tutte le attività individuali e di gruppo relative all'informazione, alla ricerca ed allo scambio dei dati. Detto spazio, non necessariamente concentrato in un unico punto dell'edificio, può assumere un carattere complesso e articolato a seconda delle dimensioni della scuola o delle necessità derivanti dal contesto in cui si inserisce.

A tale scopo la biblioteca è costituita da:

- uno spazio per i cataloghi o bibliografie, arredato con classificatori, tavoli per la consultazione, ecc.;
- uno spazio per il personale della biblioteca addetto a svolgere attività di ausilio didattico, reperimento, conservazione e manutenzione dei materiali (audiovisivi, libri, ecc.) e attività particolari, quali sviluppo di microfilms, registrazioni, ecc. Tale spazio dovrà consentire anche i rapporti tra gli addetti alla biblioteca e gli insegnanti. Qualora la scuola sia dotata di un sistema televisivo a circuito chiuso i locali necessari per lo svolgimento dei programmi potranno essere previsti in tale ambito;
- uno spazio variamente articolato che permetta la consultazione e la lettura dei testi; a tale scopo dovranno essere previsti:
 - arredi e posti per attività individuali, per attività di gruppo e discussioni, per lettura di filmine, ascolto di dischi e nastri, ecc.;
 - scaffali per libri disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli allievi e senza che si abbia un traffico fastidioso ai lettori.

III) inoltre gli spazi per la comunicazione e l'informazione debbono essere progettati anche tenendo presenti le esigenze derivanti dai decreti delegati (riunioni di organi collegiali, di circolo o di istituto); tali spazi debbono essere integrati da alcuni locali nei quali possono aver luogo tutte quelle attività associative, ricreative e culturali che richiedono incontri o lavori di gruppo fra studenti, incontri scuola-famiglia, ecc.

3.5. Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva e per il servizio sanitario

3.5.0. Generalità

Tale categoria di spazi dovrà presentare caratteristiche e requisiti strettamente correlati al livello scolastico per cui vengono realizzate, anche al fine di evitare sotto-utilizzazioni.

In tal senso si prevedono tre tipi di palestre:

3.5.1. Palestre

tipo A1) unità da 200 m² più i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie da 6 a 20 classi, per scuole secondarie da 10 a 14 classi.

tipo A2) due unità da 200 m² più i relativi servizi per scuole medie da 21 a 24 classi, per scuole secondarie da 15 a 23 classi.

tipo B1) palestre regolamentari da 600 m² più i relativi servizi, aperte anche alla comunità extrascolastica, per scuole secondarie di secondo grado (da 24 a 60 classi) (divisibili in tre settori) ma utilizzabili da non più di due squadre contemporaneamente;

tipo B2) palestre come le precedenti con incremento di 150 m² per spazio per il pubblico e relativi servizi igienici.

Qualora le amministrazioni competenti rilevino gravi carenze nel settore delle attrezzature per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati dai nuovi interventi di edilizia

scolastica si prevede la realizzazione di palestre di tipo B anche per scuole elementari da 10 a 25 classi e per scuole medie da 9 a 24 classi e per scuole secondarie da 10 a 23 classi.

Più precisamente le palestre per i vari tipi di scuole presenteranno:

una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia;

una zona di servizi per gli allievi costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e per le docce; l'accesso degli allievi alla palestra dovrà sempre avvenire dagli spogliatoi;

una zona per il servizio sanitario e per la visita medica ubicata in modo da poter usufruire degli spogliatoi e degli altri locali disponibili anche per questa funzione;

una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativa e per la manutenzione.

Per quanto attiene più specificatamente le attività e gli spazi destinati al gioco e alle attività ginniche e sportive nei vari tipi di palestre si avrà

I) per la scuola elementare la palestra, obbligatoria negli edifici da 10 a 25 classi, può essere di forma non collegata a dimensioni di campi per giochi agonistici, in quanto l'attività ginnica che vi si svolge è di carattere ludico; nelle scuole da 5 a 9 classi l'attività ginnica si svolge nella sala per attività collettive opportunamente attrezzata;

II) per la scuola media le dimensioni e le caratteristiche sono analoghe mentre si avrà un raddoppio della unità prevista (tipo A2) per le scuole da 21 a 24 classi, con la possibilità sia di poter creare su tale superficie di 400 m² un campo regolamentare di pallavolo o di minibasket, sia di dividere la palestra in due unità da 200 m² per consentire l'uso contemporaneo a due gruppi diversi; sempre per la scuola media in alternativa all'unità da 200 m² raddoppiata è consentita la realizzazione di una unità A1 ed una unità con vasca di almeno m 12,50 x 6 x 0,80 per l'apprendimento e la pratica del nuoto elementare;

III) nelle scuole secondarie di secondo grado le dimensioni e le caratteristiche della palestra dovranno essere tali da poter contenere un campo regolamentare di pallacanestro, secondo le norme CONI-FIP.

Poiché la palestra potrebbe essere disponibile all'uso della comunità extra-scolastica (oltre, naturalmente, a quello delle altre scuole) è importante che la sua relazione con l'organismo scolastico sia tale da consentire un accesso praticamente indipendente, anche in previsione di uso in orario non scolastico, e con la possibilità di escludere l'accesso agli spazi più propriamente didattici; sempre a tale scopo i vari impianti relativi a questa parte dell'edificio dovranno poter funzionare indipendentemente dal resto della scuola.

Gli spazi suddetti dovranno presentare la disponibilità alla installazione sulle pareti di attrezzi quali il palco di salita, il quadro svedese, ecc.; le sorgenti d'illuminazione e aerazione naturale dovranno essere distribuite in modo da consentire tale installazione senza alterare gli indici di illuminazioni previsti (riguardo le finestre si dovranno sempre prevedere materiali trasparenti con resistenza agli urti o con adeguate protezioni).

In ogni scuola insieme agli spazi per l'educazione fisica dovranno essere previsti adeguati locali per il servizio sanitario e per la visita medica e di dimensioni tali da consentire nella scuola secondaria, ricerche e studi psicotecnici, e che siano forniti dei servizi necessari.

In ogni caso, laddove siano previsti gli ambulatori, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

3.5.2. Aree di gioco all'aperto: esse dovranno avere le seguenti superfici per le attività all'aperto:

I) per la scuola media:

- pista da 4 o 6 corsie di almeno 100 metri, oltre gli spazi partenze ed arrivi;
- impianti per il salto in alto ed in lungo;
- pedana per il lancio del disco;
- campo sportivo polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, possibilmente tennis);

II) per le scuole secondarie di II grado:

- pista da 4 a 6 corsie di almeno 100 metri oltre gli spazi per partenze ed arrivi;
- impianti per il salto in alto, in lungo e con l'asta;
- pedana per il lancio del peso e del disco;
- campo sportivo polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, possibilmente tennis).

Nella progettazione e realizzazione delle suddette aree dovranno essere tenuti presenti i migliori materiali al fine di rendere la manutenzione agevole ed economica.

Per quanto riguarda i campi sportivi polivalenti la pavimentazione dovrà, inoltre, essere tale da ridurre al minimo i danni conseguenti a cadute.

3.6. Caratteristiche degli spazi per la mensa

3.6.1. La mensa dovrà svolgersi in uno spazio dimensionato in funzione del numero dei commensali, calcolato tenendo presente che i pasti potranno essere consumati in più turni, convenientemente compresi nel tempo disponibile e che la sua dimensione, compresi i relativi servizi, non dovrà superare i 375 m².

È possibile, considerando l'eventuale concentrazione di più scuole, prevedere un unico servizio, di mensa; in questo caso la superficie afferente viene dedotta dal globale delle singole scuole.

Inoltre lo spazio per la mensa potrà anche non costituire un ambiente isolato ed in questo caso la superficie afferente, con le relative funzioni, verrà distribuita all'interno dell'organizzazione degli spazi didattici con un criterio di polifunzionalità

3.6.2. A servizio dello spazio per la mensa si deve prevedere:

I) un locale cucina di dimensioni e forma tale da permettere lo svolgimento in modo razionale delle funzioni cui è destinata (preparazione, cottura, ecc.) e di poter accogliere le attrezzature necessarie all'uso;

II) una dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, possibilmente con accesso proprio dall'interno;

III) un'anticucina e un locale per lavaggio delle stoviglie;

IV) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto, separati con idonei disimpegni dai locali precedenti;

V) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi.

Le amministrazioni competenti potranno comunque prevedere un servizio centralizzato per la preparazione dei cibi ed in tal caso i locali di cui ai punti I), II) e IV) potranno essere in parte o totalmente eliminati, mentre il locale di cui al punto II) dovrà avere un accesso diretto dall'esterno.

3.6.3. Data la natura dei locali richiesti, particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali e degli impianti tecnologici atti a garantire, in stretta relazione con i requisiti dell'igiene, l'osservanza delle norme relative alle condizioni di abitabilità

3.7. Caratteristiche degli spazi per l'amministrazione

3.7.1. Il nucleo per la direzione e l'amministrazione della scuola, presente nelle scuole elementari, quando vi sia direzione didattica, e in ogni scuola secondaria, dovrà essere ubicato possibilmente al piano terreno e comprenderà

I) l'ufficio del preside (o del direttore), con annessa sala di aspetto ubicato in posizione possibilmente baricentrica;

II) uno o più locali per la segreteria e l'archivio; la segreteria dovrà permettere un contatto con il pubblico attraverso banconi o altro;

III) sala per gli insegnanti, atta a contenere anche gli scaffali dei docenti, ed a consentire le riunioni del consiglio d'istituto;

IV) servizi igienici e spogliatoio per la presidenza e per gli insegnanti.

3.8. Caratteristiche degli spazi per la distribuzione

3.8.0. Generalità

In ogni tipo di scuola gli spazi per la distribuzione dovranno assumere la funzione sia di collegamento tra tutti quegli spazi e locali dell'edificio che, per la loro attività, non possono essere interdipendenti nei riguardi dell'accesso, che di tessuto connettivo e interattivo, visivo e spaziale, di tutto l'organismo architettonico (ad esempio: con l'affaccio continuo verso gli spazi posti a diverso livello; con l'integrazione di parti dell'organismo, con il considerare la scala non solamente come mezzo per passare da un piano all'altro, ma come strumento di mediazione spaziale, ecc.); essi debbono consentire, nelle varie articolazioni, rapporti di scambio non formalizzati tra tutti i fruitori della scuola e permettere la collocazione di arredi ed attrezzature particolari, quali vetrine, arredi per collezioni, arredi mobili, posti di lavoro individuali.

3.8.1. La distribuzione verticale in edifici a più piani dovrà essere assicurata da almeno una scala normale e da una scala di sicurezza, posta all'esterno dell'edificio.

Ai fini del flusso degli alunni, le scale devono:

- I) essere in numero tale da consentire che ciascuna scala, esclusa quella di sicurezza, serva di regola a non più di 10 aule per ogni piano al di sopra del piano terreno;
- II) avere la larghezza della rampa pari a 0,5 m per ogni allievo che ne usufruisce e comunque non inferiore a 1,20 m e non superiore a 2 m;
- III) avere i ripiani di larghezza pari a circa una volta e un quarto quella delle rampe medesime;
- IV) avere i gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e di pedata non inferiore a 30 cm;
- V) essere previste con ogni possibile accorgimento al fine di evitare incidenti.

3.8.2. Allo scopo di assicurare anche ai minorati fisici l'uso indiscriminato dei locali scolastici, le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore, nel rispetto delle norme E.N.P.I.

L'adozione di rampe prevista dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, è in tal caso, facoltativa.

3.8.3. Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso degli allievi, essi dovranno avere larghezza non inferiore a 2 m; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi, la larghezza dovrà essere non inferiore a 2,50 m.

3.9. Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi

3.9.1. Servizi igienico-sanitari. Essi debbono avere le seguenti caratteristiche:

- I) il numero di vasi per gli alunni dovrà essere di 3 per ogni sezione per le scuole materne e di 1 per classe per gli altri tipi di scuole, oltre alcuni vasi supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione della aerazione diretta nell'antilatrina;
- II) la latrine debbono:
 - essere separate per sesso, salvo che per la scuola materna;
 - essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni più calde;
 - essere costituite da box, le cui pareti divisorie siano alte, salvo che per la scuola materna, non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m;

- avere le porte apribili verso l'esterno della latrina, sollevate dal pavimento e munite di chiusura dall'interno, salvo che per la scuola materna, tale però che si possano aprire dall'esterno, in caso di emergenza;
 - avere impianti col sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro tipo equivalente, purché dotato di scarico automatico o comandato;
 - avere le colonne di scarico munite di canne di ventilazione, prolungate al di sopra della copertura;
 - avere le colonne di scarichi dei servizi igienici dimensionate in relazione agli apparecchi utilizzati, con possibilità di ispezioni immediate;
 - avere, preferibilmente, vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere usati anche alla turca; e dotati, inoltre, al piede della colonna di scarico, di un pozzetto formante chiusura idraulica;
- III) nel locale che contiene le latrine, se destinato ai maschi, saranno di norma collocati anche gli orinatoi, con opportuna schermatura tra l'uno e l'altro. I lavabi e gli eventuali lavapiedi debbono essere ad acqua grondante. Le fontanelle per bere, ubicate nei punti più accessibili, o nell'antilatrina, debbono essere dotati di acqua sicuramente potabile, erogata a getto parabolico;
- IV) il locale latrine dovrà essere munito, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone, ispezionabile e di una presa d'acqua con rubinetto portagomma per l'attacco di una lancia per l'effetto di acqua;
- V) le docce possono essere, tutte o in parte, ubicate nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della palestra; esse debbono essere singole e munite di antidoccia singolo per i vestiti e per l'asciugamano. Esse debbono essere del tipo col piatto a vaschetta e inoltre l'erogazione dell'acqua deve avvenire, previa miscelazione automatica e regolabile, tra calda e fredda, attraverso un soffione inclinato collocato in modo da investire non la testa, ma le spalle dell'allievo, che possa servire anche per il solo lavaggio dei piedi.

3.9.2. In relazione alla norma di cui al punto 2.3.3. (locali igienici) della circolare del Ministero dei lavori pubblici numero 4809 del 19 giugno 1968, ogni scuola dovrà essere dotata di un gabinetto per piano avente le dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m, attrezzato come specificato dalla citata norma, salvo che per i corrimani, che potranno essere installati qualora se ne presenti la necessità

3.9.3. Spogliatoi.

Nel caso che la scuola disponga di appositi locali ad uso di spogliatoi, questi debbono avere la larghezza minima di 1,60 m.

4. Norme relative all'arredamento ed alle attrezzature

(Omissis)

Vedi tabella n. 1.1

Vedi tabella n. 2.1

Vedi tabella n. 3.1

Vedi tabella n. 4.1

Tabella 3/B (Omissis)

Vedi tabella n. 5.1

Tabella 5 - Indici standard di superficie: scuola materna
(Omissis)

Tabella 6 - Indici standard di superficie: scuola elementare
(Omissis)

Vedi tabella n. 6.1

Tabella 8 - Indici standard di superficie netta: liceo classico
(Omissis)

Tabella 9 - Indici standard di superficie netta: liceo scientifico
(Omissis)

Tabella 10 - Indici standard di superficie netta: istituto
magistrale (Omissis)

Tabella 11 - Indici standard di superficie netta: istituti tecnici
commerciali (Omissis)

Tabella 12 - Indici standard di superficie netta: istituto tecnico
per geometri (Omissis)

5. Norme relative alle condizioni di abitabilità

5.0. Generalità

5.0.1. Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali; queste condizioni di abitabilità debbono garantire, inoltre, l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali.

5.0.2. Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue:

I) condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni, ecc.);

II) condizioni dell'illuminazione e del colore (grado e qualità dell'illuminazione naturale e artificiale; eccesso e difetto di luce, regolabilità, qualità del colore e i suoi rapporti con la luce, ecc.);

III) condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione, ecc.);

IV) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa degli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, ecc.);

V) condizioni d'uso dei mezzi elementari o complessi necessari a stabilire i livelli delle esigenze espresse nei punti precedenti (ricerca dei livelli di agibilità, tipo e complessità di manovre per il funzionamento di apparecchi, per l'apertura di finestre o per l'inclusione o l'esclusione di impianti o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso da parte dell'utente, ecc.);

VI) condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti (durata dei materiali o delle parti costituenti la costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzione, ecc.).

5.1. Condizioni acustiche

Criteri di valutazione dei requisiti acustici dell'edilizia scolastica.

5.1.1. Introduzione

I) Si adottano i criteri generali, i metodi di misura e i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di carattere generale di cui alla circolare 30 aprile 1966 n. 1769 parte 1^a del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo alcune prescrizioni riguardanti la particolare destinazione dell'edificio.

II) Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti.

III) Le misure in opera devono essere eseguite su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti caratteristiche diverse.

Le determinazioni di isolamento acustico dovranno essere eseguite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale o particolare destinazione, anche a titolo saltuario (come ad esempio aule speciali, officine, laboratori, ecc.).

Le determinazioni devono essere eseguite in aule complete di rivestimento assorbente, col normale arredamento scolastico; non oltre due persone debbono essere presenti nelle aule durante l'esecuzione delle misure.

IV) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per scuole o aule d'insegnamento generale.

Per scuole o aule di determinato tipo e ubicazione o destinate a insegnamento particolare (sale di musica, ecc.) possono essere richiesti valori più elevati dell'isolamento acustico.

V) possono essere richiesti particolari requisiti per ambienti in rapporto alla loro specifica funzione come ad esempio: auditori, sale di musica, sale di spettacolo.

VI) Il tempo di riverberazione nelle aule arredate non deve superare i limiti prescritti dalle presenti norme.

Il controllo può anche essere effettuato mediante la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e delle superfici dei materiali adoperati per il trattamento. I valori dei coefficienti di assorbimento dei materiali impiegati devono risultare da certificati rilasciati da laboratori qualificati, nei quali le misure siano state effettuate secondo le norme.

5.1.2. Verifiche e misure

I) L'isolamento acustico e i requisiti acustici dovranno essere verificati per quanto concerne:

- il potere fonoisolante di strutture verticali, orizzontali, divisorie, ed esterne, di infissi verso l'esterno, di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno;
- l'isolamento acustico contro i rumori trasmessi per via aerea tra spazi adiacenti e sovrapposti ad uso didattico e nei locali comuni (isolamento ambiente);
- il livello di rumore di calpestio normalizzato di solaio;
- il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti;
- la rumorosità dei servizi e degli impianti fissi;
- il coefficiente di assorbimento dei materiali isolanti acustici.

Le misure, le determinazioni sperimentali, la presentazione e la valutazione dei dati, seguiranno per quanto possibile, le raccomandazioni ISO/R 140-1960 per le misure in laboratorio e in opera della trasmissione di rumori per via aerea e di rumori di calpestio ed ISO/R 354-63 per le misure del coefficiente di assorbimento in camera riverberante; i valori delle frequenze nominali da utilizzare saranno quelli normalizzati di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.

II) I dati di laboratorio dovranno essere richiesti, rilevati e presentati secondo le norme generali. Le grandezze da sottoporre a misure di laboratorio saranno:

- il potere fonoisolante (R) di strutture divisorie interne, di infissi verso l'esterno, di griglie e prese d'aria e pareti esterne opache;
- il coefficiente di assorbimento acustico dei materiali isolanti acustici.

III) I requisiti di accettabilità da determinare con misure di laboratorio saranno i seguenti (con indice di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 500 Hz);

- potere fonoisolante di strutture divisorie interne verticali ed, eventualmente, orizzontali (come specificate nel seguente punto V) $I = 40$ dB;

- potere fonoisolante di chiusure esterne opache superiore di 10 dB a quello degli infissi esterni;
- potere fonoisolante di infissi verso l'esterno $I = 25$ dB;
- potere fonoisolante di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno $I = 20$ dB;
- livello di rumore di calpestio normalizzato di solai (come specificato nel punto V) $I = 68$ dB.

Il coefficiente di assorbimento deve essere misurato in camera riverberante e suono diffuso alle frequenze di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.

IV) Il collaudo in opera deve essere richiesto, eseguito e

presentato secondo le norme generali contenute nella circolare 30

aprile 1966 n. 1769 parte I del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici. Le misure devono essere eseguite nelle condizioni prescritte dai paragrafi I) e II) delle presenti norme.

Le grandezze da sottoporre a misura in opera sono:

- l'isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti (isolamento acustico tra pareti divisorie e di solaio);
- il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti con la macchina normalizzata generatrice di calpestio;
- la rumorosità provocata da servizi ed impianti fissi;
- il tempo di riverberazione.

Per quanto concerne gli impianti dovranno essere eseguite misure su:

- impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento centralizzato;
- scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetterie.

La determinazione della rumorosità dovrà essere eseguita nelle aule indipendentemente dalla posizione dell'elemento disturbante.

V) Requisiti di accettabilità da determinare con misure in opera (con indice di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 500 Hz);

- isolamento acustico fra due ambienti adiacenti (come specificato nel punto VI) $I = 40$ dB;
- isolamento acustico fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto VI) $I = 42$ dB;
- livello di rumore di calpestio fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto VI) $I = 68$ dB.

VI) Requisiti di accettabilità

I risultati delle misure (in opera e in laboratorio) saranno riportati sotto forma di grafico su appositi moduli sui quali dovranno figurare anche le indicazioni grafiche (in scala e descrittive) degli elementi cui la prova si riferisce (piante, masse degli elementi per unità di superficie, sezioni, ubicazione dei punti di misura e descrizione delle strutture esaminate). Per le misure di calpestio sarà specificata la natura del pavimento del locale di misura, mentre per la rumorosità dei servizi, indicati in dB (A), nel certificato saranno indicati i punti di misura, le cause della rumorosità misurata e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi, durante la misura.

Sarà inoltre data indicazione del livello del rumore di fondo, secondo la circolare 30 aprile 1966, n. 1769, del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici.

I risultati ottenuti con i procedimenti esposti verranno, per la ricerca dell'indice di valutazione richiesto, posti a confronto con le allegate curve normalizzate, ciascuna riferibile ad una specifica misura (figg. 1, 2, 3).

In relazione a tali metodi di prova si stabilisce quindi che:

- il potere fonoisolante delle pareti divisorie (R) e l'isolamento acustico (D) per via aerea soddisfino alla curva di riferimento stabilita quando i punti sperimentali siano al di sopra della curva limite (v. figg. 1 e 2) relativa: al valore dell'indice I fissato nei punti II), III), e V) con la seguente tolleranza; la somma delle differenze di livello tra la curva di riferimento ed i punti del diagramma sperimentale, che stanno al di sotto di essa, non deve superare i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare 5 dB).
- Qualora le divisioni tra ambienti vengano realizzate con elementi movibili o scorrevoli, in osservanza ai criteri di flessibilità di cui alle presenti norme non è necessaria la effettuazione delle misure di isolamento acustico tra i detti ambienti.

- Il livello di rumore di calpestio soddisfi alle curve di riferimento stabilite quando i punti sperimentali siano al di sotto delle curve limite (v. fig. 3) relative al valore indice I fissato nei punti III) e V) con la seguente tolleranza: la somma delle differenze di livello tra la curva riferimento ed i punti del diagramma sperimentale che stanno al disopra di essa non superi i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare 7 dB).

- La rumorosità dei servizi, determinata dal massimo livello (A) misurato non dovrà superare i seguenti limiti:

- servizi a funzionamento discontinuo:

A = 50 dB (A)

- servizi a funzionamento continuo:

A = 36 dB (A)

I valori ottimali dei tempi di riverberazione vanno determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz secondo i diagrammi delle figg. 4 e 5.

Il tempo di riverberazione può essere misurato in opera.

Vedi tabella n. 7.1

Vedi tabella n. 8.1

Vedi tabella n. 9.1

Vedi tabella n. 10.1

Vedi tabella n. 11.1

5.2. Condizioni dell'illuminazione e del colore

5.2.1. Introduzione

L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo del conforto visivo; pertanto deve avere i seguenti requisiti:

I) livello d'illuminazione adeguato;

II) equilibrio delle luminanze;

III) protezione dai fenomeni di abbagliamento;

IV) prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale.

5.2.2. Livello di illuminamento ed equilibrio di luminanze

I valori minimi dei livelli di illuminamento naturale ed artificiale sono esposti nella seguente tabella:

Illuminamento sul piano di lavoro - lux

- Sul piano dei tavoli negli spazi per il disegno, il cucito, il ricamo, ecc.: 300

- Sulle lavagne e sui cartelloni: 300

- Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, laboratori, negli uffici: 200

- Negli spazi per riunioni, per ginnastica, ecc. misurati su un piano ideale posto a 0,60 m dal pavimento: 100

- Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi, ecc. misurati su un piano ideale posto a 1,00 m dal pavimento: 100

5.2.3. Allo scopo di garantire che le condizioni di illuminamento indicate nella tabella 5.2.2. siano assicurate in qualsiasi condizione di cielo e in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, dovrà essere realizzato uno stretto rapporto mediante integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale.

5.2.4. Particolare cura dovrà essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi.

5.2.5. Fattore medio di luce diurna.

Allo scopo di assicurare l'economica realizzazione dei livelli di illuminamento prescritti al precedente punto 5.2.2. e contemporaneamente le esigenze derivanti dalla protezione dall'irraggiamento solare, è opportuno che il fattore medio di luce, definito come il rapporto tra l'illuminamento medio dell'ambiente chiuso e l'illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, su una superficie orizzontale esposta all'aperto in modo da ricevere luce dall'intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole, risulti uguale ai seguenti valori:

Vedi tabella n. 12.1

5.2.6. Allo scopo di consentire, durante il giorno, proiezioni di films, filmine, ecc., i locali ad uso didattico dovranno essere muniti di dispositivi per attenuare il livello di illuminazione naturale; alcuni locali dovranno essere predisposti per un completo oscuramento.

5.2.7. Per quanto riguarda l'illuminazione artificiale i minimi valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni apparecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti, che dovranno essere compresi, come parte integrante, nell'impianto elettrico.

5.3. Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria 5.3.1. I fatti o i fenomeni presi in considerazione che influiscono sull'abitabilità e confortabilità dell'ambiente, devono rispondere ai requisiti che riguardano:

- I) l'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termoigrometrico;
- II) la conservazione della purezza chimica e microbiologica dell'aria.

5.3.2. Nel periodo invernale i requisiti di abitabilità, per un ambiente realizzato con pareti perimetrali, che soddisfano ai requisiti riportati nelle presenti norme, si ottengono soltanto se l'ambiente stesso è provvisto di impianto di riscaldamento.

5.3.3. Grandezze considerate, termini, simboli, definizioni, unità di misura.

I termini, i simboli, le definizioni, le unità di misura delle grandezze anzidette e delle altre comunque richiamate nelle presenti norme sono riassunti nella seguente tabella:

Vedi tabella n. 13.1

5.3.4. Controlli e misure di laboratorio

Controlli e misure di laboratorio su campioni di pareti fuori opera possono essere richiesti dal committente.

Tali controlli e misure, da eseguirsi presso laboratori universitari o qualificati che rilasceranno appositi certificati di prova, dovranno consistere nelle operazioni di seguito specificate:

- I) Controllo di conformità

Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la misura presentata alla prova corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto.

Nel caso di componenti prefabbricati, il controllo deve riguardare sia il singolo pannello sia gli elementi di giunzione tra pannelli.

II) Controlli del rapporto massa/superficie frontale della parete.

La misura, da effettuarsi con la precisione del 5%, deve essere eseguita in modo da fornire elementi sufficienti per risalire, per via di calcolo, alla massa media della parete definita al precedente punto 5.3.3.

III) Misura della trasmittanza

Dovrà essere eseguita su campioni di dimensioni sufficientemente grandi, comprendenti almeno un giunto, in modo che la misura su essi effettuata fornisca il valore medio della trasmittanza dell'intera parete nelle condizioni quanto più possibile prossime a quelle di impiego.

IV) Controllo delle proprietà termoigrometriche

Deve essere eseguito in modo da accertare che nelle condizioni di temperatura previste per l'impiego della chiusura opaca, in nessun punto della faccia interna di questa possano aversi fenomeni di condensazione, almeno fino a quando il valore dell'umidità relativo nell'ambiente interno non superi il limite del 70%.

V) Controllo della tenuta pneumatica.

Deve essere eseguito in modo da accertare che in un ambiente normalizzato, la parete, normalizzata, da sottoporre a prova limitatamente alla porzione opaca con esclusione di infissi ma comprendente gli eventuali giunti tra elementi opachi contigui, assicuri una tenuta tale che sia possibile mantenere una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m³/h per ciascun m² di superficie frontale della parete considerata.

VI) Controllo della tenuta alla pioggia.

Per il controllo della tenuta e impermeabilità alla pioggia è da osservare quanto prescritto dal punto 5.3.15.

5.3.5. Controlli e misure di cantiere.

I controlli e le misure considerati nelle presenti norme potranno essere eseguiti sia in corso di opera sia in sede di collaudo.

Essi consisteranno, comunque, almeno, nelle operazioni di cui ai punti seguenti:

I) Controllo di conformità

Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la parete in corso di costruzione in opera, o costruita a piè d'opera, o consegnata a piè d'opera, corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto e riportato dall'eventuale certificato delle prove di laboratorio.

II) Controllo della corretta posa in opera.

È un controllo qualitativo, diretto ad accertare che non sono presenti difetti di esecuzione o di montaggio, tali da compromettere le caratteristiche funzionali precisate dai disegni e dalle specificazioni di progetto, confermate dai certificati di eventuali prove di laboratorio.

Nel caso di costruzioni realizzate con elementi prefabbricati di grandi dimensioni, come indice qualitativo di corretta posa in opera potrà essere assunta la condizione di verticalità della chiusura completa, generalmente verificata ai fini del collaudo statico.

III) Verifica dell'assenza di manifestazioni conseguenti a fenomeni di condensazione sulla faccia interna della chiusura.

Non essendo possibile effettuare rilevamenti strumentali, dovranno eseguirsi dopo che sia trascorso almeno un intero ciclo stagionale dalla ultimazione e dalla consegna dell'edificio e, comunque,

entro e non oltre i termini stabiliti per il collaudo dell'impianto di riscaldamento, verifiche tendenti ad accertare l'assenza delle tipiche manifestazioni (macchie, degradazioni d'intonaco o di materiali di finitura, ecc.) conseguenti a fenomeni di condensazione.

IV) Prove di tenuta all'aria.

Eventuali prove di tenuta all'aria potranno essere effettuate adottando prove e controlli in cantiere come specificato nel punto 5

3.14.

5.3.6. Equilibrio e conservazione dei fattori fisici

L'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termico è in rapporto:

I) con la caratteristica termica delle pareti perimetrali (fenomeni di trasmissione di calore e fenomeni connessi e scambi per irraggiamento);

II) con le temperature e l'umidità dell'aria;

III) con i fenomeni di condensazione sulla faccia interna delle chiusure opache;

IV) con la permeabilità all'aria

5.3.7. Trasmittanza delle chiusure opache

Ai fini del contenimento del flusso termico attraverso le chiusure, nonché del contenimento delle variazioni della temperatura interna nel tempo, i massimi valori della trasmittanza H, misurata come specificato al punto 5.3.3., dovranno risultare non superiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle in relazione alle masse medie per unità di superficie delle chiusure stesse.

Vedi tabella n. 14.1

Si precisa che il valore di riferimento della somma delle due resistenze termiche liminari va assunto pari a 0,2 m²h gradi C/Cal.

5.3.8. Trasmittanza delle chiusure orizzontali e verticali trasparenti.

La trasmittanza H media (telaio + vetro) delle chiusure trasparenti orizzontali o verticali non dovrà risultare superiore ai seguenti valori:

1) Costruzioni da realizzarsi nei territori della fascia costiera della penisola e nelle isole ... H minore di 5,5 Cal/m²h gradi C

2) Costruzioni da realizzarsi nell'Italia del Nord e al di sopra dei 500 m ... H minore di 3,5 Cal/m²h gradi C

N.B.- Non essendo ancora definite le zone climatiche in Italia, si è fatto ricorso a tale sommaria classificazione di carattere indicativo.

5.3.9. Trasmittanza delle chiusure verticali opache con elevata percentuale di vetratura.

Per le chiusure verticali eminentemente vetrate potrà ammettersi, in deroga alla norma di cui al precedente punto 5.3.7., 1) che la porzione opaca della parete stessa corrispondente a davanzale e ciclino sia caratterizzata da un valore della trasmittanza H minore di 1 Cal/m²h gradi C indipendentemente dalla massa media di essa, tutte le volte che, per esigenze di illuminazione diurna, sia necessario prevedere superfici di finestre di area uguale o maggiore del 50% dell'area della parete che delimita l'ambiente stesso dall'esterno.

Il valore della trasmittanza H minore di 1 Cal/m²h gradi C potrà inoltre essere tollerato, sempre indipendentemente dalla massa media, per le porzioni di speciali elementi prefabbricati che, in un elemento unico, comprendono la finestra, il sottodavanzale, il ciclino, la schermatura (infissi monoblocco).

Per tutte le restanti pareti opache vale la norma del punto 5.3.7.

5.3.10. Protezione delle chiusure verticali o orizzontali trasparenti.

Tutte le superfici trasparenti dovranno essere dotate di schermature esterne ventilate, mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura.

5.3.11. Temperatura ed umidità relativa dell'aria degli ambienti.

La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all'esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne:

temperatura ... 20 gradi C + o - 2 gradi C

salvo non sia diversamente prescritto per locali ad uso speciale.

È consigliabile che vengano assicurati adatti valori della umidità relativa negli ambienti interni adibiti ad attività didattiche e collettive nel periodo invernale, mediante un trattamento di umidificazione dell'aria esterna effettuato dall'impianto di ventilazione idoneo a realizzare un'umidità relativa dell'aria ambiente del 45 - 55% e a mantenere negli ambienti T = 20 gradi C.

5.3.12. Purezza dell'aria.

Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi:

I) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.

Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.

Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.

Per scuole secondarie di II grado coefficiente di ricambio 5.

II) Altri ambienti di passaggio, uffici.

Coefficiente di ricambio 1,5.

III) Servizi igienici, palestre, refettori.

Coefficiente di ricambio 2,5.

5.3.13. Trattamento dell'aria esterna.

Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.

5.3.14. Prescrizioni relative alla tenuta d'aria.

La chiusura esterna considerata nel suo insieme (comprendente, cioè, tutti gli elementi che la compongono quali infissi, giunti, ecc) deve assicurare nel locale, delimitato da chiusure considerate stagne e dalla chiusura in esame, una tenuta tale che sia possibile realizzare nell'ambiente anzidetto una pressione statica di 10 mm di colonna d'acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m²/h per ciascun m² di superficie frontale della chiusura considerata.

5.3.15. Prescrizioni relative alla tenuta all'acqua.

Le chiusure esterne verticali ed orizzontali, considerate nel loro complesso e particolarmente nei giunti e negli infissi, debbono essere realizzate in modo da assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di pioggia. Il controllo in laboratorio della tenuta alla pioggia, dovrà accertare che l'acqua di pioggia che scorre su una porzione di chiusura esterna verticale opaca comprendente eventuali giunti, ma non esclusione di infissi, non possa attraversare la parete, anche quando sulla faccia bagnata si esercita una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua. Per quanto riguarda la impermeabilità all'acqua la chiusura sottoposta per un periodo di tempo di 3 ore alla prova sopradescritta, non dovrà presentare un aumento di peso superiore al 5% di quello determinato prima della prova.

5.3.16. Prescrizioni termoigrometriche.

Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a realizzare e mantenere la temperatura interna di 20 gradi C, nelle condizioni invernali, in nessun punto della superficie interna delle chiusure esterne opache delimitanti ogni ambiente la temperatura superficiale deve risultare inferiore alla temperatura di 14 gradi C in corrispondenza della temperatura esterna di progetto.

5.3.17. Prescrizioni relative alla condensazione. I materiali porosi, isolanti termici, devono essere opportunamente protetti dai fenomeni di condensazione con idonee barriere antivapore

5.4. Condizioni di sicurezza

5.4.1. Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente:

- I) la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.);
- II) la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione;
- III) la difesa dagli agenti atmosferici;
- IV) la difesa dai fulmini;
- V) la difesa dagli incendi;
- VI) la difesa microbiologica.

5.4.2. Per quanto concerne la stabilità dovrà essere osservato quanto segue: nella redazione del progetto e dei calcoli di dimensionamento delle strutture, eseguita secondo i principi della scienza delle costruzioni, e nella esecuzione dei lavori ci si dovrà attenere rigorosamente a tutte le norme generali e locali vigenti.

I) I solai, qualunque sia il tipo adottato, dovranno avere un grado di rigidità tale da evitare inconvenienti di qualsiasi genere (deformazioni delle strutture, distacchi da altri elementi della costruzione, fessurazione dei pavimenti, ecc.).

I sovraccarichi accidentali da adottare sui solai e coperture sono i seguenti:

- per coperture impraticabili..... 150 Kg/m²
- per laboratori con attrezzatura leggera 500 Kg/m²
- per laboratori con attrezzatura pesante 1000 Kg/m²
- per palestre..... 500 Kg/m²
- per scale e terrazze praticabili 400 Kg/m²
- per tutti gli altri locali 350 Kg/m²

II) Particolare cura dovrà porsi nei calcoli ove i solai sono destinati a ricevere macchinari e quindi con la presenza di carichi concentrati.

III) Particolare cura dovrà porsi nei calcoli delle azioni derivanti da vento e neve, tenendo conto delle condizioni locali di clima e di disposizione, con l'osservanza della norma CNR UNI 10012-67.

IV) Per la resistenza all'urto di corpo molle di grandi dimensioni (urti accidentali) le pareti, soggette alle opportune prove, dovranno fornire una resistenza alle sollecitazioni indotte, secondo le modalità di prova, non inferiore a 25 kgm, sotto tale sollecitazione d'urto, esse non dovranno presentare lesione alcuna o danneggiamenti tali da pregiudicare le caratteristiche di sicurezza, di tenuta, di complanarità o di estetica; le modalità di prova verranno effettuate secondo le norme ICITE.

5.4.3. Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti o indiretti alle persone che li usano. Dovranno essere osservate tutte le norme in proposito vigenti ed in particolare:

- I) le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le successive regolamentazioni;
- II) le prescrizioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

III) nella progettazione dell'impianto di riscaldamento e della relativa centrale termica dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615, riguardanti i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dovranno essere osservate le norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'interno, direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile.

5.4.4. Per quanto riguarda la difesa dagli agenti atmosferici delle pareti perimetrali verticali ed orizzontali, dovrà essere osservato quanto prescritto nel punto 5.3.15.

5.4.5. Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti.

5.4.6. Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.

5.4.7. Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine, palestre, ecc., dovranno essere opportunamente protette dai pericoli derivanti da urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, ecc.

5.4.8. Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative ad ambienti ove si svolgono attività di movimento saranno da evitarsi le cause di possibili infortuni degli alunni.

5.4.9. Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi verso l'esterno.

5.5. Condizioni d'uso

Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con manovre semplici per il funzionamento di apparecchi, per la apertura o chiusura di finestre, per l'inclusione o l'esclusione di impianti e di sistemi di ventilazione, ecc.

All'atto della consegna dell'edificio l'Ente che ha provveduto alla costruzione dovrà fornire alla scuola una particolareggiata descrizione sulla gestione degli impianti, sui livelli di agibilità sul tipo e complessità delle manovre e sull'uso dei mezzi elementari o complessi, necessari a consentire:

a) il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle presenti norme;
b) il funzionamento di quelle parti tecniche, o tecnologiche, destinate ad assicurare un perfetto svolgimento delle operazioni didattiche; dovranno essere consegnati in duplice copia i disegni e gli schemi della effettiva realizzazione di tutti gli impianti tecnologici: riscaldamento, idraulico, elettrico, ecc.

5.6. È da raccomandarsi che il dimensionamento degli edifici e le relative aree da occupare siano determinati in base ai criteri di percorrenza già contenuti nelle norme soprascriptificate ed in base alla percentuale di popolazione nelle varie età scolastiche ubicate nelle zone da servire, percentuale che sarà dedotta dai più aggiornati dati statistici delle classi di età della popolazione in mancanza di studi maggiormente approfonditi.

5.7. Norme finali e transitorie

Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non ancora si è provveduto alla progettazione delle relative opere.

Le norme stesse hanno carattere transitorio e sono fundamentalmente valide per tutti gli interventi relativi al primo piano triennale di cui all'art. 1 della Legge 5 agosto 1975, n. 412, in pendenza dell'emanazione delle nuove norme tecniche previste dall'art. 9 della legge stessa.

C.M. 18 settembre 1974, n. 212, prot. n. 3774

Attività di educazione fisica e utilizzazione delle palestre e degli impianti sportivi scolastici nell'anno scolastico 1974/75

Istruzioni per l'utilizzazione delle palestre e degli impianti scolastici anche da parte di enti e sodalizi per attività sportive degli adulti.

Le istruzioni ministeriali hanno da tempo affermato il principio che pone le palestre e gli impianti sportivi delle scuole, nelle ore in cui non siano utilizzate dagli alunni, al servizio della più ampia comunità locale, consentendo che ne fruiscono enti e sodalizi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione della pratica sportiva fra gli adulti.

Le norme per siffatta utilizzazione sono state date con le circolari 14 gennaio 1969, n. 11 e 7 gennaio 1974, prot. n. 150/7, le quali l'hanno subordinata soltanto alla presenza dei presupposti necessari per evitare pregiudizio al buon funzionamento della scuola, agli spettatori ed agli stessi atleti impegnati nella manifestazione sportiva.

Anche questa materia è stata attribuita, dalle recenti norme, alla competenza dei nuovi organi collegiali. Nell'attesa della loro costituzione e del loro funzionamento, le SS.VV. seguiranno la direttiva generale, secondo la quale, in presenza dei presupposti anzidetti, nel caso di pluralità di richieste per uno stesso impianto, devono sempre avere precedenza quelle provenienti dagli enti locali, relativamente a iniziative sportive di carattere promozionale, e quindi (in considerazione della insufficienza di specifici impianti destinati alle attività sportive federali) quelle provenienti da enti e sodalizi riconosciuti dal CONI.

Nel caso, poi, che più richieste vengano dai predetti enti e sodalizi, dovrà essere lo stesso CONI a graduare le richieste.

Rimane assoluto e non derogabile il divieto di accoglimento di richieste relative a corsi privati di ginnastica educativa, o correttiva, o di specializzazione sportiva.

C.M. 7 gennaio 1974, prot. n. 150/7, (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)

Concessione in uso di palestre scolastiche a enti, società e sodalizi sportivi per manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico

Pervengono a questo Ministero numerose richieste intese ad ottenere la revoca del divieto di concessioni in uso di palestre ad enti e società sportive, per competizioni agonistiche con la presenza del pubblico.

Le istanze sono determinate dalla carenza di specifici impianti destinati alle attività di carattere federale.

Le SS.LL., qualora gli impianti posseggano i requisiti richiesti per i locali autorizzati ad ospitare pubbliche manifestazioni, potranno valutare, caso per caso, le domande ed adottare gli opportuni provvedimenti.

Si ritiene necessario, al riguardo, segnalare le condizioni alle quali, in linea di massima, le SS.LL., dovranno attenersi - a titolo cautelativo - per la concessione delle palestre coperte:

1) assicurazione da parte dei competenti Uffici Tecnici del Genio Civile circa l'agibilità dell'impianto per manifestazioni sportive presenziate dal pubblico;

2) autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;

3) accertamento circa le funzionalità dei servizi igienici ed assicurazione della disinfestazione dell'impianto e dei relativi servizi dopo ogni manifestazione;

4) accertamento dell'impossibilità del pubblico di accedere alle aule ed agli uffici della scuola nel caso che la palestra faccia parte integrale dell'edificio scolastico.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che vengano accolte soltanto le istanze di enti e sodalizi sportivi che chiedano l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportive federali a carattere propagandistico o dilettantistico con esclusione delle richieste che si riferiscano a corsi privati di ginnastica educativa o correttiva o di specializzazione sportiva.

C.M. 14 gennaio 1969, n. 11, prot. n. 2681/8, (Gabinetto)

Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi scolastici ad enti, associazioni e società sportive.

Pervengono da parte di enti, associazioni, società e sodalizi sportivi richieste intese ad ottenere la concessione in uso di palestre scolastiche e di impianti per lo svolgimento di esercitazioni sportive. Questo Ministero, in linea di massima, considera favorevolmente la possibilità di accogliere tali istanze; però, avuto riguardo alla situazione delle palestre e degli impianti che si presenta, in genere, carente, ritiene di dover fornire chiarimenti al fine di evitare che l'utilizzazione incontrollata degli impianti possa determinare limitazioni nell'insegnamento dell'educazione fisica e nello svolgimento dell'attività sportiva scolastica e possa pregiudicare il grado di funzionalità delle relative attrezzature.

In proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le concessioni vengano date soltanto per le ore in cui le palestre e gli impianti sono completamente liberi da qualsiasi attività scolastica, compresa quella relativa alle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva.

Le autorizzazioni di cui trattasi devono essere limitate all'anno scolastico in corso e potranno, eventualmente, essere rinnovate nel successivo anno scolastico dopo aver accettato la disponibilità degli impianti, in relazione agli orari delle lezioni e delle esercitazioni

Ciò premesso, qualora i sodalizi sportivi avanzino richieste per la concessione di palestre e impianti sportivi scolastici le SS.LL., sentiti i capi delle scuole e istituti che utilizzano gli impianti, potranno consentire l'uso, dopo che i sodalizi sportivi interessati avranno dato formale assicurazione di attenersi ai seguenti impegni e modalità:

1) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati i nominativi dei dirigenti responsabili che presiederanno l'attività (la presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento determinante per l'accesso degli atleti alle palestre e agli impianti sportivi);

2) corrispondere un equo compenso al personale ausiliario delle palestre per le prestazioni straordinarie;

3) risarcire eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature nel corso delle esercitazioni;

4) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico;

5) divieto di installare altri attrezzi fissi e di sistemare impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio nella palestra;

6) restituire la propria funzionalità alla palestra ed all'impianto al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

Nel caso di pluralità di richieste per uno stesso impianto dovranno essere obiettivamente valutate le esigenze dei singoli sodalizi, disponendo, ove necessario, una rotazione nell'uso.

Nei disciplinari di concessione delle palestre sarà inoltre stabilito che la relativa utilizzazione può essere fatta cessare "ad nutum" degli Enti ed istituto concedenti; e che, qualora i concessionari trasgredissero anche una sola delle clausole sopra indicate, essi incorreranno nella decadenza di pieno diritto della concessione, senza pretesa a risarcimenti od indennizzi di sorta.

Le eventuali concessioni di palestre o impianti a sodalizi sportivi dovranno essere segnalate dalle SS.LL. a questo Ministero - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

Programmi

C.M. 12/09/1996, n. 587, Prot. 3483/C2

Cattedre di educazione fisica nei Conservatori di Musica.

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 -

Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104

Approvazione dei nuovi programmi per la scuola primaria.

D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908

Nuovi programmi d'insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

D.M. 9 febbraio 1979

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Provvedimenti per l'educazione fisica.

D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503
Programmi didattici per la scuola primaria.

D. M. 3 giugno 1991
Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole d'infanzia statali.

D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104

Approvazione dei nuovi programmi per la scuola primaria

Art. unico

I programmi didattici per la scuola primaria annessi al D.P.R. 14 giugno 1955, n.503, sono sostituiti dai programmi annessi al presente decreto e visti dal Ministro proponente.

I nuovi programmi entrano in vigore nelle classi prime dell'anno scolastico 1987-88 e, progressivamente, nelle classi successive nei quattro anni scolastici seguenti.

Premessa generale

Parte prima

Caratteri e fini della scuola elementare

Il dettato costituzionale

La scuola elementare ha per suo fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica; essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del fanciullo e opera per la comprensione e la cooperazione con gli altri popoli. La scuola elementare che ha per compito anche la promozione della prima alfabetizzazione culturale, costituisce una delle formazioni sociali basilari per lo sviluppo della personalità del fanciullo, da un sostanziale contributo a rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost.) e pone le premesse all'esercizio effettivo del diritto-dovere di partecipare alla

vita sociale e di "svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società". (art. 4 Cost.).

Scuola elementare e continuità educativa

La scuola elementare attua il suo compito nell'ambito della "istruzione inferiore, impartita per almeno Otto anni, obbligatoria e gratuita" (art. 34 della Costituzione).

La scuola elementare contribuisce, in ragione delle sue specifiche finalità educative e didattiche, anche mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, a promuovere la continuità del processo educativo, condizione questa essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità della istruzione obbligatoria.

In questa prospettiva un ruolo fondamentale compete anche alla scuola materna, che, integrando l'azione della famiglia, concorre, con appropriata azione didattica, a favorire condizioni educative e di socializzazione idonee ad eliminare, quanto più possibile, disuguaglianze di opportunità nel processo di scolarizzazione.

Principi e fini della scuola elementare

Scuola, famiglia, partecipazione. La scuola elementare riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative: pertanto, nell'esercizio della propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia funzionale favorisce, attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali, l'interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell'educazione del fanciullo e con la più vasta comunità sociale.

La scuola elementare valorizza nella programmazione educativa e didattica le risorse culturali e ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti, e nello stesso tempo educa il fanciullo a cogliere il valore dei processi innovativi come fattori di progresso della storia.

La vita scolastica ed extra scolastica ed i mezzi di comunicazione di massa offrono occasioni continue di un confronto vario e pluralistico.

Sin dalla prima infanzia il fanciullo è coinvolto in una realtà sociale caratterizzata da rapidi e profondi processi di mutamento dei costumi, da atteggiamenti, comportamenti individuali e collettivi che lo stimolano ad interrogarsi, rendendo forte l'esigenza di conoscere adeguatamente e di comprendere nella sua complessità la realtà che lo circonda.

La scuola, rispettando le scelte educative della famiglia, costituisce un momento di riflessione aperta, ove si incontrano esperienze diverse: essa aiuta il fanciullo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, così come ogni giudizio sommario che privilegia in maniera esclusiva un punto di vista e un gruppo sociale a scapito d'altri.

Educazione alla convivenza democratica. Il fanciullo sarà portato a rendersi conto che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". (art. 3 Cost.).

La scuola è impegnata ad operare perché questo fondamentale principio della convivenza democratica non venga inteso come passiva indifferenza e sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti che attuino valori riconosciuti.

Il fanciullo, quando inizia la sua esperienza scolastica, ha già accumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali.

La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e delle altre possibilità di esperienze educative, ha il compito di sostenere l'alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base della accettazione e del rispetto dell'altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune.

Ciò comporta che gli insegnanti in primo luogo stimolino le energie interiori del fanciullo per promuovere una produttiva riflessione sulle concrete esperienze della vita ed in particolare su quelle concernenti i rapporti umani.

In relazione alle complessive finalità educative la scuola deve operare perché il fanciullo:

- prenda consapevolezza del valore della coerenza tra l'ideale assunto e la sua realizzazione in un impegno anche personale;
- abbia più ampie occasioni di iniziativa, decisione, responsabilità personale ed autonomia e possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza fra "solidarietà attiva" con il gruppo e "cedimento passivo", alla pressione di gruppo, tra la capacità di conservare indipendenza di giudizio ed il conformismo, tra il chiedere giustizia ed il farsi giustizia da se;
- abbia basilare consapevolezza delle varie forme di "diversità e di emarginazione" allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture;
- sia sensibile ai problemi della salute e dell'igiene personale, del rispetto dell'ambiente naturale e del corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità (a cominciare da quelle scolastiche), del comportamento stradale, del risparmio energetico; - sia progressivamente guidato ad ampliare l'orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale, sulla realtà culturale e sociale più vasta, in uno spirito di comprensione e di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla realtà europea ed al suo processo di integrazione.

La scuola elementare, nell'accogliere tutti i contenuti di esperienze di cui l'alunno è portatore, contribuisce alla formazione di un costume di reciproca comprensione e di rispetto anche in materia di credo religioso.

La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare.

Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione.

Seconda parte

Una scuola adeguata alle esigenze formative del fanciullo

La creatività come potenziale educativo

La scuola concorre a sviluppare la potenziale creatività del fanciullo. Due aspetti di essa devono essere sottolineati in modo particolare. Il primo riguarda la necessità che le funzioni motorie, cognitive ed affettive giungano ad operare progressivamente e puntualmente in modo sinergico, suscitando nel fanciullo il gusto di un impegno dinamico nel quale si esprime tutta la personalità. Il secondo riguarda la necessità di non ridurre la creatività alle sole attività espressive, ma di coglierne il potere produttivo nell'ambito delle conoscenze in via di elaborazione nei processi di ricerca. L'attenzione alla creatività rappresenta, in sostanza, la esigenza di promuovere nel fanciullo la consapevolezza delle proprie possibilità e la "consapevolezza di se" come progressiva capacità di autonoma valutazione dell'uso delle conoscenze sul piano personale e sociale.

La scuola come ambiente educativo di apprendimento La scuola elementare, il cui intervento è intenzionale e sistematico, realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale partendo dall'orizzonte di esperienze e di interessi del fanciullo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.

La scuola elementare promuove l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale.

Essenziale a tal fine e anche la realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola, organizzando forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l'iniziativa, l'autodecisione, la responsabilità personale degli alunni.

Sono queste le condizioni necessarie perché ogni alunno viva la scuola come "ambiente educativo e di apprendimento", nel quale maturare progressivamente la propria capacità di azione diretta, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale.

Pertanto, le sollecitazioni culturali, operative e sociali offerte dalla scuola elementare promuovono la progressiva costruzione della capacità di pensiero riflesso e critico, potenziando nel contempo creatività, divergenza e autonomia di giudizio, sulla base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale e di una positiva immagine di sé. La scuola elementare pone così le basi cognitive e socio-emotive necessarie per la partecipazione sempre più consapevole alla cultura e alla vita sociale, basi che si articolano, oltre che nelle conoscenze e nelle competenze prima indicate, anche nella motivazione a capire ed a operare costruttivamente, nella progressiva responsabilizzazione individuale e sociale, nel rispetto delle regole di convivenza, nella capacità di pensare il futuro per prevedere, prevenire, progettare, cambiare e verificare.

Per questo la scuola elementare, nell'adempiere il suo compito specifico, è scuola che realizza concretamente il rapporto fra istruzione ed educazione.

Diversità e uguaglianza

Per assicurare la continuità dello sviluppo individuale delle esperienze educative precedenti, la scuola elementare è impegnata a conoscere e valorizzare le attitudini individuali, le conoscenze acquisite da ogni alunno (anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa) e le sicurezze raggiunte sul piano affettivo, psicologico e sociale.

Pertanto è essenziale, per procedere al loro potenziamento, accertare fin dai primi giorni le abilità di base esistenti, relative al piano percettivo, psicomotorio e manipolativo, ai processi di simbolizzazione, alle competenze logiche, espressive, comunicative e sociali, alla rappresentazione grafica, spaziale e ritmica, ecc.. Eventuali difficoltà e ritardi richiedono la utilizzazione di tutti i canali della comunicazione oltre a quella verbale, per perseguire, attraverso una appropriata metodologia, una sostanziale equivalenza di risultati.

È dovere della scuola elementare evitare, per quanto possibile, che le "diversità" si trasformino in difficoltà di apprendimento ed in problemi di comportamento, poiché ciò quasi sempre prelude a fenomeni di insuccesso e di mortalità scolastica e conseguentemente a disuguaglianze sul piano sociale e civile.

Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione di soggetti portatori di handicap L'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione nell'ambito dell'istruzione obbligatoria non può essere impedito dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, sia esso legato a situazioni di handicap o di svantaggio che, peraltro, non vanno tra loro confuse.

La condizione di svantaggio è legata a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio economico e sociale, a divari culturali e linguistici dovuti a scarsità di stimolazioni intellettuali. La programmazione educativa e didattica dovrà, quindi, articolarsi e svilupparsi in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico che, considerando con particolare accuratezza i livelli di partenza, ponga una progressione di traguardi orientati, da verificare in itinere.

Il processo di integrazione di alunni portatori di handicap, soprattutto se gravi, esige non tanto una "certificazione medica", quanto la possibilità per la scuola di affrontare il processo educativo didattico, sulla base di una "diagnosi funzionale" predisposta da servizi specialistici.

La diagnosi funzionale deve porre in evidenza le principali aree di potenzialità e di carenza presenti nella fase di sviluppo osservata, cosicché gli interventi da attivare nel quadro della programmazione educativo-didattica, di competenza dei docenti, siano i più idonei a corrispondere ai bisogni ed alle potenzialità del singolo soggetto; tali interventi devono mirare a promuovere il massimo di

autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative e, fin dove è possibile, il possesso di basilari strumenti linguistici e matematici.

In ogni caso, l'obiettivo dell'apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione "in presenza", perché il processo di socializzazione è in larga misura una questione di apprendimento, e perché la mancanza di corretti interventi di promozione dello sviluppo potrebbe produrre ulteriori forme di emarginazione. L'alunno in situazione di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico.

Mentre per la maggior parte dei soggetti può essere sufficiente il potenziamento, l'affinamento e la differenziazione della prassi didattica, per un minor numero di alunni in condizione di particolare gravità sono necessari interventi qualificati di didattica differenziata, integrata da sostegni terapeutici o riabilitativi. In questo quadro la scuola deve potersi avvalere della collaborazione di specialisti, nonché di servizi e di strutture stabilmente disponibili sul territorio. È necessario, in questi casi, che al suo lavoro si accompagnino lo sforzo solidale della famiglia e l'azione concorde di un sistema socio-sanitario che realizzi forme di prevenzione, di intervento precoce e di assistenza.

Per disabilità collegate ad handicap particolarmente gravi è opportuno prevedere, nell'ambito di uno stesso distretto, il funzionamento di centri adeguatamente attrezzati al fine di consentire interventi specificamente mirati da realizzare in stretta collaborazione tra scuola, strutture sanitarie del territorio e istituzioni specializzate.

La valutazione dei risultati scolastici degli alunni portatori di handicap non può che essere rapportata ai ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati perseguiti nell'azione didattica. Comunque, l'esperienza scolastica dell'alunno in situazioni di handicap dovrebbe potersi sviluppare secondo un percorso unitario e fondamentalmente continuo, quanto più possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento propri del soggetto.

Terza parte

Programma e programmazione

Le linee del programma

Per attuare i suoi compiti la scuola elementare si organizza in modo funzionale rispetto agli obiettivi educativi da perseguire; pertanto, mentre segue le linee di un programma che prescrive sul piano nazionale quali debbano essere i contenuti formativi e le abilità fondamentali da conseguire, predispone una adeguata organizzazione didattica, affinché il programma possa essere svolto muovendo dalle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni.

Il programma, necessariamente articolato al suo interno, mira ad aiutare l'alunno, impegnato a soddisfare il suo bisogno di conoscere e di comprendere, a possedere unitariamente la cultura che apprende ed elabora.

La peculiarità del programma scaturisce dall'intento di aiutare l'alunno a penetrare il significato della lingua, ad avviare seriamente una preparazione scientifica, a cominciare ad elaborare una conoscenza attenta della vita umana e sociale nelle sue varie espressioni, ad interrogare criticamente quegli aspetti della realtà che più lo colpiscono (a cominciare dal mondo delle immagini).

Programmazione didattica ed organizzazione didattica

- Programmazione didattica. La programmazione didattica ha un valore determinante per il processo innovativo che, con i programmi, si deve realizzare nella scuola elementare.

Spetta ai docenti, collegialmente ed individualmente, di effettuare con ragionevoli previsioni la programmazione didattica, stabilendo le modalità concrete per mezzo delle quali conseguire le mete fissate dal programma e la scansione più opportuna di esse, tenuto conto dell'ampliamento delle opportunità formative offerte dal curriculum, sia con l'inserimento di nuove attività, sia con la valorizzazione degli insegnamenti tradizionali.

La programmazione, nel quadro della prescrittività delle mete indicate nel programma, delinea i percorsi e le procedure più idonee per lo svolgimento dell'insegnamento, tenendo comunque conto che i risultati debbono essere equivalenti qualunque sia l'itinerario metodologico scelto.

La programmazione didattica deve essere assunta e realizzata dagli insegnanti anche come sintesi progettuale e valutativa del proprio operato.

- Organizzazione didattica. La scuola elementare si articola in due cicli: il primo ciclo che comprende la 1a e la 2a classe ed il secondo ciclo che comprende le classi successive.

Il principio della scansione in cicli si attua secondo una logica pedagogica che può non essere la medesima per tutti gli alunni e per tutti gli insegnanti.

Possono essere previste nell'arco del quinquennio anche scansioni diverse, sia per rispettare i ritmi di crescita individuale degli alunni, sia per consentire una verifica e una frequente valutazione a scopo formativo in corso di apprendimento, da raccordarsi con quella consuntiva terminale.

L'unitarietà dell'insegnamento, che costituisce la caratteristica educativo-didattica peculiare della scuola elementare, è assicurata sia dal ruolo specifico dell'insegnante di classe - questo particolarmente nel I ciclo - che dall'intervento di più insegnanti sullo stesso gruppo classe o per gruppi di classe diversi organizzati in un sistema didattico a classi aperte.

In particolare nel II ciclo, nel quale si prevede la utilizzazione di una pluralità di docenti, ferma restando la classe il modulo base dell'organizzazione istituzionale della scuola, l'organizzazione didattica deve basarsi sulla valorizzazione delle esperienze e degli specifici interessi culturali degli insegnanti. A tale fine essenziali sono la collaborazione ed il lavoro collegiale e altresì le modalità di raggruppamento permanenti e temporanee degli alunni.

L'organizzazione didattica utilizzerà, inoltre, attività didattiche di sostegno e di didattica differenziata per aree d'intervento specifico, coordinate all'attività didattica generale; valorizzerà le tecnologie educative che promuovono un ambiente di comunicazioni multimediale.

La valutazione

Al fine di assicurare un'effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo, dei processi, delle difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati, gli insegnanti devono raccogliere in maniera sistematica e continuativa informazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno.

Le informazioni devono essere raccolte in forma sintetica, secondo criteri che assicurino un positivo confronto dei livelli di crescita individuali e collettivi. Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni saranno differenti e sempre pertinenti al tipo di attività preso in considerazione: in alcuni casi sarà utile rifarsi a prove oggettive, in altre a forme di registrazione proprie dell'esperienza didattica meno formalizzata.

Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell'attività didattica costituirà lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione, permettendo agli insegnanti di introdurre per tempo quelle modificazioni o integrazioni che risultassero opportune.

La comunicazione dei risultati di tale attività di valutazione ai soggetti interessati (famiglie e scuole) deve documentare anche quanto la scuola ha fatto e si impegna a fare in ordine allo sviluppo del singolo e del gruppo.

L'attività di programmazione e di verifica deve consentire agli insegnanti di valutare l'approfondimento della loro preparazione psicologica, culturale e didattica anche nella prospettiva della formazione continua.

I programmi

Il progetto culturale ed educativo evidenziato dai programmi esige di essere svolto secondo un passaggio continuo che va da una impostazione unitaria pre-disciplinare all'emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati.

L'educazione viene ricondotta nell'ambito di linguaggi, intesi quali opportunità di simbolizzazione, espressione e comunicazione.

Poiché ogni linguaggio esprime la capacità dell'essere umano di tradurre in simboli e segni il suo pensiero e i suoi sentimenti, l'educazione linguistica, che concerne specificamente il linguaggio verbale, dovrà non disattendere gli apporti comunicativi ed espressivi prodotti dall'uso di altre forme di linguaggio (l'iconico, il musicale, il corporeo, il gestuale, il mimico).

L'educazione linguistica, in una epoca di intense comunicazioni e nella prospettiva di un crescente processo di integrazione nella comunità europea, non può prescindere da un approccio alla conoscenza di una lingua straniera.

Si intende con ciò dare assetto sistematico ad uno degli insegnamenti speciali già previsti nell'ordinamento e che potranno trovare una loro generalizzata applicazione con apposite modifiche legislative.

Un breve tempo dedicato quotidianamente alla lingua straniera durante le normali attività didattiche assicurerà la necessaria continuità nell'educazione linguistica e sarà ausilio non indifferente per rinforzare il processo di apprendimento.

Componenti essenziali dell'unità educativa della persona sono considerati, nei nuovi programmi, anche l'educazione estetica, musicale e motoria.

La lettura e l'interpretazione dei linguaggi iconico, musicale e motorio, con i quali il fanciullo ha casi forte consuetudine, possono favorire anche gli apprendimenti più complessi dell'area linguistica e logico-matematica.

Per la prima volta, il programma prevede uno spazio riservato all'insegnamento delle scienze, che consentirà una più approfondita comprensione delle realtà naturale ed umana e del mondo tecnologico.

Questa disciplina, insieme alla matematica, tende a sviluppare la capacità di percepire i problemi e dare spiegazioni rigorose delle soluzioni.

Organica attenzione viene prestata anche alle dinamiche della vita umana, intesa nel suo sviluppo storico, nella sua collocazione geografica, nella sua organizzazione. Questa area disciplinare è stata definita per consentire al fanciullo di conoscere il patrimonio culturale in cui è immerso e di elaborare progressivamente una coscienza del suo significato.

Per la religione la scuola elementare offre a tutti gli allievi uguali opportunità di conoscenza, di comprensione e di rispetto dei valori religiosi.

Nello sviluppo complessivo del programma e negli obiettivi della programmazione, è indispensabile che la scuola elementare preveda un graduale accostamento al mondo del lavoro ai livelli consentiti dalle esperienze proprie dell'età. Questo approccio culturale obbedisce, altresì, alle caratteristiche psicologiche proprie dell'età in chiave di operatività, di manipolazione.

(OMISSIS)

Educazione motoria

L'affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di movimento e di sport si manifesta, sul piano personale e sociale, come esigenza e crescente richiesta di attività motoria e di pratica sportiva.

La scuola elementare, pertanto, nell'ambito di un'educazione finalizzata anche alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa, favorisce le attività motorie e di gioco-sport.

Nel promuovere tali attività essa, mentre considera il movimento, al pari degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione dell'autonomia personale, tiene presenti gli obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le dimensioni della personalità

- morfologico-funzionale;
- intellettuale-cognitiva;
- affettivo-morale;

- sociale.

L'educazione motoria si propone le seguenti finalità - promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive cui sono connessi i procedimenti di ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni;

- consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del corpo e all'organizzazione dei movimenti;

- concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell'esigenza di regole e di rispetto alle regole stesse sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi;

- collegare la motricità all'acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica, per il miglioramento della sensibilità espressiva ed estetica. Le finalità indicate concorrono allo sviluppo delle caratteristiche morfologico-biologiche e funzionali del corpo e allo sviluppo della motricità in senso globale e analitico.

L'intervento educativo rivolto alla motricità presuppone la conoscenza del movimento dal punto di vista strutturale, delle sue modalità di realizzazione, del suo sviluppo. La struttura del movimento è costituita da unità basiche, riferibili a schemi motori e schemi posturali. Essi permettono tutte le più complesse attività funzionali e costituiscono il repertorio necessario non solo per compiere movimenti o per inibirli, ma anche per assumere atteggiamenti o posture.

Gli schemi motori sono dinamici e si identificano nel camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, quelli posturali sono schemi statici e si identificano nel flettere, inclinare, circondurre, piegare, elevare, estendere, addurre, ruotare, oscillare, ecc... e possono riguardare movimenti globali o segmentari del corpo.

Sia gli schemi motori che quelli posturali maturano secondo un processo di sviluppo che si evidenzia in caratterizzanti tratti di maturità. In ciascuna fase dello sviluppo occorre quindi che l'insegnante realizzi le condizioni per ampliare il più possibile il repertorio di schemi motori e posturali.

Conseguire una base motoria più ampia possibile rappresenta perciò un obiettivo educativo e didattico dell'educazione motoria.

Obiettivi e contenuti

Il movimento si sviluppa, come qualsiasi altra funzione della personalità, in un rapporto continuo con l'ambiente, attraverso comportamenti modificati dall'esperienza, mentre la sua educabilità passa attraverso i meccanismi di percezione, coordinazione, selezione ed esecuzione presenti in qualsiasi azione motoria intenzionale.

Compito dell'insegnante e promuovere in ogni alunno, e, perciò nel rispetto del livello della maturazione biopsichica individuale, il progressivo finalizzato controllo del comportamento motorio.

Le differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione dell'alunno della scuola elementare esigono perciò tempi e modalità diversificate di programmazione e di attuazione delle attività motorie, secondo sequenze che hanno riferimento con lo sviluppo strutturale del fanciullo e con quello funzionale della sua motricità.

Le attività motorie consentono di conseguire una prima serie di obiettivi relativi alle capacità sensoperceettiva, visiva, uditiva, tattile e cinestetica.

Fin dalla scuola materna, e particolarmente fra i 5-7 anni, il fanciullo deve sviluppare le capacità di percezione, analisi e selezione delle informazioni provenienti dagli organi analizzatori.

In rapporto all'organizzazione ed alla regolazione del movimento un'ulteriore serie di obiettivi da perseguire e rappresentata dalla promozione delle capacità coordinative deputate alla scelta del movimento, alla sua direzione, al suo controllo.

Queste capacità, che conoscono un periodo di sviluppo intensivo fra i 6 e gli 11 anni, possono essere così identificate:

A. percezione, conoscenza e coscienza del corpo

Attraverso le esperienze di esplorazione e scoperta, compiute toccando, esaminando, indicando, usando le varie parti del corpo, giocando e manipolando gli oggetti, si favorisce la graduale costruzione dello schema corporeo, inteso come rappresentazione dell'immagine del corpo nei suoi diversi aspetti: globale e segmentario, statico e dinamico.

In tale rappresentazione si integrano gli aspetti relazionali, emotivi, affettivi e di motivazione per una completa consapevolezza corporea.

B. coordinazione oculo-manuale e segmentaria

Particolare attenzione dovrà fin dall'inizio essere rivolta al conseguimento di tali capacità attraverso attività manipolative semplici con piccoli oggetti, attrezzi di gioco, indirizzando gli interventi anche al fine dell'affermazione della lateralità e del consolidamento della dominanza e favorendo in tal senso la regolarità, la precisione, la fluidità dei gesti-motori fini e gli apprendimenti grafici.

C. organizzazione spazio-temporale

Saranno programmate ed attuate attività che, a partire dai giochi di esplorazione dell'ambiente e di partecipazione a situazioni ludiche organizzate, concorreranno alla progressiva costruzione ed organizzazione dello spazio fisico-geometrico e relazionale, nonché all'iniziale intuizione della successione temporale delle azioni.

Attraverso l'utilizzazione di tutte le strutture motorie statiche e dinamiche in giochi di movimento, su schemi liberi o prestabiliti, con o senza attrezzi, in forma individuale o collettiva, si favorirà nel fanciullo l'acquisizione di concetti relativi allo spazio e all'orientamento (vicino/lontano, sopra/sotto, avanti/dietro, alto/basso, corto/lungo, grande/piccolo, sinistra/destra) e di concetti relativi al tempo e alle strutture ritmiche (prima/dopo, contemporaneamente/insieme, lento/veloce).

D. condizione dinamica generale

Integrando le precedenti capacità coordinative, la coordinazione dinamica generale controlla il movimento, consentendo al fanciullo di raggiungere una motricità sempre più ricca ed armoniosa sia sul piano dell'espressione che dell'efficacia.

Tale capacità si svilupperà progressivamente attraverso situazioni di gioco e di attività via via più complesse che, intorno ai 9-10 anni, si collegheranno in modo naturale ai fondamentali gesti del gioco sport.

Indicazioni didattiche

La programmazione degli interventi didattici dovrà tenere conto delle diverse situazioni di partenza e dei livelli iniziali di funzionalità senso-percettiva e motoria di ciascun alunno al momento dell'ingresso a scuola. Tali valutazioni iniziali saranno facilitate anche dalle indicazioni fornite dalla famiglia, dalla scuola materna frequentata e dai servizi sanitari del territorio.

Le attività motorie, per essere funzionali e influire positivamente su tutte le dimensioni della personalità, devono essere praticate in forma ludica, variata, polivalente, partecipata nel corso di interventi di opportuna durata e con differenziazioni significative a seconda delle varie fasce d'età. In questo senso si farà riferimento inizialmente (6-7 anni) a tutta la vasta gamma di giochi motori frutto della spontanea e naturale motricità dei fanciulli, attingendo sia all'esperienza vissuta, sia alla più genuina tradizione popolare, utilizzando giochi simbolici, d'imitazione, di immaginazione, ecc.. L'importanza della ludicità nell'educazione motoria risponde al bisogno primario del fanciullo di una forma gratificante e motivata delle attività. Il gioco è quindi sempre da sollecitare e gestire in tutte le sue forme e modalità (d'invenzione, di situazione, dei ruoli, di regole, ecc.). Compito

dell'insegnante sarà di programmare e suggerire i giochi più idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella seconda fascia d'età (8-11 anni) il raggiungimento di congruenti livelli di autonomia è legato alla ricchezza delle esperienze educative vissute, all'ampiezza della base motoria, al complesso delle capacità coordinative acquisite.

In una prospettiva realmente formativa, acquistano in tal senso rilevanza tutte le attività polivalenti (percorsi, circuiti, ecc.) ed i giochi di squadra con regole determinate dagli alunni o assunte dall'esterno (quattro porte, mini-basket, mini-volley, mini-handball, ecc.), ovvero attività sportive significative (pre-atletica: corse, salti, lanci; ginnastica: agilità, ritmo; esperienze di nuoto; ecc.).

Ciò non dovrà costituire pretesto per un prematuro avviamento alle discipline sportive, ne deve presentarsi come esperienza scolastica episodica eccezionale, ma deve invece configurarsi come specifico intervento educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello sport.

Verranno individuati opportuni momenti di verifica e valutazione attraverso l'osservazione sistematica del comportamento motorio degli alunni, tenendo sempre presenti i punti di partenza, le differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale. In presenza di alunni in situazione di difficoltà motoria, gli interventi saranno, in relazione ai contenuti, agli strumenti e alla durata, adeguati alle effettive possibilità e necessità di ogni fanciullo.

Costituiscono luogo ideale per lo svolgimento delle attività motorie la palestra, gli spazi aperti attrezzati e non, o comunque opportunamente recuperati o ricondizionati allo scopo. Si rammenti, a tale proposito, l'opportunità di attivare ogni possibile intervento teso alla migliore utilizzazione delle strutture e delle risorse scolastiche esistenti, purché rispondenti a requisiti minimi di agibilità e sicurezza per lo svolgimento delle attività stesse.

Particolare attenzione va data anche all'uso dei materiali e delle attrezzature che potranno essere sia quelli tradizionali, sia altri particolarmente idonei (palle colorate, palloni, clavette, cerchi, bacchette, fettucce elastiche, ostacoli, panche, materassini, ceppi, tappeti, ecc.).

D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908

Nuovi programmi d'insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte

Visto il regio D.L. 10 aprile 1936, n. 634, convertito in Legge 28 maggio 1936, n. 1170;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, col quale furono approvati i programmi di insegnamento di educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e artistica;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, col quale, in applicazione della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i programmi anzidetti furono modificati nella parte relativa all'insegnamento nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1979, con il quale, in applicazione della Legge 16 giugno 1977, n. 348, sono stati formulati nuovi programmi di insegnamento nella scuola media in sostituzione di quelli di cui al citato decreto ministeriale 24 aprile 1963;

Considerata l'opportunità di adottare nuovi programmi di insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte in sostituzione della parte ancora vigente di quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione, previa audizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Il programma di insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, è sostituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, dal programma allegato al presente decreto e vistato dal Ministero proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Programma d'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte

Indicazioni Generali

L'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie superiori costituisce il proseguimento logico di quello svolto nella scuola media. Esso concorre, con le altre componenti educative, alla formazione degli alunni e delle alunne, allo scopo di favorirne l'inserimento nella società civile, in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi.

Coerentemente con le predette finalità formative il presente programma:

a) indica obiettivi didattici riferiti all'intero corso di studi, rimettendo alla responsabile libertà dei docenti, opportunamente coordinata negli organi collegiali della scuola, la determinazione dei modi e dei tempi nei quali dovrà svolgersi concretamente l'azione educativa con riferimento alle caratteristiche dei diversi corsi d'istruzione e alle situazioni peculiari delle singole scuole, delle singole classi, dei singoli alunni;

b) indica tali obiettivi in modo uguale per gli alunni e le alunne, nella considerazione che l'insegnamento dell'educazione fisica, anche quando deve tener conto delle caratterizzazioni morfo-funzionali del sesso nella determinazione quantitativa e qualitativa delle attività, tende unitariamente, insieme con le altre materie insegnate nella scuola, alla formazione di cittadini di una evoluta società democratica, nella quale uomini e donne possano contribuire con uguale dignità e senza discriminanti partizioni di ruoli al progresso sociale e civile della Nazione.

Così delineato, il programma assegna funzione essenziale alla programmazione dei docenti articolata, sull'intero corso di studi, sull'arco dell'anno scolastico e dei singoli trimestri (o quadrimestri), con l'apprestamento degli strumenti di verifica nel lungo e breve termine. Richiama inoltre costantemente l'esigenza di un collegamento interdisciplinare, inteso a collocare l'educazione fisica, da un lato come verifica vissuta di nozioni apprese, dall'altro come stimolo alla chiarificazione di concetti relativi a discipline diverse.

La scuola secondaria superiore accoglie gli alunni nell'età dell'adolescenza. In tale età, specie con riferimento alle prime classi del relativo corso di studi, si osserva ancora un evidente squilibrio morfologico e funzionale, che implica una adeguata rielaborazione degli schemi motori in

precedenza acquisiti e induce alla ricerca di nuovi equilibri. Tale scompenso è più evidente negli alunni e più attenuato nelle alunne; ma gli uni e le altre attraversano una fase difficile - a volte drammatica - di maturazione personale. L'adolescente partecipa in modo più attivo, rispetto al ragazzo della scuola media, alla vita del gruppo, avvertendo tuttavia in modo più accentuato esigenze e stimoli spesso contraddittori: l'esaltazione della propria libertà e nello stesso tempo la necessità di contemperarla con la libertà altrui; la ricerca di una propria autonomia responsabile e nel contempo la tendenza verso forme associate a carattere non istituzionale e tuttavia soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un confronto (con se stesso, con gli altri membri del gruppo e, in qualità di membro inserito, confronto del proprio gruppo con altri gruppi) e nel contempo la tentazione di chiudersi in se stesso. La travagliata ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all'età adulta, va seguita dal docente con attenzione facendo ricorso ai metodi di individualizzazione e ad una continua valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle tendenze personali. Tale azione, ovviamente, investe le responsabilità di tutti i docenti della scuola secondaria superiore; ma in modo accentuato quella dei docenti di educazione fisica sia per l'immediatezza degli stimoli e delle reazioni che questa suscita, sia per la maggiore possibilità di osservazione e di verifica dei comportamenti che essa offre. Inoltre il rapporto educativo che si instaura nella vita scolastica fra l'alunno e il docente di educazione fisica, rende quest'ultimo l'"adulto" al quale l'adolescente si confida più frequentemente chiedendone il consiglio; per cui il docente di educazione fisica spesso ha maggiori possibilità di mettere in luce, nell'ambito del consiglio di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni, che altrimenti sfuggirebbero ad una pure doverosa considerazione.

Obiettivi e indicazioni orientative

Gli obiettivi appresso indicati, con le esplicitazioni intese a meglio chiarirli, costituiscono la parte normativa del programma. È sembrato opportuno arricchirli con alcune indicazioni orientative e con esemplificazioni dei modi nei quali può realizzarsi un efficace insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie superiori. Tali indicazioni ed esemplificazioni non pretendono tuttavia di avere carattere di compiutezza; tanto più che una medesima attività variamente impostata, può valorizzare in modo diverso l'uno e l'altro degli obiettivi che seguono, a seconda delle opportunità educative che il docente ritenga di utilizzare nella scansione del suo piano di lavoro. Tenendo presente, comunque, che in questa fascia scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica deve tendere al motivato coinvolgimento degli alunni e delle alunne; intento che sarà più facilmente conseguito se le scelte e l'organizzazione delle scelte attingeranno soprattutto al patrimonio motorio delle diverse discipline sportive e di attività espressive tipiche quali i giochi popolari e le danze folcloristiche.

1) Potenziamento fisiologico

La razionale e progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, delle velocità, della elasticità articolare, delle grandi funzioni organiche, è un fondamentale obiettivo dell'educazione fisica, sia in funzione della salute, sia perché presupposto dello svolgimento di ogni attività motoria, finalizzata particolarmente alla formazione globale dell'adolescente. Tale ricerca va condotta per l'intero corso della scuola secondaria, con differenziazioni di applicazione suggerite dalla valutazione delle necessità emergenti e con l'impiego di strumenti e modalità appropriati.

I mezzi operativi possono essere molti purché sempre aderenti agli interessi dei giovani, alla disponibilità di attrezzature, alle tradizioni locali e alle caratteristiche ambientali.

Una scelta adeguata dell'entità del carico e della ripetizione degli esercizi promuove la resistenza e il potenziamento muscolare.

Per es.: esercizi a carico naturale (traslocazioni in piano, in salita, in gradinate, in ostacoli bassi); esercizi di opposizione e resistenza; esercizi ai grandi attrezzi, differenziati, ove opportuno anche nella tipologia, per alunni e alunne (palco di salita, scale, spalliere, ecc.).

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e di compiere azioni motorie nel più breve tempo, sono condizioni necessarie per un buon apprendimento motorio. L'acquisizione dell'automatismo del gesto efficace ed economico, suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli porta alla destrezza; sono utili a conseguirla esecuzioni ripetute sia con attrezzi codificati, sia con attrezzi occasionali opportunamente scelti ed utilizzati in vista del raggiungimento di una motricità raffinata.

Il graduale aumento della durata e dell'intensità del lavoro, a sua volta giova in particolare al miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie. Per es.: camminare ad andatura sostenuta e correre, possibilmente in ambiente naturale, per durata e ritmi progressivamente crescenti; esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi svolti in esecuzioni prolungate ad intensità progressiva.

2) Rielaborazione degli schemi motori.

L'affinamento e l'integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri. Ciò porta all'evoluzione quantitativa e qualitativa degli schemi stessi e all'arricchimento del patrimonio motorio.

Sia i piccoli che i grandi attrezzi, secondo le loro caratteristiche, possono riuscire vantaggiosi come mezzi di verifica del rapporto del corpo con l'ambiente. In questa considerazione acquista risalto la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo, e la rappresentazione interiore di situazioni dinamiche. Possono valere allo scopo, sia esercizi con la corda, la palla, il cerchio ecc. eseguiti individualmente, in coppia o in gruppo, in modi e con ritmi costanti o variati, sia esercizi ai grandi attrezzi, quali il telo elastico, il cavallo, il trampolino, il plinto, per la ricerca di atteggiamenti in volo, sia infine le attività in acqua (quando vi sia disponibilità di piscina).

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

L'attività svolta per il conseguimento di questi fini può essere valorizzata con interventi di tipo diverso opportunamente graduati, e tra questi, ad esempio:

gli esercizi di preacrobatica ed ai grandi attrezzi, intesi a far conseguire all'adolescente la consapevolezza dei propri mezzi e a superare con gradualità eventuali remore immotivate;

l'organizzazione di giochi di squadra che implicino il rispetto di regole predeterminate, l'assunzione di ruoli, l'applicazione di schemi di gare;

l'affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell'organizzazione di manifestazioni sportive studentesche con l'apprestamento-verifica dei campi di gara;

l'attuazione di escursioni e di campeggi con attribuzione - sempre a rotazione - dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente naturale e allo svolgimento di essa nella comunità. La capacità di utilizzare mappe del territorio, di riconoscere luoghi, di decifrare i segni della natura e

dell'insediamento umano, costituisce inoltre mezzo di recupero di un rapporto con l'ambiente;

l'organizzazione di giochi tradizionali o popolari e di gruppi d'esibizione di attività folcloristiche, che offrono anche interessanti spunti interdisciplinari.

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive.

La conoscenza dello sport attraverso un'esperienza vissuta è uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione fisica nella scuola secondaria superiore; in vista anche dell'acquisizione e del consolidamento di abitudini permanenti di vita; È evidente il ruolo che lo sport può assumere nella vita del giovane e dell'adulto sia come mezzo di difesa della salute, sia come espressione della propria personalità, sia come strumento di socializzazione e di riappropriamento della dimensione umana a compensazione dei modi

alienanti nei quali si svolge spesso la vita dei nostri giorni. È opportuno, al riguardo, richiamare l'attenzione dei docenti sui rapporti fini-mezzi che vanno tenuti presenti e correttamente impostati secondo le situazioni e le esigenze proprie degli alunni loro affidati. In particolare occorre tener

presente che l'approccio allo sport, realizzato anche in modo competitivo, deve rispondere alla condizione che:

- a) le attività riescano effettivamente a coinvolgere la generalità degli alunni, compresi i meno dotati;
- b) ogni forma di competizione sia diretta a valorizzare la personalità dei singoli alunni e pertanto costituisca la verifica concreta, non tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto dell'impegno personale, dell'applicazione assidua, dell'osservanza delle regole proprie del tipo di attività.

Le abitudini sportive così conseguite avranno modo, poi, di svilupparsi nelle ore dedicate all'avviamento alla pratica sportiva, in conformità delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali e nell'ambito delle disposizioni della legge e delle direttive generali emanate dal Ministero.

5) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.

L'educazione fisica tende a collocare gli alunni e le alunne in un più ampio circuito di interessi e conoscenze che superino il periodo transitorio della vita scolastica. In questa prospettiva e segnatamente per gli alunni e le alunne degli istituti d'istruzione tecnica, professionale ed artistica, acquista rilievo l'informazione sulle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di deterioramento psicofisico connessi alle più comuni tipologie lavorative. Per tutti, acquista rilievo inoltre l'illustrazione delle modalità di prevenzione degli infortuni nell'utilizzazione del tempo libero. È noto infatti che in questo settore - basti pensare all'igiene alimentare - vi è una notevole disinformazione o addirittura la diffusione di convinzioni errate, che trovano troppo spesso una manifestazione drammatica nella casistica degli infortuni nel periodo delle vacanze. La capacità di evitare infortuni a se stessi deve collegarsi con quella di prestare soccorso agli infortunati; d'onde l'opportunità di completare l'insegnamento con le tecniche elementari di pronto soccorso, salvataggio e rianimazione, con riferimento soprattutto a quei casi di traumatologia sportiva che possono verificarsi in ambienti relativamente isolati (es. infortuni in montagna o in mare).

Indicazioni programmatiche particolari per le scuole magistrali e gli istituti magistrali

Avvertenza

Gli alunni e le alunne delle scuole e degli istituti magistrali svolgono il programma di educazione fisica comune a tutti gli istituti secondari superiori. Tuttavia, tale programma viene integrato con le indicazioni particolari che seguono, al fine di far acquisire agli alunni stessi una preparazione teorica e pratica che consenta loro, una volta diventati docenti, di realizzare un'efficace azione educativa mediante lo svolgimento di attività motorie chiaramente finalizzate.

Il complesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per svolgere tale azione educativa potrà essere acquisito sia nelle ore dedicate all'educazione fisica secondo gli orari settimanali previsti dalle disposizioni vigenti, sia durante lo svolgimento del tirocinio guidato.

Nell'area in argomento, il compito di formazione dei futuri insegnanti è affidato principalmente ai professori di educazione fisica; ma esso risulterà più agevole e produttivo se, in osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sarà realizzata un'opera didattica programmata secondo il criterio interdisciplinare, in cui siano impiegati i componenti dell'intero consiglio di classe e particolarmente i docenti cui sono affidati gli insegnamenti di pedagogia e psicologia, di scienze naturali e di igiene, e di tirocinio didattico.

(A) Indicazioni per le scuole magistrali.

Premessa

L'attività motoria nella scuola materna

La puerizia (dai 3 ai 5 anni), come ogni stadio evolutivo, ha una specifica funzione nello sviluppo della personalità. Essa inizia quando si è spezzata la partecipazione emotiva alla realtà esterna, tipica dell'infanzia e comincia ad emergere la coscienza dell'io: il bambino comincia a parlare in prima persona, si distingue sempre di più dal mondo circostante; egli riferisce tutto a se stesso, giudica cose e persone secondo l'utile che gli arrecano; tutto gli sembra posto al suo servizio. In questo stadio della formazione della personalità, l'intervento educativo può realizzarsi soprattutto attraverso l'apparato sensoriale e il movimento. D'onde l'importanza delle attività motorie nella scuola materna.

Il bambino che, a tre anni, inizia a frequentare tale scuola generalmente tende a consolidare la strutturazione ponderale iniziata al termine della prima infanzia; successivamente, verso i cinque anni, acquista una prevalente spinta staturale che continuerà nei primi anni della scuola elementare. La maturazione del sistema nervoso che si è realizzata nei primi anni di vita e lo sviluppo degli apparati circolatori e respiratorio concorrono a migliorare la prestazione motoria del bambino stesso.

Questi, a tre anni, ha già acquisito in modo abbastanza coordinato lo schema motorio del camminare e tende ad utilizzare, sia pure in modo scarsamente controllato, buona parte degli altri schemi.

L'apprendimento motorio, realizzato inizialmente mediante l'esercizio spontaneo, determina l'evolversi dei così detti prerequisiti funzionali vale a dire delle condizioni fondamentali che consentono la funzionalità del movimento: in primo luogo, la strutturazione dello schema corporeo cioè il progressivo chiarirsi della percezione e dell'immagine che il bambino ha di sé nei rapporti fra i segmenti corporei e tra il proprio corpo e la realtà esterna, anche se tali rapporti sono stabiliti nelle forme egocentriche proprie dello sviluppo emotivo, intellettuale e sociale della sua età.

In considerazione del fatto che il bambino ha uno spiccato interesse per il proprio corpo, l'azione educativa della scuola materna tende, innanzi tutto, a mantenere un atteggiamento positivo verso di esso, ad averne cura e a prenderne coscienza sempre più chiara. Ciò potrà essere conseguito avviando il bambino a conoscerne le parti e le relative funzioni, ad utilizzarne gli apparati sensoriali, a svolgere attività motorie che favoriscono la percezione di sé e alimentano i sentimenti del vissuto i quali concorrono all'arricchimento della personalità sul piano emotivo, intellettuale e sociale. Nella scuola materna deve esser favorita soprattutto la tendenza dei bambini a muoversi ricercando il loro "accomodamento" rispetto allo spazio, al tempo, agli altri e agli oggetti. L'azione educativa tenderà a migliorare tale capacità favorendo attività di libera espressione corporea, anche su basi ritmiche e musicali, e proponendo attività che aiutano la maturazione degli schemi motori. L'attività motoria comunque deve mantenere costantemente il carattere gioioso tipico della scuola materna.

Programma

1) Studio degli "Orientamenti" della scuola materna statale, per individuare il ruolo assegnato alle attività motorie nell'azione educativa generale.

2) Le caratteristiche biopsicologiche dello stadio evolutivo della puerizia (3-5 anni) con particolare riferimento alle condizioni organiche del bambino e al suo comportamento motorio correlato alle aree emotiva, cognitiva e sociale.

3) Studio analitico del movimento:

a) conoscenze fondamentali sul sistema nervoso centrale e periferico, e sugli apparati osteo-artro-muscolare e cardiorespiratorio;

b) cenni sulle teorie del movimento (con uso appropriato della terminologia cinetica);

c) principali funzioni del movimento (formazione e sviluppo psicofisico del bambino);

d) prerequisiti funzionali (strutturazione dello schema corporeo, controllo degli equilibri e della lateralità, coordinazione spaziotemporale, controllo della respirazione, capacità di rilassamento, controllo posturale);
e) schemi motori fondamentali (afferrare, lanciare, rotolarsi, strisciare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi, dondolarsi, nuotare, ecc.). Modi diversi di utilizzazione delle varie forme di movimento in vista dell'arricchimento e dell'affinamento degli schemi motori.

4) Carenze motorie dovute a condizioni strutturali e psicologiche (emotive, cognitive, sociali); conseguenze sullo sviluppo della personalità del bambino. Problematica degli handicap e metodiche di integrazione scolastica degli alunni che ne sono portatori.

5) Conoscenza di giochi per l'infanzia che, nella varietà delle esecuzioni, possono privilegiare lo sviluppo dei prerequisiti funzionali, delle funzioni intellettuali e dei comportamenti sociali.

6) Fondamenti di igiene e di pronto soccorso.

7) Esercitazioni di tirocinio. Le esercitazioni verteranno su: la didattica operativa dei giochi di movimento, con o senza piccoli attrezzi - criteri di scelta e quantificazione dell'impegno motorio; l'utilizzazione di tecniche per lo sviluppo dello schema corporeo e delle capacità percettivo-motorie; l'applicazione, ove possibile, di modalità di intervento e di tecniche elementari atte a favorire l'ambientamento in acqua, il galleggiamento, il nuoto; la programmazione dell'intervento educativo-motorio (obiettivi, contenuti, metodi), la verifica e la valutazione dei risultati.

(B) Indicazioni per gli istituti magistrali.

Premessa

L'attività motoria nella scuola elementare

Lo sviluppo corporeo e l'affinamento motorio costituiscono aspetti essenziali dello sviluppo della personalità del fanciullo.

L'alunno che inizia a frequentare la scuola elementare viene realizzando una crescita staturale, con prevalenza del valore degli arti su quello del busto; tale crescita, in modo più o meno accentuato, è caratterizzata da temporanea insufficienza osteo-muscolare e da insicurezza motoria. Verso gli otto anni è prevalente l'aumento ponderale, con un incremento relativo a della forza muscolare, specialmente degli arti inferiori; negli ultimi anni della scuola elementare, si realizza un equilibrio statuto-ponderale che prelude all'ulteriore aumento staturale del periodo prepubere.

Tali caratteristiche determinano modalità e tempi diversi dello sviluppo delle strutture necessarie al movimento (scheletriche, muscolari, neurologiche, legamentose, ecc.) e, comunque, inducano a ritenere indispensabile un adeguato svolgimento delle attività motorie, con finalità di formazione e di prevenzione fin dal primo ciclo della scuola elementare.

Durante la fanciullezza si realizza inoltre una intensa costruzione dei prerequisiti funzionali, quali, ad esempio, lo schema corporeo, la coordinazione sensomotoria, l'organizzazione spazio-temporale, gli equilibri e la lateralizzazione, la coordinazione statica e dinamica generale e segmentale. Poiché tali prerequisiti si sviluppano compiutamente entro il dodicesimo anno di età, per la loro strutturazione e il loro consolidamento, la fanciullezza costituisce lo stadio critico, il più sensibile, quello decisivo ai fini delle capacità motorie.

Nella scuola elementare, pertanto, è importante affinare e arricchire i vari schemi motori: camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, battere, calciare, rotolarsi, nuotare, ecc.

Favorire lo sviluppo corporeo e motorio significa realizzare un'azione formativa diretta a controllare e coordinare il movimento con più fine discriminazione percettiva e operativa. In altri termini, l'alunno, se validamente aiutato, potrà fornire, negli ultimi anni della fanciullezza, risposte motorie complesse, chiaramente progettate, intenzionalmente avviate, finemente controllate, precisamente

finalizzate. L'attivazione di tutti gli schemi motori con varietà di metodi, di strumenti e di situazioni, potrà far acquisire armoniosità e creatività motoria.

Programma

1) Studio dei programmi della scuola elementare, per individuare il ruolo assegnato alle attività motorie nell'azione educativa generale.

2) Le caratteristiche biopsicologiche della fanciullezza (6-11 anni), con particolare riferimento alle condizioni organiche e al comportamento motorio correlato alle aree affettiva, intellettuale e sociale.

3) Studio analitico del movimento:

a) conoscenze fondamentali sul sistema nervoso centrale e periferico, e sugli apparati osteo-artro-muscolare e cardio-respiratorio;

b) cenni sulle teorie del movimento (con uso appropriato della terminologia cinetica);

c) principali funzioni del movimento (formazione e sviluppo psicofisico del fanciullo);

d) prerequisiti funzionali (strutturazione dello schema corporeo, controllo degli equilibri e della lateralità, coordinazione spazio-temporale, controllo della respirazione, capacità di rilassamento, controllo posturale);

e) modi diversi di utilizzazione delle varie forme di movimento in vista dell'arricchimento e dell'affinamento degli schemi motori;

f) sviluppo della motricità nei diversi stati dell'età evolutiva (dalla motricità indifferenziata agli schemi di azione; dalla pre-operatorietà alla operatorietà).

4) Comportamenti posturali viziati e principali paramorfismi dell'età scolare; loro etiogenesi. Carenze motorie dovute a condizioni strutturali e psicologiche (emotive, cognitive, sociali), conseguenze sul rendimento scolastico e sullo sviluppo della personalità del fanciullo. Problematica degli handicap e metodiche di integrazione scolastica degli alunni che ne sono portatori.

5) Conoscenza dei giochi di movimento che consentono il raggiungimento di obiettivi di formazione e che, nella varietà delle esecuzioni, possono privilegiare lo sviluppo dei prerequisiti funzionali, delle funzioni intellettuali e dei comportamenti sociali.

6) I dinamismi del folclore, della danza e dei giochi popolari.

7) Elementari attività pre-sportive (corsa, salto, lancio) e giochi di squadra con regole determinate dagli alunni stessi o assunte dall'esterno (quattroporte, minibasket, minivolley, minihandball ecc.).

8) Fondamenti di igiene e di pronto soccorso.

9) Esercitazioni di tirocinio. Le esercitazioni verteranno su:

la didattica operativa dei giochi di movimento, con o senza attrezzi;

l'utilizzazione di tecniche per lo sviluppo degli schemi motori, criteri di scelta e quantificazione dell'impegno motorio;

la progettazione e la realizzazione di percorsi misti per alunni del primo e del secondo ciclo, le cui frazioni saranno graduate per lunghezza e difficoltà in rapporto allo sviluppo strutturale e funzionale conseguito;

l'applicazione, ove possibile, di tecniche elementari di galleggiamento e di nuoto;

la programmazione dell'intervento educativo motorio (obiettivi, contenuti, metodi), la verifica e la valutazione dei risultati.

D.M. 9 febbraio 1979

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale

Visto l'art. 2 della Legge 16 giugno 1977, n. 348, recante modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale:

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

Decreta

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola media statale sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto

Premessa generale

Parte I - Caratteri e fini della scuola media 1.- Il dettato costituzionale - La Costituzione italiana sancisce all'art. 34 che "l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita" e all'art. 3 che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

Al raggiungimento di queste finalità è diretta e ordinata la scuola media nella sua impostazione educativa e didattica. nelle sue strutture. nei suoi contenuti programmatici.

2.- Gli interventi legislativi - La scuola media discende da interventi legislativi che appartengono ad un unico disegno riformatore.

La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo grado.

La Legge 16 giugno 1977, n. 348, ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, estendendo in pari tempo l'area delle discipline obbligatorie tutte aventi uguale valore e dignità, e introducendo notevoli innovazioni nella impostazione dell'educazione linguistica, dell'educazione scientifica e dell'educazione tecnica.

La Legge 4 agosto 1977, n. 517, ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della scuola media ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti valutativi e corrispondenti iniziative di integrazioni e di sostegno.

Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia eliminando quelle strutture che si erano dimostrate inadeguate (classi d'aggiornamento e classi differenziali).

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

La scuola media, secondo la legge istitutiva, "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva"

a) Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino.

La scuola media è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.) Essa favorisce, anche mediante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.

b) Scuola che colloca nel Mondo.

La scuola media aiuta pertanto l'alunno ad acquisire progressivamente una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. a riconoscere le attività con cui l'uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.

Le esperienze e le conoscenze che la scuola media è tenuta a fornire offrono, in questo quadro, un ruolo di primaria importanza anche ai fini dell'orientamento.

c) Scuola orientativa.

La scuola media è orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale, tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i vari aspetti dell'educazione. La possibilità di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, deriva anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé.

d) Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria.

Successiva alla scuola primaria, la scuola media si colloca all'interno del processo unitario di sviluppo della formazione che si consegue attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie nell'arco della istruzione obbligatoria: essa persegue con sviluppi originali, conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente. Come tale non è finalizzata all'accesso alla scuola secondaria di secondo grado pur costituendo il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico.

4.- Strutture partecipative per la collaborazione tra famiglia e scuola previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - Le strutture partecipative di una scuola non ancorata ad un'unica interpretazione della realtà, ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e gli apporti del mondo esterno, debbono consentire alla scuola media di sviluppare in modo del tutto particolare la propria azione educativa in stretta cooperazione con le famiglie, raccogliendo le loro indicazioni per quanto riguarda le scelte educative fondamentali: a tal fine dovranno essere vitalizzate le occasioni di incontro offerte dai consigli di classe, dal consiglio d'istituto, dalle assemblee dei genitori, dai periodici incontri docenti-genitori. Dovranno essere altresì utilizzate tutte le occasioni e le strutture per un proficuo rapporto fra la scuola e le comunità territoriali, anche per il tramite del consiglio distrettuale, ai sensi del decreto delegato del 31 maggio 1974, n. 416, e delle disposizioni legislative successive.

5.- La professionalità dei docenti nella scuola media - Agli insegnanti si richiede una specifica capacità professionale al fine di assicurare la loro iniziativa responsabile nelle scelte didattiche e nella programmazione degli itinerari di apprendimento anche per realizzare un proficuo dialogo educativo.

In relazione all'ampliamento delle responsabilità nel rispetto dei nuovi compiti a lui assegnati dai decreti delegati, si pone per il docente l'esigenza di una approfondita preparazione non solo sul piano culturale specifico, ma anche su quello didattico. Da ciò la necessità di un aggiornamento - come diritto e dovere - che permetta al docente non solo di adeguare le proprie conoscenze ma anche di acquisire gli strumenti necessari per affrontare con competenza i propri compiti.

6.- La libertà d'insegnamento e i diritti degli alunni - La libertà d'insegnamento è garantita ai docenti dall'art. 4 della Legge 30 luglio 1973, n. 477, esplicitato nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 che recita: "nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento.

L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi."

Vengono qui chiaramente indicati gli spazi di una interpretazione realmente democratica del principio della libertà d'insegnamento per il docente, il quale, mentre è protagonista delle scelte didattiche, è tenuto contemporaneamente, nel rispetto dei diritti degli alunni, ad operare per il raggiungimento dei livelli educativi e culturali suggeriti dai programmi.

Parte II.- Una scuola adeguata all'età e alla psicologia dell'alunno

1.- La realtà dell'alunno che si trova nella fase della preadolescenza - Gli alunni ai quali questa scuola si rivolge si trovano ad affrontare (pur nella diversità delle situazioni personali, dei ritmi dello sviluppo psico-fisico e dei livelli di maturazione) il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé, alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e ad un nuovo rapporto con il mondo e con la società.

L'aderenza alle caratteristiche psicologiche di una fase evolutiva, nella quale si sviluppa la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e si avvia l'organizzazione della personalità in una responsabile autonomia, deve costituire un criterio direttivo costante dell'azione educativa e didattica dei docenti e della scuola, affinché possano realizzarsi, da parte degli alunni, proficui processi di apprendimento e di auto-orientamento.

Dato per scontato che alla scuola media accedono alunni che hanno un retroterra sociale e culturale ampiamente differenziato, la scuola deve programmare i propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, da superare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e i tutti.

2.- Individualizzazione degli interventi - La individualizzazione degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l'alunno di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali in termini sia di conquista degli elementi culturali comunque indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità personali.

In questo quadro pone particolari problemi la presenza di alunni portatori di handicap, i quali evidentemente esigono, pur se inseriti, come disposto dalla legge, nelle classi normali, il rispetto più attento della loro differenziata situazione e la messa in azione di appropriati interventi educativi e didattici.

Gli interventi specialistici di medicina scolastica, la disponibilità di docenti particolarmente preparati, il servizio socio-psico-pedagogico, le forme particolari di sostegno previsti dalla legge n. 517 del 1977 a favore degli handicappati - tanto più che il solo inserimento dello handicappato nella scuola non risolve le difficoltà ma rischia addirittura di determinare situazioni dannose per lo stesso

handicappato e gli altri membri della comunità-classe-concorrono proprio ad assicurare un servizio scolastico adeguato alla delicatezza dell'inserimento. Di fronte a queste situazioni peraltro l'individualizzazione didattica diventa esigenza imprescindibile nella programmazione del consiglio di classe.

3.- Rapporti interpersonali - Di fondamentale importanza è infine, la presa di coscienza del ruolo che in educazione ha la interazione educativa nei rapporti interpersonali che coinvolgono aspetti razionali ed affettivi, emotivi, etici: e ciò particolarmente in quella delicata fase dell'età evolutiva in cui avvengono le trasformazioni più importanti nella condizione fisica e psicologica (crisi puberale, affermazione della propria autonomia, ricerca di una società di sostegno e di rassicurazione tra i coetanei).

Si impone perciò ai docenti una costante verifica dei propri comportamenti in base alla conoscenza delle dinamiche psicologiche sia individuali che sociali e tenendo presenti che il rispetto della crescita e della maturazione personale del preadolescente è essenziale in questa fase del processo educativo.

Parte III.- Programmazione educativa e didattica

1.- Significato, finalità e struttura dei programmi - Ai programmi di tutte le discipline debbono riferirsi il consiglio di classe e i singoli docenti per impostare concretamente, e in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i piani didattici, secondo il criterio della programmazione curricolare.

La relativa ampiezza dei programmi è giustificata dalla esigenza di richiamare: le finalità specifiche delle singole discipline e attività, nel quadro educativo generale in cui esse si inseriscono; la proposta di alcune linee metodologiche, pur nel rispetto della libertà didattica dei docenti: la definizione dei contenuti programmatici, reimpostati, secondo gli sviluppi della ricerca culturale tenendo presente gli esiti positivi e quelli meno soddisfacenti dell'esperienza sinora maturata nella scuola dal 1963 e, per alcune discipline, delle indicazioni contenute nella legge n. 348 del 1977.

2.- Il consiglio di classe - Il consiglio di classe che costituisce l'organo competente a realizzare il coordinamento degli interventi delle singole discipline, concorda ed elabora la programmazione educativa e didattica.

In base alla legge n. 517 la programmazione presenta caratteristiche notevolmente innovative rispetto a quanto previsto dalla legge n. 1859: viene ribadita la corresponsabilità degli organi collegiali (consiglio di classe - collegio dei docenti - consiglio d'istituto) - nella specificità delle loro competenze - in tutte le fasi sia di impostazione ed attuazione sia di verifica periodica della programmazione stessa: sono incluse tutte le attività educative da realizzare nel corso dell'anno scolastico, comprese le iniziative di sostegno e le attività di integrazione: sono indicati tempi specifici per lo svolgimento dell'attività programmata: sono previste periodiche verifiche collegiali del suo andamento complessivo, per opportuni conseguenti adempimenti didattici e organizzativi.

3.- Fasi della programmazione - Questa impostazione postula un progetto educativo didattico che comprende organicamente i seguenti momenti:

- a) individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli alunni;
- b) definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati che riguardano l'area cognitiva, l'area non cognitiva e le loro interazioni;
- c) organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;
- d) individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati;
- e) sistematica osservazione dei processi di apprendimento;
- f) processo valutativo essenzialmente finalizzato sia agli adeguati interventi culturali ed educativi sia alla costante verifica dell'azione didattica programmata;

g) continue verifiche del processo didattico, che informino sui risultati raggiunti e servano da guida per gli interventi successivi.

La programmazione può prevedere anche l'organizzazione flessibile e articolata delle attività didattiche (attività interdisciplinari interventi individualizzati, nonché raggruppamenti variabili di alunni, anche di classi diverse, e utilizzazione di docenti specializzati nell'ambito consentito dalla legge n. 517).

4.- Interventi di integrazione e di sostegno - Particolare attenzione dovrà essere prestata dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto alla rilevazione delle esigenze manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua azione, assumendo anche i problemi proposti da particolari situazioni di emarginazione culturale o sociale e promuovendo interventi capaci di rimuoverle nel quadro dell'educazione permanente programmata dal distretto scolastico.

In tale prospettiva rientrano le attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e le iniziative individualizzate di sostegno.

Il collegio dei docenti, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte elaborate dai consigli di classe, particolarmente in riferimento ai dati offerti dalle verifiche periodiche, stabilisce il piano di queste iniziative da correlarsi strettamente con gli obiettivi individuali nella programmazione e da realizzarsi secondo le modalità previste dalla legge n. 517/77.

Nelle attività di integrazione dovranno essere impegnati tutti gli alunni: in particolare si dovrà evitare che gli alunni bisognosi delle iniziative di sostegno siano impegnati soltanto in esse mentre i loro compagni si dedicano alle attività di integrazione.

Parte IV.- Le discipline come educazione metodologie dell'apprendimento

1.- L'unità dell'educazione - Se la legge n. 348/1977 pone l'accento sul rafforzamento dell'educazione linguistica sul potenziamento dell'educazione scientifica, sulla valorizzazione del lavoro nell'educazione tecnica e sull'introduzione dell'educazione sanitaria, tuttavia non perdono valore né significato i restanti interventi disciplinari, i quali tutti concorrono in una prospettiva unitaria all'educazione della persona.

Infatti, se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari - sia pure in forme diverse - promuovono nell'allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di problemi, gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l'organizzazione concettuale e la verifica degli apprendimenti sono consolidate mediante linguaggi appropriati.

Nella loro differenziata specialità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del resto di soddisfare l'esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita più globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità delle discipline e dei contributi che esse forniscono.

Confluiscono armonicamente in tale quadro, aderente alle caratteristiche dell'età e all'esigenza di partecipare alla cultura e alla società contemporanee, gli insegnamenti indicati dalla legge. Di ognuno è necessario ricercare e potenziare il contributo peculiare al progetto educativo formulato unitariamente dal consiglio di classe.

2.- Le articolazioni di una educazione unitaria.
(OMISSIS)

g) Educazione fisica

L'educazione fisica, nella peculiarità delle sue attività e delle sue tecniche, concorre a promuovere l'equilibrata maturazione psico-fisica, intellettuale e morale del preadolescente e un suo migliore inserimento sociale mediante la sollecitazione di un armonico sviluppo corporeo.

(OMISSIS)

3.- Unità del sapere interdisciplinarietà - I vari insegnamenti esprimono modi diversi di articolazione del sapere, di accostamento alla realtà, di conquista, sistemazione e trasformazione di essa, e a tal fine utilizzano specifici linguaggi che convergono verso un unico obiettivo educativo: lo sviluppo della persona nella quale si realizza l'unità del sapere.

I vari linguaggi infatti concorrono - attraverso il processo di comunicazione e utilizzando contenuti, attività, strumenti specifici a seconda della disciplina - all'acquisizione di un sapere unitario.

Di conseguenza possono stabilirsi modalità di cooperazione tra i diversi insegnamenti evitando comunque accostamenti forzati o puramente estrinseci. Tale cooperazione dovrà consentire di perseguire, per vie diverse, gli obiettivi della programmazione educativa, e di mettere a disposizione di altre discipline i contributi specifici dell'uno e dell'altro ambito. Riuscirà pertanto pedagogicamente e didatticamente utile programmare le interrelazioni delle varie discipline in vista di un approccio culturale alla realtà più motivato e concreto, volto all'acquisizione di un sapere articolato ed insieme unitario (si considerino ad esempio il contributo che l'educazione linguistica può dare alla comprensione dei termini scientifici e del linguaggio matematico: o, viceversa, il contributo che il metodo scientifico e le operazioni tecniche possono dare al chiarimento dell'espressione verbale; nonché gli esiti di chiarezza di pensiero e di capacità di espressione promossi dall'educazione artistica e dall'educazione musicale attraverso i linguaggi non verbali pertinenti ai due campi disciplinari). In particolare, in tutte le discipline deve trovare spazio l'operatività, che non è solo compito dell'educazione tecnica e dell'educazione scientifica, al fine di superare la separazione tra attività intellettuale ed attività manuale.

4.- Processi di apprendimento e graduale sistemazione delle esperienze e delle conoscenze - L'insegnamento della scuola media si innesta sull'effettivo grado di sviluppo e di preparazione conseguito nel corso della istruzione primaria.

A questo scopo non è sufficiente prendere atto delle condizioni soggettive di maturazione e di preparazione raggiunte da ogni alunno.

È necessario che la scuola media predisponga la sua organizzazione didattica avendo presente i caratteri metodologici inerenti alle attività educative realizzate nella scuola elementare e preconstituendo, in tal modo, una situazione scolastica nella quale la progressione dei processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno non abbia a subire, particolarmente nei tempi del primo approccio con la nuova istituzione, compressioni artificiali e sollecitazioni innaturali.

Si dovrà dunque riprendere, all'inizio, la peculiarità dei procedimenti che consentono all'alunno di compiere efficacemente tutte le possibili esperienze capaci di suscitare in lui interesse e, quindi, valida motivazione all'apprendimento.

Ciò non significa, peraltro, che tali procedimenti, pur se certamente proficui soprattutto nella fase di approccio conoscitivo debbano permanere in tutto lo svolgersi dell'apprendimento, ché anzi ad essi debbono sempre più accompagnarsi processi di sistemazione che, elaborando ed ordinando le conoscenze acquisite, introducano l'alunno alla capacità di astrazione e di sintesi, base sicura di ogni ulteriore conquista culturale e condizione di libero giudizio critico e quindi di umana dignità. In particolare l'educazione al metodo scientifico, che è uno degli obiettivi principali della scuola media, viene favorita dal procedimento che - muovendo dalle curiosità da esperienze facilmente comprensibili e per quanto possibile realizzabili dallo stesso alunno, dall'operatività - sviluppi gradualmente la capacità di astrazione e sistemazione.

Il procedimento induttivo non è disgiungibile dal procedimento deduttivo, operazioni logiche entrambe, sempre presenti nell'operare della mente che si consolida in rapporto allo sviluppo delle capacità logico-formali.

Vanno visti in questa prospettiva taluni strumenti metodologici che traggono la loro validità dalla correttezza dell'impostazione e dell'esecuzione, come, ad esempio, la ricerca individuale e di gruppo. Essa si fonda essenzialmente su alcuni punti, il rispetto dei quali ne assicura l'utilità ai fini dell'apprendimento:

- a) la definizione dell'ipotesi che la ricerca si propone di realizzare;
- b) l'obiettivo che si intende conseguire;
- c) il metodo prescelto e gli strumenti (documentazione e materiale) da utilizzare.

È preferibile che la ricerca sia attuata in classe sotto la guida dell'insegnante.

Un corretto procedimento metodologico perseguirà costantemente la organicità e la coerenza nella trattazione dei contenuti culturali.

Evitare di insistere su tematiche quasi esclusivamente riferite al presente non significa certamente voler impedire che l'interesse naturale dell'alunno si polarizzi su argomenti più vicini alla sua diretta esperienza, ma far sì che egli, insieme alla più gradita conoscenza del presente, acquisti anche la consapevolezza dei rapporti che ci legano al passato. Parimenti è da evitare la insistenza su temi monografici che restringono il vasto spazio delle conoscenze a fatti episodici, oggetto di trattazione pressoché obbligata in una prassi didattica ampiamente diffusa che consegue spesso il risultato di privare l'alunno della visione di insieme di un quadro di conoscenze organicamente tra loro collegate sia pur nelle loro linee fondamentali.

In tal modo acquistano validità ed incisività culturale le nozioni, tempestivamente ed adeguatamente utilizzabili in un contesto più ampio, mentre è da evitare che la cultura si identifichi in una serie di informazioni fini a se stesse e nella successione memorizzazione-ripetizione. Sotto questo profilo particolarmente opportuno sembra che tutti gli insegnanti stimolino gli alunni alla lettura di opere divulgative o monografiche su aspetti fondamentali di vari ambiti: dalla storia alla letteratura, alle scienze, alle arti, alla tecnica, ecc.

La scuola inoltre non deve ignorare che gli alunni vivono in un contesto ampiamente connotato dai messaggi dei mezzi di comunicazione sociale che possono avere un forte potere persuasivo e massificante: in questa situazione la scuola media deve favorire la comprensione dei loro linguaggi specifici al fine di mettere i preadolescenti in grado sia di utilizzare tali linguaggi a fini espressivi o comunicativi sia di leggere e di valutare criticamente i messaggi così trasmessi.

5.- La socializzazione - Non minore importanza, rispetto all'educazione al conoscere, riveste l'educazione al vivere insieme, all'operare in spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione del bene comune.

La scuola media concorre alla formazione del cittadino sia mediante la proposta di prospettive culturali, offerta da tutte le sue discipline e da tutte le sue attività, che valgano a far cogliere il significato del contributo del singolo allo sviluppo sociale sia mediante concrete esperienze di cooperazione, a cominciare da quelle costituite dal procedimento didattico del lavoro di gruppo di cui, al di là di errate mitizzazioni, si deve utilizzare la funzione di stimolo all'operare insieme nel rispetto reciproco, avviando un utile tirocinio del comportamento democratico. Evidentemente il lavoro di gruppo dovrà essere attuato in modo da valorizzare il contributo di ciascuno e non sopprimere il momento della riflessione e dello studio personale.

Se alla formazione del cittadino debbono concorrere, come si è detto, tutte le discipline, l'educazione civica avrà una sua peculiare responsabilità in quanto consente in modo più preciso di prendere conoscenza e coscienza degli ordinamenti e delle strutture civiche e politiche.

Utile sarà anche un avvio alle metodologie del vivere in democrazia che educi ad un dibattito tanto più corretto quanto più fondato sulla tolleranza e sul rispetto reciproci e su una conoscenza della realtà la più documentata possibile e che valga ad evitare forme distorte di competitività.

Le conoscenze acquisite, le capacità maturate, i comportamenti e le abilità sviluppate, sempre nell'ambito di un clima che consenta all'allievo di nutrire fiducia nella propria possibilità di esprimere liberamente e criticamente opinioni e proposte, gli permetteranno una lettura puntuale e

funzionale della realtà che lo circonda e lo coinvolge ed una partecipazione responsabile alla gestione critica e creativa di essa.

Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini alla intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche.

(OMISSIS)

Educazione fisica

Indicazioni generali

L'insegnamento dell'educazione fisica, nella peculiarità delle sue manifestazioni, dei suoi linguaggi e delle sue tecniche, rientra naturalmente nel concerto dell'azione educativa della scuola media, fornendo un particolare contributo alla formazione dell'uomo e del cittadino.

Gli aspetti concorrenti dell'insegnamento dell'educazione fisica sono: la coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo pur nell'unità fondamentale della persona umana: l'ordinato sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità: la valorizzazione di un ambito privilegiato per lo svolgimento di esperienze formative di vita di gruppo e di partecipazione sociale. Il coordinamento dell'azione didattica del docente di educazione fisica con quella degli altri docenti favorirà inoltre nell'alunno, l'interiorizzazione di una cultura interdisciplinare, relativamente alle materie con le quali l'educazione fisica più frequentemente entra in contatto. Ciò vuol dire che, ferma restando l'area di professionalità di ciascun docente, l'insegnamento dell'educazione fisica, mentre persegue gli obiettivi suoi propri, può e deve costituire, da un verso verifica vissuta di nozioni apprese, dall'altro stimolo alla chiarificazione di concetti, relativi a discipline diverse. Nessi interdisciplinari con le scienze naturali (avendo particolare riguardo all'educazione sanitaria), con l'educazione civica, artistica e musicale sono immediatamente percepibili: ma altri possono venirne continuamente, nella realtà sempre nuova della vita scolastica.

Il programma è unico per il triennio e comune a entrambi i sessi.

Sono rimesse alla responsabile valutazione dell'insegnante, di fronte alle diverse situazioni, la traduzione in concreto del programma e la sua scansione nel tempo, in relazione ai problemi specifici delle singole scuole, delle singole scolaresche, dei singoli alunni e in relazione alla graduale evoluzione delle motivazioni nell'arco dei tre anni. Ogni alunno, quale che sia la sua condizione (anche handicappato), deve poter trarre giovamento dal servizio apprestato dalla scuola e partecipare alla vita del gruppo con inserimento il più attivo possibile. Le attività saranno articolate in un progetto predisposto annualmente dall'insegnante, didatticamente coordinato nell'ambito delle competenze del consiglio di classe.

Le indicazioni operative che seguono, per esigenza di chiarezza, tracciano distintamente alcune aree fondamentali dell'insegnamento dell'educazione fisica. È ovvio che nella prassi della azione educativa le esercitazioni connesse vanno combinate logicamente nel modo più opportuno, in modo che la successione di sforzi e di carichi risponda anche a rigorose leggi fisiologiche curando che ciascuna lezione abbia come protagonista l'alunno con le sue esigenze psicofisiche e comprenda anche attività particolarmente gradite agli alunni (esercizi sportivi, giochi di gruppo, ecc.) tutte però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prescelti. Anche in ordine all'educazione fisica è necessario tenere conto dell'unità fondamentale della personalità dell'alunno in ogni istante della sua evoluzione. In questo quadro deve essere rispettata il più possibile una gradualità che corrisponda all'ordine insito nello sviluppo fisico onde evitare il verificarsi di ritardi psicofisici spesso irreparabili e di conseguenza fortemente negativi.

Ne deriva la necessità di porre massima attenzione al grado di sviluppo psico-motorio che il preadolescente ha acquisito, sin dalla scuola elementare, anche se spesso questo dato non è

adeguato sia per ragioni intrinseche (ritmi personali di sviluppo) sia per motivi di obiettiva difficoltà della scuola di provenienza. Si suggerisce, conseguentemente, l'adozione di una metodologia che, presupposta una chiarezza di obiettivi e di interventi, si realizzi in una educazione fisica centrata su attività che abbiano la possibilità di colmare le lacune, di sostenere lo sviluppo in ciascuno delle qualità fisiche fondamentali e delle relative capacità (potenziamento fisiologico), il consolidamento e il coordinamento degli schemi motori di base, la promozione della capacità di vivere il proprio corpo in termini di dignità e di rispetto; la formazione di sane abitudini di previdenza e di tutela della vita, il conseguimento di capacità sociali di rispetto per gli altri.

Sarà, perciò, necessario partire dall'osservazione ed analisi del preadolescente per stabilire il reale livello psico-motorio, proporre situazioni educative personalizzate e seguire, via via, in sede di valutazione, il grado di sviluppo del soggetto correlato ai dati ambientali, relazionali, psico-somatici che costituiscono i tratti essenziali del livello di partenza.

Obiettivi e indicazioni programmatiche

1) Potenziamento fisiologico

Il potenziamento fisiologico costituisce, oltre un obiettivo di per sé apprezzabile, il presupposto per il normale svolgimento delle attività appresso specificate. In questo ambito vanno curati:

- a) il miglioramento della funzione cardio-respiratoria. Sono noti al riguardo differenti metodi operativi, che hanno in comune i seguenti elementi: il predominio del lavoro di resistenza integrale (regime aerobico); la necessità di integrare questo lavoro con minime, graduali attività in regime anaerobico; l'attenzione da prestare alle tecniche di recupero. Si sottolinea, a questo riguardo, l'utilità della corsa, su distanze opportunamente programmate, nell'arco dell'anno e del triennio possibilmente su terreno vario, con ritmo alterno, con superamento in agilità di ostacoli naturali o predisposti;
- b) il rafforzamento della potenza muscolare. La forza è una componente che determina e influenza il gesto finalizzato. Per l'incremento di questa qualità sono utili gli esercizi a carico naturale o con piccoli carichi (palle zavorrate, bastoni di ferro, altri attrezzi anche adattati). Il rafforzamento della muscolatura delle grandi masse degli arti è inefficace se non associato al rafforzamento del tono dei muscoli della colonna vertebrale e delle cinture delle spalle e del bacino. A scopo preventivo-correttivo può insistersi sul rafforzamento di gruppi muscolari specifici;
- c) la mobilità e la scioltezza articolare. La capacità di eseguire movimenti di grande ampiezza è condizione necessaria per una buona esecuzione di movimento e facilita qualsiasi apprendimento motorio. Sono utili a conseguirla esecuzioni ripetute ai piccoli e grandi attrezzi, assicurando sempre il corretto gioco delle articolazioni in un momento dell'evoluzione delle ossa lunghe;
- d) la velocità. Essa, intesa come capacità di compiere azioni motorie nel più breve tempo, presuppone le altre capacità dianzi elencate, e si sviluppa con l'automatismo del gesto, efficace ed economico. Tale automatismo deve essere suscettibile di adattamento a una situazione mutevole, portando così alla destrezza.

2) Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base Premessa la presa di coscienza del proprio corpo da parte dell'allunno, l'aggiustamento dello schema corporeo implica nuove e più ricche acquisizioni relative al rapporto del corpo con l'ambiente. In particolar modo debbono essere ricercate situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio, quali le capovolte, gli atteggiamenti variati in fase di volo, gli esercizi di acquaticità (dove possibile). L'attrezzo, sia grande che piccolo, codificato o occasionale, sarà considerato in funzione della molteplicità degli stimoli che può offrire. Particolarmente valida può riuscire l'esecuzione di azioni, accuratamente scelte e preferibilmente tratte dai grandi giochi, al fine di verificare e affinare: l'equilibrio posturale e dinamico; la coordinazione generale; l'apprezzamento delle distanze (es., con lanci di precisione, con balzi misurati in corsa) e delle traiettorie (es., esercizi e attività combinate con pallone in spostamento, spostamenti in relazione al piazzamento o al movimento del compagno o dell'avversario); la percezione temporale (es., movimenti a ritmo e riproduzione del ritmo,

movimenti correlativi ai tempi di spostamento di un compagno o del pallone): la rappresentazione mentale di situazioni dinamiche (es., programmazione di azioni di attacco o difesa in giochi sportivi).

Particolare attenzione va posta al consolidamento della lateralizzazione assecondando le naturali e spontanee funzioni. Le relative esercitazioni potranno fornire anche spunti ad altri ambiti, fra cui l'educazione stradale.

3) L'attività motoria come linguaggio

Il movimento è uno dei linguaggi attraverso il quale l'uomo esprime il suo mondo interiore ed entra in rapporto con gli altri.

Tale linguaggio deve pur essere utilizzato nella scuola, accanto ai linguaggi verbali, visuali e musicali, per consentire all'alunno l'esplorazione e la valorizzazione di tutti i mezzi di espressione e d'interrelazione. In questo senso saranno perseguiti tutti i tentativi validi allo scopo di far rappresentare, attraverso la ricerca di movimenti naturali, sensazioni, sentimenti, immagini, idee, sia a livello individuale, sia a livello di gruppo.

4) Attività in ambiente naturale

Costituisce vasto settore dell'attività motoria in cui la scuola si riaggancia alla vita, rinnovando il rapporto uomo-natura.

L'insegnante, in relazione all'ambiente in cui opera, privilegerà lo espletamento delle lezioni all'aria aperta o in ambiente naturale.

Tali iniziative, se attentamente preordinate nel quadro della programmazione educativa e didattica, da un lato valgono come ulteriore elemento formativo della personalità degli alunni, dall'altro possono costituire occasioni concrete di apprendimento interdisciplinare.

5) Avviamento alla pratica sportiva

L'avviamento alla pratica sportiva si inserisce armonicamente nel contesto dell'azione educativa, in quanto teso allo scopo di contribuire alla formazione della personalità degli alunni e a porre le basi per una consuetudine di sport inteso come acquisizione di

equilibrio psicofisico nel quadro dell'educazione sanitaria. In questa considerazione, l'insegnante troverà modo di inserire nelle lezioni di educazione fisica l'avviamento a discipline sportive, la cui pratica potrà essere poi sviluppata nell'ambito delle apposite ore d'insegnamento complementare.

L'avviamento alle discipline sportive offrirà occasione di utilizzare o scoprire globalmente gesti usuali, quali il correre, il saltare, lo scansare, il lanciare, il prendere, secondo uno scopo in una continua successione di situazioni problematiche. L'impegno di miglioramento del risultato discende solo dalla logica della ricerca e della verifica del movimento più corretto e preciso; in questo senso lo sport scolastico tende alla disciplina interiore, alla padronanza del corpo, alla formazione e all'affinamento di condotte motorie personali. Il rispetto che deve sempre pretendersi delle regole dello sport o del gioco - siano esse codificate o liberamente concordate - tende ad imprimere una consuetudine di lealtà e di civismo che non può esaurirsi nell'ambito della lezione e della scuola. Gli sport e i giochi di squadra valgono in più a introdurre e consolidare abitudini di collaborazione reciproca.

L'avviamento allo sport comporta naturalmente forme di competizione fra gli alunni. Ciò induce a chiarire che l'agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri, rientra nella logica dell'educazione e perciò della scuola. Ciò comporta l'acquisizione da parte degli alunni di una coscienza critica nei confronti di comportamenti estranei alla vera essenza dello sport, come la ricerca del risultato a ogni costo, o l'assunzione di atteggiamenti divistici.

Infatti una prestazione o una vittoria hanno significato solo in quanto rappresentano il segno di una conquista su se stessi o il frutto di un impegno liberamente assunto e tenacemente perseguito

D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503

Programmi didattici per la scuola primaria

Art. unico

I programmi didattici e le relative istruzioni per le scuole elementari, pubbliche e private, stabiliti con il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, e i programmi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari approvati con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 383, sono sostituiti dai programmi annessi al presente decreto e visti dal Ministro proponente.

I nuovi programmi entrano in vigore dall'1 ottobre 1955 per la parte relativa alla 1a classe e dall'1 ottobre 1956 per la parte relativa alle altre classi.

Premessa

I presenti programmi comprendono l'indicazione del fine assegnato alla istruzione primaria; la descrizione della via da seguire per raggiungere il fine stesso; un complesso di suggerimenti, desunti dalla migliore esperienza didattica e scolastica.

Sotto il primo riguardo (indicazione del fine dell'istruzione primaria) i programmi hanno carattere normativo e prescrivono il grado di preparazione che l'alunno deve raggiungere: ciò per assicurare alla totalità dei cittadini quella formazione basilare della intelligenza e del carattere, che è condizione per un'effettiva e consapevole partecipazione alla vita della società e dello Stato.

Questa formazione, anteriore a qualunque finalità professionale, fa sì che la scuola primaria sia elementare non solo in quanto fornisce gli elementi della cultura, ma soprattutto in quanto educa le capacità fondamentali dell'uomo; essa ha, per dettato esplicito della legge, come suo fondamento e coronamento l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

Le indicazioni attinenti al secondo aspetto dei programmi (la via o metodo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'istruzione primaria) non hanno il medesimo carattere normativo delle precedenti; poiché lo Stato, se ha il diritto e il dovere di richiedere l'istruzione obbligatoria, non ha una propria metodologia educativa.

Va tuttavia osservato che le indicazioni di questo secondo gruppo sorgono come sintesi concorde e spontanea dalla meditazione sui problemi attuali dell'educazione e dell'insegnamento. Esse si riconducono anzitutto alla nostra tradizione educativa umanistica e cristiana: cioè al riconoscimento della dignità della persona umana; al rispetto dei valori che la fondano: spiritualità e libertà all'istanza di una formazione integrale. Da qui derivano: la necessità di muovere dal mondo concreto del fanciullo, tutto intuizione, fantasia, sentimento; la sollecitudine di fare scaturire

dall'alunno stesso l'interesse all'apprendere; la cura di svolgere gradualmente le attitudini all'osservazione, alla riflessione, all'espressione; la costante preoccupazione di aiutare in tutti i modi il processo formativo dell'alunno senza interventi che ne soffochino o ne forzino la spontanea fioritura e maturazione; la consapevolezza, finalmente, che scopo essenziale della scuola non è tanto quello di impartire un complesso determinato di nozioni, quanto di comunicare al fanciullo la gioia e il gusto di imparare e di fare da se, perché ne conservi l'abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita.

Queste esigenze capitali del processo educativo acquistano un accento di più diretta attualità, se vengono riconosciute in due istanze particolarmente vive nella scuola contemporanea: la globalità e l'aderenza all'ambiente dell'alunno.

Nella psicologia concreta del fanciullo l'intuizione del tutto è anteriore alla ricognizione analitica delle parti; così la scuola ha il compito di agevolare questo processo naturale partendo dalle prime intuizioni globali per snodarle via via nelle articolazioni di un discorso riflesso. Il fanciullo scopre a poco a poco il significato delle proprie esperienze, e perciò conviene che con lenta gradualità scopra l'esistenza delle materie nelle quali il sapere scolastico tanto più variamente si diversifica, quanto più progredisce verso il sistema e la scienza.

Il criterio della globalità, più accentuato nei primi anni di scuola, viene via via attenuato e superato; tuttavia il progressivo affiorare delle materie d'insegnamento non significa che esse possano sussistere isolate e indifferenti le une rispetto alle altre. Tutte, ancorché in misura di volta in volta diversa, si prestano sempre a scambievoli richiami e integrazioni che sorgono dalle loro molteplici correlazioni sul piano dell'unità della cultura.

D'altra parte, la consapevolezza delle fondamentali caratteristiche dell'anima infantile pone la scuola su una linea di naturale continuità con quanto l'alunno ha già imparato, inteso e sentito nel cerchio della famiglia, del suo ambiente naturale e sociale, delle istituzioni educative che abbia frequentato; perciò l'insegnante non può dimenticare l'aderenza e la partecipazione alla vita dell'ambiente nella varietà delle sue manifestazioni e nell'ispirazione morale e religiosa che la anima.

In tal modo il principio della libertà trova una reale attuazione; come il maestro non deve mai dimenticare che l'educazione dell'alunno non comincia dalla scuola e non si esaurisce in essa, così i presenti programmi non intendono creare l'istruzione dal nulla o dal vuoto, bensì intendono stimolare il costume scolastico già in atto, perché dia una misura sempre più piena delle proprie energie interiori, orientandolo al conseguimento delle finalità civili e sociali dell'istruzione pubblica.

Anche il terzo aspetto dei programmi (suggerimenti più particolari desunti dalla migliore esperienza scolastica e didattica) va considerato nello spirito della libertà e nel rispetto della funzione autonoma della scuola.

Non si è seguita nella elaborazione dei presenti programmi la distinzione tradizionale tra le prescrizioni programmatiche e le avvertenze poiché le une e le altre vengono ricondotte al processo della ricerca pedagogica e didattica e all'atto vivo dell'insegnamento.

Dopo il rinnovamento operato dai programmi del 1923 e da quelli del 1945, la formulazione di questi nuovi programmi è stata sollecitata più direttamente da due esigenze: far aderire maggiormente il piano didattico alla struttura psicologica del fanciullo e tenere conto che per precetto della Costituzione l'istruzione inferiore obbligatoria ha per tutti la durata di almeno otto anni.

Per rendere questi intenti praticamente attuabili, è stato alleggerito il carico delle nozioni rispetto ai programmi quinquennali precedenti e sono stati elaborati programmi graduati per cicli didattici. Tali cicli rispettano per la loro durata le fasi dello sviluppo dell'alunno e rendono meglio possibile un insegnamento individualizzato in relazione alle capacità di ciascuno, così che in un periodo di tempo a più largo respiro ogni alunno possa giungere, maturando secondo le proprie possibilità, al comune traguardo.

D'altra parte, ciò consente che vengano adottati quei procedimenti saggiamente attivi che spronano il fanciullo nell'operosa ricerca e nell'approfondimento della consapevolezza di quanto viene imparando.

Spetta naturalmente all'insegnante, in base alle accertate possibilità dei singoli alunni, di formulare un suo personale piano di lavoro, distribuito nel tempo, che egli potrà eventualmente aggiornare alla luce di una sempre più approfondita conoscenza della scolaresca.

Una vecchia opinione popolare considerava la scuola elementare come la scuola del leggere, dello scrivere e del far di conto. Si può intenderla ancora oggi così, salvo una accurata determinazione del significato di queste parole. Nell'auspicare una scuola che insegni per davvero a leggere si esige che da essa escano ragazzi che ragionino con la propria testa, giacché saper leggere è ben anche aver imparato a misurare i limiti del proprio sapere e ad esercitare l'arte di documentarsi. Analogamente saper scrivere vale saper mettere ordine nelle proprie idee, saper esporre correttamente le proprie ragioni. Quanto a far di conto, nel nostro secolo, che è il secolo dell'organizzazione e delle statistiche, è chiaro che una persona è tanto più libera quanto più sa misurare e commisurarsi. Non ci si dissimula l'importanza e la gravità del compito affidato al maestro. Nessuno, dopo di lui, potrà forse riparare ad una mancata formazione essenziale, e in questo senso elementare, degli alunni che le famiglie e la Patria gli affidano. Ed è pur vero che il grado di civiltà di una Nazione si misura soprattutto dalla cultura di base del suo popolo.

(OMISSIS)

Educazione morale e civile - Educazione fisica

Anche per quanto riguarda l'educazione morale, civile e fisica, ci si colleghi al programma del precedente ciclo.

L'ambiente esterno, con i suoi molteplici e frequenti episodi di vita, unitamente a quello della quotidiana convivenza scolastica, offrirà all'insegnante le migliori occasioni per conversare sugli argomenti che rientrano nella sfera degli interessi dell'alunno, al fine di conoscerne sempre meglio le inclinazioni e le possibilità, e di avviarle all'azione secondo le norme morali e del vivere civile. Per la conquista di una prima consapevolezza dei principi direttivi della condotta, l'insegnante abbia cura di avviare gradualmente l'alunno alla riflessione sugli atti della vita individuale nell'ambiente scolastico, familiare, sociale. Sul piano delle abitudini ed attività pratiche si favoriscano in particolare le iniziative anche modeste che possano condurre l'alunno al dominio di se e alla formazione del carattere. Esse trovano la loro migliore applicazione quando l'insegnante favorisce l'attività svolta per gruppi, aperti sempre alla libera collaborazione di chiunque trovi congeniale il lavoro prescelto. Questa attività favorirà il sorgere e il rafforzarsi, nelle giuste proporzioni, del senso della responsabilità personale e della solidarietà sociale.

A quest'opera di formazione sono naturalmente collegate le esperienze di vita dell'alunno, che l'insegnante deve vagliare con opportune conversazioni, e libere e ordinate discussioni. Si dia particolare rilievo a tutte le esperienze dirette a ottenere il rispetto delle persone, delle cose e dei locali pubblici, delle norme di circolazione stradale e di quelle riguardanti la pubblica igiene.

L'ambiente sociale in cui l'alunno vive offrirà occasioni a conversare sulla famiglia, sul Comune, sulla Provincia, sulla Regione, sullo Stato, in collegamento con lo studio della storia e della geografia.

L'amore per la Patria si affermi nel sentimento del fanciullo come naturale estensione degli affetti domestici, e nella sua coscienza come attuazione dei valori nazionali, ordinati negli ideali della comprensione internazionale.

L'educazione fisica si consideri connessa all'educazione morale e civile come mezzo che induce l'alunno a rispettare e a padroneggiare il proprio corpo, a ordinare la tumultuaria esplosione delle energie, tipica della fanciullezza, e come tirocinio all'autocontrollo, all'autodisciplina e alla socievolezza.

L'insegnante avrà cura che l'alunno esegua esercizi relativi all'ordine e alla marcia, alla corsa, ai saltelli e ai salti.

Negli esercizi di squadra sia dato conveniente posto alle forme ritmiche atte ad assicurare la scioltezza, l'espressività e l'armonia dei movimenti.

In questa fase del suo lavoro l'insegnante potrà far tesoro, anche in connessione col canto corale, degli elementi del folclore locale.

I giochi ordinati di movimento di gruppo continuano ad avere il loro posto in questo ciclo e si precisano non solo per l'aspetto ricreativo, ma anche per la loro forma di educazione alla lealtà alla gentilezza, all'armonia del gioco sportivo.

Giochi ed esercizi fisici debbono svolgersi, per quanto è possibile, all'aperto.

L'insegnante vigilerà sullo sviluppo fisico dei singoli fanciulli e consulterà il medico nei casi di sospette alterazioni anatomiche o funzionali, e terrà presente che l'attività fisica comporta un impegno di energie al pari dello studio.

(OMISSIS)

Decreto Ministeriale 3 giugno 1991

Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali

Premessa

I - INFANZIA, SOCIETÀ, EDUCAZIONE

Art. 1.- Una società in movimento

Art. 2.- La condizione dell'infanzia e della famiglia

Art. 3.- Il bambino soggetto di diritti

Art. 4.- Ambienti di vita e contesti educativi

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Premessa

Art. 1.- Finalità

Art. 2.- Dimensioni di sviluppo

Art. 3.- Sistemi simbolico-culturali

Art. 4.- Continuità educativa

Art. 5.- Diversità e integrazione

III - INDICAZIONI CURRICOLARI

Premessa

Art. 1.- Curricolo e programmazione: elementi costitutivi e funzioni

Art. 2.- Campi di esperienza educativa

IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE

Premessa

Art. 1.- Lineamenti di metodo

Art. 2.- Un'organizzazione per l'educazione

Art. 3.- Strutture di professionalità

Premessa

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, annessi al D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono sostituiti dagli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali annessi al presente decreto.

L'attuale attenzione per l'infanzia e la sua scuola si fonda sulla sempre più precisa consapevolezza dei diritti del bambino così come sono presenti nella nostra coscienza, riconosciuti dalla Costituzione nel quadro dei diritti della persona e più volte riaffermati nei documenti degli organismi internazionali, e si connette alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo.

La scuola per l'infanzia ha assunto la forma di vera e propria istituzione educativa soltanto in periodi relativamente recenti, avendo prevalentemente svolto, in precedenza, funzione di assistenza alle famiglie (e in particolare alle madri lavoratrici) con la custodia dei bambini in un ambiente possibilmente adatto alla loro crescita. Infatti sono andate da tempo emergendo e si sono progressivamente imposte le istanze di natura specificamente pedagogica, espresse ed affermate da una grande tradizione cui non sono mancati contributi di centrale rilievo anche da parte di studiosi ed educatori italiani.

Al modello tradizionalmente prevalente della scuola d'infanzia come luogo di vita vanno subentrando più esplicite connotazioni di scuola comunque mantenute in una visione complessivamente unitaria del bambino, dell'ambiente che lo circonda e delle relazioni che lo qualificano, cui si accompagna la tendenza a delineare ed attuare progetti nei quali l'educazione sia espressione della partecipazione delle famiglie e dell'animazione della comunità.

La Legge n. 444/1968 ha consentito, sullo sfondo di un articolato pluralismo culturale ed istituzionale, una più definita consapevolezza delle funzioni della scuola d'infanzia, che si configura ormai come il primo grado del sistema scolastico. Successivi provvedimenti legislativi concernenti l'orario di funzionamento, l'organico degli insegnanti, l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e la programmazione educativo-didattica, pur non avendo delineato un quadro strutturalmente organico, ne hanno comunque sottolineato in maniera sempre più esplicita lo spessore sociale e pedagogico. Ciò è testimoniato anche dalla costante espansione dei tassi di iscrizione e di frequenza e rafforzato dall'azione di sperimentazione e di innovazione svolta dal personale della scuola, alla quale enti, istituzioni, associazioni professionali, organizzazioni

sindacali nonché la ricerca e la pubblicistica pedagogica hanno costantemente offerto attenzione e sostegno.

L'ulteriore sviluppo di questa scuola si profila, pertanto, come generalizzazione di un servizio educativo di elevata qualità, impegnato a diffondersi senza squilibri e disuguaglianze sul territorio nazionale, espressione di una progettualità politica e pedagogica consapevole delle sfide provenienti dalle nuove dinamiche della cultura e della società e in grado di tradurre nei fatti la convinzione che l'infanzia rappresenta una fase ineludibilmente preziosa dell'educazione dell'uomo e del cittadino.

I termini "scuola materna" e "scuola dell'infanzia" sono usati nel testo indifferentemente, come pure, talvolta, scuola del bambino. La denominazione scuola dell'infanzia è però ritenuta più rispondente alla evoluzione che caratterizza l'istituzione allo stato attuale.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Premessa

La scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Essa persegue sia l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità apportando con questo il suo specifico contributo alla realizzazione della uguaglianza delle opportunità educative.

III - INDICAZIONI CURRICOLARI

Premessa

La proposta di linee programmatiche di tipo curricolare si connette al carattere di ambiente educativo intenzionalmente e professionalmente strutturato che la scuola d'infanzia assume, mantenendo le sue specifiche caratteristiche relazionali e didattiche. Le indicazioni che seguono configurano le condizioni e gli elementi di una piena affidabilità culturale, progettuale ed educativa.

IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE

Premessa

Il passaggio dalle prospettive strettamente curricolari alla realtà operativa nella quale esse devono venire interpretate ed attuate richiede una riflessione sui caratteri metodologici generali e sulle qualificazioni organizzative della scuola.

I - INFANZIA, SOCIETA', EDUCAZIONE

Art. 1.- Una società in movimento

La società italiana è attualmente caratterizzata da ampie, profonde e contrastanti trasformazioni che, rifrangendosi in maniera differenziata nei diversi contesti storici, sociali e culturali del Paese, configurano una peculiare condizione di complessità, i cui indicatori emergenti richiedono una attenta considerazione.

La pluralità dei modelli di comportamento e degli orientamenti di valore, la presenza di nuove ed incidenti forme di informazione e la proliferazione dei luoghi di produzione e di consumo rendono

difficili il controllo, la gestione e l'equa distribuzione delle risorse nel tessuto sociale. Tuttavia, la rapidità dei processi di transizione, che sta alla base di un diffuso senso di insicurezza sui valori e di una crescente contraddittorietà nelle condotte e negli stili di vita, si profila al tempo stesso ricca di potenzialità ed opportunità di sviluppo positivo. L'espandersi delle reti e dei linguaggi mass-mediali, ad esempio, pur rischiando di produrre effetti di conformismo e di indurre abitudini di ricettività puramente passiva, rappresenta non di meno una importante fonte di informazione e di stimolazione culturale. L'irruzione e la diffusione dei mezzi telematici ed informatici introducono senza dubbio opportunità cognitive di grande rilevanza, anche se possono dar luogo a condizioni di isolamento connesse alla loro fruizione e alla prevalenza dei linguaggi formalizzati e digitali sulle altre forme di relazione e di espressività. L'accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e pluri-etnica, infine, di fronte alle quali si verificano talvolta atteggiamenti di intolleranza quando non addirittura di razzismo, può tradursi in occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e l'accettazione produttiva delle diversità come valori ed opportunità di crescita democratica.

E' anche in tale insieme di riferimenti che si definiscono il compito e la funzione della scuola d'infanzia italiana nello sviluppo della nostra comunità nazionale.

I - INFANZIA, SOCIETA', EDUCAZIONE

Art. 2.- La condizione dell'infanzia e della famiglia

Tanto nelle rappresentazioni culturali che nei contesti reali di vita sono presenti alcune contraddizioni, che inducono a volte elementi di disorientamento nella pratica educativa. Sono diffuse varie immagini dell'infanzia che, se colgono alcuni aspetti della realtà, falsano il riconoscimento della autentica condizione infantile qualora vengano assunte in maniera unilaterale. La proclamazione della centralità dell'infanzia è spesso contraddetta dal ricorrere di situazioni che ne rendono difficoltoso il pieno rispetto. All'accrescimento quantitativo delle esperienze corrispondono, di contro, fenomeni di distorsione sul piano cognitivo e di impoverimento su quello motivazionale ed immaginativo.

L'affermazione della dignità del bambino è contrastata dal suo incontrollato coinvolgimento nelle logiche del consumismo e la condizione di diffuso benessere materiale di cui gode non è sempre accompagnata da una equivalente soddisfazione delle esigenze interiori di sicurezza, di identità, di affermazione ed espansione dell'Io, di significato, di appartenenza e di autonomia.

Permangono inoltre disomogeneità connesse ai dislivelli economici, sociali e culturali, ed emergono nuove forme di povertà, dovute soprattutto alla carenza di servizi e di spazi urbani di vivibilità ed alla insufficiente disponibilità di luoghi e di opportunità di crescita, di gioco e di creatività.

La famiglia, pur nella varietà delle sue attuali configurazioni, presenta due connotazioni particolarmente ricorrenti e rilevanti, costituite dalla persistente tendenza alla nuclearizzazione e dall'affermazione del nuovo ruolo sociale della donna.

Tale contesto include elementi che possono favorire una migliore realizzazione personale, aumentare il grado di responsabilizzazione dei genitori, consentire una migliore capacità di lettura, comprensione e soddisfazione dei bisogni e delle esigenze dei bambini, incoraggiare una più condivisa accettazione dei compiti, riscoprire e rivalorizzare ruoli e funzioni di tutti i componenti del nucleo familiare. Al tempo stesso, tuttavia, può comportare vissuti di incertezza e di ansietà, atteggiamenti di chiusura e di isolamento, riduzione della gamma dei rapporti e delle relazioni, limitazione degli spazi di movimento e di autonomia, più prolungati tempi di assenza degli adulti significativi.

La coesistenza di scenari così profondamente diversificati e contrastanti impegna quindi la scuola a svolgere un ruolo di attiva presenza, in collaborazione ed in armonia con la famiglia, per la piena affermazione del significato e del valore dell'infanzia secondo principio di uguaglianza, libertà e amorevole solidarietà.

I - INFANZIA, SOCIETA', EDUCAZIONE

Art. 3.- Il bambino soggetto di diritti

Spettano alle bambine e ai bambini, in quanto persona, i diritti inalienabili - sanciti anche dalla nostra Costituzione e da dichiarazioni e convenzioni internazionali - alla vita, alla salute, all'educazione, all'istruzione ed al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, sui quali si fonda la promozione di una nuova qualità della vita intesa come grande finalità educativa del tempo presente.

La personalità infantile va inoltre considerata nel suo essere e nel suo dover essere, secondo una visione integrale che miri allo sviluppo dell'unità inscindibile di mente e corpo.

Lo sviluppo armonico ed integrale di tale personalità implica, pertanto, il riconoscimento di esigenze di ordine materiale e, più ancora, non materiale, alle quali rispondono la costante attenzione e la disponibilità da parte dell'adulto, la stabilità e la positività delle relazioni, la flessibilità e l'adattabilità a nuove situazioni, l'accesso a più ricche interazioni sociali, l'acquisizione di conoscenze e di competenze, la possibilità di esplorazione, di scoperta, di partecipazione e di comunicazione, la conquista dell'autonomia, il conferimento di senso alle esperienze; tutto questo in un intenso clima di affettività positiva e gioiosità ludica.

La promozione della qualità della vita del bambino risulta intrinsecamente correlata con il conseguimento di un migliore livello di vita della comunità in generale e degli adulti di riferimento in particolare. Quindi il nuovo progetto di scuola per l'infanzia si propone di rendere la scuola stessa un significativo luogo di apprendimento, socializzazione e animazione, con particolare riferimento alle esigenze dei microsistemi sociali e delle zone culturalmente meno avvantaggiate. I tratti che definiscono e strutturano la scuola dell'infanzia nella molteplicità delle sue dimensioni pedagogiche (relazionali, curricolari, didattiche, funzionali ed istituzionali) si pongono come altrettanti elementi di affermazione e di soddisfazione di tutte queste esigenze e di tutti questi diritti.

I - INFANZIA, SOCIETA', EDUCAZIONE

Art. 4.- Ambienti di vita e contesti educativi

La domanda di educazione può essere soddisfatta quando la famiglia, la scuola e le altre realtà formative cooperano costruttivamente fra loro in un rapporto di integrazione e di continuità. E' quindi utile avere presenti tutte le possibili interazioni esistenti fra i vari contesti educativi, poiché una prospettazione che li considerasse isolatamente risulterebbe parziale e fuorviante.

La famiglia rappresenta il contesto primario nel quale il bambino, apprendendo ad ordinare e distinguere le esperienze quotidiane e ad attribuire loro valore e significato, acquisisce gradualmente i criteri per interpretare la realtà, struttura categorie logiche ed affettive, si orienta nella valutazione dei rapporti umani e viene avviato alla conquista e alla condivisione delle regole e dei modelli delle relazioni interpersonali attraverso l'interiorizzazione delle norme di comportamento e la loro progressiva strutturazione in un sistema di valori personali e sociali. Inoltre, sulla base delle esperienze di comunicazione e di relazione, costruisce le sue capacità linguistiche fino allo sviluppo dei processi simbolici e delle abilità espressive.

La scuola poi, come la famiglia, si colloca nel quadro di tutte quelle situazioni ed esperienze che il bambino vive in maniera non ancora formalizzata (costumi, tradizioni, consumi, attività artistiche, sportive e di tempo libero, insediamenti urbani e rurali, strutture edilizie e così via), ma che per lui rivestono comunque grande importanza.

La scuola dell'infanzia accoglie ed interpreta la complessità dell'esperienza vitale dei bambini e ne tiene conto nella sua progettualità educativa in modo da svolgere una funzione di filtro, arricchimento e valorizzazione nei riguardi delle esperienze extrascolastiche, allo scopo di sostenere il sorgere e lo sviluppo delle capacità di critica, di autonomia del comportamento e di difesa dai condizionamenti.

La distinzione dei compiti, sulla base del comune riconoscimento del diritto del bambino all'educazione, è la condizione necessaria per stabilire produttivi rapporti fra le diverse agenzie educative. Vanno in ogni modo evitate le situazioni di ambiguità, prevaricazione ed indebita supplenza, ricercando le convergenze che nascono dalla condivisione delle finalità, dalla cooperazione solidale e dalla partecipazione attiva e finalizzata. A questo scopo la scuola, avvalendosi di tutti i mezzi previsti e possibili (colloqui individuali, assemblee, riunioni di sezione, consigli di intersezione e di circolo, comitati e gruppi di lavoro), crea un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco, coinvolge i genitori nella progettazione educativa, valorizza e potenzia la partecipazione responsabile di tutte le figure e le istituzioni interessate, individuando modalità di concreta attuazione finalizzata ad un raccordo funzionale degli interventi.

L'ambientamento e l'accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro tra la scuola e le famiglie, in quanto forniscono preziose opportunità di conoscenza e collaborazione, che possono venire avviate tramite contatti ed incontri già prima della frequenza dei piccoli. E' sicuramente importante la capacità dell'insegnante e della scuola nel suo insieme di accogliere le bambine e i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti del primo distacco, dell'ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con altri adulti.

Le situazioni connesse a relazioni familiari difficili o a condizioni di precarietà richiedono una cura specifica, che non va comunque disgiunta dall'attenzione a porre sempre in atto le condizioni per una efficace collaborazione.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Art. 1.- Finalità

La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura. In questo quadro la scuola d'infanzia deve consentire ai bambini ed alle bambine che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla autonomia ed alla competenza.

a) Maturazione dell'identità

In relazione a questo aspetto, la prospettiva della scuola dell'infanzia consiste nel rafforzamento dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicomotorio. Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive.

Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità; richiede inoltre l'apprendimento a vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, ad esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni, nonché a rendersi sensibile a quelli degli altri.

Analogamente, la scuola dell'infanzia rappresenta di per sé un luogo particolarmente adatto ad orientare il bambino e la bambina a riconoscere ed apprezzare l'identità personale in quanto connessa alle differenze fra i sessi, ed insieme a cogliere la propria identità culturale ed i valori specifici della comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed etnocentrica, ma in vista della comprensione di comunità e culture diverse dalla propria.

b) Conquista della autonomia

La scuola dell'infanzia contribuisce in modo consapevole ed efficace alla progressiva conquista dell'autonomia.

Tale conquista richiede che venga sviluppata nel bambino la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza dell'ambiente naturale e sociale. Ciò significa che il bambino si rende disponibile all'interazione costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo, aprendosi alla scoperta, all'interiorizzazione ed al rispetto pratico di valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, la solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il bene comune.

Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di pensiero, anche come rispetto della divergenza personale, consentendogli di cogliere il senso delle sue azioni nello spazio e nel tempo e di prendere coscienza della realtà nonché della possibilità di considerarla e di modificarla sotto diversi punti di vista.

c) Sviluppo della competenza

Sotto questo riguardo la scuola dell'infanzia consolida nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione dell'esperienza e di esplorazione e ricostruzione della realtà.

Inoltre essa stimola il bambino alla produzione ed interpretazione dei messaggi, testi e situazioni mediante l'utilizzazione di una molteplicità ordinata di strumenti linguistici e di capacità rappresentative. Nel contempo, rivolge particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze relative a specifici campi di esperienza.

Analogamente, la scuola dell'infanzia valorizza l'intuizione, l'immaginazione e l'intelligenza creativa per lo sviluppo del senso estetico e del pensiero scientifico.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Art. 2.- Dimensioni di sviluppo

Al suo ingresso nella scuola d'infanzia il bambino ha già una sua storia personale, che lo ha condotto a possedere un complesso patrimonio di atteggiamenti, capacità ed orientamenti. Egli appare un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per conoscere e modificare la realtà.

In questo periodo si vanno verificando cambiamenti considerevoli che interessano sia lo sviluppo percettivo, motorio, comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche affettive ed emotive, sia la costruzione dei rapporti e l'acquisizione delle norme sociali.

Lo sviluppo cognitivo, partendo da una base percettiva, motoria e manipolativa, si articola progressivamente in direzioni sempre più simbolico-concettuali.

Il bambino di tre anni corre, manipola oggetti, inventa, imita, ripete, sperimenta semplici modalità esplorative, mentre a quattro-cinque anni è molto più capace di controllo e di pianificazione del comportamento, che ora viene organizzato in vista di scopi non esclusivamente immediati.

Sul piano percettivo a tre anni è presente un persistente grado di sincretismo, dimostrato dalla rigidità nell'articolare i rapporti fra il tutto e le parti; a cinque anni, invece, il bambino è in grado di procedere al confronto sistematico di stimoli complessi e di valutarne somiglianze e differenze. Per quanto riguarda la rappresentazione dello spazio, a tre anni il bambino è attento alle relazioni topologiche senza tuttavia rilevare mutamenti nell'orientamento spaziale degli oggetti, mentre a cinque anni già ne coglie la rotazione, anche se con difficoltà rispetto all'immagine speculare. Uguali progressi si notano nella elaborazione di schemi temporali e causali.

L'interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, servendosi della mediazione interpersonale per strutturare i significati e per interpretare la realtà. La concettualizzazione si sviluppa infatti a partire da una rappresentazione globale degli eventi abituali propri del vissuto familiare e sociale, caratterizzati da uno scopo e definiti da sequenze spazio-temporali in cui oggetti e attori hanno una parte e sono causalmente connessi: il bambino identifica in tal modo i caratteri percettivi e funzionali degli oggetti, costruendo mappe e rappresentazioni categoriali con le quali ordina in maniera più adeguata ed articolata cose, eventi e qualità, sostenuto in questo dall'esperienza stessa della scuola, che gli consente di esercitarsi in compiti cognitivi nuovi e di impegno progressivamente maggiore.

La ricostruzione di eventi complessi e l'ordinamento di concetti avvengono attraverso relazioni di significato che rimandano innanzi tutto al vissuto individuale e soltanto successivamente pervengono a connessioni di carattere generale. A quattro o cinque anni, infatti, ci si serve ancora soprattutto del contesto, in cui confluiscono elementi di natura affettiva e sociale, per capire discorsi, frasi e parole, anche se è già in via di acquisizione la capacità di connettere correttamente eventi complessi e sequenze di azioni tramite relazioni di natura temporale e causale.

Ferma restando l'importanza del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, il gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione rappresenta l'ambito privilegiato in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica. Nel gioco si imitano gli altri bambini e gli adulti, si assumono ruoli diversi, si sperimentano comportamenti ed emozioni, si fa un uso flessibile ed articolato dei linguaggi, si pongono a confronto desiderio e realtà, immaginazione e dati di fatto, attese e possibilità effettive.

Dai tre ai cinque anni il bambino impara a condividere socialmente il gioco, a pianificare una trama, a gestire ruoli e regole di una certa complessità, ad affrontare e risolvere eventuali conflitti, ad attribuire più di un significato simbolico ad uno stesso oggetto, a rappresentare ed integrare emozioni, ansie e paure. Questa attività si presenta quindi come un potente strumento per lo sviluppo, che rende possibile l'accettazione dei limiti posti ai bisogni ed ai desideri, l'acquisizione delle prime regole sociali e morali, l'espressione di sentimenti positivi e negativi, la regolazione delle emozioni attraverso lo scambio verbale e il rapporto con gli altri.

Una evoluzione di grande portata riguarda anche la capacità di vivere ed elaborare sentimenti ed emozioni. A tre anni essi sono vissuti ed espressi in modo immediato e diretto, con una possibilità

molto ridotta di elaborazione e di distanziamento. In seguito la capacità di far uso del discorso e della rappresentazione simbolica facilita la comprensione empatica degli stati emotivi altrui e la oggettivazione dei propri.

I processi di socializzazione sono favoriti dal gruppo dei pari, che si presenta come totalità dinamica nella quale, attraverso le sue varie articolazioni, ogni soggetto influenza gli altri ed è a sua volta influenzato da loro, e consente di sperimentare diverse posizioni sociali (di attività o di passività, di iniziativa o di acquiescenza, di autonomia o di dipendenza) in una situazione di coesione e di vicinanza interpersonale. Nelle relazioni con i coetanei, oltre che in quelle con gli adulti, il bambino sperimenta l'esistenza di regole e norme sia specifiche che generali, giungendo anche a cogliere le ragioni della loro necessità. Le norme etiche, progressivamente interiorizzate, acquistano, in virtù dei sentimenti di empatia che le sostanziano, un senso che si estende oltre il piano cognitivo e pragmatico per collocarsi in rapporto all'intera esperienza del bambino. Ciò implica, almeno, una solida formazione affettiva e morale.

Data la grande variabilità individuale esistente nei ritmi e nei tempi dello sviluppo, negli stili cognitivi, nelle sequenze evolutive e nella acquisizione di abilità particolari, i quadri di riferimento sopra indicati non vanno assunti come indicatori assoluti. Non si possono inoltre ignorare le particolari difficoltà connesse alle situazioni di handicap e di svantaggio nonché le discontinuità talvolta rilevabili nello sviluppo di alcune strutture psicologiche, che si possono manifestare con dei momentanei regressi, spesso dovuti semplicemente alla introduzione di nuove procedure relazionali e didattiche.

In ogni caso, lo sviluppo non va visto come un fatto esclusivamente funzionale, ma va interpretato sempre in relazione ai contesti di socializzazione e di educazione nei quali si svolge.

Nell'osservazione sistematica del bambino è quindi opportuno non assumere rigidi criteri di tipo quantitativo, ma preferire sempre la contestualizzazione dei comportamenti rispetto alle notazioni classificatorie. I livelli raggiunti da ciascuno richiedono infatti di essere osservati più che misurati e compresi più che giudicati, poiché il compito della scuola è di identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.

In questa prospettiva, sono indispensabili il riconoscimento delle difficoltà cognitive, delle esigenze emotive e delle richieste affettive di ciascuno e la consapevolezza che il modo in cui ogni bambino percepisce se stesso nella sua situazione sociale ed educativa costituisce una condizione essenziale per la sua ulteriore crescita personale.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Art. 3.- Sistemi simbolico-culturali

Nell'età della scuola d'infanzia si sviluppano le basi della simbolizzazione fino alla capacità di avvalersi, sia in termini di fruizione che di produzione, di sistemi di rappresentazione riferibili a diversi tipi di codici.

I sistemi simbolici raccolgono ed ordinano complessi di significati culturalmente e storicamente determinati che trasmettono informazioni diverse in funzione dei mezzi di comunicazione e di espressione loro proprie, e permettono di costruire rappresentazioni e descrizioni in grado di restituire aspetti significativi della realtà. Inoltre, consentono di mediare il rapporto con il mondo attraverso un attivo scambio di significati e di transizioni fra le diverse prospettive personali, grazie all'impiego del linguaggio nelle forme definite dalla cultura di appartenenza e alla possibilità concessa a ciascuno di poter svolgere ed esprimere il proprio individuale modo di pensare e di essere.

In quanto forme di organizzazione della conoscenza adulta (linguaggi, scienze, arti), essi sono punti di forte riferimento per l'insegnante e, di conseguenza, costituiscono anche componenti fondamentali della sua preparazione: infatti, soltanto se è in grado di controllarne direttamente i contenuti e di apprezzarne il valore egli può avvicinare positivamente ad essi i bambini e disporre dei quadri di competenza necessari per intervenire adeguatamente sullo sviluppo delle loro capacità, aspirazioni e tendenze, attraverso l'organizzazione di attività didattiche specifiche.

I sistemi simbolico-culturali offrono al bambino gli strumenti ed i supporti (modi di operare e di rappresentare, concetti, teorie) necessari per raggiungere sempre più elevati livelli di sviluppo mentale. Essi, inoltre, definiscono contesti di esercizio rivolti allo sviluppo di una pluralità di forme di intelligenza in cui si manifestano forti variabilità individuali. Pur ammettendo una certa relativa indipendenza fra i diversi settori considerati, si deve richiamare la connessione esistente, in ogni sistema, tra il conoscere, il capire, l'intuire, il sentire, l'agire e il fare, e tenere presenti le interrelazioni esistenti fra di loro e fra le forme di intelligenza che ad essi ineriscono.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Art. 4.- Continuità educativa

L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, si sostanzia di un complesso intreccio di influenze. Le modalità dello sviluppo personale, inoltre, presentano dinamiche evolutive che possono non corrispondere ai passaggi formali fra le diverse istituzioni educative. Ciò esige, da parte della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.

Occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra la scuola d'infanzia e le altre istituzioni ad essa contigue, che la configura come contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino. E' quindi necessario prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi e dar luogo, in base a precisi criteri operativi e in direzione sia orizzontale che verticale, a raccordi che consentano alla scuola di fruire, secondo un proprio progetto pedagogico, delle risorse umane, culturali e didattiche, presenti nella famiglia e nel territorio, e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dalle associazioni e dalla comunità. Appare, poi, pedagogicamente utile concordare modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattiche e praticare scambi di informazioni e di esperienze fra i livelli immediatamente contigui di scuola, nel rispetto delle reciproche specificità.

Risultati concreti di raccordo possono venire perseguiti mediante le programmazioni educative e didattiche, il confronto e la verifica istituzionalmente preordinati fra i vari operatori professionali e fra questi e i genitori, l'organizzazione dei servizi ed il rapporto organico fra le scuole e le istituzioni del territorio. Fra le condizioni essenziali per promuovere una effettiva continuità si evidenziano l'attenzione da riservare, in stretta collaborazione con le famiglie, all'accoglienza dei bambini, all'osservazione sistematica del comportamento, alla equilibrata formazione delle sezioni, alla flessibilità dei tempi, alla predisposizione degli spazi ed alla scansione delle attività. Ugualmente opportuni possono essere i momenti di interazione con gli educatori dell'asilo nido, volti a predisporre occasioni di incontro e comuni modalità di osservazione del comportamento dei bambini. Una particolare cura richiede la continuità con la scuola elementare, finalizzata al coordinamento dei curricoli degli anni ponte, alla comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui percorsi didattici effettuati, alla connessione fra i rispettivi impianti metodologici e didattici ed alla eventuale organizzazione di attività comuni. Uno strumento importante per realizzare queste

prospettive è la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e verifica, accompagnata da momenti condivisi di formazione per gli insegnanti dei due gradi di scuola.

II - IL BAMBINO E LA SCUOLA

Art. 5.- Diversità e integrazione

La scuola d'infanzia accoglie tutti i bambini, anche quelli che presentano difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali costituisce una opportunità educativa opportunamente rilevante. Ogni bambino deve potersi integrare nella esperienza educativa che esso offre, così da essere riconosciuto e riconoscersi come membro attivo della comunità scolastica, coinvolto nelle attività che vi si svolgono.

La presenza nella scuola dei bambini in difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e di interazioni, che è, a sua volta, occasione di maturazione per tutti, dalla quale si impara a considerare ed a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante.

La scuola offre ai bambini con handicap adeguate opportunità educative, realizzandone l'effettiva integrazione secondo un articolato progetto educativo e didattico, che costituisce parte integrante della programmazione.

Tale progetto richiede: una accurata diagnosi funzionale che consenta la conoscenza degli eventuali deficit e l'individuazione delle capacità potenziali; la promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso l'analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della scuola; il riconoscimento delle condizioni di vita e delle risorse educative della famiglia; il reperimento delle opportunità esistenti nell'ambiente. La formulazione di specifici progetti educativi individualizzati deve considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo), garantire l'attuazione di verifiche periodiche e tempestive, nonché la collaborazione con i servizi specialistici mediante il raccordo fra gli interventi terapeutici e quelli scolastici, da attuarsi sulla base di apposite intese interistituzionali.

Nella scuola d'infanzia sono presenti anche bambini le cui difficoltà e i cui svantaggi possono risalire a condizionamenti di natura socio-culturale. La loro integrazione deve essere favorita con ogni mezzo, in modo da rispondere ai loro specifici bisogni relazionali e cognitivi e da svilupparne e rafforzarne le capacità individuali, curando che da parte dei servizi sociali vengano effettuati, a seconda dei casi, gli indispensabili interventi.

Tutti gli insegnanti della scuola, e non soltanto gli insegnanti di sostegno, concorrono collegialmente alla riuscita del progetto educativo generale e di integrazione, al quale prende significativamente parte anche il personale non insegnante ed ausiliario. Una attenzione del tutto particolare va riservata all'individuazione delle situazioni di apprendimento-insegnamento, al potenziamento dei contesti di comunicazione e all'estensione delle opportunità relazionali.

La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle forme più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che ancora si verificano lungo la carriera scolastica.

III - INDICAZIONI CURRICOLARI

Art. 1.- Curricolo e programmazione: elementi costitutivi e funzioni

Il testo programmatico nazionale esplicita e motiva le finalità della scuola d'infanzia, richiama le modalità e le dimensioni dello sviluppo infantile, evidenzia gli apprendimenti congruenti con l'età e con il contesto culturale, propone i criteri metodologici e didattici dell'attività educativa; le programmazioni ne contestualizzano le indicazioni in riferimento alle specifiche esigenze di educazione e di apprendimento dei bambini ed alle domande formative delle diverse comunità.

L'indicazione dei criteri assunti, delle procedure impiegate, delle scelte responsabilmente effettuate e delle azioni intraprese determinano il curriculum, le cui caratteristiche sono pertanto costituite dalla specificità degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi, dalla molteplicità delle sollecitazioni educative e dalla flessibilità nell'applicazione delle proposte programmatiche.

Gli elementi essenziali del progetto educativo-didattico della scuola d'infanzia sono quindi costituiti, in base alla struttura curricolare, dalle finalità educative, dalle dimensioni dello sviluppo e dai sistemi simbolico-culturali. La struttura curricolare si basa sulla stretta interrelazione fra questi elementi costitutivi che, assunti in una coerente concezione educativa, concorrono ad articolare una serie ordinata di campi di esperienza educativa verso i quali vanno orientate le attività della scuola.

III - INDICAZIONI CURRICOLARI

Art. 2.- Campi di esperienza educativa

Con questo termine si indicano i diversi ambienti del fare e dell'agire del bambino e quindi i settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali, e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di una esperienza che si svolge entro confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento.

Ciascun campo di esperienza presenta i suoi peculiari esiti educativi, percorsi metodologici e possibili indicatori di verifica ed implica una pluralità di sollecitazioni ed opportunità. L'organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità ed inventività operativa e didattica in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di apprendimento oltre che delle motivazioni e degli interessi dei bambini. In particolare per i bambini in condizioni di handicap o di svantaggio, che non devono venire esclusi da nessun campo di esperienza, è necessario stabilire specifici punti di arrivo, percorsi metodologici ed indicatori di verifica valorizzando le loro capacità e potenzialità.

a) Il corpo e il movimento

Il campo di esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità e condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa.

Ad esso ineriscono inoltre quei contenuti di natura segnica i cui alfabeti sono indispensabili per l'espressione soggettiva e la comunicazione interpersonale ed interculturale.

Le tappe evolutive procedono dalla dominanza del "corpo vissuto" alla prevalenza della discriminazione percettiva e alla rappresentazione mentale del proprio corpo statico e in movimento. Intorno ai tre anni il bambino controlla globalmente gli schemi motori dinamici generali (correre, lanciare, ecc.), imita di volta in volta posizioni globali del corpo o posizioni semplici di un segmento, riconosce parametri spaziali, discrimina e riproduce semplici strutture ritmiche.

Verso i sei anni effettua una prima forma di controllo segmentario degli schemi dinamici generali, imita contemporaneamente posizioni globali del corpo e posizioni combinate dei suoi segmenti, riconosce la destra e la sinistra su di sé, discrimina e riproduce strutture ritmiche varie e articolate.

I traguardi di sviluppo da perseguire consistono, da una parte nello sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi dinamici e posturali di base (camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.) per adattarli ai parametri spazio-temporali dei diversi ambienti; dall'altra nella progressiva acquisizione della coordinazione dei movimenti e della padronanza del proprio comportamento motorio nell'interazione con l'ambiente, vale a dire la capacità di progettare ed attuare la più efficace strategia motoria e di intuire-anticipare quella degli altri e le dinamiche degli oggetti nel corso delle attività motorie.

L'educazione alla salute sarà avviata fornendo, in modo contestuale alle esperienze di vita, le prime conoscenze utili per una corretta gestione del proprio corpo, in modo da promuovere l'assunzione di positive abitudini igienico-sanitarie.

Il naturale interesse per la conoscenza del corpo e della sua dimensione sessuale può essere sostenuto dall'attenzione educativa dell'insegnante rivolta sia alle occasioni informali, proprie della vita quotidiana, sia alle attività ludiche. Va avvertito che la dimensione della sessualità investe anche altri campi della esperienza educativa.

L'insieme delle esperienze motorie e corporee correttamente vissute costituisce un significativo contributo per lo sviluppo di un'immagine positiva di sé.

La forma privilegiata di attività motoria è costituita dal gioco, che sostanzia e realizza nei fatti il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva e quella socializzante a quella creativa.

Occorre quindi conoscere e sperimentare tutte le forme praticabili di gioco a contenuto motorio: dai giochi liberi a quelli di regole, dai giochi con materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a quelli programmati, dai giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali.

L'insegnante svolgerà compiti di regia educativa, predisponendo ambienti stimolanti e ricchi di opportunità diversificate di esercizio; inoltre programmerà con cura la scelta, l'ordine di successione e le modalità di svolgimento dei giochi di regole, di cui potrà anche assumere la conduzione. Nel giocosdramma il suo intervento consisterà soprattutto nel creare le condizioni affinché il bambino si possa esprimere creativamente e nello stimolarlo alla ricerca di forme espressive e comunicative personali ed efficaci.

I momenti di ordine valutativo poggeranno sulla definizione dei comportamenti da osservare sistematicamente, sulla documentazione e sulla ponderazione dei processi di sviluppo del bambino con una particolare attenzione per il controllo dinamico e l'adattamento spaziale e temporale.

L'impiego costante di piccoli attrezzi e oggetti semplici, che i bambini possono facilmente manipolare ed usare in varie situazioni e nei modi più diversi, garantisce comunque consistenza e significatività all'attività motoria. Va poi osservato che la disponibilità di impianti e attrezzature costosi e sofisticati non costituisce in sé garanzia di consistenza e significatività educativa delle attività, ma è da considerarsi utile o addirittura indispensabile in relazione agli obiettivi della programmazione.

Ai soggetti disabili deve essere offerta la possibilità di partecipare alle attività motorie programmate, sviluppando percorsi originali ed evitando occasioni di esclusione.

b) I discorsi e le parole

È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta, la cui valida impostazione, sul piano culturale e scientifico, muove dal principio che la lingua si apprende all'interno di una varietà di contesti comunicativi e che essa, nella complessità dei suoi aspetti costitutivi (fonologico, lessicale, semantico, morfologico, sintattico, pragmatico), è un sistema governato da regole implicite, che si applicano anche se non si sanno descrivere.

Le finalità proprie del campo si possono condensare nella acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, nella disponibilità a riconoscere il diritto degli altri alle proprie idee ed opinioni, nell'impegno a farsi un'idea personale ed a manifestarla, nello sforzo di ascoltare e comprendere, nella disposizione a risolvere i conflitti con la discussione, nella consapevolezza della possibilità di esprimere le medesime esperienze in modi diversi.

Il conseguimento di una reale capacità di comunicazione richiede che la scuola promuova l'esercizio di tutte le funzioni (personale, interpersonale, euristica, immaginativa e poetica, referenziale, argomentativa, metalinguistica) che risultano indispensabili per un comportamento linguistico rispondente alla complessità dei contesti ed alla ricchezza delle intenzioni, evitando di restringersi alle funzioni semplicemente regolative e informative.

In termini più analitici, le principali abilità da far progressivamente acquisire agli alunni possono consistere: - nel prestare attenzione ai discorsi altrui e nel cercare di comprenderli; - nel farsi capire dagli altri pronunciando correttamente le parole, indicando appropriatamente oggetti, persone, azioni ed eventi, usando in modo adeguato i tempi dei verbi, formulando frasi di senso compiuto; - nell'analizzare e commentare figure di crescente complessità; - nel descrivere una situazione ad altri; - nel dar conto di una propria esperienza e nel rievocare un fatto; - nel riassumere una breve vicenda presentata sotto forma di lettura e di racconto.

Il bambino di tre anni ha già acquisito una serie complessa di abilità linguistiche e diventerà sempre più capace, anche in virtù delle sollecitazioni offerte dalla scuola, di differenziare i piani temporali del discorso, di usare appropriatamente nomi, verbi, forme avverbiali ed aggettivi, di enucleare proposizioni all'interno del periodo, di usare la subordinazione.

All'entrata nella scuola dell'infanzia si possono constatare le differenze esistenti sul piano del linguaggio, che per alcuni può essere un dialetto o un'altra lingua, in cui il bambino è molto competente. La scuola accetta il modo di comunicare e di esprimersi di tutti i bambini programmando ed attuando una molteplice varietà di situazioni di apprendimento, ampliandone progressivamente la competenza all'uso di altri codici, connessi ai diversi tipi di relazione sociale e alle forme di comunicazione più allargate e complesse offerte dalla lingua nazionale.

Lo sviluppo linguistico del bambino è favorito, in primo luogo, dalla conversazione regolata dall'adulto e dall'interazione con i coetanei.

La conversazione regolata dall'adulto appare molto produttiva nel piccolo gruppo in cui tutti possono parlare e ascoltare. Il grande gruppo (il circolo di tutta la sezione), invece, sebbene non faciliti lo scambio comunicativo, è comunque utile (purché non ecceda nella durata) a sviluppare un senso di appartenenza ed a condividere le informazioni e le proposte dell'insegnante. Nel piccolo gruppo regolato da un adulto si può parlare delle proprie esperienze personali, discutere di eventi condivisi a scuola, ragionare su fatti ed avvenimenti, eseguire un gioco collettivo, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie e racconti, produrre e confrontare scritture spontanee, fare giochi di parole,

scambiare significati e usi linguistici. Il racconto, il resoconto e l'invenzione di storie contribuiscono a far acquisire, nelle forme del pensiero narrativo, gli strumenti per comprendere il mondo naturale e sociale e per costruire la propria identità.

Anche nella scuola, così come per alcuni bambini già avviene nella famiglia, l'interazione fra lingua orale e lingua scritta può continuare a svilupparsi in modo non casuale attraverso la familiarizzazione con i libri, la lettura dell'adulto, la conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti. Il primo accostamento alla lingua scritta, infatti, è ormai avvertito come un nucleo qualificante per l'attività educativa della scuola dell'infanzia, sia come avvio all'incontro col libro e alla comprensione del testo sia come interessamento al sistema di scrittura, nei cui confronti il bambino elabora congetture ed effettua tentativi sin da quando comincia a differenziarlo dal disegno. Il processo di concettualizzazione della lingua scritta inizia quindi prima dell'ingresso nella scuola elementare ed è sostenuto dall'immersione in un ambiente ricco di fonti di informazione e di immagini, capace di stimolare anche la curiosità per la lingua ed i modi di scriverla.

Per quanto riguarda l'interazione con i coetanei, opportunità di grande ricchezza linguistica sono presenti nel gioco simbolico, che consente ai bambini di concentrare l'attenzione per arrivare ad una identificazione e progettazione comune della finzione da condividere, ed in tutte quelle attività (giocare con materiali, esplorare, sperimentare, dipingere) che l'adulto presenta positivamente come collaborative. Per i bambini di questa fascia di età il parlare tra loro e con l'adulto mentre si svolgono delle attività motivanti, facendo piani e previsioni, costruendo spiegazioni, formulando ipotesi e giudizi, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo del pensiero e del ragionamento.

Lo sviluppo delle competenze sul piano della conversazione, della comprensione e delle abilità metalinguistiche è poi favorito dalle strategie comunicative (come la riformulazione, l'intervento "a specchio" e la focalizzazione dell'attenzione) messe in atto dall'insegnante al fine di realizzare un miglioramento ed un incremento dei dialoghi e degli scambi verbali fra i bambini. E' anche importante l'organizzazione di angoli disposti in modo da favorire la conversazione, la libera consultazione di albi, libri, giornali ed immagini, l'ascolto ed il racconto di storie al registratore, il gioco, le attività di pittura e di esplorazione scientifica.

Lo strumento essenziale per accettare il livello di acquisizione dei bambini è l'osservazione in tutti i possibili contesti di uso del linguaggio. Si collocano in primo luogo le competenze relative a: * conversare (per la progressiva padronanza degli aspetti pragmatici e per l'arricchimento lessicale); * narrare eventi personali o piccole storie (per la verifica delle capacità sintattiche e dell'uso dei meccanismi della coerenza e della coesione); * comprendere ciò che viene raccontato o letto (attraverso la riformulazione di punti essenziali e la richiesta di spiegazioni); * usare un metalinguaggio (attraverso l'analisi di significati e di somiglianze semantiche e fonologiche fra parole, la ricerca di assonanze e rime, l'uso di verbi relativi a dire, significare, pensare).

Per i bambini con difficoltà di linguaggio è importante l'accertamento graduale dei risultati ottenuti e la loro comparazione con i progressi conseguiti nelle eventuali attività di logoterapia. Nelle diverse situazioni di handicap deve essere favorita la più ampia partecipazione alla comunicazione, intesa come ascolto, scambio e dialogo, attraverso le parole e gli oggetti, le immagini e il tatto, i ritmi e il silenzio.

c) Lo spazio, l'ordine, la misura

Questo campo di esperienza si rivolge in modo specifico alle capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà, ed alle abilità necessarie per interpretarla e per intervenire consapevolmente su di essa. A questo scopo, le abilità

matematiche riguardano in primo luogo la soluzione di problemi mediante l'acquisizione di strumenti che possono diventare a loro volta oggetto di riflessione e di analisi.

Intorno a tre anni il bambino esprime le prime intuizioni numeriche, come valutazioni approssimate della quantità nel contare gli oggetti, nel confrontare le quantità e le grandezze direttamente, mentre trova difficoltà ad ordinarle serialmente. Incomincia inoltre ad avvertire, esprimendole linguisticamente, alcune collocazioni spaziali e a riconoscere alcune proprietà comuni degli oggetti.

Verso i sei anni - operando con oggetti, disegni, persone, ecc.- è in grado di contarli, di valutarne la quantità e di eseguirne operazioni sempre sul piano concreto, di ordinare più oggetti per grandezza, lunghezza e altezza, di classificarli per forma e colore, di localizzare le persone nello spazio, di rappresentare dei percorsi e di eseguirli anche su semplice consegna verbale.

La scuola d'infanzia svolge la sua azione in due fondamentali direzioni:

- raggruppare, ordinare, contare, misurare: ricorsi a modi più o meno sistematici di confrontare e ordinare, in rapporto a diverse proprietà, grandezze ed eventi; uso di oggetti o sequenze o simboli per la registrazione; impiego diretto di alcuni semplici strumenti di misura; quantificazioni, numerazioni, confronti;
- localizzare: ricorso a modi, spontanei o guidati, di esplorare il proprio ambiente, viverlo, percorrerlo, occuparlo, osservarlo, rappresentarlo; ricorso a parole, costruzioni, modelli, schemi, disegni; costruzione di sistemi di riferimenti che aiutano il bambino a guardare la realtà da più punti di vista, coordinandoli gradualmente fra loro.

E' anche opportuno sviluppare la capacità di porre in relazione, come: formulare previsioni e prime ipotesi; individuare, costruire ed utilizzare relazioni e classificazioni; costruire corrispondenze e rapporti di complementazione, unione, intersezione ed inclusioni tra classi; riconoscere invarianti; utilizzare strumenti di rappresentazione; operare riflessioni e spiegazione su numeri, sistemi di riferimento, modalità di rappresentazione e così via. A ciò si aggiunge l'opportunità di sviluppare la capacità di progettare e inventare, come: la creazione di progetti e forme, derivati dalla realtà o del tutto nuovi, di oggetti e spazi dell'ambiente; l'ideazione di storie; la realizzazione di giochi con regole più o meno formalizzate e condivise; le rappresentazioni spontanee o ricavate da quelle in uso e così via.

Tutti gli aspetti dell'esperienza presentano, in maniera più o meno immediata e diretta, ma sempre pertinente, numerose e variate situazioni in grado di stimolare lo sviluppo di processi cognitivi di natura matematica, che offrono lo spunto per attività basate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, l'esplorazione, l'osservazione diretta, la collaborazione e il confronto con gli altri, lo scambio fra pari, le sollecitazioni occasionali dell'insegnante. Le varie forme di linguaggio naturale, a loro volta, costituiscono, per la loro ricchezza espressiva e la loro potenzialità logica, il punto di partenza di ogni attività di formalizzazione.

La elaborazione e la conquista dei concetti matematici avviene quindi attraverso esperienze reali, potenziali e fantastiche che si aprono a percorsi e tracciati occasionali o programmati di razionalizzazione.

L'insegnante, pertanto, potrà valersi di un ampio contesto di opportunità per proporre al bambino di svolgere, in un contesto per lui significativo, operazioni di matematizzazione a vario livello e guidarlo all'uso di espressioni adeguate di quantificazione, ordinamento e comparazione, interagendo attivamente con i suoi processi di argomentazione e sforzandosi di capire la logica che è alla base delle sue risposte. In particolare, vanno tenute presenti le attività di vita quotidiana (l'appello, il percorso casa-scuola, ecc.), la conoscenza di sé e la storia personale, i ritmi ed i cicli temporali, i giochi di gruppo e di squadra, l'ambientazione nello spazio (mappe, tracce, movimenti),

le produzioni fantastiche (fiabe, drammatizzazioni, conte), l'esplorazione della natura, la progettazione di costruzioni e l'invenzione di storie. A questo si aggiunge la possibilità di introdurre il riferimento diretto ad oggetti matematizzati, come i materiali strutturati e la familiarizzazione con simmetrie e combinazioni di forme (ritagli, piegature, mosaici, incastri, ecc.).

Ai bambini che presentano particolari problemi ed incontrano specifiche difficoltà nello svolgimento delle attività programmate saranno proposti interventi educativi e didattici basati su di un più costante ed intensivo riferimento ed aggancio alla concretezza, sull'eventuale impiego di materiali e sussidi finalizzati e sull'invio di segnali continui di apprezzamento dei loro sforzi e delle loro strategie individuali di apprendimento.

d) Le cose, il tempo e la natura

E' il campo di esperienza relativo alla esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed artificiale, che ha come sistemi simbolici di riferimento tutti i domini della conoscenza scientifica nei quali entrano particolarmente in gioco l'intelligenza spaziale, quella logico-linguistica ed i collegamenti con il pensiero matematico.

Le finalità specifiche riguardano la prima formazione di atteggiamenti e di abilità di tipo scientifico.

Potenziando e disciplinando quei tratti - come la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto della scoperta, la motivazione a mettere alla prova il pensiero - che già a tre anni caratterizzano nella maggioranza dei casi il comportamento dei bambini, la scuola orienta i suoi interventi ad un vasto raggio di obiettivi: riconoscimento dell'esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli; perseveranza nella ricerca ed ordine nelle procedure; sincerità nell'ammettere di non sapere, nel riconoscere di non aver capito e quindi nel domandare; disponibilità al confronto con gli altri e alla modifica delle proprie opinioni; senso del limite e della provvisorietà delle spiegazioni; rispetto per tutti gli esseri viventi e interesse per le loro condizioni di vita; apprezzamento degli ambienti naturali ed impegno attivo per la loro salvaguardia.

Le abilità da sviluppare riguardano: l'esplorazione, la manipolazione, l'osservazione con l'impiego di tutti i sensi; l'esercizio di semplici attività manuali e costruttive; la messa in relazione, in ordine, in corrispondenza; la costruzione e l'uso di simboli e di elementari strumenti di registrazione; l'uso di misure non convenzionali sui dati dell'esperienza; la elaborazione e la verifica di previsioni, anticipazioni ed ipotesi; la formulazione di piani di azione tenendo conto dei risultati; l'uso di un lessico specifico come strumento per la descrizione e per la riflessione; il ragionamento conseguente per argomentare e per spiegare gli eventi.

L'accostamento educativo alle conoscenze scientifiche rispetta le caratteristiche proprie delle esperienze e delle riflessioni e si adegua alle modalità di comprensione ed ai bisogni evolutivi dei bambini. Per questo è essenziale che l'insegnante sia disponibile alle concezioni che essi esprimono ed ai modi della loro formulazione, dia spazio alle loro domande ed eviti di dare risposte premature, sappia innescare processi individuali e collettivi di ricerca e di chiarificazione mediante l'osservazione, la sperimentazione e la discussione collettiva, semplifichi le situazioni e prospetti facili confronti in modi che abbiano senso per i bambini, valorizzi la prospettiva personale ed il pensare con la propria testa, non penalizzi l'errore che, come espressione del proprio punto di vista ed occasione di autocorrezione, promuove il pensiero critico.

Il lavoro collaborativo - che si manifesta nell'azione congiunta, nell'imitazione reciproca, nella costruzione condivisa delle conoscenze e nella opposizione dei punti di vista - offre un fondamentale sostegno sociale e conoscitivo. Quanto all'intervento intenzionale dell'adulto, la

sequenza più raccomandabile di apprendimento procede dal prevedere al fare, al rappresentare, al ridiscutere in gruppo, confrontando le previsioni con i risultati dell'azione.

I bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità conoscitive esercitandosi con diversi tipi di materiali (acqua, sassi, sabbia, ecc.), lavorando con le mani, da soli o in piccolo gruppo, con oggetti, utensili ed elementi da costruzione, svolgendo attività che uniscono alla valenza scientifica un particolare carattere motivante come, ad esempio, le attività di cucina, le esperienze di fisica elementare con materiali diversi, le attività di interesse biologico (semine, coltivazioni di piante e, in particolare, osservazioni e riflessioni sugli animali, valorizzando con ciò la naturale tendenza affettiva dei bambini).

In molte di queste attività entrano in gioco dimensioni di tipo temporale, come la simultaneità, l'ordine, la successione e la misurazione delle durate. Le sequenze temporali sono utilizzate dai bambini anche per organizzare gli eventi più familiari, in modo da elaborare su questa base le ben più complesse nozioni ed abilità che vanno dal ricostruire il passato ad anticipare il futuro. La scuola svolge un ruolo importante anche nella articolazione della capacità di percepire e collocare gli eventi nel tempo: la giornata scolastica, infatti, offre i riferimenti esterni sui quali si distende la vita quotidiana e sui quali si può avviare la strutturazione sia dell'aspetto ciclico della scansione temporale (le ore, i giorni, la settimana) sia del tempo irreversibile del divenire.

E' essenziale che l'ambiente e il tempo scolastico siano organizzati in modo da consentire il lavoro autonomo e collaborativo dei bambini anche secondo la consolidata esperienza dei laboratori e l'utilizzazione di spazi attrezzati all'aperto. Sono poi indispensabili alcune condizioni di carattere strutturale e strumentale (disporre di semplici strumenti e recipienti di vario tipo, per fruire di condizioni che permettano di manipolare materiali diversi, il facile accesso all'acqua, spazi esterni per osservazioni ed esperienze) e la progettazione di uscite finalizzate alla ricerca nella realtà naturale, sociale e del lavoro.

La verifica delle abilità acquisite e degli atteggiamenti maturati dai bambini può essere condotta mediante osservazioni sistematiche, che useranno come indicatori gli obiettivi stessi.

Le rilevazioni di maggior interesse si concentreranno sul comportamento del bambino durante le attività di esplorazione e di indagine svolte da solo o con altri, tenendo presente che non è importante il contenuto dell'azione quanto l'insieme delle modalità in cui essa è svolta. Occorre fare attenzione all'impegno di pianificazione, all'uso dei risultati, al tipo di verbalizzazione che l'accompagna. Il momento in cui si richiede di fare anticipazioni e previsioni può fornire validi elementi per diagnosticare i livelli di partenza delle conoscenze dei bambini, così come il modo in cui affrontano un nuovo problema informa sulla loro padronanza di abilità ed atteggiamenti. Più in generale, la richiesta di rappresentare fatti ed eventi, la formulazione di domande e l'ulteriore richiesta di fornire previsioni e spiegazioni congruenti offrono probanti indicazioni sull'andamento dei processi di comprensione e di assimilazione.

e) Messaggi, forme e media

Questo campo di esperienza considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, audiovisuale e massmediale e il loro continuo intreccio.

Esso comprende contenuti ed attività verso i quali i bambini dimostrano una particolare propensione, hanno da sempre caratterizzato i progetti educativi della scuola dell'infanzia e sono venuti ad assumere una particolare rilevanza in relazione alle caratteristiche proprie della civiltà

dell'informazione. E' infatti essenziale rendersi conto dell'importanza, nell'era della multimedialità, della capacità di produrre e comprendere messaggi, tradurli e rielaborarli in un codice diverso.

La scuola si adopera affinché i linguaggi corporei, sonori e visuali più accessibili ai bambini vengano accolti ed usati il più consapevolmente e correttamente possibile, al fine di avviarli tempestivamente ad una fruizione attivamente critica dei messaggi diretti ed indiretti dai quali sono continuamente investiti e, di conseguenza, di attrezzarli ad una efficace difesa nei confronti dei rischi di omologazione immaginativa ed ideativa che la comunicazione mass-mediale comporta, in modo da porre le basi per lo sviluppo di una creatività ordinata e produttiva.

L'orientamento metodologico fondamentale consiste nell'utilizzazione in forma educativa della stessa multimedialità, liberata dall'usuale approccio consumistico per essere ricondotta ad una vasta serie di esperienze dirette. La scuola stessa può dare luogo, a questo scopo, ad una propria multimedialità che comprende sia esperienze fantastiche e narrative sia sollecitazioni derivanti dalla esplorazione di ambiente. E' fondamentale ricordare la rilevanza culturale ed educativa dei linguaggi non verbali, per cui è della massima importanza impadronirsi delle forme codificate di ciascuno di essi.

Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva, partendo dallo scarabocchio e dalle prime concettualizzazioni grafiche per attivare una più matura possibilità di produzione, fruizione, utilizzazione e scambio di segni, tecniche e prodotti. L'esigenza prioritaria è di far acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di avvalersi di quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso.

Gli itinerari di attività tengono conto della maturazione delle capacità percettive, visive e manipolative e della necessità di attuare un approccio educativo rivolto a tutti i linguaggi e mirato all'apprendimento di specifiche abilità. L'insegnante è quindi impegnato a costruire percorsi didattici che consentano di esplorare diversi mezzi e di sperimentare diverse tecniche. Va in ogni caso valorizzata la diversità degli stili personali (ad esempio: il decorativo, l'espressionistico, il rappresentativo), escludendo qualsiasi intervento che possa indurre l'assunzione di stereotipi.

L'intervento diretto dell'insegnante muove da un ascolto iniziale delle esperienze, dei desideri e delle proposte infantili per una successiva elaborazione e una restituzione in chiave progettuale con temi da sviluppare, storie da inventare, prodotti da fare in gruppo. Tali obiettivi si perseguono attraverso la predisposizione di un ambiente atto a stimolare la fantasia, l'immaginazione e la creatività, l'uso attento di immagini e stimoli, l'offerta di una differenziata gamma di esperienze, quali: esplorare la realtà fisica e manipolare materiali; organizzare, modificare, progettare interventi sull'ambiente; osservare, analizzare, rappresentare la realtà scolastica ed extrascolastica; vivere in un ambiente esteticamente ed artisticamente valido. E' in ogni caso importante disporre di adeguati spazi, organizzati ed attrezzati con materiali e strumenti abbondanti e facilmente accessibili.

Le attività drammatico-teatrali sono finalizzate allo sviluppo di processi regolati di identificazione-proiezione mediante interventi che, coinvolgendo i bambini nella partecipazione, ne arricchiscono l'esperienza su diversi piani. Si attivano, così, molteplici traccati di crescita di ordine cognitivo e affettivo (dalla ricostruzione temporale alle diverse modalità di espressione alla invenzione fantastica) e si contribuisce a promuovere l'apprendimento e la formazione integrale.

Le attività da realizzare comprendono, per esempio, i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con maschere, i travestimenti, la costruzione e l'utilizzazione di burattini e marionette, le

drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione dei bambini e il controllo della emotività.

L'intervento degli adulti assume una funzione di mediazione fra il bambino e la realtà e va pertanto gestito - attraverso la proposta di stimoli interessanti, dialoghi, giochi in compartecipazione - in modo da lasciare sempre il maggior spazio possibile alla fantasia ed alla inventività dei bambini stessi. Non si tratta, infatti, di insegnare a recitare, ma di creare le situazioni in cui la stessa esperienza ludica del bambino assuma le forme e la consistenza del "far teatro". Sono quindi fondamentali la disponibilità dell'insegnante, la sua competenza nell'impiego delle tecniche di animazione e la sua capacità di coinvolgere i bambini in tutte le fasi di elaborazione della narrazione, da quella verbale a quella teatrale vera e propria.

I materiali messi a disposizione devono consentire un uso il più possibile aperto e creativo.

Le attività sonore e musicali mirano a sviluppare la sensibilità musicale, a favorire la fruizione della produzione presente nell'ambiente, a stimolare e sostenere l'esercizio personale diretto, avviando anche alla musica d'insieme.

Il bambino vive in un mondo caratterizzato dalla compresenza di stimoli sonori diversi, il cui eccessivo e disorganico sovrapporsi può comportare il rischio sia di una diminuzione dell'attenzione e dell'interesse per il mondo dei suoni sia un atteggiamento di ricezione soltanto passiva. La scuola dell'infanzia può quindi svolgere una essenziale funzione di riequilibrio, di attivazione e di sensibilizzazione, offrendo ai bambini proposte che consentano loro di conoscere la realtà sonora, di orientarsi, di esprimersi con i suoni e di stabilire per il loro tramite relazioni con gli altri.

L'intervento didattico si concretizza nelle attività di esplorazione, di produzione e di ascolto.

L'elaborazione degli itinerari di lavoro può tener conto di alcune tracce orientative particolari: scoperta e conoscenza della propria immagine sonora; ricognizione esplorativa dell'ambiente sonoro; uso dei suoni della voce e di quelli che si possono produrre con il corpo; uso di oggetti e strumenti tradizionali ed elettronici; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti musicali adatti ai bambini (ad esempio strumentario didattico); apprendimento di canti adatti all'estensione vocale dei bambini; invenzione di semplici melodie; sonorizzazione di fiabe o racconti; attività ritmico-motorie; forme elementari e ludiche di rappresentazione dei suoni; giochi per la scoperta e l'uso di regole musicali.

Dal punto di vista organizzativo, le attività musicali possono essere favorite dalla costituzione di un laboratorio musicale o, comunque, dalla predisposizione di ambienti che consentono l'uso della sonorità e del movimento.

L'educazione mass-mediale ha per oggetto l'esperienza televisiva, i giocattoli tecnologici e gli strumenti tecnici di uso quotidiano di cui il bambino già fruisce o che comunque utilizzerà. Anche per questo ambito non si tratta di compiere un intervento sistematico, ma di rievocare e riprodurre esperienze e situazioni per farne oggetto di gioco, di verbalizzazione, di confronto, di conoscenza e di rappresentazione sempre più ricca, in modo da contrastare gli effetti magici, totalizzanti e stereotipizzanti degli approcci correnti.

La scuola può utilizzare in modo critico e consapevole le numerose occasioni didattiche che implicitamente accompagnano i programmi radiotelevisivi, quelli cinematografici, i cartoni e i fumetti, privilegiando le proposte che possono meglio facilitare e stimolare comportamenti attivi, sociali e creativi.

Il desiderio dei bambini di comunicare e di narrare visivamente può offrire, ad esempio, l'opportunità di "giocare alla TV" e di avviare in tal modo una prima comprensione delle operazioni di montaggio. Un ampio spazio spetta poi a tutti i momenti in cui si rende possibile reagire in termini personali, attraverso il gioco o la drammatizzazione o il contatto diretto con la realtà stessa, ai diversi messaggi, a cominciare dalla pubblicità, cui il bambino è quotidianamente ed intensivamente esposto, avviandolo a demistificarne e a deassolutizzarne linguaggi e contenuti.

I bambini potranno così realizzare, anche nei confronti degli oggetti e delle strumentazioni tecnologiche più diffuse, un'ampia esplorazione diretta, accompagnata da occasioni di riflessione, della loro realtà culturale.

f) Il sé e l'altro

In questo campo confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente finalizzate che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza umanamente valida. Tali esperienze muovono dal fatto che il bambino ha già iniziato a maturare una sua propria capacità di riflessione e di interiorizzazione, e viene progressivamente a vivere in una sempre più estesa e articolata comunità di rapporti. Si avviano in tal modo il riconoscimento pratico e la presa di coscienza critica dell'esistenza di norme sulle quali si fonda l'organizzazione sociale e della presenza di diversi contesti valoriali.

Le finalità specificamente considerate si volgono in primo luogo all'assunzione personalizzata dei valori della propria cultura nel quadro di quelli universalmente condivisi ed al rispetto attivo delle diversità. In secondo luogo, si rapportano alla presenza nel bambino di una capacità non soltanto di stare genericamente con gli altri, ma anche di comprendere, condividere, aiutare e cooperare, e prendono in considerazione il fatto che a questa età, in relazione con lo sviluppo cognitivo, si delinea un iniziale interesse per la sfera del giudizio morale. In terzo luogo, si riferiscono a strutture anche simbolico-culturali (organizzazioni sociali e politiche, sistemi morali, religioni) che nella loro pluralità e differenziazione hanno avuto ed hanno una presenza altamente significativa e rilevante nella vita dell'uomo, nella storia e nella cultura del nostro Paese.

In questo contesto, può verificarsi il ricorrere di interessi e interrogativi (il senso della propria esistenza, della nascita e della morte; le origini della vita; i motivi di fatti ed eventi; le ragioni delle diverse scelte degli adulti, il problema dell'esistenza di Dio) dal preciso spessore esistenziale, culturale, etico, metafisico e religioso: il bambino, infatti, si pone e pone domande impegnative per ogni persona, e che per lui hanno anche una rilevanza cognitiva, alle quali si sono date e si continuano a dare differenti risposte, nei cui confronti è indispensabile sviluppare un atteggiamento di attenzione, comprensione, rispetto e considerazione. Pertanto, lungi dall'impedirle, dallo scoraggiarle o dal sentirsene turbati, occorre impegnarsi ad aprire con lui un dialogo franco, sincero ed ispirato ad una chiara sensibilità multiculturale.

Il campo così delineato è comprensivo di diverse possibili articolazioni.

Una prima articolazione riguarda lo sviluppo affettivo ed emotivo, che ha come obiettivi la promozione dell'autonomia e della capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti, la canalizzazione dell'aggressività verso obiettivi costruttivi, il rafforzamento della fiducia, della simpatia, della disponibilità alla collaborazione, dello spirito di amicizia ed il sostegno nella conquista di una equilibrata e corretta identità. Occorre, a questo proposito, ricordare l'importanza degli incontri e dei rapporti affettivi con i coetanei di entrambi i sessi, la necessità di non indurre né

rafforzare stereotipi di genere, la positività della coeducazione ed il valore dell'esperienza di una varietà di assunzione di ruoli.

Una seconda articolazione inerisce allo sviluppo sociale. Al fine di offrire al bambino i primi elementi per la conoscenza dell'organizzazione della società, si richiede lo svolgimento di progressive opportunità di esplorazione dell'ambiente sia nelle sue dimensioni di vicinato e di territorio sia in quelle istituzionali, a partire dalle più immediate per volgersi nella direzione dei grandi problemi dell'umanità. La conoscenza dell'ambiente culturale e delle sue tradizioni, integrandosi con le attività proprie di altri campi curriculari, consente anche di sviluppare il rapporto con il passato attraverso la ricostruzione di eventi riferibili al bambino.

Un'importante esperienza educativa in tal senso è rappresentata dalla partecipazione a eventi significativi della vita sociale e della comunità. Va pure sviluppata, sul piano relazionale, comunicativo e pratico, la capacità di comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri e di rendere interpretabili i propri, di superare il proprio esclusivo punto di vista, di accettare le diversità (in particolare quelle legate a disabilità fisiche e mentali) e ad assumere autonomamente ruoli e compiti.

Un risalto del tutto particolare spetta all'educazione della multiculturalità, che esige la maggior attenzione possibile per la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale in senso ampio. A tale proposito è utile che l'insegnante si soffermi accuratamente sugli elementi di somiglianza che accomunano le esigenze proprie di ogni essere umano e sugli elementi di differenza riscontrabili nelle diverse risposte culturali, in modo da renderli comprensibili anche ai bambini.

Una terza articolazione attiene allo sviluppo etico-morale, in cui emergono i significati sulla base dei quali si definiscono e si strutturano le regole per l'appartenenza alla comunità e la condivisione dei valori.

Il riconoscimento del valore e della dignità di ogni soggetto umano costituisce il criterio di orientamento per la convivenza e la costruzione di validi rapporti interpersonali. Gli obiettivi specifici, pertanto, si qualificano come promozione dell'autonomia, del senso di responsabilità, dell'accoglienza e dell'appartenenza. La stessa vita di scuola si presenta come l'ambito più naturalmente adatto al loro perseguimento attraverso lo svolgimento delle attività quotidiane, l'esempio della condotta coerente degli adulti, il progressivo coinvolgimento di bambini e bambine nelle attività e nelle decisioni, la sollecitazione a riflettere sui comportamenti ed a formulare valutazioni.

L'itinerario educativo va inteso e realizzato come un tirocinio morale non forzato, che conduce dalla semplice scoperta dell'esistenza dell'altro e dall'adattamento alla sua presenza al riconoscimento rispettoso dei suoi modi di essere e delle sue esigenze fino alla acquisizione di una effettiva capacità di collaborazione regolata da norme in un quadro di ideali condivisi. E' così possibile, all'interno di un positivo contesto interpersonale, consolidare le prime capacità di scelta e di impegno della volontà e, nello stesso tempo, sostenere la conquista dell'autostima in vista di una progressiva autonomia.

Una quarta articolazione riguarda lo sviluppo di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle religioni e delle scelte dei non credenti, che è innanzi tutto essenziale come motivo di reciprocità, fratellanza, impegno costruttivo, spirito di pace e sentimento dell'unità del genere umano in un'epoca di crescenti spinte all'interazione multiculturale ed anche multiconfessionale.

Questa situazione rende particolarmente rilevante ogni intervento volto ad evitare le distorsioni (come l'assunzione di comportamenti di discriminazione) che possono conseguire all'assenza di una equilibrata azione educativa.

Esistono specifiche motivazioni di ordine antropologico, storico e culturale che consentono di prestare attenzione sia al vissuto del bambino sia alle tradizioni ed alle caratteristiche della cultura di appartenenza.

Gli itinerari formativi mirano alla comprensione delle esperienze relative al senso dell'appartenenza, allo spirito di accoglienza e all'atteggiamento di disponibilità.

Le molteplici manifestazioni ed espressioni proprie della religiosità, delle religioni e delle scelte dei non credenti, con particolare riguardo per quelle più direttamente connesse con il vissuto soggettivo ed ambientale del bambino, offrono un'ampia gamma di occasioni utili ad individuare i contenuti delle attività.

La conduzione didattica terrà conto delle opportunità reali offerte dall'ambiente e del grado di interesse che esse suscitano nel bambino per svolgerle in una linea rispettosa del compito fondamentale di chiarificazione, rasserenamento, conoscenza e confronto leale ed ispirata alla comprensione ed al rispetto delle scelte e degli orientamenti delle famiglie.

Le esperienze formative, riferite all'intero campo di esperienze del sé e l'altro, sebbene possano essere stimolate dal gioco, dalle attività ricorrenti oppure prendere spunto da eventi occasionali, vanno adeguatamente previste. Nel loro svolgimento, vanno assicurate la partecipazione attiva del bambino e la spiegazione-comprensione delle norme, in modo da evitare il ricorso ad affermazioni ed impostazioni autoritarie.

IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.- Lineamenti di metodo

L'approccio intenzionale e programmatico alle finalità e allo sviluppo dei campi di esperienza propri della scuola d'infanzia richiede una organizzazione didattica intesa come predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti che, escludendo impostazioni precocemente disciplinaristiche e trasmissive, favorisca una pratica basata sulla articolazione di attività, sia strutturate che libere, differenziate, progressive e mediate.

In particolare la metodologia della scuola dell'infanzia riconosce come suoi connotati essenziali:

a) La valorizzazione del gioco

Il gioco costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. Esso, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.

L'insegnante, evitando facili improvvisazioni, invia al bambino, attraverso la ricchezza e la varietà delle offerte e delle proposte di gioco, una vasta gamma di messaggi e di stimolazioni, utile alla strutturazione ludiforme dell'attività didattica nei diversi campi di esperienza.

b) L'esplorazione e la ricerca

Le esperienze promosse nella scuola dovranno inserire la originaria curiosità del bambino in un positivo clima di esplorazione e di ricerca, nel quale si attivino - confrontando situazioni, ponendo

problemi, costruendo ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione - adeguate strategie di pensiero.

L'insegnante, attraverso una regia equilibrata ed attenta, capace anche di interpretare e valorizzare i cosiddetti "errori", guiderà il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, ad adattarsi creativamente alla realtà ed a conoscerla, controllarla e modificarla per iniziare a costruire, così, la propria storia personale all'interno del contesto in cui vive.

E' comunque essenziale evitare l'artificiosità ed il didatticismo ed attribuire invece il più ampio rilievo al fare ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali e l'ambiente sociale e culturale, valorizzando le proposte e le iniziative del bambino.

c) La vita di relazione

Il ricorso a varie modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato, con o senza l'intervento dell'insegnante) favorisce gli scambi e rende possibile una interazione che facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di attività complesse, spinge alla problematizzazione, sollecita a dare e ricevere spiegazioni.

Un clima sociale positivo è favorito anche dalla qualità delle relazioni tra adulti e tra adulti e bambini. Quest'ultima richiede, da una parte, una attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini stessi e all'emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima e, dall'altra, la capacità di attivare forme flessibili, interattive e circolari di comunicazione didattica. In questo contesto va tenuto presente che la dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale dei processi di crescita anche sul piano cognitivo.

d) La mediazione didattica

La scuola d'infanzia si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di orientare, sostenere e guidare proceduralmente lo sviluppo e l'apprendimento del bambino. In questo senso, l'attivazione di abilità generali di assimilazione ed elaborazione delle informazioni (memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali) ed il ricorso a materiali sia informali che strutturati da manipolare, esplorare ed ordinare innescano specifici procedimenti di natura logica ed avviano una sequenza graduata di occasioni, suggestioni e situazioni che consentono la conquista di una maggiore sicurezza e di una prima organizzazione delle conoscenze.

e) L'osservazione, la progettazione, la verifica

All'interno dell'azione professionale dell'insegnante, l'osservazione occasionale e sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula e si mette a punto costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino. L'osservazione, inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la verifica della validità e della adeguatezza del processo educativo.

Una progettazione aperta, flessibile, da costruirsi in progressione e lontana da schematismi risulta coerente con la plasticità ed il dinamismo dello sviluppo infantile e, di conseguenza, capace di sollecitare sinergicamente tutte le potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza.

La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: - un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola d'infanzia; - dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di

apprendimento; - dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica e del significato globale e dell'esperienza scolastica.

f) La documentazione

L'itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati nella misura in cui può venire adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato. Il progetto educativo, infatti si rende concretamente visibile attraverso una attenta documentazione ed una conveniente comunicazione dei dati relativi alle attività, per i quali ci si può utilmente avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico e documentativo, sia delle tecnologie audiovisive più ampiamente diffuse nelle scuole. Tali documentazioni, da raccogliere in modo agile, ma continuativo, offrono ai bambini l'opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste e forniscono a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di informazione, riflessione e confronto, contribuendo positivamente anche al rafforzamento della prospettiva della continuità.

La documentazione didattica assume poi una particolare importanza perché da essa derivano utili indicazioni ai fini di una programmazione opportunamente individualizzata per i soggetti che presentano difficoltà.

IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2.- Un'organizzazione per l'educazione

Le finalità pedagogiche della scuola dell'infanzia si riflettono necessariamente sul suo modello organizzativo, da intendersi come sorta di curriculum implicito, che influenza il comportamento degli operatori della scuola ed il significato che essi attribuiscono alla loro attività e che si ripercuote, in tal modo, sulla qualità stessa dell'esperienza dei bambini.

a) L'organizzazione della sezione

La struttura per sezioni garantisce la continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei, evita i disagi affettivi causati da frequenti ed improvvisi cambiamenti, facilita i processi di identificazione, consente di attuare progetti educativi mirati a favorire la predisposizione coerente di spazi, ambienti e materiali.

Per evitare i rischi della sezione chiusa è indispensabile programmare anche occasioni di attività di intersezione, che creano rapporti più stimolanti fra gli insegnanti e fra i bambini e consentono una più articolata fruizione degli spazi, dei materiali ludici, delle attrezzature e dei sussidi didattici. La sezione aperta, inoltre, permette di superare la sterile contrapposizione sezioni miste/sezioni omogenee per età, poiché riduce gli inconvenienti ed accresce i possibili vantaggi di ciascuno dei due moduli. Infatti, l'interazione fra bambini di età diversa consente di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche mediante occasioni di aiuto reciproco e forme di apprendimento socializzato. Nello stesso tempo, l'attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età sostiene la puntuale realizzazione di obiettivi finalizzati, apprendimenti formalizzati e percorsi individualizzati e valorizza il lavoro a piccoli gruppi, gli angoli, i laboratori e gli atelier.

L'attività per gruppi differenziati consentirà all'insegnante di porsi in relazione anche con pochi bambini contemporaneamente ed ai bambini di sperimentare la possibilità di attività autonome al di fuori dell'interazione continua con l'adulto.

b) Le attività ricorrenti di vita quotidiana

In una prospettiva di valorizzazione ed integrazione di tutte le esperienze formative, le attività ricorrenti di vita quotidiana rivestono un ruolo di grande rilievo, dal momento che il bambino

sviluppa la sua autonomia e potenzia la sua abilità anche mediante comportamenti usuali ed azioni consuete. La presenza attivamente consapevole nel contesto quotidiano in cui vive, infatti, lo porta ad affinare capacità percettive e di coordinamento, ad anticipare e dominare gli eventi più comuni e a padroneggiare competenze e abilità semplici, ma operativamente basilari, che lo inducono verso l'autocontrollo, la precisione, la costanza, l'attenzione per la verifica dei risultati, la solidarietà e la responsabilizzazione.

A tali attività, proprio in quanto costituiscono la trama visibile della organizzazione educativa dell'ambiente, va attribuito uno specifico spazio nelle programmazioni di scuola.

c) La strutturazione degli spazi

L'organizzazione degli spazi definisce la scuola come ambiente finalizzato non artificioso. Lo spazio, infatti, si carica di risonanze e connotazioni soggettive attraverso precisi punti di riferimento, rappresentati da persone, oggetti e situazioni che offrono al bambino il senso della continuità, della flessibilità e della coerenza. Non appaiono quindi opportune né una continua destrutturazione né la ripetizione di tipologie standardizzate: la scuola, infatti, diviene educativamente vissuta quando spazi ed arredi non vengono lasciati alla casualità ed alla improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l'incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e l'ambiente.

d) La scansione dei tempi

Il tempo scolastico assume una esplicita valenza pedagogica in ragione delle esigenze di relazione di apprendimento dei bambini e deve porsi in un corretto equilibrio con le regole istituzionali che disciplinano i periodi di apertura del servizio.

Il ritmo della giornata va determinato in modo da salvaguardare il benessere psicofisico e da tenere nel massimo conto la percezione individuale del tempo e le sue componenti emotive, con particolare riguardo per quei bambini che possono trovarsi a disagio con le scansioni temporali proposte dalla scuola ed essere soggetti più degli altri a fenomeni di affaticamento.

Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo del curricolo, per cui il suo impiego ottimale eviterà il più possibile le ripartizioni innaturalmente rigide per consentire una distribuzione ordinatamente varia delle opportunità educative nella giornata scolastica. Le attività libere e strutturate, le esperienze socializzate e quelle individuali, i momenti di accoglienza e le attività ricorrenti esigono una attenta considerazione di quei tempi necessari per realizzare un sereno alternarsi di proposte che richiedono una diversa intensità di impegno. Una corretta concertazione dei tempi consentirà di sviluppare significative esperienze di apprendimento nonché di acquisire e far proprie alcune regole fondamentali del vivere in comunità.

IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 3.- Strutture di professionalità

Essere insegnante di scuola d'infanzia comporta oggi un profilo di alta complessità e di grande responsabilità e richiede la padronanza di specifiche competenze culturali, pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche unite ad una aperta sensibilità e disponibilità alla relazione educativa con i bambini.

Il lavoro dell'insegnante si esplica nell'impegno personale e nella collegialità ai diversi livelli della sezione, dell'intersezione, della scuola e del circolo. Nel rispetto della libertà di insegnamento, l'organizzazione del lavoro si fonda sulla modularità degli interventi, sulla individuazione di ambiti di competenze e sulla corresponsabilità educativa degli operatori. In particolare, va garantita una

finalizzazione unitaria e coordinata del progetto educativo attraverso la piena partecipazione di tutti gli insegnanti ai diversi momenti della programmazione, della gestione delle attività e della valutazione. In questo quadro, è opportuno favorire una adeguata distribuzione dei compiti considerando anche la specificità di determinati interventi (attività di sostegno, laboratori, ecc.) e dando spazio alla più ampia valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili in ciascuna unità scolastica.

In questo spirito la realizzazione del progetto pedagogico qui delineato richiede un reale e pieno riconoscimento della professionalità del personale della scuola dell'infanzia in tutti i momenti del suo curriculum ed in tutte le forme istituzionali della sua prestazione di lavoro.

Tale professionalità esige un itinerario formativo ed una collocazione operativa che si caratterizza per alcune imprescindibili note di qualità così definibili: - orientamento maturo e responsabile dell'attività educativa e didattica per l'età infantile; - effettiva attuazione della preparazione iniziale a livello universitario completo, rivolta alla formazione sul piano personale, culturale, pedagogico, psicologico ed operativo; - formazione in servizio mirata al sostegno per la soluzione dei problemi specifici dell'attività, al perfezionamento continuo della professionalità ed alla crescita personale; - vita professionale condotta in un ambiente di lavoro relazionalmente valido, culturalmente stimolante, fondato sulla collaborazione, finalizzato allo sviluppo migliorativo della scuola stessa e dei suoi rapporti con la società.

I nuovi orientamenti, pertanto, rimandano ad una scuola altrettanto nuova: un ambiente professionalizzato per la piena educazione del bambino.

Attività scuola-extrascuola

C.M. 9 luglio 1990, n. 184, prot. n. 1436/B, (Ministero Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva)

Iniziative di collaborazione scuola-extra scuola in materia di attività sportiva.

C.M. 9 luglio 1990, n. 184, prot. n. 1436/B, (Ministero Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva)

Iniziative di collaborazione scuola - extra scuola in materia di attività sportiva

1. Sono pervenute richieste di numerose federazioni intese a realizzare forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche per una più vasta diffusione della pratica sportiva.

1.1. Al riguardo, questo Ministero considera con favore tutte le ulteriori occasioni formative che possano conseguire da intese con enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali), sul presupposto che il loro coinvolgimento sia idoneo ad arricchire il

ventaglio delle opzioni possibili per il conseguimento degli obiettivi educativi, qualora inserito in un quadro di puntuale programmazione e di attiva integrazione di interventi nel rispetto dei compiti e delle finalità proprie di ciascuna istituzione.

1.2. Tali forme di collaborazione si iscrivono del resto, oltre che nello spirito dei rapporti in atto con il Coni formalizzati nel protocollo d'intesa del 1980, nella linea enunciata dai decreti delegati di apertura della comunità scolastica "alla più vasta comunità sociale e civica". È superfluo rilevare, tuttavia, che tale apertura significa possibilità di confronto e di mutuo scambio di esperienze e conoscenze; non può significare condizionamento o attenuazione di attenzione da parte degli operatori scolastici, rispetto al conseguimento degli obiettivi propri dell'istituzione - scuola. In tal senso saranno da evitare intese che realizzino iniziative dispersive, estranee agli obiettivi anzidetti e non mirate al coinvolgimento della generalità degli studenti; mentre dovranno essere favorite quelle iniziative che incentivino forme di socializzazione o che si prestino anche a garantire - nei modi più idonei, ivi compresi impegni organizzativi, di giuria, arbitraggio, ecc. - la partecipazione degli alunni più svantaggiati e dei portatori di handicap.

1.3. Il proliferare di tali richieste pone, tuttavia, problemi di definizione di limiti, in relazione al vigente ordinamento; di coordinamento delle possibili offerte; di valutazione delle relative compatibilità.

2. Limiti di ordinamento

2.1. Sotto tale profilo appare di tutta evidenza che qualsiasi iniziativa di collaborazione tra scuola e enti interessati non può non fare rigorosamente salvi i punti che seguono:

2.2. - la pratica di discipline sportive potrà configurarsi solo come esperienza originale di svolgimento dei vigenti programmi di insegnamento o trovare spazi utili di estrinsecazione

nell'ambito delle attività integrative eventualmente deliberate. In nessun caso potrà risolversi, come è persino superfluo rilevare, in un'attività a qualsiasi titolo sostitutiva dell'insegnamento curricolare;

2.3. - l'eventuale coinvolgimento di esperti sarà istituzionalmente limitato ad un'opera di consulenza e di supporto per la parte squisitamente tecnica, fermo restando il diritto-dovere e la responsabilità degli insegnanti nell'assolvimento della funzione docente;

2.4. - dovrà essere fatta salva, tranne che in casi eccezionalissimi da rimettere alla prudente e attenta valutazione da parte dei competenti organi della scuola, l'obbligatorietà della scansione bisettimanale delle lezioni;

2.5. - qualsiasi iniziative in materia sarà oggetto di preventiva esplicita determinazione da parte del collegio dei docenti e costituirà parte integrante - ove se ne ravvisino i presupposti di merito e di metodo-della programmazione educativa. A tal fine saranno da evitare forme episodiche, o disorganiche di esperienze di pratica sportiva che non trovino il necessario raccordo, da una parte con quanto deliberato ad inizio dell'anno nell'ambito della stessa programmazione educativa, dall'altra con gli obiettivi dei vigenti programmi d'insegnamento.

3. Coordinamento a livello provinciale delle eventuali offerte di collaborazione

Non sfugge alle SS.VV. l'esigenza di un coordinamento a livello provinciale volto ad attivare, soprattutto nelle situazioni di maggiore squilibrio di offerte educative sul territorio, modalità procedure e linee di progettazione integrata.

Tale coordinamento da parte delle SS.VV. si rivela indispensabile sotto un triplice profilo:

3.1. - per l'esigenza, in relazione alle proposte di collaborazione da parte degli enti anzidetti, di avviare una concertazione preliminare intesa alla definizione - sul piano operativo - di modalità organizzative coerenti con la prescrizione degli attuali ordinamenti sia sotto l'aspetto gestionale, sia con riferimento all'osservanza dei limiti di cui al punto 2;

3.2. - per l'opportunità di coinvolgere, con riferimento al punto che precede, il presidente provinciale del Coni, il quale - per il suo ruolo istituzionale di coordinamento delle iniziative federali periferiche in base agli indirizzi enunciati dal Comitato olimpico - costituisce referente particolarmente qualificato per dare un utile apporto conoscitivo nella individuazione delle scelte più opportune e, in relazione a queste, delle risorse materiali che possano facilitarne gli esiti;

3.3. - per la necessità di contatti con i competenti organi della Regione e degli Enti locali interessati per quanto attiene alla messa a disposizione dei mezzi di trasporto dalla scuola agli impianti sportivi e per quant'altro possa agevolare le iniziative programmate.

4. Valutazione delle relative compatibilità

Sotto tale profilo dovrà tenersi conto:

4.1. - delle realtà sociali, territoriali ed ambientali, nel senso che saranno preferite quelle discipline che possano essere praticate in modo continuativo per l'esistenza di infrastrutture logisticamente accessibili senza eccessive aggravii di tempo e senza costi aggiuntivi per gli alunni e le loro famiglie;

4.2. - della carenza o inadeguatezza di infrastrutture sportive scolastiche; in tal senso l'offerta, da parte degli enti, di mettere a disposizione i propri impianti può costituire utile e significativa risposta rispetto ai problemi sopraevidenziati;

4.3. - gli organi scolastici dovranno avere particolare cura a che siano evitate, nei rapporti di collaborazione, discriminazioni tra studenti in relazione alle abilità tecniche e alle possibilità finanziarie, anche per quanto attiene agli equipaggiamenti sportivi;

4.4. - la scelta delle discipline dovrà in ogni caso essere compatibile con l'età degli alunni e - quale che sia la disciplina praticata - indipendentemente dai contenuti tecnici di essa, dovranno soprattutto essere esaltati i momenti socializzanti.

5. Modalità operative

Entro il mese di maggio (per il 1990 entro il 30 luglio) gli enti interessati a rapporti di collaborazione con la scuola, faranno pervenire ai provveditori agli studi e ai delegati provinciali del Coni un programma circostanziato di iniziative nel quale siano anche precisate le proposte di disponibilità in termini di messa a disposizione di impianti, attrezzature e materiale tecnico.

5.1. Almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, i provveditori informeranno i capi d'istituto in merito a quelle proposte che siano state ravvisate come utili e praticabili in relazione alle indicazioni di cui ai punti precedenti.

Sulla base dell'anzidetto quadro conoscitivo di proposte e risorse disponibili, i collegi dei docenti valuteranno autonomamente modi e termini di una collaborazione possibile in sede di programmazione educativa annuale e ne daranno tempestiva comunicazione al provveditore agli studi il quale, d'intesa con il delegato provinciale Coni, con l'ente locale, le federazioni e agli altri enti interessati, predisporrà un piano di attuazione delle relative iniziative.

5.2. Le SS.VV., qualora vi siano state adesioni significative, vorranno assicurare la necessaria opera di assistenza e di vigilanza nel corso dello svolgimento delle attività concordate.

A conclusione delle esperienze relative, le SS.VV. medesime vorranno riferirne a questo Ministero, mettendo in particolare risalto i problemi gestionali e organizzativi che ne sono derivati.

Circ. 26 ottobre 1999, prot. 5769/A1
Programma "Perseus"

Circ. 6 agosto 1999, prot. n. 4681/A2
Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa in applicazione della L.440.18.12.1997.
Esercizio Finanziario 1999. Progetti speciali. Progetto Educazione motoria, fisica e sportiva.

Comunicazione 6 aprile 1998, prot. 128/C4
Sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste anziché per squadre distinte per sesso.

C.M. 9 febbraio 1996, n. 67, prot. 402/A6
Educazione motoria-fisica-sportiva

C.M. 30 maggio 1995, n. 189
Attività sperimentazione ex art. 278 D.L.vo n. 297/94 - Presentazione richieste a.s. 1996/97.

C.M. 25 maggio 1994, n. 173, (telegrafica)
Attività sperimentazione ex artt. 2 e 3 D.P.R. 419/74 - Presentazione richieste a.s. 1995/96.

C.M. 18 marzo 1994, n. 97
Piano ispettivo; sperimentazione ed avviamento alla pratica sportiva.

C.M. 13 maggio 1993, n. 149
Attività sperimentazione ai sensi art. 3 D.P.R. n. 419/74 presso scuole ogni ordine et grado - A.s. 1994/95.

C.M. 16 maggio 1992, n. 162
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado - Anno scol. 1993/94

C.M. 8 agosto 1991, n. 246
Seguito circolare n. 231 del 30 luglio 1991 concernente attività di sperimentazione e innovazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado. Precisazioni di natura organizzativa.

C.M. 30 luglio 1991, n. 231, prot. n. 5464
Attività di sperimentazione e innovazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/1974 nelle scuole di ogni ordine e grado.

C.M. 21 maggio 1991, n. 135, prot. n. 5479/B/1/A
Sperimentazione assistita Progetto '92 - Percorsi post-qualifica.

C.M. 19 ottobre 1990, n. 272, prot. n. 3030/151/BN
Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Anno scolastico 1991/92.

C.M. 19 aprile 1990, n. 109, prot. n. 12201/599/MT
Sperimentazione dei programmi proposti dalla Commissione Ministeriale costituita per la revisione delle discipline comuni ai primi due anni dell'istruzione superiore ed artistica.

C.M. 2 novembre 1989, n. 384, prot. n. 8623

Scheda di rilevazione dei progetti sperimentali autorizzati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Anno scolastico 1989/90.

C.M. 15 maggio 1989, n. 171, prot. n. 4277

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado.

C.M. 30 aprile 1987, n. 126, prot. n. 3422

Modifiche ed integrazioni al testo coordinato delle circolari ministeriali n. 42 del 5 febbraio 1986 e n. 246 del 15 settembre 1986 concernenti la presentazione delle proposte di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419/1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 1988-89.

C.M. 5 febbraio 1986, n. 42, prot. n. 834

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado.

C.M. 15 settembre 1986, n. 246, prot. n. 6282

Modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986 concernente l'attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado.

C.M. 15 gennaio 1985, n. 17, prot. n. 261

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1985-1986.

C.M. 12 dicembre 1983, n. 341

Attività di sperimentazione ex art 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1984-1985.

C.M. 21 ottobre 1982, n. 345

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1983-1984.

C.M. 2 dicembre 1981, n. 370

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1982-1983.

C.M. 18 gennaio 1980, n. 18, prot. n. 428

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1980-1981.

C.M. 25 gennaio 1977, n. 27, prot. n. 241

Attività di sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419

Comunicazione 6 aprile 1998, prot. 128/C4

Sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste anziché per squadre distinte per sesso

Questo Ispettorato per l'educazione Fisica e Sportiva in anni decorsi ha autorizzato progetti di sperimentazione per l'insegnamento dell'educazione fisica per classi miste.

Come è noto, alle SS.LL., l'art. 1, cpv. 76 della legge 23/12/1996 n° 662 nelle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, consente agli organi competenti di ogni Istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, di deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi anziché per squadre maschili e femminili.

Allo stato, quindi, non sussistono più i motivi che hanno determinato le autorizzazioni in parola e che devono intendersi revocate.

C.M. 9 febbraio 1996, n. 67, prot. 402/A6

Educazione motoria-fisica-sportiva

Nel corso dell'evoluzione degli ordinamenti scolastici ha avuto un graduale, progressivo rilievo l'educazione motoria, fisica e sportiva, dalla Scuola materna agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Esso ha trovato espressione in una pluriennale attivazione di progetti, finalizzati allo svolgimento di attività pre-sportive e sportive (Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi, Iniziative di collaborazione Scuola-Extrascuola), che hanno contribuito, in modo determinante da una parte a far diminuire il pregresso stato di emarginazione della materia, dall'altra ad un processo di

adeguamento degli ordinamenti che ha trovato significativa realizzazione, da ultimo negli orientamenti per la Scuola materna e nei programmi di educazione motoria nella Scuola. È opportuno che il rinnovato interesse per le attività motorie, fisiche e sportive, come espressione dell'intera personalità e come momento di proficuo intervento educativo, riceva una più incisiva risposta istituzionale. Essa dovrà consistere, anche attraverso la tendenziale valorizzazione dell'autonomia scolastica, di pervenire a più avanzate forme organizzatorie che, se pure all'inizio a titolo sperimentale e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, permettano il raggiungimento dell'obiettivo di destinare l'attività di avviamento alla pratica sportiva alla generalità degli alunni. A tal fine le SS.LL. vorranno assecondare progetti ed iniziative incentrati in un'area territoriale omogenea possibilmente corrispondente al distretto, in cui siano presenti i diversi gradi di scuola (dalla scuola materna, alla scuola secondaria di secondo grado), intesi al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- definire e "sperimentare" un percorso formativo che, senza soluzioni di continuità, ma secondo un processo coerente e graduale di apprendimento commisurato all'età e allo sviluppo fisico-psichico degli alunni, consenta di superare l'attuale logica dei programmi distinti e separati per settori e gradi di scuola;
- prefigurare modifiche di ordinamento nella prospettiva di una diversa articolazione della cattedra di educazione fisica che, nella scuola secondaria, esalti e valorizzi l'attività pre-sportiva e sportiva (12 ore settimanali di educazione fisica + 6 di tale attività);
- predisporre modalità organizzatorie che garantiscano nella prassi scolastica quotidiana:
 - a) un servizio qualificato nell'ambito della Scuola primaria;
 - b) strutture più incisive e funzionali nella scuola secondaria con effettiva apertura alla comunità e al territorio.

Modalità operative

Scuola Primaria

Attivazione presso i circoli didattici in relazione ai progetti formativi elaborati dalle singole scuole elementari e sulla base di un piano provinciale adottato dal Provveditore agli Studi, di centri per le attività motorie, che costituiscono attività integrative extracurricolari, come tali facoltative e, quindi, limitate ai soli alunni che abbiano aderito volontariamente.

Nell'ambito della Scuola Materna saranno costituiti dei centri scuola-infanzia con funzionamento in orario extrascolastico. Il programma prevederà tre campi di esperienza (il corpo, l'acqua, la palla) a ciascuno dei quali saranno dedicati distinti momenti di attività.

L'adesione a tali iniziative è rimessa alla libera scelta da parte delle famiglie degli alunni.

Nei centri scuola-infanzia l'équipe responsabile, accanto al direttore didattico e all'insegnante di educazione fisica, deve prevedere la presenza dell'insegnante della scuola materna.

Scuola Secondaria

Attivazione, presso una o più scuole del comprensorio distrettuale, di un centro sportivo scolastico, già prefigurato con C.M. n. 253 del 1990, con il coinvolgimento di docenti, alunni e genitori. Tale iniziativa dovrà costituire anticipazione di forme di associazionismo studentesco che troveranno più puntuale disciplina nel quadro della progrediente autonomia scolastica.

Detto centro sarà aperto anche agli alunni di altre scuole e al territorio in base ad interesse a livello interscolastico e a convenzioni da stipulare con l'ente locale.

Le forme di organizzazione delle attività nell'ambito del centro sportivo scolastico sono rimesse all'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche interessate.

Non vi è neppure bisogno di sottolineare che la condizione per l'attuazione delle iniziative anzidette è che esse siano oggetto di esplicita previsione nel progetto educativo di istituto rimesso all'autonomia determinazione del collegio dei docenti.

Risorse disponibili

Nei soli limiti consentiti sia dalla disponibilità dei docenti di ruolo ad effettuare le 6 ore settimanali extracurricolari sia dalla disponibilità di personale in esubero le SS.LL. potranno disporre l'utilizzazione di tale personale, sulla base delle deliberazioni delle singole istituzioni scolastiche per le seguenti finalità:

- a) - attribuzione delle funzioni di referente, presso i circoli didattici interessati, con compiti di consulenza, di organizzazione e coordinamento, da individuare in un docente di educazione fisica, di ruolo esperto nelle problematiche dell'età evolutiva, con utilizzazione per un massimo di 18 ore settimanali sulla base di un piano di assegnazione adottato dal competente Provveditore agli studi;
- b) - nella scuola secondaria, ove per le dimensioni delle attività programmate ed al numero delle adesioni acquisite, venisse ravvisata l'esigenza di nominare un direttore tecnico del centro, che svolga funzioni analoghe a quelle che nell'ambito della scuola primaria sono assegnate all'insegnante di educazione fisica referente, i presidi potranno chiedere alle SS. LL. l'utilizzazione di un docente di educazione fisica particolarmente esperto sia sotto il profilo professionale che gestionale e organizzativo, per la direzione del centro sportivo.
- c) - articolazione della cattedra di educazione fisica, nelle scuole e istituti di istruzione secondaria disposti a realizzare la relativa iniziativa, in 12 ore settimanali di educazione fisica e di 6 ore di avviamento alla pratica sportiva. Tale innovazione, oltre ad ampliare spazi orari di insegnamento, ha il duplice vantaggio di vincolare sia i docenti, che gli alunni e per tale via di promuovere la diffusione della pratica sportiva, in ambito scolastico, in termini tendenzialmente generalizzati. Le suddette utilizzazioni di personale possono, ovviamente, essere disposte secondo criteri e modalità da definire nell'ambito degli accordi decentrati, a livello nazionale e provinciale, da raggiungere con le organizzazioni sindacali a norma dell'art.48 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sotto il profilo dei finanziamenti, questo Ministero nei limiti dei modesti stanziamenti esistenti valuterà la possibilità di erogazioni di contributi, coinvolgendo, ove possibile, anche il CONI per ogni ulteriore intervento.

Si segnala, inoltre, con riferimento ai momenti integrativi del curriculum appositamente deliberati che i competenti consigli di istituto potranno prevedere contributi volontari degli alunni partecipanti, avendo cura di considerare che siano riferiti solo a spese per il materiale e/o funzionamento, atteso che le prestazioni rese dal personale docente, ipotizzate secondo le disposizioni vigenti, vengono retribuite a carico dell'erario.

Sembra superfluo sottolineare che le contribuzioni verranno amministrare secondo la vigente normativa contabile.

C.M. 30 maggio 1995, n. 189

Attività sperimentazione ex art. 278 D.L.vo n. 297/94 - Presentazione richieste a.s. 1996/97

Nel confermare per a.s. 1996/97 disposizioni previste da CC.MM. n. 99/93 et n. 116/94 relative at attività sperimentazione nella scuola media, disponesi che progetti restanti ordini et gradi di scuola statali et non statali debent pervenire entro et non oltre 16 ottobre 1995 secondo modalità indicate da seguenti CC.MM.: n. 70/94 (scuola materna); n. 231/91 (scuola elementare et istituti istruzione non statale); n. 299/93 (istituti statali istruzione secondaria secondo grado et artistica).

Conseguenti atti connessi at adempimenti facenti rispettivamente capo at IRRSAE et provveditori studi debent essere fatti pervenire da parte predetti uffici at competenti Direzioni generali et Ispettorati entro et non oltre 20 novembre 1995.

Confidasi pieno rispetto termini sopra indicati at fine garantire, entro scadenza iscrizioni alunni, tempestiva informazione in merito at corsi autorizzati a.s. 1996/97.

Precisasi che tardivo inoltro piani provinciali, previsti da paragrafo 7 C.M. n. 299/93 et concernenti progetti sperimentazione coordinata et autonoma, non potrà consentirne relativo esame da parte uffici competenti limitatamente at anno scolastico 1996/97 et pertanto potranno essere esaminati per anno scolastico 1997/98 previo invio delibere organi collegiali.

Con provvedimenti successivi saranno emanate eventuali disposizioni singoli settori scolastici. SS.LL. sunt pregate di dare massima diffusione at presente circolare.

C.M. 27 giugno 1995, n. 220

Attività sperimentazione ex art. 278 D.L.vo n. 297/94. Presentazione richieste a.s. 1996/97 scuola materna

At parziale rettifica C.M. n. 189/95 disponesi che progetti sperimentazione scuola materna a.s. 1996/97 debent essere presentati secondo modalità previste da C.M. n. 231/91 et non da C.M. n. 70/94, in quanto quest'ultima circolare concernente progetto Ascanio habet esaurito suoi effetti.

Pregasi dare massima diffusione at presente circolare.

C.M. 25 maggio 1994, n. 173, (telegrafica)

Attività sperimentazione ex artt. 2 e 3 D.P.R. 419/74 - Presentazione richieste a.s. 1995/96

At fine presentazione progetti sperimentazione a.s. 1995/96 confermansì seguenti termini et procedure:

Istituti istruzione secondaria primo grado:

- termine 31 maggio 1994 et adempimenti previsti da C.M. n. 116 del 6 aprile 1994;

Istituti istruzione scolastica non statale primo et secondo grado:

- 15 novembre 1994 et procedure previste da D.M. 11 luglio 1991.

Disponesi per restanti ordini et gradi di scuola termine 15 ottobre 1994.

Successivi adempimenti at cura provveditori studi et IRRSAE debent essere adottati entro 30 novembre 1994 secondo disposizioni contenute nelle CC.MM., qui di seguito elencate:

Scuola materna:

- circolare telegrafica n. 158 del 5 maggio 1994.

Scuola elementare:

- circolare n. 231 del 30 luglio 1991, avente oggetto "attività di sperimentazione innovazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado".

Istituti statali istruzione secondaria secondo grado:

- C.M. n. 299 del 12 ottobre 1993, cui oggetto est così modificato

"attività sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 presso gli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica".

Confermasì, inoltre, che, come previsto da citata C.M. n. 231/91, proposte sperimentazione relative at modifiche vigente ordinamento orari et programmi insegnamento educazione fisica debent essere inviate anche at Ispettorato competente che provvederà at eventuale autorizzazione.

C.M. 12 ottobre 1994, n. 285

Attività sperimentazione art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - A.S. 1995/96

At integrazione C.M. telegrafica n. 173 datata 25 maggio 1994 comunicasì che, fermo restando termine 15 ottobre 1994 utile per presentare at competenti uffici scolastici provinciali richieste sperimentazione a.s. 1995/96 da parte istituti istruzione secondaria superiore et artistica, successivi adempimenti at cura provveditori agli studi et IRRSAE dovranno essere portati a compimento improrogabilmente entro et non oltre 30 novembre 1994 attraverso formale invio entro precitato termine atti rispettiva competenza at uffici centrali Ministero.

Onde consentire puntuale rispetto tempistica operazioni finalizzate avvio anno scolastico 1995/96, precisasì che tardivo inoltro piani provinciali concernenti progetti sperimentazione "coordinata" et "autonoma" at uffici competenti non potrà consentirne relativo esame da parte uffici competenti limitatamene at anno scolastico 1995/96. Precisasì peraltro che progetti stessi potranno essere esaminati per anno scolastico 1996/97 previo rinnovo delibere organi collegiali.

C.M. 18 marzo 1994, n. 97

Piano ispettivo; sperimentazione ed avviamento alla pratica sportiva

Questo Ministero, Ispettorato educazione fisica, ha assecondato da anni - come è noto alle SS.LL. - iniziative di sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/1974 aventi ad oggetto sia i contenuti specifici dell'educazione fisica sia più ampi progetti di carattere interdisciplinare.

È di tutta evidenza che l'evoluzione e l'esito di dette sperimentazioni possono essere positivamente influenzati da un'adeguata assistenza da parte degli ispettori tecnici del settore in grado di assicurare, per l'esperienza acquisita, ogni più utile suggerimento in ordine alla metodologia e agli itinerari didattici che ne costituiscono l'oggetto.

In tal senso si pregano le SS.LL., preve le eventuali occorrenti intese nell'ambito delle rispettive competenze, di voler considerare, nella predisposizione del piano ispettivo, l'opportunità di utilizzare preferibilmente ispettori della disciplina, perché possano apportare la necessaria opera di assistenza e consulenza alle sperimentazioni in corso e ove occorra riferire sulle stesse, ai fini della necessaria valutazione anche in vista della loro prosecuzione.

A tale riguardo si unisce l'elenco dei progetti sperimentali sin qui autorizzati.

Con l'occasione si richiama anche l'attenzione delle SS.LL. su quanto in più circostanze rappresentato nelle annuali circolari concernenti la pratica sportiva scolastica in ordine alla esigenza di disporre sistematiche verifiche sulle modalità di svolgimento delle ore soprannumerarie, sul livello di coinvolgimento degli studenti e sul rispetto delle procedure e dei limiti ivi previsti.

Significativa potrà essere anche una attenta ricognizione intesa alla individuazione di eventuali cause di mancata adesione o di abbandono della pratica sportiva da parte degli alunni anche in relazione ad eventuale disaffezione derivante, per ipotesi, da richieste o aspirazioni degli studenti sottovalutate o disattese, o a carenza di infrastrutture.

Attenta considerazione dovrà essere, inoltre, riservata:

a) alla individuazione dei casi di mancata adesione dei docenti alle iniziative extracurricolari soprattutto ove essa sia dovuta a impegni extrascolastici, sia pure debitamente e motivatamente autorizzati;

b) alla rilevazione, anche ai fini delle necessarie più puntuali istruzioni, di quelle iniziative aggiuntive di attività sportive, introdotte sia in orario curricolare che extracurricolare; specie quando esse risultino sostitutive della lezione curricolare o determinino oneri, per gli alunni, incompatibili particolarmente con la gratuità dell'istruzione dell'obbligo.

C.M. 13 maggio 1993, n. 149

Attività sperimentazione ai sensi art. 3 D.P.R. n. 419/74 presso scuole ogni ordine e grado - A.s. 1994/95

Confermansi termini presentazione progetti sperimentazione scuole medie e istituti istruzione media non statale rispettivamente al 31 maggio 1993 (C.M. n. 99/1993) e al 15 novembre 1993 (D.M. 11 luglio 1991 n. 212).

Disponesi termine presentazione progetti scuole materne, elementari e istituti istruzione secondaria secondo grado statali al 30 settembre 1993.

Termini successivi adempimenti IRRSAE e Provveditori Studi sono fissati rispettivamente al 31 ottobre 1993 e al 30 novembre 1993.

Con successive circolari saranno emanate eventuali e ulteriori disposizioni attinenti alle problematiche specifiche di ogni ordine e grado istruzione.

C.M. 6 agosto 1993, n. 245

Attività sperimentazione ai sensi art. 3 D.P.R. n. 419/74 presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica - Anno scolastico 1994/95

Facendo seguito circolare telegrafica n. 149, prot. n. 3108, del 13 maggio 1993 comunicasi che entro settembre saranno emanate ulteriori istruzioni attinenti alle problematiche specifiche istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, professionale, tecnica ed artistica.

Termini presentazione progetti sperimentazione da parte predetti istituti sono pertanto rinviati al 15 novembre 1993.

Termini successivi adempimenti IRRSAE e provveditori studi sono fissati rispettivamente al 15 dicembre e al 31 dicembre 1993.

C.M. 12 ottobre 1993, n. 299

Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 presso gli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica per l'a.s. 1994/95

La presente circolare intende fornire aggiornate indicazioni utili per la formulazione e la presentazione delle proposte di sperimentazione da attuare a norma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, nell'a.s. 1994/95, negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Con essa pertanto si introducono elementi di razionalizzazione e di sistemazione organica della materia in un quadro di insieme che tenga conto dei peculiari bisogni formativi dei singoli

settori, in previsione della definizione del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore, delineato dal disegno di legge quadro per il riordino del settore per il prolungamento dell'obbligo scolastico, in atto all'esame del Parlamento. Allorquando sarà stato definito il nuovo contesto, saranno attualizzate le indicazioni necessarie a riorganizzare complessivamente i processi di sperimentazione e di innovazione.

1. Premessa

Il ricorso sempre crescente alla pratica sperimentale è chiaramente indicativo della diffusa consapevolezza che le istituzioni scolastiche avvertono in ordine alla necessità di fornire adeguate risposte ai bisogni formativi emergenti nonché della rilevanza che a questo fine assume l'impegno verso soluzioni operative idonee a corrispondervi.

La sperimentazione di ordinamenti e di strutture, realizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974, ha rappresentato a tutt'oggi il principale strumento di innovazione della scuola secondaria superiore; essa costituisce un significativo momento di esplicazione dell'autonomia didattica ed organizzativa, destinata a ricevere impulso dall'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 e dalle ulteriori iniziative legislative in corso.

L'obiettivo della modernizzazione e della riqualificazione dell'istruzione - perseguito anche dall'accordo sul costo del lavoro nel quadro della integrazione dei sistemi formativi - richiede strumenti idonei a recuperare tutti gli spazi che, nei limiti delle risorse disponibili, consentano di riorganizzare e di diffondere i risultati già conseguiti.

Per quanto concerne il settore dell'istruzione secondaria di secondo grado, la domanda di sperimentazione si è nell'ultimo decennio sviluppata attraverso quadri generali di riferimento che, nel tempo, si sono giustapposti. Allo stato attuale è, quindi, avvertita la necessità di una nuova cornice di orientamenti, che tenga conto dei recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, idonea a rendere facilmente leggibili, da parte degli utenti e degli operatori scolastici, i processi innovativi in atto.

Tali processi sono stati progressivamente espressi soprattutto dai progetti di sperimentazione coordinati a livello nazionale, i quali hanno peraltro mutato non pochi contributi originali dalle sperimentazioni promosse autonomamente dalle scuole.

Per il suo carattere di trasversalità a tutti gli ordini di studi secondari superiori, assume particolare rilevanza il progetto Brocca, presentato nella sua articolazione complessiva nei numeri 56, 59/60 e 61 degli Studi e Documenti degli Annali della P.I. e nella C.M. 338 del 14 novembre 1992, la cui premessa deve intendersi qui richiamata.

Un'attenzione sempre maggiore va ora posta nella valutazione dei risultati già maturati, anche in relazione al contesto formativo in cui ciascun progetto si è sviluppato, al fine di conseguire l'obiettivo di incentivare le azioni innovative che inneschino reali cambiamenti, superando, per quanto possibile, la frammentazione delle iniziative che ancora permane in alcuni settori scolastici e, spesso, anche nell'ambito di una stessa istituzione scolastica.

2. Indicazioni per gli istituti e le scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale

Le linee di tendenza alle quali deve essere conformata l'azione nell'ambito delle iniziative sperimentali sono quelle di seguito indicate.

a) Per quanto concerne le numerose sperimentazioni che negli ultimi venti anni sono state attivate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 419/74, onde realizzare modifiche di orario e di programma di singole discipline - sperimentazioni comunemente designate col termine "minisperimentazioni" - si intende proseguire nell'azione già impostata, recependo la validità delle istanze innovative della maggior parte di dette sperimentazioni, per giungere alla definizione di modelli da proporre alla generalità delle istituzioni scolastiche.

Si fa particolare riferimento a quanto è avvenuto per il Piano nazionale per l'informatica, in relazione alla innovazione nell'ambito dell'insegnamento della matematica e della fisica, e

dell'estensione della lingua straniera nel triennio dei licei classici e secondo biennio degli istituti magistrali, nonché all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua straniera nell'istruzione scientifica. Su questa linea di tendenza si intende proseguire, realizzando analoghi modelli operativi anche per altre discipline, sempre facendo riferimento ai risultati conseguiti nelle migliori iniziative sperimentali autonomamente proposte dalle singole istituzioni scolastiche e non perdendo di vista le recenti proposte di quadri orari e di programmi formulate dalla Commissione Brocca.

b) Parallelamente a questa azione di diffusione di modelli, mediati attraverso le migliori iniziative sperimentali, verrà condotta una improcrastinabile azione di razionalizzazione delle richieste di "minisperimentazioni". Le verifiche di tali attività hanno, infatti, ampiamente dimostrato che la presenza di un alto e in qualche caso altissimo numero di "minisperimentazioni" nello stesso contesto istituzionale scolastico, se da una parte stravolge le caratteristiche organiche della struttura scolastica di base, dall'altra non consegue di obiettivi di una effettiva, efficace ed organica innovazione sperimentale, finendo sostanzialmente col determinare una ibrida commistione tra momenti didattici innovativi ed altri ancorati a dimensioni di assoluta tradizionalità commistione che non è certamente suscettibile di produrre risultati di organica produttività culturale e didattica. Pertanto, il quadro autorizzativo di tali tipologie di "minisperimentazioni" deve essere progressivamente ricondotto ad una razionale ed unitaria impostazione complessiva.

c) Per quanto concerne le sperimentazioni globali di ordinamento e di struttura, comunemente designate col termine "maxisperimentazioni", saranno privilegiate quelle proposte di attività sperimentali che assumono a propri parametri di riferimento le progettazioni che già hanno raggiunto lo stadio di modelli mediati attraverso il confronto tra le iniziative sperimentali fin qui svolte in riferimento alle possibilità offerte dal D.P.R. 419/74. In particolare, si fa riferimento alle proposte organiche di quadri orari e di programmi elaborate dalla Commissione Brocca (indirizzo classico, scientifico, scientifico tecnologico, socio-psicopedagogico e linguistico) nonché ai quadri orari di indirizzo linguistico e indirizzo pedagogico-sociale proposti con la C.M. n. 27 dell'11 febbraio 1991.

d) Uno spazio particolare verrà riservato nell'ambito delle progettazioni sperimentali di iniziativa ministeriale e di diffusione nazionale al progetto del liceo classico europeo, la cui sperimentazione viene promossa inizialmente presso i convitti nazionali, nell'ottica di un recupero della dimensione formativa dell'attività convittuale, ma che è destinata ad essere verificata in un quadro di tendenza più vasto, qual è quello della formazione europea dei giovani.

e) Con gli stessi obiettivi verrà anche perseguita una progressiva razionalizzazione di quelle sperimentazioni globali che non sono in linea con le più recenti scelte pedagogiche e che debbono comunque uscire da una situazione di sperimentaltà in qualche caso più che ventennale e sostanzialmente priva di sbocchi istituzionali.

3. Indicazioni per gli istituti di istruzione tecnica

Nel contesto dell'ordinamento attuale e con riferimento alle particolari esigenze formative del settore, la riorganizzazione dei processi di innovazione costituisce un'azione fondamentale per il raccordo continuo dei piani di studio con i bisogni della società e del mondo del lavoro.

A tale strategia sono ispirate tutte le iniziative che, nel tempo, hanno riguardato i singoli progetti assistiti, dalla fase di ideazione a quella di gestione, di verifica e di valutazione nonché di disseminazione. Fasi, queste, che, nell'ambito di ciascun progetto, hanno visto sempre compartecipare le stesse istituzioni scolastiche, collegate tra loro da reti formali e informali di comunicazione.

Non pochi dei progetti assistiti, per la diffusione che hanno già conseguito e per la rispondenza dei percorsi formativi agli obiettivi sopra indicati, potrebbero essere progressivamente introdotti presso gli istituti interessati in sostituzione degli attuali corsi ordinari.

Coerentemente con tale linea di orientamento è stata già avviata la procedura volta ad introdurre nell'ordinamento dell'istruzione tecnica industriale i progetti assistiti Ambra (per i settori elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni) ed Ergon (per il settore meccanico).

Un intervento nei termini suindicati e la definizione delle prospettive della formazione post-secondaria possono consentire, nell'ottica di una diversificazione delle opportunità formative, la graduale apertura nell'istruzione tecnica di maggiori spazi per il progetto Brocca. Quest'ultimo, come è noto, assume il "criterio della integralità" quale "fondamento sia della unitarietà della scuola secondaria superiore sia della sua differenziazione", prevedendo un diverso grado di terminalità degli studi rispetto agli attuali curricula d'istruzione tecnica.

Per quanto concerne le sperimentazioni "autonome", l'ampia revisione condotta a seguito della C.M. n. 338 del 14 novembre 1992 ha posto in evidenza tanto la frammentazione del panorama delle iniziative in corso, molte delle quali limitate a parziali modifiche dei piani di studio vigenti, quanto la frequente, contemporanea richiesta di adozione, da parte di singole scuole, di progetti impostati secondo differenti modelli di sperimentazione; situazioni, queste, che contrastano sia con l'esigenza della ottimizzazione dell'insieme delle risorse attualmente disponibili, sia con il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nell'innovazione.

Da ciò consegue la necessità che ciascun istituto si orienti verso un solo modello di sperimentazione - progetto assistito oppure progetto Brocca oppure progetto autonomo - sul quale far convergere le risorse disponibili per l'innovazione. La scelta, che viene a configurarsi come progetto d'innovazione di istituto, deve essere adeguatamente dibattuta nell'ambito degli organi collegiali e partecipata all'utenza, la quale può, così, avere maggiori elementi per orientarsi consapevolmente. Per i progetti coordinati a livello nazionale, nel successivo paragrafo sono presentate le opportunità offerte a ciascuna tipologia scolastica in relazione agli indirizzi e alle specializzazioni ivi presenti. Soltanto nell'ambito di un medesimo modello d'innovazione - progetto assistito oppure progetto Brocca - può essere presentata richiesta di adozione di specifici progetti riferiti ad uno o più indirizzi.

3.1 Progetti coordinati a livello nazionale

Relativamente ai progetti coordinati a livello nazionale si invitano le istituzioni scolastiche a compiere le proprie scelte con riferimento alle seguenti opportunità a) adozione dei progetti assistiti coerenti con ciascuno degli indirizzi presenti presso l'istituto; essi innovano i profili professionali e la struttura generale dei corrispondenti corsi previsti dall'ordinamento vigente, mantenendone il livello di terminalità;

b) adozione del progetto Brocca in relazione agli indirizzi indicati nel successivo elenco.

Si fa presente che i progetti assistiti tengono conto dei nuovi curricula previsti dal Piano nazionale per l'informatica; il progetto Brocca ne ha, invece, recepito il curriculum previsto per il solo insegnamento di matematica, in considerazione del diverso impianto formativo delle discipline sperimentali.

È comunque consentita l'adozione del Piano nazionale per l'informatica per gli insegnamenti di matematica e fisica (sia nel biennio sia nel triennio, nei corsi non interessati da progetti assistiti o dal progetto Brocca).

Per i progetti coordinati a livello nazionale non possono essere previsti indirizzi diversi da quelli indicati, per ciascuna tipologia, nel successivo elenco.

Elenco dei progetti di sperimentazione coordinati a livello nazionale, di cui alle precedenti lett. a) e b), offerti negli istituti tecnici

Istituto tecnico aeronautico
Indirizzo navigazione aerea
Progetto assistito ALFA

Indirizzo assistenza alla navigazione aerea
Progetto assistito ALFA

Istituto tecnico agrario
Indirizzo generale
Progetto assistito CERERE, indirizzo generale
oppure
Progetto Brocca, indirizzo territorio
oppure
Progetto Brocca, indirizzo agroindustriale
Indirizzo viticolo-enologico
Progetto assistito CERERE (12)

Istituto tecnico commerciale
Indirizzo amministrativo
Progetto assistito IGEA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo economico aziendale
Indirizzo commercio con l'estero
Progetto assistito IGEA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo economico aziendale
Indirizzo mercantile
Progetto assistito IGEA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo economico aziendale
Indirizzo programmatori
Progetto assistito MERCURIO

Istituto tecnico femminile
Indirizzo generale
Progetto Brocca, indirizzo biologico
Indirizzo economie dietiste
Progetto Brocca, indirizzo biologico
Indirizzo dirigenti di comunità
Progetto Brocca, indirizzo biologico

Istituto tecnico per geometri
Progetto assistito CINQUE
oppure
Progetto Brocca, indirizzo costruzioni

Istituto tecnico industriale
Indirizzo arti grafiche
Progetto assistito TEMPT
Indirizzo chimica industriale
Progetto assistito DEUTERIO
oppure
Progetto Brocca, indirizzo chimico
Indirizzo confezione industriale
Progetto assistito ARACNE

oppure
Progetto Brocca, indirizzo tessile
Indirizzo edilizia
Indirizzo elettronica industriale
Progetto assistito AMBRA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo elettronica e telecomunicazioni
oppure
Progetto Brocca, indirizzo scientifico-tecnologico
Indirizzo elettrotecnica
Progetto assistito AMBRA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo elettrotecnica e automazione
Indirizzo energia nucleare
Progetto assistito FASE
oppure
Progetto Brocca, indirizzo scientifico-tecnologico
Indirizzo fisica industriale
Progetto assistito FASE
oppure
Progetto Brocca, indirizzo scientifico-tecnologico
Indirizzo industria metalmeccanica
Progetto assistito ERGON
Indirizzo industria mineraria
Progetto assistito GEO
Indirizzo industria tessile
Progetto assistito ARACNE
oppure
Progetto Brocca, indirizzo tessile
Indirizzo informatica
Progetto assistito ABACUS
oppure
Progetto Brocca, indirizzo informatico e telematico
oppure
Progetto Brocca, indirizzo scientifico-tecnologico
Indirizzo maglieria
Progetto assistito ARACNE
oppure
Progetto Brocca, indirizzo tessile
Indirizzo meccanica
Progetto assistito ERGON
oppure
Progetto Brocca, indirizzo meccanico
Indirizzo meccanica di precisione
Progetto assistito ERGON
oppure
Progetto Brocca, indirizzo meccanico
Indirizzo metallurgia
Progetto assistito ERGON
oppure
Progetto Brocca, indirizzo meccanico

Indirizzo tecnologie alimentari
Progetto Brocca, indirizzo biologico
Indirizzo telecomunicazioni
Progetto assistito AMBRA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo elettronica e telecomunicazioni
oppure
Progetto Brocca, indirizzo scientifico-tecnologico
Indirizzo termomeccanica
Progetto assistito ERGON

Istituto tecnico nautico
Indirizzo capitani
Progetto assistito NAUTILUS
Indirizzo macchinisti
Progetto assistito NAUTILUS
Indirizzo costruttori navali
Progetto assistito NAUTILUS

Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere
Progetto assistito ERICA
oppure
Progetto Brocca, indirizzo linguistico aziendale

Nell'elenco non è previsto alcun progetto assistito per il settore turistico, in quanto non ancora configurato; nel frattempo può essere presentata richiesta di sperimentazione anche da gruppi di istituti che facciano riferimento ad un progetto tra i medesimi concordato, ferma restando l'adozione delle relative delibere da parte dei rispettivi organi collegiali.

3.2 Progetti autonomi di sperimentazione

Gli istituti impegnati nell'autonoma ricerca di più avanzati ed originali modelli pedagogici e di organizzazione didattica sono invitati a tenere presenti, nell'elaborazione dei progetti, le linee di tendenza oramai consolidate nel settore quanto alle scelte pedagogiche e curricolari che di seguito si indicano:

- a) l'acquisizione, da parte degli allievi, di una vasta professionalità di base; ciò comporta che la formazione generale abbia maggiore spazio e che la stessa formazione specifica sia impostata in modo da dare risalto ad abilità di tipo trasversale, come quelle di comunicare secondo stili e standard definiti, da lavorare in gruppo, di seguire percorsi autonomi di acquisizione delle conoscenze, di analisi e di progettazione;
- b) il disegno delle aree specialistiche dei curricula sulla base di paradigmi tecnico-scientifici, senza pretese di trattazioni esaustive ed enciclopediche, ma sempre con uno stretto rapporto fra teoria e pratica;
- c) la flessibilità dei curricula che i consigli di classe possono rendere concreta attraverso una opportuna programmazione;
- d) l'acquisizione di capacità progettuali e di autonomia culturale attraverso l'attivazione, nel curriculum, di un'area di progetto che i consigli di classe devono programmare con cura e organizzare adeguatamente. È opportuno creare le condizioni affinché ogni studente trovi nel corso di studi le opportunità per la migliore possibile realizzazione personale; l'area di progetto offre molte possibilità in questo senso, ma, più in generale, la personalizzazione del curriculum dovrebbe diventare una costante della didattica per il recupero della produttività scolastica;

- e) il contenimento della dispersione scolastica, soprattutto nei primi anni di corso, mediante una organizzazione didattica che utilizzi sistematicamente la valutazione formativa e il recupero;
- f) l'orientamento che deve diventare, specialmente nei momenti in cui gli allievi debbono scegliere, un'attività sistematica e scientificamente organizzata alla quale possano concorrere forze interne ed esterne alla scuola;
- g) la valutazione e l'autovalutazione, come pratica permanente a tutti i livelli e per tutti i soggetti, singoli (studenti, docenti) e collettivi (consigli di classe, organi di istituto).

La necessità di dare spazio ai progetti così caratterizzati sconsiglia, invece, la richiesta di rinnovo dei progetti finalizzati ad introdurre parziali modifiche nei vigenti piani di studio, che da tempo necessitano di una revisione complessiva; tanto più che il mantenimento di tali sperimentazioni, per effetto dei limiti posti all'incremento delle classi sperimentali dal vigente decreto sulla formazione delle classi, pregiudicherebbe la realizzazione dei progetti autonomi che prevedono significative innovazioni.

Tuttavia, per quel che concerne, in particolare, le proposte limitate alla sola prosecuzione dello studio della lingua straniera, l'approvazione eventuale delle stesse è comunque subordinata all'adozione dei programmi previsti, per ciascun tipo d'istituto, dai progetti coordinati a livello nazionale sopraelencati. Per esigenze di contenimento della spesa, non possono essere accolte le richieste di contemporanea prosecuzione, nei trienni, dell'insegnamento della matematica, secondo i programmi del Piano nazionale per l'informatica, e dello studio della lingua straniera.

4. Indicazioni per gli istituti di istruzione professionale

La sperimentazione negli istituti professionali riveste particolari caratteristiche determinate dal profondo processo di innovazione in atto a livello istituzionale nell'ordine di studi.

Si ricorda che i curricoli triennali di Progetto '92 sono stati resi di ordinamento con il D.M. 24 aprile 1992 e con i successivi DD. MM. 7 agosto 1992, relativi alla definizione dei programmi delle aree di indirizzo: l'introduzione del nuovo ordinamento didattico determina il superamento di tutte le sperimentazioni diverse per le quali è confermata la progressiva conduzione ad esaurimento; nuove proposte non possono, ovviamente, essere formulate se non dopo il consolidamento del nuovo assetto.

Grande rilevanza assume, al momento attuale, la ricerca sperimentale nel biennio terminale - concretatasi nel Progetto '92 post-qualifica, su cui si è ripetutamente espresso in senso favorevole il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione - che va intesa come prosecuzione e completamento al processo avviato nel primo ciclo.

La ridefinizione dei programmi e, ancor di più, il rivoluzionamento degli obiettivi formativi operati con la forte valenza di formazione generale del triennio di qualifica, rendono, infatti, non più coerente il tradizionale percorso del successivo biennio, a suo tempo progettato con la specifica finalità di conseguire un recupero culturale.

Tenendo conto della particolare complessità dei cambiamenti in atto, che richiedono in questa fase coerenza di indirizzo ed una omogenea gestione a livello nazionale del processo evolutivo, si dispone che, come per gli anni precedenti, le richieste di sperimentazione degli istituti professionali vengano inoltrate, nei tempi e con le modalità previste dalla presente circolare, direttamente anche alla competente Direzione generale per l'istruzione professionale oltretutto ai Provveditorati agli studi per gli adempimenti di competenza.

Trattandosi di progetto sperimentale a diffusione nazionale, gli IRRSAE sono invitati ad esprimere alla medesima Direzione il loro parere sugli aspetti globali del progetto.

5. Indicazioni per i licei artistici e per gli istituti d'arte

Nelle istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo l'attuale realtà sperimentale è caratterizzata dal consolidamento del progetto assistito "Leonardo" nell'ambito dei licei artistici e dalla diffusione negli istituti d'arte di progetti sperimentali che adattano nel biennio l'ipotesi "Brocca", conservando, tuttavia, proprie peculiarità nelle discipline di indirizzo.

In tale contesto si conta di pervenire al superamento della frammentazione dei progetti in atto su tutto il territorio nazionale del settore artistico, al fine anche di generalizzare i risultati già conseguiti.

A questo scopo si segnala la necessità che gli istituti interessati trasmettano direttamente anche all'Ispettorato per l'istruzione artistica copia dei progetti presentati ai Provveditorati agli studi ed IRRSAE competenti, ai sensi della presente circolare.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli uffici scolastici provinciali affinché, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel D.I. sulla formazione delle classi, valutino opportunamente le specifiche esigenze di ammodernamento degli istituti di istruzione artistica che richiedano un potenziamento del numero dei corsi sperimentali.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti

Le presenti istruzioni sono dirette a conseguire maggiore uniformità e tempestività nella valutazione e nelle verifiche dei progetti per avviare un processo di linearità didattica e amministrativa che consenta di presentare, se possibile entro il termine delle preiscrizioni e comunque in tempo debito per le iscrizioni, tutte le innovazioni offerte dalle scuole, affinché studenti e genitori possano operare le scelte più significative ed opportune sulla base di una più compiuta informazione.

In tal quadro, le autorizzazioni riferite sia ai nuovi progetti, sia ai rinnovi con o senza modifica, vanno disposte in tempo utile anche per la gestione delle relative situazioni di organico, nel contesto della sequenza logico-temporale relativa alla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.

Per l'anno scolastico 1994/95, le richieste di nuove sperimentazioni o di modifica dei progetti già autorizzati devono essere inviate dai capi d'istituto, entro il 30 novembre 1993 e, a mezzo di raccomandata, all'IRRSAE competente per territorio e, in duplice copia, al Provveditorato agli studi.

Tale termine, avendo lo scopo - come si è detto - di disciplinare l'attività amministrativa in vista al soddisfacimento di interessi pubblici preminenti, è di carattere perentorio e non meramente organizzativo; non si tiene, pertanto, conto di tutti quei progetti che risultano spediti dopo la succitata scadenza o di quelli che siano stati comunque inoltrati con modalità diverse da quelle sopraindicate in via esclusiva. Lo stesso dicasi per le eventuali documentazioni integrative.

Nel caso degli istituti di istruzione professionale e artistica copia della richiesta deve essere inviata direttamente anche alla Direzione generale od Ispettorato competenti, come indicato nei rispettivi paragrafi specifici.

Per agevolare l'esame delle richieste si suggerisce il loro inserimento nel seguente ambito classificatorio:

- 1) Nuovo progetto (progetto da attuare per la prima volta oppure progetto ripresentato dopo interruzione oppure progetto autorizzato e mai attuato).
- 2) Rinnovo con modifiche (riproposizione con modifiche ovvero prosecuzione con modifiche di un progetto già in atto). In questo caso è indispensabile che sia esplicitato se le modifiche riguardino solo il nuovo ciclo che deve iniziare nell'anno di riferimento oppure se esse vadano a incidere sulla sperimentazione in corso nei cicli già avviati.
- 3) Rinnovo senza modifiche (si intende con questa espressione la riproduzione della sperimentazione in un nuovo ciclo).

Le richieste, sub 1), 2) e 3) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) il progetto contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. 419/1974 come di seguito indicati:

- la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro;
- la individuazione degli strumenti e la descrizione delle condizioni organizzative;
- il preventivo di spesa;
- la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
- le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione;

- b) copia integrale della delibera del collegio dei docenti da cui risultino sia la discussione avvenuta con le relative argomentazioni, sia le modalità di approvazione della proposta (all'unanimità o a maggioranza);
- c) copia integrale della delibera del consiglio di istituto da cui risultino le medesime indicazioni di cui al punto b);
- d) la relazione del preside.

Per le richieste di rinnovo e/o di prosecuzione con modifiche, oltre agli elementi sopra indicati, le scuole devono far conoscere altresì

- la valutazione dell'andamento e dei risultati della sperimentazione anche sulla base delle indicazioni degli organi della scuola interessati;
- ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto;
- le motivazioni scientifico-didattiche delle eventuali modifiche che si propongono;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le eventuali modifiche.

Limitatamente ai progetti coordinati a livello nazionale, si fa presente quanto segue:

- 1) i rinnovi senza modifiche sono da considerare implicitamente autorizzati previa apposita delibera da parte degli organi scolastici competenti; ne consegue che le scuole sono esonerate dall'obbligo della relativa richiesta essendo sufficiente la trasmissione di copia delle delibere degli organi collegiali ai Provveditorati agli studi;
- 2) riguardo alle nuove richieste, limitatamente agli adempimenti di cui al precedente punto a), è sufficiente la menzione del progetto che si intende adottare.

Gli IRSSAE inviano, per ciascun progetto, entro un mese dalla scadenza dei termini come sopra prefissati, sia alla Direzione generale o Ispettorato competenti, sia ai Provveditorati agli studi il proprio motivato parere tecnico, previsto dal IV comma dell'art. 3 del precitato D.P.R. n. 419 del 1974; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241

7. Adempimenti dei provveditori agli studi

I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali, predispongono, entro il limite delle classi sperimentali autorizzabili in base al D.I. che disciplina la materia, un piano complessivo di proposte. Il piano deve essere impostato secondo i seguenti criteri:

- a) la necessità di una equilibrata e articolata presenza della sperimentazione in ciascun ordine di studi sulla base della consistenza delle relative classi previsionalmente determinabile;
- b) la priorità di diffusione dei progetti coordinati;
- c) la localizzazione delle varie tipologie di sperimentazioni da attivare;
- d) la coerenza degli indirizzi sperimentali con il tipo di istituto presso il quale se ne richiede l'introduzione, con specifico riferimento alla corrispondenza del titolo finale di studio;
- e) l'esigenza di riequilibrare le iniziative sperimentali nelle aree in svantaggio di sviluppo.

Il piano deve, inoltre, assicurare in primo luogo la conclusione dei cicli formativi avviati, quindi tener presenti le richieste di rinnovo e successivamente quelle di avvio di nuovi cicli, in adesione ai progetti coordinati a livello nazionale. Con l'occasione si puntualizza che il rinnovo senza modifiche delle sperimentazioni autorizzate nei decorsi anni viene implicitamente accordato soltanto per i progetti "coordinati" previsti dalla presente circolare, purché muniti di favorevoli delibere degli organi collegiali e ferma restando comunque l'esistenza di tutte le condizioni sopraindicate, prima fra tutte quella della compatibilità con le percentuali di incremento di organico consentite.

Il piano di proposte complessive dei provveditori agli studi, corredato, per ciascuna Direzione generale o Ispettorato, da copia dei soli progetti di rispettiva competenza, deve essere inviato agli uffici interessati unitamente a copia delle delibere concernenti i rinnovi senza modifiche, entro il 31 gennaio 1994.

Con l'occasione si richiama l'attenzione dei provveditori agli studi sull'esigenza che i modelli organizzativi della didattica, presenti nelle richieste, prevedano la durata dell'ora di lezione pari a 60 minuti, senza possibilità di deroga, se non in presenza delle medesime condizioni previste per i corsi ordinari dalla C.M. n. 243 del 22 settembre 1979, rispetto alle quali, ad ogni buon fine, deve sussistere un esplicito provvedimento autorizzativo. Eventuali modelli con una diversa articolazione degli orari di lezione devono essere caso per caso, espressamente autorizzati.

8. Attuazione dei progetti sperimentali

I singoli uffici centrali, in relazione ai settori di competenza, danno comunicazione delle autorizzazioni accordate ai provveditori agli studi.

La concreta attuazione delle iniziative può aver luogo solo dopo che i provveditori medesimi abbiano contrastato l'esistenza delle condizioni contenute nel citato D.I. sulla formazione delle classi e ne abbiano dato apposita comunicazione alle scuole interessate.

Nella fase di avvio delle sperimentazioni autorizzate, i capi d'istituto devono accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:

- la presenza del numero di allievi previsto per i corrispondenti corsi ordinari;
- l'acquisizione della dichiarazione scritta, da parte dei docenti, a norma dell'art. 6 dell'O.M. 17 aprile 1986 n. 110, di competenza e di disponibilità ad impegnarsi nell'attività sperimentale.

Non è consentita l'effettuazione di co-presenze di docenti, che concorrano alla formazione dell'orario di cattedra, se non esplicitamente autorizzate.

Per gli insegnamenti oggetto di sperimentazione debbono essere costituite cattedre-orario secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, secondo quanto disposto dall'O.M. n. 78 del 23 marzo 1993; la concreta articolazione dell'orario di cattedra deve, in ogni caso, ricercare l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento, secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore. In proposito si segnala che essa preclude all'amministrazione stessa la possibilità di autorizzare il rinnovo senza modifiche per quegli impianti curricolari modulati nel passato in base al criterio-guida di comporre numerose cattedre assestate a sole 14 ore.

I capi d'istituto sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'eventuale mancato avvio della sperimentazione agli stessi uffici destinatari della domanda.

I provveditori agli studi, entro il 31 ottobre 1994, dovranno inviare alla Direzione generale o all'Ispettorato competenti l'elenco degli istituti interessati alla sperimentazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dei progetti attuati, degli indirizzi attivati, del numero delle classi e degli alunni per ogni anno di corso. Il Servizio informativo fornisce le necessarie istruzioni per l'acquisizione e la trasmissione dei relativi dati.

La rilevanza che questo Ministero annette alle iniziative sperimentali e l'esigenza di pervenire ad un più elevato livello di coordinamento e di razionalizzazione della materia rendono auspicabile un maggiore coinvolgimento dei provveditori agli studi, oltre che nella fase di esame e di valutazione dei progetti, anche in quella di verifica e di valutazione dei risultati. Per garantire il necessario coordinamento è prevista l'organizzazione di apposite conferenze di servizio ai vari livelli territoriali. I provveditori agli studi sono chiamati, attraverso l'azione tecnico-ispettiva, ad offrire alle istituzioni scolastiche interessate il necessario supporto di assistenza e di vigilanza sull'attuazione dei singoli progetti sperimentali e sull'osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare.

C.M. 16 maggio 1992, n. 162

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado - Anno scol. 1993/94

Nel confermare, limitatamente per le scuole di istruzione secondaria di primo grado, le disposizioni precedentemente impartite con C.M. n. 231 del 30 luglio 1991, si dispone che i termini di presentazione delle proposte di sperimentazione redatte dalle scuole materne, elementari e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 1993/94, siano rinviati al 15 ottobre 1992, in considerazione delle innovazioni introdotte nell'ordinamento vigente da disposizioni normative (D.M. 3 giugno 1991 - Nuovi orientamenti per la scuola materna), dalle norme applicative della L. 148/90 di modifica degli ordinamenti della scuola elementare e tenuto conto dello stato avanzato di approfondimento ed elaborazione dei programmi del triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Per le scuole ed istituti di istruzione non statale è confermato il termine del 15 novembre, previsto dal D.M. 11 luglio 1991, n. 212, applicativo degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Eventuali ulteriori istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle predette proposte saranno emanate con successiva circolare.

I provveditori agli studi sono pregati di portare a conoscenza delle proprie circoscrizioni territoriali di competenza le presenti disposizioni.

C.M. 29 settembre 1992, n. 276

Attività sperimentazione ex art. 3 D.P.R. 419/74 presso scuole ogni ordine e grado

Confermansi disposizioni CC.MM. n. 231/91 et n. 162/92 concernenti proposte sperimentazione scuole materne et elementari et disponesi che termini presentazione progetti istituti statali istruzione secondaria secondo grado siano rinviati at 15 novembre 1992.

Stesso termine est confermato scuole et istituti istruzione non statale come previsto da D.M. 11 luglio 1991, n. 212.

Provveditori studi sunt pregati portare at conoscenza istituti territorio propria competenza presenti disposizioni.

C.M. 14 novembre 1992, n. 338

Attività sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/74 presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Anno scolastico 1993/94

Premessa

Il quadro di riferimento della sperimentazione è, a quasi venti anni dall'emanazione del D.P.R. n. 419/74, fortemente caratterizzato da un processo di costruttivo approfondimento critico delle esperienze sperimentali promosse dalle singole scuole.

Gli stessi progetti coordinati a livello nazionale, già elencati nella C.M. n. 231/91, costituiscono il risultato di riflessioni e verifiche in ordine alle esperienze maturate in seno ai singoli istituti ed espressione, quindi, di un'intensa, reale, valorizzazione dell'autonomia didattica.

In questo contesto si inserisce il progetto predisposto dalla commissione ministeriale presieduta dall'On.le Beniamino Brocca, in quanto risultato dell'analisi, sintesi e comparazione delle sperimentazioni in atto, oltre che dei contributi culturali e scientifici offerti da docenti universitari e rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro; esso, quindi, intende porsi processualmente in continuità rispetto a preziose esperienze pregresse, nonché in una prospettiva di confronto e competitività europea ed insieme in funzione di una organica riforma legislativa.

Tale progetto, di conseguenza, si caratterizza, si caratterizza per il potenziamento della formazione generale culturale, per un arricchimento dei percorsi formativi, per la riorganizzazione degli indirizzi e la riduzione del loro numero, per una migliore definizione delle aree di professionalità di base sulle quali poter innestare gli eventuali successivi percorsi postsecondari non universitari e, più in generale, per un attento equilibrio tra le diverse aree disciplinari.

Come viene precisato nella premessa al Progetto, ciascun indirizzo conserva la propria peculiarità, pur condividendo le stesse finalità formative secondo puntuali criteri di unitarietà e differenziazione che sono alla base dell'assetto strutturale di nuovi piani di studio.

Il progetto, pertanto, per l'avanzato quadro culturale in cui si pone, per le esigenze di ampio spettro, alle quali intende positivamente rispondere in un rigoroso impianto metodologico, è proposto alle scuole per un'adeguata e diffusa sperimentazione degli indirizzi previsti.

In tal senso s'è anche pronunciato il C.N.P.I. che, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva sull'intero progetto, ha invitato l'amministrazione a promuovere iniziative di sperimentazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per una sua prossima introduzione negli ordinamenti scolastici.

Il quadro evolutivo sopra rappresentato appare del resto conforme al disposto dell'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. 419/74 che, nell'individuare gli organi legittimati a promuovere la sperimentazione ("sulla base di programmi nazionali ... su proposta dei collegi dei docenti etc.") evidentemente, da un lato, riconosce il valore del pluralismo culturale di una società attraversata da forti tensioni di cambiamento, dall'altro per ciò stesso rimanda a un disegno complessivo che non mortifichi l'autonomia didattica, ma ne orienti l'azione verso significative esigenze di sistema.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, istruzioni in merito alla presentazione dei progetti di sperimentazione da parte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica per l'anno scolastico 1993/94, con particolare riguardo a quelli aderenti al progetto "Brocca".

Presentazione delle richieste

I progetti di sperimentazione dovranno essere inviati esclusivamente all'amministrazione centrale, presso le Direzioni generali, Ispettorati competenti per settore scolastico ed ai Provveditorati agli studi ed IRSSAE competenti per territorio, entro e non oltre il 15 dicembre 1992.

Per esigenze organizzative si raccomanda, l'esatta indicazione dei destinatari sopra elencati, affinché si evitino disguidi e inutili duplicazioni.

Gli istituti, che hanno già presentato richiesta di sperimentazione per l'anno scolastico 1993/94, vorranno comunicare agli uffici competenti, gli estremi delle richieste già inoltrate.

Le scuole, le cui classi hanno iniziato il progetto "Brocca" e concludono il secondo anno della scuola secondaria superiore nell'anno scolastico 1992/93, inoltreranno richiesta di sperimentare, per il triennio successivo, uno degli indirizzi previsti dai piani di studio del progetto stesso, in quanto consequenziale completamento sul piano didattico dei percorsi formativi già avviati.

Per l'anno scolastico 1993/94, sono confermate, limitatamente ai progetti coordinati a livello nazionale le disposizioni previste dalla C.M. n. 231/91 in materia di autorizzazione automatica del rinnovo senza modifiche dei cicli già avviati. Di contro le richieste di nuovi progetti, i rinnovi con modifiche ed i rinnovi senza modifiche, questi ultimi relativamente alle sole sperimentazioni autonome, dovranno essere inoltrate entro i suddetti termini ai destinatari sopra indicati, corredate

dalla documentazione prevista dall'art. 3 del citato D.P.R. 419/74, comprensiva dei piani di studio (quadri orari e programmi).

In particolare, si invitano gli istituti scolastici che hanno già in atto progetti sperimentali ad effettuare una scelta tra le varie tipologie di sperimentazione previste (sperimentazioni autonome o progetti coordinati a livello nazionale ivi compreso il progetto "Brocca").

Gli istituti che intendono aderire per la prima volta al progetto "Brocca" sono invitati ad approfondire in sede collegiale i contenuti del programma raccolti nei volumi 56/59/60 e 61 della Collana "Studi e documenti degli annali della P.I." e a tener conto delle integrazioni e correzioni ai predetti volumi contenute nell'allegato "A". Esso contiene i piani di studio definitivi, con l'indicazione delle prove relative alle singole discipline, delle classi di concorso per l'utilizzazione del personale docente, con particolare riferimento agli insegnati tecnico/pratici, e della corrispondenza del titolo di studio finale.

Si comunica al riguardo che si è provveduto contestualmente ad inviare gli uniti piani di studio al C.N.P.I., con una richiesta di tempestivo parere sui nuovi elementi proposti.

Qualora detto parere contenga ulteriori indicazioni, esse saranno comunicate alle SS.LL. prima del termine ultimo previsto per la presentazione, da parte degli alunni, della domanda di preiscrizione alle classi sperimentali.

Adempimenti degli IRSSAE

Gli IRSSAE invieranno entro il 15 gennaio 1993 ai Provveditorati agli studi ed alle Direzioni generali o Ispettorati competenti di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/74.

Per i progetti coordinati a livello nazionale il parere verrà espresso una sola volta per ciascuna tipologia di progetto.

Gli IRSSAE collaboreranno con questo Ministero nell'attività di monitoraggio delle attività di sperimentazione autorizzate, secondo modalità e tempi da definire con successiva circolare ministeriale.

Adempimenti dei provveditori agli studi

Entro il termine del 28 febbraio 1993 i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali, predisporranno un piano di proposte da inviare a tutte le Direzioni generali ed Ispettorati competenti all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi. Il piano, tenuto conto dei limiti percentuali posti dalla normativa vigente, dovrà assicurare la conclusione dei cicli formativi avviati e privilegiare le richieste di rinnovo e di avvio di nuovi cicli in adesione ai progetti di sistema, vale a dire coordinati a livello nazionale ivi compreso il progetto "Brocca".

Al riguardo si raccomanda che siano privilegiate le richieste di avvio di indirizzi sperimentali coerenti con l'ordine ed il tipo di scuola presso il quale saranno introdotti.

Eventuali deroghe al predetto criterio potranno essere concesse qualora in ambito provinciale non vi siano offerte formative analoghe a quelle da attivare e ciò possa avvenire in conformità con le disposizioni vigenti.

Le richieste di sperimentazioni potranno essere, comunque, accolte compatibilmente con il rispetto dei limiti percentuali posti dalla disciplina vigente.

Qualora i suindicati limiti percentuali risultino già raggiunti in ambito provinciale, nuovi progetti potranno essere favorevolmente accolti solo se finalizzati ad introdurre i piani di studio elaborati dalla commissione ministeriale, presieduta dall'On.le Brocca, in sostituzione di precedenti sperimentazioni globali autonome di analogo indirizzo in atto presso la medesima scuola richiedente.

Potranno ugualmente essere accolte favorevolmente le richieste di nuove sperimentazioni del progetto "Brocca", che non provengano dalle stesse scuole interessate alla sostituzione, a condizione che il provveditore agli studi esprima uno specifico motivato parere favorevole a nuove autorizzazioni, valutando preventivamente, in coerenza con i criteri e le scelte espresse nel piano, la

possibilità di compensare le nuove autorizzazioni con la riduzione di un pari numero di classi iniziali di corsi sperimentali autonomi in atto presso altri istituti.

Le sperimentazioni attinenti a singole discipline potranno essere autorizzate solo nei limiti percentuali stabiliti dalla O.M. sugli organici e purché si collochino in progetti coordinati a livello nazionale, tenendo, tuttavia, presente che il progetto "Brocca" necessita, per le caratteristiche indicate in premessa, di essere sperimentato nella sua integrità. In ogni caso le sperimentazioni di singole discipline dovranno ispirarsi a criteri di coerenza con le prospettive di sviluppo dei processi di innovazione.

Attività di assistenza e verifica

In considerazione dei dati raccolti dal CEDE al termine del primo anno di sperimentazione del progetto "Brocca" e al fine di poter sottoporre alla valutazione del C.N.P.I. un quadro completo ed esauriente sui risultati raggiunti attraverso la sperimentazione, questo Ministero sta definendo piani di assistenza e verifica delle sperimentazioni già autorizzate per l'anno scolastico 1992/93.

Gli ispettori tecnici saranno chiamati a fornire attività di consulenza, assistenza e verifica sul regolare andamento della sperimentazione per fornire, secondo modalità e criteri che saranno precisati, il proprio contributo sui processi evolutivi che si sono attivati.

Disposizioni per gli istituti di istruzione professionale

Per quanto concerne la sperimentazione assistita "Progetto 92" per gli istituti professionali, si ricorda che i curricula triennali di qualifica sono stati resi di ordinamento con D.M. 24 aprile 1992, e pertanto, i relativi corsi non debbono più essere richiesti ai sensi della presente circolare.

L'introduzione del nuovo ordinamento determina il superamento di tutte le sperimentazioni diverse dal "Progetto 92"; nuove proposte non potranno ovviamente essere formulate se non dopo il consolidamento del nuovo assetto.

In proposito si richiama quanto esplicitamente prescritto al paragrafo "Sperimentazione" della C.M. 206 del 23 giugno 1992, concernente nuovi programmi ed orari negli istituti professionali di Stato. Conservano, viceversa, carattere sperimentale i corsi post-qualifica conseguenti il primo triennio; per questi sono applicabili le disposizioni impartite con la presente circolare.

Disposizioni per gli istituti di istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciuti e pareggiati e per le scuole magistrali convenzionate.

Nel confermare le disposizioni contenute nel D.M. 11 luglio 1991, n. 212 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 27-28 del 4/11 luglio 1991, emanato in attuazione dell'art. 2 e dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che, pur non applicandosi per la scuola non statale i vincoli percentuali posti dalla normativa vigente per l'incremento degli organici, si terrà conto, nell'adottare i provvedimenti autorizzativi, sia della coerenza delle domande di sperimentazione con le ipotesi curriculari del progetto "Brocca" e dei progetti coordinati a livello nazionale, sia della esigenza di assicurare in sede provinciale un'equilibrata offerta di indirizzi sperimentali sul territorio.

C.M. 8 agosto 1991, n. 246

Seguito circolare n. 231 del 30 luglio 1991 concernente attività di sperimentazione e innovazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado. Precisazioni di natura organizzativa

Con circolare n. 231 del 30 luglio u.s. sono state diramate istruzioni operative concernenti le procedure per la richiesta e l'autorizzazione allo svolgimento di attività di sperimentazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/1974 nelle scuole di ogni ordine e grado.

La circolare medesima ha fissato alcune scadenze temporali che segnano lo svolgimento delle varie fasi procedurali preordinate all'accoglimento delle proposte di sperimentazione per l'anno scolastico 1992/93.

Al riguardo si rende necessario precisare l'opportunità che i collegi docenti procedano - nella delicata fase di avvio dell'anno scolastico - alle valutazioni e deliberazioni di competenza in una situazione di composizione quanto più possibile consolidata e stabile.

Va, inoltre, tenuto presente che in relazione alla recente pubblicazione dei programmi del biennio e dei piani di studio del quinquennio nella scuola secondaria superiore (Annali della Pubblica Istruzione - n. 56/1991) appare necessario assicurare un più ampio margine temporale di approfondimento per la messa a punto delle proposte che le scuole intenderanno avanzare. Per quanto sopra, quindi, si precisa che i termini previsti, ed in particolare il termine del 15 settembre 1991 stabilito dalla citata circolare, devono intendersi di natura essenzialmente ordinatoria, consentendosi pertanto la presentazione delle domande anche dopo la scadenza del termine stesso, purché in tempi congrui per i successivi adempimenti procedurali e, comunque, non oltre il 15 ottobre 1991.

C.M. 30 luglio 1991, n. 231, prot. n. 5464

Attività di sperimentazione e innovazione ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/1974 nelle scuole di ogni ordine e grado

Premessa

L'espansione dei processi sperimentali nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è espressiva dell'impegno assunto dalla scuola nella elaborazione dei progetti di innovazione formativa incidenti sia sul piano dei contenuti e dei metodi sia sull'organizzazione di nuove strutture curriculari.

Il fenomeno in questi anni ha assunto crescente intensità e ricchezza creativa, interessando un sempre maggior numero di scuole in grado di intraprendere progetti autonomi, in risposta alla sempre più pressante domanda di innovazione e di adeguamento dei curricula.

Di fronte a questa situazione l'amministrazione ha avviato un'azione di governo delle attività sperimentali dalle quali ricavare gli elementi comuni rispondenti alle esigenze ed ai bisogni formativi della società civile, nel rispetto e valorizzazione sia delle esperienze maturate sia dell'autonomia delle scuole.

Peraltro, nella strategia del processo, l'aggiornamento del personale scolastico, concepito come "partecipazione alla ricerca e all'innovazione metodologica-didattica" ha consentito la diffusione dei risultati più significativi ottenuti in sede di sperimentazione di nuove metodologie e di nuovi assetti organizzativo-strutturali.

Inoltre, le iniziative sperimentali più diffuse sono state promosse e realizzate attraverso un continuo e proficuo confronto dialettico con la ipotesi di riforma dell'ordinamento.

Queste esperienze hanno, infatti, costituito elementi di studio e di riflessione per processi di innovazione legislativa (riforma degli ordinamenti della scuola elementare) o di elaborazione amministrativa come quella della commissione per i nuovi programmi del biennio della scuola secondaria superiore.

L'attuale realtà sperimentale è, pertanto, caratterizzata sia dal consolidamento e dalla diffusione dei modelli in atto, sia dall'ampliamento dello stesso campo di interessi della sperimentazione, dovuto alla presentazione di nuove proposte conformi agli indirizzi educativo-didattici più recentemente configuratisi o rispondenti alle esigenze provenienti dalle singole scuole e dalle realtà locali.

La presente circolare, fornendo indicazioni operative sulle modalità e sui tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle sperimentazioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 419/74, si propone, tra l'altro, l'obiettivo di rendere più congrui i tempi per l'intervento dei vari soggetti deputati a svolgere la funzione consultiva nei predetti procedimenti, di far conoscere alle famiglie - prima della data fissata per le preiscrizioni - l'avvenuta autorizzazione dei nuovi progetti, di consentire agli organi collegiali della scuola di predisporre tempestivamente tutti gli strumenti operativi e di organizzazione della didattica necessari per un corretto avvio delle sperimentazioni, in un preliminare intervento di razionalizzazione delle procedure anche in funzione della trasparenza dei comportamenti amministrativi nei rapporti con i destinatari del servizio scolastico.

Le autorizzazioni dei progetti sperimentali, siano essi nuovi o comportino il solo rinnovo, con o senza modifiche, di cicli sperimentali già avviati, potranno intervenire compatibilmente con i limiti di incremento di organico vigenti nell'anno scolastico a cui si riferiscono le autorizzazioni medesime.

Le indicazioni operative della presente circolare, infine, si muovono entro il quadro normativo attuale di riferimento, fatti salvi successivi interventi normativi con i quali si pervenga alla definizione di un sistema di processi sperimentali maggiormente coerente ed omogeneo e, allo stesso tempo, attento per quanto possibile alle peculiarità delle esigenze efferenti ai singoli ordini di scuola.

Ciò induce, nell'operare sull'esistente tenendo nel contempo presenti le evoluzioni normative in atto nei vari settori d'istruzione, a valorizzare adeguatamente le sperimentazioni concernenti la scuola elementare e la scuola media inferiore, al fine di realizzare un adeguato assetto dei due settori, in

relazione sia alla riforma della scuola elementare che al raccordo che con essa deve avere la scuola secondaria inferiore.

Analogo orientamento deve assumersi in ordine al settore dell'istruzione professionale, interessato al vasto processo riformatore indotto dalla diffusione del progetto sperimentale denominato "Progetto 92".

Relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado riguardata nel suo complesso, invece, occorre muoversi in sintonia con l'auspicato itinerario di riforma che interesserà, in prospettiva, il settore medesimo.

In tal senso appare logico che si debba tendere a privilegiare quei progetti di sperimentazione "coordinati" a livello nazionale, che per la loro stessa natura e per i loro contenuti, mostrano i maggiori livelli di coerenza e compatibilità con le trasformazioni che potranno intervenire sul piano ordinamentale, non senza, però salvaguardare la conclusione ad esaurimento, per cicli di studi avviati, di ogni altro progetto sperimentale che, pur condotto lungo direttrici diverse, con la propria realizzazione ha costituito apprezzabile esperienza di innovazione didattica nell'esercizio dell'area di autonomia garantita dal D.P.R. 419/74.

Naturalmente nel momento in cui la riforma della scuola secondaria, con la sua concreta realizzazione, inoverà normativamente l'impianto ordinamentale esistente, gli stessi progetti "coordinati" concluderanno, ad esaurimento dei cicli di studio avviati, il loro corso.

Titolo I - Sperimentazione metodologica - didattica (art. 2 D.P.R. 419/74)

L'art. 2 del decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di innovazioni che, lasciando inalterati strutture ed ordinamenti, incidano soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.

In tale ambito di intervento potranno essere realizzate esperienze che concorrono all'incentivazione dell'innovazione quale dimensione ordinaria e permanente dell'attività educativa e formativa della scuola.

Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:

- a) quella che non coinvolga più di un insegnamento e non richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;
- b) quella che, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda un intervento straordinario di spesa ovvero, a maggior ragione, implichi entrambe queste condizioni.

Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel piano di studi, da realizzare nell'ambito del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, in forme peraltro non episodiche.

Nella seconda delle ipotesi occorre, invece, l'autorizzazione del collegio dei docenti, il quale, sentito il consiglio di interclasse, di classe o di intersezione o il consiglio di istituto o di circolo, delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.

Il collegio dei docenti valuterà, in tale ipotesi, che le innovazioni metodologiche-didattiche introdotte non si traducano in sostanziali cambiamenti dei programmi di insegnamento e degli "Orientamenti per la scuola materna" e non comportino variazioni dell'articolazione oraria dei programmi previsti dall'ordinamento vigente.

Per le modalità di attuazione e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si raccomanda l'osservanza delle norme contenute negli articoli 2 e 3, primo comma, del D.P.R. 419/74 e negli articoli 4 e 6 del D.P.R. 416.

Le proposte da presentarsi al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse, di classe o di intersezione, per le rispettive competenze, dovranno contenere:

- 1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologico-didattiche proposte;
- 2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
- 3) i mezzi da impiegare;
- 4) i tempi e metodi delle verifiche parziali e della verifica finale.

Nel caso che il collegio dei docenti deliberi l'adozione delle innovazioni metodologiche previste dalla C.M. 109/90 si potrà far riferimento - per quanto richiesto ai punti 1 e 2 - alle indicazioni contenute nella predetta circolare. Questo Ministero promuoverà un progetto di rilevazione dell'innovazione metodologico-didattica che valorizzi il patrimonio sommerso e stimoli la conoscenza dei fenomeni da parte dei diversi livelli scolastici.

Titolo II - sperimentazione ed innovazione di orientamenti e strutture
(art. 3 D.P.R. 419/74)

L'art. 3 del decreto delegato 419/74 prevede la possibilità di ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nella struttura.

Per la scuola materna e per la scuola dell'obbligo tali piani innovativi di ordinamenti e strutture attuano possibili e diverse modalità di attuazione di ipotesi innovative sul piano socio-culturale-ambientale, non risolvibili con i mezzi offerti dall'attuale ordinamento.

Per l'istruzione secondaria superiore, in relazione all'analisi della domanda di sperimentazione manifestatasi negli ultimi anni, occorre operare la seguente distinzione:

A - Progetti coordinati a livello nazionale

A.1 - Progetti coordinati a livello interdirezionale - scuola secondaria superiore

A.1.1. - Programmi delle discipline di formazione generale nel biennio elaborati dalla commissione Brocca (C.M. n. 109 del 19 aprile 1990).

A.1.2. - Nuovi orari e programmi di matematica/informatica e di fisica nel biennio e nel triennio in attuazione del Piano nazionale per l'informatica (C.M. n. 24 del 6 febbraio 1991).

A.2. - Progetti coordinati a livello direzionale

A.2.1. - Progetti coordinati dalla Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale Sperimentazione ad indirizzo linguistico e pedagogico (C.M. n. 27 dell'11 febbraio 1991).

A.2.2. - Progetti assistiti dalla Direzione generale dell'istruzione tecnica

Progetto ALFA: Settore aeronautico;

progetto AMBRA: Specializzazione elettrotecnica, elettronica industriale, telecomunicazioni;

progetto ARACNE: Specializzazione industria tessile;

progetto CERERE: Indirizzi agrario generale e agroindustriale negli istituti tecnici agrari - specializzazione per la viticoltura ed enologia;

progetto CINQUE: Indirizzi per geometri e per periti industriali per l'edilizia;

progetto DEUTERIO: Specializzazione chimica industriale;

progetto ERGON: Specializzazione meccanica industriale - industrie metalmeccaniche - termotecnica;

progetto ERICA: Indirizzo per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;

progetto FASE: Specializzazione Fisica industriale ed energia nucleare;

progetto GEO: Specializzazione industria mineraria;

progetto IGEA: Indirizzo per ragioniere e perito commerciale;

progetto ORIONE/NAUTILUS: Indirizzi del settore nautico;

progetto TEMPT: specializzazione arti grafiche;

A.2.3. - Progetto assistito alla Direzione generale dell'istruzione professionale

Progetto "92" per la qualifica ed il post-qualifica.

A.2.4. - Progetto assistito dalla Direzione generale dell'istruzione media non statale

Progetto EGERIA della scuola magistrale (lettera circolare del 25 maggio 1988 prot. 8320).

A.2.5. - Progetti assistiti dall'Ispettorato istruzione artistica

Progetto LEONARDO per i licei artistici.

Progetto CELLINI per gli istituti d'arte.

B - Progetti elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche

Sotto tale fattispecie si configurano quei progetti elaborati autonomamente dai singoli istituti od organi previsti dal D.P.R. n. 419, che rispondono a finalità di ricerche anche di nuovi e specifici modelli strutturali.

Per l'istruzione artistica in considerazione della specificità della normativa che ne disciplina ordinamenti e finalità rispetto agli altri ordini di scuola e della particolarità delle istituzioni dipendenti compresa la dislocazione territoriale e la loro stretta interdipendenza con le tradizioni locali - le sperimentazioni attive dei conservatori di musica, accademia di belle arti, accademia di danza e di arte drammatica, saranno disciplinate dal competente Ispettorato con successiva circolare.

Presentazione delle richieste

A Istruzioni comuni ai vari ordini e gradi di scuola

Le richieste di sperimentazioni possono riguardare:

1. Nuovi progetti: Progetti da attuare per la prima volta o ripresentati dopo interruzione. Per nuovi progetti si intende anche l'aggiunta di un nuovo indirizzo all'interno di un progetto già in atto.

2. Rinnovo con modifiche: Riproposizione con modifiche di un progetto già in atto da avviare in un nuovo ciclo sperimentale.

Laddove le modifiche si estendono ai cicli già avviati ne deve essere fatta espressa menzione nella richiesta.

3. Rinnovo senza modifiche: Riproposizione senza modifiche di un progetto già in atto da avviare in un nuovo ciclo sperimentale.

Le nuove richieste di sperimentazione dovranno essere corredate:

a) dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 419/74 come di seguito indicati:

- la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione;

- la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro;

- la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;

- il preventivo di spesa;

- la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi di sperimentazione;

- le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione;

b) dalla delibera del collegio dei docenti (copia integrale);

c) dalla delibera del consiglio di circolo o di istituto (copia integrale);

d) dalla relazione del direttore didattico o del preside sul progetto presentato;

e) dagli uniti prospetti riepilogativi distinti per grado di scuola e, limitatamente alla scuola materna, elementare e media, dalla scheda di rilevazione predisposta dalla B.D.P. di Firenze.

Per le richieste di rinnovo con modifiche, oltre agli elementi sopra indicati, le scuole dovranno inviare anche:

- la valutazione dell'andamento e dei risultati della sperimentazione anche sulla base delle indicazioni degli organi della scuola interessati (consigli di classe o di interclasse, o di intersezione, collegio dei docenti, comitato tecnico-scientifico);

- ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto;
- le motivazioni scientifico-didattiche delle eventuali modifiche che si propongono;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le eventuali modifiche.

Le proposte di sperimentazione, valide per l'anno scolastico seguente a quello che si avvierà con il 10 settembre successivo alla richiesta, dovranno essere inviate entro il 30 maggio di ogni anno alle Direzioni generali ed Ispettorati e Servizi competenti, ai provveditori agli studi ed agli I.R.R.S.A.E. competenti per il territorio.

Limitatamente all'anno scolastico 1992/93 le proposte vanno presentate entro il 15 settembre 1991. Per esigenze organizzative non saranno prese in considerazione le proposte inviate oltre i predetti termini.

Le proposte di sperimentazione delle scuole ed istituzioni di istruzione secondaria che prevedono modifiche al vigente ordinamento, negli orari e nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica dovranno essere inviate, oltre che alle Direzioni generali o Ispettorato competenti, anche all'Ispettorato dell'educazione fisica e sportiva che provvederà all'eventuale autorizzazione.

Nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e non statali, il rinnovo senza modifiche, ritualmente deliberato, deve considerarsi automatico sempre che il decreto originario di autorizzazione alla sperimentazione abbia esplicitamente previsto il rinnovo senza modifiche del ciclo sperimentale.

Viceversa, nei casi in cui il decreto originario non contenga tale esplicita indicazione, il rinnovo stesso può considerarsi automatico nelle more della formalizzazione del nuovo provvedimento.

In ogni caso, comunque, i rinnovi senza modifiche, siano o meno previsti nell'originario decreto, hanno corso salvo diverso esplicito provvedimento ministeriale che sarà adottato entro il termine delle preiscrizioni.

Gli estremi delle predette delibere dovranno essere inviati solo ai provveditori agli studi.

Qualora il collegio dei docenti delle scuole interessate deliberi di non rinnovare il ciclo ne dovrà dare comunicazione oltre che al provveditore anche alla Direzione generale o Ispettorato competente.

Qualora ai sensi dell'art. 3 i progetti vengano presentati dagli I.R.R.S.A.E. e dai consigli scolastici distrettuali, dovranno essere corredati dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del collegio dei docenti e del consiglio di istituto o di circolo e la relazione del preside o del direttore didattico).

Gli I.R.R.S.A.E. invieranno entro il 30 settembre di ogni anno ai Provveditorati agli studi e alle Direzioni generali o agli Ispettorati o Servizio competenti di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/74.

Limitatamente all'anno scolastico 1992/93 gli I.R.R.S.A.E. trasmetteranno il predetto parere entro il 30 ottobre 1991.

Si precisa che i predetti pareri devono essere inviati anche all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, ogni qualvolta trattasi di sperimentazioni che investono anche l'insegnamento dell'educazione fisica.

I pareri relativi a progetti coordinati a livello nazionale di cui alla lettera A verranno espressi una sola volta per ciascuna tipologia di progetto.

Entro il 30 settembre i provveditori agli studi invieranno alle Direzioni generali e Servizio competenti i prospetti di nuovi progetti, dei rinnovi con modifiche e senza modifiche distinti per ordine di scuola e per tipo di richiesta, formulando motivate valutazioni in merito alle singole proposte pervenute.

Limitatamente all'anno scolastico 1992/93 i predetti elenchi dovranno essere inviati entro il 30 ottobre 1991.

In particolare i provveditori agli studi si pronunceranno sulla attivazione dei nuovi indirizzi sperimentali.

Le istituzioni scolastiche riconosciute sperimentali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 419/74, dovranno fornire alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio competenti significative documentazioni sui risultati conseguiti, al fine di consentire un'approfondita valutazione dell'andamento didattico-organizzativo della sperimentazione.

Le determinazioni circa gli esiti delle ricerche pervenute verranno comunicate entro il termine fissato per le preiscrizioni.

Presso l'Ufficio studi sarà consentito un Centro di documentazione delle iniziative sperimentali autorizzate, allo scopo di disporre degli elementi che documentino l'evoluzione quanti-qualitativa sul piano complessivo del processo sperimentale.

B. Istruzioni particolari

B.1. Scuola materna ed elementare

La fase di approfondimento dei nuovi Orientamenti per la scuola materna e la situazione di avvio della legge di riforma della scuola elementare pongono in evidenza la necessità di progettare ipotesi sperimentali che tengano nel debito conto sia la riflessione sull'attuale situazione delle esperienze in atto, sia le prospettive aperte dalle recenti occasioni di rinnovamento. Da ciò scaturisce l'esigenza di utilizzare pienamente, in coerenza con tali opportunità innovative, le possibilità concrete offerte dall'art. 3 del D.P.R. 419/74.

Pertanto i nuovi progetti di sperimentazione dovrebbero riguardare, in modo particolare, profili di organizzazione e funzionamento didattico propedeutici all'attuazione dei nuovi orientamenti programmatici per la scuola materna e aspetti non riconducibili, per la scuola elementare, all'assetto previsto dall'ordinamento vigente (legge n. 148 del 5 giugno 1990).

Le richieste dovranno contenere, oltre a quanto già elencato nelle "istruzioni comuni", i seguenti elementi:

- a) durata del progetto e per i progetti pluriennali programma delle attività sperimentali nei singoli anni;
- b) numero delle sezioni o classi sperimentali e tipologia delle medesime;
- c) numero degli alunni che la compongono;
- d) numero dei docenti che si intende utilizzare in aggiunta all'organico esistente per lo svolgimento delle attività sperimentali;
- e) descrizione dell'orario di servizio dei docenti aggiunti e orario delle classi o sezioni impegnate nella sperimentazione.

La documentazione prevista per i nuovi progetti dovrà essere inviata ai competenti Servizio per la scuola materna e Direzione generale dell'istruzione elementare anche in caso di richiesta di rinnovo senza modifiche.

A tale richiesta di rinnovo dovrà, altresì, essere allegata una dettagliata relazione contenente i risultati raggiunti nella realizzazione del ciclo sperimentale.

Per le persecuzioni senza modifiche, intese come prosieguo del progetto nell'ambito del ciclo sperimentale, non occorre la presentazione di ulteriore documentazione, salvo la richiesta di finanziamento relativa all'anno in cui la sperimentazione si riferisce.

Si richiama, inoltre, la necessità che sia assicurata una qualificata e continua assistenza tecnico-didattica da parte degli ispettori tecnici alle sperimentazioni autorizzate, allo scopo di valutare il reale stato di funzionamento delle attività sperimentali.

Le relazioni dovranno essere inviate al servizio per la scuola materna ed alla Direzione generale istruzione elementare.

B.2. Scuola secondaria di primo grado

Si raccomanda che i progetti di introduzione nei piani di studio della seconda lingua straniera prevedano un numero di ore di lezione pari a quello della lingua straniera (tre ore) con lezione di durata oraria di sessanta minuti nonché l'avvio con inizio della prima classe in vista della

prosecuzione nelle classi successive e a conclusione, lo svolgimento di regolari prove di esami di licenza.

Le richieste di rinnovo senza modifiche che prevedono una estensione del progetto ad altri corsi dovranno essere inoltrate alla Direzione generale competente per la prescritta autorizzazione.

B.3. Scuola secondaria di secondo grado

Per le sezioni aggregate ad istituti di ordine diverso le proposte di sperimentazione, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere inviate alla Direzione generale o Ispettorato che amministra l'ordine di scuola presso il quale è aggregata la sezione.

Indicazioni finali

Per l'anno scolastico 1991/92 l'amministrazione intende assicurare la più articolata e positiva risposta alle proposte di sperimentazione che recepiscono i programmi per i bienni unitari elaborati dalla commissione presieduta dal sottosegretario On.le Brocca; ciò comporta, attesi i limiti di spesa sussistenti, che le proposte in parola avranno considerazione prioritaria rispetto ad eventuali altri progetti provenienti dalle scuole, proprio al fine di costituire le condizioni per realizzare la sperimentazione in via progressivamente globale su tutto il territorio nazionale dei predetti programmi per i bienni unitari.

C.M. 21 maggio 1991, n. 135, prot. n. 5479/B/1/A

Sperimentazione assistita Progetto '92 - Percorsi post-qualifica

La linea delle innovazioni dell'ordine di studi professionale, che ha trovato una sua prima realizzazione in "Progetto '92", tende:

- a rilanciare l'istruzione professionale rivalutando in particolare il ruolo storico di questo settore, che è quello di offrire adeguata formazione ai giovani interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro;
- alla ridefinizione di un ciclo corto adeguato alla evoluzione della struttura e degli obiettivi formativi del sistema scolastico;
- al superamento del parallelismo conflittuale dei rapporti tra istruzione professionale e formazione regionale, sulla base del rispetto delle diverse vocazioni istituzionali e quindi della programmazione di un'offerta formativa integrata.

In tale quadro tutto l'impianto tradizionale dei corsi post-qualifica appare non più agibile.

Nati dalla legge 754/69, con obiettivi di recupero culturale e riequilibrio sociale, sia pure a livelli diversificati, non hanno manifestato esiti congrui con le promesse.

L'impianto curricolare, ispirandosi ad una logica induttiva, avrebbe dovuto ampliare la formazione culturale per sopperire alle carenze dei corsi di qualifica e cercare in questo modo di dare un qualche supporto ad una ipotetica avventura universitaria.

Tali corsi invece:

a) vengono ad essere superati dai nuovi obiettivi, formalmente identificabili in "Progetto '92", ma sostanzialmente rispondenti al quadro dei punti fermi cui è pervenuto il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore ed alle stesse elaborazioni maturate nella commissione ministeriale costituita per la revisione dei programmi del primo biennio, che impongono al corso di qualifica un ribaltamento dei vecchi equilibri formativi;

b) devono rapportarsi alla realtà regionale consolidatasi successivamente alla loro nascita, che, indubbiamente pone problemi di riparto istituzionale di competenze e nei cui confronti va perseguita una strategia di integrazione che non può non coinvolgere l'area del post-qualifica;

c) non possono più rappresentare l'unica forma di prosecuzione degli studi secondo le logiche tipiche della tradizione scolastica:

ai giovani che hanno conseguito la qualifica e si pongono l'esigenza di un'ulteriore formazione, si deve offrire, ormai una gamma di opportunità e di sbocchi, coerente, da un lato, con il nuovo triennio di qualifica e, dall'altro, con le sempre più evidenti caratteristiche di scuola di frontiera dell'istruzione professionale, per riconquistare una concreta spendibilità nel mercato del lavoro. D'altra parte, se attraverso "Progetto '92" si è centrata la politica di innovazione sul corso di qualifica, quale momento di rilancio della scuola nella formazione professionale di primo livello, non poteva non porsi in una analisi più complessiva dell'offerta formativa, il problema del "post-qualifica":

- per garantire il diritto dei capaci e meritevoli di avere percorsi adeguati per il proseguimento degli studi;

- perché gli stessi obiettivi di polivalenza formativa propri del nuovo percorso del triennio iniziale presuppongono logicamente di dover provvedere ulteriori momenti di formazione finalizzata a più specifiche qualificazioni professionali.

L'auspicio, in ordine a quest'ultimo aspetto, è che le regioni possano sviluppare adeguatamente il loro ruolo e dare ai giovani che hanno terminato questo ciclo di studi un'ampia e reale prospettiva di approfondimento specialistico. Allo stato delle cose, tuttavia, emerge sempre più l'utilità di una strategia della collaborazione, idonea a rafforzare sia l'azione della scuola che quella della formazione extrascolastica. Tale scelta emerge dalle intese siglate con alcune regioni e dalle soluzioni in esse anticipate in materia di post-qualifica.

D'altra parte, con il corrente anno scolastico 1990/91 si concluderà il triennio dei primi cento istituti che hanno adottato la sperimentazione e si pone, in termini concreti, il problema di mettere a punto il quadro delle opportunità da offrire ai ragazzi che hanno seguito i nuovi studi.

Tale pacchetto di proposte trova la sua articolazione in un quadro di opzioni così sintetizzabili:

I opzione - Corsi regionali

Per chi, concluso il triennio di qualifica, si volge ad un rapido accesso al mondo del lavoro, appare privilegiata la via di corsi di brevi istituti in sede regionale.

In questo ambito gli istituti professionali, sulla base della loro vasta autonomia, hanno la competenza e le strutture per porsi come agenzie formative idonee ad attuare corsi collocati nella programmazione regionale.

II opzione - Accesso del biennio terminale dell'istituto tecnico

Tale soluzione risponde alle seguenti esigenze:

- opportunità di proseguire gli studi attraverso corsi che, nelle logiche di evoluzione della scuola secondaria superiore tendono ormai anch'essi a caratterizzarsi per un ampio impianto teorico-culturale rispondente a obiettivi di polivalenza; tali corsi sono atti a costituire:

1) patrimonio culturale propedeutico alla prosecuzione degli studi su un ampio spettro di scelte in sede universitaria;

2) base di professionalità per approfondimenti specializzanti in corsi post-diploma;

- eliminazione delle duplicazioni e razionalizzazione dell'offerta formativa, specialmente ove occorra puntare ad una maggiore consistenza di classi scarsamente frequentate nell'uno e nell'altro settore.

Ovviamente trattasi di itinerario formativo percorribile in presenza:

- di riferimenti alla stessa area produttiva;

- di una forte coerenza di discipline e contenuti tra i corsi dei due ordini;

- della reale possibilità di integrare le differenze curricolari attraverso interventi corsuali di breve durata.

III opzione - Bienni terminali integrati istruzione professionale

- formazione regionale

Accanto alla precedente opzione, tutta interna al sistema scolastico, volta a concentrare il dettato costituzionale sul diritto dei capaci e meritevoli di proseguire negli studi, si colloca la presente del tutto nuova, da tempo allo studio della competente Direzione generale, formalmente emersa nelle intese siglate con alcune regioni (Basilicata, Lombardia, Calabria).

La logica del progetto si basa su tre direttrici fondamentali:

- realizzazione di una collaborazione istituzionale con il sistema di formazione professionale regionale;

- progettazione di un itinerario formativo finalizzato all'acquisizione di professionalità di II livello, che realizzi la necessaria mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali, in un'ottica coerente con le strategie che hanno informato, a livello di qualifica, il "Progetto '92";

- offerta di un corso di studi a forte impianto scientifico e tecnologico, tale da far conseguire livelli adeguati all'acquisizione di un diploma di maturità e nel contempo da costituire cardine culturale su cui innestare gli interventi formativi regionali differenziati e fortemente finalizzati a specifiche professionalità.

Tale soluzione integrata si presenta di grande efficacia e duttilità, idonea a far compiere un rilevante salto di qualità al sistema formativo nel nostro paese.

IV opzione - Corsi surrogatori

Si tratta più che di un'alternativa, di una offerta surrogatoria da attivare in casi di difficoltà di realizzazione di corsi biennali integrati. Ferma la struttura di cui al punto precedente, il sistema scolastico ovvierà all'assenza di offerte regionali con interventi di integrazione, anche ove è possibile, d'intesa con organismi produttivi. Per gli interventi formativi della terza area si farà ricorso a consulenti esterni alla scuola, ovvero si utilizzeranno docenti particolarmente competenti: in tal caso le ore di lezione verranno retribuite in eccedenza all'orario di cattedra, per rendere di fatto possibili flessibilità ed articolazioni degli interventi.

In presenza di tale opzione, ciascun istituto certificherà congiuntamente al conseguimento del diploma di maturità, le aree di specifica professionalità frequentate dagli allievi.

Nel documento allegato si sviluppano le indicazioni relative alla terza (o quarta) opzione.

Disposizioni procedurali

Gli istituti professionali di Stato presso i quali si concluda nel corrente anno scolastico il triennio della sperimentazione assistita "Progetto '92" possono chiedere per l'attivazione dal 1991/92, il

biennio post - qualifica sperimentale, oggetto della presente circolare, nell'indirizzo coerente con le qualifiche concluse, secondo il prospetto allegato.

Le richieste, prodotte secondo le modalità previste dalla circolare sulla sperimentazione vigente del 15 maggio 1989 n. 171, dovranno essere inoltrate agli uffici prescritti, non oltre il 15 giugno p.v.

Le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dovranno recare precise indicazioni in ordine a:

- gli indirizzi di maturità da istituire;
- le aree di professionalizzazione da innestare;
- i contatti intervenuti con gli organi regionali al fine di instaurare l'auspicabile collaborazione ed il loro esito;
- le intese intercorse con le forze produttive ed imprenditoriali locali per realizzare raccordi di scuola-lavoro.

Le richieste verranno valutate dalla Direzione generale competente che autorizzerà gli istituti ad attivare l'iniziativa sperimentale con apposito decreto ministeriale.

Per quanto concerne l'effettiva costituzione delle classi, da porre comunque in organico di fatto, si applicheranno le disposizioni generali prescritte dalle norme vigenti.

Alle quattro classi sperimentali saranno ammessi gli allievi qualificati a conclusione del triennio di "Progetto '92" secondo la coerenza di indirizzo specificata nel prospetto allegato.

Ferma restando la possibilità di attivare il presente percorso post-qualifica sperimentale esclusivamente in prosecuzioni di sezioni di qualifica di Progetto '92, si consente altresì, l'ammissione di allievi capaci e meritevoli, qualificati in corsi ordinari e affini, previo esame integrativo, eventualmente condotto a conclusione della frequenza di moduli di raccordo programmati e svolti nei mesi estivi, da ciascun istituto.

Validazione finale

Al termine del biennio gli allievi sosterranno prove per la validazione congiunta dei risultati.

Conseguiranno, secondo le norme dei diversi ordinamenti:

- diploma di maturità
- qualifica di secondo livello;

Data l'unitarietà del curriculum la conclusione con esiti positivi dell'itinerario formativo attinente l'area di professionalizzazione costituirà condizione imprescindibile per il conseguimento del diploma di maturità. Per quanto concerne le specifiche modalità di effettuazione della valutazione finale e degli esami di maturità, verranno impartite apposite istruzioni, nell'ambito della normativa generale.

Allegato

Progetto '92 - Post qualifica: il biennio integrato Introduzione

Le esigenze di ristrutturazione del tessuto produttivo verso settori a più alto tasso di innovazione tecnologica postulano professionalità in larga misura diverse da quelle fino ad ora offerte dal sistema scolastico statale e dal sistema della formazione professionale regionale che troppo spesso si sono poste come agenzie formative reciprocamente indifferenti o concorrenziali.

La disponibilità di lavori muniti, oltre che di una buona formazione di base, di una valida qualificazione professionale è uno dei principali fattori che consentono invece, nel mondo della produzione di cogliere le opportunità derivanti dall'innovazione.

L'inadeguatezza della formazione professionale (o meglio delle formazioni professionali) a rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro complesso, frammentario e mutevole, penalizza le occasioni d'accesso dei giovani al sapere professionale proprio mentre questo diventa sempre più essenziale per l'inserimento lavorativo con effetti, se possibile, ancor più gravi della mera limitazione delle possibilità di crescita della produzione e dell'occupazione. Il

mancato sviluppo di un'offerta formativa coerente e professionalizzante rende, infatti, l'accesso al sapere professionale un privilegio, un fattore di discriminazione che pone le premesse di gravi disagi e scompensi sociali.

Il sapere professionale, del resto non si connota più per il mero possesso di cognizioni tecnologiche o per il padroneggiamento di abilità operative; le une e le altre postulano un imprescindibile, robusto substrato culturale, un ordito unificante per conseguire:

- l'unificazione tra sapere e saper fare;
- la disponibilità di un sapere astratto, capace di assumere al suo interno qualunque aspetto applicativo;
- la disponibilità di conoscenze definite in termini operativi, espressi in linguaggi capaci di istruire macchine.

Il sapere che già si va sviluppando nei curricoli del "Progetto '92", deve essere dunque, insieme più astratto e più concretamente efficiente. È unitario nei fondamenti scientifici e metodologici e, nello stesso tempo, flessibilmente adattabile ad ogni situazione produttiva, ad ogni inserimento di nuovi saperi.

Il concetto di cultura generale si allarga a promuovere:

- il rafforzamento della dimensione culturale della professionalità propria delle scelte di indirizzo, già iniziato in Progetto '92, trasversale anche agli insegnamenti umanistici e scientifici (cultura professionale);
- lo sviluppo dell'attitudine all'uso operativo della conoscenza (saper ricercare, analizzare, progettare, confrontare, decidere);
- l'acquisizione di alcuni dei principali paradigmi applicativi delle strutture cognitive di base ad una speciale branca del sapere:

quei paradigmi per cui i principi generali diventano tecnologie.

L'innovazione tecnologica assume necessariamente la dimensione dell'innovazione organizzativa. I ruoli e le figure professionali si articolano o si personalizzano in funzione delle qualità personali degli operatori e delle soluzioni adottate nella combinazione produttiva della singola impresa. Per questo, conoscenze sinora considerate astratte trovano concrete applicazioni gestionali e produttive. Come è ovvio la materia prima per realizzare gli ormai imposti scenari di innovazione è l'intelligenza razionale, la creatività, la capacità di risolvere problemi, di acquisire e di sviluppare nuove conoscenze: la qualità professionale a tutti i livelli.

L'ordinamento scolastico non può esaurire il suo ruolo limitandosi a far acquisire valori e saperi, senza assolvere alla funzione di curare i presupposti per l'acquisizione dell'identità professionale. Attualmente la maggior parte degli ordini scolastici propone questa funzione ad una fase successiva al conseguimento della maturità: l'ordine di studi professionale, proprio perché finalizzato al rapido accesso al mondo del lavoro deve articolarsi in curricoli che colgano in pieno l'obiettivo dell'acquisizione di una concreta e spendibile identità professionale.

I limiti degli attuali corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale non si originano dalla difficoltà di comporre cultura e professionalità, che anzi concorrono ad un processo unico ed integrato, bensì ad un impianto curricolare, progettato come aderente alle tradizionali logiche scolastiche; esso è inadeguato ad articolarsi per dare risposte organizzative diverse alle diverse esigenze operative che caratterizzano le due funzioni, distinte ma integrate nell'ambito dello stesso percorso formativo.

L'attuale concezione della "scuola" è fondata su di una attività diretta alla produzione di istruzione con modalità strutturali e metodologiche omogenee, comuni a tutte le discipline, indipendentemente dagli ambiti formativi in sui si collocano sicché l'insegnamento letterario, in sostanza, è somministrato allo stesso modo di quello tecnologico.

Le condizioni necessarie per l'accesso al sapere professionale pongono problemi diversi rispetto a quelli che, con l'attuale struttura giuridico organizzativa, la scuola è attrezzata a risolvere.

Per il sapere professionale, infatti, la scuola trova il referente fondamentale nelle organizzazioni produttive dalle quali dipende, sia per i contenuti che devono essere trasmessi, sia per le opportunità

di realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro. È nelle imprese che, per lo sviluppo della tecnologia, si evolve il sapere professionale.

Di fatto la struttura scuola si connota per:

- 1) un gap incolmabile tra le logiche che informano l'organizzazione dell'istruzione e quelle dell'impresa, ove si evolve il sapere professionale;
- 2) impossibilità, di disporre di formatori che conservino il contatto con la produzione e siano soggetti di un rapporto di lavoro non cristallizzato;
- 3) difficoltà di correlare alle mutevoli esigenze occupazioni locali la successione nel tempo di interventi formativi differenziati;
- 4) mancanza di attribuzioni istituzionali in ordine alla rilevazione dei reali fabbisogni formativi territoriali.

La formazione professionale in sede regionale, d'altro canto, non può sviluppare strategie di formazione coerenti ed esaustive in quanto:

- per il suo stretto rapportarsi allo snodo con il mondo del lavoro, tende a frammentare gli interventi con una formazione finalizzata in senso stretto e non trova nel suo quadro di riferimento istituzionale gli strumenti per produrre una base culturale omogenea di ampia valenza. Nelle sua offerta formativa è quindi carente la condizione fondamentale per gli innesti professionalizzanti e gli interventi ricorrenti di riconversione;
- i tentativi di ovviare a tale carenza conducono a duplicare le strutture scolastiche ed a riproporne i limiti;
- non produce livelli culturali capitalizzabili per eventuali rientri scolastici.

Occorre fondare una scuola capace di processi formativi ed itinerari didattici articolati su momenti di diversa densità e velocità

Lo schema di biennio post-qualifica che si propone cerca di trovare la massima sinergia possibile tra le opportunità offerte dalla scuola e quelle insite negli ordinamenti della formazione professionale regionale.

Un curriculum integrato in cui possono reciprocamente elidersi i maggiori limiti connessi alle diverse vocazioni istituzionali.

Tale curriculum deve comprendere:

- 1) un insieme di discipline che costituiscano contributo alla crescita culturale della persona e condizione di accesso al sapere professionale articolate in:
 - a) insegnamenti umanistico-scientifici;
 - b1) insegnamenti tecnologici organizzativi;
- 2) un insieme di occasioni di professionalizzazione appositamente organizzate in funzione dei bisogni di un individuato mercato del lavoro, finalizzate a:
 - b2) acquisizioni di attitudini ed atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale;
 - c) apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

Mentre è evidente la vocazione per la scuola a svolgere il punto a) e per le regioni a svolgere il punto c), le funzioni di cui al punto b1) e b2) che in parte trascendono i ruoli storici consolidati dai due sistemi formativi, vanno programmate e svolte secondo un disegno comune perché costituiscano interfaccia proficua, ferma restando l'individuazione dell'ambito scolastico per la prima e regionale per la seconda.

Struttura del curriculum

Il curriculum dei corsi post-qualifica integrato è strutturato in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi l'uno di organizzazione scolastica (60%) l'altro di organizzazione regionale (40%).

A) Organizzate in sede scolastica

I) area delle discipline comuni di formazione umanistica e scientifica: 15 ore sett.

II) area delle discipline di settore : 15 ore sett.

totale ore annuali in sede scolastica: 900

B) Organizzata in sede regionale

III) area di professionalizzazione totale ore annuali in sede regionale (max) : 600

totale ore annuali curricolo integrato: 1500

L'attività didattica della prima e seconda area si svolge in cinque giorni settimanali.

La quota di curricolo relativa all'intervento regionale si svincola dalle logiche organizzative della scansione settimanale del tempo-scuola.

Ad essa resta riservato un giorno di ciascuna settimana e moduli intensivi da svolgere nei mesi di giugno e settembre fino alla concorrenza massima del monte ore previsto.

Dal punto di vista dell'ordinamento curricolare la terza area concorre a costituire tempo-scuola a tutti gli effetti.

Area delle discipline comuni

Sono inserite in questa area discipline di larga valenza atte a costruire patrimonio culturale imprescindibile del cittadino ed insieme condizione d'accesso al sapere professionale.

Disciplina - Ore settimanali

Italiano - 4

Storia - 2

Matematica e informatica - 3

Lingua straniera - 3

Religione - 1

Educazione fisica - 2

ore settimanali - 15

Al centro del disegno formativo si pone una nuova mediazione tra cultura e tecnologia; un umanesimo diverso e riassuntivo dalle due "incarnazioni" storiche più cospicue: quella storico-letteraria e giuridico-filosofica da un alto e quella matematico-scientifica e tecnologico-pragmatica dall'altro.

Se alcune accentuazioni significative consentono di caratterizzare ora l'una ora l'altra come dominante, nessuna delle cosiddette due culture può vivere senza l'intervento dell'altra; una tale controversia a livello teorico culturale è stata unanimemente superata, ma un tale superamento non è riscontrabile tra gli operatori scolastici. Nella scuola i guasti della separatezza delle due culture sono tutt'altro che assenti.

Almeno per quanto riguarda l'istruzione professionale, è da ritenere che il nuovo umanesimo debba passare attraverso il netto rifiuto della dicotomia tra le due culture.

Strumento essenziale per consentire tale esito è la programmazione dell'insegnamento per moduli.

Area delle discipline di settore

Sono state individuate, derivandole dai percorsi di qualifica di "Progetto '92", un numero limitato di aree di professionalità riferite a specifici settori della produzione di beni e di servizi cui ricondurre un'azione formativa diretta all'acquisizione di conoscenze tecnologiche ed organizzative di base su cui innestare i curricoli finalizzati propri della terza area organizzativa dalla regione.

Nella stessa ottica, all'interno di ciascun settore sono state indicate le discipline oggetto d'insegnamento.

Vedi tabella

Area di professionalizzazione

Nel curricolo così individuato le ore afferenti il terzo ambito ad organizzazione regionale costituiscono parte integrante del corso di studi.

Mentre spetta alla regione, secondo le esigenze del territorio e logiche di mercato, l'individuazione delle specifiche professionalità cui la formazione è mirata, dovranno essere concordati con le singole istituzioni scolastiche gli interventi per il migliore innesto del pacchetto regionale sulla base formativa scolastica, sì da garantire una globale coerenza dell'itinerario formativo.

A tal fine verranno individuate le più congrue forme di collaborazione tra i rappresentanti responsabili della scuola e della regione.

Parimenti saranno studiati strumenti di coinvolgimento con esponenti del mondo della produzione. Ciò avverrà specialmente nella programmazione delle attività scuola-lavoro che dovrebbero costituire il nucleo centrale dell'intervento regionale.

Validazione finale

Al termine del biennio gli allievi sosterranno prove per la validazione congiunta dei risultati.

Conseguiranno, secondo le norme dei diversi ordinamenti:

- diploma di maturità
- qualifica di secondo livello.

Data l'unitarietà del curriculum la conclusione con esiti positivi dell'itinerario formativo attinente la terza area costituirà condizione imprescindibile per il conseguimento del diploma di maturità

C.M. 19 ottobre 1990, n. 272, prot. n. 3030/151/BN

Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Anno scolastico 1991/92

Nel confermare le istruzioni precedentemente impartite con la C.M. n. 171 del 15 maggio 1989 nella materia indicata in oggetto, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni per l'anno scolastico 1991/92. I provveditori agli studi sono pregati di portarle a conoscenza delle proprie circoscrizioni territoriali con la massima urgenza.

Il termine di presentazioni da parte delle scuole di ogni ordine e grado delle proposte di sperimentazione di ordinamento e struttura o solo di ordinamento, comprese le proposte relative al piano nazionale dell'informatica, quelle afferenti a discipline comuni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, nonché le proposte per i corsi sperimentali a indirizzo musicale nelle scuole medie è fissato unitariamente al 15 novembre 1990.

Per le modalità di presentazione delle proposte in questione e per i destinatari delle medesime si confermano le disposizioni impartite con la citata C.M. n. 171 del 15 maggio 1989, eccezione fatta per le richieste di rinnovo senza modifiche presentate da scuole di istruzione secondaria di primo grado che debbono essere trasmesse ai provveditori agli studi entro il predetto termine. I rinnovi senza modifiche si intendono autorizzati, salvo diverso esplicito provvedimento ministeriale o motivate delibere negative degli organi collegiali delle scuole interessate. Si segnala pertanto la necessità che i provveditori agli studi predispongano prospetti distinti per ordine di scuola e per tipo di richiesta (nuovi progetti, rinnovi con modifiche, rinnovi senza modifiche).

I predetti elenchi e i prescritti pareri debbono pervenire agli uffici interessati entro il 31 dicembre 1990. Entro lo stesso termine deve pervenire il motivato parere degli I.R.R.S.A.E.; ai sensi del comma 4 art. 3 del D.P.R. 419/74.

Quanto alle indicazioni relative ai singoli ordini di scuola si precisa:

a) Scuola elementare.

I nuovi progetti debbono riguardare aspetti di organizzazione e funzionamento didattico non riconducibili all'assetto già previsto dalla legge di riforma dell'ordinamento.

b) Scuola secondaria di I grado.

I provveditori agli studi debbono comunicare a questo ministero eventuali casi in cui la prosecuzione è interrotta. Relativamente ai progetti di introduzione nei piani di studio della seconda lingua straniera, si indica la necessità di precedere un numero di ore di lezione pari a quello della lingua straniera (3 ore) con lezioni di durata oraria di sessanta minuti, nonché l'avvio con inizio dalla prima classe in vista della prosecuzione nelle classi successive e, a conclusione, lo svolgimento di regolari prove di esami di licenza.

c) Scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda le sperimentazioni parziali afferenti a singole discipline, si raccomanda di avanzare proposte coerenti con gli orari e i programmi previsti dalla C.M. n. 109 del 19 aprile 1990.

C.M. 19 aprile 1990, n. 109, prot. n. 12201/599/MT

Sperimentazione dei programmi proposti dalla Commissione Ministeriale costituita per la revisione delle discipline comuni ai primi due anni dell'istruzione superiore ed artistica

Nella scuola secondaria superiore si vanno sempre più sviluppando vasti processi di innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca educativa, che possono trovare orientamenti e maggiore

unitarietà nel confronto con i programmi citati in oggetto che sono frutto di un lungo dibattito tra operatori scolastici ed esperti.

Di particolare rilevanza sono le linee metodologiche che per essere attuate richiedono il ricorso a strumenti didattici, quali la programmazione e l'interdisciplinarietà, ritenuti indispensabili "per organizzare il sapere in termini critici e per costruire razionalmente gli esiti produttivi della scuola". La diffusione dei nuovi programmi, che si ritiene urgente ed utile, vuole rappresentare una offerta di più sistematici fattori di stimolo non solo ai docenti sperimentatori, ma a tutta la scuola per coinvolgerla nel processo di graduale innovazione dei vigenti piani di studio.

"Nell'attesa che vengano sciolti i principali nodi politico-legislativi", il Consiglio Nazionale della P.I. ha suggerito, nella seduta del luglio '89, "una verifica su vasta scala" dei citati programmi anche "per consentire la raccolta di concreti elementi di giudizio" sulla loro validità pedagogico-didattica e la loro fattibilità.

Anche per questo motivo l'applicazione sperimentale degli stessi viene raccomandata.

I testi proposti sono ancora il risultato di una fase intermedia e riguardano solo le discipline comuni ai vari ordini di studi.

L'assenza delle discipline di indirizzo pone complessi problemi di raccordo nei piani di studio del biennio con quelli dell'ulteriore percorso scolastico, oltretutto di organico collegamento nell'ambito dello stesso biennio, tra discipline di formazione generale e discipline propedeutiche.

In questa fase di elaborazione, in attesa che vengano definite le ipotesi dei nuovi programmi relativi alle discipline di indirizzo, la proposta di sperimentazione è limitata alle seguenti discipline:

Vedi tabella

Le citate discipline possono essere oggetto di sperimentazione in base sia all'art. 2 del D.P.R. 419/74, sia all'art. 3 del D.P.R. medesimo.

Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 419/74.

Il conseguimento degli obiettivi dei programmi proposti dipende in gran parte dall'adozione di metodologie didattiche, adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi, capaci di motivarli allo studio ed alla partecipazione attiva all'apprendimento.

Si rimette alla lettura critica ed alla responsabile valutazione del corpo docente il testo dei programmi che sono in corso di diffusione presso tutte le scuole perché, nell'ambito della libertà didattica riconosciute a ciascun docente ed in virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 419/74, sia possibile utilizzare le indicazioni in essi contenute. La sperimentazione metodologico-didattica consentirà, così, di applicare i nuovi "modelli di insegnamento", e costituirà naturale premessa dell'avvio dei processi di rinnovamento.

Sperimentazione dei nuovi programmi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74.

Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, che abbiano presentato richiesta per avviare o rinnovare, a decorrere dall'anno scolastico 1990/91, iniziative di sperimentazione di ordinamento e struttura ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419/74, possono sostituire secondo le modalità appresso indicate - per una o più discipline - i programmi previsti dall'originario progetto sperimentale con quelli proposti per le medesime discipline, dalla Commissione indicata in oggetto.

La sperimentazione degli anzidetti programmi è attuata con riguardo alle seguenti condizioni:

- che si realizzi una coerenza, sia sotto il profilo delle indicazioni metodologiche-didattiche, sia sotto il profilo dei contenuti, con l'equilibrio generale e gli obiettivi del progetto, con particolare riguardo al biennio;

- che si realizzi una piena corrispondenza, in ciascuno dei due anni del biennio e limitatamente alle discipline richieste, tra l'articolazione oraria dell'insegnamento prevista nel progetto e quella prevista per il medesimo insegnamento nel testo dei nuovi programmi.

Per gli Istituti di Istruzione Professionale la sperimentazione degli anzidetti programmi sarà realizzata - considerato che sussistono le sopraindicate condizioni - nell'ambito delle iniziative sperimentali di cui al "Progetto '92".

Presentazione delle richieste

Le richieste di sperimentazione degli anzidetti programmi da avviare per una o più discipline, nelle classi che inizino o rinnovino un nuovo ciclo sperimentale, devono essere corredate dalle delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti.

Esse vanno trasmesse, entro il 30 giugno p.v., alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, ai Provveditori agli Studi ed agli I.R.R.S.A.E. competenti.

Tali richieste - che dovranno fare espresso riferimento alla domanda già presentata, di nuova sperimentazione o di rinnovo per un nuovo ciclo della sperimentazione preesistente verranno formalmente accolte con successivo decreto, limitatamente alle scuole che abbiano effettivamente ottenuto l'autorizzazione all'avvio, per l'anno scolastico 1990/91, di un ciclo sperimentale.

Scheda di rilevazione

Al fine di garantire una piena ed articolata conoscenza di tutte le iniziative che verranno promosse ed altresì per individuare e valutare i nuovi fabbisogni formativi indotti dalla sperimentazione degli anzidetti programmi, alla presente circolare seguirà la diffusione di una scheda in corso di elaborazione. I Presidi degli Istituti che avvieranno la predetta sperimentazione, sia ai sensi dell'art. 2 che dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, invieranno alla Biblioteca Pedagogica di Firenze la predetta scheda, debitamente compilata, entro il 15 settembre 1990.

L'elaborazione dei dati contenuti nella scheda consentirà, sulla base del contributo propositivo degli IRSSAE e degli Ispettori, di definire, nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento, le linee di indirizzo per il supporto ai processi innovativi promossi, da realizzare poi con il contributo di tutti i soggetti e organismi preposti alla formazione in servizio, a partire dalle singole unità scolastiche. Si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente Circolare.

C.M. 26 settembre 1990, n. 248, prot. n. 1839/72 BN

Scheda di rilevazione delle iniziative sperimentali dei nuovi programmi del biennio nelle scuole secondarie superiori

La C.M. n. 109 del 19 aprile 1990, concernente la sperimentazione delle discipline comuni ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, prevede la rilevazione delle iniziative sperimentali che si realizzeranno nell'anno scolastico 1990/91.

Sulla base di quanto già preannunciato, questo Ministero ha predisposto l'allegata scheda mirata ad acquisire informazioni omogenee ed esaurienti in merito alle iniziative sperimentali attuate nelle scuole secondarie superiori.

Allo scopo di favorire la rapida diffusione della scheda nelle scuole, le SS.LL. riceveranno - con plico separato ed in numero congruo - copie della scheda medesima.

Le SS.LL. cureranno, pertanto, la trasmissione della scheda a tutte le scuole che effettuano la sperimentazione dei nuovi programmi, autorizzata ai sensi della C.M. n. 227 dell'1 settembre 1990.

Si raccomanda alle SS.LL. di invitare le scuole a compilare la scheda sia nel caso che la sperimentazione sia effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419/74 sia che si tratti di sperimentazione ex art. 2 D.P.R. 419/74 succitato.

Le schede, debitamente compilate da parte degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica che attuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 del D.P.R. 419/74, dovranno essere inviate alla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze entro e non oltre il 29 ottobre p.v.

C.M. 2 novembre 1989, n. 384, prot. n. 8623

Scheda di rilevazione dei progetti sperimentali autorizzati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Anno scolastico 1989/90

La C.M. n. 171 del 15 maggio 1989, concernente l'attività di sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede nel paragrafo relativo alle istruzioni particolari per la scuola secondaria di secondo grado la messa a punto di programmi di rilevazione relativi all'effettiva attuazione dei progetti sperimentali autorizzati.

Sulla base di quanto previsto, questo Ministero, in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, ha predisposto l'allegata scheda, mirata ad acquisire informazioni omogenee ed esaurienti per la programmazione di idonei interventi di assistenza e verifica.

L'unità scheda è suddivisa in sezioni e paragrafi.

La sezione I rileva le seguenti informazioni generali:

- dati anagrafici e amministrativi riguardanti la scuola;
- dati relativi alle classi non sperimentali coesistenti con le classi sperimentali;
- quadro riassuntivo dei progetti sperimentali attuati dalla scuola;
- quadro dei progetti autorizzati dal Ministero e non attuato dalla scuola.

La sezione II - paragrafi 1, 2 e 3 - analizza i singoli progetti sperimentali attuati dalla scuola secondo il seguente schema:

paragrafo 1: progetti globali;

paragrafo 2: progetti sperimentali parziali assistiti;

paragrafo 3: progetti sperimentali parziali non assistiti del Piano nazionale per l'informazione e dell'educazione fisica.

In particolare per la compilazione della sezione II - paragrafi 1, 2 e 3 - la scuola dovrà compilare tanti paragrafi-progetto per quanti sono i progetti in corso, tenuto conto del tipo di richiesta della sperimentazione (es.: rinnovo con o senza modifiche; prosecuzione con o senza modifiche e nuovi progetti tra i quali vanno compresi i nuovi per aggiunta di indirizzi. Pertanto il progetto (A), che dà luogo a diversi sviluppi: A1 = rinnovo con modifiche e A2 = prosecuzione senza modifiche, deve essere considerato come due progetti).

Le SS.LL. sono invitate a seguire le norme di compilazione, poste a fronte delle singole sezioni e paragrafi e ad attenersi strettamente sia ai codici che alle denominazioni degli allegati A; B; C e D.

La scheda completa di tutti i dati richiesti dovrà essere restituita sia alla competente Direzione generale o Ispettorato sia alla Biblioteca Pedagogica di Firenze entro e non oltre il 30 novembre del c.a.

I dati raccolti saranno elaborati dalla B.D.P. di Firenze.

Con successiva circolare gli stessi dati, aggregati ed elaborati per provincia, saranno trasmessi agli uffici scolastici periferici per una adeguata ed esauriente informazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

C.M. 4 dicembre 1989, n. 412, prot. n. 9652

Scheda di rilevazione dei progetti sperimentali autorizzati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Anno scolastico 1989/90

Si informano le SS.LL. che i termini, previsti dalla C.M. n. 384 del 2 novembre 1989, per la restituzione della scheda di rilevazione sia alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze sia alla Direzione Generale o Ispettorato competente, sono prorogati al 15 gennaio 1990.

C.M. 15 maggio 1989, n. 171, prot. n. 4277

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado

La presente circolare fornisce indicazioni relative alle procedure ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, per i vari ordini e gradi di scuola e sostituisce il testo coordinato delle CC.MM. n. 42 del 5 febbraio 1986, n. 246 del 15 settembre 1986 e n. 126 del 30 aprile 1987.

Il presente testo ha validità a tempo indeterminato, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni da impartire entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale "espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto dal D.P.R. n. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire nella ricerca di innovazioni metodologiche-didattiche (art. 2) ed in progettazioni più complesse che investono ordinamenti e strutture (art. 3).

L'innovazione didattica, in particolare la sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, richiede collegamenti socio-culturali risorse strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.

Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto della sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:

- a) docenti in possesso di un'adeguata preparazione;
- b) locali e attrezzature necessarie.

Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere altresì considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari ordini di scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione agli allievi ed alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei progetti. L'Amministrazione provvederà, di norma, a portare a conoscenza degli istituti, entro la data di conferma delle iscrizioni, l'avvenuta approvazione del progetto.

Titolo I - Sperimentazione metodologico-didattica (D.P.R. n. 419/74, art. 2)

L'art. 2 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture ed ordinamenti, incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.

Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:

- a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;
- b) quella che coinvolge più insegnanti e richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.

Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme peraltro non episodiche.

Nella seconda delle ipotesi occorre, invece, l'autorizzazione del Collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di istituto, delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.

Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si raccomanda l'osservanza delle norme contenute negli artt. 2 e 6, primo comma del D.P.R. n. 419/74 e negli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 416/74.

I Consigli di circolo e di istituto devono essere espressamente convocati dai Direttori e dai Presidi perché esprimano il parere previsto; così pure il Collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.

Le proposte da presentarsi al Collegio dei docenti e al Consiglio di interclasse e di classe, per le rispettive competenze, dovranno contenere:

- 1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologiche-didattiche proposte;
- 2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
- 3) i mezzi da impiegare;
- 4) i tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.

Titolo II - Sperimentazioni di ordinamenti e strutture (D.P.R. n. 419/74, art. 3)

L'art. 3 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nella struttura.

Per la scuola dell'obbligo tali piani innovativi di ordinamenti o strutture attuano possibili e diverse modalità di soluzione dei problemi di ordine socio-culturale-ambientale, non risolvibili con i mezzi offerti dall'attuale ordinamento.

Relativamente all'istruzione secondaria di II grado, si considerano sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni "parziali") quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.

Tali sperimentazioni non comportano modifiche nell'esame di maturità, tranne, ovviamente, le variazioni previste nei programmi didattici e la possibilità di includere discipline non contemplate dall'ordinamento tradizionale tra quelle che lo studente può facoltativamente presentare nel colloquio.

Si considerano invece sperimentazioni di struttura (cosiddette sperimentazioni "globali") quelle che, oltre ad incidere sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si sostiene un esame di maturità sperimentale e si conseguono titoli non corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari funzionanti nell'istituto e/o prevedono curricoli "flessibili" con corsi opzionali (esempio biennio unitario sperimentale) ovvero introducono nei piani di studio innovazioni tali da variare sostanzialmente i curricoli originari.

Nell'ambito delle sperimentazioni di cui al presente titolo assumono una particolare connotazione i progetti coordinati di sperimentazione (cosiddetti progetti "assistiti" quali, ad esempio, il progetto '92 per gli istituti professionali ed il progetto IGEA per gli istituti tecnici) che, tra le altre finalità, tendono a sostenere e sviluppare l'innovazione anche nelle aree meno favorite.

Titolo III - Presentazione delle richieste

A) Istruzioni comuni ai vari ordini e gradi di scuola

Le proposte di sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico dovranno essere inviate entro il 30 ottobre di ogni anno alle Direzioni Generali ed Ispettorati e Servizio competenti, ai Provveditori agli studi ed agli IRRSAE competenti per territorio.

Le proposte di sperimentazione sia "parziali" sia "globali", riguardanti tutti gli ordini di scuola, che prevedono modifiche al vigente ordinamento, negli orari e nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica, dovranno essere inviate, oltre che alle Direzioni Generali e Ispettorati e Servizio competenti, anche all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, che provvede all'eventuale autorizzazione.

Le proposte di sperimentazione possono riguardare:

- 1) Nuovi progetti, ossia progetti da attuare per la prima volta o ripresentati dopo interruzioni. Per nuovi progetti si intende anche l'aggiunta di un nuovo indirizzo all'interno di un progetto già in atto;
- 2) Rinnovo con modifiche, ossia riproposizione con modifiche di un progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Laddove le modifiche si estendono ai cicli già avviati ne deve essere fatta espressa menzione nella richiesta;
- 3) Rinnovo senza modifiche, ossia riproposizione senza modifiche di un progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Le nuove richieste di sperimentazione dovranno essere corredate:
 - a) dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 come di seguito indicati:
 - la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione;
 - la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro;
 - la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;
 - il preventivo di spesa;
 - la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
 - le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione;
 - b) dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
 - c) dalla delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto (copia integrale);
 - d) dalla relazione del direttore didattico e del preside sul progetto presentato;

e) dai prospetti riepilogativi distinti per grado di scuola e, limitatamente alla scuola materna, elementare e media, dalla scheda di rilevazione predisposta dalla B.D.P. di Firenze.

Per le richieste di rinnovo con modifiche, oltre agli elementi sopra indicati, è necessario acquisire anche:

- la valutazione dell'andamento e dei risultati della sperimentazione anche sulla base delle indicazioni degli organi della scuola interessati (Consigli di classe o di interclasse, Collegio dei docenti, Comitato tecnico-scientifico);
- ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto;
- le motivazioni scientifico-didattiche delle eventuali modifiche che si propongono;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le eventuali modifiche.

Per quanto riguarda le richieste di rinnovo senza modifiche, si fa rinvio alle specifiche, istruzioni contenute nei paragrafi B1; B2; B3

I prospetti riepilogativi e le schede di rilevazione, predisposte dalla BDP di Firenze, relativi alle richieste di sperimentazione dovranno essere trasmessi anche all'Ufficio Studi.

Qualora ai sensi dell'art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE e dai Consigli Scolastici distrettuali, dovranno essere corredati dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto o di Circolo e la relazione del Preside o del Direttore didattico).

Gli IRRSAE invieranno entro il 15 dicembre di ogni anno alle Direzioni Generali o agli Ispettorati o Servizio competenti di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419/74.

Entro la medesima data i Provveditori agli studi formuleranno motivate valutazioni in merito alle proposte pervenute. Dette valutazioni saranno inviate ai suddetti Uffici centrali insieme al parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sulla attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base delle considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

Le Istituzioni scolastiche riconosciute sperimentali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, dovranno fornire alle Direzioni Generali e Servizio competenti ed all'Ufficio Studi significative documentazione sui risultati conseguiti, al fine di consentire un'approfondita valutazione dell'andamento didattico-organizzativo della sperimentazione.

Per i programmi di assistenza e di verifica della sperimentazione si fa rinvio a quanto indicato nelle istruzioni particolari.

B) Istruzioni particolari

B1) Scuola materna ed elementare

Le proposte di sperimentazione, che interessino sia la scuola materna sia la scuola elementare, dovranno essere trasmesse, distintamente corredate da tutti gli elementi richiesti, al Servizio per la Scuola materna ed alla Direzione Generale dell'istruzione elementare.

Si raccomanda che le proposte di sperimentazione si presentino come autentiche innovazioni, non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 2 del D.P.R. n. 419/74, dell'art. 1 della Legge n. 820/1971, dell'art. 2 della Legge n. 517/77, dell'art. 14 sesto comma della Legge n. 270/82 o nell'ambito dei nuovi moduli didattici sperimentali, introdotti con CC.MM. n. 288/87 e n. 143/88.

I progetti di sperimentazione dovranno essere corredati dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte. Tale scheda non è sostitutiva del progetto stesso.

Si precisa che le proposte di rinnovo con o senza modifiche dovranno essere presentate annualmente corredate da tutti gli elementi richiesti per i nuovi progetti.

Si richiama, inoltre, la necessità che sia assicurata una qualificata e continua assistenza tecnico-didattica da parte degli Ispettori tecnici alle sperimentazioni autorizzate, allo scopo di valutare il reale stato di funzionamento delle attività sperimentali.

Le relazioni dovranno essere inviate al Servizio per la Scuola Materna e alla Direzione Generale Istruzione Elementare.

B2) Scuola secondaria di primo grado

Si raccomanda che i progetti presentati riportino dettagliatamente distinte le spese occorrenti per il personale da quelle per il funzionamento.

Si richiede pertanto, che i progetti siano corredati dall'allegato prospetto riepilogativo, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione secondaria di primo grado.

I rinnovi senza modifiche devono essere corredati solo dalle delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della relazione del preside oltre che del prospetto riepilogativo di cui sopra.

B3) Scuola secondaria di secondo grado

L'elevato numero delle sperimentazioni e delle innovazioni, già attuate nella scuola secondaria superiore, in attesa della riforma legislativa, richiede una semplificazione delle procedure di annuale autorizzazione al rinnovo senza modifiche dei cicli già avviati e l'adozione di programmi mirati di verifica ed assistenza.

Pertanto l'autorizzazione al rinnovo senza modifiche dei nuovi cicli di sperimentazione deve considerarsi automatica, salvo diverso esplicito provvedimento ministeriale, ovvero motivate delibere negative del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto delle scuole interessate.

Ciascun Istituto interessato al rinnovo del ciclo adotterà le predette delibere ed invierà comunicazione delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto agli uffici sopra indicati.

Le delibere degli Organi collegiali summenzionati dovranno essere integralmente trasmesse solo se negative o, in caso, si intenda chiedere l'autorizzazione ad iniziare un ciclo diverso da quello già autorizzato (rinnovo con modifiche).

La procedura automatica di autorizzazione al rinnovo senza modifiche non si applica alle istituzioni scolastiche non statali.

Lo stato di funzionamento delle sperimentazioni autorizzate sarà rilevato con criteri e modalità precisati da annuali programmi di assistenza e verifica, realizzati anche in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze.

Per la disciplina sulla formazione delle classi sperimentali o sulla definizione dei relativi organici, si fa rinvio alle specifiche disposizioni vigenti in materia, in particolare al D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito in Legge 6 ottobre 1988, n. 426 e relative disposizioni applicative.

Titolo IV - Istruzioni particolari per le Regioni a normativa speciale A) Istruzioni per la regione autonoma Valle d'Aosta

In applicazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 33 della Legge 16 maggio 1978 n. 196 e dell'art. 14 della Legge Regionale 25 agosto 1980, n. 43, i presidi ed i direttori didattici delle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione autonoma Valle d'Aosta invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e con le modalità già indicate, all'Assessorato Regionale alla P.I. e al locale IRRSAE per il prescritto parere. Tale parere sarà inoltrato da parte dell'IRRSAE all'Assessore alla P.I. nel termine sopra specificato.

B) Istruzioni per la provincia autonoma di Bolzano

In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 20 febbraio 1983, n. 89, i presidi delle Istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia nonché, per le scuole di lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica e, per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine alle rispettive Intendenze Scolastiche.

C) Istruzioni per la provincia autonoma di Trento

In applicazione della norma prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 405/88, i presidi e i direttori didattici delle Istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Trento invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, salvo diverse disposizioni, al Provveditore agli studi che le trasmetterà alla Provincia con le opportune osservazioni ed indicazioni entro il 15 dicembre di ogni anno.

C.M. 30 aprile 1987, n. 126, prot. n. 3422

Modifiche ed integrazioni al testo coordinato delle circolari ministeriali n. 42 del 5 febbraio 1986 e n. 246 del 15 settembre 1986 concernenti la presentazione delle proposte di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419/1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 1988-89

Con la presente circolare, nei successivi capoversi da 1 a 5, si apportano modifiche ed integrazioni al testo coordinato delle circolari ministeriali n. 42 del 5 febbraio 1986 e n. 246 del 15 settembre 1986 di cui all'oggetto.

- 1) Preliminarmente si ritiene opportuno sottolineare la improrogabilità del termine del 15 ottobre 1987 per la presentazione delle proposte di sperimentazione agli IRRSAE, ai Provveditori gli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti e del 30 novembre 1987 per l'invio del parere da parte degli IRRSAE.
- 2) Relativamente alla scuola elementare si richiama l'attenzione sulla necessità che le proposte di rinnovo o di prosecuzione, oltre all'analitica indicazione delle innovazioni da apportare, contengano tutti gli elementi espressamente richiesti dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 419/1974; si ribadisce, inoltre, che la scheda da allegare venga compilata, con cura, in ogni suo punto.
- 3) Le modalità ed i tempi di presentazione valgono anche per proposte presentate dagli istituti di istruzione secondaria superiore coinvolti nell'attuazione del P.N.I. che ai sensi della circolare n. 26 del 29 gennaio 1987 hanno chiesto di poter sperimentare nei bienni i nuovi programmi di matematica, informatica e fisica.
- 4) Si fa presente che le proposte di sperimentazione presentate dagli istituti di istruzione secondaria superiore debbono essere corredate del prospetto riepilogativo allegato alla presente circolare sostitutivo dell'allegato "A" alla circolare n. 42/1986.

5) Si precisa che la scheda di rilevazione, elaborata dal gruppo di lavoro costituito presso la B.D.P. di Firenze, da inviare all'Ufficio studi ed agli IRRSAE competenti, qui allegata, è modificativa rispetto alla scheda allegata alle circolari di cui all'oggetto.

Nel far presente che, di conseguenza, restano invariate le parti relative alla scadenza dei termini, alla sperimentazione metodologico-didattica, alla sperimentazione di ordinamenti e strutture; alla scuola materna ed elementare; all'istruzione secondaria di secondo grado e le istruzioni particolari per la provincia di Bolzano, si trasmette in allegato il testo delle disposizioni vigenti, quale risulta dal coordinamento delle CC.MM. n. 42 del 5 febbraio 1986 e n. 246 del 15 settembre 1986 e della presente che vi apporta modifiche ed integrazioni.

C.M. 5 febbraio 1986, n. 42, prot. n. 834

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado

La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale "espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto dal D.P.R. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire nella ricerca di innovazioni metodologico-didattiche (art. 2) e in progettazioni più complesse, che investono ordinamenti e strutture (art. 3).

Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, per i vari ordini e gradi di scuola.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- La presente circolare ha validità a tempo indeterminato, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni da impartire entro il 15 settembre 1986 per l'a.s. 1987-1988 ed entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dall'a.s. 1988-1989 e per gli anni successivi.
- Limitatamente all'a.s. 1986-1987 le proposte dovranno essere inviate entro il 10 marzo 1986.
- Gli IRRSAE invieranno il proprio motivato parere entro il 10 aprile 1986 successivo.
- A partire dall'a.s. 1987-1988 e per gli anni successivi, le proposte dovranno essere presentate entro il 15 ottobre, mentre gli IRRSAE invieranno il proprio motivato parere entro il 30 novembre.

Sperimentazione metodologico-didattica (art. 2 D.P.R. 419/1974)

Si ritiene opportuno riportare integralmente quanto già detto nella circolare n. 27 del 25 gennaio 1977.

L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti, incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.

Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:

- a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione scolastica;
- b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.

Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel piano di studi da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.

Nella seconda delle ipotesi, occorre, invece, l'autorizzazione del collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di istituto delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.

(Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6, comma 1, del D.P.R. n. 419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la osservanza delle norme in essi contenute).

I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente convocati dai direttori o dai presidi, perché esprimano il parere previsto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.

Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al Consiglio di interclasse o di classe, per le rispettive competenze, non potranno non contenere:

- 1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologico-didattiche proposte;
- 2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
- 3) i mezzi da impiegare;
- 4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.

Sperimentazione di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 419/1974)

L'art. 3 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nelle strutture.

Relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado, si considerano sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni parziali), quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.

Si considerano invece sperimentazioni di strutture (cosiddette sperimentazioni "globali") quelle che oltre a incidere sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si conseguono titoli non corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari funzionanti nell'istituto, e/o prevedono curricoli "flessibili" con corsi opzionali (esempio biennio unitario sperimentale) ovvero introducono nei piani di studio innovazioni tali da variare sostanzialmente i curricoli originari.

Presentazione delle richieste

L'innovazione didattica e, in particolare, la sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture richiedono collegamenti socio-culturali, risorse strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.

Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto dell'avvio della sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:

- a) docenti in possesso di una adeguata preparazione;
- b) disporre di locali e attrezzature necessarie.

Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere, altresì, considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari ordini di scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione agli allievi e alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei progetti.

Sulla base di tali esigenze e per consentire ai competenti IRSSAE un approfondito esame dei progetti, i presidi e i direttori didattici invieranno entro il 15 ottobre di ogni anno le richieste di sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico, agli IRSSAE, ai Provveditori agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti, nonché all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero.

Tali proposte riguarderanno:

- 1) nuovi progetti;
- 2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
- 3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
- 4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
- 5) prosecuzione con modifiche;
- 6) prosecuzione senza modifiche.

Le proposte dovranno essere corredate:

- dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo (copia integrale);
- dalla relazione del preside o del direttore didattico sul progetto presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.

È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente circolare.

Si ribadisce la necessità che vengano tempestivamente trasmesse le relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati conseguiti, ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.

Inoltre, anche per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi (punti 3 e 5) dovranno essere indicati:

- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.

Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola, che prevedano modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate all'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.

Gli IRSSAE invieranno entro il 30 novembre alle Direzioni generali o agli Ispettorati o Servizio competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419/1974.

Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

Scuola materna ed elementare

Non si ravvisa l'opportunità di fornire ulteriori particolari indicazioni circa i contenuti specifici dei progetti di sperimentazione da proporre.

È stata rilevata una diffusa tendenza ad identificare iniziative di innovazione metodologico-didattica con iniziative di sperimentazione che, pur dimostrando in molti casi una corretta disponibilità alla ricerca, non costituiscono tuttavia vere e proprie ipotesi di modifica - scientificamente impostata e controllata - di ordinamenti e strutture.

Le proposte, quindi, debbono presentarsi come autentiche innovazioni, non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 2 del D.P.R. 419/1974, dell'art. 1 della Legge 820/1971, dell'articolo 2 della Legge 517/1977, dell'art. 14, comma 6, della Legge 270/1982.

I progetti dovranno anche indicare con precisione le eventuali risorse umane necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della scuola, fornendo circostanziate motivazioni in merito alla richiesta e, nel caso, alla scelta di particolare personale.

Per quanto riguarda eventuali contributi, la richiesta dovrà essere presentata con piano articolato, corredato da dettagliate motivazioni circa "l'effettiva" necessità delle spese.

Scuola secondaria di primo grado

Confermando quanto già precisato nella circolare n. 17 del 15 gennaio 1985 si ribadisce che la sperimentazione innovativa di ordinamenti e di strutture nella scuola media deve, naturalmente, tener conto di un quadro normativo di riferimento che ha avuto, anche di recente, ulteriori sviluppi, secondo quella linea di intervento - tracciata dalle leggi di riforma del 1977 - intesa a migliorare la qualità del servizio scolastico finalizzandolo "alla promozione umana e culturale" di chi usufruisce del servizio medesimo (cfr. "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979).

Le proposte innovative delle singole scuole debbono, pertanto, tenere preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:

- a) un'applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento del 1979 e, in particolare l'esame delle opportunità innovative contenute nella parte terza della "Premessa generale" di tali programmi (vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla "organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche");
- b) l'utilizzazione, qualora vi sia stata richiesta da parte delle famiglie, dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella prospettiva di una programmazione educativa e didattica che sfrutti appieno le opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il modello consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti disciplinari, compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua straniera sia attraverso la possibile competenza del docente di lingua straniera assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio" di docenti di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;
- c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle "attività integrative ed iniziative di sostegno previste dall'art. 7 della Legge 517/1977", anche alla luce delle indicazioni al riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979 (paragrafo 4 della III parte);
- d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983 trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito di piani di intervento educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare anche l'introduzione di una seconda lingua straniera.

Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative di ordinamenti e di strutture sono invitate a presentare la richiesta di prosecuzione o di rinnovo, con modifiche o non del progetto, entro i termini e le modalità richieste.

Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover suggerire particolari temi o ipotesi sperimentali.

Ci si limita pertanto a raccomandare che le proposte riguardino le possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi presentati dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi offerti dall'attuale ordinamento.

Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di autentica innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già presenti nell'ordinamento.

Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti prosecuzioni o rinnovi con modifiche o non, ad una precisa indicazione delle risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con classi a tempo prolungato.

Scuola secondaria di secondo grado

Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché di quelli che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.

Oltre a soddisfare tutte le condizioni indicate in premessa, i progetti potranno essere autorizzati previa puntuale valutazione di una delle seguenti circostanze:

a) siano utilizzati docenti in servizio presso lo stesso istituto, ivi compresi quelli eventualmente comandati, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo e necessari all'attuazione del progetto;

b) sussista un numero di domande di frequenza tale da comportare comunque l'attivazione nell'istituto di una classe non sperimentale. Si fa presente inoltre che le opzioni da attivare nell'ambito del biennio debbono prevedere non meno di 10 allievi per ogni opzione; gli indirizzi debbono essere attivati per un numero di allievi non inferiore a 15.

Le proposte relative alla sperimentazione che interessa la scuola secondaria superiore, dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio, nel caso di biennio più triennio, il progetto dovrà contenere il piano di studi di entrambi i cicli) (vedi allegato A).

Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano

In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, i presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza scolastica.

Modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986 concernente l'attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado

Con la presente circolare, nei successivi punti da 1 a 6, si apportano modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986, indicata in oggetto.

Mentre si ribadisce la necessità che il termine di presentazione delle proposte fissato per il 15 ottobre venga improrogabilmente rispettato, si precisa, ad ogni buon fine, che le modifiche ed integrazioni predette attengono prevalentemente agli aspetti procedurali essendo riferite per lo più alla presentazione delle proposte di sperimentazione da parte degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

1) Le proposte di sperimentazione relative alla prosecuzione ad esaurimento non devono essere inviate alle Direzioni generali, Ispettorati competenti, IRRSAE, Provveditorati agli studi, fatta salva comunque la necessità che continuino ad essere trasmesse tempestivamente le relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati conseguiti ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.

2) Per la richiesta di rinnovo senza modifiche devono essere inviate agli IRRSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti solo le delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto e la relazione del preside sul progetto presentato.

3) Le proposte riguardanti le sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni parziali) cioè quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento, presentate dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado non devono essere corredate dalla scheda di rilevazione elaborata dalla B.D.P. di Firenze.

4) All'Ufficio studi andranno inviate, per ogni proposta di sperimentazione, le schede di rilevazione per le sperimentazioni di solo ordinamento e per quelle globali, le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo, la relazione del preside o del direttore didattico sul progetto presentato. Le schede da utilizzare sono quelle allegate alla circolare n. 42 del 5 febbraio 1986.

5) Qualora ai sensi del citato art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE o dai Consigli scolastici distrettuali dovranno essere corredate dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto o di circolo e la relazione del preside).

6) Per quanto si riferisce alla scuola secondaria di primo grado, il secondo capoverso va integrato aggiungendo la lettera e): - una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica dell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980 n. 279, che consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale utilizzazione senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento della sperimentazione.

Nel far presente che, di conseguenza, restano invariate le parti relative alla scadenza dei termini; alla sperimentazione metodologico-didattica; alla sperimentazione di ordinamenti e strutture; alla scuola materna ed elementare; all'istruzione secondaria di secondo grado e le istruzioni particolari per la provincia di Bolzano, si trasmette in allegato il testo delle disposizioni vigenti, quale risulta dal coordinamento della sopracitata C.M. n. 42 con la presente che vi apporta modifiche ed integrazioni.

C.M. 15 gennaio 1985, n. 17, prot. n. 261

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1985-1986

Con la presente circolare, nei successivi punti da 1 a 6, si apportano modifiche ed integrazioni alla C.M. n. 42 del 5 febbraio 1986, indicata in oggetto.

Mentre si ribadisce la necessità che il termine di presentazione delle proposte fissato per il 15 ottobre venga improrogabilmente rispettato, si precisa, ad ogni buon fine, che le modifiche ed integrazioni predette attengono prevalentemente agli aspetti procedurali essendo riferite per lo più alla presentazione delle proposte di sperimentazione da parte degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

1) Le proposte di sperimentazione relative alla prosecuzione ad esaurimento non devono essere inviate alle Direzioni generali, Ispettorati competenti, IRRSAE, Provveditorati agli studi, fatta salva comunque la necessità che continuino ad essere trasmesse tempestivamente le relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati conseguiti ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.

2) Per la richiesta di rinnovo senza modifiche devono essere inviate agli IRRSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti solo le delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto e la relazione del preside sul progetto presentato.

3) Le proposte riguardanti le sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni parziali) cioè quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento, presentate dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado non devono essere corredate dalla scheda di rilevazione elaborata dalla B.D.P. di Firenze.

4) All'Ufficio studi andranno inviate, per ogni proposta di sperimentazione, le schede di rilevazione per le sperimentazioni di solo ordinamento e per quelle globali, le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo, la relazione del preside o del direttore didattico sul progetto presentato. Le schede da utilizzare sono quelle allegate alla circolare n. 42 del 5 febbraio 1986.

5) Qualora ai sensi del citato art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE o dai Consigli scolastici distrettuali dovranno essere corredate dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto o di circolo e la relazione del preside).

6) Per quanto si riferisce alla scuola secondaria di primo grado, il secondo capoverso va integrato aggiungendo la lettera e): - una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica dell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980 n. 279, che consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale utilizzazione senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento della sperimentazione.

Nel far presente che, di conseguenza, restano invariate le parti relative alla scadenza dei termini; alla sperimentazione metodologico-didattica; alla sperimentazione di ordinamenti e strutture; alla scuola materna ed elementare; all'istruzione secondaria di secondo grado e le istruzioni particolari per la provincia di Bolzano, si trasmette in allegato il testo delle disposizioni vigenti, quale risulta dal coordinamento della sopracitata C.M. n. 42 con la presente che vi apporta modifiche ed integrazioni.

C.M. 12 dicembre 1983, n. 341

Attività di sperimentazione ex art 3 del D.P.R. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1984-1985

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di sperimentazioni da attuare nell'anno scolastico 1985-1986 a norma dell'art. 3 del D.P.R. 419 del 31 maggio 1974 nella scuola materna ed elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

1. Scuola materna ed elementare

Restando ferma l'ipotesi che le scuole si richiamino alle modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 419 del 1974, per la promozione di sperimentazioni intese come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, si dovrà far riferimento, in quanto richiamabili, per il caso di proposte da presentare ai sensi dell'art 3 dello stesso D.P.R., alle disposizioni impartite.

Non si ravvisa l'opportunità di fornire particolari indicazioni circa la tipologia dei piani di sperimentazione da proporre; tuttavia saranno ritenuti di particolare interesse quei progetti che si collochino nella prospettiva delineata dalla proposta dei nuovi programmi.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla opportunità di presentare progetti che propongano possibili, diverse modalità di affrontare problematiche offerte dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali, non risolvibili con i mezzi offerti dall'ordinamento. Le proposte, cioè, dovrebbero presentarsi come automatiche innovazioni di strutture e ordinamenti, non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 1 della Legge 820/1971 o dell'art. 2 della Legge 517/1977 o dell'art. 14, comma 6, della Legge 270/1982.

Nelle proposte vanno indicate con precisione le eventuali risorse umane necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della scuola fornendo circostanziate motivazioni alla richiesta e, nel

caso, alla scelta di particolare personale; è, inoltre, quanto mai opportuno che gli eventuali contributi siano richiesti con piani articolati, motivando dettagliatamente la necessità di spese.

2. Scuola secondaria di primo grado

La sperimentazione innovativa di ordinamenti e di strutture nella scuola media deve, naturalmente, tener conto di un quadro normativo di riferimento che ha avuto, anche di recente, ulteriori sviluppi secondo quella linea di intervento - tracciata dalle leggi di riforma del 1977 - intesa a migliorare la qualità del servizio scolastico finalizzandolo "alla promozione umana e culturale" di chi usufruisce del servizio medesimo (cfr. "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979).

Le proposte innovative delle singole scuole medie debbono, pertanto, tener preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:

a) una applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento del 1979 ed, in particolare, l'esame delle opportunità innovative contenute nella parte terza della "Premessa generale" di tali programmi (vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla "Organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche");

b) l'utilizzazione, ove vi sia stata richiesta dalle famiglie, dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella prospettiva di una programmazione educativa e didattica che sfrutti almeno le opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il modello consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti disciplinari, compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua straniera sia attraverso la possibile competenza del docente di lingua straniera assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio" di docenti di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;

c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle "attività integrative" ed iniziative di sostegno previste dall'art. 7 della Legge n. 517/1977, anche alla luce delle indicazioni al riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979 (paragrafo 4 della terza parte);

d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983 trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito dei piani di intervento educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare anche l'introduzione di una seconda lingua straniera;

e) una diversa utilizzazione dei docenti di educazione tecnica nell'ambito della classe o di classi diverse. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con C.M. 9 ottobre 1980, n. 279, che consentono alle scuole stesse, con le modalità ivi previste, tale utilizzazione, senza necessità, quindi, di ricorrere allo strumento della sperimentazione.

Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative di ordinamenti e di strutture sono invitate a rinnovare la richiesta di prosecuzione, con modifiche o non del progetto, entro i termini e le modalità richieste.

Inoltre, al fine di consentire al Ministero di disporre di una aggiornata documentazione, si invitano le scuole medie riconosciute sperimentali ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del ripetuto D.P.R. n. 419, nonché le scuole ad ordinamento speciale ai sensi del medesimo comma a trasmettere alla Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado, Divisione I, una documentazione significativa sull'attività finora svolta - in relazione a quanto previsto dal ripetuto art. 3 del D.P.R. 419, comprese le modalità di verifica dei risultati conseguiti, accompagnata dalla scheda allegata, debitamente compilata.

Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover suggerire particolari tempi o ipotesi sperimentali.

Ci si limita, pertanto, a raccomandare - tenuto anche conto dei suggerimenti emersi nell'ambito del comitato tecnico nazionale per la sperimentazione, settore scuola media - che le proposte riguardino le possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi presentati dalla diversità delle

situazioni socio-culturali-ambientali non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi già offerti dall'ordinamento. Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di autentica innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già presenti nell'ordinamento.

Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti prosecuzioni con modifiche o non, ad una precisa indicazione delle risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con classi a tempo prolungato.

3. Scuola secondaria di secondo grado

Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché di quelle che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.

Per quanto concerne gli istituti statali si richiama l'attenzione sulla circostanza che potranno essere presi in considerazione soltanto quei progetti realizzabili attraverso il ricorso ai docenti dell'istituto stesso, ivi compresi quelli eventualmente utilizzati già in servizio, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo.

4. Presentazione delle proposte

I presidi o i direttori didattici invieranno entro il 10 marzo 1985 agli IRSSAE, ai Provveditorati agli studi, alle Direzioni generali o agli Ispettorati, al Servizio per la scuola materna competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero le proposte di sperimentazione concernenti:

- 1) nuovi progetti;
- 2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
- 3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
- 4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
- 5) prosecuzione senza modifiche;
- 6) prosecuzione con modifiche.

Le proposte dovranno essere corredate:

- dalla documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di Istituto o del Consiglio di circolo (copia integrale);
- dalla relazione del Preside o del Direttore didattico sul progetto presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.

È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente circolare.

Per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi (punti 5 e 6) dovranno essere indicati:

- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.

Si ribadisce la necessità della trasmissione delle relazioni firmate e delle verifiche dei risultati conseguiti, e di ogni altro elemento atto a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.

Limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:

- i progetti che comportano rinnovi con o senza modifiche potranno essere presi in considerazione soltanto se realizzabili attraverso il ricorso ai docenti dell'istituto stesso ivi compresi quelli

eventualmente utilizzati già in servizio, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo;

- le richieste che comportano la sola prosecuzione di sperimentazioni in atto non sono soggette alle stesse procedure previste per i nuovi progetti;

- nel formulare le proposte di cui trattasi le scuole e gli istituti interessati dovranno tenere presente quanto segue:

a) le classi sperimentali debbono essere costituite da un numero di allievi non inferiore a quello previsto per le corrispondenti classi non sperimentali, fatte salve le deroghe ai limiti minimi consentite in particolari condizioni (es.: scuole di montagna, ecc.);

b) le opzioni da attivare nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado devono prevedere non meno di 10 allievi per ciascuna opzione;

c) gli indirizzi non devono essere costituiti con meno di 15 allievi.

Le proposte dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio: nel caso di B + T il progetto dovrà contenere il piano di studi di entrambi i cicli), corredati dall'allegato schema riepilogativo (Allegato A).

Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di Religione dovranno essere corredati del parere della competente autorità ecclesiastica.

Si invita ad un rigoroso rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte.

Gli IRRSAE invieranno entro il 30 marzo 1985 alle Direzioni generali e agli Ispettorati al Servizio competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974.

Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione agli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

5. Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano. In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981 i Presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste al precedente punto 4), alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza scolastica.

C.M. 21 ottobre 1982, n. 345

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1983-1984

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1984-1985 a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 nella scuola materna ed elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

1. Scuola materna ed elementare

Non si ravvisa l'opportunità di fornire particolari indicazioni circa la tipologia dei piani di sperimentazione da proporre. Ferma restando ovviamente l'ipotesi che le scuole si richiama alle modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 419 del 1974, per la promozione di sperimentazioni intese come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, si dovrà far riferimento, in quanto richiamabili, per il caso di proposte da presentare ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.P.R., alle disposizioni impartite sub 4.

2. Scuola secondaria di primo grado

La prevista entrata in vigore, a partire dall'anno scolastico 1984-1985, del rinnovato ordinamento del doposcuola attraverso la istituzione di un tipo di scuola con "classi a tempo prolungato" che assorbe - come venne precisato nella C.M. n. 217 del 30 luglio 1983 - sia le attuali esperienze di integrazione scolastica a tempo pieno sia le attuali classi con doposcuola, muta profondamente il quadro di fondo cui debbono fare riferimento le scuole medie che eventualmente intendessero proporre piani di sperimentazione innovativi di ordinamenti e di strutture ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419. La precisazione riguarda sia le scuole medie già impegnate a svolgere "esperienza di integrazione scolastica a tempo pieno", sia la generalità delle scuole medie, comprese quelle ove funzionano classi con doposcuola.

Per quanto riguarda, in particolare, le prime, si ribadisce quanto previsto dalla citata C.M. n. 217 e dall'allegato D.M. 22 luglio 1983 circa la trasformazione delle stesse, a partire dall'anno scolastico 1984-1985, in scuole "con classi a tempo prolungato" con il particolare ordinamento previsto dal decreto medesimo. Dette scuole, pertanto, subito dopo l'avvenuto accertamento del numero delle classi a tempo prolungato che potranno funzionare nell'anno scolastico 1984-1985, dovranno adattare i propri piani orari a quello previsto per la generalità delle scuole con classi a tempo prolungato dal ripetuto D.M. 22 luglio 1983. Poiché a norma dell'art. 6, ultimo comma, di detto D.M., "resta ferma la possibilità delle scuole contemplate dal presente decreto di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, di essere autorizzate a sperimentare modelli innovativi di strutture e ordinamenti ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419", le scuole in argomento, dopo un'attenta valutazione delle possibilità innovative consentite dal decreto più volte citato, potranno chiedere - entro i termini e con la procedura illustrata dalla presente circolare - di essere autorizzate a svolgere la particolare sperimentazione attraverso un'articolata proposta che dovrà illustrare, in specie, le motivazioni che hanno indotto le scuole stesse a ritenere insoddisfacente, ai fini propostisi, il modello della scuola con classi a tempo prolungato.

Per quanto riguarda invece la generalità delle scuole medie che intendessero presentare proposte innovative di ordinamenti e di strutture ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419 e delle norme di cui alla presente circolare, esse sono comunque invitate a tener conto del rinnovato quadro di riferimento normativo sorto a seguito dell'approvazione del nuovo ordinamento delle classi a tempo prolungato nonché delle possibilità offerte dalle disposizioni di cui all'art. 14, VI comma, della

Legge n. 270 del 1982 riguardante le utilizzazioni del personale docente di ruolo e della relativa ordinanza applicativa diramata con C.M. n. 309 del 10 novembre 1983.

3. Scuola secondaria superiore di secondo grado

Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché quelle che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.

4. Presentazione della proposta

I Presidi o Direttori Didattici invieranno, entro il 30 gennaio 1984, agli IRRSAE, ai Provveditorati agli Studi, alle Direzioni generali, agli Ispettorati, al Servizio per la scuola materna competenti ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero le proposte di sperimentazione concernenti:

- 1) nuovi progetti;
- 2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
- 3) rinnovi con modifiche di progetti in atto;
- 4) rinnovi senza variazioni di progetti in atto.

Le proposte di cui sopra dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (es.: nel caso di B+T il progetto dovrà contenere il piano di studio di entrambi i cicli).

Le proposte dovranno essere corredate:

- dalla documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio d'Istituto o del Consiglio di Circolo (copia integrale);
- dalla relazione del Preside o del Direttore Didattico sul progetto presentato.

Le proposte, inoltre, dovranno essere corredate dalla unita scheda di rilevazione, che ne costituisce parte integrante, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.

Per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi con modifiche (punto 3), dovranno essere indicate:

- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studio in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.

Ove sussistano particolari esigenze amministrative questo Ministero si riserva di proporre l'anno scolastico di inizio delle nuove sperimentazioni e di attuazione delle modifiche proposte.

Una copia delle proposte di sperimentazione, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di educazione fisica, dovrà essere inviata all'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.

I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di religione dovranno essere preventivamente corredate dal parere della competente Autorità Ecclesiastica.

Nel formulare le proposte di cui trattasi le scuole e gli istituti interessati dovranno tener presente quanto segue: - le classi sperimentali debbono essere costituite da un numero di allievi non inferiore a quello previsto per le corrispondenti classi non sperimentali;

- le opzioni da attivare nell'ambito della scuola secondaria superiore devono prevedere non meno di dieci allievi per ciascuna opzione;
- gli indirizzi non devono essere costituiti per meno di quindici allievi.

Gli IRRSAE invieranno entro il 29 febbraio 1984 alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, al Servizio competente ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974.

Entro la data medesima, i Provveditorati agli Studi invieranno ai suddetti Uffici Centrali il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31-maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

5. Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano. In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981, i Presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza Scolastica.

C.M. 2 dicembre 1981, n. 370

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1982-1983

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1982/1983 a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974.

Inoltre, poiché non può non rilevarsi una concentrazione delle iniziative sperimentali in corso di attuazione nell'area centro-settentrionale, si richiama l'attenzione degli IRRSAE delle Regioni meridionali ed insulari sull'opportunità di svolgere opera promozionale nelle zone ove sino ad oggi non si è manifestata adeguata capacità di proposta, assicurando nel contempo la propria assistenza tecnica agli Organi collegiali interessati.

Presentazione delle proposte

a) I presidi o i direttori Didattici invieranno entro il 25 gennaio 1982, agli IRRSAE, ai Provveditorati agli Studi, alle Direzioni Generali o agli Ispettorati e al Servizio per la Scuola Materna competenti nonché all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero le richieste di sperimentazione concernenti:

1. nuovi progetti;

2. progetti relativi alla prosecuzione dei cicli già conclusi (es. triennio a conclusione di un biennio);
3. proposte di nuovi indirizzi sperimentali;
4. rinnovi con modifiche di progetti autorizzati;
5. rinnovi senza variazioni di progetti in atto.

Le richieste di cui ai punti 1-2-3-4 dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 nonché da una relazione riassuntiva a firma del Preside o del Direttore Didattico.

Le richieste di cui al precedente punto 5 saranno invece corredate soltanto dalla menzionata relazione del Preside o del Direttore didattico, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che il progetto riproposto non presenta variazione alcuna, nonché dai verbali del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto contenenti le relative delibere.

Copia dei progetti di sperimentazione, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di educazione fisica, dovrà essere inviata anche all'Ispettorato per l'Educazione fisica e Sportiva, che in merito farà conoscere il proprio motivato parere alle Direzioni Generali o all'Ispettorato per l'educazione artistica o al Servizio per la scuola materna competenti. I progetti che prevedono modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di religione dovranno, invece, essere preventivamente corredate dal parere della competente Autorità Ecclesiastica.

Nel formulare dette richieste, gli istituti interessati dovranno tenere presente quanto disposto dalle CC.MM. n. 27 del 25 gennaio 1977, e n. 189 del 25 luglio 1979, in particolare per quanto riguarda il numero minimo di allievi richiesto per l'attivazione delle opzioni, degli indirizzi e delle classi.

b) Gli IRRSAE invieranno entro il 26 febbraio 1982 alle Direzioni Generali o agli Ispettorati o al Servizio per la scuola materna competenti nonché all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974; entro la data medesima i Provveditori agli Studi invieranno ai suddetti Uffici Centrali il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'articolo 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi e specializzazioni sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

L'inosservanza dei termini sopraindicati e l'incompletezza della prevista documentazione comportano la irricevibilità e la inammissibilità delle menzionate richieste.

Documentazione da inviare agli IRRSAE

I Presidi o i Direttori didattici degli Istituti presso cui si attua la sperimentazione cureranno, con la massima sollecitudine, la trasmissione all'IRRSAE competente per territorio della copia dell'intero progetto relativo alla sperimentazione in atto, ove non sia stato già inviato, nonché di tutti i provvedimenti di autorizzazione emessi precedentemente da questo Ministero.

Condizioni generali di carattere strutturale

I) Argomenti a sostegno delle richieste di rinnovo e/o prosecuzione (con o senza modifiche)

1. Elementi che confermano (o meno) la validità dell'ipotesi sperimentale in atto e conseguenti motivazioni che ne consigliano (o meno) la richiesta di rinnovo e/o di prosecuzione.

2. Descrizione degli obiettivi raggiunti sul piano generale (eventuali difficoltà incontrate di impostazione - di organizzazione - strutturali, etc.) e vantaggi conseguiti.

3. Criteri e procedure impegnati per la verifica dei livelli di profitto e per la valutazione della personalità degli alunni (allegare eventuali strumenti di verifica, scheda di valutazione e ogni altra documentazione in materia).

4. Argomenti e chiarimento delle eventuali variazioni proposte.

5. Atteggiamento del corpo docente di fronte all'iniziativa sperimentale. Attività svolta dal Comitato scientifico-didattico.
6. Iniziative di aggiornamento degli insegnanti e relative modalità
7. Atteggiamento delle famiglie e degli alunni nei riguardi dell'attività sperimentale (anche attraverso eventuali risultanze degli incontri collegiali).
8. Rapporti con altri Istituti che attuano iniziative di sperimentazione, con gli Enti locali, con il Consiglio scolastico distrettuale, con l'Amministrazione scolastica centrale e periferica. Eventuali iniziative realizzate. Eventuali proposte.
9. I locali, le attrezzature e il materiale didattico, scientifico e bibliografico, di cui ha potuto disporre l'attività sperimentale.
10. I costi della sperimentazione, rapportati a quelli normali (distinti per attrezzature, per sussidi, per personale).
11. Eventuali altre spese da dover affrontare: per nuove attrezzature e/o per adeguare quelle esistenti; per eventuali altri sussidi didattici; per il personale docente e per gli esperti.
12. Anno scolastico entro il quale si prevede la conclusione della sperimentazione.

II) Argomenti a sostegno delle richieste di autorizzazione di nuovi progetti (secondo art. 3 del D.P.R. 419/1974)

1. Il problema che intende affrontare la nuova ipotesi di ricerca sperimentale.
2. La formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro, riferita specificamente al problema di cui al punto precedente.
3. Individuazione ed esplicitazione degli strumenti e delle condizioni organizzative (locali, laboratori, aule speciali, attrezzature, sussidi didattici, etc.).
4. Piani di studio e piani curriculari delle singole discipline.
5. Preventivi di eventuali spese: per attrezzature e sussidi didattici; per insegnamenti non previsti nei piani dei corsi tradizionali; per materie elettive (a carico del bilancio di istituto); per attività para ed extrascolastiche e di sostegno.
6. Ipotesi di procedimenti metodologici (per le singole discipline; per aree culturali e professionali; tenendo conto dei ritmi di apprendimento).
7. Modalità di verifica dei risultati e loro pubblicizzazione.
8. Progetti di attività di programmazione e di aggiornamento.
9. Programmi di incontro con altri Istituti che praticano la sperimentazione; di ricorso a gruppi di controllo; di iniziative di collaborazione con centri di ricerca scientifica sui problemi dell'educazione e con il mondo del lavoro.
10. Durata prevista per l'attuazione del progetto sperimentale.

III) Proposte di modifiche "in itinere"

La eventualità che un progetto di sperimentazione scolastica debba essere parzialmente modificato "in itinere" può verificarsi, sia per cause tecniche intrinseche all'ipotesi stessa e sia per imprevisti cambiamenti della situazione reale in cui si deve operare.

Mentre da un lato si invitano gli operatori a procedere con molta cautela e decidersi ai cambiamenti solo dopo le necessarie prove, effettuate in condizioni controllate che permettano la valutazione di tutte le possibili variabili, dall'altro non si può non convenire che, il più delle volte, è meglio rimuovere al più presto ogni eventuale ostacolo che impedisca di raggiungere l'obiettivo, piuttosto che rischiare il fallimento dell'iniziativa.

Pertanto, allo scopo di mettere gli organi tecnici, sia centrali che periferici, in condizione di acquisire la necessaria informazione sulle situazioni che concorrono a determinare le modifiche "in itinere" dei progetti e di poter conseguentemente valutarne la fondatezza, in funzione della relativa approvazione, si richiede che ogni modifica (di orari, di piani di studio, di contenuti culturali e

professionali, di caratterizzazione di indirizzi, etc.) sia ampiamente motivata e, possibilmente, documentata con i risultati delle verifiche che hanno indotto a proporre i cambiamenti. Senza le suddette motivazioni le proposte non potrebbero essere prese in alcuna considerazione.

C.M. 18 gennaio 1980, n. 18, prot. n. 428

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1980-1981

L'attuale momento, che vede il concretizzarsi della normativa sulla sperimentazione per l'anno scolastico 1980-1981, coincide con il primo avvio degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, che hanno tra i loro compiti istituzionali quello di "promuovere e assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche". La prima Conferenza dei Presidenti degli IRRSAE, svoltasi a Roma nei giorni 26 e 27 novembre 1979, ha posto in evidenza la necessità che gli Istituti Regionali siano in grado di operare al più presto, sia pure in forma necessariamente graduale, positivi, incisivi interventi sulla scuola in tutti i suoi ordini e gradi.

In considerazione di tale realtà, questo Ministero, nel confermare le linee generali contenute nella Circolare ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1977 e le indicazioni della Circolare ministeriale n. 187 dell'1 agosto 1978 circa la prosecuzione di attività sperimentali in atto, il rinnovo di cicli sperimentali e le proposte di nuove iniziative, fornisce le seguenti norme procedurali per le attività sperimentali che si riferiscono all'anno scolastico 1980-1981.

1) I nuovi progetti di sperimentazione, le richieste di rinnovo con variazioni delle iniziative già in atto, le richieste di prosecuzione a completamento di cicli già autorizzati (esempio: gli istituti tecnici femminili, che nel corrente anno scolastico hanno iniziato un monoennio, a cui dovrà fare seguito un quadriennio), ovvero i progetti che prevedono l'attivazione di nuovi indirizzi, devono essere inviati entro il 5 marzo 1980 direttamente all'IRRSAE competente per territorio, nonché al Provveditore agli Studi, alle Direzioni Generali o Ispettorati o Servizio Scuola Materna, e all'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero. I progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dall'articolo 3 del D.P.R. n. 419 del 1974, nonché da una relazione riassuntiva a firma del Capo d'Istituto secondo lo schema unito alla presente circolare.

Entro il 31 marzo successivo l'IRRSAE dovrà, se lo riterrà possibile, esprimere e comunicare al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati, Servizio Scuola Materna, nonché Ufficio Studi e Programmazione) il parere tecnico previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974. Entro la data

appena indicata sarà data comunicazione al Provveditore agli studi competente del parere tecnico espresso dall'IRRSAE, oppure dovrà essere fatto presente che l'Istituto regionale, a causa della complessa procedura prevista per la definizione di alcuni atti costitutivi (approvazione dello statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 419 del 1974) e per l'assunzione del personale (espletamento dei concorsi per titoli previsti dall'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 419) non è in grado di esprimere un compiuto parere tecnico.

In questo ultimo caso, il Provveditore agli studi, avvalendosi della collaborazione del gruppo di lavoro per la sperimentazione operante presso il Provveditorato stesso, entro il 15 aprile successivo improrogabilmente farà conoscere agli Uffici del Ministero il proprio parere.

In ogni caso (sia che l'IRRSAE possa esprimere il parere ad esso richiesto, sia che tale circostanza non si verifichi) il Provveditore agli studi è tenuto nel suddetto termine del 15 aprile a far conoscere il parere espresso sui progetti di sperimentazione dal Consiglio scolastico provinciale, appositamente interpellato, per quanto attiene alle competenze previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, con particolare riguardo all'attivazione di nuovi indirizzi e specializzazioni.

I Provveditori agli studi sono invitati altresì a fornire ai distretti scolastici elementi di informazione sulle attività di sperimentazione ritenuti essenziali perché i distretti stessi possano tenerne opportuno conto nel predisporre le loro proposte in materia, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 416 del 1974.

6) Anche le proposte delle scuole che prevedano il rinnovo e/o la prosecuzione delle sperimentazioni senza variazioni, saranno inoltrate ai Provveditori agli studi, agli Uffici del Ministero nonché agli IRRSAE, corredate dalla relazione del Capo d'Istituto, dall'attestazione che la richiesta non prevede variazione alcuna, nonché dal verbale della riunione del collegio dei docenti contenente la relativa delibera. Ciò, affinché il Ministero possa assumere le determinazioni di carattere formale.

Anche le predette richieste vanno inoltrate dalle scuole ai Provveditori agli Studi entro il 5 marzo 1980.

C.M. 25 gennaio 1977, n. 27, prot. n. 241

Attività di sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado

I) Premessa

Secondo i principi dettati dalla Legge di delega 31 luglio 1973, n. 477 e recepiti dai decreti applicativi emanati il 31 maggio 1974, la sperimentazione, con la ricerca e l'aggiornamento,

costituisce parte integrante e qualificante della vita della scuola ed è condizione primaria di quell'efficace impegno formativo che caratterizza e sostanzia la funzione docente.

La sperimentazione, sia che ricerchi e realizzi innovazioni metodologico-didattiche, sia che si proponga di innovare, con progettazioni ed esecuzioni più complesse, ordinamenti e strutture, è indubbiamente "espressione dell'autonomia didattica dei docenti"; al tempo stesso, per la sua stessa natura, contribuisce al superamento di una didattica prevalentemente individualistica.

Infatti il docente, quando, in collaborazione con altri, abbia progettato, programmato e avviato l'attività sperimentale, accetta di adeguare ai modi e ai tempi che essa comporta il suo impegno didattico; si obbliga a coordinare la sua azione con quella dei colleghi come lui e con lui impegnati nella sperimentazione; sa di dover sottoporre a verifiche periodiche, parziali e conclusive, i risultati via via acquisiti e di dover fornire sul proprio lavoro (del quale, preliminarmente, sono stati dichiarati obiettivi, contenuti, modalità e tempi) ogni possibile elemento di giudizio, anche (o soprattutto) in vista della eventuale utilizzazione, in altro contesto, della sperimentazione attuata. (È, infatti, piuttosto improprio parlare di sperimentazione se, mutati ambiente e operatori, non si ottengono le stesse valide realizzazioni o se, addirittura, mancano le condizioni necessarie all'esecuzione del programma).

A questo mira, del resto, la richiesta di documentare e pubblicizzare i risultati cui si è pervenuti: documentazione e pubblicizzazione che costituiscono, perciò, non un'appendice facoltativa, ma parte integrante dell'attività sperimentale.

Da quanto è stato detto, infine, dovrebbe risultare evidente che, mentre l'attività sperimentale comporta necessariamente delle innovazioni, non ogni innovazione o di metodi o di ordinamenti o di strutture può essere, di per sé, definita "sperimentazione", se mancano le condizioni e le procedure di progettazione e di esecuzione che caratterizzano, scientificamente, ogni autentica ipotesi sperimentale.

Il decreto delegato n. 419, in particolare, fissa i precisi criteri in ordine alla programmazione e attuazione di progetti di sperimentazione; peraltro, le procedure, che, in base al citato decreto, devono regolare la sperimentazione, potranno avere piena applicazione solo con la costituzione, prevista entro l'anno scolastico 1977-1978, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Nell'attuale fase operativa, di carattere chiaramente transitorio, il Ministero ritiene che iniziative e interventi, da chiunque promossi, debbano muoversi nella prospettiva aperta dalla prossima costituzione degli istituti regionali suddetti, senza tuttavia trascurare ogni utile raccordo tra le attività sperimentali del passato e quelle future.

In considerazione di ciò, il Ministero, oltre ad impartire le disposizioni più avanti riportate, ha predisposto un servizio di assistenza tecnica alle scuole in cui è in atto la sperimentazione e renderà note, attraverso una relazione generale, le molteplici iniziative sperimentali realizzate nel corso di questi anni, anche allo scopo di verificare e valutare i risultati con esse raggiunti.

II) Disposizioni relative ai progetti di sperimentazione: Innovazioni di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419).

1) Esame delle proposte - Assistenza tecnica ai progetti che saranno approvati.

Per il prossimo anno scolastico 1977-1978 saranno presi prioritariamente in considerazione, per essere eventualmente autorizzati, i progetti di sperimentazione di strutture e ordinamenti che costituiscono lo sviluppo logico di iniziative già avviate (ad es. trienni in prosecuzione di bienni, ritocchi a programmi già approvati, conferma e rinnovo di cicli in atto).

Potranno essere presi in considerazione anche nuovi progetti di sperimentazione strutturale e di ordinamenti. Poiché, tuttavia, le esperienze sin qui realizzate hanno dimostrato che occorre garantire adeguate condizioni per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa e di comprovata validità, la definitiva approvazione di tali progetti sarà subordinata, oltre che al parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico, operante a livello

ministeriale, anche all'accertamento e approntamento, da parte degli organismi centrali e periferici competenti, delle condizioni indispensabili per un ordinato avvio della sperimentazione stessa: tutti i locali e tutte le attrezzature necessari per una valida attuazione dell'iniziativa sperimentale dovranno essere tempestivamente e concretamente reperiti e predisposti; i docenti, in possesso dei requisiti adeguati e documentati, dovranno assicurare, preventivamente, impegno costante e continuità didattica per l'intero ciclo sperimentale, evitando, per quanto possibile, di chiedere trasferimenti o assegnazioni in altre scuole prima di tale scadenza; nei preventivi di spesa dovranno essere evitate l'approssimazione e la genericità e si dovrà tenere nel debito conto l'attuale situazione economica generale; si dovranno considerare e valutare analoghe iniziative già promosse e attuate nell'ambito locale al fine di evitare superflue, poco significative e non giustificate duplicazioni. Agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, una volta costituiti, il Comitato scientifico-didattico operante a livello ministeriale trasmetterà corredate dal proprio parere, le proposte di sperimentazione pervenute al Ministero ed esaminate prima della costituzione degli istituti regionali suddetti; a questi, successivamente, spetterà, tra l'altro, di fornire l'opportuna assistenza tecnica a scuole, corsi e classi che attueranno le iniziative sperimentali previste dai progetti approvati.

Il Ministero, comunque, si riserva di indicare tempestivamente, con una successiva circolare programmatica e sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, i criteri generali nell'ambito dei quali dovrà realizzarsi il necessario coordinamento tra Ministero e Istituti regionali. Si avverte infine che, mentre non si può che apprezzare l'interesse anche di altre istituzioni ed Enti extra scolastici per i problemi della ricerca, della sperimentazione, dell'aggiornamento (interesse che si concreta spesso in proposte e iniziative che meritano considerazione da parte degli organi scolastici), l'attenzione dei Provveditori deve essere rivolta alla necessità di riservare agli organi scolastici, ai vari livelli di competenza, il potere di proposta, valutazione e attuazione dei progetti di sperimentazione, come pure delle iniziative di aggiornamento degli insegnanti, nella osservanza delle norme contenute nel decreto delegato n. 419.

A tale proposito, si ricorda che tutte le proposte (di rinnovo, di prosecuzione, di nuova istituzione) debbono essere accompagnate da un'apposita deliberazione del collegio dei docenti, cui è riservata a norma dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. n. 416 la competenza a promuovere e ad adottare iniziative sperimentali. La deliberazione di cui sopra, come pure il parere espresso, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Istituto, dovranno essere inviati al Ministero nella copia integrale dei relativi verbali.

Dalla deliberazione e dal parere suddetti deve risultare esplicitamente che sono stati presi in considerazione: a) l'ipotesi scientifica su cui si basa il progetto di sperimentazione e il progetto stesso nelle sue articolazioni; b) i supporti e le disponibilità necessari all'avvio e all'esecuzione dell'ipotesi sperimentale.

2) Compilazione e contenuto delle proposte.

a) Rinnovo e prosecuzione senza variazioni.

Se riferite, senza variazione alcuna, a progetti già approvati e in atto nell'anno scolastico 1976-1977, le proposte di rinnovo e di prosecuzione per l'anno scolastico 1977-1978 di attività sperimentali non comportano, ovviamente, una ulteriore presentazione del progetto già approvato; basterà richiamarsi al precedente atto di approvazione; ma, perché ne sia consentita la conferma, debbono essere accompagnate da una esauriente relazione sui risultati conseguiti anche sotto l'aspetto organizzativo, recante anche le motivazioni specifiche che richiedono la continuazione della sperimentazione.

b) Rinnovo e prosecuzione con variazioni.

Se, in base alle esperienze maturate, il rinnovo o la prosecuzione implica la modificazione anche solo parziale del progetto già approvato, le relative proposte devono contenere l'analitica indicazione delle innovazioni che le giustificano. Qualora le modificazioni incidano in misura rilevante sui contenuti del progetto (ad es.: aggiunta di nuove opzioni o sostituzione di quelle già previste), le proposte, per poter essere prese in considerazione, devono contenere tutti gli elementi

tassativamente indicati dall'art. 3, secondo comma, del decreto delegato n. 419, compresi i programmi di insegnamento per le discipline in qualsiasi misura coinvolte nelle proposte di modificazione. Va aggiunta, ovviamente, la relazione di cui al precedente n. 1.

c) Nuovi progetti di sperimentazione.

La prescrizione del secondo comma dell'art. 3 del decreto delegato n. 419 non richiede alcuna nota esplicativa. In essa è, infatti, compiutamente indicata l'articolazione del contenuto di un progetto di sperimentazione, tanto che la mancanza anche di uno solo degli elementi costitutivi di tale contenuto inficia la validità dell'intero progetto e preclude la possibilità di prenderlo in considerazione.

3) Termine per la presentazione delle proposte.

Tutte le proposte di sperimentazione, sia che riguardino il rinnovo o la prosecuzione di iniziative, già autorizzate e in corso di svolgimento, sia che riguardino nuovi progetti di sperimentazione, devono pervenire al Ministero, per il tramite dei Provveditori agli studi, entro e non oltre il 15 aprile 1977.

Quelle che pervenissero, per qualsiasi causa, dopo la data predetta non potranno essere esaminate in tempo utile per la loro eventuale approvazione da parte del Comitato tecnico per la sperimentazione.

Si precisa che le proposte devono pervenire alle Direzioni generali, ispettorati e Servizi del Ministero competenti per i diversi ordini di scuole. Se indirizzate all'Ufficio Studi o al Centrale Comitato tecnico-scientifico, saranno da questi rinviate al competente Ufficio amministrativo. I Provveditori agli studi respingeranno agli organi proponenti le proposte che non risulteranno documentate nei modi indicati dalla presente circolare, fermo restando che gli eventuali adempimenti aggiuntivi non potranno giustificare, in alcun caso, la inosservanza del termine improrogabile del 15 aprile 1977 per l'acquisizione dei relativi atti da parte del Ministero.

III) Norme di carattere generale

Poiché in passato la osservanza della norma legislativa e delle disposizioni ministeriali che ad essa si ispirano non si è sempre dimostrata adeguatamente corrispondente alla natura e, in qualche caso, alla gravosità dell'impegno che la scuola si sarebbe assunto, allo scopo altresì di ridurre alcune incertezze di impostazione e di esecuzione già verificatesi, si ritiene opportuno di far presente quanto appresso:

1) Se il piano di studi di un progetto sperimentale prevede discipline indicate con nuove denominazioni, nell'ipotesi che l'attività didattica sia affidata ad insegnanti (di ruolo e non di ruolo), si deve sempre precisare la corrispondenza esatta con le discipline previste dagli ordinamenti vigenti (vedi classi di concorso); ciò all'ovvio scopo di non creare difficoltà nel riconoscimento ufficiale di tali insegnamenti (vedi validità del servizio prestato; assegnazione del personale docente di ruolo e non di ruolo; organizzazione delle prove d'esame etc.). Nel caso che sia impossibile stabilire detta corrispondenza, è necessario fare ricorso agli "esperti", il cui numero, comunque, dovrà essere razionalmente contenuto, onde evitare un insostenibile aggravio di spesa; sarà quindi opportuno definire, preliminarmente, la misura dei compensi orari ad essi dovuti.

Si raccomanda, comunque, di limitare l'utilizzazione di nuove denominazioni ai casi in cui le materie risultino sostanzialmente diverse da quelle insegnate nelle scuole non sperimentali.

È necessario, altresì, che i progetti di sperimentazione includano chiare indicazioni circa la corrispondenza delle certificazioni e dei titoli di studio, conseguiti rispettivamente nel corso o al termine del ciclo sperimentale, con quelli previsti dai vigenti ordinamenti e oggi giuridicamente validi; ciò per assicurarne la piena validità, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 419.

Infine, ai progetti di sperimentazione che coinvolgono uno o più piani di studio vanno allegati i programmi o quanto meno una illustrazione la più ampia possibile dei contenuti delle singole discipline; ciò per consentire la valutazione del progetto sperimentale anche attraverso uno degli strumenti essenziali al conseguimento degli obiettivi enunciati nella ipotesi di lavoro.

2) Le classi sperimentali di nuova istituzione dovranno essere composte da un numero di alunni pari a quello delle classi normali, mentre le classi in prosecuzione potranno anche avere un numero inferiore di alunni, in quanto provenienti da classi già funzionanti (vedi a questo proposito, la circolare ministeriale numero 224 del 25 settembre 1976). Si sottolinea l'esigenza che anche le classi iniziali di triennio abbiano un numero di alunni non inferiore a quello delle classi normali; qualora si verificassero condizioni che richiedano deroga a tale norma, va chiesta preventivamente e tempestivamente l'autorizzazione al Ministero.

3) Il carico orario, per ogni classe sperimentale, non dovrebbe superare le 35-36 ore settimanali complessive di attività didattiche, pur non escludendo la possibilità di una diversa strutturazione dei periodi scolastici nell'ambito del monte-ore stabilito (e cioè unità didattiche di 45' o 50' anziché di 60').

4) Per quanto concerne la valutazione degli alunni, si richiama la necessità che, sia pure nell'autonoma scelta di nuovi criteri e modi di valutazione degli alunni, vengano, almeno in sede di scrutinio finale e di esame, assegnati voti espressi in decimi, da riportare sul registro generale dei voti, sulle pagelle e sui tabelloni da affiggere all'albo dell'Istituto.

5) L'assegnazione dei docenti alle classi sperimentali dovrà basarsi sull'obiettivo accertamento dei requisiti di disponibilità e di conoscenza del problema. Vanno anzitutto designati docenti di ruolo in servizio nell'istituto, che si dichiarino disponibili;

successivamente, nel caso che non si ricoprano gli insegnamenti del piano di studi, si farà ricorso:

1) al comando di personale di ruolo in servizio in altri istituti della medesima provincia ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 419; 2) in linea subordinata, a docenti incaricati a tempo indeterminato in servizio nello stesso istituto ovvero in altri istituti della medesima provincia.

I criteri di scelta dovranno essere determinati dal possesso di requisiti documentati, relativi a esperienze e conoscenze delle attività sperimentali e cioè: 1) frequenza con profitto di corsi di aggiornamento sulla sperimentazione, organizzati e riconosciuti dall'Amministrazione scolastica; 2) titolo di specializzazione conseguito in corsi universitari, nell'ambito delle scienze dell'educazione; 3) valutazione dell'eventuale attività sperimentale già positivamente svolta.

L'accertamento dei requisiti e il comando o l'assegnazione degli insegnanti a classi sperimentali sono di competenza del Provveditore agli Studi, al quale il collegio dei docenti, tramite il Comitato scientifico-didattico, se costituito ai sensi del capitolo III (n. 7, comma 3) della presente circolare, segnalerà tempestivamente i nominativi dei docenti ritenuti idonei all'attuazione del progetto sperimentale; si avrà cura che ogni nominativo proposto sia accompagnato da un documentato curriculum.

È data facoltà al Provveditore agli Studi di richiedere altri nominativi in sostituzione di quelli già segnalati, qualora ciò si rendesse necessario per fondate ragioni.

Il Provveditore agli Studi, prima di avviare qualsiasi altra operazione relativa al personale docente, darà assoluta precedenza alle operazioni occorrenti per il comando e l'assegnazione di docenti a classi sperimentali.

6) Il ricorso alla cosiddetta "compresenza" per attività interdisciplinari, qualora esso si riveli indispensabile nell'ambito della metodologia sperimentale adottata, dovrà essere preceduto da una precisa programmazione e da un razionale criterio organizzativo, allo scopo di evitare dispersione e disordine nello svolgimento del piano di studi.

Del resto, la "compresenza" non necessariamente deve riferirsi, come di fatto diffusamente avviene, alla presenza di due e talvolta più insegnanti nella stessa classe, ma può anche - e proficuamente - esercitarsi con classi abbinata ovvero con gruppi di alunni della stessa classe operanti simultaneamente in attività diverse, evitando peraltro la costituzione di gruppi troppo esigui. Le ore di "compresenza" non debbono, comunque, superare il 10% del monte-ore stabilito per ciascuna classe.

7) Comitato scientifico-didattico.

A norma dell'art. 4, lettera e) del D.P.R. n. 416, l'organo preposto ad adottare o promuovere iniziative sperimentali è il Collegio dei docenti.

Tenendo conto anche delle esperienze fatte, sembra opportuno sottolineare che le finalità squisitamente scientifico-didattiche della azione di coordinamento e di verifica delle attività sperimentali, esigono di trovare concretizzazione in un organo che sia emanazione del collegio dei docenti. Ciò favorisce anche una più agile e funzionale attività, che difficilmente potrebbe essere svolta con la necessaria periodicità da un collegio dei docenti, molto spesso, come nei grandi plessi scolastici, eccessivamente numeroso.

Pertanto il comitato scientifico-didattico, di cui al comma III dell'art. 3 del D.P.R. n. 419, dovrà essere composto dal Preside, che lo presiede, e da docenti, sia delle classi sperimentali che di quelle non sperimentali ed eventualmente integrato con esperti nel campo delle scienze dell'educazione. Va peraltro richiamata la utilità del collegamento tra comitato scientifico-didattico e organi collegiali (consigli di classe o di interclasse, collegio dei docenti, consiglio di circolo o di istituto) onde favorire una costruttiva collaborazione.

8) Per quanto concerne le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicazione, allo scopo di riempire funzionalmente il presente intervallo di tempo sino all'entrata in funzione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

- a) possono essere promossi, periodicamente, incontri fra docenti delle classi sperimentali dello stesso istituto per una obiettiva verifica relativa ai principi da cui è partita l'ipotesi e ai mezzi con cui è stata organizzata, per giungere ad una prima valutazione da portare a conoscenza della comunità scolastica nei modi più opportuni (pubblicazione di atti, riunioni di alunni, famiglie e docenti, anche delle classi non sperimentali etc.).
- b) Risulteranno indubbiamente proficue anche riunioni tra docenti degli istituti sperimentali della stessa sede e di sedi tra loro vicine, allo scopo di confrontare obiettivi, metodi e mezzi.
- c) Sarà opportuno non trascurare costanti contatti con i docenti delle classi non sperimentali, anche per non costituire intorno alle iniziative di sperimentazione una barriera isolante di incomprensione e di diffidenza, che non facilita certo né l'ampliarsi della consapevolezza del problema, né l'utile contributo di tutti coloro che operano nella scuola e per la scuola.
- d) Al termine di ciascun anno scolastico dovrà essere inviata al Provveditore agli studi e al Ministero (Direzione generale competente e Ufficio Studi e Programmazione) una relazione nella quale siano indicati i risultati conseguiti e le eventuali proposte operative.

9) Un'opera di informazione, chiara e tempestiva, dopo che sia pervenuta l'autorizzazione ministeriale del progetto, almeno presso le scuole del quartiere dovrebbe essere fatta dal competente Provveditore agli studi e dall'istituto in cui ha o avrà luogo la sperimentazione. Solo così, infatti, gli alunni e le famiglie potranno esercitare, consapevolmente, la facoltà di iscrizione a domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 419.

IV) - Sperimentazione metodologico-didattica (Art. 2 D.P.R. n. 419).

L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti, incidano soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.

Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:

- a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione scolastica;
- b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.

Per la prima delle due ipotesi, non sono stabilite preventive autorizzazioni o approvazioni; è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnanti compresi nel piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.

Nella seconda delle ipotesi, è prescritta, invece, l'autorizzazione del collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di circolo o di istituto, delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione. (Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6 - comma 1 - del D.P.R. n. 419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la osservanza delle norme in essi contenute).

I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente convocati dai Direttori o dai Presidi, perché esprimano il parere prescritto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.

Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al consiglio di interclasse o di classe, per le rispettive competenze, debbono contenere:

- 1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologico-didattiche proposte;
- 2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
- 3) i mezzi da impiegare;
- 4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.

La presente circolare reca, come è chiaro, disposizioni di carattere generale concernenti la sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado. L'allegato n. 1 alla stessa porta inoltre disposizioni particolari integrative per gli istituti secondari di secondo grado. Disposizioni particolari integrative concernenti gli altri ordini di scuole saranno emanate con separate circolari.

I Provveditori agli studi sono pregati di dare l'opportuna diffusione alla presente circolare, avvertendo che, per necessità di coordinamento, gli eventuali quesiti su problemi particolari o generali della sperimentazione vanno proposti all'Ufficio Studi e Programmazione - reparto sperimentazione - del Ministero".

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Decreta:

Titolo I

Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 1

Criteri generali.

La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:

- a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
- b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art. 2

Sperimentazione metodologico-didattica.

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.

Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 3

Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.

La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.

Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica della ipotesi di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente. Le istituzioni cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere.

Art. 4

Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali.

Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

Art. 5

Iscrizione degli alunni.

L'iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui al precedente art. 3 avviene a domanda.

Art. 6

Documentazione, valutazione e comunicazioni.

La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente articolo 3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Titolo II

Aggiornamento culturale e professionale

Art. 7

Criteri generali.

L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui al successivo articolo 9.

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 8

Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento.

Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli

ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli istituti regionali di cui al titolo III del presente decreto possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.

Titolo III

Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 9

Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Gli istituti hanno il compito di:

- 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
- 2) condurre studi e ricerche in campo educativo;
- 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
- 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
- 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

Art. 10

Articolazione interna degli istituti regionali.

Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

Art. 11

Organi degli istituti regionali.

Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti nel campo delle scienze dell'educazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui al precedente art. 10.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti;

adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12

Centro europeo dell'educazione.

È istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell'educazione, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

- 1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
- 2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
- 3) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
- 4) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
- 5) sull'impiego delle tecnologie educative.

Art. 13

Organi del Centro europeo dell'educazione.

Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14

Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica.

È istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

La biblioteca svolge le seguenti attività:

1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattica-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo della educazione;

2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

La biblioteca è retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche;

due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti;

adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15

Conferenza dei presidenti.

I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.

Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.

La conferenza è presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato.

Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 16

Personale degli istituti.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.

A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

L'assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali.

Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 17

Finanziamenti.

Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

- a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
- b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
- c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
- d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.

Art. 18

Soppressione dei centri didattici.

I centri didattici nazionali e provinciali cessano la attività dalla data di insediamento dei consigli direttivi previsti dagli articoli 11, 13 e 14.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro sarà costituita apposita commissione con il compito di curare la inventariazione dei beni di proprietà dei soppressi centri didattici e di proporre al Ministero della pubblica istruzione la devoluzione dei beni stessi al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica ed ai singoli istituti da attuare mediante decreto del Ministro stesso.

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il contributo ai centri didattici è destinato, con la soppressione dei centri medesimi, all'erogazione dei contributi di cui allo art. 17, lettera a), del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituiti due distinti istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di cui uno nella provincia di Trento e uno nella provincia di Bolzano.

Dei consigli direttivi degli anzidetti istituti provinciali, al posto dei tre rappresentanti dell'ente regione, fanno parte tre rappresentanti designati dalle rispettive province.

Art. 20

Norme transitorie.

Gli istituti regionali di cui al presente decreto, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali o interregionali, e nelle province di Trento e di Bolzano, presso gli uffici scolastici provinciali.

Il personale assunto dal soppresso centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma precedente.

Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 21

Statuti.

Entro tre mesi dal loro insediamento i consigli direttivi degli istituti di cui all'art. 9, del Centro di cui all'art. 12 e della biblioteca di cui all'art. 14 deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, udito il Consiglio di Stato.

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Tutela sanitaria

D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

C.M. 3 novembre 1992, n. 311, prot. 1365/B3

Infortuni di educazione fisica: estensione degli artt. 4 e 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30.6.1965 N. 1124.

C.M. 16 luglio 1991, n. 222, prot. n. 5591

Infortuni alunni delle scuole elementari.

Nota della Procura Generale della Corte dei Conti 25 luglio 1990, prot. n. 7739

Denunce al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ai sensi degli articoli 53 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, 33 del R.D. 13 novembre 1923 n. 2440 e leggi successive. Modalità delle denunce e operazioni conseguenti.

C.M. 8 aprile 1983, n. 93

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'INAIL - Art. 16, commi 4 e 5 - della Legge 10 maggio 1982, n. 251.

D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72).

C.M. 15 gennaio 1983, n. 15, prot. n. 2069/25/FL

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'I.N.A.I.L., art. 16, commi 4 e 5, della Legge 10 maggio 1982, n. 251.

D.M. 18 febbraio 1982, (Ministero della Sanità)

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica.

C.M. 18 settembre 1979, n. 237, prot. n. 123/42

Applicazione dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Capo III - Persone assicurate - Art. 4. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

(OMISSIS)

Art. 31

Compiti del medico di medicina primaria con compenso a quota fissa

(OMISSIS)

2. e) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui decreto Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente

(OMISSIS)

C.M. 3 novembre 1992, n. 311, prot. 1365/B3

Infortunati di educazione fisica: estensione degli artt. 4 e 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30.6.1965 N. 1124

Con circolare n. 237 prot. 123/42 dei 18.9.79 furono impartite disposizioni di massima circa l'applicazione degli artt. 4 - Punto 5 - e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al riguarda è sorta - com'è noto - questione in ordine alla applicabilità della normativa richiamata, agli infortuni che accadono durante le ore curricolari di educazione fisica.

In merito l'I.N.A.I.L., dopo aver assunto un orientamento contrario, ne ha recentemente affermato la estensibilità con l'obbligo, quindi, della denuncia, in caso di infortunio a docenti di educazione fisica e di allievi che attendono le relative lezioni.

Tale orientamento è stato confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella propria veste di organo di indirizzo e di coordinamento, il cui parere questo Ministero ha ritenuto opportuno acquisire.

Premesso quanto sopra deve ormai considerarsi definita la questione nel senso, nel senso che le Autorità Scolastiche dipendenti, hanno l'obbligo - per legge - di procedere alla denuncia all'I.N.A.I.L. per le fattispecie suindicate e di porre in essere gli adempimenti previsti dalla richiamata circolare n. 237 del 18 settembre 1979.

Non appare superfluo sottolineare che l'area di copertura I.N.A.I.L. è circoscritta, con esclusione di ogni altra ipotesi, soltanto agli infortuni che si verificano durante le ore curricolari di educazione fisica e che diano luogo a morte o inabilità permanente totale o parziale a partire dall'11° punto percentuale di cui alla tabella allegata al D.P.R. più volte citato.

Per tali infortuni, le prestazioni previste, sono le seguenti:

- 1) rendita per inabilità permanente
- 2) assegno per l'assistenza personale continuativa
- 3) rendita ai superstiti in caso di morte
- 4) fornitura degli apparecchi di protesi

Solo per gli studenti lavoratori è prevista, inoltre, un'indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea.

Da quanto sopra rappresentato, considerata l'area di intervento della copertura I.N.A.I.L., riferita esclusivamente all'ambito della lezione curricolare e limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente, a partire dall'11° punto in poi, restano ferme le istruzioni impartite con circolare n. 279 prot. 891/B3 del 14 settembre 1991 in ordine alla copertura volontaria di tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività sportiva, con riferimento alle gite e passeggiate scolastiche, a tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo, che si svolgono in pre-scuola, interscuola ecc..., comprese le attività complementari aventi carattere integrativo ed extra curricolare, all'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva nella scuola media e della pratica sportiva stessa nelle scuole di 2° grado, ai viaggi esterni ed interni, connessi allo svolgimento delle suddette attività, ecc...

Si pregano le SS.LL. di voler dare, opportuna tempestiva diffusione alle direttive impartite con la presente circolare.

C.M. 16 luglio 1991, n. 222, prot. n. 5591

Infortuni alunni delle scuole elementari

Al fine di regolamentare e agevolare l'iter istruttorio in materia di infortuni ad alunni della scuola elementare, questa Direzione Generale richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui contenuti della nota circolare n. 7739 del 25/7/1990 della Procura Generale della Corte dei Conti (sostitutiva della precedente n. 164603 del 22/2/78 e portata a conoscenza delle SS.LL. medesime con nota n. 1029.412 del 25/9/90 della Direzione Generale del personale) con la quale vengono forniti i criteri univoci sulle modalità delle denunce e sulle operazioni conseguenti in materia di danno all'erario.

Poiché continuano a pervenire al Ministero, alla Procura Generale della Corte dei Conti ed all'Avvocatura Generale dello Stato numerosissime comunicazioni, denunce, atti e documenti riguardanti infortuni occorsi ad alunni della scuola elementare, si ritiene necessario ribadire che gli atti suddetti sono riconducibili alla specifica competenza delle SS.LL. ed ai poteri di vigilanza sulle Istituzioni scolastiche esistenti nelle province.

Pertanto, al momento del verificarsi dell'infortunio, i Direttori Didattici preposti alle Istituzioni scolastiche dipendenti, dovranno curare l'istruttoria dei relativi atti (comprensiva, ovviamente, della rituale denuncia alla società assicuratrice) e l'invio della documentazione esclusivamente ai competenti uffici scolastici provinciali per gli eventuali successivi interventi.

Le SS.LL. cureranno, quindi, tutti i necessari adempimenti, tenendo presente che l'obbligo della denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti, con l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale, si instaura solo nelle ipotesi richiamate dal punto 2 della citata nota n. 7739 del 25/7/90 del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Con l'occasione si precisa altresì che solo allorquando, per la rilevanza oggettiva dei fatti verificatisi o quando i danni fisici, sanitariamente pronosticati, si rivelino particolarmente gravi o quando vi siano richieste stragiudiziali di bonaria transizione o qualora questa amministrazione sia citata in giudizio o si debba dar luogo, senza possibili impugnative, a provvedimenti di liquidazione patrimoniale del danno (cap. 1291) questa Direzione Generale, ferma restando la iniziale e continua trattazione della pratica da parte delle SS.LL. dovrà essere opportunamente ed urgentemente ragguagliata per l'assunzione degli incumbenti di propria competenza.

Analogamente dovrà essere provveduto all'instaurarsi di situazioni di rilevanza penale.

Comunque, già alla proposizione di iniziative stragiudiziali od, ovviamente, in presenza di una citazione in giudizio, non dovrà essere tralasciato di chiedere, con la dovuta tempestività, la consulenza, i buoni uffici ed il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato o delle competenti Avvocature distrettuali alle quali, come è noto, competono "la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello Stato".

Si confida nella massima collaborazione.

Denunce al Procuratore Generale presso la Corte dei conti ai sensi degli articoli 53 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, 33 del R.D. 13 novembre 1923 n. 2440 e leggi successive. Modalità delle denunce e operazioni conseguenti

1. Questa Procura Generale, al fine di coordinare ed uniformare le modalità con le quali i funzionari e gli amministrativi pubblici individuati dalla legge devono provvedere, con immediatezza e completezza di dati, a denunciare fatti e comportamenti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati al pubblico bilancio, ed allo scopo, altresì, di disporre con la massima tempestività di ogni elemento di valutazione per l'adozione di provvedimenti, sia cautelativi sia conclusivi, rientranti nella propria competenza in ordine ai detti fatti e comportamenti, rivolge cortese invito a volersi attenere, per il futuro, ai seguenti criteri di massima.

2. Obbligo di denuncia.

C.M. 8 aprile 1983, n. 93

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'INAIL - Art. 16, commi 4 e 5 - della Legge 10 maggio 1982, n. 251

Questo Ministero, con C.M. n. 15, prot. n. 2069/25/FL, del 15 gennaio 1983, ha diramato il fonogramma della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro n. 500/A/I del 22 dicembre 1982, riguardante l'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare alle sedi provinciali dell'INAIL.

Poiché a norma dell'art. 4, n. 5, del T.U. concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tra i soggetti compresi nella predetta assicurazione rientrano anche gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, sono stati qui rivolti quesiti al fine di conoscere se nell'ipotesi in cui l'infortunato sia un alunno minorenni sprovvisto del numero di codice fiscale sia consentito omettere l'indicazione di tale numero nella menzionata denuncia di infortunio.

Sulla questione lo scrivente ha interpellato la citata Direzione Generale dell'INAIL, la quale, con l'unito foglio n. 5.0.0./A/I del 21 marzo 1983, ha fornito i necessari chiarimenti in merito.

Si pregano le SS.VV. di riprodurre la presente ed il citato foglio dell'INAIL e di trasmetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti.

In riferimento alla questione prospettata con la nota a margine - premesso che il codice fiscale è attribuito a tutti i cittadini indipendentemente dall'età e quindi anche i minori che ne facciano richiesta - si fa presente che, comunque, l'omessa indicazione di detto codice sulle denunce di infortunio relative agli studenti non dà luogo all'applicazione della sanzione prevista dalla legge in oggetto.

Essendo infatti la norma in parola riferita chiaramente ai datori di lavoro e mancando tale configurazione giuridica nei riguardi degli istituti di istruzione tenuti alla denuncia degli eventi occorsi agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, si è ritenuto che, ferma restando l'opportunità che il codice fiscale venga indicato per i fini procedurali ed organizzativi dell'istituto scrivente, non sia da attribuire ai predetti istituti l'obbligo di che trattasi con l'applicazione della conseguente previsione sanzionatoria.

D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72)

Ministro della Sanità

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce <<Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere

effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;

Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.

In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.

La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I.

Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1

REGIONE U.S.L.

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Cognome nome
nato a il
residente a
n. iscrizione al S.S.N.

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

..... Il

Il medico
(timbro e firma)

C.M. 15 gennaio 1983, n. 15, prot. n. 2069/25/FL

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'I.N.A.I.L., art. 16, commi 4 e 5, della Legge 10 maggio 1982, n. 251

A seguito della circolare di questo Ministero n. 237, (Protocollo n. 123/42/VL) del 18 settembre 1979, si trascrive, per gli adempimenti di competenza, il seguente fonogramma n. 500/A/I fascicolo del 22 dicembre 1982, inviato a tutte le Amministrazioni statali dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio amministrativo - Ufficio I - Settore II:
"Si rammenta che ai sensi della Legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 16, penultimo e ultimo comma, anche codesta Amministrazione così come tutti i datori di lavoro deve indicare all'atto delle denunce di infortuni e malattie professionali il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico, pena la sanzione amministrativa di cui alla norma citata. Si prega di interessare al riguardo i dipendenti uffici periferici. Per il Dir. Gen. Cecchini"
Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1983, nelle denunce da inviare all'I.N.A.I.L. in applicazione della predetta circolare n. 237/1979, dovrà essere indicato anche il numero di codice fiscale dell'infortunato.
Si precisa, con l'occasione, che la sanzione amministrativa di cui sopra, prevista dall'ultimo comma del citato articolo 16 per i casi di mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale, è di lire 50.000.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero competente in relazione alla scuola presso la quale l'infortunio si sia verificato.

D.M. Sanità 18 febbraio 1982

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Il Ministro della Sanità

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato, ai sensi dell'art.2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: " Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive ";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo allo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

Sentita la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali; o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2.

L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Gli sport non contemplati nelle sopraccitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.

Nel caso in cui l'atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.

La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4.

In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.

Art. 5.

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6.

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C.M. 18 settembre 1979, n. 237, prot. n. 123/42

Applicazione dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Com'è noto, l'art. 4, n. 5 del T.U. concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contempla fra i soggetti compresi nell'assicurazione gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

Nei casi di infortunio o di malattie derivanti dallo svolgimento delle predette attività e comportanti l'inabilità permanente, totale o parziale, o la morte del soggetto, l'I.N.A.I.L. attribuisce rispettivamente la rendita di inabilità o quella prevista per i superstiti.

Nei casi in cui l'infortunio conduca ad una invalidità temporanea assoluta, l'I.N.A.I.L. attribuisce l'indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta, prevista dagli articoli 68 e seguenti del citato D.P.R. 1124/1965, beneficio, quest'ultimo, che in base ad una precedente interpretazione dell'art. 30 del predetto D.P.R., l'I.N.A.I.L., aveva sempre escluso nei confronti degli studenti, mancando il presupposto della perdita del guadagno per il periodo dell'inabilità temporanea assoluta.

Tale indirizzo è stato sottoposto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto, il quale ha deliberato di riconoscere il diritto all'indennità giornaliera per inabilità

temporanea assoluta anche in favore degli studenti che svolgano una attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni sul lavoro infortunatisi nelle attività previste dal menzionato art. 4, n. 5.

Nei casi di infortuni occorsi durante le predette esperienze ed esercitazioni, pronosticati non guaribili entro 3 giorni, il capo di istituto è tenuto, ai sensi dell'art. 53 del più volte citato D.P.R. a denunciare l'accaduto alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L., indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità, ed è altresì tenuto a farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui manca il commissariato di P.S., autorità di pubblica sicurezza è, com'è noto, il Sindaco.

Tali denunce vanno effettuate utilizzando gli appositi moduli modello 4-I, in triplice copia, da inviare all'I.N.A.I.L. (Allegato 1), e modello 90-I, da inviare all'autorità di pubblica sicurezza (Allegato 2).

Per la compilazione delle denunce dovranno tenersi presenti le avvertenze contenute a tergo di tali modelli, alle quali si fa esplicito rinvio. (Nei casi di denunce relative a studenti non dovrà essere compilata la sezione del modello 4-I concernente la retribuzione).

Nei soli casi in cui l'infortunio riguardi studenti lavoratori, la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. va trasmessa con lettera d'ufficio recante l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo della ditta presso cui lo studente svolge la propria attività lavorativa.

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata entro due giorni da quello in cui il Capo di istituto ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato del medico scolastico o del pronto soccorso. Nel caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia deve essere preceduta da comunicazione telegrafica dell'infortunio, da inviare all'I.N.A.I.L. entro le 24 ore dall'infortunio stesso.

Il certificato medico deve indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze dello stesso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Copia della denuncia effettuata alla sede provinciale dell'I.N.A.I.L. dovrà essere trasmessa anche al provveditore agli studi competente per territorio ed alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra l'ordine scolastico cui appartiene la scuola denunciante. Ciò allo scopo di consentire l'istruttoria delle richieste di rimborso a favore dell'I.N.A.I.L. delle somme corrisposte dall'istituto medesimo all'infortunato. Nessun contributo deve essere pertanto versato all'I.N.A.I.L. a titolo di premio assicurativo.

Per quanto concerne gli infortuni che dovessero verificarsi nelle scuole della provincia di Bolzano, si rende noto che questo Ministero potrà provvedere al rimborso delle somme corrisposte dall'I.N.A.I.L. soltanto nei confronti del personale a carico del bilancio dello Stato, rimanendo pertanto esclusi dalla competenza di questo Ministero i rimborsi relativi ad infortuni occorsi a personale a carico della provincia e agli studenti, in quanto le scuole site in tale provincia non sono statali.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la scuola presso la quale si è verificato l'infortunio. I Provveditori agli studi, il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi degli istituti e scuole delle rispettive circoscrizioni.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente delega al Governo per il coordinamento in unico testo legislativo delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo unico della legge 11 marzo 1965, n. 158;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per la sanità

Decreta:

Titolo I - L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

Capo I - Attività protette

Art. 1.- È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di inaffiatura, spalatura delle neve, potatura degli alberi e diserbo;

- 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
- 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
- 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
- 5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
- 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
- 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
- 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
- 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
- 10) di carico o scarico;
- 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
- 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
- 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
- 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
- 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
- 16) delle concerie;
- 17) delle vetriere e delle fabbriche di ceramiche;
- 18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
- 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
- 20) di costruzione, demolizione, riparazioni di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi e del loro carico;
- 21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
- 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 23) per il servizio di salvataggio;
- 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
- 25) per il servizio di nettezza urbana;
- 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
- 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio di parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.

Capo II - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.- L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Art. 3.- L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegata n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Capo III - Persone assicurate

Art. 4.- Sono compresi nell'assicurazione:

- 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
- 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
- 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
- 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione

professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

Art. 5.- Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporto di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

Art. 6.- Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 7.- Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e di paga.

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere.

Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

Art. 8.- Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.

Capo IV - Datori di lavoro

Art. 9.- I datori di lavoro sono soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.

Agli effetti del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:

- le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4;
- le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
- gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
- le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
- le scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
- le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;
- gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9;
- gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che esercitano le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

Art. 10.- L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 12.- I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Art. 13.- La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo.

Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sarà stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.

Art. 14.- Il datore di lavoro, quando non sovrintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

Art. 15.- Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti. Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

Art. 16.- L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli articoli 459-466 del Codice di procedura civile.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 17.- Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'Istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità di pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l'anno, modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

Art. 18.- Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione.

Art. 19.- Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti, che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino al lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione de segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave.

Art. 20.- I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Art. 21.- Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto;

essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.

Art. 22.- L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:

- a) del libro matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o a vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;
- b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;
- c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addetti.

Art. 23.- Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, nn. 6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

Art. 24.- Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscerne, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 25.- Il libro paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni. Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Art. 26.- Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri paga e di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.

Art. 27.- La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda siano a lire quattrocentomila.

Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

Art. 28.- I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

In caso di mancato invio entro il termine di cui al comma precedente, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento di tali retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione de premio dovuto in base al doppio della retribuzione presunta stabilita per il periodo stesso. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio, sia per la penale di cui all'ultimo comma dell'art. 50, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

Art. 29.- Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali previsti nel presente titolo, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro anche nel periodo di ferie e in occasione di festività nazionali e infrasettimanali, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Non debbono computarsi nella retribuzione le somme corrisposte a titolo:

- 1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi. Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli assegni familiari i trattamenti di famiglia di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari approvato con decreto de Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, quando siano corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici ai propri dipendenti in base ai rispettivi ordinamenti;
- 2) di compenso per ferie e festività nazionali e infrasettimanali non godute;
- 3) di mancia;
- 4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità
- 5) di compenso eventualmente dovuto per periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa;
- 6) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
- 7) di indennità vestiario;
- 8) di indennità per rischio di guerra;
- 9) di gratifica e di elargizione concesse una volta tanto dal datore di lavoro;
- 10) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare;
- 11) di indennità di panatica, per i marittimi a terra, in sostituzione de trattamento di bordo, limitatamente al sessanta per cento del suo ammontare;
- 12) di rimborsi a piè di lista o di ogni altro compenso che costituisca rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro.

Art. 30.- Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località. Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.

(OMISSIS)

Ufficio del coordinatore E.F.S.

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto Scuola anni 1998-2001. Art. 32 comma 3.

Risposta quesiti 18 febbraio 2000, prot. 813/A1
Coordinatori d'educazione fisica - risposta a quesiti.

Circ. 12 maggio 1999, prot. 2381/A1
Incarico di coordinatore di educazione fisica - applicazione C.M. n° 106 del 19.4.1999.

Risposta quesito del maggio 1998

Risposta a richieste di chiarimenti C.M. n. 158 del 30 marzo 1998 (Prot. 1057/B1)

C.M. 19 aprile 1999, n. 106. prot. n. 1793/A1

Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, N°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 n° 438, della C.M. 23.1.1980, n°22, della C.M. 5.3.1985, n° 79 e 30.3.1998 n. 158.

C.M. 30 marzo 1998, n. 158. prot. 1057/B1

Applicazione dell'art. 307 dei D.L.14.4.94, N°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 N° 438, della C.M. 23.1.1980, n° 22 e della C.M. 5.3.1985, n° 79.

Telex 05-02-1997 n. 588,

(Punto B)

1) Ore soprannumerarie attività - sportiva scolastica (CAP.1053)

2) Artt. 453-454 1 comma D.L.vo 16.4.94 N.297 (CAP.1032).

Circ. 24 gennaio 1992, Prot. 304/A1

Ore soprannumerarie ai coordinatori di educazione fisica e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.Art. 9 - Servizi periferici

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Comparto Scuola anni 1998-2001

(OMISSIS)

Art. 30

Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica

1. L'Istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:

- a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
- b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti al l'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
- c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 annue.
- d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia;
- e) attività aggiuntive attivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
- f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito dei POF

Art. 31

Criteri di retribuzione

Carico del fondo dell'istituzione scolastica della flessibilità

Organizzativa e didattica

1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'orario di lezione e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne rivedono la sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra le £300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell'istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente comma 3.

Art. 32

Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.O.F., progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.

2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art.70 del C.C.N.L. - Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell'istituzione scolastica.

3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione del presente articolo.

(OMISSIS)

Risposta quesiti 18 febbraio 2000, prot. 813/A1

Coordinatori d'educazione fisica - risposta a quesiti

Pervengono richieste di chiarimento riguardanti l'applicazione della regola di incompatibilità inserita nello status di coordinatore di educazione fisica.

Si chiede, in particolare, se la disposizione debba applicarsi, con efficacia ex nunc, limitatamente alle nuove figure di coordinatore scaturenti dalla rinnovata procedura concorsuale lasciando salve le posizioni già esistenti, oppure, includere anche queste ultime.

Sembra opportuno considerare, al riguardo, che l'affermato principio della incompatibilità esprime un valore tale da collocare la figura del coordinatore in una posizione di assoluta trasparenza ed imparzialità secondo i canoni propri di una Amministrazione pubblica che voglia competere nel consesso europeo.

Tuttavia bisogna tener conto della circostanza rappresentata, di non secondario rilievo, che i coordinatori di educazione fisica, accettando, quando era consentito, altri incarichi, quale ad esempio quello di Presidente provinciale del CONI, hanno assunto una serie di impegni che cadono nella sfera di azione di altri soggetti, istituzionali o non, la cui attività verrebbe a risentirne con possibile ricaduta negativa sui risultati programmati.

Si ritiene, pertanto, proprio per non vanificare le azioni intraprese, nel contesto test, descritto, che la norma possa discrezionalmente applicarsi con gradualità, assumendo come termine ultimo di riferimento la naturale scadenza dalla carica esterna a suo tempo assunta.

Si prega di voler comunicare quanto sopra agli interessati.

Circ. 12 maggio 1999, prot. 2381/A1

Incarico di coordinatore di educazione fisica - applicazione C.M. n° 106 del 19.4.1999

A seguito della circolare indicata in oggetto, si ritiene opportuno precisare che le disposizioni in essa contenute, relative alla funzione del coordinatore di educazione fisica, sono di immediata applicazione e rivolte anche ai coordinatori in carica.

In particolare, riguarda anche questi ultimi l'incompatibilità tra l'incarico di coordinatore e le altre cariche e funzioni citate dall'anzidetta circolare.

IL CAPO DELL'ISPettorato

Luigi Calcerano

Risposta quesiti del maggio 1998

Risposta a richieste di chiarimenti C.M. n. 158 del 30 marzo 1998 (Prot. 1057/B1)

Come è noto alle SS.LL. il Ministero con C.M. n. 158 del 30 Marzo 1998, prot. 1057/B1, ha individuato le competenze da affidare ai Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva.

Nondimeno pervengono continuamente, per le vie brevi, richieste di chiarimento circa il ruolo spettante al suddetto personale con specifico riferimento alla elaborazione nei Provveditorati in materia di organici nel settore dell'educazione fisica e sportiva.

Risulta altresì che richieste di tal genere sono state formulate anche da Associazioni dei consumatori.

Al riguardo, mentre si rammenta il richiamo delle direttive impartite dal Ministro con le quali si invitano i vari Uffici a non formulare quesiti su problematiche varie, in quanto tale prassi mortifica i principi di autonomia su cui è fondata tutta la nuova legislazione ed a cui si va impegnando l'intero ordinamento scolastico, non ci si sottrae, per l'immediato, alla responsabilità di chiarire alcuni dubbi che, per esser sollevati anche da soggetti esterni all'amministrazione, mostrano particolare delicatezza.

Si ritiene quindi opportuno ricordare che, ai sensi della richiamata Circolare, la funzione del Coordinatore scelto dal Provveditore, si riassume in proposte, pareri, consulenze, attività in cui si concretizza "la prevista collaborazione con gli Uffici della scuola secondaria per quanto concerne l'organico di diritto e di fatto dell'educazione fisica". La responsabilità in materia di organici rimane, come è ovvio, di competenza esclusiva dei Provveditore e dell'Ufficio addetto.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Luigi Calcerano

f.to Luigi Calcerano

C.M. 19 aprile 1999, n. 106. prot. n. 1793/A1

Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, N°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 n° 438, della C.M. 23.1.1980, n°22, della C.M. 5.3.1985, n° 79 e 30.3.1998 n. 158

Sono state rappresentate a questo Ministero alcune difficoltà di attuazione della C.M. n. 158 (prot. n. 1057/B1 del 30.3.1998) e sono pervenuti molti quesiti e proposte di modifica.

Ritenuto importante, nell'emanazione delle norme, il confronto con gli operatori destinati ad applicarle si ritiene di dover emanare la presente circolare in cui i problemi evidenziati trovano una specifica risposta.

Premessa

L'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva.

Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e del D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione fisica e sportiva.

Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97 si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed intermedi e gli standard formativi, saranno dati ed uguali per tutti, onde consentire l'unità nazionale del sistema.

Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio.

L'opportunità di una accentuata valorizzazione dell'insegnamento della educazione motoria, fisica e sportiva, anche attraverso piani straordinari d'intervento, il riconoscimento del suo determinante ruolo educativo nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, come pure le innovazioni introdotte dall'inserimento a pieno titolo dell'educazione fisica negli esami di stato conclusivi dell'istruzione secondaria di II grado previsto dal Regolamento pubblicato dalla G.U. del 13.9.1998 e dal protocollo di intesa tra il Ministero della P.I. ed il C.O.N.I. del 12.3.1997, promuovono il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva tra le figure operative maggiormente impegnate nel sostegno della autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Il D.M. n. 114 del 9.3.1998 ha inoltre innovato, in via sperimentale l'assetto organizzativo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva costituendolo come nucleo centrale di un più vasto coordinamento e di una più organica gestione delle attività per gli studenti. Da tale nuova configurazione nasce la necessità di un maggiore e sistematico collegamento della funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva con i nuclei per l'autonomia scolastica e con le figure professionali presenti nei settori dell'educazione alla salute, ambientale, per la lotta contro la dispersione scolastica ecc..

Un ulteriore rinnovato impegno è richiesto agli insegnanti delle attività motorie, fisiche e sportive (che dovranno essere finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni) per l'incremento del successo scolastico, per l'introduzione nella loro attività di criteri di visibilità ed affidabilità, per la ottimale responsabilizzazione degli operatori, degli studenti e dei genitori, per la promozione delle attività sportive per tutti, per l'intervento sul disagio giovanile, per l'integrazione dei vari segmenti formativi, per il possibile nuovo coinvolgimento di un insieme di proposte delle scuole che non si limitino allo sport ma che siano tali da coinvolgere molti aspetti della vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la solidarietà, la protezione civile, l'educazione ambientale.

Tutto ciò, assieme alla funzione che l'educazione motoria, fisica e sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, alla necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da svolgersi in comune con gli Enti Locali, alla riconosciuta finalità del coinvolgimento del maggior numero dei giovani allo sport, al benessere fisico e al gioco, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola, fa emergere l'urgenza di adeguare in modo sempre più rispondente alle attuali esigenze la procedura per il conferimento dell'incarico, i compiti e le funzioni dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva che tutte queste missioni debbono organizzare, supportare e favorire.

A tal fine si trasmette la presente circolare che, nel rispetto dei poteri discrezionali dei Provveditori agli Studi, mira ad assicurare una efficace, uniforme e trasparente applicazione della norma per l'individuazione del Coordinatore dell'Educazione Fisica .

L'incarico deve intendersi in ogni caso a tempo indeterminato, come già chiarito dalla C.M.

23.1.1980 n°22 ed, ove la necessità di una nuova individuazione non derivi dalla assenza di tale figura professionale ma trovi la sua ragione nell'opportunità di

procedere ad una sostituzione, specie a seguito di avvicendamento del dirigente periferico, il Provveditore agli Studi adotterà un provvedimento adeguatamente motivato per l'avvio della nuova procedura di affidamento dell'incarico.

Il dettato del D.L.vo 3 febbraio 1993, n°29 e la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente con il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva impone che l'Amministrazione Centrale non possa limitare l'ambito della discrezionalità dei Provveditori agli Studi. In questa prospettiva alcune precedenti disposizioni sono state modificate o eliminate.

In relazione ai risultati derivanti dai lavori della Commissione appositamente costituita, i Provveditori agli Studi, dunque, potranno adottare provvedimento congruamente motivato di nomina anche nei confronti di un iscritto in graduatoria non in possesso del punteggio più alto ma, ad esempio, con particolare attitudine all'incarico, tale da farne diretto e stretto collaboratore della funzione dirigenziale.

Ambito di applicazione

I Provveditori agli Studi, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 307 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ex art. 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88), si atterranno alle indicazioni procedurali di cui alla presente circolare.

Avviso di disponibilità

Il Provveditore, oltre a disporre la pubblicazione nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di ciascun distretto scolastico di apposito avviso di disponibilità dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, ne curerà una diffusione capillare con apposita circolare in modo che ciascun insegnante ne abbia conoscenza nei termini previsti. Detto atto dovrà contenere la determinazione del termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di affissione all'albo del predetto avviso.

Domanda

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo dovrà essere inviata, unitamente ad una proposta progettuale, entro la data prevista, al competente ufficio, pena

l'esclusione, con allegata la documentazione dei requisiti previsti per l'ammissione nonché dei titoli posseduti e dichiarati. Possono presentare tale domanda i docenti di Educazione Fisica ed i Capi di istituto in servizio nella provincia, con almeno 5 anni di ruolo, (compreso quello nel quale viene posto a disposizione l'incarico) con nomina a tempo indeterminato.

Titoli

I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di selezione, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata alla presente circolare; i titoli di servizio valutabili nei limiti previsti dalla tabella, devono essere relativi agli ultimi dieci anni (compreso quello in corso al momento di svolgimento della procedura stessa).

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché riconosciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto dell'applicazione di disposizioni legislative.

Commissione

Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria di merito, il Provveditore nomina un'apposita Commissione, con la seguente composizione:

- Provveditore o un suo delegato, che assume la presidenza;
- due membri designati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, di cui uno ispettore tecnico;
- un Capo di Istituto;
- un docente di educazione fisica con nomina a tempo indeterminato.

La Commissione, previa valutazione dei titoli, compila una scheda specifica per ciascun aspirante al conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva e formula una graduatoria di merito.

Conferimento dell'incarico

Il Provveditore agli studi, vista la graduatoria predisposta dalla Commissione, tenuto conto della proposta progettuale del candidato in relazione allo svolgimento dei compiti e delle nuove responsabilità attribuite ai Capi di Istituto, (per i quali non è stato previsto dalla legge l'esonero) previo colloquio svolto dal candidato in presenza della commissione suddetta, con motivato decreto, conferisce l'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva ad uno dei candidati inseriti nella graduatoria di merito e ne dispone l'esonero dall'insegnamento, ai sensi della vigente normativa, ove ne ricorrano le condizioni. A tal fine si deve evidenziare il fatto che la scelta di personale per il quale sia prevista la possibilità di esonero dal servizio d'istituto potrebbe garantire una maggiore disponibilità di tempo da adibire alle specifiche funzioni, rispetto ad altro tipo di personale per il quale non sia prevista tale possibilità.

Limitatamente ai Capi d'Istituto, la presente disciplina deve intendersi applicabile fino all'emanazione di specifiche disposizioni concernenti la piena attuazione della dirigenza scolastica. Al riguardo il recente C.C.N.L. prevede che entro il 30 marzo 2000 sarà avviata una apposita sessione negoziale sulla nuova dirigenza scolastica.

Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i rapporti complessi che includono finanziamenti e richieste di finanziamenti intercorrenti tra Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, Società sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non retribuite presso le suddette agenzie ed altre omologhe.

Trasmissione degli atti

Le SS.LL., dopo il termine dei lavori della Commissione ed il conferimento dell'incarico, provvederanno ad una tempestiva trasmissione al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva, di copia del decreto di nomina.

Norme transitorie

Ad evitare, come è già successo, che le procedure di concorso già in atto possano concludersi con l'applicazione di criteri e tabelle superate, con nocumento del principio della buona amministrazione, si invitano i Provveditori agli studi a sospendere i procedimenti non ancora conclusi per rinnovare il necessario bando conformandolo alle nuove disposizioni.

IL MINISTRO

Allegato 1

Tipologie di compiti

Si riportano, di seguito, alcune tipologie di compiti da affidare ai collaboratori individuati nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva che rivisitano e riformulano quelle indicate dalla C.M del 23.1.1980 n. 22 ("Organizzazione e coordinamento periferico del servizio di Educazione Fisica e Sportiva"):

A - In generale il Coordinatore dell'Educazione Fisica e Sportiva esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del Provveditore e dell'Amministrazione Centrale in ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di Educazione Fisica e per le attività di cui al D.P.R. 10.10.1996, n. 567 e il funzionamento delle attività motorie, ludiche, pre-sportive, sportive.

B - Per quanto attiene alle attività curriculari dell'Educazione Fisica il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, per delega del Provveditore, la trattazione delle seguenti materie:

- assistenza tecnico-didattica ai dirigenti scolastici ed agli OO.CC. delle singole scuole;
- collaborazione per l'approntamento del piano annuale di ripartizione e l'assegnazione di fondi per l'espletamento della attività sportiva scolastica alle istituzioni scolastiche della provincia che tiene conto delle proposte presentate alle scuole dell'autonomia da tutte le agenzie esterne;
- consulenza sulle proposte di aggiornamento sia per l'Educazione Fisica e le attività sportive che per le tematiche generali dell'aggiornamento;
- assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento per i docenti di attività motorie e di Educazione Fisica e Sportiva e vigilanza sullo svolgimento dei corsi, in particolare nel caso questi non siano organizzati dall'Amministrazione;
- azione di supporto alla scuola elementare e scuola materna nella programmazione e nella elaborazione, oltreché nell'attuazione, di progetti e di iniziative di educazione motoria;
- coordinamento dei consulenti di educazione fisica eventualmente nominati presso la scuola materna ed elementare;
- monitoraggio relativo allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica e delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva;
- consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi ed i campi scuola.

C - Per quanto attiene alle attività scolastiche extracurricolari il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, tra l'altro, in qualità di consulente del Provveditore e di Vice Presidente della Commissione Organizzatrice Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, la trattazione delle seguenti materie:

- programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie e vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle autonomie scolastiche e della scuola in generale;
- organizzazione o assistenza all'organizzazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie;
- sostegno e assistenza nei rapporti delle scuole con le autorità comunali provinciali e regionali e con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva e di utilizzazione di impianti ed attrezzature sportive;
- collaborazione con gli Uffici scolastici delle altre province finalizzata a programmare ed organizzare manifestazioni sportive scolastiche e del tempo libero nazionali od internazionali;
- consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti tecnici dell'attività sportiva scolastica promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- approntamento del piano annuale di utilizzazione di fondi finalizzati alla realizzazione delle attività sportive scolastiche provinciali;
- coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti in relazione alle attività scolastiche, curricolari ed extra curricolari;
- coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive e il Comitato Nazionale Sport per tutti in materia di aggiornamento;
- attuazione protocollo di intesa MPI-CONI del 12.3.1997 ed eventuali integrazioni in base alle varie situazioni locali;
- rappresentanza del Provveditorato in seno alle commissioni comunali e provinciali per il miglior utilizzo delle strutture sportive scolastiche.

C.M. 30 marzo 1998, n. 158. prot. 1057/B1

Applicazione dell'art. 307 dei D.L.14.4.94, N°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 N° 438, della C.M. 23.1.1980, n° 22 e della C.M. 5.3.1985, n° 79

Premessa

L'applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva.

Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e dei D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione fisica e sportiva.

Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97, si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed intermedi e gli standard formativi, saranno dati uguali per tutti, onde consentire l'unità nazionale del sistema.

Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore deve considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio.

L'opportunità di una non più rimandabile valorizzazione dell'insegnamento di educazione motoria, fisica e sportiva e del riconoscimento del suo determinante ruolo educativo nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, come pure le innovazioni introdotte dal protocollo di intesa tra il Ministero della P.I. ed il C.O.N.I del 12.3.1997, vedono nei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva alcune delle figure operative maggiormente impegnate nel sostegno della autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Il recente D.M. 114 del 9.3.1998 ha inoltre innovato, in via sperimentale l'assetto organizzativo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva costituendolo come nucleo centrale di un più vasto coordinamento e di una più organica gestione delle attività per gli studenti. Da tale nuova configurazione nasce la necessità di integrare la funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva con le figure professionali già presenti nei settori dell' Educazione alla salute, ambientale, per la lotta contro la dispersione scolastica ecc. (cfr. in tal senso l'indicazione contenuta nella n.778 Al del 18.3.1998).'

Un ulteriore rinnovato impegno è richiesto agli insegnanti delle attività motorie, fisiche e sportive (che dovranno essere finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni) per l'incremento del successo scolastico, per l'introduzione nella loro attività di criteri di visibilità ed affidabilità, per la ottimale responsabilizzazione degli operatori, degli studenti e dei genitori, per la promozione delle attività sportive per tutti, per l'intervento sul disagio giovanile, per l'integrazione dei vari segmenti formativi, per il possibile nuovo coinvolgimento di un insieme di proposte delle scuole che non si limitino allo sport ma che siano tali da coinvolgere molti aspetti della vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la solidarietà, la protezione civile, l'educazione ambientale.

Tutto ciò, assieme alla funzione che l'educazione motoria, fisica e sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, alla necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da svolgersi in comune con gli Enti Locali, alla riconosciuta finalità del coinvolgimento del maggior numero dei giovani allo sport, al benessere fisico e al gioco, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola, fa emergere l'urgenza di ridefinire in modo più rispondente alle attuali esigenze la procedura per il conferimento dell'incarico, i compiti e le funzioni dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva che tutte queste missioni debbono organizzare, supportare e favorire.

A tal fine si trasmette la presente circolare che, nel rispetto dei poteri discrezionali dei Provveditori agli Studi, mira ad assicurare una efficace, uniforme e trasparente applicazione della norma per

l'individuazione del Coordinatore dell'Educazione Fisica nonché a chiarire come alcune pregresse limitazioni debbano considerarsi abrogate.

L'incarico deve intendersi in ogni caso a tempo indeterminato, come già chiarito dalla C.M.

23.1.1980 n°22 ed, ove la necessità di una nuova individuazione non derivi dalla assenza di tale figura professionale ma trovi la sua ragione nell'opportunità di procedere ad una sostituzione, il Provveditore agli Studi adotterà un provvedimento adeguatamente motivato per l'avvio della nuova procedura di affidamento dell'incarico.

Il dettato del D.L.vo 3 febbraio 1993, n° 29 e la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente con il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva impone che l'Amministrazione Centrale non possa limitare l'ambito della discrezionalità dei Provveditori agli Studi.

In relazione ai risultati derivanti dai lavori della Commissione appositamente costituita, i Provveditori agli Studi, dunque, potranno adottare provvedimento congruamente motivato di nomina anche nei confronti di un iscritto in graduatoria non in possesso del punteggio più alto ma, ad esempio, con particolare attitudine all'incarico, tale da farne diretto e stretto collaboratore della funzione dirigenziale.

- Ambito di applicazione

i Provveditori agli Studi, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 307 del decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ex art. 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) si atterranno alle indicazioni procedurali di cui alla presente circolare.

Avviso di disponibilità - domande

Il Provveditore dispone la pubblicazione nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di ciascun distretto scolastico di apposito avviso di acquisizione della disponibilità da parte degli aventi titolo, con indicazione della data entro la quale il personale interessato può inviare al Provveditorato agli studi domanda documentata di conferimento dell'incarico. Il termine di scadenza della domanda non potrà essere comunque inferiore a trenta giorni dalla data di affissione all'albo del predetto avviso.

- Avanti titolo

possono presentare domanda per l'incarico i docenti di Educazione Fisica e i Capi di istituto in servizio nella provincia e con almeno 10 anni di ruolo, (compreso quello nel quale viene posto a disposizione l'incarico), svolti nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi delle vigenti disposizioni e validi a tutti gli effetti come servizio.

- Titoli

Ai fini del conferimento dell'incarico sono valutabili le categorie di titoli indicati nella allegata tabella.

- Commissione

Per la valutazione dei titoli, il Provveditore si avvale di apposita Commissione, compiti preparatori, da lui nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande, e così composta:

- dal Provveditore o da un suo delegato, che ha la presidenza:

- da due membri designati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva di cui uno è ispettore tecnico del settore;

- da un Capo di Istituto;
- da un insegnante di ruolo di educazione fisica.

La Commissione elenca per ciascun aspirante i titoli presentati e, vagliati gli stessi, formula una motivata relazione, evidenziando i nominativi di coloro che hanno raggiunto un punteggio totale di almeno 35 punti, sì da garantire il possesso dei requisiti minimi indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

- Conferimento dell'incarico e dispensa dall'insegnamento

Il Provveditore agli studi, vista la relazione della Commissione, conferisce, tra coloro che Da rilevare come la scelta di un docente esonerabile dal servizio sembra in generale garantire una maggiore disponibilità di tempo da adibire alle specifiche funzioni, almeno nei confronti di un Capo di Istituto che non sia, per altro istituto giuridico sollevato dalle attuali gravose responsabilità ed incombenze della dirigenza.

- Trasmissione degli atti

Il Provveditore trasmette tempestivamente al Ministero della Pubblica Istruzione Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva, la relazione della Commissione e il decreto di nomina.

Tabella dei titoli valutabili

A - Titoli di servizio - incarichi - funzioni

Si riportano, di seguito, alcune tipologie di compiti da affidare ai collaboratori individuati nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva che rivisitano e riformulano quelle individuate dalla C.M. del 23 /111980 n. 22 ("Organizzazione e Coordinamento periferico del Servizio di Educazione Fisica e Sportiva"):

A - In generale il Coordinatore dell' 'Educazione Fisica e Sportiva, esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del Provveditore e dell'Amministrazione Centrale in ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di Educazione Fisica e per le attività motorie, ludiche, presportive, sportive, e per le attività di cui alla Direttiva 133 del 3 aprile 1996, nel quadro della cura del buon andamento tecnico-didattico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

B - Per quanto attiene alle attività curriculari dell'Educazione Fisica il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, per delega del Provveditore, la trattazione delle seguenti materie:

- assistenza tecnico-didattica ai dirigenti scolastici ed agli 00-CC. delle singole scuole;
- assistenza metodologico-didattica o tecnica per i docenti impegnati in attività didattiche, motorie, fisico-sportive e di progettazione e programmazione interdisciplinare;
- collaborazione con gli uffici della scuola secondaria per quanto concerne l'organico di diritto e di fatto dell'Educazione fisica, nonché nel reclutamento del personale docente non di ruolo di Educazione Fisica;
- collaborazione per l'approntamento del piano annuale di ripartizione e l'assegnazione di fondi per l'espletamento dell'attività sportiva scolastica alle Istituzioni scolastiche della provincia;
- valutazione e definizione delle proposte di aggiornamento sia per l'Educazione Fisica e le attività sportive che per le tematiche generali dell'aggiornamento;

- assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento per i docenti di attività motorie e di educazione fisica e sportiva e vigilanza sullo svolgimento dei corsi, in particolare nel caso questi non siano organizzati dall'Amministrazione;
- azione di supporto alla scuola elementare e scuola materna nella programmazione e nella elaborazione, oltreché nella attuazione di progetti e iniziative di educazione motoria e di promozione sportiva;
- monitoraggio relativo allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica e delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva anche mediante visite alle scuole e colloqui con gli studenti;
- consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi ed i campi scuola.

C - Per quanto attiene alle attività scolastiche extracurricolari il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, tra l'altro, in qualità di consulente del provveditore e di Vice Presidente della Commissione Organizzatrice Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, la trattazione delle seguenti materie:

- programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie e vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle autonomie scolastiche e della scuola in generale;
- organizzazione o assistenza all'organizzazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie;
- sostegno e assistenza nei rapporti delle scuole con le autorità comunali provinciali e regionali e con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva e di utilizzazione di impianti e attrezzature sportive;
- collaborazione con gli Uffici scolastici delle altre province finalizzate a programmare ed organizzare manifestazioni sportive scolastiche e del tempo libero nazionali od internazionali;
- consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti tecnici dell'attività sportiva scolastica promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- approntamento del piano annuale di utilizzazione di fondi finalizzati alla realizzazione delle attività sportive scolastiche provinciali;
- coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I. provinciale tramite la Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti in relazione alle attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari;
- coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I. provinciale tramite la Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti in materia di aggiornamento;
- attuazione protocollo di intesa M.P.I. - C.O.N.I. del 12.3.1997 ed eventuali integrazioni in base alle varie situazioni locali;
- rappresentanza del provveditorato in seno alle commissioni comunali e provinciali per il miglior utilizzo delle strutture sportive scolastiche.

Telex 05-02-1997 n. 588

1) Ore soprannumerate attività-sportiva scolastica (CAP.1053)

2) Artt. 453-454 1 comma D.L.vo 16.4.94 N.297 (CAP.1032)

In riferimento al telex n.33 datato 2.10.96 e n.9344 datato 29.12.96 della dir personale ufficio il di ragioneria, per ciò che concerne l'oggetto si precisa quanto segue.

1) la segnalazione del fabbisogno per le attività indicate in oggetto da imputare al capitolo 1059, a.f.1997s devono essere evidenziate distintamente secondo i seguenti punti a) e b).

A) anche in previsione di una articolazione del capitolo di bilancio di istituto che rende migliore sul piano tecnico contabile la finalizzazione degli stanziamenti relativi, le richieste per il trattamento economico relativo alle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva devono essere quantificate tenendo conto degli importi utilizzati nell'anno 1996, ma soprattutto di una previsione la più precisa possibile, considerando che i docenti di ed. fisica possono essere retribuiti per un massimo di sei ore settimanali per le attività programmate ed effettivamente svolte, ivi comprese quelle dei mesi estivi. Gli importi richiesti per le attività sportive scolastiche e non utilizzati per le stesse, dovranno essere rifinalizzati per le medesime attività nel successivo anno finanziario.

B) i coordinatori degli uffici educazione fisica ed i docenti collaboratori distaccati presso le amministrazioni, scolastiche periferiche dovranno essere retribuiti dalle scuole di appartenenza per un massimo di sei ore settimanali e per la durata di il mensilità annuali pertanto, i dirigenti scolastici interessati dovranno formalizzare i fabbisogni anche per il suddetto personale.

2) con l'occasione si chiarisce che i docenti di educazione fisica, ai sensi degli artt.453 e 454 del D.l.vo 16.4.94 n.297 possono essere utilizzati presso uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso università (art.453) o presso il C.O.N.I. (fino ad un massimo di 30 gg. Art.454). Conseguentemente, ai soli fini della quantificazione degli oneri per le supplenze conseguenti, i dirigenti scolastici formuleranno, ove occorra, alla ss.ll., motivata richiesta di ulteriore assegnazione di fondi ai sensi della c.m. n.740 dell'11.12.19969 prot.n.94411bl.

Per il Ministro

Firmato Carla Rocchi

Circ. 24 gennaio 1992, Prot. 304/A1

Ore soprannumerarie ai coordinatori di educazione fisica e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in ordine al pagamento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo agli insegnanti di educazione fisica addetti ai servizi periferici della materia.

Al riguardo, si confermano le disposizioni vigenti che prevedono tale trattamento nel limite di sei ore settimanali per la durata di undici mensilità annuali, a favore del coordinatore ed agli altri Insegnanti di educazione fisica distaccati o utilizzati a norma della O.M. 93 del 30.1.1991 nei servizi periferici.

Va considerato, intatti, non solo il maggior Impegno richiesto ai docenti predetti per l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche, comunali, provinciali, regionali, e nazionali, ma ancor più il fatto che l'Impegno eccedente i normali carichi orari previsti dall'art. 88 del D.P.R. 417/74 si estrinseca nella elaborazione di programmi o nella loro valutazione, nonché nella promozione e coordinamento delle attività fisico-sportive in ambito provinciale il che costituisce esercizio della funzione docente che non si esaurisce con il termine delle lezioni ma suscettibile di realizzazione nell'arco dell'intero anno.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni vigenti sull'attività sportiva scolastica e in particolare, la C.M. 253/90, confermata dalla C.M. 246/1991.

Tutto ciò premesso, l'accertamento della rispondenza di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine della legittima corresponsione della retribuzione di cui trattasi, compete alle SS.LL.

IL MINISTRO
f.to Jervolino

Provvedimenti per l'educazione fisica

Titolo I - Ordinamento dell'educazione fisica

Art. 1 - Organizzazione dell'insegnamento

- L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2 - Formazione delle squadre

- Ai fini di cui al precedente articolo, la scolaresca di ogni scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.

- Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4 - Voto di educazione fisica negli istituti magistrali

- In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 816, e del comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5 - Palestre ed impianti sportivi

- Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6 - Sussidi

- Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce e sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi centrali

- È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8

- Ispettorato centrale - Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9 - Servizi periferici

- L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10 - Personale subalterno

- (omissis)

Art. 11 - Tassa di educazione fisica

- In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

Art. 13 - ... per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie... o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti o scuole.

Valutazione

Risposta quesiti 25 novembre 1998, prot. 285/A1
Nuovi Esami di Stato. Risposta a quesiti.

Nota 21 settembre 1995, prot. n. 29597
Scheda personale dell'alunno della scuola media. Chiarimenti.

C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2
Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica.

C.M. 21 settembre 1994, prot. n. 29527
Scheda personale dell'alunno della scuola media - chiarimenti.

D.M. 5 maggio 1993
Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

C.M. 27 maggio 1993, n. 167
Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL
Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 -
Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

C.M. 15 maggio 1987, prot. n. 10562
Relazione sulla scheda sperimentale di valutazione degli alunni - Anno scolastico 1986/87.

Legge 16 febbraio 1984, n. 13
Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

C.M. 17 novembre 1979, n. 282, prot. n. 8231
Scheda personale dell'alunno della scuola media. Anno scolastico 1979-80.

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B
Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno.

Legge 4 agosto 1977, n. 517
Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Provvedimenti per l'educazione fisica.
Valutazione

Risposta quesiti 25 novembre 1998, prot. 285/A1
Nuovi Esami di Stato. Risposta a quesiti.

Nota 21 settembre 1995, prot. n. 29597
Scheda personale dell'alunno della scuola media. Chiarimenti.

C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2
Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica.

C.M. 21 settembre 1994, prot. n. 29527
Scheda personale dell'alunno della scuola media - chiarimenti.

D.M. 5 maggio 1993
Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

C.M. 27 maggio 1993, n. 167
Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL
Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 -
Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap.

C.M. 15 maggio 1987, prot. n. 10562
Relazione sulla scheda sperimentale di valutazione degli alunni - Anno scolastico 1986/87.

Legge 16 febbraio 1984, n. 13
Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

C.M. 17 novembre 1979, n. 282, prot. n. 8231
Scheda personale dell'alunno della scuola media. Anno scolastico 1979-80.

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B
Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno.

Legge 4 agosto 1977, n. 517
Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Provvedimenti per l'educazione fisica.

Risposta quesiti 25 novembre 1998, prot. 285/A1

Nuovi Esami di Stato. Risposta a quesiti

Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti e richieste di chiarimento relativi all'esame di Stato (L. 425/1997 e Regolamento - D.P.R. 23.7.1998) ed in particolare:

- 1) se l'educazione fisica pur essere oggetto della 3a prova;
- 2) se l'educazione fisica pur essere oggetto del colloquio pluridisciplinare;
- 3) se il docente di educazione fisica pur essere nominato Presidente della Commissione di esame;
- 4) se il docente di educazione fisica pur far parte della Commissione d'esame;
- 5) se i crediti formativi possono essere presi in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;
- 6) se il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media e, quindi per l'attribuzione dei credito scolastico.

Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti, si ritiene indispensabile un rapido richiamo di alcuni punti della precitata normativa:

L. 425 del 10.12.1997:

Art. 2, 5° comma (abbreviazione corso di studi), dove previsto la possibilità di una abbreviazione degli studi per gli alunni ... che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica: nella fattispecie ciò significa che il principio della valutazione non si applica solo alla classe quinta ma alle tre classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, a tutte le materie ed a tutti gli alunni in quanto, anche quando esonerati devono essere valutati per quanto previsto dalla C.M. 216 del 17.7.1987.

Art. 3, 1° comma (prove scritte) dove previsto che "... la terza a carattere pluridisciplinare verte sulle materie dell'ultimo anno di corso", come peraltro chiaramente espresso nell'art. 1 del 357/1998.

Art. 3, 3° comma (colloquio) dove previsto che "Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso"; e ribadito nel D.M. 358/1998, per ciò che concerne la suddivisione di tutte le materie in ambiti disciplinari, sia per la correzione degli elaborati che per lo svolgimento del colloquio: "Considerato che l'educazione fisica per finalità, obiettivi e contenuti specifici pur trovare collocazione sia nell'area umanistica che in quella scientifico-tecnologica, si rimette all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle aree succitate."

Art. 4, 2° comma (Presidente), dove è previsto che il Presidente della Commissione di esame possa essere scelto "tra i docenti della scuola secondaria superiore".

Art. 4, 2° comma (commissione di esame), dove è previsto che i membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola secondaria superiore"

Art. 5, 1° comma "Il Consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, in fase di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito relativo all'andamento degli studi, denominato credito scolastico.

D.P.R. 323 del 23.7.1998.

Art. 2, 2° comma (Abbreviazione corso di studi), dove è previsto che "Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di stato gli alunni che, nello scrutinio finale nella promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, fatta ferma la particolare disciplina dei motivati esonerati dall'esecuzione di tutte o parti, delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica"; la normativa relativa agli esoneri già richiamata rappresentata dalla C.M. 216 del 17.7.1987.

Art. 3, 7° comma (candidati esterni), dove è previsto che i candidati esterni sostengono l'esame preliminare "davanti al Consiglio di classe dell'istituto statale collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato".

Art. 4, 4° comma (prove scritte), dove è previsto che "... la terza a carattere pluridisciplinare, è tesa ad accertare ... omissis ... la capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso ": concetto, come detto, chiaramente espresso nell'art. 1 del precitato D.M. 357/1998.

Art. 4, 5° comma (colloquio) dove è previsto che "Il colloquio, si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".

Art. 5, 7° comma, (colloquio), dove è previsto che Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato".

Art. 9, 4° comma (Presidente) dove è previsto che Il Presidente della Commissione di esame pur essere scelto "tra i docenti della scuola secondaria superiore".

Art. 9, 5° comma, (commissione di esame), dove è previsto che i membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola secondaria superiore" e che i membri interni "sono designati ... tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni appartenenti al consiglio di classe".

Art. 11, 1° comma (credito scolastico), dove è prevista l'assegnazione di "un apposito punteggio per l'andamento degli studi denominato credito scolastico".

Art. 11, 2° comma (credito scolastico), dove è previsto che il credito scolastico comprende "eventuali crediti formativi" e che "è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima".

Art. 12, 1° comma (credito formativo) dove è previsto che "il Ministro individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto"; tale individuazione è stata fatta con D.M. 452 del 12.11.1998, ove è previsto che "le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi ... sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza ... in ambiti ... legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare ... omissis ... allo sport".

Tabella A, nota (crediti scolastici) dov'è previsto che M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno.

È appena il caso di ricordare che l'esame di stato, per effetto della precitata normativa, di quella successivamente emanata e di quella in corso di emanazione, ha subito profonde modifiche rispetto all'esame di maturità; tra esse non pur non evidenziarsi la pari dignità formativa e la valenza culturale di tutte le materie che costituiscono il curriculum delle diverse tipologie di Istruzione secondaria di secondo grado.

Per questo motivo ed in relazione alla normativa richiamata ne deriva la conseguenza di una risposta positiva ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenuti all'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, di questo Ministero, nel senso che:

- l'educazione fisica pur essere oggetto della 3a prova scritta e del colloquio pluridisciplinare;
- il docente di educazione fisica pur essere nominato Presidente o componente della commissione per l'esame di stato sia in qualità di membro esterno che interno;
- che i crediti formativi sportivi possono essere presi in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;

- che il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico.

Nota 21 settembre 1995, prot. n. 29597

Scheda personale dell'alunno della scuola media. Chiarimenti

1. L'introduzione del nuovo modello di scheda personale dell'alunno, disposta con D.M. 5 maggio 1993, ha prodotto nella scuola media una spinta innovativa che ha comportato non soltanto l'esigenza di rivedere i principi, le modalità e le procedure strettamente legate alla valutazione, ma anche di riconsiderare i molteplici aspetti a questa connessi.

La L. 517/77 aveva definito il quadro generale di riferimento alla valutazione; l'adozione del nuovo strumento consente, ora, la realizzazione delle condizioni atte a rendere coerente e pienamente efficace il complesso delle operazioni comunque finalizzata all'attuazione dei principi ispiratori della scuola media.

È noto che l'adozione a partire dell'anno scolastico 1993-94, del nuovo modello di scheda è stata preceduta da una sperimentazione che ha coinvolto un campione significativo di scuole.

L'esperienza sperimentale ed una successiva indagine, effettuata nel corso del primo anno di adozione, hanno messo in evidenza una serie di problemi sui quali si è concentrato un dibattito di approfondimento che consente di raccogliere alcuni orientamenti utili ad un più efficace utilizzo del nuovo strumento da parte delle scuole.

2. A suo tempo, nell'intento di sostenere l'innovazione ed al fine di contribuire al superamento delle difficoltà di natura organizzativa e di ordine epistemologico e didattico evidenziatesi, questa Direzione Generale ha attivato una serie di iniziative che hanno comportato il coinvolgimento sempre più ampio dei soggetti interessati (docenti, presidi, provveditori, ispettori, IRRSAE).

Si ricordano le più significative:

- il seminario internazionale di Punta Ala (gli atti sono raccolti nel volume *La valutazione nella scuola media Studi e Documenti degli Annali della P.I.*, n. 64, 1993);

- il seminario nazionale di Punta Ala (gli atti sono raccolti nel volume *Sistema di valutazione e Scheda personale dell'alunno nella scuola media: linee per l'aggiornamento*, Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado, Ministero P.I., 1993). Tale documento è stato già trasmesso a tutte le scuole medie;

- il primo seminario (9-12 novembre 1993) e il secondo seminario (9-11 giugno 1994) di Latina, destinato agli ispettori, i cui documenti saranno prossimamente trasmessi a tutte le scuole medie;
- la ricognizione, su tutto il territorio nazionale, delle pubblicazioni realizzate dagli IRRSAE sulla scheda (dette pubblicazioni saranno trasferite in abstract su supporto magnetico che sarà inviato in dotazione a ciascun IRRSAE);
- la predisposizione di un piano nazionale di aggiornamento, rivolto per l'anno scolastico '93/'94 ai capi d'istituto e per l'anno scolastico '94/'95 al personale docente, con l'affidamento di fondi IRRSAE.

3. Con lo scopo di contribuire ad assicurare efficacia e unitarietà alle operazioni che le scuole devono mettere in atto per un corretto uso della nuova scheda, si riportano di seguito, in riepilogo, le indicazioni sui punti più importanti emersi dai seminari di studio sopraelencati.

a) - Programmazione e valutazione

Il processo di valutazione, richiesto dalla scheda, presuppone una serie complessa di operazioni che attengono alla programmazione e alla verifica continua del processo di insegnamento-apprendimento.

Solo l'interdipendenza funzionale dei due momenti, come hanno messo in evidenza anche le indagini espletate a vari livelli, realizza la validità formativa dell'azione didattica.

È necessario, quindi, che venga mantenuta una stretta correlazione tra programmazione e valutazione e che tale rapporto risulti rispecchiato in tutti gli strumenti di documentazione (registro dei verbali degli organi collegiali, registro personale dei docenti) che, congiuntamente, sono destinati ad attestare le modalità di svolgimento della programmazione educativa e didattica e del processo valutativo.

b) - Osservazioni sistematiche

Le osservazioni sistematiche, previste dall'art. 9 della Legge 517/77, dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Esse, infatti coprono tutto l'arco di ciclo di formazione e consentono l'autoregolazione del processo di insegnamento-apprendimento, che, notoriamente costituisce la finalità precipua della valutazione formativa.

Le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione degli alunni non possono ridursi - come è stato ribadito nelle occasioni di studio - alle sole annotazioni relative alle verifiche del profitto e alla misurazione delle prestazioni.

Esse esigono la registrazione di opportune annotazioni sulle condizioni e sui modi caratteristici di apprendimento degli alunni nonché su ogni manifestazione comportamentale significativa e rilevabile. Di conseguenza i registri personali dei docenti devono essere strutturati in modo da poter soddisfare tali esigenze.

In occasione delle verifiche periodiche sull'andamento educativo e didattico generale, effettuate dai consigli di classe, è indispensabile che le osservazioni sistematiche siano oggetto di attenta considerazione.

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, occorre evitare, nell'attribuzione di un giudizio, il ricorso alle lettere A, B, C, D, E, da utilizzarsi, invece, esclusivamente nelle valutazioni trimestrali o quadrimestrali per l'attribuzione dei livelli ai criteri; ciò al fine di evitare confusione tra momenti parziali di indagine e fasi complessive e conclusive di un processo di apprendimento.

c) - Collegialità

La dimensione collegiale di tutte le operazioni previste, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, risulta essere una condizione essenziale per l'efficacia degli interventi formativi. La scheda richiede, per sua stessa natura e finalità, operazioni che scaturiscano dalla condivisione e corresponsabilità delle attività di insegnamento, in modo da poter superare eventuali forme accentuate di individualismo didattico.

La collegialità deve essere assicurata in modo particolare nella rilevazione della situazione iniziale, nella progettazione dei procedimenti individualizzati, nella verifica della loro realizzazione e nell'articolazione dei criteri del quadro 3 in gradi di sviluppo delle conoscenze e delle loro abilità attese, richiesta agli insegnanti delle medesime discipline (C.M. 167/93).

I capi d'istituto, quindi, vorranno attivarsi affinché tale dimensione collegiale trovi le migliori condizioni per essere esercitata.

d) - Comunicazione alle famiglie

Il rapporto scuola-famiglia si arricchisce del contributo informativo fornito dalle notizie riportate dalla scheda.

I dati emersi dalla rilevazione della situazione di partenza degli alunni e gli interventi di individualizzazione programmati incontreranno l'adesione e l'impegno consapevole dei genitori, solo se conosciuti tempestivamente e ripresi e discussi anche in momenti non formali. Per questo appare necessario che la scuola non procrastini i tempi di comunicazione previsti dalla C.M. 167/93 e ponga la propria proposta operativa in un contesto di sostanziale collaborazione con gli alunni e con le famiglie, al fine di realizzare quel "contratto formativo" a cui la circolare medesima fa esplicito riferimento.

Gli esiti degli apprendimenti (quadro 3) e le informazioni sul livello globale di maturazione raggiunto (quadro 4) costituiranno ulteriori elementi per attivare una più consapevole partecipazione dei genitori e degli alunni all'intero processo formativo.

e) - Personalizzazione della rilevazione iniziale e degli interventi

Elemento essenziale risulta essere la "personalizzazione" della situazione iniziale (quadro 1) e dei procedimenti di individualizzazione (quadro 2) al fine di adeguare l'azione formativa alle "peculiarità" dei singoli alunni.

Per il quadro 1, tale esigenza può essere meglio soddisfatta con la trascrizione, per ciascun alunno, dei dati più significativi in termini di bisogni e risorse, tra quelli osservati e rilevati mediante strumentazione che le scuole avranno all'uopo costruito. Per il quadro 2, è necessario pervenire alla descrizione di interventi adeguati alle caratteristiche di ciascuno e, pertanto, opportunamente diversificati.

In questa prospettiva deve assolutamente escludersi l'uso di timbri, di crocettature di voci fisse, di forme compilative comunque standardizzate e, relativamente al quadro 1, l'attribuzione di livelli (A, B, C, D, E) alle voci considerate.

Si segnala, tuttavia, per ciò che attiene alla compilazione della scheda che questa Direzione Generale, in considerazione del notevole impegno richiesto dalle operazioni di trascrizione manuale della medesima, ha messo allo studio l'utilizzo di strumentazioni automatiche che possono agevolare tale adempimento.

f) - Attribuzione dei livelli ai criteri al quadro 3

Questa operazione deve essere realizzata attraverso una serie di fasi interrelate che coinvolgono l'azione individuale e collegiale dei docenti; si indicano quelle fondamentali:

- il collegio dei docenti definisce le scelte generali per la valutazione analitica e globale;
- i docenti delle medesime discipline provvedono ad articolare i criteri del quadro 3 in un sistema di obiettivi/competenze da perseguire;
- il consiglio di classe coordina in sede di programmazione, la descrizione operativa degli obiettivi e le modalità per realizzare la valutazione "secondo criterio", a cui la C.M. 167/93 fa riferimento;
- il singolo docente, con la programmazione disciplinare, adatterà poi alla reale situazione della classe gli obiettivi individuati per ogni criterio;
- l'attribuzione dei livelli ai criteri avverrà sulla base del raggiungimento da parte di ciascun alunno degli obiettivi fissati nella programmazione.

Le SS. LL. sono pregate di provvedere alla sollecita trasmissione di questa nota a tutte le scuole medie, favorendo anche opportune occasioni di incontro per un approfondito dibattito.

C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2

Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica

Pervengono numerosi quesiti in merito ai criteri da adottare relativamente alla valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica, con particolare riferimento ai programmi sperimentali del biennio e del triennio della scuola secondaria superiore di cui al D.I 9 marzo 1994.

Perplessità sono sorte, infatti, in quanto, come è noto, per ciò che concerne l'anzidetta disciplina nel quadro orario settimanale di cui al decreto citato viene indicata una prova pratica ed una orale.

Ciò ha provocato disorientamento tra i capi di istituto e i docenti interessati che hanno interpretato in senso letterale e prescrittivo detta indicazione, con la conseguenza che sono state impartite istruzioni da parte dei presidi ai docenti della disciplina di procedere alle valutazioni mediante l'espressione di due voti, di cui uno per le prove pratiche e l'altro per quelle orali.

Tale interpretazione non appare corretta, in quanto non tiene nel dovuto conto il quadro complessivo dei nuovi programmi allegato allo stesso decreto interministeriale, in particolare per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute relativamente alle finalità dell'educazione fisica, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della stessa disciplina.

Tanto meno tiene conto del paragrafo riguardante specificamente le "verifiche" nel quale all'ultimo comma è detto testualmente: "il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse".

Da ciò si evince che la scelta delle prove, ai fini della valutazione stessa è lasciata alla discrezionalità del docente, la quale potrà utilmente esplicarsi in relazione, alla concreta situazione degli alunni e alla valorizzazione peculiare di uno o di altro aspetto dei contenuti dei nuovi programmi.

Non vi è alcun dubbio a questo proposito che, ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati.

C.M. 21 settembre 1994, prot. n. 29527

Scheda personale dell'alunno della scuola media - chiarimenti

1. L'introduzione del nuovo modello di scheda personale dell'alunno, disposta con D.M. 5 maggio 1993, ha prodotto nella scuola media una spinta innovativa che ha comportato non soltanto l'esigenza di rivedere i principi, le modalità e le procedure strettamente legate alla valutazione, ma anche di riconsiderare i molteplici aspetti a questa connessi.

La L.517/77 aveva definito il quadro generale di riferimento della valutazione; l'adozione del nuovo strumento consente, ora, la realizzazione delle condizioni atte a rendere coerente e pienamente efficace il complesso delle operazioni comunque finalizzate all'attuazione dei principi ispiratori della scuola media.

È noto che l'adozione a partire dell'anno scolastico 1993/94, del nuovo modello di scheda è stata preceduta da una sperimentazione che ha coinvolto un campione significativo di scuole.

L'esperienza sperimentale ed una successiva indagine, effettuata nel corso del primo anno di adozione, hanno messo in evidenza una serie di problemi sui quali si è concentrato un dibattito di approfondimento che consente di raccogliere oggi alcuni orientamenti utili ad un più efficace utilizzo del nuovo strumento da parte delle scuole.

2. A suo tempo, nell'intento di sostenere l'innovazione ed al fine di contribuire al superamento delle difficoltà di natura organizzativa e di ordine epistemologico e didattico evidenziatesi, questa Direzione Generale ha attivato una serie di iniziative che hanno comportato il coinvolgimento sempre più ampio dei soggetti interessati (docenti, presidi, provveditori, ispettori, IRRSAE).

Si ricordano le più significative:

- il seminario internazionale di Punta Ala (gli atti sono raccolti nel volume La valutazione nella scuola media, Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione, n. 64, 1993);
- il seminario nazionale di Punta Ala (gli atti sono raccolti nel volume Sistema di valutazione e Scheda personale dell'alunno nella scuola media: linee per l'aggiornamento, Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado, Ministero P.I., 1993). Tale documento è stato già trasmesso a tutte le scuole medie;
- il primo seminario (9-12 novembre 1993) e il secondo seminario (9-11 giugno 1994) di Latina, destinato degli ispettori, i cui documenti saranno prossimamente trasmessi a tutte le scuole medie;
- la ricognizione, su tutto il territorio nazionale, delle pubblicazioni realizzate dagli IRRSAE sulla scheda (dette pubblicazioni saranno trasferite in abstract su un supporto magnetico che sarà inviato in dotazione a ciascun IRRSAE);
- la predisposizione di un piano nazionale di aggiornamento, rivolto per l'anno scolastico 1993/94 ai capi di istituto e per l'anno scolastico 1994/95 al personale docente, con l'affidamento di fondi agli IRRSAE.

3. Con lo scopo di contribuire ad assicurare efficacia e unitarietà alle operazioni che le scuole devono mettere in atto per un corretto uso della nuova scheda, si riportano di seguito, in riepilogo, le indicazioni sui punti più importanti emersi dai seminari di studio sopraelencati.

a) Programmazione e valutazione.

Il processo di valutazione, richiesto dalla scheda, presuppone una serie complessa di operazioni che attengono alla programmazione e alla verifica continua del processo di insegnamento-apprendimento.

Solo l'interdipendenza funzionale dei due momenti, come hanno messo in evidenza anche le indagini espletate a vari livelli, realizza la validità formativa dell'azione didattica.

È necessario, quindi, che venga mantenuta una stretta correlazione tra programmazione e valutazione e che tale rapporto risulti rispecchiato in tutti gli strumenti di documentazione (registro dei verbali degli organi collegiali, registro personale dei docenti) che, congiuntamente, sono destinati ad attestare le modalità di svolgimento della programmazione educativa e didattica e del processo valutativo.

b) Osservazioni sistematiche.

Le osservazioni sistematiche, previste dall'art. 9 della Legge 517/77, dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Esse, infatti, coprono tutto l'arco del ciclo di formazione e consentono l'autoregolazione del processo di insegnamento-apprendimento, che, notoriamente, costituisce la finalità precipua della valutazione formativa.

Le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione degli alunni non possono ridursi - come è stato ribadito nelle occasioni di studio - alle sole annotazioni relative alle verifiche del profitto e alla misurazione delle prestazioni.

Esse esigono la registrazione di opportune annotazioni sulle condizioni e sui modi caratteristici di apprendimento degli alunni nonché su ogni manifestazione comportamentale significativa e rilevabile. Di conseguenza i registri personali dei docenti devono essere strutturati in modo da poter soddisfare tali esigenze.

In occasione delle verifiche periodiche sull'andamento educativo e didattico generale, effettuate dai consigli di classe, è indispensabile che le osservazioni sistematiche siano oggetto di attenta considerazione.

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, occorre evitare, nell'attribuzione di un giudizio, il ricorso alle lettere A, B, C, D, E, da utilizzarsi, invece, esclusivamente nelle valutazioni trimestrali o quadrimestrali per l'attribuzione dei livelli ai criteri; ciò, al fine di evitare confusione tra momenti parziali di indagine e fasi complessive e conclusive di un processo di apprendimento.

c) Collegialità

La dimensione collegiale di tutte le operazioni previste, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, risulta essere una condizione essenziale per l'efficacia degli interventi formativi. La scheda richiede, per sua stessa natura e finalità, operazioni che scaturiscano dalla condivisione e corresponsabilità delle attività di insegnamento in modo da poter superare eventuali accentuate di individualismo didattico.

La collegialità deve essere assicurata in modo particolare nella rilevazione della situazione iniziale, nella progettazione dei procedimenti individualizzati, nella verifica della loro realizzazione e nell'articolazione dei criteri del Quadro 3 in gradi di sviluppo delle conoscenze e delle abilità attese, richiesta agli insegnanti delle medesime discipline (CM 167/93).

I capi di istituto, quindi, vorranno attivarsi affinché tale dimensione collegiale trovi le migliori condizioni per essere esercitata.

d) Comunicazione alle famiglie.

Il rapporto scuola-famiglia si arricchisce del contributo informativo fornito dalle notizie riportate dalla scheda.

I dati emersi dalla rilevazione della situazione di partenza degli alunni e gli interventi di individualizzazione programmati incontreranno l'adesione e l'impegno consapevole dei genitori, solo se conosciuti tempestivamente e ripresi e discussi anche in momenti non formali. Per questo appare necessario che la scuola non procrastini i tempi di comunicazione previsti dalla C.M. 167/93 e ponga la propria proposta operativa in un contesto di sostanziale collaborazione con gli alunni e con le famiglie, al fine di realizzare quel "contratto formativo" a cui la circolare medesima fa esplicito riferimento.

Gli esiti degli apprendimenti (Quadro 3) e le informazioni sul livello globale di maturazione raggiunto (Quadro 4) costituiranno ulteriori elementi per attivare una più consapevole partecipazione dei genitori e degli alunni all'intero processo formativo.

e) Personalizzazione della rilevazione iniziale e degli interventi

Elemento essenziale risulta essere la "personalizzazione" della situazione iniziale (Quadro 1) e dei procedimenti di individualizzazione (Quadro 2) al fine di adeguare l'azione formativa alle "peculiarità" dei singoli alunni.

Per il Quadro 1, tale esigenza può essere meglio soddisfatta con la trascrizione, per ciascun alunno, dei dati più significativi in termini di bisogni e risorse, tra quelli osservati e rilevati mediante la strumentazione che le scuole avranno all'uopo costruito.

Per il Quadro 2, è necessario pervenire alla descrizione di interventi adeguati alle caratteristiche di ciascuno e, pertanto, opportunamente diversificati.

In questa prospettiva deve assolutamente escludersi l'uso di timbri, di crocettature di voci fisse, di forme compilative comunque standardizzate e, relativamente al Quadro 1, l'attribuzione di livelli (A, B, C, D, E) alle voci considerate.

Si segnala, tuttavia, per ciò che attiene alla compilazione della scheda, che questa Direzione Generale, in considerazione del notevole impegno richiesto dalle operazioni di trascrizione manuale della medesima, ha messo allo studio l'utilizzo di strumentazioni automatiche possano agevolare tale adempimento.

f) Attribuzione dei livelli ai criteri del Quadro 3.

Questa operazione deve essere realizzata attraverso una serie di fasi interrelate che coinvolgono l'azione individuale e collegiale dei docenti; si indicano quelle fondamentali:

- il collegio dei docenti definisce le scelte generali per la valutazione analitica e globale;
- i docenti delle medesime discipline provvedono ad articolare i criteri del Quadro 3 in un sistema di obiettivi/competenze da perseguire;
- il consiglio di classe coordina, in sede di programmazione, la descrizione operativa degli obiettivi e le modalità per realizzare la valutazione "secondo criterio", a cui la C.M. 167/93 fa riferimento;
- il singolo docente, con la programmazione disciplinare, adatterà poi alla reale situazione della classe gli obiettivi individuati per ogni criterio;
- l'attribuzione dei livelli ai criteri avverrà sulla base del raggiungimento da parte di ciascun alunno degli obiettivi fissati nella programmazione.

Le SS.LL. sono pregate di provvedere alla sollecita trasmissione di questa nota a tutte le scuole medie, favorendo anche opportune occasioni di incontro per un approfondimento dibattito.

D.M. 5 maggio 1993

Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media

Art. 1- È approvato l'allegato modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media in sostituzione di quello attualmente in uso.

Art. 2- L'adozione di detto nuovo modello decorrerà a partire dal prossimo anno scolastico 1993/94. È data facoltà, tuttavia, alle scuole medie di differire all'anno scolastico 1994/95 l'utilizzazione di tale modello al fine di consentire i necessari approfondimenti sui temi della programmazione e della correlata valutazione alla luce del nuovo strumento.

Resta fermo l'obbligo, comunque, dell'adozione generalizzata del nuovo modello a partire dall'anno scolastico 1994/95.

Scheda personale dell'alunno

Premessa

1. La valutazione e la sua funzione nel sistema formativo La valutazione svolge una funzione specifica ed essenziale nel complesso sistema formativo. Per stabilire che cosa valutare dell'alunno, e come, è necessario prendere in considerazione i diversi elementi costitutivi dell'intero sistema e il rapporto di interdipendenza che li lega.

L'alunno, il "centro" delle preoccupazioni formative (per usare un'espressione invalsa presso pedagogisti e educatori), presenta caratteristiche sue proprie; è cresciuto e vive in un suo ambiente fisico e socio-culturale; è in interazione dinamica con i modelli educativi della famiglia, della scuola e del vicinato; vive relazioni interpersonali con familiari, parenti, educatori, compagni di scuola e di divertimento. Insomma ogni alunno ha avuto ed ha molteplici scambi con un complesso di condizioni e di fattori che interagiscono e interdipendono con lui e che variano di continuo.

Questo soggetto in sviluppo viene guidato nel suo cammino verso la maturità umana da una pluralità di "agenti" che a loro volta fanno parte di sistemi complessi (famiglia, scuola e ambiente di appartenenza), i quali dovrebbero coordinarsi tra loro a causa e in vista dell'unitarietà del fine educativo cui tendono.

L'azione educativa della scuola s'ispira alla esperienza degli insegnanti rielaborata criticamente di continuo alla luce dei risultati osservati, delle indicazioni delle scienze umane in rapido progresso e della ricerca (storica, teorica e sperimentale) della pedagogia e della didattica.

Le decisioni che orientano tale azione vanno formulate e prese scegliendo tra una varietà di ipotesi e di condizioni, tenendo conto dell'efficacia di fattori non tutti ben conosciuti nei loro effetti e nei reciproci influssi.

Le scelte vanno inoltre calibrate e differenziate secondo le situazioni concrete in cui ciascun educatore ed alunno è chiamato ad operare.

È indispensabile pertanto che gli indirizzi seguiti vengano attentamente controllati attraverso un'analisi continua dei risultati che via via producono, poiché la verifica della loro efficacia è l'unico strumento che consenta di "regolare" progressivamente gli interventi adeguandoli ai bisogni che l'evolversi della situazione concretamente segnala.

La valutazione - cioè il confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti - diventa pertanto nella scuola il momento in cui si raccolgono gli effetti dell'azione formativa e li si vagliano in base a dei criteri. Questi vanno desunti dai fini perseguiti, e quindi dalle risultanze attese, con lo scopo fondamentale di permettere di tenere sotto controllo l'intero progetto di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo.

La valutazione scolastica, secondo tutto quanto si è detto, non può risolversi nel semplice giudizio di merito attribuito all'alunno in base ai risultati da lui conseguiti, perché in tal caso non si prenderebbe in considerazione l'influsso esercitato dagli altri fattori interagenti, e quindi la loro responsabilità. I dati che vengono acquisiti attraverso la valutazione servono ad orientare non solo l'azione educativa della scuola ma, data la pluralità degli agenti intervenienti, anche di tutti coloro che incidono sulla formazione del ragazzo.

L'insieme delle finalità cui l'educazione dell'alunno tende diventano l'oggetto di una sorta di "controllo formativo" stipulato di fatto tra società, insegnanti, genitori ed alunni quando questi entra nella scuola.

Siccome la valutazione rappresenta lo snodo attraverso cui i diversi elementi del "contratto formativo" si intersecano e si condizionano, è necessario che essa sia trasparente e condivisa, nei suoi fini e nelle sue procedure, da tutti coloro che vi sono coinvolti.

Chiarire in quali condizioni la formazione si esplichi, con quali finalità si intenda operare con quali criteri si valuti, risulta essenziale ai fini della definizione del contratto formativo. In questa ottica, pur restando la responsabilità giuridica della valutazione collegiale dell'alunno di competenza del Consiglio di classe, la responsabilità pedagogica induce le varie figure che operano nella scuola a collegarsi tra di loro per realizzare una valutazione "collegiale", in senso ampio, degli esiti dei propri interventi.

Appare chiaro dunque come l'intero processo di valutazione debba inserirsi in un piano programmatico d'azione preciso, in cui ogni intervento sia funzionale e coerente con gli altri, così come chiaramente esplicitato dalla C.M. 252/78, applicativa della legge 517/77, che nella premessa puntualizza: "Si sottolinea, in particolare, lo stretto collegamento che deve stabilirsi tra la rilevazione della situazione di partenza, l'identificazione dei fini e degli obiettivi generali, la selezione e l'utilizzazione dei contenuti culturali nonché dei metodi, delle attività e delle esperienze educative scolastiche, e il momento della valutazione, da non più considerare come a sé stante e in funzione meramente selettiva, ma come momento di verifica della programmazione educativa e didattica, come stimolo al perseguimento dell'obiettivo del massimo possibile sviluppo di ciascun alunno".

Lungo il percorso attraverso il quale quotidianamente si costruisce la valutazione, gli indirizzi, le decisioni e le motivazioni dei docenti trovano documentazione nelle verbalizzazioni degli incontri, nei registri personali e di classe e nella scheda.

2. Gli strumenti di documentazione degli interventi didattici e dei processi valutativi

Con la legge 517/77 si introduce un nuovo sistema di valutazione, intendendo con esso l'insieme delle operazioni e degli strumenti da utilizzare, secondo le istruzioni in seguito fornite in sede applicativa dalle CC.MM. 319/77 e 252/78.

Prima di affrontare l'esame della scheda dell'alunno introdotta dalla legge appena citata, pare utile sottolineare l'importanza degli strumenti di documentazione che possono agevolare e migliorare l'opera quotidiana dei docenti.

Elenchiamo qui di seguito tali strumenti richiamandone sinteticamente le funzioni:

a. registro dei verbali del collegio dei docenti

- b. registro dei verbali del consiglio di classe
- c. registro personale del professore
- d. registro-giornale di classe
- e. scheda personale dell'alunno
- f. fascicolo personale dell'alunno.

a. Il registro dei verbali del collegio dei docenti

La verbalizzazione delle decisioni assunte in sede collegiale da tutti gli insegnanti della scuola costituisce fondamento e quindi punto di riferimento costante per l'impostazione dei progetti educativi riguardanti le singole classi.

Il Collegio stabilisce infatti le linee portanti della programmazione, esprimendole in un quadro di finalità, cioè di intendimenti riferibili ad un sistema di valori inerenti alla promozione della persona nell'ambito di una determinata società e cultura. Tali finalità saranno concordate e coordinate in un "Progetto d'Istituto", sulla base degli indirizzi forniti dai Programmi, in relazione alle caratteristiche, ovvero alle esigenze formative del contesto territoriale in cui si opera, e alle istanze formulate in sede deliberativa e propositiva dal Consiglio di istituto.

Il Collegio rappresenta altresì l'organo preposto alla definizione dei criteri generali su cui uniformare la valutazione analitica e globale degli alunni in coerenza con quanto programmato.

b. Il registro dei verbali del consiglio di classe

La programmazione educativa e didattica del Collegio dei docenti trova una prima articolazione e traduzione operativa nella definizione concordata nel Consiglio di Classe degli obiettivi generali, che - in quanto riferiti ad orientamenti di vasta portata dotati di ampio potere di trasferibilità - costituiscono la base, e quindi le componenti, di una formazione integrale e duratura.

Questa rielaborazione analitica diventa quadro di riferimento - e insieme vincolo e guida - per gli insegnanti, i quali devono innestarvi la loro programmazione individuale, sia per quanto riguarda gli aspetti generali che quelli strettamente disciplinari.

Il registro dei verbali del Consiglio di Classe costituisce quindi la documentazione fondante del progetto educativo, a condizione che riporti anche le modalità dell'osservazione e della verifica dei risultati, i criteri per la loro valutazione, gli interventi individualizzati e qualsiasi informazione utile all'adeguamento del progetto stesso.

Appare chiaro così il valore strumentale oltreché programmatico di questo documento, poiché esso raccoglie l'intenzionalità consapevole e responsabile di una comunità scolastica che attraverso scelte precise rende trasparente il proprio operato e sempre più significativo il rapporto d'interdipendenza valutazione/programmazione

c. Il registro personale del professore

Questo registro documenta innanzi tutto la programmazione del singolo docente, nella quale è opportuno siano esplicitati gli obiettivi operativi, individuati con riferimento ai criteri portanti dei Programmi c presenti nella scheda.

Esso si configura inoltre come lo spazio organizzato per registrare l'attività didattica svolta, le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai singoli alunni, le assenze. Questa documentazione servirà anche per verificare l'efficacia dell'azione didattica svolta e degli interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle competenze di ciascun alunno, nell'ambito della individualizzazione delle metodologie di approccio formativo.

In proposito la già citata C.M. 252/78, al punto 5, recita esplicitamente: "Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che tale registro preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole

discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione dei giudizi trimestrali.

Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi ultimi, un "sistema" di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti."

d. Il giornale di classe

È questo lo strumento usato da tutti i docenti di classe per la registrazione quotidiana delle lezioni svolte, delle assenze, (con loro motivazioni se ricorrenti e loro giustificazioni), dei compiti assegnati e di tutte le annotazioni di rilievo riguardanti l'attività della scolaresca, il comportamento degli alunni e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

In quanto raccolta dei dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero esso costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nell'arco dell'anno scolastico.

Le informazioni in esso contenute permettono quindi di ricontrollare ritmi, temi e condizioni di lavoro ed anche di regolare la propria attività alla luce delle attività dei colleghi, sia in vista di un eventuale concorso rispetto a specifici contenuti ed obiettivi, in ottica pluridisciplinare, sia in ragione del quadro complessivo di compiti in cui i ragazzi vengono giorno per giorno impegnati (prove di verifica, lavori di gruppo - per classe o classi aperte - esercitazioni, lezioni tradizionali, operatività nei laboratori, gare d'istituto, visite guidate, ecc.). E questo al fine di rendere varia la giornata scolastica anche in riguardo alle metodologie di approccio formativo e di non sovraccaricare gli allievi per esempio con verifiche o eccessivi oneri concomitanti.

e. La scheda personale dell'alunno

Quest'ultimo documento, di raccolta e bilancio di tutto quanto facente parte delle documentazioni precedenti, riporterà la sintesi delle caratteristiche e dei comportamenti del singolo alunno e svolgerà la funzione di strumento di comunicazione con le famiglie e di certificazione dei risultati ottenuti.

La scheda pertanto è da considerare come uno degli strumenti di valutazione - e non l'unico - come opportunamente rimarcato dal punto 1 della C.M. 282/79: "Si ritiene opportuno rammentare il valore meramente strumentale della scheda rispetto al complesso delle innovazioni didattico educative introdotte nel sistema valutativo dalla citata legge n. 517, innovazioni che mirano a considerare il momento della valutazione pienamente inserito nel processo educativo, come occasione di verifica della programmazione educativa e didattica, finalizzata all'individualizzazione dell'insegnamento."

f. Fascicolo personale dell'alunno

La documentazione sopra elencata non sarebbe peraltro completa né adeguatamente fondata, se non si considerassero parte integrante di essa l'insieme degli elaborati prodotti dall'alunno nel corso dell'anno e delle documentazioni raccolte nel fascicolo personale dell'allievo, istituito con D.M. 16 novembre 1992. In esso, oltre ai dati di tipo amministrativo, vengono ravvolti infatti "i documenti della valutazione, la documentazione specifica per gli alunni portatori di handicap (diagnosi funzionale, progetto educativo personalizzato), nonché ogni altro significativo elemento di conoscenza dell'alunno e della sua esperienza scolastica, acquisito anche in collaborazione con la famiglia" (D.M. citato).

L'attingere a tale fonte documentaria può essere estremamente significativo ai fini di una analisi, anche interdisciplinare, del processo evolutivo che si attua lungo l'arco del curriculum. Analisi volta ad una verifica diacronica sia dell'efficacia dell'azione svolta, sia dello sviluppo cognitivo ed extracognitivo, anche in vista dell'opportuno adeguamento degli interventi.

Il nuovo modello di scheda

La nuova scheda personale è costituita da 5 sezioni, delle quali la prima (il frontespizio) è destinata a contenere i dati anagrafici dell'alunno, la sua scolarità precedente, il giudizio di fine anno nonché l'eventuale rilascio del nulla osta per il passaggio ad altro istituto (se ne fornirà descrizione a pag. 9).

Le quattro sezioni successive saranno presentate distintamente in una sequenza che rispecchia un ordine di dipendenza procedurale, ma in realtà interagiscono tra loro e costituiscono un complesso unitario inscindibile che riproduce, in sintesi, le fasi fondamentali del processo valutativo.

Si parte da un primo riquadro, a spazi "bianchi", denominato Quadro 1 (che per comodità viene cifrato in Q1) la cui epigrafe testuale è "Quadro 1 - Situazione di partenza rilevata per determinare gli obiettivi e le strategie di intervento.

Attraverso le varie modalità dell'osservazione sistematica, il Consiglio di classe rileva le competenze nelle aree disciplinari, il metodo di studio, l'autonomia personale, la partecipazione alla vita della scuola, ecc."

Segue poi il Quadro 2 (Q2), che reca nell'epigrafe l'intestazione: "Quadro 2 - Finalità da conseguire e procedimenti individualizzati per favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale e l'orientamento.

Il consiglio di classe, in relazione alla situazione di partenza e al suo evolversi, indica attività di recupero, sostegno e potenziamento concordate periodicamente e ogni altra modalità di individualizzazione".

La terza sezione, Quadro 3 (Q3) è intestata: "Quadro 3 - Giudizi analitici per disciplina.

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe in base alle osservazioni sistematiche raccolte da ciascun docente in relazione alla programmazione".

Segue quindi il Quadro 4 (Q4): "Quadro 4 - Valutazione sul livello globale di maturazione.

Tale valutazione, formulata dal Consiglio di classe in base alla situazione di partenza, alle finalità e agli obiettivi da raggiungere, agli esiti degli interventi realizzati, informa sul processo di apprendimento e formazione e ne regola lo sviluppo anche ai fini dell'orientamento".

Fa inoltre parte della scheda la "nota per la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica" allegata alla scheda stessa che deve essere compilata per quegli alunni che avranno scelto di avvalersi di tale insegnamento.

I principi ispiratori del modello

Si richiamano qui di seguito alcune considerazioni di fondo sui principi che hanno portato al nuovo modello di scheda. Essi sono desunti dall'esperienza maturata nel corso della sperimentazione: segnalazioni fornite dalle scuole, risultati delle ricerche e delle consultazioni, suggerimenti della letteratura sull'argomento e pareri degli esperti.

- Traguardi comuni - individualizzazione

Un primo problema che la scuola media si pone è quello del dover assicurare un livello di formazione rispondente al carattere di secondarietà degli studi e nello stesso tempo dovervi tendere rispettando i ritmi e le potenzialità di ciascun alunno, nella articolata varietà delle condizioni intellettuali, auxologiche e socioculturali della popolazione scolastica.

I Programmi indicano le linee portanti dell'azione pedagogico-didattica e ne definiscono i traguardi comuni. Essi sono ad un tempo proposta e, in certa misura, vincolo posto dalla società in ragione dei propri bisogni formativi.

Il diritto del discente al massimo sviluppo possibile per essere garantito come tale deve quindi trovare soddisfazione all'interno di tale quadro d'aspettative; questo deve però a sua volta conciliarsi con le soggettive condizioni di apprendimento del discendente stesso.

È dato agli organi di istituto di adeguare le indicazioni programmatiche alla concreta realtà operativa (situazione territoriale, situazione di classe, singole condizioni), in vista sempre e comunque del massimo sviluppo possibile dell'alunno.

Nell'articolo 4 del D.P.R. 416/1974 è detto che il Collegio dei docenti "cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare (...) i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali".

Nella Premessa dei Programmi, Parte III, 1 si legge infatti: "Ai programmi di tutte le discipline debbono riferirsi il consiglio di classe e i singoli docenti per impostare concretamente e in relazione alla situazione della classe e dei singoli docenti per impostare concretamente e in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i piani didattici, secondo il criterio della programmazione curricolare".

È da chiarire, però, fino a che punto adattare i programmi può voler dire rinunciare al perseguimento di obiettivi, in termini di quantità e qualità. Passando a delle esemplificazioni pratiche, osserviamo che un primo elemento di differenziazione all'interno della scolaresca può essere determinato da un più lento ritmo di apprendimento, non tale però da influire sulle potenzialità intellettive. Per gli alunni che presentino tali caratteristiche sarà indispensabile definire percorsi formativi per tappe diversificate ed individualizzare l'azione didattica mediante interventi di recupero o sostegno attuati anche per gruppi formati all'interno della classe o a classi aperte. Una differenziata scansione temporale della programmazione non comporta in linea di massima una rielaborazione per riduzione degli obiettivi a lungo termine e non presuppone di dover rinunciare a sviluppare la crescita in tutte le direzioni.

La stessa cosa si impone in presenza di deprivazioni socioculturali che incidano su possibilità e stili cognitivi e rallentino i tempi di assimilazione: oltre a diversificare anche in tal caso le tappe, si dovrà ricorrere ad una differenziata metodologia di insegnamento, che non influirà però sulla definizione degli obiettivi finali.

A capacità intellettive normali possono invece accompagnarsi degli handicap motori o sensoriali. Essi non possono e non devono limitare i traguardi generali della formazione e tuttavia comportano la rinuncia al perseguimento degli obiettivi specifici che non siano compatibili con le carenze presenti. La scuola dovrà quindi articolare il proprio intervento prescindendo da alcuni aspetti strumentali della conoscenza (ad esempio la lettura e la scrittura per l'ipovedente, l'ascolto per l'ipoacusico), che dovranno trovare un'adeguata sostituzione nel rafforzamento di altri aspetti strumentali all'interno della rosa degli obiettivi comuni (secondo l'esempio che precede, l'ascolto per l'ipovedente, la lettura e la scrittura per l'ipoacusico).

Se l'handicap riguarda invece aspetti dell'intelligenza, lo sviluppo dell'alunno dovrà basarsi sulle risorse effettivamente presenti, tralasciando il perseguimento di obiettivi più complessi e non proponibili perché non adeguati alle reali possibilità dell'alunno.

Anche nel caso tuttavia in cui l'handicap comporti oggettivi impedimenti al perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal livello degli studi, la scuola dovrà comunque indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione dell'alunno in tutte le direzioni realisticamente possibili, se è necessario prolungando il tempo dell'intervento stesso, ed effettuando, ove occorra, sostituzioni di contenuti disciplinari. La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, infatti, all'art. 16 espressamente recita: "Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."

Vi è poi il caso degli alunni particolarmente dotati per rapidità di acquisizione e livello di generalizzazione, o per qualità attitudinali eminenti, i quali esigono un diverso impulso al loro sviluppo, atto a tener desta la motivazione, a soddisfare, in sintonia con un più veloce ritmo di apprendimento, gli interessi via via espressi, a impegnarne le possibilità. In tutti questi casi, con i quali si è voluto in qualche modo raccogliere per tipologie le condizioni che possono essere presenti accanto alla condizione "di norma" in una scolaresca, non sarebbe significativo e corretto valutare

con riferimento esclusivo, quasi automatico, al risultato medio della classe, mentre appare rispettoso sia della oggettività della situazione che dei diritti della persona - e quindi formativo - riferire il giudizio alle attese stabilite in base ai diritti e alle caratteristiche del singolo.

I quattro Quadri della scheda con le indicazioni poste in epigrafe e i criteri per i giudizi analitici rimandano alle finalità e agli obiettivi previsti dalla programmazione e suggeriti dai Programmi.

Gli spazi "bianchi" previsti in ognuno dei quattro quadri consentono di sintetizzare in chiave valutativa gli elementi che caratterizzano i processi di apprendimento di ciascun alunno.

La libera gestione degli spazi aperti consente infatti sia di descrivere le condizioni iniziali di apprendimento che connotano ciascun alunno (Q1), sia di definire gli interventi idonei a favorire, alla luce delle condizioni stesse, lo sviluppo personale mediante il rinforzo rispetto a ciò che manca e la spinta in avanti rispetto a ciò che è presente (Q2).

Consente inoltre di valutare il progresso nelle discipline (Q3) anche con riguardo ad eventuali criteri individualizzati, descrivendoli di volta in volta per rendere più espliciti gli obiettivi che fungono da parametri di giudizio e fornire così nello stesso tempo, ove necessario, una più evidente chiave di lettura delle competenze effettivamente maturate.

Consente infine una "valutazione del livello globale di maturazione" (Q4) che tenga realmente conto della soggettiva condizione di partenza, degli interventi posti in essere alla luce di questa e delle "risposte" fornite al riguardo dall'alunno, dei criteri di valutazione analitica adottati in conseguenza e degli aspetti meglio caratterizzanti le potenzialità e la maturazione di ciascuno.

- Valutazione formativa

Come si è accennato in premessa, la valutazione scolastica non è da intendersi come un giudizio sanzionatorio fine a se stesso, ma ha il duplice scopo di regolare il processo di formazione alle risultanze via via rilevate e di guidare l'alunno e a sviluppare, nel miglior modo, le proprie potenzialità.

Il controllo sistematico su cui si basa è formativo rispetto alla programmazione, se è inteso anche a verificarne l'efficienza e l'efficacia in vista di un suo adeguamento costante alle reali condizioni operative, per una ottimizzazione delle risorse e una correzione degli eventuali errori di impostazione del progetto originario. In questo senso è polso e guida delle scelte pedagogico didattiche in corso d'anno.

Ha riflessi formativi sull'alunno, relativamente all'area cognitiva, se non si limita al censimento delle lacune, ma definisce piuttosto i progressi nelle acquisizioni del patrimonio delle conoscenze, con riferimento non ai soli contenuti, ma anche alle regole dei processi cognitivi, e quindi al metodo di studio e ai linguaggi. Ha riflessi positivi sull'intero processo di maturazione della personalità se mira a concorrere alla costruzione di un concetto realistico di sé e di conseguenza a favorire un'equilibrata vita di relazione ed a orientare e motivare verso le future scelte personali.

È in questa dimensione che vanno interpretati il Q1 - per una prima rilevazione delle risorse e delle lacune esistenti -, il Q2 - come regolazione del progetto formativo agli specifici bisogni (sia ad inizio d'anno in conseguenza del Q1, che itinere, di conseguenza di Q3 Q4).

Gli stessi Q3 e Q4, raccogliendo gli esiti delle osservazioni sistematiche sul profitto e sulle diverse dimensioni della personalità, oltre a fornire ulteriori progressivi elementi di calibratura degli interventi, indirizzano l'allievo a sviluppare in senso critico e realistico la conoscenza di sé, per migliorarne il grado di motivazione e responsabilizzazione e il livello di attività e adattabilità

- Valutazione trasparente e partecipativa

Come si è già detto la valutazione è opera del concorso collaborativo di più istanze (scuola, alunno, famiglia, società).

Questo ne esige di necessità la trasparenza in tutte le sue fasi: il che implica non solo la presa di conoscenza rispetto agli elementi di giudizio via via raccolti, ma anche l'informazione sui criteri di riferimento e la comprensione dei termini di espressione dei giudizi stessi. Solo in questo modo si potrà avere l'interazione indispensabile alla sua efficacia formativa.

Nel predisporre il modello di scheda in esame ci si è quindi preoccupati di coinvolgere alunni e genitori nella conoscenza sia degli elementi che concorrono alla definizione dinamica del progetto formativo (Q1, Q3 e Q4), sia degli estremi del piano individualizzato, rispetto a finalità e obiettivi individuati come fondamentali ai fini della formazione del singolo e rispetto ai mezzi operativi per perseguirli (Q2). Solo attraverso tale chiave di lettura, resa esplicita, le "agenzie concorrenti" all'educazione possono esser messe in condizione di comprendere qualità e reale significato dei giudizi analitici e globali espressi in Q3 e Q4, e cooperare verso una elevazione dei risultati.

- Momenti e ritmi della valutazione

La valutazione è un'azione continua che si snoda longitudinalmente per l'intero anno scolastico operando con strumenti diversi a seconda del fine immediato che di volta in volta si pone, fermo restando il più generale fine costante che è quello della formazione dell'alunno.

Un primo momento cardine dell'iter valutativo è quello della verifica della situazione di partenza, intesa come condizione di approccio iniziale alle attività globali previste nell'anno scolastico, ma anche di approccio alle singole unità didattiche nel loro progressivo succedersi (Q1). Essa costituisce la base su cui regolare la programmazione di classe e la base per l'individualizzazione degli eventi, compensativi e di potenziamento, atti a favorire la fruizione del diritto al perseguimento degli obiettivi comuni (Q2).

A questo censimento dei requisiti presenti, rivolto a tutti gli aspetti della personalità degli alunni, quindi al cognitivo, al metacognitivo, al relazionale e all'effettivo conativo, segue un controllo sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale, nel loro divenire. Esso si avvale di strumenti integrati di verifica che comportano guide di osservazione, analisi degli errori, prove diagnostiche, colloqui, ecc.

Alle scadenze prescritte e poi al termine dell'intervento formativo si collocano i momenti della valutazione sommativa. Questa dovrà costituire ad esprimere una sorta di bilancio complessivo sul livello di maturazione dell'alunno, (desunto, attraverso prove oggettive, saggi, prove orali, ecc.) tenendo conto sia delle condizioni di partenza che dei traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità (Q3 e Q4).

- Flessibilità del modello e coerenza fra i quadri

Una impostazione dei giudizi che sia totalmente libera espone al rischio che vengano trascurati aspetti del profitto e della personalità a favore di altri, oppure che vi si faccia riferimento in maniera disuniforme e secondo criteri alquanto soggettivi. La ricerca e l'esperienza concreta hanno dimostrato, per esempio, che molto difficilmente (anche in una stessa classe) vengono recensiti per tutti gli alunni gli aspetti essenziali concernenti sia la formazione globale sia le singole aree disciplinari.

D'altro canto una impostazione strutturata che voglia essere comprensiva di tutti i fattori cognitivi e non cognitivi presenti in una scolaresca implica un numero molto elevato di criteri-elementi di osservazione, che possono oscurare, per la loro eccessiva varietà, i fattori che caratterizzano il singolo allievo e sono quindi essenziali rispetto alla programmazione. Una definizione stabile ed omogenea degli spazi non consente inoltre la descrizione delle sequenze di sviluppo proprie di ciascuno, descrizione che è invece agevole ed evidente se si parte dagli elementi eminenti che caratterizzano "quell'alunno".

Sembra quindi opportuno conciliare entrambe le esigenze, fondendo i vantaggi offerti dall'una e dall'altra soluzione, ed eludendone i difetti.

A tale scopo la scheda presenta come s'è già detto degli spazi aperti (Q1, Q2 e Q4), da gestire però tenendo conto delle indicazioni suggerite stabilmente per tutti (epigrafi dei quadri), che verranno articolate per ciascun alunno sulla base delle sue personali sequenze di sviluppo e potranno essere liberamente integrate sulla base dei dati emergenti.

Presenta inoltre, all'interno del Quadro 3, destinato alla valutazione analitica per disciplina, dei criteri guida che costituiscono i fondamenti epistemologici delle singole discipline e quindi le linee di programma istituzionali. Alla impostazione strutturata si affianca e la completa uno spazio libero da utilizzare sia per una eventuale descrizione dei criteri di valutazione cui si ritenga opportuno ricorrere nel caso di una individualizzazione che si discosti in parte o in tutto dalla programmazione comune, sia per una ulteriore descrizione degli interventi di individualizzazione adottati nelle singole discipline, sia infine per segnalare la reinterpretazione di criteri di valutazione adottata dal Collegio dei docenti.

Frontespizio

La prima facciata della scheda è destinata a contenere le indicazioni riguardanti i dati anagrafici dell'alunno, la sua scolarità precedente (l'eventuale frequenza della scuola materna, l'anno di ingresso e l'anno di uscita nella scuola elementare, la scuola di provenienza, la frequenza e gli esiti delle classi di scuola media), il giudizio finale dell'anno cui la scheda stessa si riferisce.

Un ulteriore spazio riservato all'eventuale concessione del nulla osta per il passaggio ad altra scuola. La compilazione del frontespizio è di competenza dell'ufficio di segreteria (C.M. 319/77), ad esclusione delle risultanze dello scrutinio finale, riportate a firma del presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Quadro 1 - Situazione di partenza rilevata per determinare gli obiettivi e le strategie di intervento. Attraverso le varie modalità dell'osservazione sistematica, il Consiglio di classe rileva le competenze nelle aree disciplinari, il metodo di studio, l'autonomia personale, la partecipazione alla vita della scuola, ecc.

L'art. 9 della legge 517 del 1977 afferma che "il Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia a globalmente sia nelle singole discipline".

A tale riguardo occorre tenere presente che la scheda si connota come il documento nel quale confluiscono le risultanze di un processo di valutazione che comporta l'uso di vari strumenti, tra cui il registro personale del docente, di cui si è già parlato in premessa.

La sistematicità dell'osservazione impegna il docente fin dall'inizio dell'anno, quando egli deve individuare le risorse e i bisogni specifici di ogni alunno, per adeguare ad esso la programmazione prevista per tutti stabilendo obiettivi e strategie individualizzate.

Il concorso delle informazioni provenienti dai soggetti protagonisti del processo educativo (l'alunno, la famiglia e la scuola stessa) costituirà il presupposto per la compilazione del Quadro 1. In particolare il colloquio con le famiglie potrà fornire anche una valida conoscenza sia dell'ambiente di provenienza, per realizzare controlli autenticamente mirati alla lettura delle effettive competenze esistenti. Si cercherà quindi, ove possibile, di istituire forme concrete di continuità anche attraverso un esame di preventivo delle schede di quinta (art. 2 della legge n. 148 del 5 giugno 1990).

Il rilevamento dell'esistente comincerà così; secondo l'indicazione contenuta nella Premessa dei Programmi, dalla "individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli alunni", legando quindi tale azione iniziale alle istanze della programmazione. Sarà opportuno che la definizione della situazione iniziale venga elaborata attraverso diverse e ripetute osservazioni dell'alunno impegnato nelle normali attività scolastiche, utilizzando strumenti formali ed informali di osservazione, in modo che sia delineato un quadro complessivo che costituisca termine di riscontro per le successive valutazioni.

Alla luce di quanto fin qui esplicitato è evidente che il riquadro va compilato per tutti gli alunni, in quanto la condizione di partenza costituisce un fondamento per la programmazione dei discenti

Il Collegio dei docenti concorderà la serie dei criteri e degli strumenti che si intendono adottare per la rilevazione della situazione di ingresso, al duplice scopo di identificare la sussistenza di un comune patrimonio atto ad assicurare l'efficacia dell'azione educativa per tutti gli alunni, e di conoscere gli specifici bisogni propri di ciascuno, per intervenire ove non sussistano i presupposti di base e per far leva sulle risorse esistenti favorendone l'impiego e lo sviluppo.

Concretamente, le aree da esplorare in questa diagnosi di ingresso riguardano le abilità maturate nell'area cognitiva, le conoscenze e le competenze ritenute prerequisiti essenziali dal Consiglio di classe, nonché le caratteristiche rilevanti per la formazione della personale nella sua interezza.

Per ciò che concerne l'aspetto cognitivo, i criteri concordati collegialmente saranno articolati in modo tale da consentire, da parte di ciascun docente, la rilevazione più ampia possibile del patrimonio culturale e delle abilità di partenza.

Sarà compito del Consiglio di classe riportare poi sulla scheda quelle indicazioni che abbiano maggiore rilevanza nel definire le competenze possedute nelle singole discipline e quelle che abbiano dimensione trasversale rispetto alle singole discipline e che caratterizzino significativamente lo specifico alunno.

A questo proposito si fa rilevare che l'adozione di un procedimento eccessivamente analitico che intenda riportare nel Quadro 1 le competenze raggiunte disciplina per disciplina o in alcune abilità troppo specifiche espone al rischio della completezza e della frammentarietà della diagnosi.

Dall'altra parte, un procedimento eccessivamente sintetico espone al rischio della genericità, dalla quale non emergono segnali significativi per la rilevazione delle risorse e dei bisogni di ciascuno.

Appare opportuna, pertanto, l'adozione di un procedimento di media analiticità, che eviti contemporaneamente il dettaglio e la generalità e condensi, ad esempio, le rilevazioni effettuate nelle singole discipline in grandi aree: linguistico-espressiva, logico-matematica, ecc.

Parimenti, per gli aspetti metacognitivi e per la dimensione temperamentale, possono essere presi in considerazione la sfera conativa (impegno, attenzione, organizzazione, autonomia, adattabilità, responsabilità e affidabilità), la sfera socio-affettiva (cioè le modalità con cui l'alunno si pone in relazione con la continuità e con l'ambiente) e la sfera affettivo-relazionale (cioè le modalità in cui l'alunno stabilisce rapporti interpersonali): quindi auto ed etero percezione, partecipazione, controllo, rispetto di sé e degli altri, disponibilità, ecc.

Il Collegio dei docenti è chiamato quindi a stabilire criteri per l'osservazione di tali caratteristiche, come prima tappa di un percorso di verifica coerente e continuo nei medesimi ambiti. Tale verifica sarà condotta, per quanto attiene al cognitivo, non solo con

prove monodisciplinari, ma anche con prove riferite a diverse aree della conoscenza, secondo obiettivi trasversali, cioè comuni ad esse.

Questo eviterà dispersioni o sovrapposizioni nelle verifiche dei medesimi obiettivi, e quindi consentirà una loro concentrazione in tempi abbastanza contenuti. Eviterà inoltre il pericolo di creare tensioni nell'alunno con eccessivi e troppo frequenti controlli e favorisce anche una lettura collegiale degli esiti delle singole prove.

L'analisi dei risultati e dei segnali forniti non sarà finalizzata a preconstituire giudizi nei riguardi dei singoli alunni, ma ad acquisire la conoscenza della situazione culturale e socio-ambientale e delle attività prerequisite della scolaresca di nuova iscrizione, e a rifondare il giudizio sugli alunni delle classi successive alla prima, che presentino un livello di maturazione molto diverso rispetto a quello rilevato al termine dell'anno precedente.

Dai risultati delle indagini preliminari si individueranno e si ripeteranno nel primo riquadro della scheda, come già accennato, solo i dati ritenuti rilevanti per la programmazione individualizzata, per una programmazione cioè che tenga conto, per ciascuno, di quegli aspetti dell'apprendimento che richiedono interventi individualizzati.

A tale scopo, come già accennato in premessa a proposito dei criteri ispiratori del modello di scheda, il Quadro 1 si presenta non strutturato, anche se vengono indicate le linee portanti dell'indagine che ne precede e ne sostanzia la compilazione. Esso favorirà in tal modo una

descrizione "personalizzata" e non dispersiva delle caratteristiche salienti dell'alunno, cioè delle sue soggettive sequenze di sviluppo, avendo però avuto cura di esplorarne preventivamente tutte le dimensioni, per cogliere poi tra esse quelle che rivelino segnali particolarmente significativi che costituiscono risorse e punti d'attenzione in vista della sua formazione.

Per tutto quanto riguarda la raccolta dei dati e la loro elaborazione ai fini della compilazione del Quadro occorrerà un tempo adeguato (orientativamente uno o due mesi dall'inizio delle lezioni). Poiché il Q1 ha lo scopo di comunicare a genitori ed alunni la situazione iniziale anche ai fini di un loro coinvolgimento, la scuola provvederà ad illustrarne tempestivamente il contenuto ed avrà inoltre cura di trovare le forme più idonee per chiarire e valorizzare l'informazione scritta. Si adotteranno in particolare forme espressive chiare, riguarde ed incoraggianti nei confronti dei ragazzi.

Quadro 2 - Finalità da conseguire e procedimenti individualizzati per favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale e l'orientamento

Il Consiglio di classe, in relazione alla situazione di partenza e al suo evolversi, indica attività di recupero, sostegno e potenziamento concordate periodicamente e ogni altra modalità di individualizzazione.

L'art. 1 della legge 1859/62, di istituzione e ordinamento della scuola media statale, recita: "la scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva".

La Premessa dei Programmi di insegnamento, parte II, par. 1, nel fornire direttive in ordine alla realizzazione del diritto all'istruzione e alla parità di opportunità, precisa: "Dato per scontato che alla scuola media accedono alunni che hanno un retroterra sociale e culturale ampiamente differenziato, la scuola media deve programmare i propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, da superare le condizioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti".

Prosegue quindi (parte II, par. 2): "La individualizzazione degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l'alunno, di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali in termini sia di conquista degli elementi culturali comunque indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità personali".

Il Q2 della scheda costituisce lo spazio privilegiato per la presentazione sintetica delle metodologie, degli approcci, delle attività integrative e degli interventi individualizzati tesi a favorire i processi di apprendimento, lo sviluppo personale, e l'orientamento, secondo fini ed obiettivi definiti in base alle esigenze, ai ritmi e alle caratteristiche del singolo.

Il Consiglio di classe redigerà quindi tale quadro per tutti gli alunni, in relazione alle condizioni, ai bisogni, agli interessi e alle attitudini di ciascuno.

L'individualizzazione dell'insegnamento ovviamente non è riservata a momenti o attività specifiche di integrazione e/o sostegno confinate a specifici spazi istituzionali, ma costituisce un presupposto fondamentale al processo didattico nel continuo del suo divenire, processo che, specie nella scuola dell'obbligo, deve essere attento alle necessità e alla domanda di ogni discente.

Le metodologie e le strategie mirate al singolo tenderanno ad evidenziare i suoi bisogni ed interessi e a risponderli adeguatamente.

Si cercherà inoltre di stimolare lo sviluppo sia delle sue attitudini (abilità specifiche) che di un personale stile cognitivo.

L'individualizzazione risponde così a obiettivi personalizzati, obiettivi che, se percepiti e vissuti come tali, diventano o possono diventare altamente motivanti verso la ricerca, lo studio, la creazione di un metodo di studio funzionale che faciliti non solo il recupero e il consolidamento di conoscenze, ma anche i nuovi apprendimenti. In tal modo, attraverso l'esercizio della padronanza di

specifiche abilità si accrescerà nell'educando il suo grado di autonomia, si rafforzerà con ciò la fiducia in sé che a sua volta favorisce un atteggiamento di maggior apertura e collaborazione. L'individualizzazione ha quindi lo scopo di perseguire, attraverso differenziate scansioni di intervento e differenziate opportunità, i livelli educativi e culturali suggeriti dai Programmi, che sono il fondamento di ogni pianificazione educativa.

L'individualizzazione passa attraverso un'azione collegiale, di competenza dei Consigli di classe, che dovranno progettare, sulla base delle varie situazioni di partenza, descritte nel Quadro 1, e di una costante attenzione personalizzata, iniziative di compensazione, di recupero, di sostegno, di potenziamento motivazionale, attitudinale, cognitivo e affettivo. Iniziative tali da costituire per ciascuno il percorso a lui congeniale e da lui effettivamente ed efficacemente percorribile, in vista del raggiungimento degli obiettivi terminali stabiliti per tutti che costituiscono la soglia cui la scuola deve comunque tendere.

Tali iniziative ovviamente non sono da intendere solo in termini di organizzazione di appositi spazi di attività di integrazione, ma, secondo quanto si è già detto sopra, di qualsiasi modalità di approccio formativo che risponda agli stili e ai ritmi di apprendimento dei singoli, che faccia leva sulle loro reali risorse per soddisfare ai loro specifici bisogni.

Anche nel caso di alunni particolarmente dotati o gravemente deprivati o portatori di handicap, il quadro riferirà richiami al progetto educativo, alle metodologie e agli interventi con esso dell'eventuale integrazione e sostituzione dei suoi criteri, fornendo una chiave interpretativa aderente alla condizione soggettiva di apprendimento, e si integreranno con quanto riferito al giudizio sul livello globale di maturazione presente nel Q4.

Tutto questo fermo restando che individualizzare non vuol dire ridurre le finalità e gli obiettivi a lungo termine per innalzare il livello di giudizio di fronte a deficit di apprendimento. È necessario anzi tendere al superamento o almeno alla riduzione delle carenze, in vista di obiettivi il più possibile comuni: per far sì che la valutazione rispetti i ritmi e gli stili individuali è indispensabile, prima di tutto individualizzare l'intero progetto di lavoro.

Il quadro offrirà spunti utili all'orientamento, se segnalerà le attività nelle quali il ragazzo dimostra particolari attitudini e interessi; infatti gli interventi di orientamento non si possono ridurre ad una serie di iniziative da realizzarsi nell'imminenza delle scelte successive alla licenza media.

Chiarito che la scuola secondaria di I grado non prepara ad un immediato inserimento professionale e che le attitudini, gli interessi e valori professionali a quattordici anni non sono sufficientemente definiti per consentire la formulazione di un preciso progetto di lavoro, l'orientamento nell'arco dell'obbligo va inteso fondamentalmente come educazione alle scelte consapevoli e responsabili, creando dunque le basi per un ulteriore e necessario periodo di esplorazione di sé e delle opportunità formative professionali.

L'intera attività didattica durante il triennio deve essere svolta in modo tale da favorire il sorgere e il consolidarsi nell'alunno di un'immagine di sé positiva e realistica, di una adeguata visione del mondo professionale al fine di favorire l'autonomia decisionale. Si comprende allora perché la formazione-informazione scolastico-professionale debba esser diffusa durante il triennio, cogliendo le numerose opportunità offerte dai Programmi, dalla vita della scuola e da contatti ordinari o finalizzati con l'esterno.

In particolare, l'acquisizione di conoscenze sui percorsi formativo-professionali deve avvenire in modo da promuovere nell'alunno la capacità di scelte libere e responsabili: questo si realizza quando l'insegnante usa una metodologia che privilegia l'iniziativa personale e il rapporto diretto dell'alunno con la realtà professionale.

Affinché tali attività non incanalino casualmente gli alunni verso certi settori (quelli a suo tempo conosciuti nella scuola frequentata), è necessario che gli insegnanti abbiano presente un quadro completo della organizzazione delle aree professionali e dei settori di produzione, in modo da mettere gli alunni in condizione di esplorare, nel corso del triennio, tutte le possibili alternative per i loro futuri progetti di lavoro.

Per un corretto processo di orientamento, inteso come acquisizione della capacità di autorientarsi, l'alunno, attraverso l'attività scolastica, va aiutato, in relazione all'età e alle sue possibilità a guardare dentro di sé, a verificare i propri interessi e le proprie attitudini ancora in via di definizione e la fattibilità dei propri progetti, a prendere delle decisioni nella consapevolezza delle possibili conseguenze. Gli alunni possono conoscere meglio se stessi e imparano a scegliere, quando vengono resi partecipi degli obiettivi educativi e didattici da raggiungere; quando sono invitati a scegliere tra una serie di attività di apprendimento quelle meglio rispondenti ai loro interessi; quando sono messi in condizione di autovalutarsi; quando vengono loro proposti dei feed-back tempestivi e specifici riguardo ai loro interessi, attitudini (abilità specifiche), ecc., consentendo così a ciascuno di avere a disposizione degli indici precisi di riferimento per una più oggettiva e accurata autovalutazione che permetta un autorientamento.

Affinché l'opera di orientamento svolta dalla scuola possa risultare realmente efficace, ci deve essere nei genitori la piena consapevolezza che le scelte scolastiche dei figli devono avvenire in un clima di libertà e sulla base degli interessi e delle attitudini di ognuno. A tale scopo è quanto mai opportuno comunicare ai genitori gli interventi educativo-didattici che hanno consentito la manifestazione di particolari inclinazioni presenti nei loro figli.

Per quanto concerne la compilazione concreta del Quadro 2, sarà sufficiente ma essenziale riportare gli estremi di quanto programmato via via con riguardo allo sviluppo cognitivo, a quello metacognitivo e a quello affettivo conativo, indicando sia le attività, i metodi di approccio e le strategie, sia e soprattutto i fini cui gli interventi sono volti.

Con l'evolversi della situazione dell'alunno, si potranno apportare i necessari aggiornamenti in tale direzione, sì che il Quadro 2 possa anche recepire traccia delle azioni individualizzate concordate nel corso dell'anno. E questo in particolare per quegli alunni per i quali il progetto iniziale debba subire modifiche significative, per una sua maggior rispondenza alle esigenze del discente, rivelate in sede di controllo di efficacia degli interventi stessi.

La relativa comunicazione agli alunni e alle famiglie avverrà quanto prima possibile, avrà dei tempi formali nelle scansioni periodiche di consegna delle schede, ma opportunamente troverà anche spazi informali di dialogo, per un costante aggiornamento dei soggetti coinvolti nel progetto, al fine di renderli consapevoli e riceverne la necessaria partecipazione e collaborazione.

Non sarà invece da riportare in questo Quadro la valutazione delle risposte data dall'alunno alle sollecitazioni fornite, in quanto tale bilancio ha dei riflessi impliciti nei livelli del Q3 e dei riflessi espliciti nelle "motivazioni" del giudizio sul livello globale di maturazione.

Quadro 3 - Giudizi analitici per disciplina

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe in base alle osservazioni sistematiche raccolte da ciascun docente in relazione alla programmazione.

I criteri

Nella scelta dei singoli criteri di valutazione si è ritenuto opportuno fornire indicazioni relativamente "aperte", tali da costituire una segnalazione abbastanza concreta e pratica per i docenti e per le famiglie e da lasciare nello stesso tempo alle scuole sufficienti margini di elaborazione.

La serie, non necessariamente sequenziale, dei criteri, si articola segnalando implicitamente le seguenti dimensioni:

- la conoscenza dei contenuti propri delle singole discipline,
- l'iniziazione al metodo specifico delle stesse,
- l'avvio alle operazioni intellettuali più complesse,
- la competenza nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici.

Non si sono volute invece fornire indicazioni ed esercitare scelte nei confronti di uno specifico modello di apprendimento.

I singoli Collegi dei docenti procederanno a scelte di base per la socializzazione e il confronto di metodi e risultati, e per evidenti fini di efficacia dell'azione didattica.

Gli insegnanti delle medesime discipline, attraverso un lavoro collegiale, avranno cura di descrivere, con articolazioni differenziate per il triennio, i gradi di sviluppo delle conoscenze e delle abilità implicite in ogni criterio, ricavandole dalle indicazioni dei Programmi. La programmazione del singolo docente adatterà poi tali gradi alla realtà della classe nella quale si trova ad operare. Il Consiglio di classe coordinerà infine i livelli proposti in sede disciplinare, riportando le sue decisioni nell'apposito registro dei verbali.

Va sottolineata l'importanza che riveste, in questa fase, la definizione di percorsi di apprendimento individualizzati che, sulla base di quanto esplicitato per ciascun alunno nel Quadro 1, abbiano come fine il raggiungimento delle abilità richiamate nei criteri di valutazione presenti nella scheda, per giungere ad una valutazione riferita sì all'arco di crescita dell'alunno, ma tale da non comportare un abbassamento delle attese, e piuttosto puntare ad una maggiore ricchezza degli interventi, nel diritto dei singoli ad aver assicurato il massimo sviluppo possibile. Solo così si potrà parlare di vero rispetto dell'individuo, che sarà tale se e in quanto si sia garantita una reale formazione umana e culturale e la leggibilità "esterna" - e conseguente, effettiva, spendibilità - dei giudizi di fine curriculum che verranno attribuiti in sede d'esame di licenza.

Se si considera, inoltre, che la scheda si configura come uno degli strumenti per la valutazione, si evince quanto sia importante dettagliare in fase di programmazione i criteri, per renderli più aderenti sia al livello di scolarità che alle esigenze di ciascun alunno. Ciò permetterà inoltre, nel dialogo con le famiglie, di chiarire maggiormente il significato dei livelli attribuiti.

La valutazione riferita ai criteri confronta la prestazione di ciascuno con gli obiettivi fissati secondo la programmazione. Questi obiettivi diventano così il criterio di valutazione, il parametro rispetto al quale si valuta.

La parola criterio vuole sottolineare che gli obiettivi sono assunti come il sistema di riferimento a cui si richiamano i giudizi, l'individualizzazione degli interventi, le linee dell'azione didattica.

La valutazione formativo-certificativa è tesa a stabilire la posizione raggiunta percorrendo l'arco che ha una estremità la competenza iniziale - già rilevata ai fini della compilazione del Quadro 1 - e all'altra la padronanza completa di quanto programmato, criterio per criterio, descrittore per descrittore, nel rispetto dell'esigenza di assicurare il necessario possesso delle abilità di base.

È importante tuttavia tener presente che il processo lungo tale traiettoria è realizzato da ciascuno secondo tappe di apprendimento coerenti con i suoi ritmi e le sue potenzialità. Solo così verrà salvaguardato il valore formativo della valutazione ed il suo significato certificativo.

In questa prospettiva vengono stabilite le differenze tra gli esiti: uno studente può aver raggiunto pienamente gli obiettivi, può non essersi praticamente mosso dalle competenze di partenza, può aver raggiunto il traguardo, ma con esitazioni, con lacune.

In pratica gli alunni possono differenziarsi nella loro marcia per la conquista degli obiettivi entro i termini fissati, lungo un "continuum" che va dalla partenza all'arrivo.

L'operazione didattico-metodologica avrà maggior rilievo formativo e orientativo se gli alunni saranno chiamati a partecipare a questo progetto, attraverso l'esplicitazione delle finalità e degli obiettivi generali e specifici sui tendono i diversi aspetti dello studio delle singole discipline.

Il registro personale del docente, come già più volte sottolineato, documenterà la programmazione, l'articolazione dei criteri disciplinari e trasversali, raccoglierà gli elementi risultanti collegialmente.

Sarà compito del corpo docente coinvolgere le famiglie e gli allievi nel progetto educativo, e illustrare le finalità formative previste, gli obiettivi finali e intermedi cui tendono le diverse discipline e il grado di conseguimento degli obiettivi.

I livelli

Un discorso a parte richiede la scala dei livelli da attribuire al discente in relazione alle specifiche conoscenze e abilità raggiunte, ovviamente solo con riferimento agli aspetti cognitivi.

Sono stati definiti cinque gradi di sviluppo (A, B, C, D, E), intesi come progressione dal livello di partenza individuato ad inizio d'anno o nelle fasi successive della valutazione, fino al raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuno nella programmazione iniziale e nella programmazione in itinere. Essi non si quantificano in base ad un valore numerico preciso o sfumato, ma sono descritti in termini di approssimazione alle mete previste per ciascuno alunno. Il livello più alto (A) corrisponde pertanto al pieno raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti e dell'abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente. Quello più basso (E) segna una notevole distanza dall'obiettivo visto nei suoi aspetti sostanziali. Al centro della scala, il terzo livello (C) rappresenta il conseguimento, in linea di massima, delle acquisizioni e capacità culturali prefissate, peraltro non raggiunte in modo completo e approfondito. Indica quindi il minimo indispensabile rispetto alla formazione vista nel suo aspetto cognitivo, cioè a quella preparazione che consente all'alunno la prosecuzione degli studi senza intralcio per sé e per gli altri.

Gli altri valori descrivono posizioni intermedie rispetto alle tre precedenti: quello positivo (B) indica il conseguimento delle mete previste, ma con capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze ancora in via di sviluppo; quello negativo (D), il possesso solo parziale e quindi insufficiente di quanto programmato e attuato dalla scuola riguardo alla disciplina. In quest'ottica, i cinque livelli sono stati descritti anche ad uso delle famiglie:

A: pieno e completo raggiungimento degli obiettivi;

B: complessivo raggiungimento degli obiettivi;

C: raggiungimento degli obiettivi essenziali;

D: raggiungimento solo parziale degli obiettivi;

E: mancato raggiungimento degli obiettivi.

Per forza di cose la descrizione dei livelli qui data è sintetica: nell'ambito di ogni disciplina ad ogni livello corrisponderà una situazione tipica, secondo la programmazione individuale, da delinearci con riferimento al grado di padronanza delle conoscenze e delle abilità, secondo una scansione connessa con le tappe della programmazione stessa e in vista di una determinata azione didattica. Il Consiglio di classe coordinerà la descrizione operativa degli obiettivi disciplinari che devono essere conseguiti al termine di ogni anno scolastico e li comunicherà ad alunni e genitori, anche con riferimento alla finalità formative riferite alla condizione del singolo.

Una corretta compilazione dei Quadri 1 e 2 e 4 costituirà poi già per se stessa una guida alla lettura individualizzata dei criteri generali e quindi del significato da attribuire ai livelli con riferimento alla situazione specifica.

Si ribadisce comunque che si possono evidenziare nel Q3 gli interventi individualizzati messi in atto nelle singole discipline, utilizzando le righe libere presenti in ogni riquadro.

Per gli alunni che abbiano particolari problemi di apprendimento e di crescita, per i quali sia necessario identificare un curriculum fortemente individualizzato, sarà peraltro possibile, e doveroso, formulare la valutazione servendosi dei soli criteri riferibili al loro reale sviluppo. Si potranno aggiungere nuove voci, adatte a descrivere l'effettivo itinerario del processo di crescita, servendosi delle righe libere poste in calce al riquadro di ciascuna disciplina.

Analogamente si procederà per gli alunni molto rapidi nell'acquisizione delle conoscenze e nella generalizzazione oppure dotati in misura notevole di qualche attitudine particolare.

Qualora il Consiglio di classe avvertisse l'esigenza di una maggiore analiticità valutativa, un criterio può essere spezzato in due o più parti riscrivibili nelle righe bianche oppure può essere integrato da alcune specificazioni.

È altresì da chiarire che, nel caso in cui un criterio prestampato sulla scheda dovesse risultare incompatibile rispetto alla programmazione riferita a un singolo o a più allievi, o alla classe, perché ritenuto eccessivamente generico o comprensivo di più abilità da perseguire per tappe successive, esso potrà essere temporaneamente ridescritto, o usato solo parzialmente, o scandito trimestralmente, o annualmente, secondo la necessità, sempre facendo uso delle righe libere poste in calce alla serie dei criteri dati. In tal senso è opportuno che il Consiglio di classe, in sede di

programmazione, verbalizzi il suddetto rinvio dell'uso pieno di un determinato criterio, perché se ne abbia memoria scritta e documentazione.

In coerenza con il principio della individualizzazione, per gli alunni con curricolo fortemente differenziato dalla media, la descrizione operativa dei livelli sarà effettuata in modo adeguato alle loro potenzialità e tenendo presenti il più possibile i criteri in base a cui vengono formulati i giudizi analitici per ogni disciplina.

I giudizi analitici

Per necessità di spazio l'illustrazione dei criteri disciplinari in questo documento sarà sintetica: una rilettura dei Programmi offrirà ai docenti spunti per un adeguato approfondimento, per una integrazione eventuale, per una articolazione in sottobiettivi, per delineare percorsi didattici differenziati e per definire percorsi di verifica.

(OMISSIS)

Educazione fisica

- Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base (abilità motorie, motricità espressiva)

Il consolidamento degli schemi motori di base e il loro progressivo consapevole coordinamento presuppongono lo sviluppo di una più matura coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità motorie ed espressive (nel rapporto con l'ambiente spazio-temporale), anche fuori dalle situazioni abituali, sia individualmente che in gruppo.

- Potenziamento fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità resistenza)

Il criterio comporta il progressivo potenziamento di tutte le funzioni e le componenti che costituiscono il normale presupposto all'attività motoria di base e all'avviamento alla pratica sportiva.

- Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie

La maturazione di una consapevolezza critica degli obiettivi educativi e delle caratteristiche delle attività motorie, con riguardo anche alla acquisizione di abitudini di previdenza e tutela della salute, dello spirito di collaborazione, della lealtà sportiva, costituisce una realtà imprescindibile all'insegnamento dell'educazione fisica.

La valutazione sarà quindi riferita a tutti gli alunni, anche esonerati dalle esercitazioni pratiche, temporaneamente o permanentemente, in modo parziale o totale. Questi infatti, secondo quanto precisato dalla C.M. del 17 luglio 1987, non sono comunque esentati "dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le loro particolari condizioni soggettive" (circ. cit., comma 8).

- Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva Anche tale voce è da intendersi riferita a tutti gli alunni, in quanto la sua verifica e valutazione è solo parzialmente legata ad un'effettiva partecipazione alle attività motorie di gruppo. Tale partecipazione sarà realizzabile anche attraverso compiti di coordinamento, organizzazione, giuria ed arbitraggio.

La conoscenza di regole nelle attività e nei giochi sportivi è finalizzata alla acquisizione non tanto di dati relativi alle caratteristiche proprie dei singoli sport, quanto dei comportamenti e dei rapporti reciproci che sottendono una leale e corretta vita di gruppo e di squadra, anche in sostituzione competitiva.

(OMISSIS)

Quadro 4 - Valutazione sul livello globale di maturazione

Tale valutazione, formulata dal Consiglio di classe in base alla situazione di partenza, alle finalità e agli obiettivi da raggiungere, agli esiti degli interventi realizzati, informa sul processo di apprendimento e formazione e ne regola lo sviluppo anche ai fini dell'orientamento.

L'art. 9 della legge 517 impegna i docenti a formulare ed a illustrare ai genitori "una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione raggiunto dagli alunni".

Nella compilazione del Quadro 4 il Consiglio di classe dovrà tener conto della particolare condizione degli alunni, i quali "si trovano ad affrontare (pur nella diversità delle situazioni personali, dei ritmi di sviluppo psico-fisico e dei livelli di maturazione) il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé, alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e ad un nuovo rapporto con il mondo e con la società" (Premessa dei Programmi - II parte).

Il Consiglio di classe nel raccogliere gli elementi utili alla formulazione del giudizio individuerà i fattori più o meno favorevoli al progresso dell'alunno, per poter meglio promuovere la formazione, guidare al rafforzamento di condotte positive, o alla modifica e al superamento degli atteggiamenti personali ritenuti di "disturbo" allo sviluppo. In questa fase di raccolta delle informazioni oltre a seguire le indicazioni dell'epigrafe è possibile servirsi anche di griglie di rilevazione, appositamente predisposte, ferma restando la necessità che l'espressione del giudizio avvenga in forma descrittiva, per permettere una più decisa individualizzazione del giudizio stesso.

La valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno sarà rapportata agli obiettivi educativi e didattici fissati nella programmazione, in aderenza alle caratteristiche soggettive verificate, e agli interventi realizzati nel corso dell'anno. In tale dimensione rientrano anche i fini orientativi, nella accezione già illustrata a proposito del Quadro 2.

Sarà opportuno pertanto che ciascuno degli obiettivi sostanziali per il raggiungimento delle suddette finalità venga articolato, in relazione ai principi e fini della scuola media esplicitati nella Premessa dei Programmi del '79, individuando atteggiamenti cognitivi e socio-affettivi osservabili, che dimostrino la progressiva maturazione dell'alunno.

In coerenza con quanto già osservato per la definizione della situazione di partenza (Q1), il Consiglio di classe rileverà i risultati raggiunti dall'allievo relativamente ai contenuti dell'apprendimento per le aree disciplinari. Altri fattori che concorreranno alla formulazione della valutazione saranno l'acquisizione del metodo di studio, dei linguaggi specifici, delle abilità intellettuali (pensiero critico, sviluppo logico, creatività ecc.), nonché il grado di autonomia personale nelle attività scolastiche (concetto di sé, sicurezza, perseveranza, livello di attività, responsabilità, adattabilità, ecc.), le modalità con cui l'allievo entra in relazione con gli altri e con le cose (auto ed etero percezione, partecipazione, controllo, rispetto di sé e degli altri, disponibilità, ecc.).

Il giudizio farà riferimento soprattutto agli elementi che mettono in evidenza la maturazione della personalità come essa si manifesta nella vita scolastica. Si avrà cura di riportare nel quadro solo della personalità dell'alunno; si eviteranno con cura aggettivazioni che inducono a considerare fissi certi tratti della personalità che invece, specialmente durante l'età evolutiva, sono estremamente dinamici e si useranno delle forme espressive che costituiscano uno stimolo alla crescita dell'autostima dell'alunno.

Nel descrivere le dimensioni della personalità dell'alunno osservabili a scuola si farà riferimento soprattutto al comportamento sociale (relazioni con gli insegnanti e con i compagni) e al comportamento di lavoro. Relativamente al comportamento sociale le dimensioni verso le quali indirizzare l'attenzione sono raggruppabili intorno a tre grandi categorie di funzioni percettive (realismo dei giudizi che l'alunno formula nei riguardi di sé, degli altri e delle situazioni); di controllo (gestione dei propri stati emozionali e loro espressione in modo opportuno, posizione della soddisfazione di un bisogno se la realtà non lo consente immediatamente, tolleranza delle circostanze avverse, previsione e valutazione delle conseguenze del proprio agire); di integrazione (buon inserimento nel gruppo-classe, gradevolezza negli scambi interpersonali, solidarietà e collaboratività, sano senso dell'umorismo).

Relativamente al comportamento di lavoro le dimensioni verso le quali orientare l'attenzione sono: l'impegno nell'eseguire il lavoro assegnato senza bisogno di controllo persistendo nello sforzo e tollerando la fatica; l'attenzione e la concentrazione nell'ascolto delle lezioni e nello svolgimento

delle attività; la pianificazione delle attività e la predisposizione degli strumenti necessari prima di cominciare un lavoro; la richiesta di spiegazioni di fronte a situazioni non chiare o nuove e la tranquillità durante le interrogazioni o i compiti in classe, l'affidabilità nel portare a termine un incarico ricevuto e la capacità di attribuzione accurata delle cause del successo o dell'insuccesso nel compito svolto; la dinamicità, la rapidità nell'azione, la capacità di sbrigare molto lavoro; la curiosità, l'interesse e il controllo della situazione davanti a compiti nuovi e imprevisi; la conoscenza differenziata e accurata delle proprie capacità, il riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza, la scelta di compiti alla propria portata.

Le dimensioni della personalità appena accennate non hanno la pretesa di costituire un modello vincolante di riferimento, ma rappresentano l'esemplificazione di elementi trasversali di osservazione e di verifica. Esse necessitano di essere integrate da valutazioni concernenti il metodo di studio, le attitudini e gli interessi professionali, oltre a quelle che si riferiscono alla conquista degli obiettivi disciplinari e trasversali.

Il giudizio comprenderà anche l'accento alle cause prevalenti che hanno determinato il grado di evoluzione raggiunto, escludendo i riferimenti a motivi e impedimenti di natura socio-economica e familiare in quanto essi vanno considerati in sede di progettazione degli interventi compensativi e di potenziamento e non già in sede di valutazione. Sarà invece utile il riferimento alle assenze e alle loro motivazioni nei casi in cui tale dato si ritiene determinante per una più completa identificazione delle cause che hanno impedito o rallentato il processo di maturazione.

Anche gli alunni handicappati, o deprivati, troveranno in questo contesto piena coerenza di giudizio grazie al riferimento implicito alla condizione iniziale (Q1) e alle risposte fornite agli interventi realizzati e riportati nel Q2.

Nel Quadro 1, infatti, saranno state evidenziate le loro potenzialità, alle quali andrà rapportata la valutazione dei risultati, in un'ottica che considera esplicitamente le difficoltà che l'alunno è in grado di controllare e correggere, e non certo quelle di carattere psichico o fisiologico, che non trovano nella scuola e nelle risorse individuali opportunità di modifica o di superamento.

In conclusione, il "giudizio globale", nell'indicare il livello di maturazione verificato nel corso del trimestre o quadrimestre, ne preciserà gli ambiti e gli aspetti tenendo conto anche della differenza che esiste tra i giudizi intermedi e quello finale; i primi saranno intesi a stimolare, a partire dagli elementi positivi accertati, la motivazione dell'alunno e comportamenti più costruttivi, il secondo, quello finale, sarà più caratterizzato nella direzione dell'accertamento dei risultati conseguiti sul piano complessivo, ivi compreso il grado di raggiungimento dell'identità personale.

Per quanto riguarda in particolare la valutazione degli alunni che terminano il ciclo, si è già evidenziato come la scelta scolastico-professionale cada in un momento della vita in cui le attitudini, gli interessi e i valori professionali si stanno ancora definendo e quanto incida il peso dei fattori socio-economici nella definizione dei futuri progetti di lavoro.

È quindi auspicabile che le inevitabili scelte dei quattordicenni e delle loro famiglie avvengano nel modo più mirato possibile. In tal senso il Consiglio di classe può contribuire stabilendo un Confronto Orientativo, cioè un dialogo dove educando-docente-famiglia prendono in esame aspetti (quali bisogni, interessi, abilità, stili cognitivi, metodo di studio, ecc.) dell'educando stesso al fine di attuare una scelta consapevole e responsabile di percorso formativo e/o educativo.

Quanto descritto e proposto evidenzia la stretta connessione che deve legare i diversi quadri della scheda.

Come si è già detto, la logica che lega tra loro i diversi quadri è infatti solo apparentemente sequenziale, risponde in realtà ad un'ottica sistematica in cui ciascun dato interagisce con gli altri ed ha significato solo nell'intero contesto, e dello strumento scheda, e di tutti i dati documentari che le fanno da supporto e integrazione.

C.M. 27 maggio 1993, n. 167

Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media

Si informano le SS.LL. che con il D.M. 5 maggio 1993 è stato approvato un nuovo modello di scheda personale per la valutazione degli alunni della scuola media (All. 1).

L'adozione di detto nuovo modello decorrerà a partire dal prossimo anno scolastico 1993/94. È data tuttavia facoltà alle scuole medie di differire all'anno scolastico 1994/95 l'utilizzazione di tale modello al fine di consentire i necessari approfondimenti sui temi della programmazione e della correlata valutazione alla luce del nuovo strumento. Resta fermo l'obbligo, comunque, dell'adozione generalizzata del nuovo modello a partire dall'anno scolastico 1994/95.

Il modello di scheda di valutazione è accompagnato da un opuscolo illustrativo (All. 2).

Le SS.LL., nel diramare a tutte le scuole medie il modello di scheda e il relativo predetto opuscolo illustrativo, vorranno far presente la necessità di un loro attento esame ai fini della più proficua utilizzazione degli stessi.

Le SS.LL. sono pregate altresì di favorire quanto più è possibile opportune forme di aggiornamento sui problemi della valutazione e sull'uso corretto del nuovo strumento di valutazione.

C.M. 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987

-Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap

Premessa

Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato il 3 giugno 1987 la sentenza n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede che "sarà facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva", potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 417/74, nonché le CC MM. n. 129 del 28 aprile 1982 e n. 163 del 16 giugno 1983 e la n. 258 del 22 settembre 1983.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che ne derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola.

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Costituzione, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona" (artt. 2 e 3 Cost.). Uno di tali strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la "doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

(OMISSIS)

5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui agli articoli 2, 7 e 10 della Legge 517/77, all'articolo unico della Legge n. 360/76, all'art. 14 Legge n. 270/82 e all'art. 7 comma 13 della Legge 887 del 22 dicembre 1984, ad eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado. Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dall'O.M. trasmessa con C.M. n. 134 del 12 maggio 1988.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per attività di sostegno previsti dalla O.M. 286 del 15 ottobre 1985 e successive integrazioni in quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado. Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza, di I grado, secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL., sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi collegiali ai sensi del VI comma dell'art. 14 Legge 270/82, predispongono a livello provinciale un piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive e provvedono alle nomine non oltre il 20esimo giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con D.M. 24 aprile 1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta dei capi di istituto, qualora questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui al paragrafo 2, ai sensi del D.P.R. 616/77, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 144 lettera G n. 3 del R.D.L. 383/1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obiettori di coscienza operanti presso gli Enti locali, d'intesa con il capo d'istituto e le famiglie.

È opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il contenuto. A tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di coordinamento.

È necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'ente da cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con l'amministrazione scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento di intraprendere la loro attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita dichiarazione sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.

Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell'ambito della scuola, e può chiederne l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione, sulla base di un'istanza motivata.

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricoli degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di

frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previa intese dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.

n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

(OMISSIS)

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli

elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

(OMISSIS)

C.M. 15 maggio 1987, prot. n. 10562

Relazione sulla scheda sperimentale di valutazione degli alunni - Anno scolastico 1986/87

In relazione a quanto previsto dalla C.M. prot. n. 23230 del 17 novembre 1986, riguardante la sperimentazione, in base ad un piano nazionale, di un nuovo modello di scheda personale degli alunni di scuola media, si informa che l'apposito comitato centrale ha predisposto, ai fini della prevista verifica, l'allegato modello che le singole scuole medie interessate alla sperimentazione vorranno accuratamente compilare e spedire, entro il 30 giugno p.v. alla Direzione Generale dell'Istruzione secondaria di I grado, Divisione I, Piazzale Kennedy, 15 - ROMA EUR.

Copia fotostatica di detto modello compilato sarà inviato dalle SS LL. alle Segreterie Tecniche Regionali degli Ispettori.

Il modello in argomento si articola in due parti:

A) - "Questionario" (pagg. 1-16) e B) - "Eventuali altre proposte ed osservazioni" (pagg. 17-18).
Singole pagine del modello potranno essere riprodotte qualora il loro numero fosse giudicato insufficiente.

La parte B) del modello potrà essere utilizzata sia per integrare le indicazioni fornite nella parte A), sia per formulare eventuali proposte ed osservazioni che, per ipotesi, non abbiano trovato possibilità di espressione nella medesima parte A).

Si raccomanda che il questionario sia compilato in ogni sua parte e che particolare attenzione sia dedicata alla rilevazione di quanto è emerso a seguito dell'eventuale adozione della voce "mediocre"

tra i livelli di valutazione, anche alla luce di quanto indicato nella Circolare prot. n. 23230 del 17 novembre 1986 contenuta nell'opuscolo illustrativo della scheda.

Il preside firmerà il modello nella sua qualità di presidente del comitato di coordinamento costituito presso la Scuola: qualora detto Comitato non fosse stato costituito, il preside firmerà in qualità di presidente del collegio dei docenti.

Si raccomanda che il modello allegato, una volta predisposto, sia portato a conoscenza del collegio dei docenti.

Il preside, nel trasmettere con sua nota il modello medesimo, esprimerà proprie considerazioni sull'andamento della sperimentazione.

Nel raccomandare il rigoroso rispetto del termine (30 giugno 1987) per l'invio del modello in argomento, si ringrazia per la collaborazione.

Legge 16 febbraio 1984, n. 13

Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo

Art. unico - Il libretto scolastico, istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.

Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

C.M. 17 novembre 1979, n. 282, prot. n. 8231

Scheda personale dell'alunno della scuola media. Anno scolastico 1979-80

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha ultimato la spedizione, presso i Provveditorati agli Studi, dei modelli della scheda personale dell'alunno e dell'attestato, previsti dall'art. 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nel numero di copie corrispondente a quello complessivo, nelle varie province, degli alunni delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute.

Mentre si raccomanda vivamente alle SS.LL. di curare che la distribuzione di tutti i modelli alle singole scuole avvenga con la massima tempestività, si forniscono qui di seguito talune essenziali indicazioni, intese a facilitare la compilazione, da parte dei docenti interessati, dei modelli medesimi.

1. Scheda personale dell'alunno

Il modello di scheda personale dell'alunno delle scuole medie per l'anno 1979-80 è identico a quello dello scorso anno.

Si ritiene opportuno rammentare il valore meramente strumentale della scheda rispetto al complesso delle innovazioni didattico-educative introdotte nel sistema valutativo della citata legge n. 517, innovazioni che mirano a considerare il momento della valutazione pienamente inserito nel processo educativo, come occasione di verifica della programmazione educativa e didattica, finalizzata all'individualizzazione dell'insegnamento.

Per quanto concerne la compilazione delle singole parti del modello di scheda, si richiamano le disposizioni al riguardo impartite con Circolare n. 252 del 18 ottobre 1978 (si veda, in particolare, il paragrafo 2).

Le informazioni alle famiglie avverranno, come lo scorso anno, con la consegna ad uno dei genitori (o a chi ne fa le veci) di una copia della scheda medesima che, a tal fine, è stampata in duplice esemplare.

2. Attestato finale

Il modello di attestato finale subisce, rispetto al modello in uso lo scorso anno scolastico, le seguenti modifiche:

- a) indicazione, nel frontespizio, della lingua straniera studiata dall'alunno;
- b) indicazione, sul "retro" del documento, dei giudizi riportati dall'alunno che ha superato l'esame di licenza media.

Con tali modifiche il nuovo modello di attestato viene ad assolvere, oltre le funzioni che furono proprie del libretto scolastico, quelle di certificazione ai fini delle iscrizioni ai corsi di studi secondari superiori, in attesa del rilascio del diploma originale.

Restano ovviamente ferme le disposizioni concernenti il rilascio del diploma di licenza media a seguito dei risultati del relativo esame di stato.

3. Registro personale del docente

Si rinnova la raccomandazione, formulata lo scorso anno, perché le annotazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul proprio registro personale - per il quale, com'è noto, non esiste un modello

ufficiale ed uniforme - tengano conto del nuovo sistema di valutazione e del nuovo modello di scheda.

Le osservazioni sistematiche, così annotate, sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline dovranno consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione dei giudizi trimestrali.

Con l'occasione si rammenta che la divisione dell'anno in trimestri è esplicitamente richiesta dall'art. 9 della citata Legge n. 517, come del resto ribadito con Circolare n. 187 del 21 luglio 1979 con la quale si trasmetteva il decreto ministeriale sul calendario scolastico.

Si confida nel responsabile impegno di tutti i docenti per una rinnovata interpretazione professionale del modello di scheda, anche ai fini d'una immediata comprensione da parte delle famiglie, per le quali un giudizio completo e coerente nella sostanza e piano nella formulazione, costituisce un valido strumento per il proficuo dialogo con la scuola.

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B

Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno

1. Premessa: i nuovi criteri di valutazione

In adempimento delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 4 agosto 1977, n. 517, questo Ministero ha predisposto gli allegati modelli della scheda personale dell'alunno e dell'attestato previsti dall'art. 9 della medesima legge, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte ricavate dalla sperimentazione del modello adottato nell'anno scolastico 1977/78, nonché dei suggerimenti forniti dal Consiglio Nazionale della P.I. in sede di espressione del parere prescritto dallo stesso art. 14 della Legge n. 517.

Le nuove schede sono in corso di distribuzione presso i Provveditorati agli studi a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato nel numero di copie corrispondente a quello complessivo, nelle singole province, degli alunni delle scuole medie statali, pareggiate e legalmente riconosciute.

Si raccomanda vivamente alle SS.LL. di curare che la distribuzione alle singole scuole delle schede predette avvenga con la massima tempestività.

Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti in ordine all'uso di uno strumento di tanto rilievo per la programmazione e per lo svolgimento delle attività didattico-educative nella scuola media ed avente il fine di facilitare la piena attuazione dei principi ispiratori della legge istitutiva n. 1859 del 31 dicembre 1962, sviluppati con la recente riforma attuata con la Legge n. 348 del 16 giugno 1977 e n. 517 del 4 agosto 1977.

Si sottolinea, in particolare, lo stretto collegamento che deve stabilirsi fra la rilevazione della situazione di partenza, l'identificazione dei fini e degli obiettivi generali, la selezione e l'utilizzazione dei contenuti culturali nonché dei metodi, delle attività e delle esperienze educative scolastiche, e il momento della valutazione, da non più considerare come a sé stante e in funzione meramente selettiva, ma come momento di verifica della programmazione educativa e didattica, come stimolo al perseguimento dell'obiettivo del massimo possibile sviluppo di ciascun alunno. Così inteso, il nuovo sistema valutativo introdotto dalla Legge n. 517, ben lungi dall'incentivare pratiche di permissivismo e di vanificazione culturale ed educativa, rende espliciti i criteri valutativi e le caratteristiche dell'impegno di ciascun alunno e propone alla scuola (docente, genitori, studenti) un serio stimolo alla rimozione di quelle situazioni che ostacolano il processo di apprendimento, motivando, in tal modo, la continua cooperazione di tutti gli operatori scolastici in vista del raggiungimento delle proposte finalizzate per l'attuazione del diritto allo studio e del pieno sviluppo delle personalità degli alunni.

2. Struttura generale della nuova scheda

Analogamente al modello adottato lo scorso anno scolastico, il nuovo modello di scheda personale dell'alunno è strutturato non già secondo "griglie" prestabilite che orientino nella selezione dei fatti da osservare e valutare, bensì mediante "spazi bianchi" distinti e distribuiti secondo le sole indicazioni contenute nell'art 9 della Legge n. 517.

È da osservare, infatti, che la strettissima interconnessione, evidenziata al paragrafo precedente, fra attività valutativa e programmazione educativa richiede necessariamente che la scheda dei "tipi" di osservazioni preordinate ai giudizi sia fortemente corretta con l'individuazione degli obiettivi educativi e che la scelta stessa, quindi, non possa che essere affidata ai collegi dei docenti e ai consigli di classe secondo i loro diversi livelli di competenza.

Il sistema prescelto evita, inoltre, l'inevitabile rischio di lasciare "scoperte" situazioni scolastiche concrete e pone in pieno risalto l'autonomia didattica del corpo insegnante più volte evidenziata dai decreti delegati del 1974.

Tutto ciò premesso, si fa rilevare come il nuovo modello di scheda, notevolmente semplificato rispetto a quello precedente, si struttura come segue:

- pag. 1 frontespizio: va compilato a cura della segreteria della scuola; le notizie richieste riguardano i dati relativi alla scuola, alla classe, alla sezione, i dati anagrafici dell'alunno, il recapito, i precedenti scolastici (promozione, ripetenze, numero delle assenze);
- pag. 2: parte n. 1: questa parte, al pari di quella successiva, riguardante i giudizi, è distinta nei tre trimestri esplicitamente richiesti dall'art. 9 della Legge n. 517. In essa vanno registrate, trimestralmente, le annotazioni, anche per disciplina, degli eventuali interventi individualizzati deliberati dal Consiglio di classe lungo il trimestre sulla base delle osservazioni sistematiche annotate, come appresso si dirà, nel registro personale del docente nonché le indicazioni circa le attività di integrazione e le eventuali iniziative di sostegno;
- pagine 3, 4 e 5: accolgono la parte n. 2 della scheda, distinta, a sua volta, in due sezioni (a e b), riguardanti, rispettivamente, i giudizi analitici motivati per ciascuna disciplina e la valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

In particolare, nella parte n. 2 a) della scheda dovranno essere espressi dal consiglio di classe, nella composizione limitata ai soli docenti, al termine di ciascun trimestre, motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, in rapporto agli obiettivi della programmazione didattica. Tali giudizi dovranno tenere conto delle osservazioni sistematiche annotate nel registro personale del docente, nonché dei risultati delle eventuali iniziative di sostegno e di integrazione che contribuiscono alla individuazione dell'insegnamento.

In riferimento alle difficoltà pratiche obiettive nella scuola media (pluralità dei docenti), si osserva che la formulazione dei giudizi in questione dovrà essere proposta al Consiglio di Classe dal singolo docente e annotata a sua cura sulla scheda dopo l'approvazione del Consiglio di classe.

Nella medesima parte 2 a) vanno altresì annotati, disciplina per disciplina, il numero delle assenze nel singolo trimestre ed un cenno sulle loro prevalenti motivazioni.

La parte 2 b) è dedicata alla valutazione, pure essa trimestrale, adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione dell'alunno.

Il Consiglio di classe, secondo criteri ispirati all'esigenza fondamentale di conoscere l'alunno nelle sue possibilità ed eventuali difficoltà in rapporto al progresso della sua maturazione globale, formulerà tale valutazione facendola scaturire dall'analisi di ciascun elemento utilmente osservato e considerato in una appropriata ottica valutativa, finalizzata allo sviluppo della persona che, nell'età evolutiva, va guidato e sollecitato con strategie educative il più possibile individualizzate.

La valutazione risulterà, così, è bene ribadirlo, come una operazione non staccata dal processo educativo, ma come momento costitutivo di tale processo.

Si ritiene opportuno raccomandare che i singoli consigli di classe individuino, in base alla loro programmazione educativa, precisi elementi di riferimento, in modo da favorirne la formazione di criteri valutativi comuni.

Il presidente del consiglio di classe apporrà la sua firma in calce alle due parti (n. 1 e n. 2) della scheda, certificando, in tale modo, la regolarità e l'esattezza delle scritture effettuate.

3. Informazioni alla famiglia

Si rammenta che il legislatore prescrive che "gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo, ai sensi del precedente art. 7". Al fine di facilitare l'adempimento di tale compito - a prescindere dai sempre possibili e auspicabili colloqui dei genitori con i docenti e con il preside - la nuova scheda è stampata in duplice copia, di cui una per la famiglia dell'alunno.

La duplicità delle scritture viene evitata ricorrendo ad un sistema di ricalco, con l'uso del monocarbo che accompagna la scheda.

La predetta copia va consegnata ad uno dei genitori o a chi ne fa le veci, il quale, dopo averne presa visione e avervi apposto la firma per presa conoscenza, la restituirà alla scuola dopo il primo e il secondo trimestre, mentre la tratterà al termine dell'anno scolastico.

4. Attestato finale

L'attestato finale, prescritto dall'art. 9 della citata Legge n. 517, è stato modificato, rispetto al modello approvato lo scorso anno, in vista dell'abolizione del libretto scolastico.

Il nuovo modello di attestato - che viene distribuito unitamente alla scheda - si arricchisce, nella prima pagina della voce riguardante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico per gli alunni che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 8 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Viene, inoltre, prevista una seconda pagina (costituita dal "registro" del documento) che accoglie talune voci già previste dal libretto scolastico e riguardanti il consiglio orientativo che sarà espresso dalla commissione esaminatrice per gli alunni che sostengono gli esami di licenza nonché l'indicazione del superamento o meno di tale esame). Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti il rilascio del diploma di licenza a seguito dei risultati del relativo esame di stato.

5. Registro personale del docente

Il nuovo sistema di valutazione ed il nuovo modello di scheda rendono, inoltre, necessario un adeguamento delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere, sul "giornale di classe" comunemente chiamato "registro personale del docente". Com'è noto, per la scuola media, non è stabilito un modello ufficiale ed uniforme di tale registro, essendo rimessa la scelta del tipo di modello alle singole scuole.

Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che tale registro preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione

raggiunto nelle singole discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al consiglio di classe in sede di espressioni dei giudizi trimestrali.

Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi ultimi, un "sistema" di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti.

6. Registro annuale degli alunni

Tenuta presente l'opportunità di ridurre al minimo l'entità delle scritturazioni, compatibilmente con le esigenze della documentazione scolastica, si consente che il complesso delle schede relative alle singole classi, opportunamente rilegate e precedute da un indice, comprendente anche i nominativi degli alunni eventualmente trasferiti ad altra scuola, sostituisca il registro generale degli alunni previsto dall'art. 85 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965.

A conclusione delle indicazioni e dei chiarimenti sopra forniti, si ritiene opportuno sottolineare il valore strumentale della scheda rispetto al complesso delle innovazioni didattico-educative introdotte dalla Legge n. 517 diretta a completare e perfezionare il disegno della scuola media sorta con la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Tale sottolineato valore implica, di per sé, che il modello approvato potrà essere, negli anni scolastici successivi, suscettibile di quelle integrazioni o modifiche che la pratica degli operatori scolastici, chiamati ad una interpretazione professionale del modello stesso, potrà responsabilmente suggerire sulla base di riflessioni critiche ed opportune verifiche.

La presente circolare va opportunamente commentata in apposita riunione del collegio dei docenti, indetta dai presidi di ciascuna scuola media.

Legge 4 agosto 1977, n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Titolo I

Scuola elementare

Art. 1

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Art. 2

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 3

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 4

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della

scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

Art. 5

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Titolo II

Scuola media

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 7

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per

ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 8

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini

dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III

Norme comuni

Art. 10

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n. 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

Art. 11

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del

Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Art. 12

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico,

semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile; il comune o la provincia hanno quindi facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

È abrogato l'articolo 260 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 13

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Art. 14

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.

Art. 15

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

Titolo IV

Norme finali e transitorie

Art. 16

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre. Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Art. 17

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica

Titolo I - Ordinamento dell'educazione fisica

Art. 1 - Organizzazione dell'insegnamento

- L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2 - Formazione delle squadre

- Ai fini di cui al precedente articolo, la scolaresca di ogni scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.

- Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4 - Voto di educazione fisica negli istituti magistrali

- In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 816, e del comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni

pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5 - Palestre ed impianti sportivi

- Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6 - Sussidi

- Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce e sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi centrali

- È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8

- Ispettorato centrale - Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9 - Servizi periferici

- L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10 - Personale subalterno

- (omissis)

Art. 11 - Tassa di educazione fisica

- In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

Art. 13 - ... per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie... o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti o scuole.

Handicap e scuola

O. M. 21 maggio 2001 n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - A. S. 2000/2001

O. M. 14 maggio 1999 n. 128

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - A. S. 1998/99 (Testo coordinato con le OO. MM. n. 80 del 9 marzo 1995, n. 330 del 27 maggio 1997 e n. 65 del 20 febbraio 1998)

Art. 4 Istituti di istruzione secondaria superiore - valutazione degli alunni in situazione di handicap.

L. 12 marzo 1999 n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 2 Collocamento mirato.

Art. 6 Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 11 Convenzioni.

O. M. 11 febbraio 1999 n. 38

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali - A. S. 1998/99.

L. 20 gennaio 1999 n. 9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione.

C. M. 15 ottobre 1998

Progetti sperimentali per l'integrazione scolastica (Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998 concernente il "fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa") - finanziamenti.

O. M. 20 febbraio 1998 n. 65

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - A.S. 1997/98 (Testo coordinato con le OO. MM. n. 80 del 9 marzo 1995 e n. 330 del 27 maggio 1997)

Art. 13 Istituti di istruzione secondaria superiore - valutazione degli alunni handicappati.

L. 10 dicembre 1997 n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

C. M. 11 aprile 1994 n. 123 e D. M. n. 122 pari data

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP): componenti, attività e compiti, procedure di nomina, funzionamento, risorse.

Gruppo di lavoro provinciale, meglio noto con la denominazione di "Gruppo H" (CC.MM. n.227/75 e n. 216/77).

Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e di Istituto.

D.P.R. 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Artt. 2, 3, 4, 5, 6 (individuazione dell'alunno come persona handicappata, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, verifiche).

C. M. 26 giugno 1992 n. 216 e D. M. pari data

L. 5 febbraio 1992 n. 104 art. 15 - Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali - Criteri di costituzione e finanziamento per l'E.F. 1992.

O. M. 19 dicembre 1992 n. 359

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado

L. 5 febbraio 1992 n. 104

O. M. 2 giugno 1989 n. 193

Scrutini degli alunni portatori di handicap psichico frequentanti gli istituti secondari di II grado

C. M. 262/88

Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987. Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap

C. M. 250/85

Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

D. M. 10 dicembre 1984

Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap.

C. M. 258/83

Indicazioni di linee di intesa tra Scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

La circolare prevede l'attuazione di alcuni compiti-obiettivi comuni: profilo-diagnosi successivo all'identificazione-attestazione dell'handicap; Gruppo di lavoro di scuola; valutazione approfondita mediante l'uso di strumenti di osservazione come griglie, schede ... per la definizione del piano educativo individualizzato.

C. M. 178/78 Applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 della L. 517/77

La circolare fornisce talune indicazioni essenziali per la prima organica applicazione dell'art.7 della L. 517.

C. M. 169/78 Programmazione educativa - Applicazione art. 2 della L. 517/77

Attività scolastiche integrative. Organizzazione didattica

L. 4 agosto 1977 n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

L. 30 marzo 1971 n. 118

Norme in favore di mutilati e invalidi civili - Art. 28 L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica [...].

O.M. 21 maggio 2001 n. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - A. S. 2000/2001

Art. 11

c. 11 Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le

indicazioni contenute nell'art. 318 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

c. 12 Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, il consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo-individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

c. 13 Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

Art. 15 (Valutazione degli alunni in situazione di handicap)

c. 4 Qualora al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il consiglio di classe [...] valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali [...]. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali. In caso di ripetenza, il consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. [...] Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare [...] le classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale [...].

c. 5 Qualora un consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, [...].

c. 6 Per gli alunni che seguono un piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali.

c. 11 Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica [...].

O. M. 11 febbraio 1999 n. 38

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali - A. S. 1998/99.

Art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap -

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

O. M. 19 dicembre 1992 n. 359

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado

torna all'indice Handicap e scuola

In tema di valutazione degli alunni portatori di handicap, sono sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni.

Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, qualora l'allievo non abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi seguito previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, il Consiglio di Classe può deliberare:

- l'ammissione alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuzione di voti;
- la ripetenza della classe frequentata (anche per la terza volta).

L. 5 febbraio 1992 n. 104

Art.3 Soggetti aventi diritti.

Art. 12 c. 5 All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal M.P.I.. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

c. 6 Alla elaborazione del profilo dinamico funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

c. 8 Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Art. 13 c. 1 Modalità di realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso:

- a) programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali . . . attraverso la stipula degli accordi di programma;
- b) dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

L'art. 14, nell'elencare i provvedimenti a favore degli studenti handicappati (forme sistematiche di orientamento, organizzazione flessibile dell'attività educativo-didattica, continuità educativa fra i diversi gradi di scuola), garantisce il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Nell'interesse dell'alunno, su proposta del Consiglio di Classe o di Interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi con deliberazione del Collegio dei docenti, sentiti gli specialisti.

Art. 15 Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica.

Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al c.1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

O. M. 2 giugno 1989 n. 193

Scrutini degli alunni portatori di handicap psichico frequentanti gli istituti secondari di II grado

Per gli alunni che abbiano svolto programmi semplificati e diversificati, i Consigli di Classe possono deliberare l'ammissione alla frequenza alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuire voti, motivando l'adozione del provvedimento nella relazione prevista in sede di valutazione finale dal paragr.8 della C.M. 262/88.

Le medesime indicazioni valgono anche per l'ammissione alla classe terza di Istituti in cui il primo biennio non costituisce fase conclusiva di ciclo.

C. M. 250/85

Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

Integrazione scolastica e bisogni educativi

Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi "bisogni educativi".

(...)

Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della Scuola con la collaborazione dei genitori.

La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti dalle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

D. M. 10 dicembre 1984

Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap

Per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l'esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le tre prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l'acquisizione di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

D. M. 10 dicembre 1984

Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap

La circolare fornisce talune indicazioni essenziali per la prima organica applicazione dell'art.7 della L. 517.

Il Collegio dei Docenti, sulla base di criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte dei Consigli di Classe, elabora nel corso dell'anno scolastico un programma di iniziative di integrazione e di sostegno aventi il fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni. Tale programma non può non essere considerato parte integrante della generale programmazione educativa.

Il progetto delle "attività scolastiche di integrazione" o delle "160 ore" non deve essere relegato alla straordinarietà ma costituisce un momento di particolare impegno nel complessivo piano di lavoro dei Consigli di Classe.

Nelle attività di integrazione dovranno essere impegnati tutti gli alunni; in particolare si dovrà evitare che gli alunni bisognosi delle iniziative di sostegno siano impegnati soltanto in esse, mentre i loro compagni si dedicano alle attività di integrazione.

C. M. 169/78 Programmazione educativa - Applicazione art. 2 della L. 517/77

Attività scolastiche integrative

Le "attività scolastiche integrative", di cui al 1° comma dell'art.2/517, devono intendersi come attività predisposte per offrire ad ogni singolo alunno le opportunità per la piena formazione della personalità.

Pertanto, le attività scolastiche integrative, richiamate dal citato comma, non sono da identificare esclusivamente con le "attività integrative" previste dall'art.1 della L.820/71 che sono svolte in orario aggiuntivo all'orario normale e con lo scopo di integrare le attività di insegnamento secondo i programmi di studio vigenti, ma consistono in tutti i possibili interventi educativi che, comunque, siano necessari per conseguire la finalità della piena formazione.

Organizzazione didattica

Per la realizzazione delle attività scolastiche integrative la legge consente che, ferma restando l'unità di ciascuna classe, si possano organizzare "gruppi" di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

[...] I gruppi possono avere una articolazione sia orizzontale (con la presenza di alunni appartenenti a classi parallele), che verticale (con la presenza di alunni appartenenti a classi diverse non parallele).

